SACRO
ARSENALE,

OVERO

PRATTICA DELL'OFFICIO
DELLA S. INQVISIZIONE,

Con l'inferzione d'alcune Regole fatte dal P. Inquisitore

TOMASO MENGHINI DOMENICANO,

E DI DIVERSE ANNOTATIONI

DEL DOTT. GIOVANNI PASQVALONE

Fiſcale della Suprema Generale Inquiſizione di Roma.

DEDICATO

ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIG.

INNOCENZO XII.

IN ROMA, Nella Stamperia della Reu. Cam. Apoſt. 1693.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

Beatissimo Padre.

VNO de' più Nobili, e magnanimi pensieri, che abbiano reso tanto venerabile, e benemerita appresso il Mondo l'Antichità, è stato quello di tramandare alli Posteri l'Eroiche azzioni dell'Anime grandi ò incise nelle corteccie degli Alberi, ò scolpite nella durezza de' Marmi, ò impresse nella sodezza de' Bronzi. Lode però assai maggiore si deue à quel Secolo, che con l'inuenzione, e con l'vso della Stampa seppe eternare in vna fragil carta la memoria degli

Huomini più Illustri nella pace, e nella guerra, e porger occasione alla Republica di vedersi sempre Madre feconda di figli Eccellenti nell' Armi, e nelle Lettere. Uscendo dunque oggi dal mio Torchio il Sacro Arsenale, cioè la pratica dell' Officio della Santa Inquisizione ampliata di nuoue istruzzioni, io piglio l' ardire di consagrarlo al glorioso Nome di Vostra Santità, & imprimerglielo nel frontispizio, perche Vostra Beatitudine è il Capo visibile della Chiesa Cattolica, & alla Suprema autorità, che Dio le hà dato, tocca di schiacciare la Testa all' Idra dell' Eresia quando temerariamente l' erige contro

i Dogmi

i Dogmi Sacrosanti della Fede. Quest' atto del mio vmilissimo ossequio dourebbe comparire alli suoi Santissimi Piedi con altri Caratteri, che rappresentassero à Vostra Santità quanto Io ancora concorro con tutti i suoi Diuotissimi Sudditi à venerare le gloriose operazioni del suo Pontificato nel totale distaccamento dalle cose Terrene, nell' amministrazione della retta giustizia, nella facilità dell' Vdienze, nella carità verso i Poueri, nell' erezzione di nuoui Spedali per sollieuo de' Miserabili, & in tante altre azzioni, che riportano l'applauso del Cielo, e della Terra; Ma questa fortuna è forse riserba-

ta al

ta al medeſimo Torchio in tempo più opportuno. Frà tanto degniſi la Santità Voſtra d'abbaſſare la Maeſtà del ſuo grado ad accogliere ſecondo l'innata ſua Clemenza le prime offerte della mia ſomma diuozione, gli effetti della quale non laſciarò ancora di porgerle col pregare inceſſantemente il Sig. Iddio, che conceda grazia à tutto il Mondo Criſtiano d'adorare per lungo corſo d'anni felici la Santità Voſtra nel Soglio, doue l'hanno eſaltata le ſue eccelſe Virtù. E quì con profonda vmiltà bacio à Voſtra Beatitudine i Santiſſimi Piedi.

Vmiliſs. Deuotiſs. & Obligatiſs. Seruo, e Suddito

Nicolò Angelo Tinaſſi Stampator Camerale.

ALL'INVITTISSIMO CAMPIONE, E FERMISSIMA PIETRA DI S. FEDE

PIETRO IL GRAN MARTIRE,

Honore, e gloria della Domenicana Religione, e de gl' Inquisitori Apostolici Capitano egregio.

F. Eliseo Masini da Bologna Inquisitore, e dell'istessa Religione indegno allieuo humilmente s'inchina.

Vanto di buono, e di riguardeuole hò potuto con l'alta, e felice scorta del Vostro diuin lume, ò glorioso mio sourano Duce, dall'incolto suono del mio debole sapere, e da i fecondi campi dell'altrui gran dottrine entro queste poche carte in molto tempo, e con mezzana fatica raccorre à prò dell' vfficio, che Voi già col proprio sangue rendeste così illustre, e celebrato al mondo, ecco tutto à Voi dono, dedico, e consacro, desideroso anch'io tuttauia con la vita istessa palesare à tutti che non d'altra marca porto fregiato il cuore, e l'anima, che di quella, onde Voi con tanto splendor del nome Vostro portate fregiato il capo, & il petto. In tanto, se il dono per la sua, e mia bassezza nel vero è men degno di Voi, celeste Eroe, cui degna corona fanno in Paradiso gli Angeli stessi, non dourà però egli da Voi non essere in qualche pregio tenuto, posciache ornato del Vostro per tutto il mondo chiarissimo nome esce in luce à giouamento altrui. E quì tutto diuoto, e riuerente adoro quei gran meriti Vostri, che ad vn'immortale, e sempiterna gloria, e felicità vi furono e varco, e scala.

Imprimatur,

Si videbitur Reuerendiss. P. Sacri Palatij Apostol. Mag.

H. Fortunatus Episc. Neritonen. Vicesger.

Imprimatur,

Fr. Thomas Maria Ferrari Sac. Palatij Apost. Mag. Ord. Prædicatorum.

PRIMA PARTE

Dell'autorità, dignità, & offitio dell'Inquisitore, e delle persone, contro alle quali procede il Santo Offitio.

Qual sia l'autorità, dignità, & offitio dell'Inquisitore.

Essendo l'Inquisitore immediatamente delegato dalla Santa Sede Apostolica à conoscere, e terminare le cause concernenti la Fede, e la Religione, e tenendo egli il luogo del Sommo Pontefice, e rappresentando la persona di Sua Beatitudine, e grande è l'autorità di lui, sourana la dignità, eminente l'offitio. Il che si può anche conueneuolmente argomentare, e dall'eccellenza, e dalla maestà, e dalla copia di quei gran personaggi, che dal principio del mondo infino à i nostri tempi hanno vn tanto carico essercitato. Percioche Inquisitore marauiglioso fù Iddio benedetto, che negli antichi tempi castigò Adamo, & Eua, il Popolo d'Israelle tante, e tante volte, Core, Datan, & Abiron, Ofni, & Finees, Salomone istesso, e tant'altri per la loro infedeltà, heresie, & idolatrie. Inquisitore fù Giacob il Patriarca, che à i suoi famigliari comandò, che leuassero dalle loro case tutti gl'Idoli. Inquisitore fù Abimelech, il quale distrusse la Città di Sichem, & abbrucciouui Baal con ben mille huomini. Inquisitore fù il Rè Saul, che tolse via dal paese gl'Incantatori, i Maghi, e gl'Indouini. Inquisitore fù il Rè Dauid, che volse fossero arsi i falsi Iddij de' Filistei. Inquisitore fù Asa, che fracassò tutte le statue degl'Idolatri. Inquisitore fù Zamri, che vccise tutta la famiglia, e parentado dell'infedele Baasa. Inquisitore fù Elia, che fece tagliar à pezzi ottocento cinquanta Profeti del Diauolo. Inquisitore fù Giosafat, che disfece gl'Idoli, & ispiantò i boschi à i Demonij dedicati. Inquisitore fù Iehu, che punì l'apostata, e miscredente Ioacham. Inquisitore fù Iosia, che purgò il Tempio dall'immondezze de' bugiardi Numi. Inquisitore

tore fù Nabucodonosor Rè di Babilonia, che hauendo priuato di vita, e di Regno l'heretico Heliachim, debellato l'infedele Egitto, e dato à i perfedi Israeliti il meritato castigo, promulgò quel grand'Editto à gloria del vero, e viuo Dio del Cielo. Inquisitore fù Ciro Rè di Persia, che à i Giudei miseramente banditi con publico decreto concedette il ritorno alla loro patria, e Tempio. Inquisitore fù Esdra, che ridusse gli Hebrei al culto della dianzi da loro violata Legge. Inquisitore fù Mattatia, che co'suoi figli tante cose fece per la stessa Legge. Inquisitore fù Giuda Machabeo, che con tanto valore ammazzò gli empi, e profani nemici del suo Dio. Inquisitore fù Gionata, che diede il fuoco al tempio del falso Dio Dagone. Inquisitore fù Hircano, che atterrò similmente il sacrilego tempio del Monte Garizin. Che vò io annouerando? Inquisitore primo, e supremo della Legge Euangelica fù CRISTO Redentore, che in tutta la vita sua ad altro non attese giamai, che ad introdurre il culto della vera Fede, e Religione. Inquisitore fù Gio: Battista, che all'impurissimo Rè Herode virilmente l'incestuoso matrimonio con la Cognata rimprouerando, riportonne per suo trionfo vna gloriosa morte. Inquisitore fù Giouanni Euangelista, che à difesa della Diuinità del suo amante, & amato scrisse il gran Vangelo. Inquisitore fù Pietro Apostolo, che in virtù dello Spirito Santo diede la morte ad Anania, & alla moglie. Inquisitore fù Domenico il gran Padre de' Predicatori, che con l'armi della parola di Dio, e con la fortezza de' miracoli combattè contra gli Albigesi, e con l'autorità concessali dalla Santa Sede procedè contra molti Heretici del suo tempo. Inquisitore fù Pietro il glorioso Martire, e degno figlio d'vn tanto Padre, che primieramente col fulmine della predicatione, e con la spada del giuditio, e poscia col sangue, e con la vita pugnò contro i Manichei, gli confuse, gli atterrò, e gli spense affatto. Inquisitore fù Pio V. il sommo, e sourano Pastore, e Monarca della Chiesa, che fra le gran cure del suo Ponteficato, oltre à quello, che in prima haueua fatto, volle, che la principal fosse l'estirpatione de' scelerati Heretici. Inquisitori furono tanti, e tant'altri, così Domenicani, come Francescani, che doppo mille heroiche imprese contra gli Heretici, già nel numero de' Martiri, e Confessori accolti godono là sù nel Cielo l'eterna beatitudine, e risplendono quà giù in terra per gloriosissimi miracoli. Fassi oltre à ciò l'autorità, e maestà dell'Inquisitore Apostolico molto riguardeuole, e per imitatione, procedẽdo egli contra gli Heretici, anco per quello all'ordine giudiciale s'aspetta, à sembianza di Dio castigante colà nel Paradiso Terrestre i primi nostri Progenitori, e per l'ampiezza de i priuileg-

gi

gi da i Sommi Pontefici in varij, tempi concessi, e per la potestà del Tribunale, che maneggia nella Chiesa di Dio, la quale appunto è tanto grande, ch'egli con disusata foggia procede contra ogni sorte di persone, ó vili, ò plebee, ò grandi, e potenti, ch'elle siano. E non solo contra i Secolari, mà anche contra gli Ecclesiastici, e non pure contra i viui, mà etiamdio contra i morti vibra la spada del suo gran potere, non à fine alcuno mondano, mà per conseruatione della Dottrina di Christo, per mantenimento della Fede Cattolica, e per accrescimento della gloria di Dio. E cotal potestà, come grandissimo terrore apporta agli huomini cattiui per l'infamia, e vituperio, confiscatione de' beni temporali, priuatione d'honori, e dignità, pene temporali, anco della vita, e molti altri mali, che a i colpeuoli d'heretica prauità piombano sul capo, così à i buoni rende consolatione inestimabile per l'estirpatione di così abomineuole, e detestando vitio. I mezzi poi, de' quali si serue l'Inquisitore per giungere à così degno, e sacrosanto fine, sono hormai troppo più noti, e manifesti à tutti, di quello, che faccia hora mestiero lo spiegarli. Chi non sà, l'offitio dell'Inquisitore esser di commandare, prohibire, citare, essaminare, carcerare, scommunicare, tormentare, decretare, sententiare, assoluere, e condannare? E perche diuino, e celeste è il carico, ch'egli tiene, deue conseguentemente mostrarsi nel proceder giudicialmente integerrimo, nell'incaminar le cause secretissimo, nel gouernare i carcerati caritatiuo, nel credere à i detti de' testimonij cauto, nel difendere i Rei piegheuole, nel decidere i casi maturo, nel riceuere i penitenti benigno, nel sententiare i colpeuoli graue, nel punire i pertinaci seuero, nell'esseguir le sentenze costante, e tale alla fine, che in tutte le sue attioni con la dignità del Personaggio accompagni sempre vn'Angelica purità di Paradiso.

E per discender hormai vn poco più a' particolari, diciamo, che offitio dell'Inquisitore è, non pure nel primo suo ingresso à questo nobilissimo carico far promulgare, mà nel progresso ancora souente far leggere l'Editto Generale del Santo Offitio, senza mutamento alcuno della forma prescritta già dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, essortando per se stesso, e per mezzo d'altri ancora efficacissimamente ogn'vno ad aiutare in tutti i modi possibili la santa, & honorata impresa di estirpare sin dalle radici, e gli Heretici, e l'heresie.

E sicome, se in qualche persona per disauuentura si scoprisse la

peste, ogn'vno correria à farlo sapere à chi bisognasse, acciò così fatto male contaggioso non andasse serpendo negli altri, così sempre, ch'ei si sà, ò si sospetta, che alcuno sia heretico, ò sospetto d'heresia, acciochè questa maledetta peste non si diffonda negli altri, si dee senza alcuna precedente correttione, sotto precetto obligante à peccato mortale, denontiar quanto prima all'Inquisitore, ouero all'Ordinario del luogo; nè può chiunque si sia tralasciare di ciò esseguire infra lo spatio di dodeci giorni, termine perentoriamente assegnato è douer fare simil denontia, anco sotto pena di scommunica *latæ sententiæ* da incorrersi *ipso facto*, & altre pene: come chiaramente si vede nel precetto emanato dal predetto Sacrosanto Tribunale sotto il dì viij. Marzo MDCXXII. Dalla quale scommunica non possono i trasgressori esser assoluti fuor che dal Sommo Pontefice, e da esso Sacro Tribunale; nè saranno assoluti, se prima giuridicamente riuelando i detti Heretici, e sospetti d'heresia non hauranno sodisfatto. Nè stimino già d'esser chiamati Spie del Santo Offitio, sì perche sempre sono tenuti secreti, sì anche perche in caso di peste corporale non temeriano di questo nome, oue andasse il pericolo del publico: oltre che facendolo per zelo di Dio giusto riguardatore dell'altrui meriti, n'hauranno premio in Cielo, senza punto temere di biasimo alcuno in terra.

Deue parimente essortare i suoi Vicarij, Consultori, Notari, & altri chiamati ad esser presenti agli atti del Santo Offitio, à voler esser secretissimi, perche non v'è cosa, che più rouini le cause, quanto il non osseruare la secretezza, e perciò sarà auuertito di non permettere, che i Notari diano copia degli atti del Santo Offitio per qualsiuoglia causa, fuor che al Reo, e solamente quando pende il processo, ed egli dee far le sue difese, & all'hora senza il nome de' testimonij, e senza quelle circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione della persona testificante, come à suo luogo dirassi opportunamente.

Indulgenze, che acquistano gl'Inquisitori, i Vicarij, e tutti gli altri Offitiali della Santa Inquisitione, & anco altre persone per rispetto di esso Santo Tribunale.

ESsendo il Sommo Pontefice Romano vero, e legitimo dispensatore del gran tesoro de' meriti di Christo, e de' suoi Santi, di cui tiene egli solo quà giù in terra la chiaue, hà egli sempre con gratie speciali fauorito tutti quelli, che nella Vigna del Signore hanno valorosamente faticato, mà ciò singolarmente

te

te si è visto per diuersi accidenti adoperate in varij tempi verso i Ministri della Santa Inquisitione, a' quali, sicome à lauoratori in vero vtilissimi, & oltre modo necessarij al mantenimento, e propagatione della Santa Fede Cattolica, liberalissimo di così fatte gratie si è dimostrato; percioche egli è cosa certa, che agl'Inquisitori, mentre ne' sacri affari dell'Inquisitione coraggiosamente ogn'opra, & ogni forza loro impiegano, per ciascun'atto perfetto da essi contro gli Heretici in fauor della Fede celebrato, come di riconciliatione, abiuratione, & assolutione, ò d'altra qualsiuoglia essecutione, quell'ampia Indulgenza plenaria si communica, la quale già nel sacro, e general Concilio Lateranense sotto Innocentio III. à chiunque intrepidamente all'alta impresa di Terra Santa soccorso hauesse dato, fù con larga mano conceduta. Appresso vn tanto tesoro, se durante il loro vfficio auuiene, che dalla presente facciano all'altra vita passaggio, acquistano similmente Indulgenza plenaria. e remissione di tutti i lor peccati, de' quali però siano contriti, e confessati. E simile Indulgenza plenaria viene pur anco in così fatto caso conferita à i Vicarij, Notari, Fiscali, Consultori, & altri Offitiali della Santa Inquisitione, oltre all'Indulgenza di trè anni, ch'essi riceuono, qualunque volta in fauor della Fede fanno (come s'è già detto) qualche attione ad esso Santo Offitio pertinente; laquale ottengono parimente tutti quelli, che denontiano alcuno heretico, ò diffamato, ò sospetto d'heresia, ò rendono in causa di Fede testimonianza nel Santo Tribunale, ò danno aiuto, consiglio, ò fauore agl'Inquisitori, per impugnare, & ispugnare gli heretici, e fautori, ricettatori, e difensori di essi. E tutto ciò si vede chiaro, e manifesto respettiuamente nelle Bolle de' Sommi Pontefici Vrbano IV. Gregor. IV. Clemente IV. Alessandro IV. Clemente VII. e Pio V.

Molte, e molt'altre grandi, e notabili Indulgenze anco plenarie, acquistano i sopradetti Inquisitori, Vicarij, & altri Offitiali della Santa Inquisitione, come apparisce per Breue della Santità di N.S. Paolo Papa V. sotto il dì 29. Luglio 1611. Nè tralasciarò di dire, per maggiormente inanimare ciascuno al pronto seruigio di questo Santo Tribunale, che a i sudetti Padri Inquisitori da i Santissimi Pontefici Calisto III. Innocentio IV. e Gregorio IX. si dà facoltà di poter concedere à tutti quelli, che confessati prima sacramentalmente i loro peccati, interuerranno alle prediche, ò ragionamenti di Fede, che da essi Inquisitori, ò da altri di loro commissione sogliono farsi, venti, e quaranta giorni d'Indulgenza.

Dou-

Douranno dunque gl'Inquisitori, & in luogo d'essi i Vicarii, per l'obligo commune ad ogni buon Christiano, e speciale à tutti gli Ecclesiastici, di promouer la Santa Fede, per lo merito, che in ciò s'acquista appresso à Dio, per lo tesoro dell'Indulgenze, che loro si concedono, e per ragione particolare del lor proprio carico, esser diligenti, e solleciti in vn tanto Offitio, e procedere in esso (come si è detto) con puro zelo della Santa Fede, e dell'honor di Dio, posponendo ogn'interesse, e rispetto, ouero timor mondano, e rimembrando, che nel procedere, e giudicare tengono anco vece, e sembianza della parte offesa, che è principalmente Iddio benedetto, e che perciò mentre della Catholica Fede si chiamano, e per opra sono Custodi, e Difensori, l'honore, e la riputatione dell'istesso Dio hanno per iscopo di difendere, e conseruare; che sono oltre à ciò l'occhio del Mondo, & vn viuo, e lucente Sole, onde si fugano le tenebre degli errorri, e pura si conserua, e senza alcuna macchia la luce della Fede: e finalmente le vere sentinelle della Chiesa, accioche nel fosco della notte di questo presente secolo non si turbi à chi che sia la quiete spirituale dell'anima, e giungano poi tutti al chiaro giorno dell'eterna felicità nel Cielo.

Contro à quai persone proceda il Santo Offitio.

SI come cinque generalmente sono i casi, & i delitti appartenenti à questo Santo Tribunale, cioè. Primo, l'Heresia formale, o la sospitione d'essa. Secondo la Fautoria degli Heretici, e sospetti d'heresia. Terzo, la Negromantia, Maleficij, Stregarie, & Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto, l'Offesa, e la resistenza al Santo Offitio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Offitio.

Prima, contro gli Heretici, ò sospetti d'heresia.

Seconda, contro i Fautori loro.

Terza, contro i Maghi, Malefici, & Incantatori.

Quarta, contro i Bestemmiatori.

Quinta, contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, e suoi Officiali.

Et accioche meglio siano distinte, e conosciute tali persone, dichiareremo con esempi quali siano.

Degli Heretici.

HEretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scriuono cose contro la Sacra Scrittura.

Con-

Contro gli articoli della Santa Fede.
Contro i Santissimi Sacramenti, Ceremonie, e Riti, ouero vso d'essi.
Contro i Decreti de' Santi Concilij, e Determinationi fatte da i Sommi Pontefici.
Contro la suprema autorità del Sommo Pontefice.
Contro le Traditioni Apostoliche.
Contro il Purgatorio, & Indulgenze.
Quelli, che rinegano la Santa Fede, facendosi Turchi, ò Hebrei, ò d'altre sette, e lodano le loro osseruanze, e viuono conforme ad esse.
Quelli, che dicono, che ogn'vno si salua nella sua Fede.

De' sospetti d'heresia.

SOspetti d'heresia sono quelli, i quali dicono alle volte in materia di Fede certe propositioni, le quali offendono l'orecchio degli vditori, e non le dichiarano.
Quelli, che se bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abusare i Santissimi Sacramenti,& in particolare l'Hostia consacrata, & il santo Battesimo, battezando cose inanimate, come calamita, carta vergine, imagini, faue, candele, & altre simili.
Quelli, che abusano cose sacramentali, come Olio Santo, Cresima, parole della consecratione del Corpo, e Sangue di Nostro Signore, acqua benedetta, candele benedette, &c.
Quelli, che dileggiano, feriscono, spezzano, imbrattano, ò percuotono la Santa Croce, & altre Imagini sacre.
Quelli, che tengono, scriuono, leggono, ò danno ad altri à leggere libri prohibiti nell'Indice, e negli altri Editti particolari.
Quelli, che notabilmente s'allontanano dal viuer commune de' Cattolici, come in non confessarsi, e communicarsi vna volta l'anno, in mangiare cibi prohibiti senza necessità ne i giorni determinati dalla Santa Madre Chiesa, in non andar mai alla Messa, e simili.
Quelli, che non essendo Sacerdoti ardiscono di celebrar la Messa, & ascoltar le confessioni de' penitenti, che perciò in caso venga loro per gratia, dopo d'essere stati processati, e legitimamente conuinti, ò confessi, perdonata la pena ordinaria, ò spontaneamente compaiano nel Santo Offitio, deuono in ogni modo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia.
Quelli, che essendo Sacerdoti celebrano senza consecrare.

Quel-

Quelli, che facrilegamente prefumono di reiterare i fanti Sacramenti del Battefimo, Confermatione, & Ordine.

Quelli, che hauendo moglie riceuono gli Ordini facri, ò congiunti con vna ne prendono vn'altra.

Quelli, ch'effendo coftituiti in detti Ordini facri, ò con legame di religione aftretti ad offeruar caftità, pigliano moglie.

Quelli, che afcoltano, etiamdio vna volta fola, le prediche degli Heretici.

Quelli, che citati e chiamati à rifponder *de Fide*, non vogliono vbbidire, ò contumacemente fi affentano, nè frà il termine competente, giuridicamente loro affegnato, fi curano di comparire.

Quelli, ch'effendo in qualfiuoglia modo fcommunicati per caufa di Fede, non fi curano di fodisfare al Santo Tribunale anche prima che paffi l'anno.

Quelli, che per famigliarità, e conuerfatione hauuta con Heretici notorij, e manifefti, faranno ftati diffamati per Heretici.

Quelli, che vifitano, accompagnano, e con doni, e prefenti honorano gli Heretici, & impedifcono la lor punitione.

Quelli, che in caufa di Fede hauranno giudicialmente negato quello, che prima haueuano affermato, ò pur detto la bugia, & anco fpergiurato.

De' Fautori degli Heretici.

Fautori degli Heretici fono quelli, i quali difendono, fauorifcono, e danno aiuto à quelli, contro de'quali procede il Santo Offitio.

Quelli, i quali fapendo alcuno effer Heretico, ò fuggitiuo dalle forze del Santo Officio, ò citato, l'alloggiano, ò nafcondono, lo configliano, ò gli danno qualfiuoglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo Offitio.

Quelli, che aiutano i carcerati à fuggire, ò rompere le carceri, dando loro qualfiuoglia ftrumento.

Quelli, che fenza licenza parlano co'carcerati, ò li configliano, ò diftruifcono à tacere la verità, ò gli fcriuono.

Quelli, che con fatti, ò con parole minaccieuoli impedifcono i Miniftri del Santo Officio nell'effecutioni commeffe, come di citare, ò carcerare, ò punire alcun delinquente.

Quelli, che fcientemente porgono configlio, aiuto, ò fauore a'fopradetti impeditori del Santo Offitio.

Quelli, i quali trafficano con Heretici, mandando loro robbe, denati,

nari, lettere, e simili, ò riceuendone da essi.
Quelli, i quali subornano i Testimonij à tacere il vero contro alcuno nel Santo Offitio.
Quelli, i quali nascondono, rubbano, abbruciano processi, ò altre scritture pertinenti al Santo Offitio.
Quelli, i quali conoscendo Heretici, ò sospetti, come di sopra, non gli depongono al Santo Offitio.

De' Maghi, Streghe, Incantatori, e simili.

PErche simili sorti di persone abbondano in molti luoghi d'Italia, & anche fuori, tanto più conuiene esser diligente, e perciò s'hà da sapere, che à questo capo si riducono tutti quelli, ch' hanno fatto patto, ò implicitamente, ò esplicitamente, ò per se, ò per altri, col Demonio.
Quelli, che tengono costretti (com'essi pretendono) Demonij in anelli, specchi, medaglie, ampolle, ò in altre cose.
Quelli, che se gli sono dati in anima, & in corpo, apostatando dalla Santa Fede Cattolica, che hanno giurato d'esser suoi, ò glie n'hanno fatto scritto, anco col proprio sangue.
Quelli, che vanno al ballo, ò (come si suol dire) in striozzo.
Quelli, che maleficiano creature ragioneuoli, ò irragioneuoli, sacrificandole al Demonio.
Quelli, che l'adorano, ò esplicitamente, ò implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, ò altre cose.
Quelli, che l'inuocano, domandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, ò Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, seruendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto, cinque deti pongo al muro cinque Diauoli scongiuro, & altri simili.
Quelli, che gli domandano cose, ch'egli non può fare, come sforzare la volontà humana, ò sapere cose future dependenti dal nostro libero arbitrio.
Quelli, che in questi atti diabolici si seruono di cose sacre, come Sacramenti, ò forma, e materia loro, e cose sacramentali, e benedette, e di parole della diuina Scrittura.
Quelli, che mettono sopra Altari, doue s'hà da celebrare; faue, carta vergine, calamita, ò altre cose, accioche sopra d'esse si celebri empiamente la santa Messa.
Quelli, che tengono, scriuono, ò dicono orationi non approuate, anzi riprouate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte, cioè.

Quelle, che si recitano per farsi amare d'amore disonesto; come sono l'orationi di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena.

Quelle, che si dicono per sapere cose future, ò occulte, come la già detta, Angelo santo, Angelo bianco, &c. e quella, Dolce Vergine, e simili.

Quelle, che contengono nomi incogniti, nè si sà il loro significato, con caratteri, circoli, triangoli, &c. quali si portano adosso, ò per farsi voler bene, ò per essere sicuri dall'armi de'nemici, ò per non confessare il vero ne'tormenti.

Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritture di Negromantia, e fanno incanti, & essercitano Astrologia giudiciaria nelle attioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli, che fanno (come si dice) martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar passione, e per impedire l'atto matrimoniale.

Quelli, che gettano le faue, si misurano il braccio con spanne, fanno andare attorno i sedazzi, leuano la pedica, guardano, ò si fanno guardare su le mani per sapere cose future, ò passate, & altri simili sortilegi.

De' Bestemmiatori.

QVantunque ogni bestemmia sia degna di gran punitione, con tutto ciò il Santo Offitio non procede se non contro coloro, i quali proferiscono bestemmie hereticali, e sono quelli, che dicono parole, le quali contradicono à quelle verità, che si contengono negli articoli della Santa Fede, e quanto più abbondano i delinquenti in questi tempi, tanto più deuono esser vigilanti i Giudici; E per dare alcune regole per conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali nò, deue auuertirsi, che si chiamano Bestemmiatori hereticali.

Quelli, che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, come l'Onnipotenza sua, dicendo al dispetto &c. D. poltrone. Io farò la tal cosa, ancorche Dio non voglia. Tu m'hai fatto tutto il male, che hai potuto, e simili; la Giustitia, dicendo, D. traditore, D. partiale, ò partegiano; la Prouidenza, dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equiualenti parole, la Bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire, puttana di D. ò simili.

Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio, come puttana N. D. ò contro la maternità sua santa.

Quelli, che dicono parole contro la Santa Chiesa, e Santissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battesimo, Rinego la Fede &c. e contro la gloria de'Santi canonizati.

Di

Di quelli, che s'oppongono al Santo Offitio, e l'offendono.

MOlti di questi tali sono compresi sotto il capo de' Fautori, e per hora si nominano questi per essempio di tutti gli altri, contro de' quali hassi à procedere, cioè.

Quelli, che offendono le persone del Santo Offitio, cioè, Inquisitori, Vicarij, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, & altri Essecutori mandati dal Superiore, siasi l'offesa, ò nella vita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qualsiuoglia altro modo, ò pur anco li minacciano.

Quelli, che offendono, ò fanno offendere i Denunciatori, e Testimoni essaminati nel Santo Offitio, ò con percosse, ò con ingiurie, ò con minaccie.

Quelli, che rubbano scritture, ò libri, ò qualsiuoglia altra cosa del Santo Offitio.

Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del Santo Offitio, acciò non siano letti; ouero gli leuano dal luogo, doue sono stati affissi.

Degli Hebrei, & altri Infedeli.

BEnche i Giudei, gl'Idolatri, i Maomettani, e gl'Infedeli d'altre sette, non soggiacciano ordinariamente al giudicio dalla Santa Inquisitione, in molti casi nondimeno, i quali sono anche espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, possono essere dal Santo Offitio castigati.

I Giudei, se negassero quelle cose della Fede, le quali à noi Christiani, & à loro sono communi, come, Iddio esser vno, eterno, onnipotente, creatore dell'vniuerso, & altre simili.

Nella Bolla di Gregorio XIII *Antiquam Iudaeorum improbitas*.

Se inuocassero, ò consultassero i Demonij, ò facessero loro sacrifici, suffumigi, orationi, & ossequio, per qualsiuoglia fine: e se insegnassero, ò inducessero altri à fare tali cose.

Se empiamente dicessero, che il Saluator nostro Giesù Christo fosse stato huomo puro, e non Dio, ò peccatore, e che la sua Santissima Madre non fosse stata Vergine, & altre simili bestemmie.

Se inducessero in qualsiuoglia modo alcun Christiano à rinegare la Santa Fede.

Se impedissero alcun Hebreo, ò altro Infedele che si volesse far Christiano, ò lo consigliassero, ò inducessero à non farsi.

Se facessero fuggire Neofiti, ò in ciò porgessero alcun aiuto, ò fauore.

Se tenessero, occultassero, ò diuulgassero libri Talmudici, & altri libri Giudaici dannati, ò prohibiti; e similmente libri prohibi-

Nella Bolla di Clemente VIII *Cum Hebraeorum malitia*.

hibiti à i Christiani; ò scritture magiche, & altri libri, ò scritti continenti, ò tacitamente, ò espressamente, heresie, ò errori contro la sacra Scrittura del Vecchio Testamento, ò contumelie, impietà, e bestemmie contro Dio, la Santissima Trinità, il Saluator nostro, la Christiana Fede, la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, & altri Santi di Dio, contro la Santissima Croce, i Sacramenti della Nuoua Legge, le sacre Imagini, la Santa Cattolica Chiesa, la Sedia Apostolica, contro i fedeli, specialmente Vescoui, Sacerdoti, & altre persone Ecclesiastiche, ò contro i Neofiti, che nuouamente sono conuertiti alla Santa Fede, ò che contenesse narrationi impudiche, & oscene.

Gregor. XIII. nella Bolla sopradetta.

Se beffassero i Christiani, e per disprezzo della passione di Nostro Signore nella Settimana santa, e specialmente nel Venerdì santo, ò in altro tempo crucifigessero agnelli, pecore, ò altra cosa.

Se tenessero nudrici, ò balie Christiane.

E similmente sono soggetti al Santo Offitio in tutte le cose contenute sotto i capi de' Fautori d'Heretici, de' Maghi, & Incantatori, e degli Offensori del Santo Offitio.

Gli altri Infedeli ancora possono esser castigati dal Santo Offitio per li medesimi delitti rispettiuamente.

ANNOTATIONE.

Non parendo sufficiente, che solamente li Giudici Ecclesiastici, alli quali spetta priuatiuamente di procedere nelle cause di Fede sappiano li casi, e le persone riferite di sopra dal P. Massini, nelli quali, e contro le quali per tali cause deuono procedere, senza che delli medesimi habbiano ancora piena notitia li loro sudditi, che di qualunque stato, e conditione si siano sono tenuti à denuntiare le persone, che commettono delitti in quelli compresi, gl'Ordinarij, li quali non hauessero altre volte publicato alcun'Editto sopra le materie spettanti al S. Offitio, massimamente de' luoghi doue non sono Inquisitori, e per mezzo de gl'Editti soliti publicarsi da essi, come di sopra accenna il detto P. Massini, li Popoli non sono illuminati per adempirlo deuono da ciò prendere motiuo di publicarlo quanto prima, e quelli, che l'hauessero altre volte publicato di più ampiamente rinouarlo; & affinche tali Editti riescano fruttuosi non solo nelle Città delle loro Residenze; mà ancora ne gl'altri luoghi sogetti alle loro Diocesi, d'ordinare alli Curati di essi, che debbano publicarli qualche volta frà l'Anno inter Missarum solemnia, e spiegarli alli loro Parochiani con chiarezza tale, che anco le persone più idiote possano capire in quali casi, e contro quali persone sono obligate in virtù di quelli à dare le denuntie, & in oltre incaricare premurosamente alli loro Vicarij Forauei, che siano vigilanti, perche ciò si esseguisca con la douuta attentione, & esattezza.

SECON-

SECONDA PARTE

Del modo di formare i Processi, & essaminare Testimonij, & i Rei.

Due modi di formare i processi.

Vando l'Inquisitore haurà auuiso, essere ne'luoghi della sua giurisdittione alcuno, il quale sia incorso in qualcheduno de'sopranominati delitti, ò altri, che però appartengono al Santo Offitio, subito sarà obligato, per l'offitio, che tiene, à farne giuridico processo in scritto; e perche potrà sapere, & hauer cognitione del delitto, e delinquente, ò per mezo del deponente, & accusante, ò per fama publica; però nell'vno, e nell'altro modo gli sarà lecito incominciare il processo: e per chiarezza quì si mostrerà quello di fare l'vno, e l'altro.

Primo modo di fare il processo per via di denuntia.

IL primo modo, nel quale si forma il processo nel Santo Offitio, si chiama per via di denuntia (tralasciando quel modo, ch'è per via d'accusa, si perche rare volte occorre, si anco perche è quasi il medesimo, che questo per via di denuntia) & è quando viene alcuna persona à denuntiarne vn'altra, che habbia commesso qualche delitto spettante al Santo Offitio de i sopranominati, ò altro, come d'hauer tenuta qualche heresia, fatto qualche incanto, ò proferito bestemmie hereticali, e dice, che ciò fà, cioè denuntia per isgrauio della propria coscienza, per zelo della Santa Fede, per non cadere in scommunica, ò perche il suo Confessore gli l'hà imposto: non esponendosi à voler prouare il delitto, che depone, nè esser attore, ò parte contro del denuntiato. E questo è il più commune, e più vsitato modo, che si osserua nelle cause dell'Inquisitione.

Quando adunque verrà alcuno per deponere, subito, senza differire in altro tempo la denuntia, s'ascolterà, e se il caso è pertinente al Santo Offitio, chiamato il Notaro specialmente instituito dall'Inquisitore, si darà il giuramento al Comparente di

dire

dire il vero, facendolo toccare gli Euangeli con le sue mani, dapoi se gli farà vn'ammonitione paterna, che sia auuertito à dire solamente il vero, imperoche facendo altrimente offenderebbe Iddio, il prossimo, e se stesso, e peccarebbe mortalmente, nè potrebbe esser assoluto mai fin'à tanto, che non tornasse à riuocare tutto quello, che hauesse detto falsamente, oltre che incorrerebbe in molte altre pene temporali grauissime.

Dipoi si scriuerà il nome, cognome, patria, padre, essercitio, età, & habitatione del Comparente, alla presenza di chi comparisce, il luogo, anno, mese, e giorno quando comparirà, che se gli è dato il giuramento, e ch'egli comparue spontaneamente, e si cominciarà il processo in questo modo, ò simile.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter spontè coram M.R.P.F. N. Inquisitore N. sedente in aula Sancti Officij N. in meique Notarij &c.

N. de N. filius N. nobilis, ouero, *exercens artem &c.* e si descriua l'arte ch'essercita, *habitans in loco N. ætatis annorum &c. prout dixit, & ex aspectu apparebat, qui petijt audiri pro exoneratione propria conscientiæ, & ei data facultate, ac iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis litteris sacris &c. deposuit, vt infra.*

E quì se gli farà spiegare tutto il fatto, facendolo notare in scritto al Notaro.

Hauuta la depositione, principalmente si cercarà di sapere, se egli è testimonio *de visu* del delitto, ò *de auditu*, e se hà contesti, i quali possano confermare questo suo detto, ò se almeno sà, che altri possano dare informatione di questo, specificandogli vno per vno, ponendo in scritto i nomi, cognomi, case, alloggiamenti, e conditioni de'testimonij, che nominarà.

Se gli farà esprimere l'occasione, per la quale è stato presente a quel delitto, il luogo doue fù fatto, le parole precise che furono dette, il giorno, e l'hora, se è possibile, & il numero delle volte che fù fatto, e tutte quelle cose che porta seco il delitto denuntiato.

Se gli farà anco dire il nome, cognome, padre, patria, essercitio, habitatione, & età del Reo denuntiato, e si farà descriuere la persona di lui, cioè, di che statura, effigie, barba &c. egli sia.

Auuertendo à far costare in processo le negatiue che dirà, come saria. Non mi ricordo con che occasione dicesse le tali parole. Non sò in che luogo fosse precisamente. Non mi ricordo il giorno; mà fù circa al tal tempo, sò ch'era di Verno, e simil modo.

Di più farà sempre scriuere tutto quello, che domanda al testimo-

monio, siche auanti alla risposta preceda in scritto l'interrogatione, nella quale sia posto tutto quello che si ricerca: come se vorrà sapere, in che giorno N. bestemmiò, non farà. *Interrog. respondit.* Il tale disse quelle bestemmie. Mà prima farà, *Interrog. Quo die pracisè dictus denunciatus protulit blasphemiam &c.* E ciò si dourà parimente osseruare negli essami de' Rei.

Quando poi sarà finito l'essame, e che non resterà altro da interrogare, se gli faranno gl'interrogatorij generali, come appresso.

Interrog. *Super generalibus. An ea, quæ dixit, odio, vel amore ductus deposuerit, aut ad exonerandam conscientiam, & Dei honorem, & gloriam.* Resp. &c.

Interrog. *An habeat aliquam inimicitiam, vel odium, aut litem, vel anteà habuerit cum dicto N. per eum denunciato.* Resp. &c.

Interrog. *An confiteatur, & communicet quolibet anno, saltem in Paschate.* Resp. &c.

Dipoi, se vorrà il denuntiante, gli si rileggerà l'essame anco alla presenza di due testimonij timorati, e secreti (se così sarà giudicato espediente) nella quale rilettione potrà il testimonio accommodare, dichiarare, leuare, ò aggiungere quello che vorrà, e tutto ciò si dourà notare nel fine in questo modo.

Et dum de mandato P. Inquisitoris, & ad instantiam ipsius Testis legeretur sibi eius depositio, dixit. Auuertite &c. E si scriua tutto ciò che dirà, ò per aggiungere, ò per sminuire, ò per dichiaratione. Mà non volendo aggiungere, ò sminuire cosa alcuna, se gli commanderà sotto pena espressa, ò arbitraria, e sotto il medesimo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua depositione, ò essame. E poi il Notaro terminerà la depositione in questo modo, cioè

Quibus habitis, & acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus &c. dimissus fuit, imposito sibi silentio super prædictis sub iuramento, & in fidem se subscripsit. E se saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così. Io N. di N. confermo quanto di sopra si contiene.

Mà se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, *& in fidem se subscripsit*, scriuerà in questo modo. *Et cum (prout dixit) nesciret scribere, pro confirmatione supradictorum apposuit signum Crucis.* E gli farà fare effettiuamente vna Croce con la penna così ✠

Actum per me N. de N. Notarium Sancti Officij, anno, die, loco, & hora, vt supra. E se vi saranno stati presenti testimonij, aggiungerà, *præsentibus pro testibus vocatis &c. N. de N. & N. de* N.

E questa è la forma, che ordinariamente si potrà osseruare nelle denuntie, che saranno date da persone conosciute.

Mà se per sorte venisse qualche straniero, e persona incognita à depor-

deporre, si potrà cominciare il processo in questa, ò simigliante maniera.

Die *Mensis* *Anni*

Comparuit personalitèr spontè coram M.R.P.F.N. Inquisitore &c. in meique &c. Homo quidam staturæ &c. habens barbam &c indutus toga &c. aut vestimento coloris &c. e si descriua diligentemente l'effigie, habito, é forma del Comparente, *qui petijt audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ, & data sibi facultate, & iuramento in forma consueta super veritate dicenda, & per eum suscepto, tactis sacris litteris &c. fuit per præfatum Adm. R.P. Inquisitorem.*

Interrog. *de nomine, cognomine, patre, patria, ætate, exertitio, & habitatione ipsius Comparentis, & ad quid venerit ad S. Officium.* Resp. &c.

E scritta la risposta, si seguiteranno le interrogationi, come di sopra.

A Si suole anche taluolta senza dare il giuramento nel principio far notare la spontanea comparitione di quella forma, che s'è detto, e doppo che il denuntiante haurà raccontato tutto il fatto, e sarà registrato nel processo, soggiungerà il Notaro.

Quibus omnibus acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus &c. datum fuit iuramentum dicto Comparenti de veritate dicenda tàm super præmissis, quàm super his, de quibus interrogabitur infra, quod prestitit, tactis sacris litteris &c.

Interrog. *An ea, quæ dixit, & modo scripta fuerunt, vera sint, & illa pro veritate confirmet.* Resp.

E poi si seguiteranno l'opportune, e necessarie interrogationi, come di sopra s'è accennato.

Riceuuta la denuntia, parti del Giudice saranno, auanti che si prendano l'altre informationi, diligentemente auuertire, e maturamente considerare la qualità, natura, costumi, e conditioni del denuntiatore, con le circostanze non pur della persona di lui, mà d'ogn'altro particolare ancora compreso nella denuntia, accioche senza causa non si generi ad alcuno odiosa molestia, e graue danno.

ANNOTATIONE.

A Benche di sopra dal P. Massini s'asserisca esser solito taluolta senza dare il giuramento nel principio far notare la denuntia, ò spontanea comparsa, e dopò che il Denuntiante hauerà raccontato tutto il fatto, e sarà registrato nel Processo, datogli il giuramento fargliela riconoscere, & opportunamente interrogarlo; nientedimeno perche il Denuntiante nelle cause di Fede s'annouerà frà Testimonij, e per tale si reputa, sicome à questi giusta la dispositione de'Sacri Canoni, e delle leggi communi si deue dare il giuramento nel principio de loro essami, così è più sicuro nelle dette cause di darlo nel prin-

principio alli Denuntianti, affinche la sussistenza de'loro detti non si possa mettere in controuersia, e le loro denuntie per tal conto non soggiacciano ad alcuna eccettione.

Secondo modo di formare il Processo per via d'inquisitione.

IL secondo modo, nel quale si può formare il processo è per via d'inquisitione, & è quando non v'è alcuno accusatore, ò denuntiatore, che venga à far sapere nel Santo Offitio il delitto, mà corre fama, e voce publica in qualche Città, ò Terra, ò Luogo, che alcuna persona hà fatto, ò detto alcuna cosa contro la Santa Fede, e tal voce, e fama viene all'orecchie dell'Inquisitore, e massime per via di persone graui, honorate, e zelanti della Fede: & in tal caso, non precedendo denuntia, nè accusa alcuna, mà solo per publica fama venendo à notitia del Santo Offitio, che sia stato commesso alcun delitto, dourà esso Inquisitore per debito dell'vfficio suo formarne inquisitione particolare, e cominciar il processo nel seguente, ò altro simigliante modo, cioè

Die *Mensis* *Anni*

Cum peruenisset ad aures M.R.P.Inquisitoris &c.publica quadam fama deferente.quod N.de N.dixit,vel fecit talia contra Fidem Catholicam. e si scriua quello,che s'hà per fama contro di lui,come,*quòd dixerit, Non esse Purgatorium,vel tales,& tales blasphemias,cum scandalo,& admiratione multorũ protulerit.Attendens præfatus M.R.P.Inquisitor,quod iniurias Creatoris tolerare valde impium est,& illas maximè,quæ, vltra Dei offensam, vergunt,vel vergere possunt in Sanctæ Fidei Catholicæ opprobrium,& iacturam,voluit ex debito officij iuridicè super his informari & processit ad examinandum testes,quos à fide dignis accepit,posse aliqualem Sancto Officio informationem dare,locis,&temporibus,vt infra.*

E doppo questo principio farà citare i testimonii, e si registreranno i citati,la citatione, il giorno che sarà data, e le relationi del Messo,in quella forma,che più à basso si dirà opportunamente.

ANNOTATIONE.

Perche il modo di procedere ex Officio, e per via d'Inquisitione nelle cause di Fede senza far'apparire per mezzo di chi siano peruenute alli Giudici di esse le notitie delli delitti, e delli Delinquenti è assai aborrito dal Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione di Roma; perciò li Giudici delle medesime nell'enuntiatiua,che faranno nel principio del Processo auertiranno di far sempre mentione da chi, ò per qual mezzo gli siano giunte tali notitie; ò pure di commettere alli Ministri subordinati di far'esatte diligenze per hauerle, e poscia farne fare da medesimi giuditialmente le Relationi, ò le Denuntie col giuramento giusta lo stile del S. Tribunale, e con fargli nominare le persone, dalle quali l'hanno ricauate per poterle successiuamente essaminare, e proseguire Canonicamente il Processo contro li Delinquenti.

Modo d'essaminare i Testimonij del Fisco.

DOppo che il processo sarà fondato, e cominciato in vna delle dette due maniere, le quali communemente s'vsano nel Santo Officio, dourà l'Inquisitore senza alcun indugio procedere più auanti, & essaminare quei testimonij, che ò sono nominati dal denuntiatore, ò per relatione particolare saprà poter dare informatione al Santo Officio del delitto, e della persona, contro di cui è stato denuntiato, ò è peruenuto à sua notitia per fama, come di sopra. E però li farà citare, e registrare in processo dal Notaro il giorno della data citatione, & il tenore d'essa; acciò non comparendo nel termine statuito, e prefisso nella citatione, si possa procedere più oltre contro quel tale, che s'è citato. E si auuertirà d'assegnare alla persona, che si cita, tempo commodo per poter comparire, considerata la distanza del luogo doue stà. Si possono anche far chiamare testimonij senza citatione in scritto, commettendo solo à qualche Essecutore, che vada à dir loro da parte dell'Inquisitore, che compariscano auanti di lui; e questo si potrà fare, quando i testimonij sono vicini nella medesima Città, Terra, ò Luogo, e non v'hà dubbio, che non debbano vbbidire. Si haurà anche non mediocre consideratione, se alcun testimonio fosse persona di grado, ò autorità, ò nobiltà segnalata, di mandare qualche persona particolare, e non Essecutore, à chiamarla, e specialmente Donne nobili, le quali anche (considerata la qualità loro) potrà l'Inquisitore ò andare, ò mandare ad essaminare alle loro case: auuertendo di non riceuer mai per scrittura testimonianza alcuna di qualsiuoglia persona assente, mà operi, che i testimonij di presenza depongano veramente ciò che sanno, & hanno veduto.

Comparsi poi che saranno i testimonij, gli essaminerà nel modo infrascritto, ò simigliante, cioè:

Die — *Mensis* — *Anni*

Examinatus fuit pro informatione Sancti Officij per M.R.P. Inquisitorem, qui supra, existentem &c. e si porrà il luogo doue s'haurà ad essaminare, ò nel Santo Officio, ò in Chiesa, ò in casa di qualche persona &c. *in meique Notarij &c.*

N. de N. filius N. ouero, se il padre del citato sarà morto, *quondam N. de loco N. habitans ad præsens in loco N. in domo propria,* ouero, *in domo N. de N. exercens artem &c.* ouero, *nobilis, ætatis annorum &c. prout dixit, cui delato iuramento de veritate dicenda, quod præstitit, tactis sacris litteris, & prauijs debitis admonitionibus. Interrog. Resp. vt infra.*

Et

Et auanti che si cominci ad essaminare potrà l'Inquisitore ammonirlo à dir il vero per solo honore, e gloria di Dio, per debito di coscienza, e per lo giuramento preso. Auuertendolo, che sempre sarà tenuto secreto dal Santo Officio, & acquisterà merito appresso à Dio.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.* Resp. &c. E si scriua quello che dirà.

Se dirà di sapere, ò d'imaginarsi la causa per la quale è stato chiamato, e deue al presēte esser essaminato, gli si faccia questa interrog.

Interrog. *Quomodo sciuerit, aut quare imaginetur, se huiusmodi de causa fuisse vocatum, & ad præsens fore examinandum.* Resp. &c. Et hauuta la risposta da lui, si soggiunga.

Et sibi dicto, quòd seriatim dicat, & narret quidquid scit de huiusmodi facto. Resp. &c.

E raccontato, ch'egli haurà quello che sà, per maggior chiarezza si potranno aggiungere quelle interrogationi, che l'Inquisitore giudicherà necessarie per descriuer minutamente il delitto, il delinquente, i complici, il luogo doue è fatto il delitto, il tempo preciso quando fù fatto, l'occasione, il numero delle volte, alla presenza di chi, s'egli è testimonio di vista, ò d'vdito, la fama del denuntiato, e simil circostanze.

Mà se il testimonio dirà di non sapere, e di non imaginarsi la causa per la quale sia stato chiamato, e debba esser essaminato, gli si faccino queste interrogationi.

Interrog. *An cognouerit, vel cognoscat aliquem Hæreticum, seù aliquos Hæreticos, vel de hæresi suspectos, aut Hæreticorum fautores, vel Incantatores, aut Blasphemos hæreticales, seù Maleficos, Sortilegos, vel non viuentes secundùm ritum Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ.* Resp. &c.

E si dourà sempre in questa prima interrogatione generale descriuere, ò almeno accennare il genere del delitto, intorno al quale esso testimonio dourà esser essaminato.

E se risponderà di sì, gli si faccia raccontare il tutto, e si registri puntualmente quanto dirà, aggiongendo le interrogationi opportune intorno alle circostanze, come di sopra s'è detto. Mà se risponderà di nò, soggiungasi tal'interrogatione, cioè.

Interrog. *An agnoscat N. de N.* cioè quello, contro del quale è dato per testimonio, *à quanto tempore citra, & quæ fuerit causa cognitionis.* Resp. &c.

Se risponderà bene, dicendo, che lo conosce, & hà sua pratica, si potrà interrogare più oltre così.

Interrog. *An audierit eundem N. aliquando tractantem aliquid de Fide, aut quouis modo concernens Religionem.* Resp. &c.

Se dirà di sì, aggiunganſi dal Notaro queſte parolè.

Et ſibi dicto, quod narret præcisè, & seriosè quidquid à prædicto N. dici audiuit ſpectans ad Religionem. Reſp. &c.

E ſi ſcriua il tutto minutamente, aggiungendo quelle interrogationi, che ſaranno neceſſarie, & opportune.

Mà ſe riſponderà negatiuamente, cioè, che non conoſce quel tale, e che non hà ſua prattica, ò ſe pur lo conoſce, che non l'hà ſentito trattare di coſe ſpettanti alla Fede, e pur tuttauia ſia dato per teſtimonio, ò conteſte; ſi ammoniſca à dir il vero in queſta guiſa, cioè.

Monitus per Dominum, quod veritatem liberè dicat, & caueat à mendacio, quia datur in teſtem in actis Sancti Officij, quòd audiuerit præfatum N. aliquando facientem, ouero, *proferentem aliqua contra Religionem Catholicam.* Reſp. &c.

Se ſtarà nella medeſima negatiua, ſi diſcenda vn poco più al particolare con tale interrogatione.

Interrog. *An vnquam fuerit in tali loco*, e ſi deſcriua il luogo oue ſi hà notitia, che ſia ſtato commeſſo il delitto, *cum dicto N.* quando però habbia riſpoſto di ſopra, che lo conoſca, *& an ibidem dictus N. aliquid dixerit, aut fecerit contra Fidem, ipſo teſte præſente, audiente, & vidente &c.* Reſp. &c.

Se dirà di sì, gli ſi faccia deſcriuere il tutto.

Se negherà d'eſſere ſtato in quel luogo, ſi ammoniſca à dir il vero con ſimili parole.

Et ſibi dicto per D. quomodo audeat hoc negare, cum in Sancto Officio contrarium habeatur, videlicet, quòd in tali loco fuerit cum dicto N. & quòd in eius præſentia dictus N. fecerit, ouero, *dixerit talia*, e ſi deſcriua il delitto. Reſp. &c.

Se anche ſtarà nella medeſima negatiua, ſi potrà mettere queſta per vltima ammonitione.

Iterum monitus per D. quod caueat à mendacio, & liberè veritatem dicat ſuper præmiſſis; nam ſi tractu temporis apparebit, ipſum non dixiſſe veritatem, incidet in pœnam fautorum Hæreticorum: immò, niſi veritatem fateatur, iam in excommunicationem incidit, & non poteſt ab aliquo Confeſſario abſolui. Reſp. &c.

Se non aggiungerà altro, ma reſtarà nella ſua pertinace negatiua, e non s'haurà mezzo di poterlo conuincere, come falſo, ſi laſcierà, e rimetteraſſi il tutto à Dio, il quale è ſcrutatore de' cuori, & à cui niuna coſa è occulta, ò naſcoſta; e ſi porrà fine all'eſſame coſì.

Et cum nihil aliud ab eo haberi poſſet, dimiſſus fuit, iniuncto ſibi ſilentio ſub iuramento, & quòd ſe ſubſcribat &c.

A

E ſi

E si termini l'essame come di sopra, con la sottoscrittione, e rogito del Notaro.
Et auuerta il Giudice di schifar sopra ogni cosa in tutti gli essami il fare interrogatorij suggestiui, per i quali il testimonio s'inducesse ad affermare, ò à negare; come sarebbe à dire. Interrog. Non è egli il vero, che N. bestemmiasse? Sò pure, che sapete voi, che bestemmiò due volte al dispetto &c. & altri interrogatorij in simil modo. E ciò dee farsi anche co'Rei.
Quando per più testimonij degni di fede costa nel Santo Offitio, che vn testimonio, il qual nega, sia consapeuole del fatto, e ne sia conuinto, ò grauemente indiciato; ouero si conosca dalle sue risposte, ò implicationi, ò titubationi, ch'egli non voglia dire la verità, in tal caso si dourà procedere contra esso testimonio, come deponente il falso nel Santo Offitio, e come fautore d'heretici, ò sospetti d'heresia: e si potrà carcerare, ouero costringere à dar sicurtà idonea di presentarsi auanti all'Inquisitore. Et in questo caso si dourà farne decreto particolare, come si dirà più à basso.
E per dar essempio quando vn testimonio sia indiciato di falsità, ò di non voler manifestar il vero, di modo, che contro di lui si possa procedere, poniamo il caso in questo modo.
Se due, ò più testimonii confesseranno in giuditio, che Antonio habbia loro detto, Pompeo hauere alla presenza di lui negato il Purgatorio, & Antonio negherà assolutamente in giuditio di sapere, che Pompeo habbia negato il Purgatorio; all'hora Antonio si chiamerà inditiato, ò conuinto per confessione estragiudiciale, e si dourà procedere contro ad esso Antonio, perche all'hora sarà sospetto d'esser falso. Similmente se il denuntiante dica hauer vdito Pompeo dire, che non v'è il Purgatorio, e nomini per testimonij contesti Alessio, Giouanni, & Andrea, affermando, che tutti questi lo sentirono, perche lo ripresero, ò che poterono, e douerono sentirlo, perche ragionauano tutti insieme; se vno de' testimonij nominati, come Alessio, conuenga col denuntiante, e dica, che v'erano presenti Giouanni, & Andrea, e che ripresero Pompeo; ò che Giouanni, & Andrea poterono, e douerono vdirlo negare il Purgatorio; perche ragionauano insieme, se Giouanni, & Andrea essaminati negassero hauer vdito Pompeo dire, che non v'era il Purgatorio, essi Giouanni, & Andrea sono grauemenre inditiati, ò conuinti di non voler dire la verità, e si dee procedere contro di loro, come di sopra. Il simile anche si dourà fare quando il testimonio nel suo essame espressamente si contradi-

dicesse, ne sapesse rispondere alle oppositioni, ò ricusasse di voler testimoniare, & esser essaminato, ò in altri casi, doue vi fosse qualche manifesto segno di falsità, ò pure citato due, ò tre volte, non volesse comparire.

Et auuertasi, che all'hora saranno compite l'esamine, e le depositioni, quando si sapranno, e saranno registrate in processo l'infrascritte cose, cioè.

Il delitto, come heresia, bestemmia, incanto, ò altro tale.

Il delinquente, cioè quello, che hà detta l'heresia, bestemmiato, ò fatto l'incanto &c.

I complici, cioè le persone, che tengono le medesime heresie, & hanno di compagnia commesso il delitto, ouero aiutato, consigliato &c.

Il luogo, doue fù fatto il delitto.

Il tempo preciso, quando fù fatto.

L'occasione, con che fù fatto.

Il numero delle volte, che fù fatto.

Il modo preciso, come fù fatto, e gl'istrumenti, che si sono adoprati, come negl'incanti, e sortilegi.

Et vltimamente i testimonij, alla presenza de'quali fù fatto.

E perche i testimonij sono di due sorti, alcuni, i quali hanno veduto il delitto, ò sentitolo con le proprie orecchie, & altri, che l'hanno vdito narrare, i quali communemente si chiamano *Testes de visu, & de auditu proprio, & Testes de auditu alieno*, quando nelle depositioni si hauranno questi testimoni *de auditu alieno*, e massime nelle depositioni *ex fama*, quei soli si esamineranno, i quali daranno informatione de' testimonij *de visu, & de auditu proprio*, e poi si esamineranno questi: eccetto se ciò non si facesse per prouare vn'infamia, ò voce. Quando anche saranno più testimonij, si comincerà sempre prima ad interrogare quelli, da' quali si spera hauer la verità più facilmente.

E douendosi questo negotio di essaminare i testimonij, come importantissimo, nettamente, e senz'alcuna ruggine d'animo esseguire, oprarà l'Inquisitore, che si scriua tutto quello, che diranno i testimonij, o sia contro il Reo, ò risulti in suo fauore, ne soffrirà giamai, che à partito alcuno si diuida il detto loro, che dee per ogni maniera esser sempre indiuisibile.

ANNOTATIONE.

A Quando il Testimonio, che nega esser'informato delle cose, sopra le quali vien' interrogato, anco ammonito come sopra al §. *Et sibi dicto &c.* resti conuinto da

da più Testimonij di saperle, dopò fattagli la detta ammonitione persistendo nella negatiua, in vece di reiterargli l'altra ammonitione contenuta nel §. susseguente *Iterum mon. tus per D. &c.* parerebbe, che per disporlo à dire la verità potessero contestarsegli le depositioni de gl'altri Testimonij, che lo nominano nelle parti opportune; soppressi però li loro nomi, e le circostanze, per le quali ne potesse venire in cognitione con farglele leggere, conforme si prattica nel S. Tribunale con li Rei; e rimprouerargli, come dunque ardiscano di dire il contrario al deposto da quelli, & essortarli di bel nuouo à sgrauare le loro coscienze, e dire liberamente la verità, massime trattandosi di causa di Fede agitata nel S. Tribunale, in cui non si puol presumere, che gl'altri col giuramento habbiano voluto deporre il falso.

Et accioche li Giudici delle cause di Fede restino meglio istrutti del modo di riceuere le Denuntie, essaminare li Testimonij, e compilare perfettamente li Processi informatiui in tali cause, alla regola datane in genere come sopra dal P. Massini s'aggiungono quelle, che diede alle Stampe sopra diuersi capi particolari per istruttione de' suoi Vicarij Foranei il Padre Frà Tomasso Menghini dell'Ordine de' Predicatori già Inquisitore d'Ancona, e poi di Ferrara con l'Annotationi fattesi sotto alcuna delle medesime del seguente tenore; cioè.

Modo di riceuere la Denuntia, & essaminare li Testimonij sopra le Bestemmie.

PRIMA DENVNTIA DI BESTEMMIE

1 *Auanti d'ogni cosa si nota il giorno, mese, & anno.*

1 Die 5. Iunij 1682.

2 *Si scriuerà la comparsa personale del Denuntiante, la presenza del Giudice, il luogo, doue si fà l'esame, e la presenza del Notaro.*

2 Spontè personaliter comparuit coram Adm. Reu. Patre Vicario Sancti Officij Auximi, existente in propria Cella, in Meique &c.

3 *Circa il Denuntiante si noterà il Nome, Padre, Cognome, Patria, età, esercitio, habitatione, e giuramento; e queste cose dourà imparare à memoria il Notaro, quando non le sà; e circa il giuramento auuertirà il Vicario di farlo stendere tutto; cioè* tactis Sacris literis; *essendo questo l'Ordine della Sacra Congregatione.*

3 Titius filius quondam Berengarij Cedrari de Neapoli, ætatis annorum quadraginta circiter; Mercator; degens de præsenti in hac Ciuitate Auximi sub Parochia Maiori; cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris exposuit vt infrà.

4 *S'auuertirà di far dire nel corpo della denuntia, per euitare tant'interrogationi, il tempo, il luogo, i Testimonij, l'occasione delle Bestemmie, il numero*

4 Sarà vn'anno; non mi ricordo il giorno preciso, nè il Mese; mà era poco auanti, ò poco dopò Pasqua Rosata, che ritrouandomi

mero delle volte, la Causa della scienza, la correttione, se pur fù fatta, con la risposta del Reo, & il motiuo, che l'hà spinto di venire al Santo Offitio. Se poi si scorderà il Giudice di far spiegare qualc'vna delle sudette circostanze, all'hora si supplirà con quelle interrogationi, che saranno necessarie. S'osseruino quelle parole nel principio della denuntia: (Non mi ricordo del giorno preciso, ne del Mese; mà era poco auanti, ò poco dopò Pasqua Rosata) *perche si deue far dire al Denuntiante il tempo più preciso, che si può; se non sà il giorno, dica la Settimana, ò il Mese, ò la Stagione; e ciò per seruirsene il Giudice nell'esame de' Testimonij.*

5 *Si fà quest' interrogatione per sapere, se Beltramo sia habituato nelle Bestemmie.*

6 *S'interroga in questa maniera, per farlo auuertito, acciò vn' altra volta sia più sollecito; e si fà anco per vedere, se sia caduto in Scommunica per non hauer denuntiato dentro il termine, che prescriue l'Editto del Sant'Vffitio,*

7 *Se gli dimanda della fama, per conoscere il dilui stato, & anco per il grado dell'abiura, che si deue intimare al Reo; perche se la fama cattiua sarà graue, farà mutare alle volte il grado dell'abiura; rendendo sospetto de vehementi chi per altro sarebbe sospetto solo dè leui.*

8 *Que-*

domi in Piazza, vicino alla Porta della Città, detta la Porta grande, verso la sera, giuocaua dalla banda sinistra di detta Porta Martio Belloni, e Florido Galanti, con Beltramo Agosti, tutti Calzolari al giuoco de' Dadi: E perche Beltramo perdeua, disse in colera quattro, ò cinque volte *Puttana di Dio*: e lo sò, perche ero presente, e lo vdij con le proprie orecchie. Beltramo fù ripreso da Martio; mà Beltramo in vece di corregersi, disse, non mi romper la Testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata; e son venuto ad iscaricare la mia conscienza d'ordine del mio Confessore.

5 Int. An sciat, vel dici audierit, dictum Beltramum aliàs blasphemasse?

Resp. Io Padre non sò, ne hò inteso dire, che Beltramo altre volte habbi bestemmiato.

6 Int. Quare tamdiù distulerit denunciare in Sancto Officio dictum Beltramum?

Resp. Non son venuto prima, perche non hò pensato d'esser obligato; mà hauendomi poi aperti gl'occhi il mio Confessore, son comparso à sodisfar al debito mio.

7 Int. De fama dicti Beltrami, tàm apud se, quàm apud alios?

Resp. Beltramo è huomo coleroso, del resto non hò cosa in contrario circa la sua fama.

8. Int.

8 *Quest'interrogatione dimanda, se quel che hà deposto il Denuntiante l'hà deposto per odio, che porti à Beltramo; poiche in questo caso il suo detto si diminuirebbe di credito; si riceuerebbe però con la sua diminutione; ò se l'hà deposto per amore, cioè in gratia, ò per far seruitio à qualc'vno. E se hà, ò pure hà hauuto qualch'inimicitia; Et in tal caso si fà esprimer la causa dell'inimicitia, e se seguì la reconciliatione, e quando, e come stanno di presente. Perche le altre cose generali, s'intende, che beni possiede; se si confessa, e si communica, e da che tempo in quà non l'hà fatto, se gl'è stato dato, ò promesso cosa veruna per quest'esame; se gli è stato detto, ò insegnato quello, che doueua dire, e cose simili; le quali cose generali si faranno dire ad vna per vna, quando ci fosse qualche sospetto di falsità; che per altro non occorre tante minutie; bastando dimandar dell'odio, dell'amore, e dell'inimicitia; quando tutto vadi bene, che non ce sia veruna di queste trè cose, si fà scriuere.* Respondit Rectè.

8 Int. An odio, vel amore, & super inimicitia, alijsque generalibus &c.

Resp. Rectè.

9 *A' quello, c'haurà denuntiato, si darà il giuramento di non parlare con alcuno di quello haurà deposto: Et in cause graui si può aggiunger la scommunica, & anco la pena pecuniaria; ch'alcuni stimano più delle pene spirituali; sempre se gli farà leggere dal Notaro la depositione, si come s'vsarà in tutti gl'esami, siano de' Testimonij, ò delli Rei; altrimente l'esame non è da Dottori stimato mai compito.*

9 Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit, iuratus de silentio & ei perlecta sua depositione, se subscripsit.

Io Titio Cedrari affermo quãto di sopra mano propria.

E se non saprà scriuere si noterà, prout dixit, cùm nesciret scribere, fecit signum Crucis.

Signum Crucis ✠ Titij Cedrari

10 *La legalità, ò sia sottoscrittione del Notaro è necessaria talmente, che senza d'essa, la depositione sarebbe nulla.*

10. Acta sunt hęc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

Le cose generali notate fin quì s'hauranno à memoria per le denuntie seguenti, per non le replicare tante volte, quando si faranno le medesime interrogationi.

1 *Il Decreto si fà per la continuatione della denuntia colle altre parti del processo; acciò il processo medesimo appaia ben connesso; E per caminare con secretezza non occorre sempre far citare i Testimonij; ma ordinare al Mandatario, che vada à trouare il Testimonio, e gli dica, che il Padre Vicario del Sant'Offitio gli vuol dire vna parola, & arriuato l'esamini.*

2 *Quando poi facesse resistenza all'hora si mandi la citatione: e la forma si vedrà quì di rimpetto: Si farà presentar in proprie mani del Testimonio, ò si lascierà nella sua Casa. E tutto con la secretezza possibile. Si metterà nella citatione vn termine competente al Testimonio per comparire, considerata la qualità della persona, la distanza del luogo, e l'occasione del negotio.*

Auuertirà però il Vicario di non venire in niuna maniera all'esame de' Testimonij, se prima non hauerà mandata la denuntia al Padre Inquisitore, e non haurà riceuuto da esso lui l'ordine d'esaminare i Testimonij medesimi. Potrà però, quando porterà il caso, visitare, e descriuere il corpo del delitto; acciò non facendosi subito, non porti il pericolo, che non si possi far più.

DECRETO PER L' ESAME DE' TESTIMONII.

Eadem die.

Attentis supradictis Dominus decreuit, & mandauit, Testes informatos citari, examinari, & processum fabricari.

Ita est Curtius Signanus S. Officij Notarius.

CITATIONE.

2 De mandato Admodum Reu. Patris Vicarij Sãcti Officij Auximi, præcipitur Tibi Martio Bellono, quatenùs spatio vnius diei, ab harum tibi facta præsentatione, personaliter comparere debeas coram eodem P. Vicario pro interesse Sancti Officij &c. & hoc in, & sub pena aureorum decem, locis pijs, in casu contrauentionis, applicandorum, ad arbitrium præfati Patris Vicarij, necnon insuper, & hoc in subsidium, sub pœna excommunicationis &c.

Et in euentum non comparitionis pro prima die sequenti ad contradicendum, ne condemneris in pœnam spreti præcepti. Dat. in nostra mansione die 5. Iunij 1682.

Ita est Curtius Signanus Sancti Officij Notarius.

Formata che farà la citatione in questa, ò simil guisa, s'ordinerà

rà al Messo, che la presenti, e si farà apparire nel processo quest' ordine, e commissione con simili parole.

Præfatus Adm.R.P. Vicarius commisit, & imposuit, ac in mandatis dedit, & dat Balduino de Rusticis Mandatario præsenti, quatenùs ex sui parte,& mandato vadat, portet, & in scriptis det Martio Bellono copiam citationis præfatæ, & eo personaliter non reperto, dimittat ad domum suæ habitationis &c.

Ita est Curtius Signanus S.Officij Notarius.

E dopò, che sarà stata presentata la citatione, si registri nel processo ancora la relatione del Mandatario, così.

Die 5. Iunij 1682.

PRædictus Balduinus de Rusticis Mandatarius S.Officij, iens, & rediens, retulit prædicto Adm. R. Patri Vicario, & mihi Notario infrascripto, se præsentasse personaliter Martio Bellono supradicto schedulam sibi traditam.

Ita est Curtius Signanus S.Officij Notarius.

E quando non si trouasse la persona, si dourà affigere, ò lasciare nella propria Casa, dicendo nella Citatione: se præsentasse ad Domum habitationis Martij Belloni supradicti, schedulam sibi traditam, & eam affixisse, reliquisse,& publicasse &c.

ESAME DEL PRIMO TESTIMONIO.
Die 6. Iunij 1682.

3 Citatus personaliter comparuit coram Adm. R. P. Vicario Sancti Officij Auximi, existente in Sacrario Sancti Marci in meique &c.

Martius filius Arcadij Belloni de Pisauro, ætatis annorum vigintisex, exercens artem Calceolarij, habitans Auximi, sub Parochia minori, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris, fuit per D.

4 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. Io non sò, nè m'imagino la causa, per la quale V. R. m'habbia fatto citare, & hora mi voglia esaminare.

5 Int. An cognoscat aliquem hæreticum, sortilegum, blasphemum, poligamum, vel quomodolibet de hæresi suspectum?

Resp. Io non conosco alcuna di queste sorti di persone.

6 Int. Vbi fuerit anno elapso, quid fecerit, & cum quo, vel quibus fuerit solitus conuersari?

Resp. Io tutto l'Anno passato fui in Città; sono calzolaro, & hò atteso à far le scarpe; Se bene non manco di pigliarmi verso la sera qualche hora di diuertimento con i miei compagni.

3 Se il Testimonio sarà citato, si noterà, citatus personalitèr comparuit &c. se sarà chiamato; si dirà: Vocatus &c. se non sarà nè citato, nè chiamato; ma verrà da se; scriuerà il Notaro: Nec citatus, nec vocatus personaliter comparuit &c. E questa dottrina s'intenderà anco del Reo, il quale puol comparire, ò chiamato, ò citato, ò pure da se, nè chiamato, nè citato.

4 Quando s'esamina vn Testimonio, sempre per la prima interrogatione si fà questa. Altri sogliono incominciar con dire: Quomodò hùc accesserit, an citatus, vel vocatus, vel spontè; e per la seconda interrogatione fanno poi questa del numero 4.

5 Nella seconda interrogatione si numerano alcuni delitti spettanti al Sant'Offitio, e si mette dentro quel delitto, che si và cercando; come s'è fatto nella presente interrogatione, in quella parola blasphemum.

6 Si fà la terza interrogatione per sapere se il Testimonio nel tempo del delitto era in Città: E si fà rendere raggione de i Luoghi, nè quali è stato nelle conuersationi, e delle operationi fatte; acciò venghi à confessare d'hauer giuocato nel luogo, e tempo del delitto, e d'hauerlo fatto con i detti Testimonij: Se confessarà nè sudetti luogo, e tempo d'hauer giuocato con i sudetti, s'inoltrerà ad interrogarlo: An dictis loco, tempore, & occasione perdendi

7. Int.

dendi viderit, aliquam personam irasci. E poi, an dictis loco, tempore, & occasione audierit, aliquam personam irasci, & blasphemare, & quatenùs &c. nominet. Se dice di sì, s'ordini, che riferisca la qualita delle bestemmie, il numero delle volte, e se fù corretto: Quando poi dica di nò, si vadi interrogando coll'interrogatione, che siegue numero 7.

7 Si prende motiuo di far quest'interrogatione da quelle parole del Testimonio, che non manca di pigliarsi verso la sera qualche hora di diuertimento con i suoi compagni. E questo è il vero modo d'interrogare; Si come il vero modo d'argomentare, e pigliare il motiuo dalle parole di quello, che risponde.

8 Quì si dimanda del giuoco, che fù occasione della bestemmia; hauendone dato motiuo il medemo Testimonio, con dire; che si suol diuertire nel giuoco della palla, delle carte, e delli dadi; e s'interroga del luogo, ch'è quella Pietra; e del tempo, cioè dell'anno, e della settimana, e dell'hora di giuocare; e tutto questo s'è fatto per fargli nominare i compagni, affine di sapere, se frà essi c'è il bestemmiatore, che si ricerca.

7 Int. In quo, vel quibus exercitijs soleat se diuertere, & quatenùs &c. cum quibus socijs, & in quò, vel quibus locis, & qua hora.

Resp. Io mi soglio diuertire nel giuoco della palla, ò delle carte, e qualche volta anch'à Dadi: Si giuoca alla Palla dà vn capo all'altro della Piazza; & alle carte, e dadi soura vna pietra grande eretta dalla banda sinistra della Porta della Città, detta la Porta grande; & i miei compagni sono diuersi, in particolare, Martio Belloni, e Florido Galanti; e soglio giuocar con loro sù le ventitrè hore.

8 Int. An meminerit anno preterito circà solemnitatem Pentecostes, hora vigesima tertia circitèr, se lusisse supèr dictam petram taxillis, & quatenùs &c. cum quibus &c.?

Resp. Io non mi ricordo precisamente di quello, che lei mi domanda; hò ben memoria, che l'anno passato giuocando io alli dadi vn giorno verso la sera con due miei compagni, passò vna Donna per nome Marfisa con vn mazzo di Rose, e glie lo leuai

di mano, e ne presi vna, restituendo l'altre; e da questo ricauo, che poteua essere, ò poco auanti, ò poco dopò Pasqua Rosata; quali poi fossero i miei compagni, io non me li ricordo bene; mà stimo sicuramente, che fossero Florido, e Beltramo, con i quali soglio giuocar più spesso, essend' ancor essi dell'arte mia.

9 L'interrogationi si fanno, cominciando dal genere, e descendendo alla specie, e poi all'indiuiduo, come si vedrà nelle trè interrogationi, che sieguono; e quì si comincia dal genere cioè s'alcuna persona habbia bestemmiato, senza descendere, nè à Dio, nè alla Vergine, nè à i Santi.

9 Int. An dictis, loco, tempore, & occasione perdendi, aliqua persona blasphemauerit?

Resp. Io non mi ricordo, che ne sudetti luogho, tempo, & occasione di perdere alcuna persona habbia bestemmiato.

10 Quest'è vn'interrogatione in specie; perche si descende alla bestemmia contro Dio; potendo essere contro la Vergine, & i Santi.

10 Int. An dictis loco, tempore, & occasione perdendi aliqua persona blasphemauerit contrà Deum?

Resp. Io non hò sentito ne' sudetti luoghi, tempo, & occasione di perdere alcuno di quelli, che giocauano, che habbia bestemmiato contro Dio.

11 Quì si viene all'interrogatione nel indiuiduo; cioè si dimanda, s'hà detto Puttana di Dio, quattro, ò cinque volte, e se corretto habbia risposto, come quì si dice.

11 Int. An dictis, loco, tempore, & occasione perdendi, aliqua persona ira percità blasphemauerit contra Deum, dicendo quatèr, aùt quinquies: *Puttana di Dio*; & monitus ab vno, dixerit non mi romper la Testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata.

Resp. Io non mi ricordo, che ne' sudetti luogo, tempo, & occasione di perdere, alcuno in colera dicesse quattro, ò cinque volte: *Puttana di Dio*, e ripreso, habbi risposto, non mi romper la testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata.

12 *Si fà quest'interrogatione, ò instanza per premere il Testimonio à dir la verità, che forse niega per far seruitio, ò per non aggrauare il suo Compagno.*

Parerà ad alcuno, ch'auanti di far l'istanza, come nel numero 12. si debba venire prima à quest'interrogatione, nominando il preteso Reo; an dictis loco, tempore, & occasione perdendi Beltramus ira percitus blasphemauerit contra Deum quater, aut quinquies, dicendo, Puttana di Dio &c. ma non si può descendere à tal dimanda; perche con essa si verrebbe à costituir Beltramo nel numero delli Rei, e pure non si può ancora; non hauendo contro di sè negli atti, se non il detto del Denuntiante; il quale non vale più del detto di Beltramo; essendo il detto di Beltramo eguale al detto del Denuntiante, per esser fin quì in possesso della sua buona fama: E perche Beltramo non è anco vdito in giuditio, e contro di lui, non c'è che vn Testimonio, questo dolo non lo può porre nel numero delli Rei, se non confessa lui, ò il secondo Testimonio da se medesimo coll'interrogationi generali non depone, che Beltramo hà bestemmiato: all'hora poi hauendosi due Testimonij vniformi, nell'esaminare il terzo si può liberamente venire alla detta interrogatione nell'indiuiduo; essendo due Testimonij sufficienti à porre Beltramo nel numero de' Rei.

13 *S'aspetta à fare questa monitione nel fine dell'esame, come la più efficace per fare risoluere il Testimonio à dire la verità; e quando non si risolua, il Giudice haurà fatte le sue parti, e lascierà il Testimonio in pace.*

tan-

12 Et ei dicto, in processu haberi dictis loco, & tempore, & occasione perdendi, aliquam personam ira percitam dixisse quatèr, aut quinquies: *Puttana di Dio*; & monita habbia risposto: non mi romper la testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata.

Quare dicat ingenuè veritatem?

Resp. Se nel processo s'hà, che ne' sudetti luogo, tempo, & occasione di perdere alcuna persona in colera dicesse quattro, ò cinque volte: *Puttana di Dio*, & ammonita habbi risposto: non mi romper la Testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata;

Io dico, che non vdij niente.

13 Et monitus ad fatendam veritatem vt suprà; nam si processu temporis Sanctum Officiũ venerit in cognitionem, quòd ipse examinatus tacuerit veritatem, puniet ipsum Examinatum tan-

tanquàm periurum,& modò incidit in excommunicationem, à qua, non poterit absolui,nisi ab eodem Sancto Officio.

Resp. Hora mi ricordo, che l'anno passato, e doueua essere intorno à Pasqua Rosata,per la Rosa che presi dalle mani di quella Donna, giuocando io nel sudetto luogo con Beltramo, e Florido alli dadi,Beltramo per la gran sfortuna nel perdere,si pose à bestemmiare alcune volte contro Dio, e disse: *Puttana di Dio*; quante fossero le volte, non me le ricordo.

14 *Perche il Testimonio nella risposta hà lasciato di dire questa circostanza, subito si fà spiegare per mezzo dell'interrogatione.*

14 Int. An Beltramus dictis loco, tempore, & occasione fuerit ab aliqua,vel ab aliquibus personis obiurgatus,& quatenùs &c.?

Resp. Io fui quello, che gridai à Beltramo, ma lui maggiormēte s'adirò, e minacciò di darmi vna pugnalata.

15 *Titio, Martio, e Florido sarebbero più che sufficienti per prouare il delitto; ma perche può esser che Florido non anco esaminato nieghi nell'esame, si fà nominare à Martio qualche altro Testimonio da poterfi esaminare, se pure c'era, e se ne ricorda; e nelle cause più graui si procura d'accrescere il numero de Testimonij per bene impinguare il processo, & aggrauare il Reo.*

15 Interrog. De præsentibus, quandò Beltramus protulit dictas blasphemias, vltrà Floridum?

Respon. C'erano molti, i quali stauano à veder giuocare, ma non mi ricordo quali fossero.

16 *Quanto alle due vltime Interrogationi, si veda sù'l principio, nel fine della denuntia, ciò che s'è osseruato; si lascia di ripetere per non tediare, e non confondere i Vicarij. Lo stesso si dice di tutte le cose generali toccate nella medesima denuntia, alle*

16 Interrog. De fama præfati Beltrami tā apud se, quàm apud alios?

Resp. Io tengo Beltramo per buon Christiano, e per tale è stimato communemente, se bene la colera lo fece prorompere in quelle bestemmie.

17 In-

le quali sempre il Vicario s'intenderà rimesso.

18 *Quando si tratta del Denuntiante si dice perlecta ei sua depositione: ma parlandosi del Testimonio, si scriuerà prelecto ei suo examine.*

1 *Quando il secondo Testimonio, e gl'altri s'esaminano nel medemo giorno si dirà: Eadem die, in mane; vel eadem die post Vesperas, secondo, che sarà l'hora: Se poi s'esaminarà vno dopò l'altro, si notarà: successiuè, ouero incontinenti; ò pure immediatè: Vocatus, personalitèr &c. se sarà l'istesso giudice, e l'istesso luogo si fà, Coràm, & vbi supra &c. mà se si varia l'vno, e l'altro, & ambedue, bisogna variare anco le parole.*

2 *Quì il Testimonio, non si suppone citato, mà chiamato, e però si dice vocatus, &c.*

17 Inter. An odio, vel amore, & super inimicitia?

Resp. Rectè.

18 Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit, iuratus de silentio, & perlecto ei suo examine, se subscripsit.

Io Mattio Belloni affermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per Me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ESAME DEL SECONDO TESTIMONIO

Eadem die.

1

2 Vocatus personaliter comparuit coram, & vbi supra in Meiquè.

Floridus filius quondam Arcadij de Galantibus à Patauio, ætatis annorum viginti quinque; exercens artem Calceolarij; degens super Parochia pulchra, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris litteris, fuit per D.

3 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. Padre sì, io m'imagino la causa, per la quale V.R. m'hà fatto chiamare, & hora mi vuol esaminare.

4 Tutte le volte, ch'il Testimonio dirà di saper, ò d'imaginarsi la causa della sua vocatione, e del suo esame, si gli deue fare quest' interrogatione per scuoprire, se frà i Testimonij ci fosse qualche cospiratione contro il Denuntiato.

4 Int. De causa à se cognita huius vocationis, & Examinis; & quare imaginetur, se esse vocatum propter causam à se adducendam?

Resp. io m'imagino, che V.R. m'habbia fatto chiamare, & hora mi vogli esaminare, perche hò sentito bestemmiare Beltramo Agosti: E m'imagino, che sia per questa causa; perche quando Titio Cedrari venne à denuntiare Beltramo fù sentito da Chiodo Beccalupi mio Compare, che si trouò à sorte sotto la di lei Fenestra, e sentì tutto l'esame; e lui è quello, che me l'hà riferito.

5 Queste sono lè circostanze, che si dimandano à Testimonij, quando s'esaminano contro di qualc'vno, che habbia bestemmiato, e ch'essi dicono d'hauerlo udito.

5 Int. Cùm ipse examinatus fassus fuerit se audiuisse Beltramum blasphemare, dicat tempus, locum, occasionem, qualitatem blasphemiæ, vices, causam scientiæ, Testes informatos, & si fuerit obiurgatus, vel à quibus?

Resp. Beltramo bestemmiò l'anno passato nel tempo delle Rose; perche mi ricordo, che i Speziali faceuano i Zuccari Rosati; il luogo fù vicino alla Porta grande della Città dalla banda sinistra, doue si troua vna Pietra assai larga, nella quale giuocauamo alli dadi Beltramo, Martio, & io; e perche Beltramo perdeua, si leuò in colera, e disse alcune volte non sò, se tre, ò quat-

6 Si

quattro volte: *Puttana di Dio*; & io lo sò perche ero presẽte, e l'vdij: Fù ripreso da Martio; mà lui minacciò di dargli delle pugnalate: oltre Noi quattro, erano altri, che stauano à veder giuocare; mà non sò dire chi fossero.

Se Florido dirà di non sapere, e ne meno d'imaginarsi la causa, per la quale sia stato chiamato, e debba essere esaminato si potrà interrogare come quì appresso.

6 Si fà qualche volta quest'interrogatione per suggerire alla memoria la persona del Reo, e de' Testimonij acciò più sotto venendosi à nominare il delitto con le sue circostanze, si possi il Testimonio ricordare, e del delinquente, e di quei, che furono presenti al delitto; ne questo modo di suggerire è prohibito: perche non si suggerisce il delitto, mà solo le persone nude, lontane, e separate dal delitto, che hà commesso il Reo, e che hanno da testificare i Testimonij; e però vero, che quest'interrogatione si farà sempre da principio.

6 Int. An cognoscat, vel vnquam cognouerit Martium Bellonum, & Beltramum Agosti, & quatenus, quo tempore, quo loco, & qua occasione?

Resp. Saranno cinque anni, che conosco Martio, e Beltramo, e gl'hò conosciuti in questa Città, con occasione della nostr'arte, essendo tutti Calzolari, & Compagni.

7 Int. An cognoscat aliquem hæreticum, sortilegum, blasphemum, poligamum, vel quomolibet de hæresi suspectum?

Resp. Io non conosco, ne hò mai conosciuto queste persone, ne alcuna d'esse, delle quali V.R. hora mi dimanda.

8 Per far testificare il delitto accaduto l'anno passato nel tempo delle Rose alla sinistra della Porta grande, è necessario cauare dalla bocca del Testimonio, ch'egli in tal tempo era in Città, e si fà con la detta, ò simil interrogatione.

8 Int. An ab anno citrà vnquã discesserit ab hac Ciuitate?

Resp. In tutto l'anno passato non sono mai vscito da questa Città per dimorar fuori; e se qualche volta sono vscito la mattina, sarò ritornato la sera.

9 *S' osseruì il modo d' interrogare questo Testimonio, c'hà tutto del naturale: si gli dimanda, s'è solito di diuertirsi; e rispondendo nel giuoco, s'interroga in qual giuoco; e dicendo in quello de' dadi, si dimanda de' Compagni, del luogo, e quando cominciò à giuocare à i dadi; e quest' vltimo per sapere se haueua cominciato auanti il delitto ò quella volta, che si bestemmiò; perche se fosse dopò, non sarebbe Testimonio: hauuto questo si viene all'occasione di bestemmiare, che fù la perdita, e poi si descende alla bestemmia stessa, & à quello, che siegue.*

9 Int. An sit solitus se diuertere, in aliqua recreatione, & quatenùs &c.

Resp. Io verso la sera, dopò hauer lauorato tutto il giorno, mi pongo à giuocare con qualc'vno de' miei Compagni, & alle volte con più.

10 Int. Quo ludo soleat ludere, & vbi, & cum quibus?

Resp. Soglio giuocare alla palla, alle carte, & alli dadi, e sempre in Piazza; & i miei Compagni, sono Beltramo, e Martio gia noti à V. R.

11 *Quì si dimanda di quel luogo, ch' i Dottori chiamano locus loci; cioè il luogo limitato, e preciso.*

11 Int. in quo loco Plateæ sit solitus ludere taxillis cum præfatis suis socijs.

Resp. solemo giuocare sopra vna pietra posta dalla banda sinistra della Porta grande della Città.

12 *Con l'occasione della risposta à quest' interrogatione si noteranno quelle parole: hò detto male &c. s'è detto così per non cassare quell'altre non ben dette: Noi quattro per dare ad intendere, che nè processi si deuono fuggire più, che si può le cassature, e trouare qualche ripiego per non cassare. Quando seruiuo nel Sant'Offitio di Roma, c'era vno di quei Signori Cancellieri di tanta felicità, che non cassaua mai; mà sempre in qualche errore trouaua il suo ripiego. Mentre poi*

12 Int. A quo tempore incæperit ludum taxillorum super præfatam petram cum socijs, vt supra.

Resp. Sarà vn'anno in circa, che cominciassimo à giuocare à dadi noi quattro: hò detto male noi trè; cioè Beltramo, Martio, & io.

13 Int. An dictis loco, tempore, & ludo aliquis perdiderit, & quatenùs &c.

Resp. Certo è, che in quel

non si possa di meno si cassi in modo, che tutte le parole si possino leggere, per non dar sospetto alla parte.

giuoco qualc'vno haurà perso; chi poi perdesse, non me lo ricordo.

14 *Ecco l'interrogatione in genere.*

14 Int. An dictis loco, tempore, & ludo aliqua persona perdiderit, & occasione perdendi blasphemauerit?

Resp. Io non sò, che ne' sudetti luogo, tempo, e giuoco, alcuno perdesse, e con occasione di perdere bestemmiasse.

15 *Si veda l'interrogatione in specie.*

15 Int. An dictis loco, tempore, & occasione, aliquis ira percitus blasphemauerit cōtra Deū?

Resp. Io non sò niente di quel tanto, che V.R. mi dimanda.

16 *S'osserui l'interrogatione in indiuiduo quanto alle bestemmie, numero delle volte; & alla correttione, e sua risposta.*

16 Int. An dictis loco, tempore, & occasione aliquis ira percipitus; blasphemauerit contra Deum, dicendo quater, aut quinquies *Puttana di Dio*: & obiurgatus responderit. Non mi romper la testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata?

Resp. Può essere, che ne' sudetti luogo, tempo, & occasione, qualc'vno de' miei Compagni in colera habbi bestemmiato contro Dio, dicendo *Puttana di Dio*, e ripreso habbi risposto: Non mi romper la Testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata, mà io non me lo ricordo, e vorrei hauerne memoria.

17 *Quest' interrogatione è in indiuiduo quanto al delitto, e numero delle volte, e quanto alla persona, cioè Beltramo. quando quì si tratta del genere, specie, & indiuiduo non si pigliano in senso logico, ò metafisico, non si considerando quì le nature astrette, come fanno*

17 Int. An dictis loco, tempore, & occasione Beltramus ira percitus blasphemauerit contra Deum, dicendo quater, aut quinquies: *Puttana di Dio*, & obiurgatus, responderit non mi romper la Testa, se non vuoi

fanno i Logici, e i Metafisici, mà si prende il genere per vna cosa commune, ò totale, la specie per vna parte di quel commune è l' indiuiduo per vna parte di quella specie, come si può vedere in queste trè interrogationi. Il genere poi, la specie, e l' indiuiduo cadono alle volte sour' il tempo, altre sour' il luogo, altre sour' il Delitto, altre soura le persone, e altre soura il numero delle volte.

18 *Quando si presume che il Testimonio nieghi di dir la verità per fallo di memoria, se gli fanno leggere le depositioni de' Testimonij, c' hanno detto in quel tempo esser stato lui presente, mà il nome de' Testimonij si tacerà, e si leggerà puramente quello, che farà al proposito della causa, ò del punto della causa, che si cerca. Si fanno anche leggere quando si dubita di malitia, per premerlo, e farlo risoluere di dir la verità.*

vuoi, che ti dij vna pugnalata?

Resp. Io non mi ricordo, che Beltramo ne i detti luogo, tẽpo, & occasione in colera habbia bestemmiato, dicendo quattro, ò cinque volte: **Puttana di Dio**: e ripreso habbia risposto, non mi romper la Testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata.

18 Tunc ad excitandam memoriam ipsius examinati de mandato D. &c. fuerunt per Me &c. lectæ &c. locis &c. suppressis &c. Quibus: per ipsum &c. bene auditis, ac intellectis pro vt asseruit.

Resp. Io hò inteso quello, che m'hà letto il Sig. Notaro, cioè, che ne i sudetti luogo, tempo, & occasione, Beltramo in colera habbia detto, presente me, contro Dio quattro, ò cinque volte: **Puttana di Dio**, e ripreso da Martio, habbia risposto non mi romper la Testa, se non vuoi, che ti dij vna pugnalata; e dico assolutamente, che non mi ricordo di questo.

19 Et monitus ad fatendam veritatem vt supra &c. pro honore Dei, & pro exoneratione propriæ conscientiæ.

Resp. Io hò detta la verità, che non sò niente di quel che lei cerca da me; e sempre dirò lo stesso.

Et cùm nihil aliud posset haberi dimissus fuit iuratus de silentio, & cùm nesciret scribere fecit signum Crucis, perlecto ei

suo

suo examine Signum Crucis ✠ Floridi Galanti.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum S. Officij Notarium.

ANNOTATIONE.

Dal modo di riceuere le Denuntie, & essaminare li Testimonij sopra le bestemmie registrato di sopra puole facilmente ricauarsi quello di riceuerle, & essaminare li Testimonij sopra le propositioni ereticali, ò sospette d'Eresia proferite da qualch'vno; deue però auertirsi in ordine à tali propositioni d'interrogare diligentemente il Denuntiante, e li Testimonij, se quelle furono proferite dal Denuntiato seriamente, ò per ischerzo, e se in proprio senso, ò pure disputando, argomentando, ò riferendo l'opinioni false degl'Eretici, e se disse espressamente; ò col modo di dirle diede à diuedere di crederle, e tenerle per buone, e vere ostinatamente sostenendole, benche auertito del suo errore da qualch'vno degl'Astanti.

Modo di riceuere la Denuntia, & essaminare li Testimonij sopra li Sortilegij.

SECONDA DENVNTIA DE' SORTILEGII

Die 4. Iulij 1682.

1 In tre maniere si possono formare i processi, cioè per via d'accusa, per via d'Inquisitione, e per via di denuntia. Nel Sant'Offitio in questi tempi non si fanno i processi in materie di fede, se non nella terza maniera; Essendo questa stimata la più breue, la più facile, e la più sicura; e però da tutti li Ministri si deue osseruare, se non fosse qualche grand'accidente, che obligasse à caminare in altra maniera.

2 Nel corpo della denuntia s'esprimano otto circostanze, cioè tempo, luogo, Testimonij, numero delle volte, causa della scienza, complici, occasione, e gl'istrumenti superstitiosi: Nell'interrogationi poi di sotto si dimanda de fama, e soura l'inimicitia; come si vedrà più à basso.

1 Spontè personaliter comparuit coram Admodum R. P. Vicario Sancti Officij Auximi, existente in propria Cella, in Meique &c.

Demetrius Filius Artimisij Beniacceto de Castrouilla, ætatis annorum quinquaginta, Mercator degens sub Parochia magna; cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris; exposuit vt infra.

2 Saranno sei mesi in circa, non mi ricordo del giorno preciso; mà era verso il fine di Carneuale sù le ventitre hore, ch'io stando soura d'vn Balcone di mia Casa con Adolfo Pancaldi Cirusico della Città, e con Belardo Antinori,

nori, vedessimo, vn tiro di pietra lontano, dalla banda destra di detto Salcone, quattro, ò sei persone che cauauano attorno ad vna muraglia antica mezza diroccata; e trà questi c'era vn Prete Greco, che si chiama communemente il Papasso; il quale haueua la Cotta, e stola, e teneua in mano vn libro in ottauo, & vna candela accesa; e mostraua di leggere in quel libro, e di quando in quando faceua delle Croci strauaganti, cominciando alto assai, e poi descendeua à basso da tutte le parti della fossa; e pigliaua con i deti l'acqua da vn bicchiere, che teneua vn Ragazzo, e la spruzzaua dentro la Caua, e ci buttaua anco del sale, e delle foglie d'oliua; quali non sò pero, se fossero secche, ò verdi; e gli hò veduti cauare in quella maniera solamente quella volta: ne mi son potuto ingannare; perche hò veduto tutte le cose narrate con gli occhi proprij. E son venuto auanti di V. R. per iscaricare la mia coscienza d'ordine del mio Padre Spiritnale.

3 Int. An sciat, vel dici audiuerit, dictas oliuas, salem, candelā, & aquam fuisse benedictas?

Resp. Io non sò veramente, se le oliue, il sale, la candela, e l'acqua fossero benedette, io però le stimai tali; e così le teneuan quelli, ch'erano meco; perche à che fine adoprare vna candela accesa di giorno? & à che fine poteano seruire l'acqua, il sale, e le palme non benedette? coloro doueano

cer-

cercare i denari; & hauranno adoprate quelle cose benedette contro i Demonij, acciò non l'impedissero di trouarli.

4 Int. De fama dicti Presbyteri, vulgò, il Papasso?

Resp. Questo Papasso, dicono, che sia Christiano Greco, e che si troui in queste parti per reconciliarsi con la Chiesa Cattolica: altri non mancano di dire, che sia vna Spia del Gran Turco.

5 Int. Quare tamdiù distulerit denunciare prefata in Sancto Officio?

Resp. Per non riflettere d'esser obligato, come hò auuertito dopò d'hauer letti gl'Editti del Santo Offitio, e per hauermelo detto il Confessore.

6 Int. An odio, vel amore, & super Inimicitia?

Resp. Rectè.

Quibus habitis, & acceptatis, dimissus fuit, iuratus de silentio; & perlecta ei sua depositione, se subscripsit.

Io Demetrio Beuiaceto affermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per Me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

D E C R E T O.

Successiuè.

Dominus decreuit, Testes informatos citari, examinari, & processum fabricari.

Ità est Curtius Signanus Sancti Officij Notarius.

CITATIONE.

De mandato Adm. R. P. Vicarij Sancti Officij &c.

ESAME DEL PRIMO TESTIMONIO

Die 5. Iulij 1682.

Citatus personaliter comparuit coram Adm. Reu. Patre Vicario S. Officij Auximi existente in propria mansione, in Meique &c.

Adulphus filius q. Arcadij Pancaldi de Piperno; ætatis annorum triginta quinque, excernes Artē Chirurghi; degens sub Parochia Solari, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris litteris, fuit per D.

1 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ citationis, & præsentis examinis,

Resp. Se V. S. non mi dice la causa, io non sò niente.

2 Int. An cognoscat aliquem hæreticum, Sortilegum, blasphemum, poligamum, vel quomodolibet de hæresi suspectum?

Resp. Dio mi guardi, ch'io conosca alcuna di queste sorti di persone, delle quali V. S. m'interroga.

3 Int. De Tempore, quo manet in hac Ciuitate?

Resp. Saranno due Anni in circa, ch'io seruo di Cerusico in questa Città.

3 Si fà questa Interrogatione, e quella che siegue, per scuoprire, se nel tempo del delitto, si trouaua in Città; Et à questo s'haurà sempre l'occhio in simili casi; perche se negasse d'esser stato all'hora in Città, sarebbe finito l'Esame.

4 Int. An Tempore Baccanalium proximè præteritorum, vnquàm discesserit ab hac Ciuitate?

Resp. Diuerse volte sarò partito in tempo di Carneuale, per oc-

casione dell'arte mia, dalla Città; mà la sera sarò ritornato.

5 Per sapere se fù in Casa di Demetrio, e s'affacciasse al Balcone, e da quì vedesse il delitto, che si cerca, ottimo mezzo è dimandargli, se lo conosce; per dimandargli poi, come nella 5 Interrogatione.

5 Int. An cognoscat Demetrium Beuiacetum, & quatenus, à quo tempore? &c.

Resp. Demetrio Beuiaceto è il più grand' Amico, che m'habbi in questa Città; & è delle prime amicitie, ch'io feci quando vēni.

6 Se non fosse andato in Casa di Demetrio, nè meno sarebbe stato nel Balcone, e non haurebbe veduto il delitto.

6 Int. An vnquam adiuerit eius Domum, & quatenus &c.

Resp. Signor sì, che son'andato in sua Casa, non vna, mà cento volte; sì per l'amicitia, c'hò seco, come per qualche seruitio; & in particolare per curare vn suo Figliuolino.

7 Quì s'hà la mira di far dichiarar se stesso Testimonio de visu del delitto con le circostanze del luogo, cioè di quel Balcone; e del tempo, cioè di quel giorno sù le ventitrè hore; e di far scoprire gl'altri Testimonij, per poter poi dopò lui esaminargli.

7 Int. An Domus dicti sui Amici habeat aliquod Podium, & quatenùs &c. an quandoque ad illud accesserit, & si solus, vel associatus, & qua hora?

Resp. La Casa di Demetrio hà vn Poggiolo, ò sia Balcone posto all'Oriente, e non si può vedere la più bell'opera; e ci sono stato assai volte in compagnia sua, e d'altri, & in diuers'hore, secondo l'occorrenze.

8 Si tratta in indiuiduo del Balcone, e di Demetrio; e si tocca in genere il giorno, il secondo Testimonio non nominato, & il Delitto; e questa generalità basta acciò l'interrogatione non sia suggestiua.

8 Int. An quandoque, dùm esset in dicto Podio vnà cum Demetrio, & quodam alio, circa horam vigesimam tertiam; viderit aliquid singulare?

Resp. Io non mi ricordo, in tempo, ch'ero con Demetrio, e qualche altro in detto Balcone, sù le ventitrè hore, d'hauer mai veduta cosa particolare.

9 Nella precedente Interrogatione si parlaua del giorno in genere; cioè d'vn giorno senza determinar di qual Setti-

9 Int. An tempore baccanaliū proximè præteritorum, quodam sero, circa horam vigesimam tertiam,

timana, ò di qual mese, ò di qual'anno; Quì si viene à trattare d'vn giorno di Carneuale prossimo passato, sù le ventitrè hore, e di Demetrio, e del Balcone, e della Distanza del Balcone dal delitto; mà si tace il nome del Testimonio, e la qualità del delitto; e tal suppressione di nome, e di delitto, basta anco per isfuggire la suggestione vitiosa.

tiam, dùm ipse examinatus esset in dicto Podio cum Demetrio, & quodã alio, viderit à parte dextera dicti Podij in distantia vnius iactus lapidis, aliquid singulare?

Resp. Padre nò.

10 *S'epiloga in questa Interrogatione tutto ciò, che s'è dimandato nella nona, e si viene à dimandare in genere del Delinquente con i suoi Compagni, cioè d'vn Prete con cert'altri; e s'apre la strada, per sapere in indiuiduo, chi era questo Prete, e suoi Compagni, doue erano, che faceuano, e com'erano vestiti; e dalla risposta si vede hauuto quel che si cercaua.*

10 Int. An dictis loco, tempore, distantia, & societate dùm confabularentur ad inuicem viderint aliquem Presbyterum cum quibusdam alijs; & quatenùs nominet, & dicat vbi erant, quid faciebant, & quomodo erant induti?

Resp. Hora mi ricordo, ch'vn giorno di questo Carneuale prossimo passato, e poteuano essere ventitrè hore, stand'io su'l Balcone della Casa di Demetrio, in compagnia sua, e di Belardo Antinori, vedessimo dalla banda destra di detto Balcone, poco lontano, vn Prete Greco, che da vn'anno in quà si troua in queste parti; e se gli dice communemẽte il Papasso; & in sua compagnia erano quattro, ò cinque contadini, vestiti con gli habiti soliti loro, con le pale, e zappe. Il Prete era vestito di Cotta, e Stola, e dalla mano sinistra haueua vn Libro aperto, poco grãde; e con la destra teneua vna Candela accesa, e con essa faceua iui molte Croci sotto, e sopra, e da tutte le bande; e quei contadini cauauano allegramente con molta fretta la terra vicino

ad

ad vna muraglia mezzo dirocca-ta, e fecero vna bella Fossa.

11 E perche in questa risposta non hà anco detto tutto il Delitto, che s'appartiene al S. Offitio; Se gli fà quest'altra interrogatione in genere; cioè s'habbino gettato qualche cosa in quella caua, che haueuano fatta.

11 Int. An dictis loco, tempore, & occasione ille Presbyter, vel Rustici proieccerint aliquid in dictam foueam, & quatenùs &c.

Resp. Io non viddi, che li contadini gettassero cosa veruna in quella fossa; osseruai bensì, ch'il Prete haueua vn Libro oue leggeua; e teneua vna Candela accesa in mano, con la quale faceua molte Croci sotto, e sopra; e pigliaua con i deti l'acqua da vn Bicchiere, che teneua vn Ragazzo, e la spruzzaua dentro la fossa; e ci gettaua anche del Sale, e delle foglie d'oliue, del resto non viddi altro.

12 Fin quì nè meno habbiamo tutto il delitto attinente al Santo Tribunale; e però si viene ad interrogarlo; se quelle cose erano benedette; perche in questo caso sarebbero l'operatione più sortilega, e soggetta al foro del S. Offitio. Ne questa interrogatione si può chiamare suggestiua, vitiosa, perche il Testimonio con la sua confessione hà aperta la strada di potergli fare anco questa Interrogatione.

12 Int. An sciat, vel dici audierit, dictam candelam, & salem, & aquam, & folia oliuarum fuisse benedictas.

Resp. Coloro, à vedere, cercauano i denari; & hauendo il Prete la Cotta, e la Stola, bisogna dire, che quelle cose, cioè la candela, il sale, l'acqua, e le foglie d'oliua fossero benedette.

13 Int. De fama dicti Presbyteri (vulgò il Papasso) tam apud se, quam apud alios?

Resp. Io non conosco questo Papasso, se non di vista; alcuni dicono, che sia vn vagabondo; & altri, che vadi osseruando l'Italia per farne la relatione in Turchia.

14 Int. An odio, vel amore, & super inimicitia? &c.

Resp. Rectè.

Qui;

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit iuratus de silentio; & perlecto ei suo examine, se subscripsit.

Io Adolfo Pancaldi affermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum S. Officij Notarium.

ESAME DEL SECONDO TESTIMONIO

Die 6. Iulij 1682.

Vocatus personaliter comparuit coram, & vbi supra, in Meique &c.

Belardus Filius Ceriani Antinori de Bellouideri; ætatis annorum viginti octo, Miles, degens sub Parochia Palmari; cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris litteris, fuit per D.

1 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.

Resp. Io non sò, ne m'imagino la causa, perche V.S. m'habbi chiamato, & hora mi vogli esaminare.

2 Int. An cognoscat Demetriũ Beuiacetum, Adulphum Pancaldum, Belardum Antinorum, & quemdam Presbyterum Grecum qui, vulgò, dicitur il Papasso, & quatenus &c.

2 Quì s'osserua la Regola toccata di sopra, di mettere auanti gl'occhi tutti li Testimonij, e il delinquente così nudamente; acciò venendosi à toccare il delitto in genere, subito si venga à ricordare di quel, che hauerà veduto.

Resp. Io conosco da qualche anno in quà Demetrio Beuiaceto, Adolfo Pancaldo, e Belardo Antinori; & il Papasso sarà vn mese, che cominciai à conoscerlo, con occasione, che si và trattenendo in qualche Bottega, e dis-

discorre delle cose di Leuante, delle quali io molto mi diletto.

3 Int. An cognoscat aliquem hæreticum, sortilegum, blasphemum, Poligamum, vel quomodolibet de Hæresi suspectum?

Resp. Io non conosco alcuna di queste sorti di persone, delle quali m'interroga.

4 Int. An vnquam accesserit Domum Demetrij Beuiaceti: & an habeat aliquam practicam dictæ Domus?

Resp. Diuerse volte sono stato in Casa di Demetrio Beuiaceto; non hò però altra pratica, che dell'ingresso, della Scala, e della Sala: non essendo mai entrato nelle Stanze.

5 Si notino le interrogationi, che sieguono; le quali sono tutte ordinate, vna dietro all'altra; e naturalmente portano al delitto, che si cerca.

5 Int. An sciat, vel dici audierit, dictam Domum habere aliquod Podium?

Resp. Padre sì, che la Casa di Demetrio hà vn Poggiolo, che lui chiama Balcone, & è in mezzo della Sala verso l'Oriente.

6 Interrog. An ipse examinatus quandoque fuerit super dictum Podium.

Resp. Sarò stato sopra detto Poggiolo, ò Balcone, otto, ò dieci volte.

7 Int. An tempore Baccanalium proximè præteritorum, quodam die, fuerit super dictum Podium, & quatenùs &c. An solus, vel associatus; & quà hora, & quà occasione?

Resp. Mi ricordo, che ci fui vn giorno di questo Carneuale, e stimo, che fosse il Venerdì dopò il giouedì grasso; e me lo ricor-

cordo, perche si ballò tutta la notte, e la mattina del Venerdì mi leuai molto tardi. In mia compagnia era Demetrio, & Adolfo Pancaldi Cerusico, che haueua medicato vn Figliuolino dell'istesso Demetrio: Non mi ricordo dell'hora; ma sò ch'era tarda: e l'occasione di ritirarci su'l Poggiolo fù per discorrere del male graue del Puttino.

8 Int. An dictis loco, tempore, & occasione viderint aliquid singulare ex aliqua parte dicti Podij.

Resp. Già che V.P. hà di sopra nominato il Papasso, mi son venuto à ricordare, che vedessimo lui stesso in compagnia d'alcuni contadini, i quali faceuano vna fossa, vicino ad vna Muraglia mezza diroccata.

9 *Si dimanda questo, per verificare l'identità, e di quella banda, ò parte, doue faceuano la fossa, e della distanza del cauamento dal Balcone.*

9 Int. Ex qua parte dicti Podij fodiebant præfati Rustici, & per quantam distantiam à dicto Podio: Et quid faciebat dictus Papassus?

Resp. Quei Contadini cauauano dalla banda destra di detto Poggiolo; e sarà stata la distanza di mezzo tiro di Pistola. Il Papasso staua in piedi, Da vna mano haueua vna Candela accesa, che poteua essere d'vn'oncia; e dall'altra vn Libro, come la Grammatica del Bonciario; & haueua Cotta, e Stola; e vicino à lui c'era vn Ragazzo, ch'in vna mano haueua vn Bicchiere d'Acqua, e con l'altra teneua vna Palma; e il Papasso gettaua di quando in quando nella fossa delle

delle foglie della Palma, e con i deti pigliaua da quel Bicchiere l'acqua, e la spruzzaua nella fossa; e l'hauerà fatto cinque, ò sei volte; com'altretante volte ci hauerá gettate delle foglie di quella Palma. Con la Candela fece vn gran numero di Croci, ma con vn modo strauagante; Cominciaua di sopra, e poi descendeua, sempre facendo Croci, e così faceua da tutte le bance, E noi ci merauigliauamo in vedere questa faccenda; Mi ricordo anco, che gittò più volte del sale, ch'vn contadino gli porgeua in vna carta;

10 Int. An sciat, vel dici audierit, dictas palmas, candelam, salem, & aquam fuisse benedictas?

Resp. Io m'imagino di sì, per la Cotta, e Stola, delle quali era vestito il Papasso; ma non lo sò di certo.

11 Int. Quanto tempore durauerit illa fossio, & quid fecerint recedendo ab illa?

11 Perche può essere, che nel proseguire l'operatione, e nel partire dal luogo del delitto habbino fatta qualch'altra superstitione, si fà questa dimanda: e non dicendo cosa di nuouo, non occorre ricercare gl'altri Testimonij circa di questo.

Resp. Durò fino all'Aue Maria, e poi si partirono loro da quel luogo, e Noi ci leuassimo dal Poggiolo, senza hauer veduto altro.

12 Interrog. De fama d. Papassi, tam apud se, quàm apud alios?

Resp. Io per mè non hó niente in contrario circa il Papasso: quel che sia presso gl'altri, non sò.

13 Int. An odio, vel amore, & super inimicitia?

Resp. Rectè.

Quibus habitis, & acceptatis, dimissus fuit, iuratus de'silentio; Et perlecto ei suo examine, cùm (pro vt dixit) nesciret scribere, fecit signum Crucis.

Signum Crucis ✠ Belardi Antinori.

Acta sunt hęc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ANNOTATIONE.

Nel procedere alla carceratione de Rei, che saranno sufficientemente inditiati per sortilegij, dourà auertirsi di fargli nello stesso tempo la perquisitione non solamente personale; mà anco nelle Case ad effetto di ritrouare li scritti, ò libri, che potessero ritenere continenti tali sortilegij, e prima di costituirli si puol'aggiungere anco l'accesso giudiciale al luogo, doue si suppone fatta qualche fossa (si come nel caso da lui finto la suppone fatta il Padre Menghini) ò altra operatione, della quale possono essere rimaste vestigia ad effetto di farne la ricognitione per verificatione del corpo del delitto, ò del detto de'Testimonij, e tale diligenza tanto maggiormente si deue vsare quando si hauesse inditio, che nel fare il sortilegio fusse stato commesso qualche omicidio, ò fusse stato vcciso qualche Animale, ò fussero state lasciate nel luogo altre cose reperibili.

Modo di riceuere la Denuntia, & essaminare li Testimonij sopra la sollecitatione in confessione.

TERZA DENVNTIA D'vna Donna sollecitata ad Turpia nella Confessione Sacramentale.

Die 7. Iulij 1682.

Sponte personaliter comparuit coram Adm. Reu. Patre Vicario S. Officij, existente in Ecclesia Sancti Marci Auximi, in meique &c.

Simpronia Filia quondam Ribaldi Riuellini de Londino; relicta quondam Berilli Danori; ætatis annorum triginta; exercens artem muliebrem, & degens

1 *In sumendis denunciationibus talis materia, cautissimè, & accuratè procedere debebit Vicarius, procurando habere à pœnitente sollecitata nomen Ecclesiæ; posituram, & qualitatem Confessionarij; Nomen, Cognomen, & Patriam Confessarij; aùt saltèm diligentem ipsius descriptionem. Curet etiàm, vt pœnitens referat præcisa verba sibi dicta à Confessario cuiuscumquè obscenitatis illa fuerit, & numerum eorundem. Itidem an acciderint sollecitationes immediatè ante confessionem, vel immediatè post, vel in confessione ipsa Sacramentali, vèl quocumquè alio pacto contrà Bullam. Cauebit paritèr Vicarius, petere à Pœnitente an consensum præstiterit; & si à se ipsa propalaret consensum, ipsum non scribere. Imò animaduertens ipsam velle suum consensum aperire, statim Vicarius impediat. Ex alia parte, si viderit personam sollecitatam morosam in fatenda sollecitatione ob consensum præstitum, dicetur illi; quod non tenetur dicere propriũ consensum; imò si dixerit non scribetur; sed tantùm prætenditur, quod fateatur quid sibi dixerit, vel fecerit Confessarius. Et sciat Vicarius hac omnia pluries fuisse nè dùm ordinata, sed etiàm inculcata à Sac. Congregatione S. Officij.*

gens sub Parochia Occidentali; Cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris, exposuit vt infrà.

1 PEr ordine del mio Confessore sono comparsa auanti V.R. per rappresentarle, come la Vigilia di San Gio: Battista, circa l'hore quattordeci m'andai à confessare nella Chiesa di San Basilio, officiata dalli Padri Greci; e mi posi inginocchioni in vn Confessionario di Noce, che stà alla destra di detta Chiesa, quando s'entra per la Porta Maggiore, vicino all'Altare di Sant' Atanasio: e questo Confessionario è solo da quella banda; e la di lui grata hà i buchi grandetti, e dentro ciascheduno si vede vna bella Crocetta; non sò però di che materia sia nè la grata, nè le Crocette; e la grata sarà grande come mezzo foglio di carta. Et auanti di cominciare la confessione, quel Padre mi disse queste precise parole, però in lingua Italiana: Tù pulchra es, & decora: mihi valdè placet facies tua. Io non diedi mente à queste sue parole, ma seguitai la mia confessione, e riceuuta la penitenza, e l'assolutione me ne partij.

Il giorno poi di San Giouanni m'andai pure à confessare da lui, e poteuano essere quindec'hore; e sedeua nel medesimo Confessionario; e dentro la confessione, auanti cioè, che mi desse l'assolutione, mi disse, che douessi sempre andare à confessarmi da

lui; per il genio, c'haueua verso la mia persona; e che mi voleua esser Padre. Dopò hauermi data l'assolutione, mi disse: Andate: ma amatemi, com'io amo Voi. Questo è quanto posso dire per scarico della mia coscienza.

2 Int. De Nomine, Cognomine, & Patria dicti Confessarij?

Resp. Hò inteso, che questo Confessore si chiami Padre Euaristo; Del Cognome, e della Patria non sò niente; sò bene, ch'è Greco.

3 Et ei dicto, vt describeret dictum Patrem Euaristum.

Resp. Il Padre Euaristo, è di statura grande, e grosso; di barba bianca, e longa come quella de' Padri Cappuccini, e porta sempre gl'occhiali; del resto non saprei dire altro.

4 Perche può essere, che la sollecitata, ò il sollecitante habbi fatto qualche gesto, per il quale alcuno si sia accorto della sollecitatione; Perciò si fà questa interrogatione.

4 Int. An aliqua persona aduerterit, quando dictus Pater Euaristus se examinatam sollecitauit ad turpia in confessione Sacramentali.

Resp. Io non sò, ch'alcuno habbi auuertito quando il detto Padre Euaristo m'hà detto le sudette parole nella confessione Sacramentale.

5 Quest' interrogatione sempre si deue fare; perche le Donne ciarlando frà di loro, può essere, ch'vna scuopra l'altra.

5 Int. An sciat, vel dici audierit, dictum Patrem Euaristum sollecitasse ad turpia in confessione Sacramentali alias personas poenitentes.

Resp. Due Figliuole del Signor Alippio Moscati mie vicine, Domenica prossima passata dopò pranzo, auanti la porta della loro Casa, con occasione che si discor-

scor-

ſcorreua de'i Confeſſori, diſſero, che queſto era vn buon Padre; perche quando s'andauano à confeſſare le diceua parole molto affettuoſe. Di queſte giouinette, che ſaranno vna di quattordeci, e l'altra di ſedeci anni, la prima ſi chiama Fraſſinella, e l'altra Puligetta.

6 Int. An præfatæ puellæ retulerint ipſi examinatæ verba amatoria eis dicta à Patre Euariſto in confeſſione Sacramentali.

Reſp. Fraſſinella, e Puligetta non riferirono, che parole haueſſe lor dette il Padre Euariſto nella confeſſione Sacramentale,

7 Int. An odio, vel amore, & ſuper Inimicitia.

Reſp. Rectè.

Quibus habitis, & acceptatis dimiſſa fuit iurata de ſilentio, & perlecta ei ſua depoſitione, cùm (pro vt dixit) neſciret ſcribere, fecit ſignum Crucis.

Signum Crucis ✠ Simproniæ Riuellini.

Acta ſunt hæc per me Curtium Signanum S. Officij Notarium.

DECRETO

Succeſſiuè, & immediatè

Attentis ſupradictis Dominus Decreuit, præfatas puellas ſecretò vocari, examinari, & proceſſum fabricari.

Ità eſt Curtius Signanus Sancti Officij Notarius.

ESAME DEL PRIMO TESTIMONIO.
Die 8. Iulij 1682.

VOcata personaliter comparuit coram Adm. Reu. P. Vicario Sancti Officij existente in Sacrario Sancti Marci Auximi, in meique &c.

Frassinella Filia D. Alippij Moscati ab Auximo virgo; ætatis annorum quatuordecim; degens sub Parochia Occidentali; cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris, fuit per D.

1 INt. De importantia Iuramenti?

Resp. Io sò, che quando si giura il vero si fà bene, e pecca grauemente chi giura il falso.

1 Si domanda dell'importanza del giuramento, quando si dubita, che non si sappia, come sono i giouani, e le giouane; e mentre sono diuersi testimonij da esaminarsi, si comincia dal più giouine, come questa; essendo che da essi più facilmente si può hauere la verità.

2 An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. Io non sò, nè m'imagino la causa, per la quale V.S. m'hà fatto chiamare, & hora mi vogli esaminare.

3 Interrogata an cognoscat aliquem hæreticum, sortilegum, blasphemum, Poligamum, abutentem confessione Sacramentali ad turpia, vel quomodolibet de hæresi suspectum?

Resp. Io non conosco alcuna di queste persone, delle quali V.S. m'interroga.

4 Int. A quo tempore incæperit confiteri sua peccata?

Resp. Io stimo, che saranno sei,

4 Si potrebbe cominciare dalla quinta interrogatione; mà essendo giouanet-

netta, non è stato male principiare an-co di quì.

sei, ò sette anni, che cominciò à confessarmi.

5 Int. Quotiès in anno soleat confiteri sua peccata, & quatenùs in quà Ecclesia, & cui, vel quibus Confessarijs?

Resp. Io mi soleuo confessare alla mia Parocchia detta Occidentale; ma da sei Mesi in quà vado à San Basilio, doue confessano i Padri Greci; e mi confesso ogni quindeci giorni.

6 Si fà per far nominare sua Sorella, ò altro Testimonio.

6 Int. An ad Ecclesiam Sancti Basilij accedat ad confitendum sua peccata sola, vel associata.

Resp. Vado à confessarmi alla Chiesa di San Basilio in compagnia di mia Sorella, che si chiama Puligetta, e con Noi viene la Signora Madre, per nome Marolla.

7 Int. Quot confessionaria reperiuntur in Ecclesia Sancti Basilij, & quatenùs cuius coloris?

Resp. Nella Chiesa di S. Basilio sono trè confessionarij: vno posto alla destra della Chiesa, quando s'entra per la porta maggiore, & è di noce; e due altri alla banda sinistra, che sono di legno bianco.

8 Int. An prefata confessionaria sint propè aliquod Altare?

Resp. Padre sì. Quello di noce è attaccato all'Altare di Sant' Atanasio, e degl'altri due di là; vno è appresso l'Altare di San Basilio, e l'altro vicino all'Altare di San Crisostomo.

9 Int. In quo confessionario ipsa Examinata, eiusque Soror, & Mater soleant confiteri?

Resp.

Resp. Io, e mia Sorella, e la Signora Madre ci solemo confessare nel confessionario di noce, posto dalla banda destra.

10 Con la risposta à quest'interrogatione vnita all'attestato della denuntiante, si proua l'identità del Confessionario; Perche nel Sant'Offitio il primo Denuntiante, non solo tiene il luogo di quello, ch'accusa; mà anche è Testimonio; e con vn'altro proua à sufficienza.

10 Int. An dictum confessionarium habeat cratem, & quatenùs &c. eam describat.

Resp. Il confessionario di noce hà vna graticella, & i buchi sono fatti in tal maniera, che ciascheduno hà vna crocetta; e stimo, che questa graticella sia non di ferro, mà di legno; e sarà larga, e longa come vn fazzoletto ordnario; del resto non sò dire altro.

11 Int. De nomine, cognomine, & patria Confessoris, qui solet audire confessiones in præfato confessionario noceo, posito ad dexteram Ecclesiæ.

Resp. Il Confessore, che suol confessare nel confessionario di noce sudetto, si chiama il Padre Euaristo; non sò di qual cognome, e patria egli sia.

12 Qui pure vnitamente, col detto della prima denuntiante si proua l'identità del Confessore.

12 Et ei dicto: vt describat dictum Patrem Euaristum.

Resp. Il P. Euaristo porta sempre gl'occhiali, hà la zazzera, e barba bianca, e longa; & è grosso, e grande assai; del resto non sò altro.

13 Si noti il tempo in genere; quandoquè; e le persone parimente in genere; aliquibus personis, per star lontano dalle suggestioni.

13 Int. An de isto Patre Euaristo, quandoque habuerit sermonem cum aliqua, vel cum aliquibus personis; & quatenùs &c.?

Resp. Può essere, che qualche volta habbi parlato con qualche Donna del Padre Euaristo; mà non mi ricordo quando, e cō chi.

14. Int.

14 *Si descende al tempo in indiuiduo, che fù Domenica; toccandosi il luogo, le persone, l'occasione, e le parole del discorso in genere; e però la confessione, che dal tempo di Domenica nasce, non è se non legitima.*

14 Int. An de Patre Euaristo Dominica proximè preterita locuta fuerit cum aliqua, vel aliquibus personis, & quatenùs &c. in quo loco, qua occasione, & quid dixerit?

Resp. Mi ricordo adesso, che Domenica prossima passata stauamo auanti la porta di nostra Casa, io, mia sorella Puligetta, la Signora Madre, e Sempronia Riuellini nostra vicina; e si discorse de'Confessori, e si nominò anche il Padre Euaristo; & io, e mia sorella dicessimo, ch'era vn buon Padre.

15 Int. Quare ipsa examinata, eiusque soror dixerint, ch'il Padre Euaristo era vn buon Padre?

Resp. Io, e mia sorella dicessimo, ch'il Padre Euaristo era vn buon Padre; perche nel confessare dice parole molto affettuose.

16 Et ei dicto, vt referat verba affectuosa, quæ sibi in confessione, vel occasione Confessionis Sacramentalis solet dicere dictus Pater Euaristus, & quoties &c.

Resp. Le parole affettuose, che mi suol dire il Padre Euaristo, sono, ch'io sono bella, e buona; e l'istesso dice di mia sorella, e della mia Signora Madre, e che la nostra Casa è vna Casa di bõtà, e di bellezza; e che vuol venire qualche volta à vederci. Non mi dice poi altro; e queste parole me l'hauerà dette dodeci, ò quindeci volte, parte immediatamente auanti la confessione, e parte immediatamente

dopò, ma mai entro la confessione.

17 Si fà quest'interrogatione per sapere, e scuoprire, se essendo andato in Casa loro, habbi dato qualche segno del suo animo impuro; nel qual caso le parole detteli in Confessione si riceuerebbero in mala parte.

17 Int. An vnquam accesserit domum ipsius examinatæ dictus P. Euaristus, & quatenùs &c.?

Resp. Dopò che Noi ci confessiamo dal Padre Euaristo, sarà venuto in casa nostra quattro, ò cinque volte; e si tratteneua in ridere, e raccontare le cose della Grecia; e non diceua, nè faceua altro.

18 Int. De fama dicti Patris Euaristi?

Resp. Il Padre Euaristo è di buonissima fama; e si può dire, che confessa tutta la Nobiltà della Città.

19 Int. An odio, vel amore, & super inimicitia?

Resp. Rectè.

Quibus habitis, & acceptatis dimissa fuit, iurata de silentio; & ei perlecto suo examine, se subscripsit.

Io Frassinella Moscati confermo quanto di sopra mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtiū Signanum S. Officij Notarium.

ESAME DEL SECONDO TESTIMONIO.

Successiuè.

Vocata personaliter comparuit coram, & vbi supra, in meique &c.

Domina Puligetta filia D. Alippij Moscati ab Auximo Virgo; ætatis annorum quindecim cum dimidio; cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris, fuit per D.

1. Int.

1 Int. De importantia iuramenti.

Resp. Se dirò la bugia farò vn gran peccato; e se confesserò la verità, meriterò appresso Dio.

2 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.

Resp. Io non sò la causa di quest'esame, ne me l'imagino, se V.S. non me la dice.

3 Int. An post prandium soleat conuersari cùm aliqua, vel aliquibus personis, antè Ianuam suæ Domus, & quatenus &c.?

Resp. Ne' giorni Festiui solemo stare in conuersatione dopò pranzo auanti la Porta di nostra Casa, la Signora Madre, Frassinella mia Sorella, & alcun' altre Donne delle nostre Vicine.

4 Int. An Dominica proximè præterita, post prandium, in præfato loco habuerint hanc conuersationem, & quatenùs, quæ materia fuerit conuersationis; & qui, vel quæ erant præsentes?

Resp. Signor sì, che Domenica prossima passata fossimo in conuersatione, come l'altre volte; e ci fossimo Noi tutte Donne di Casa, e vna tal Simpronia Riuellini, e qualche altra; e si discorse de diuerse cose, delle quali non mi ricordo.

5 Int. An die dicta fuerit aliquis sermo de' Confessoribus, & quatenùs, de quibus, & quid &c.?

Resp. Fù discorso de' Confessori, e furono biasimati quelli, che gridano; e Noi lodassimo il nostro, il quale è benigno, amo-

3 Non è dubbio, che nella fabrica de' Processi, ci vogliono alcune Regole generali; mà queste supposte, si può cauar la verità dalli Testimonii, e dalli Rei in molte maniere; purche s'habbi vn poco di giuditio: nell' esame del Testimonio passato si caminò in vn modo, e quì in vn'altro.

5 Quest'interrogatione si chiama in genere; perche si parla de' Confessori, e del Discorso in commune; è però molto efficace per far nominare i Confessori in particolare, e che cosa si discorse di loro; come s'è fatto nella risposta.

roso, e consola tutte; & è vn Padre di San Basilio Greco, che si chiama il Padre Euaristo, e confessa tutta la casa nostra.

6 Int. Quæ verba benigna, & amorosa soleat dicere in audiendis Confessionibus dictus Pater Euaristus?

Resp. Mi suol dire, che son bella; che racconto bene i miei peccati, che porto bene la mia Vita; e che sempre gli cresce l'amor verso di me.

7 S'interroga così per sapere il numero de'delitti, e in che materia sia caduto nella Bolla contra solecitantes.

7 Int. Quoties sibi dixerit dictus Pater Euaristus præfata verba, & quando; an scilicèt in Confessione Sacramentali, vel immediatè antè, vel immediatè post?

Resp. Per lo spatio di sei Mesi, che mi confesso dal Padre Euaristo, m'haurà dette queste parole da quaranta volte, e sempre dentro la Confessione; cioè dopò hauer cominciata la Confessione, & auanti l'Assolutione.

8 Nella risposta à quest'interrogatione, si proua per il terzo Testimonio l'identità del Confessionario, e del Confessore.

8 Int. In quo Confessionario soleat dictus Pater Euaristus audire Confessiones Sacramentales; & describat Confessarium ipsum, & Confessionarium?

Resp. Il P. Euaristo ascolta le Confessioni in vn Confessionario posto alla banda destra della Chiesa, quando s'entra per la Porta Maggiore; e questo Confessionario è di noce; ha vna graticella poco più grande della testa d'vn huomo, la quale hà diuersi buchi grandetti, & in ciascheduno si vede vna Crocetta; non sò s'è di ferro, ò di legno, ò d'

d'altra materia. Il Confessore poi è grande, grosso, e porta la zazzera, e barba longa, e bianca, e tiene sempre gl'occhiali.

9 Int. An sciat, vel dici audierit, dictum P. Euaristum protulisse præfata, vel similia verba amatoria ergà alias personas pœnitentes in Confessione Sacramentali, vel occasione Sacramentalis Confessionis.

Resp. Mia Sorella sudetta m'hà riferito, d'hauerle dette anco à lei.

10 Int. De fama dicti Patris Euaristi?

Resp. Il P. Euaristo è di buona nominanza.

11 Int. An odio, vel amore, & super inimicitia?

Resp. Rectè.

Quibus habitis, & acceptatis, dimissa fuit, iurata de silentio, & perlecto ei suo examine, se subscripsit.

Io Pu igetta Moscati confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ESAME DEL TERZO TESTIMONIO

Incontinenti.

Vocata personaliter comparuit coram, & vbi supra, in meique &c.

D. Morolla Vxor D. Alippij Moscati, ætatis annorum triginta, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitis

fa-

tactis Sacris Litteris, fuit per D.

1 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. M'imagino, che V. S. m'hà fatto chiamare, & hora mi voglia esaminare per causa del mio Padre Confessore, per nome Euaristo.

2 Et ei dicto; Quare imaginetur, se esse vocatam propter Patrem Euaristum eius Confessarium?

Resp. Frassinella mia prima figlia come Ragazza, m'hà raccontato tutto quello, che V. S. gli hà dimandato, e quel, che hà ella risposto, e però m'imagino, che vogli dimandare le medesime cose anch'à me: e se vuole, ch'io dica quello, che m' occorre, senza ch'ella si pigli fastidio di farmi tant' interrogationi, lo farò sinceramente.

3 Et Domino annuente: ipsa examinata deposuit vt infrà: Saranno sei mesi, ch'io vado à confessarmi nella Chiesa de' Padri di San Basilio con le mie figliuole: e mi Confesso dal P. Euaristo, huomo canuto, grande, e grosso, di barba longa, e sempre porta gl'occhiali; e ascolta le Confessioni in vn Confessionario di Noce, posto alla destra della Chiesa, quando s'entra per la Porta Maggiore, vicino all'Altare di Sant'Atanasio; e detto Confessionario hà vna graticella quadra d'vn palmo, e mezzo in circa, non sò di che materia sia;

1 S'è lasciata Morolla per vltima, secondo la regola toccata di sopra, di cominciare dalle giouani, e passare alle più vecchie, come che le giouani sono più facili à dire la verità.

3 Con questo Testimonio vnito con gli altri trè sudetti, si proua per detto di quattro Donne l'identità in qualche parte, e del Confessore, e del delitto, e del Confessionario.

sia; i buchi della quale hanno inserita vna bella Crocetta. Questo Padre come che amoreuole, e domestico di Casa nostra, piglia con me, e con le mie figliuole qualche confidenza, ma senza malitia imaginabile: M'haurà detto vna dozzena di volte, parte auanti la Confessione, parte nella Confessione stessa, e qualche volta immediatamente dopò; ch'io son bella, che porto bene la vita, e che hò fatte belle figliuole, e ancor loro caminano leggiadramente.

Il Padre è in buon concetto appresso tutta la Città, & io lo tengo, e l'amo in luogo di Padre; e questo è quello, che m'occorre dire à V.S.

Quibus habitis, & acceptatis dimissa fuit, iurata de silentio, & perlecto ei suo examine, se subscripsit.

Io Morolla Moscati confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ANNOTATIONE.

Dandosi il caso, che la sollecitatione sia stata commessa in persona di qualche Monaca; perche in molti Monasterij le Monache si confessano nell'istessi luoghi, che seruono ancora per Parlatorij, si deue auertire d'interrogare, e far esprimere bene dalle supposte sollecitate, se li discorsi impuri, ò atti importanti la sollecitatione seguirno ne' giorni destinati alla Confessione nel loro Monasterio, ò in occasione di Confessione; benche per altro nel S. Officio si proceda ancora contro li Confessori, che commettono tal'eccesso nel Confessionario senza occasione di Confessione, e se dalle sollecitate si deporrà, che dalli bughi, ò forami della graticella del Confessionario siano seguiti toccamenti di deti, ò d'altro, se dal Reo ne suoi costituti si negarà non solamente il delitto; mà ancora costantemente s'allegarà l'impossibilità d'hauerlo commesso con tale circostanza à riguardo dell'angustia, è strettezza delli

detti

detti forami, per verificatione de i detti delle Denuntianti dourà farsi giudi-tialmente l'accesso è farne la ricognitione per far costare, se tali forami fussero così larghi, che per essi potessero farsi simili toccamenti; mà con la maggiore circospettione, e segretezza possibile, massimamente douendosi ciò esseguire nel Confessionario di qualche Monastero di Monache con seruirsi per Testimonij di persone Ecclesiastiche di tale qualità, e conditione, che ancorche non gli si dasse il giuramento d'osseruare il silentio, che gli si dourà dare; ci potesse essere certezza morale, che non fussero per propalarlo giamai.

E perche la repugnanza di denuntiare nelle Donne sollecitate non solo suole essere causata dall'hauer'elleno prestato il consenso alla sollecitatione, come hà notato il Padre Menghini del margine della denuntia dando alli Vicarij gl'auertimenti opportuni per rimouerla; mà ancora da altri humani rispetti, & in particolare dal timore d'essere scoperte, e maltrattate da Mariti, Genitori, Fratelli, ò altri Parenti, in tal caso doueranno gl'Ordinarij, & i loro Vicarij per disporle à denuntiare farle assicurare da Confessori, ò da altri, che glie ne daranno notitia, che saranno tenute secrete, e gli sarà destinato luogo, e tempo à proposito per darne le denuntie senza pericolo veruno d'essere scoperte; mà quando ciò non gioui per farle risoluere à comparire per tal'effetto dauanti alcuno di loro à denuntiare giuditialmente nel luogo, e tempo, che gl'haueranno fatti proporre douranno rappresentare quanto gl'occorre alla Sacra Congregatione per riportarne la facoltà di far riceuere tali denuntie dagl'istessi, che glie n'hanno dato le notitie anco senza l'interuento del Notaro, à quale solennità essi Ordinarij non hanno autorità di derogare per essere prescritta da Sacri Canoni con tale formalità, che altrimente dichiarano l'atto nullo; è così cessarà probabilmente la repugnanza per quanto l'esperienza giornalmente dimostra, e si conseguirà l'intento di non lasciar'imponito vn tanto enorme delitto.

Si aggiunge ancora, che se bene il delitto della riuelatione della Confessione per se stesso regolarmente non appartiene al Tribunale della S. Inquisitione conforme è stato più volte risoluto dalla Sacra Congregatione del detto Supremo Tribunale; in ogni modo se alcun Confessore ne fusse denuntiato; ò legitimamente inditiato nell'istesso tempo, che contro di lui si procedesse nel detto S. Tribunale per il delitto della sollecitatione, ò alla riuelatione fusse congiunta qualche propositione, che inducesse nel denuntiato errore d'intelletto circa il sigillo Sacramentale, in tali casi si procederebbe in esso ancora per il delitto della riuelatione della Confessione.

Modo di riceuere la Denuntia, & essaminare li Testimonij contro vn Celebrante non promosso al Sacerdotio.

QVARTA DENVNTIA
D'vn Celebrante, non promosso al Sacerdotio.

Die 30. Septembris 1682.

Sponte personaliter comparuit coram Adm. Reu. P. Vicario

cario Sancti Officij Auximi, existente in propria mansione, inmeique &c.

D. Quirinus filius quondam Laertij Pisini de Monte Bello Diœcesis Casalensis; ætatis annorum viginti duorum; Clericus Diaconus; degens de præsenti Auximi sub Parochia Australi, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris Litteris, exposuit, vt infrà.

1 Essendo questo delitto grauissimo, e grauissima la pena, non solo ricerca vna diligenza esquisita per fabricare il Processo; mà anco diuote Orationi, acciò riesca bene.

1 Son qui à rappresentare à V. R. che le quattro Tempora prossime passate sono andato all' Ordinatione à Venetia con due altri, ch'aspirauano, vno al Sacerdotio, cioè Don Berillo Berilli, e l'altro al Diaconato, come voleuo io; e si chiama Perinuccio Malaforte, Candiotto; Tutti fossim' ordinati la stessa mattina;& vno vedeua ordinar l' altro; Io, e Perinuccio pigliassimo il Diaconato, e Don Berillo Berilli s'ordinò Sacerdote; tenne ordinatione Monsignor Mitridate nel luogo solito. Il giorno seguente c'imbarcassimo per Ancona, e arriuammo il terzo giorno, ch'era Martedì, & iui mi fermai per i miei affari quattro dì. Il secondo giorno, che fù Giouedì prossimo passato, essendo andato per parlare al Curato della Chiesa de' Mercanti, trouai nella Sagrestia della medesima Chiesa apparato per dir Messa il Diacono Perinuccio Malaforte, e restai fuori di me; e viddi, ch'vsci fuori così apparato,

to, e si portò à dir Messa all'Altar Maggiore li vicino; e dalla Sagrestia vedendosi molto bene l'Altare, io l'osseruai con la vista, e con l'orecchie fino al fine; Il qual'Altare haueua il Pallio, e i Cuscini di Saia bianca con le trine de varij colori; Con quattro Candelieri, & vna Croce d'ottone; mà erano accese due sole Candele d'vn'oncia, ò poco più l'vna. Disse la Messa della Madonna, che comincia; *Salue Sancta Parens*; seguitò l'Epistola, l'Euangelo, & il Præfatio; consecrò il Pane, & il Vino, per quanto parue; alzò l'vno, e l'altro; disse il Pater, si Communicò à suo tempo; diede la Benedittione in fine della Messa, e la terminò coll' Euangelio di San Giouanni, ch'hà per vltime parole: *Et Verbum caro factum est &c.* E perche questo è vn grauissimo caso del Santo Offitio, sono comparso à scaricare la mia coscienza.

2 Int. Qua licentia, seù qua Dimissoria celebrauerit Perinuccius Missam?

Resp. Io non sò dire con qual licenza, ò Dimissoria habbia celebrato Perinuccio la Santa Messa.

3 Int. An dixerit Missam benè, vel malè?

Resp. La disse speditamente, e bene.

4 Int. An audierit verba consecrationis, vel saltem viderit motionem labiorum dicti Diaconi Perinuccij?

3 *Hauerla detta speditamente, e bene, è segno, c'hà celebrato altre volte.*

4 *Si fà quest'interrogatione; perche il sacrileg o in tal Sacramento si perfettiona nella consecratione del Pane, e del Vino; Si come in quello della Peni-*

Resp.

uitenza si compisce nella forma dell' assolutione.

Resp. Io non posso dire con certezza ne l'vno,ne l'altro; perche la distanza,se bene non molta, non permetteua d'vdir le parole, che sogliono esser secrete, e lo star giù con la testa del Sacerdote, come si suole, impediua di poter vedere il moto delle labra.

5 *Quest'interrogatione,è necessarissima,perche niuno può meglio attestare, se vno habbi celebrato la Messa, come quello, che l'hà seruita.*

5 Int. De Famulo, qui inseruiebat tali sacrilegæ Missæ?

Resp. Seruiua la Messa il Chierichetto della Sacrestia, che sentiuo chiamar Bertoldino;non sò di chi sia figliuolo,ne di che Paese; mà era vestito di color berrettino; & haurà hauuto dodec' anni.

6 *S'osserui quanta diligenza si deue vsare, per prouare concludentemente questo delitto, che porta seco la pena della Morte.*

6 Int. de qualitate Missalis,Calicis, & Paramentorum?

Resp. Il Messale haueua le coperte nere con i signacoli rossi; Il Calice tutto d'argento, con il velo di seta bianca,la Pianeta, la Stola, & il Manipulo di velluto bianco, mà vsato; Il Camiscio, l'Amitto,e il Cordone di robba ordinaria bianca,si come era ordinaria la Berretta da Prete.

7 *Gli astanti sono Testimonij de visu, & de auditu; e però si cerca diligente conto di loro.*

7 Int. De Adstantibus dictæ Missæ.

Resp. A' questa Messa erano molti;mà io non gli conosco;sò bene, che D.Berillo Berilli staua all' hora dicendo l'Officio in Chiesa, & haurà veduto,e sentito tutto.

8 *Hauẽdo Perinuccio celebrato vna volta la Messa in detta Chiesa,si presume, che non habbia cominciato li; e però si dimanda,come si fà nell'interrogatione.*

8 Int. An sciat, vel dici audierit, dictum Perinuccium celebrasse alias Missas in præfata, vel alia Ecclesia?

Resp. Di questo non sò, nè hò inteso dir niente.

9 Quando si troua notato di propria mano nel libretto solito d'hauer celebrato la Messa, è vn grand'argomento, che ciò habbi fatto; supposto gl'altri inditij.

9 Int. An sciat, vel dici audierit, dictum Perinuccium notasse Missam à se celebratam in aliquo libro sacrarij?

Resp. Doppo, che Perinuccio hebbe celebrata la Messa, e rese le gratie, notò la sua Messa in vn libretto longo, coperto con vna carta turchina, che stà à questo fine nella Sagrestia; & io lo viddi molto bene; prese il suo mantello, ch'era curto, e se n'andò per i fatti suoi, non sò doue.

10 Nel Sant'Offitio il Giudice stà in mezzo al Reo, & al Fisco, e però deue dimandare per il Fisco, & anco in fauore del Reo, come si fà in questo luogo.

10 Int. An sciat, vel dici audierit, dictum Perinuccium habuisse aliquod indultum Apostolicum, quò potuerit Ordinari in Sacerdotem, post reditum in Ciuitatem Anconæ, vt supra, & celebrare?

Resp. Io non sò niente di questo; à me però pare impossibile per la breuità del tempo.

11 Quest' interrogatione tende à correggere il Testimonio, ch'in vedere tanta sceleraggine, non aprisse bocca in fauore del giusto.

11 Int. Quando ipse examinatus vidit præfatum Perinuccium indutum Vestibus Sacerdotalibus, quarè ipsum non monuerit, ne committeret tantum scelus?

Resp. Io non dissi niente, perche restai incantato à tanta iniquità, e non hebbi animo di dirgli cos'alcuna.

12 Si fà quest' interrogatione per prouare l'identità della persona; e la proua deu'esser euidente, e più ch'euidente per la causa sudetta; cioè perche questo delitto porta seco vna pena grauissima, ch'è la pena della Morte.

12 Int. De qualitatibus indiuidualibus præfati Perinuccij?

Resp. Questo Perinuccio è di statura piccola; di peli, e capelli rossi, mà tutti crespi senza zazzera; hà vn occhio tutto scarpellato; il vestito è nero, longo fino al ginocchio porta vn paro di cal-

calzetti di color paonazzo, con scarpe bianche.

13 De fama dicti Perinuccij tàm apud se, quàm apud alios?

Resp. Io son forastiere; e non lo conosco; e ne meno sò in qual concetto sia appresso gli altri.

14 Int. An odio, vel amore, & super inimicitia?

Resp. Rectè.

Quibus habitis, & acceptatis, dimissus fuit, iuratus de silentio, & perlecta ei sua depositione, se subscripsit.

Io Quirino Pisini, confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtiũ Signanum S.Officij Notarium.

DECRETO.

Successiuè.

Attentis prętatis Dominus decreuit, Testes informatos secretò vocari, examinari, & processum fabricari.

Ità est Curtius Signanus, Sancti Officij Notarius.

ESAME DEL PRIMO TESTIMONIO.

Die prima Octobris 1682.

Vocatus personaliter comparuit coram, & vbi supra, in Meique &c.

Dominus Berillus filius quondam Calidonij Berilli de'Ragusa, Aduena Auximi; ætatis annorum viginti quinque; Sacerdos Sæcularis, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris litteris, fuit per D.

1 Int. An sciat, vel imaginetur

cau-

causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. Io non sò niente, se V.S. non me lo dice.

2 Int. An cognoscat aliquem hæreticum, sortilegum, blasphemum, poligamum, celebrantem non promotum ad Sacerdotium, vel quomodolibet de hæresi suspectum?

Resp. Io non conosco alcuna di queste sorti di persone, delle quali m'interroga; solo tengo, ch'vno habbia detta la Santa Messa senz'esser Sacerdote; se pure non hà qualch'Indulto Apostolico.

3 Tutte le volte, che il Testimonio dice di sapere il delitto si gli ordina, come si fà quì; che racconti seriamente tutto quello, che gli occorre dire, e che sà.

3 Et ei dicto, vt seriatim narret quid sibi occurrit circà hoc.

Resp. Deue sapere, che non tenendosi ordinatione in queste parti, ci risoluessimo in trè d'andare ad ordinarci à Venetia come facessimo, le quattro Tempora prossime passate; Et era vn tal Quirino Pisini, ch'andaua al Diaconato, & io al Sacerdotio, & vn Candiotto per nome Perinuccio Malasorte, per esser ordinato Diacono come il Pisini: fossimo esaminati tutti trè, e ammessi; & il Sabbato mattina, secondo il solito, io fui fatto Sacerdote; e gli altri due furono ordinati Diaconi; & io gli viddi con gl'occhi proprij; e l'ordinatione fù tenuta da Monsignor Mitridate nella Cappella solita. Il giorno seguente c'imbarcassimo di ritorno per Ancona tutti trè; & arriuammo in trè dì, e l'arriuo fù il Martedì ventidue

del

del passato. Arriuati al Porto ogni vno andò per i fatti suoi. Io mi fermai in Ancona fino al Venerdì; e il Giouedì antecedente à buon' hora celebrai la Santa Messa nella Chiesa Parocchiale de' Mercanti, e poi mi posi nella medesima Chiesa, auanti l'Altar Maggiore, à dire l'offitio diuino; e nel recitare il Te Deum laudamus, viddi comparire il Chierichetto Bertoldino con il Messale, che conduceua à dir Messa all' Altar Maggiore medesimo vn Sacerdote, che non sapeuo chi fosse; & il Sacerdote cominciò la Messa della Madonna: *Salue Sancta Parens*; e nel voltarsi à dire il primo Dominus vobiscũ, m'auuiddi, che quello, che diceua la Santa Messa, era Perinuccio Malaforte; e restai talmente stordito à questo spettacolo, che non potei seguitare l'Offitio Diuino. E quest'è quanto m'occorre dire.

4 Et ei subiunctò, vt recenseat partes principales Missę persolutas à Perinuccio Malaforte, dictis loco, tempore, & occasione.

4 Importa assai quest' interrogatione; perche può essere, che habbi detto alcune parti della Messa, e altre nò in particolare la principale, cioè la consecratione.

Resp. Perinuccio Malaforte recitò l'Introito, l'Epistola, il Vangelo, il Prefatio, il Canone, fece la consecratione, & eleuatione; Disse il Pater; si communicò, disse il Post Communio; diede la Beneditione, e disse l'Euangelo di San Giouanni, e poi accommodò il Calice, secondo il solito, e se ne ritornò in Sagrestia; e quiui si sparò, fece le sue diuotioni, scrisse il suo nome

me nel libretto à questo fine destinato, e preso il suo Mantello, se n'andò, non sò doue; e sò ciò; perche dopò la Messa gli andai dietro in Sagrestia; e viddi tutto con gli occhi proprij.

5 S'hauerà ogni auuertenza di fare questa interrogatione; perche quì stà la sostanza del delitto.

5 Int. An audierit verba consecrationis, vel saltèm viderit Perinuccium mouere labia super Panem, & Vinum tempore Consecrationis?

Resp. Io veramente non vdij le parole della consecratione del Pane, e del Vino; viddi però Perinuccio muouer i labbri; perch' io ero dalla banda del Vangelo lontano vna picca in circa, & appresi, che dicesse le parole solite della Consecratione.

6 Quando si sapessero le persone, ch'ascoltano la Messa, si doueriano esaminare; per vedere se qualcheduno hauesse Vdite le parole della consecratione, ò hauesse almeno veduto muouer i labri.

6 Int. An sciat, vel dici audierit aliquam, vel aliquas personas audiuisse verba Consecrationis prolata à præfato Perinuccio, dictis, loco, tempore, & occasione; vel saltèm viderit mouere eius labia super Panem, & Vinum.

Resp. Molte persone erano alla Messa sudetta di Perinuccio; mà io non saprei dire quali fossero; ne sò ch'alcuna di loro habbi vdite le parole, ò habbi osseruato i moti delle labra sopra il Pane, & il Vino fatti dal medesimo Perinuccio in quel tempo, luogo, & occasione.

7 S'interroga così per contestare i paramenti Sacerdotali.

7 Int. De Vestibus Sacerdotalibus, Calice, & Missali, cum quibus celebrauit Missam præfatus Perinuccius, & de paramentis Altaris?

Resp. Perinuccio disse la Messa con quegl' istessi paramenti,

con i quali celebrai io; con la Pianeta, Stola, e Manipolo di velluto bianco vsato, col Camiscio, Cordone, & Amitto ordinarij, e nell'andare, e ritornare dall'Altare hauea vna berretta nera pur vsata. Il Calice era tutto d'argento con vn velo lacero di seta bianca: Il Messale hauea le coperte nere, e i segnacoli rossi: Il contr'altare, ò sia Pallio, e i Cuscini erano di Saia bianca, con le trine di varij colori; e su l'Altare erano quattro Candelieri con la Croce d'ottone, mà due sole candele d'vn'oncia in circa erano accese.

8 *Se hauesse celebrato altre volte sarebbe più graue il delitto; e non sarebbe scusato d' incorrere nella pena tassata.*

8 Int. An sciat, vel dici audierit, dictum Perinuccium in illa, vel alia Ecclesia, aliàs celebrasse?

Resp. Io non sò, ne hò inteso dire, che Perinuccio habbia più celebrato, ne in quella, ne in altre Chiese.

9 Int. Vbi modo reperiatur dictus Perinuccius.

Resp. Io stimo, che Perinuccio si troui sicuramente in Ancona; perche iui ci sono diuersi suoi Paesani, come m'hà detto lui, quali non conosco; in che luogo poi preciso non lo posso sapere.

10 *Ecco prouata l' identità della persona con due Testimonij; cioè con la risposta, che da questo Testimonio, e con quella, che diede il primo Testimonio; cioè il Denuntiante, che nel S. Offitio si tiene ancor lui per Testimonio.*

10 Int. De qualitatibus indiuidualibus dicti Diaconi Perinuccij?

Resp. Questo Perinuccio, è di statura bassa; non hà zazzera; è di capelli, e peli rossi; & hà vn'occhio scarpellato; veste di curto, e porta le calzette di color paonazzo, con le scarpe bianche.

11 *Se fosse per altro assai di buona fama, può essere, che Santa Chiesa secondo la di lei somma pietà gli commutasse la pena della morte in quella della Galera.*

11 Int. De fama supradicti Petrinuccij?

Resp. Io non hò conosciuto Perinuccio, se non in quel viaggio; e non hò contro di lui altro, se non che non l'hò veduto in quel tempo recitar mai l'Offitio Diuino.

12 Int. An odio vel amore, & super inimicitia.

Resp. Recte.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit, iuratus de silentio; & perlecto ei suo examine, se subscripsit.

Io Berillo Berilli confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ESAME DEL SECONDO TESTIMONIO.

Die 2. Octobris 1682.

VOcatus personaliter comparuit coram, & vbi supra, in meique &c.

Bertoldinus Filius Diodonis Meruli de Camerano; ætatis annorum tresdecim circitèr; degens Anconæ sub Parochia Mercatorum, modò Aduena Auximi; cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris, fuit per D.

1 Int. De importantia iuramenti?

Resp. Io sò, che se dicessi la bugia farei vn gran peccato, del resto non sò altro.

2 Int. De eius exercitio, & qua

de causa sit in hac Ciuitate?

Resp. La mattina stò à seruir le Messe alla Parocchia de' Mercanti d'Ancona, e dopò desinare vado alla scuola; e mi ritrouo quì in Osimo per vedere vn mio Zio, che mi vorrebbe quì.

3 Int. Vbi fuerit die Iouis proximè præterito.

Resp. Giouedì proſſimo passato mi trouauo in Ancona; La mattina alla Parocchia sudetta à seruir le Messe, e dopò desinare fui alla scuola.

4 Con quest'interrogatione si scuoprirà, se questo Prete dicesse, ò non dicesse Messa quel giorno in detta Chiesa.

4 Int. De Sacerdotibus, qui celebrarunt Missam die Iouis proximè præterito in Ecclesia Mercatorum?

Resp. Disse Messa in detta Chiesa, e Parochia, il Sig. Curato, D. Berillo Berilli Sacerdote nouello, D. Antinoro Pincilli, & vn'altro, che non conosco.

5 Int. Quis inseruiuit Missæ illius Sacerdotis à se ignorati, & qua licentia ipse celebrauit?

Resp. Il Signor Curato non c'era; quel Prete mi disse, che voleua dir Messa; & io pensando, che foss' vno degl'inuitati dal Sig. Curato, lo lasciai celebrare; & io fui quello, che l'aiutai ad apparare, e gli seruij la Messa.

6 Con la risposta à quest' interrogatione, si ratifica per la terza volta l'identità di tutte le cose, che sono nominate in essa risposta.

6 Int. De Vestibus Sacerdotalibus, de Missali, de Altari, in quo celebrauit, eiusque paramentis, & de astantibus tali Missæ?

Resp. Mi disse, che voleua dir Messa della Madonna, e si vestì dell'amitto, e camiscio di tela bianca; si cinse col cordone ordinario, che in mezzo hà vn

groppo, e prese il Manipolo, la Stola, e la Pianeta di velluto bianco però vsata: si seruì d'vn Messale, che hà le coperte negre con i segnacoli rossi, e d'vn Calice tutto d'argento col velo di seta bianca: Disse la Messa all' Altar maggiore, il quale haueua quattro Candelieri con la Croce d'ottone, col Pallio, e cuscini bianchi trinati di varij colori, & erano accese due Candele grosse com'il deto piccolo; e molti furono presenti, mà non mi ricordo quali.

7 Se hauesse detta la Messa in diuersa maniera dagl'altri; cioè malamente; si poteua sospettare, che fosse la prima volta, ch'hauesse celebrato; ma hauendola detta bene, come gl'altri bisogna dire, ch'habbi fatto il Sacrificio più volte;

7 Int. An aduerterit aliquam differentiam inter Missam præfati Sacerdotis, & Missas aliorum?

Resp. Questo Sacerdore disse la Messa giusto come gl'altri.

8 Int. An ille Sacerdos post Missam notauerit in aliquo Libro conseruato in Sacrario proprium nomen?

Resp. Signor sì, che quel Sacerdote detta la Messa notò il suo nome in vn libro piccolo longo, coperto di carta turchina, che si conserua nella Sagrestia, e ne hà cura il Sig. Curato.

9 Int. An pro tali Missa dictus Sacerdos habuerit elemosinam?

Resp. Io non sò niente, se questo Sacerdote per quella Messa hauesse la limosina; può esser, ch'il Sig. Curato glie l'habbi data, ò promessa; perche altrimente non si sarebbe notato.

10 Questo Testimonio è conteste con gl'altri due in prouare l'idennità della persona.

10 Et ei dicto, quod describat dictum Sacerdotem?

Resp. Questo Sacerdote, è di sta-

11 Si

ſtatura piccola, con vn' occhio offeſo, non porta zazzera, mà hà i capelli roſſi, e creſpi; e così pure è roſsa la barba, e porta vna veſte negra curta, con il calzetti pauonazzi, e le ſcarpe bianche.

11 *Si dimanda doue ſi ritroua, per poter venire alla di lui cattura.*

11 Int. An ſciat, vel dici audierit dictum Sacerdotem aliàs celebraſse in illa, vel alia Eccleſia, & vbi modò reperiatur?

Reſp. Io non sò niente ſe queſto Sacerdote altre volte habbi celebrato in quella, ò in altre Chieſe. Io sò, che non l'hò più veduto, ne inteſo nominare ne auanti, ne dopò; Ne sò doue hora ſi ritroui.

Quibus habitis, & acceptatis, dimiſsus fuit, iuratus de ſilentio & perlecto ei ſuo examine, ſe ſubſcripſit.

Io Bertoldino Meruli afferмо quanto ſopra di mano propria.

Acta ſunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ESAME DEL TERZO TESTIMONIO.

Die 2. Octobris 1682.

Vocatus perſonaliter comparuit coram Adm. Reu. P. Vicario S. Officij Anconæ, exiſtente in loco examinum, in meique &c.

R. Dominus Sacripantes Mirabellus, Parochus Mercatorum Ciuitatis Anconæ, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præſtitit tactis Sacris litteris, fuit per D.

1 Int.

1 *Per sapere se questo Prete habbi celebrato quel giorno in detta Chiesa; quest'è la vera interrogatione.*

1 Int. De Sacerdotibus, qui celebrarunt Missam in sua Ecclesia die Iouis proximè præterito?

Resp. Nella mia Chiesa Giouedì prossimo passato furono celebrate quattro Messe, cioè la mia, che fù la prima, vna del Signor D. Berillo Berilli Sacerdote nouello; la terza il Sig. Pincilli, e disse l'vltima vn tale, che non sò chi sia, il quale in mia assenza di mandò di dir Messa, e il Chierichetto lo permise, e dopò la Messa notò il suo nome nel Libretto solito, e poi, per quanto mi riferì il Ragazzo, se n'andò, e non si sà doue.

2 *Hauendo asserito diuersi Testimonij, che questo Sacrilego haueua notato il suo nome nel Libretto solito delle Messe, che si conserua in Sacristia; non si poteua dimeno di non interrogarlo sopra ciò, e non fargli esibire detto Libro.*

2 Int. An apud se habeat libellum, in quo notantur Missæ, quę in dies celebrantur in Ecclesia Mercatorum?

Resp. Padre sì, che presso di me hò quel libro, nel quale quel Prete notò la Messa da lui celebrata, per hauermi lei fatt' insinuare, che lo porti.

3 Et ei per D. dicto, vt exhibeat Libellum prefatum.

Resp. Volontieri, eccolo quà; Et de facto exhibuit quemdam libellum, cuius inscriptio: Missæ celebrandæ in Ecclesia Mercatorum 1682. Et incipit Gennaro 1682. Finis verò. Adi 2. Ottobre. Et dictus libellus est longitudinis vnius palmi, & quatuordigitorum; & latitudinis sex digitorum; coopertus quadam chartula turchina; cartulatum per totum, continentem cartas triginta, & in pagina quinta, à tergo; circa medium, tertio

loco,

loco, habentur hæc verba videlicet.

Adì 29. Settembre 1682.

Io Perinuccio Malaforte hò celebrata la Messa della Madonna.

Quibus transumptis de mandato Domini &c. fuit Libellus eidem D. Curato restitutus.

4 I Vesconi communemente commandano, che non si lasci celebrare à Forastieri, se non mostrano le loro Dimissorie; e perciò si fà questa interrogatione.

4 Int. Qua licentia, vel Dimissoria celebrauerit in sua Ecclesia supradictus Perinuccius?

Resp. Io non sò dire con qual licenza, ò Dimissoria habbia celebrato nella mia Chiesa il Prete Perinuccio: se ci fossi stato io haurei voluto vedere i suoi recapiti, mà il pouero Ragazzo, ch'attendeua alla Sagrestia, non hà hauuto tanto ceruello.

5 Int. An sciat, vel dici audierit, supranominatum Perinuccium aliàs celebrasse in sua, vel aliena Ecclesia, & vbi modò reperiatur.

Resp. Io non sò, ne hò inteso dire, ch'il Prete Perinuccio habbi mai più celebrato nella mia Chiesa, ne in altro luogo, e non sò doue si troui; ne io di lui hò cognitione di sorte alcuna, se non quella, c'hò detta.

Quibus habitis, & acceptatis &c. dimissus fuit, iuratus de silentio, & perlecto ei suo examine, se subscripsit.

Io Sacripante Mirabelli confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hęc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

AN-

ANNOTATIONE.

Alle diligenze espresse dal Padre Menghini per verificare la sudetta quarta denuntia contro il Celebrante non promosso da lui finto parerebbe, che si fusse potuta, anzi douuta agginngere quella di scriuere all'Inquisitore di Venetia, doue egli figura seguita l'vltima ordinatione del preteso Reo, per hauere la partita autentica dell'ordinatione del medesimo al Diaconato, trattandosi d' ordinatione seguita pochi giorni prima, e l'altra di far fare la perquisitione nella Cancellaria del suo Ordinario per mettere in chiaro, che non haueste riportata dimissoria per ordinarsi al Sacerdotio, ne tampoco essibito alcun' Indulto Apostolico per potere ascendere à quello; queste diligenze poi sono onninamente necessarie, e deuono commetterſi ad altri Inquisitori, e Vescoui respettiuamente, doue quelli non sono, quando li pretesi Rei di tale delitto affermassero ne loro Costituti d'essere Sacerdoti, e nominassero li Vescoui, da quali sono stati promossi al Presbiterato; perche secondo la dispositione della Bolla di Paolo IV. contro li Celebranti la Messa, e che odono le Confessioni Sacramentali non essendo Sacerdoti, confermata da Clemente VIII. pare, che in vn certo modo sia incombenza del Fisco di prouare la negatiua della loro promotione à tal grado; massime quando haueſſero Celebrato, e Confessato per qualche tempo considerabile.

Modo di riceuere la Denuntia, & essaminare li Testimonij sopra il delitto di Poligamia.

QVINTA DENVNTIA DI POLIGAMIA.

Die 10. Octobris 1632.

SPonte personaliter comparuit coram Adm. R. P. Vicario S. Officij Auximi existente in propria mansione, in Meique &c.

Cicero filius quondam Virgilij Nardi de Fabriano; ætatis annorum triginta; Aduena Auximi; Mercator, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris Litteris, exposuit vt infrà.

1 Saranno diec' anni, ch'io in Fabriano in Casa mia, feci il Parentado, ò siano Sponsali trà Menelao

1 *Quando verranno le Denuntie di Poligamia s'auuertirà di far dire al Denuntiante il Nome dello Sposo, e della*

della Sposa, e de loro Genitori; chi fece li sponsali; in che luogo; di qual tempo; alla presenza di chi; e se fù fatto l'instrumento dotale, e chi si rogò. Così pure, quando furono sposati; da qual Curato; in qual Chiesa; in che Altare, & alla presenza di quali Testimonij, si faranno nominate anche altre persone, che furono presenti, per poterle esaminare, in euento, che fossero morti i Testimonij. Tutto ciò si vede ben praticato nel racconto di questo Denuntiante.

nelao figlio di Fedele Santori Mercante di Panni, e Giberta figlia di Castore Malgradi. Furono presenti il Padre dello Sposo, e due suoi fratelli, de' quali non sò il nome, e il padre della Sposa con sua madre per nome Arnulfa Cellarij. Si fece la carta dotale con l'obligo di cinquecento scudi di dote; e se ne rogò il Notaro Ruggiero Pelami, presenti due Testimonij, che si vedranno nell'instrumento. Et hauuta la fede dello stato libero dalla Curia Vescouale di Camerino, sotto la quale è Fabriano, in tre giorni festiui si fecero i proclami dal Curato del Piano D. Lucullo Arnaldi, della qual Cura sono parochiani ambedue gli Sposi, e il giorno di S. Martino del 1672. furono sposati nella stessa Chiesa nell'Altare della Madonna. Testimonij furono il Capitano Filiberto Boccaferri, & io. Sono vissuti per sei anni in forma, e figura di matrimonio, e ne sono nati due figli maschi, che non sò come si chiamino. Dopò il qual tempo Menelao si partì dalla moglie; e non s'è mai saputo oue fosse: mà tre giorni sono ritrouandomi io per miei interessi in Mondolfo, Diocesi di Sinigaglia, incontrai il detto Menelao; e dimandandogli del suo stato, mi disse, ch'vn tal huomo dalla Rocca Contrada, hauendogli detto, che sua moglie era morta, e d'hauerla veduta seppellire con gl'occhi proprij, ne haueua pigliata vn'

altra per nome Doralice Talpina; e che da questo matrimonio haueua hauuto vn figlio, & vna figlia: E dicendogli io, ch'in Fabriano era viua sua moglie, e viui anco i figli, si pose à sospirare, e poi mi disse; quel ch'è fattonon si può disfare. E perche questo è vn gran delitto, ch'intendo s'aspetti al Sant'Offitio, son comparso auanti di V.R. per iscaricare la mia conscienza.

2 Int. de Cæremonijs factis à Parocho præfato, quando coniunxit in matrimonium de præsenti Menelaum, & Gibertam in Ecclesia de qua supra.

2 Quest'Interrogatione sarebbe superflua, quando si sapesse di certo, che si troua il libro, in cui si registrano i Matrimonij; mà perche può essere, che tal Libro si sia abbrugiato, ò perso; ò che il Curato si sia scordato di registrar questo Matrimonio; però è molto ben fatto dimandargli questo; perche in tutti i casi habbiamo questo Testimonio, che non si vede hauer alcuna eccettione; e proua concludentemente per la parte sua.

Resp. Prima dimandò à Menelao, s'era contento di pigliare per sua legitima Sposa Giberta, & egli disse di sì: Poi disse à Giberta, s'era contenta di pigliar per suo legitimo Sposo Menelao, e lei rispose di sì: All'hora Menelao pose nel deto solito di Giberta l'anello; e dopò hauer fatto il Curato alcune cerimonie gli diede la benedittione; e con esortarli à star in pace li mãdò à casa, doue Menelao fece vn bel pasto, e fui inuitato ancor io, e la sera su'l tardi io, e gl'altri lasciassimo la Sposa in casa di Menelao, e ce n'andassimo.

3 Int. An Menelaus dixerit ipsi Examinato aliquid de Dote recepta à Doralice eius secunda Vxore; & quatenus &c. an fuerit factum aliquod instrumentum, & qui Notarius se rogauit?

3 Si domanda questo, perche potendosi hauer l'Instrumento della Dote sarebbe vn grand'inditio per la Poligamia seguita.

Resp. Mi disse, che haueua hauuti

hauuti seicento scudi di dote da Doralice, mà non mi parlò nè d'Instrumento, ne di Notaro.

4 Si cercano tutte queste cose per arriuare alla proua del secondo Matrimonio, e per potere hauer la partita del medesimo secondo Matrimonio, che concludentemente proua la Poligamia;supposto il primo Matrimonio.

4 Int. An dixerit aliquid de Parocho,qui cum eum Doralice coniunxit in matrimonium de præsenti; & de Testibus, qui assiterunt eidem matrimonio;& quomodò fecerit habere fidem sui status liberi à Curia Senogalliensi?

Resp. Non mi disse Menelao niuna di queste cose.

5 Int. An odio, vel amore, & super inimicitia?

Resp. Rectè.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit, iuratus de silentio; & perlecta ei sua depositione, se subscripsit.

Io Cicerone Nardi confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtiũ Signanum S. Officij Notarium.

Successiuè

1 Quando vengono à Vicarij le Denuntie di Poligamia, e d'altre materie graui, le deuono pigliare, come s'è fatto quì; mà subito auisare l'Inquisitore con mandargli la denuntia, per saper quello, che s'haurà da fare per non errare, e così si vede in questo caso il partito, che s'è preso di scriuere al P. Inquisitore di Gubbio,& al Padre Vicario di Sinigaglia à fine d'hauere tutti i recapiti necessarij per fabricare perfettamente il Processo informatiuo.

1 ADm.R.P.Vicarius misit per Nuncium expressũ supradictam depositionem ad Reuerendissimum Patrem Inquisitorem Anconæ, vt dignaretur significare quid esset faciẽdum pro fabricatione processus, & prosecutione causæ,& eodem die idem P. Inquisitor respondit se rogasse Reuerendissimum P. Inquisitorem Eugubij, vt mandaret Adm.R.P. Vicario S. Officij Fabriani extrahere iuridicè à libro, in quo notantur matrimonia, quæ in dies contrahuntur in Parochia de Plano eius-

dem Terræ Fabriani, partitam matrimonij contracti inter Menelaum, & Gibertam: Et etiam scripsisse Adm. R. P. Vicario S. Officij Senogalliensis, vt se transferret ad locum Mondulfi, & à libro solito matrimoniorum, in quo supponitur reperiri notatum matrimonium inter Menelaum, & Doralicem, sumeret formiter notulam dicti matrimonij, & estraheret instrumentum dotis, & fidem sui status liberi, monendo hinc, & inde, vt mitterent scripturas faciendas ad manus Adm. R. P. Vicarij S. Officij Auximi.

Ita est Curtius Signanus S. Officij Notarius.

Die 20. Octobris 1682.

Comparuerũt scripturæ missæ à Reu. Adm. P. Vicario Sancti Officij Fabriani, & incipiunt, & desinunt vt infrà; & fuerunt repositæ in actis, & signatæ littera maiuscula A.

Ita est Curtius Signanus S. Officij Notarius.

Copia scripturarum missarum ab Adm. R. P. Vicario S. Officij Fabriani est quæ sequitur.

Die 15. Octobris 1682.

1 Adm. R. P. Vicarius Sancti Officij Fabriani præcepit Menandro Barello Mandatario eiusdem Sancti Officij, vt adiret domum R. D. Luculli Arnaldi Parochi Ecclesię de Plano, & ei diceret, vt sibi placeat statim deferre ad Sanctum Officiũ librum, in quo notantur matrimonia,

1 Si noti diligentemente la forma di riceuere giuridicamente le partite de' Matrimonij, ne' quali atti molti errano; e la Sacra Congregatione si lamenta, e corregge.

monia, quæ in dies contrahuntur in dicta Parochia: & sine mora præfatus D. Lucullus sistens coram eodem Adm.R.Patre Vicario, in meique &c. & delato ei iuramento de veritate dicenda, quod præstitit sacris litteris, dixit.

Hauendomi V. P. M.R. ordinato per mezzo del suo mandatario, ch'io portassi il libro nel quale si registrano i matrimonij ch'alla giornata si vanno facendo nella mia Parochia, l'hò vbbidita, & eccolo qui, stà sempre appresso di me, e lo conseruo fedelmente.

S'auuerta alla maniera di riceuer giuridicamente Libri, ò Scritture.

Et de facto exibuit mihi quēdam librum coopertum charta pergamena, altitudinis duorum digitorum, & chartulatum per totum, apparet paginarum 225. & incipit primum matrimouiū Adi primo Gennaro 1628. & vltimum Adi 12. Ottobre 1682. cum inscriptione de foris 1628. Liber Matrimoniorum, quæ cōtrahuntur de die in diem in Parochia de Plano Fabriani, & sub pagina 150. per me &c. benè visus, & lectus, reperitur inter cætera notula matrimonij contracti inter Gibertam filiam Castoris Malgradi, & Menelaum filium Fidelis Sanctorij quam etiā de mandato præfati Adm. Reu. P. Vicarij de verbo ad verbum è dicto libro fideliter extraxi, & in actis descripsi, prout sequitur videlicet.

Die 11. Nouembris 1672.

DEnunciationibus præmissis tribus diebus festiuis, quarum prima 28. Octobris, secunda prima Nouembris, & tertia septima eiusdem Mensis inter Missarum solemnia habitis, nulloque detecto impedimento, Ego Lucullus Arnaldus Curatus Ecclesiæ de Plano Fabriani, Diœcesis Camerini, Menelaum filium Fidelis Santori de Fabriano, & D. Gibertam filiam Castoris Malgradi pariter de Fabriano, mutuo habito consensu, per verba de præsenti matrimonio coniunxi; præsentibus ibidē pro Testibus D. Capitaneo Filiberto Boccaferri, & Cicerone Nardi.

Ita est Arcadius Melitinus S. Officij Fabriani Notarius.

Si proua la soprauienza della prima Moglie, con l'Esame di se stessa, e di due altri.

Die 16. Octobris 1682.

EXaminata fuit per Adm. R. P. Vicarium Sancti Officij Fabriani existentem in Sacrario Sanctæ Luciæ eiusdem Oppidi in meique &c.

Giberta Filia Castoris Malgradi; ætatis annorum viginti quinque, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris, præuijs debitis admonitionibus, fuit per D.

1 Int. De nomine, cognomine, parentibus patria, exercitio, vel professione ipsius examinatæ?

Resp.

1 *Ridotta, che sia negli atti la partita del primo Matrimonio, e si farà costare negli atti medesimi la sopraui-*

uinenza della prima Moglie, con esaminar lei stessa, e dopò due Testimonij almeno, che di fresco l'habbiano veduta viuere: e si vedrà chiaramente, ne i trè esami, come quì sotto.

Resp. Io mi chiamo Giberta figlia di Castore Malgradi, e di Arnulfa Cellari da Fabriano; dell'età mia d'anni venticinque; il mio esercitio è d'attendere alla mia Casa.

2 Int. An sit soluta, vel viro coniuncta, & quatenùs &c. dicat nomen, cognomen, parentes patriam, ætatem, ac exercitium mariti ipsius examinatæ.

Resp. io non sò se sij maritata, ò vedoua, perche diec'anni sono mi maritai; e mio marito dopò esser vissuto meco alcuni anni se ne andò via, e non hò saputo più nuoua de' fatti suoi. Il suo nome è Menelao, figlio di Fedele Santori, e di Marinella Acanti; il suo paese è Fabriano; d'anni ventisette; & il suo esercitio era fare il Mercante de' Panni.

3 Senza le circostanze del luogo, tempo, Paroco, e Testimonij è nullo qualsiuoglia Matrimonio, e però si doueà interrogare di tutte.

3 Int. de quo tempore, qua in Ecclesia, coram quo Parocho, & quibus Testibus præsentibus matrimonium contraxerit cum dicto Menelao?

Resp. Io mi maritai diec'anni sono, si fece lo sposalitio il giorno proprio di San Martino nella Chiesa di Piano, alla presenza di D. Lucullo Arnaldi Curato, e Testimonij furono il Sig. Capitano Filiberto Boccaferri, & il Sig. Cicerone Nardi.

4 Int. Per quantum temporis spatium ipsa examinata, & dictus Menelaus simul eo, habitauerint in figura, & forma Matrimonij?

Resp. io com'hò detto, mi maritai diec' anni sono con Menelao: e dopò hauer seco habitato

in

in Figura, e Forma di Matrimonio lo spatio di sei anni, se ne partì via, e non sò se sia viuo, ò morto.

5 *Perche i Figli sono li frutti del Matrimonio; però da essi si proua il Matrimonio medesimo, come si proua dagli effetti la causa.*

5 Int. An dicto Menelao Filios genuerit, & quatenùs &c. dicat eorum numerum, & nomina?

Resp. Da Menelao hò hauuti due Figli maschi, l'vno hauerà otto anni, e si chiama Querino, e l'altro sette per nome Felletto.

6 Int. Vbi ad præsens reperiatur præfatus Menelaus eius Maritus, & hoc an sciat, vel saltèm dici audierit?

Resp. Io non sò di certo oue al presente si troui mio Marito Menelao, si và però dicendo, che sia sù quel di Sinigaglia non sò in qual luogo, ne doue sia nata questa voce.

7 *Se sarà necessario, si potranno fare altre interrogationi, secondo, che parerà al Giudice.*

7 Int. De Vicinis Domui suæ habitationis, & quatenus, An quandoque se videant?

Resp. Di rimpetto alla mia Casa c'habita il Signor Fulalio Gabbiani, & alla destra della mia Casa medesima ci stà Misser Rosco Campanella mio compare al Battesimo, e ci vediamo ogni giorno.

Quibus habitis, & acceptatis dimissa fuit iurata de silentio, & perlecto ei suo examine se subscripsit.

Io Giberta Malgradi confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Arcadium Melitinum Sancti Officij Notarium.

Eadem

Eadem die in Vesperis.

EXaminatus pro informatione Sancti Officij coram, & vbi supra in meique &c.

D. Fuluius Gabbianus; ætatis annorum triginta, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris Litteris, fuit per D.

1 Int. An cognouerit, & cognoscat Gibertam Filiam Castoris Malgradi, & Arnulphæ Cellari, & Vxorem Menelai Sanctori?

Resp. Io conosco molto bene Giberta Figlia di Castore Malgradi, e di Arnulfa Cellari, e moglie di Menelao Santori.

2 Int. An præfata Giberta viuat, & in humanis vitam ducat?

Resp. Padre sì, che detta Giberta di presente viue al mondo.

3 Int. De causa scientiæ?

Resp. Io lo sò, perche questa mattina hò parlato seco, per vedere se in Casa sua fossero andate alcune mie galline.

3 Il detto del Testimonio, senza addurre la causa della scienza, è come vn corpo senz' anima, e questa mancanza detestaua Monsignor de Rossi all'hora ch'io seruiuo nel S. Officio di Roma.

4 Int. An in his partibus reperiatur aliqua alia mulier hoc nomine, & cognomine vocata, atque his parentibus nata, & quatenùs &c.

Resp. Padre nò, ch'in queste parti non si troua alcun' altra Donna, che si chiami con tal nome, e cognome, e nata di questi Genitori, e lo sò benissimo, per hauer' io intiera notitia della persona, e parentado d'essa Giberta.

4 Perche è possibile, che ci sij vn' altra Donna dello stesso nome, cognome, e nata dagli stessi Genitori, cioè Sorella; perciò si fà tal dimanda; & in questo caso sarebbe necessario togliere l'equiuocatione, e prouare la soprauiuenza di quella, ch'è vera Moglie; si può anche dar caso, che ci fosse vn'altra Donna dell'istesso nome, cognome, e nata degl'istessi Genitori; mà morta, & in tal caso bisognarebbe pure leuare l'equiuocatione, con gl'esami opportuni.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit iuratus de silentio, & perlecto ei suo examine se subscripsit.

Io Fuluio Gabbiani confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Arcadium Melitinum Sancti Officij Notarium.

Successiuè.

EXaminatus fuit pro informatione S. Officij, & vbi supra in meique &c.

Roseus Campanella, ætatis annorum quinquaginta, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris Litteris, fuit per D.

1 Int. An cognoscat, & cognouerit Gibertam Filiam Castoris Malgradi, & Arnulphæ Cellari, & Vxorem Menelai Santori.

Resp. Io conosco molto bene Giberta figlia di Castore Malgradi, e di Arnulfa Cellari, e moglie di Menelao Santori; & io fui quello, che la tenni al Battesimo.

2 Int. An præfata Giberta viuat, & inhumanis vitam ducat?

Resp. Padre sì, che Giberta di presente viue, e stà con buona salute.

3 Int. De causa scientiæ?

3 Sempre ricordo, che si cerchi della causa della scienza, per esser sommamente necessaria.

Resp. Lo sò perche adesso l'hò veduta sedere soura la porta di sua Casa; e m'hà dato il buon giorno.

4 Int. An his in partibus reperiatur aliqua alia mulier hoc nomine, & cognomine vocata, atque ex his parentibus nata?

Resp.

Resp. Padre nò, che in queste parti, non si troua altra Donna, che si chiami col medesimo nome, cognome, e nata di questi Genitori; e lo sò benissimo per la notitia, che sempre hò hauuto della persona; e parentado d'essa Giberta.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit, iuratus de silentio, & perlecto ei suo examine se subscripsit.

Io Rosco Campanella confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Arcadium Melitinum Sancti Officij Notarium &c.

Incontinenti.

VOcatus personaliter, comparuit coram, & vbi supra in me que &c.

D. Rugierius Pelamus Notarius Curiæ Laicalis; Cui delato iuramento veritas dicendę, quod præstitit tactis Sacris Litteris, fuit per D.

1 Int. An cognoscat, vel vnquam cognouerit Menelaum Sanctori, & Gibertam Malgradi, & quatenus de causa scientiæ?

Resp. Menelao Santori, e Giberta Malgradi sono maritò, e moglie; se bene quel disgratiato hà abbandonato questa pouera giouine, e Dio sà doue si troua; e sò, che sono marito, e moglie, perche io feci l'instrumento della Dote; e mi trouai presente allo sposalitio che fù fatto nella Chiesa del Piano, saranno diec'anni, il giorno di San Martino.

1 Per venire al disegno d'hauer l'Instrumento della Dote quest'è buona interrogatione, perche verrà à dire, che sono Marito, e Moglie, e che lui fece l'Instrumento della Dote.

Quest'atto si potrà fare auanti la sopravuienza della Moglie, e anco dopò, secondo, che riuscirà più commodo al Vicario.

2 Et ei dicto, vt exhibeat copiam dicti instrumenti dotalis si fortè habet apud se.

*2 Non si può pretendere l'originale dell'Instrumento; mà la **Copia**, mà però, che sia in forma autentica: E si riceuerà negl'atti, come quì appresso.*

Resp. Essendomi stato insinuato quì dal Signor Notaro del Sant'Offitio, che V.P. M. Reu. desideraua copia di quest'instrumento, io senza dilatione l'hò fatta, & eccola quì: E il Signor Notaro m'hà potuto communicar questo, per esser io Procuratore delli poueri Rei di questo Santo Tribunale.

Et de facto exhibuit quoddam folium exaratum in duabus paginis cum dimidia; & incipit. In nomine Domini, Amen. Cum essent in Domo Domini Ciceronis Nardi &c. Finit verò Et ità conuenerunt,& conueniunt &c.

I Libri, ò altre Scritture si possono segnare, e con i numeri 1. 2. 3. 4. e con le lettere Maiuscole, e questo è più vsato; quando poi le Scritture fossero in gran numero s'adoprarebbero i numeri; ò pure si raddoppiarebbero le lettere, cioè DD. EE.; finito che fosse l'alfabeto delle lettere semplici. A. B. C.

Quod folium fuit per me &c. receptum, & repositum in actis, & signatum littera maiuscula B.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit iuratus de silentio; & perlecto ei suo examine se subscripsit.

Io Rugiero Pelami confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Arcadium Melitinum S.Officij Not.

Die 20. Octobris 1682.

PEruenerunt ad manus Adm. Reu. Patris Vicarij Auximi scripturæ missæ ab Adm.R.Patre Magistro Vicario Sancti Officij Senogalliæ; quæ incipiunt; & desinunt vt infrà; & fuerunt receptæ in actis,& signatæ littera maiuscula C.

Ità est Curtius Signanus Sancti Officij Auximi Notarius &c.

Admo-

ADmodum R. Pater Vicarius Sancti Officij Senogalliæ, ex Commissione Reuerendissimi Patris Inquisitoris Anconæ, vt patet ex litteris &c. vnà mecum accessit Mondulphum; & degens in Conuentu Sancti Augustini in Cella sibi assignata, coram ipso, in meique &c.

Vocatus personaliter comparuit R. D. Anastasius Marrinus, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris Litteris, fuit per D.

1 Int. De eius exercitio.

1 Vedrà quì il Signor Vicario come si dourà caminare ordinatamente per arriuare al fine desiderato cioè d'hauer la partita del Matrimonio; Interrogando prima il Curato del suo esercitio; poi della Chiesa Parrocchiale; e finalmente del Libro, in cui si notano i Matrimonij, affinche lo presenti per cauarne la partita.

Resp. Io sono l'vnico Curato di questa Terra, mà sotto di me hò diuersi Cappellani, che m'aiutano; e il mio esercitio è Battezzare, Confessare, Communicare, fare i Matrimonij, e le altre cose solite à Parochi.

2 Int. De nomine Parochialis Ecclesiæ?

Resp. La mia Chiesa Parocchiale, si chiama la Parocchia commune.

3 Int. An apud se habeat librum, in quo notantur Matrimonia, quæ contrahuntur de die in diem?

Resp. Appresso di me non hò altro libro de' Matrimonii, se non da vn'anno in quà; perche per gl'anni addietro, che saranno sessanta erano registrati tutti i Matrimonij in vn'altro Libro; mà per cattiua disgratia tredeci mesi sono essendosi attaccato il fuoco nella mia Casa, s'abbruciò la stanza doue dormiuo, e tutte le robbe, e libri, che si trouauano in

in essa; e frà questi si consumò anco il Libro, doue si notauano i Matrimonij, che di volta in volta si faceuano;& adesso si notano in vn Libro,che si comprò all'hora; e si conserua fedelmente appresso di me.

Tunc Adm.R.P.Vicarius ne Fisci intentio ob defectum probationum destruatur, decreuit examinare Parochum coram S. Paternitate Adm. Reu. stantem, & Testes ab eodem adducendos; Testes inquam,qui fuerunt præsentes,quando præfatum matrimonium inter dictos Menelaum, & Doralicem fuit contractum;& ità ad finem supradictum, absque temporis interuallo, sub eodem iuramento, fuit per D.

4 Diuersamente si caminerà in prouare in questo caso, cioè in mancanza del Libro il secondo Matrimonio di quello, che si fece per prouare il primo; poiche all'hora si trouò il Libro de Matrimonij,e si puotè leuar la partita del primo Matrimonio; con la quale esso si prouaua concludentemente; mà hora il Libro de Matrimonij non si troua; Onde à fine di far costare il secondo Matrimonio s'esamina il Paroco; se gli dimanda conto della fede dello stato libero hauuto dalla Curia Vescouale;Se gli fanno nominare i Testimonij, che furon presenti,quando si contrasse il Matrimonio, per esaminar ancor loro, ò altri presenti, se fossero quelli morti; e si riduce anche negl'atti la copia, e della carta dotale, e degl'esami fatti nel Vescouato per prouare lo stato libero; e questo, acciò si

4 Int. An cognoscat Menelaū Sanctorum, & Doralicem Talpinam, & quatenùs &c.

Resp. Io conosco molto bene Menelao Santori, e Doralice Talpina; e saranno circa trè anni, quando venni ad habitare in questa Terra.

5 Int. An sciat inter d. Menelaum Sanctorum, & Doralicem Talpinam contractum fuisse Matrimonium per verba de præsenti, & quatenus &c. dicat vbi, quando, coram quo Parocho, quibus testibus præsentibus.

Resp. Io sò molto bene, che tra Menelao Santori, e Doralice Talpina fù contratto Matrimonio per le parole di presente; e fù contratto nella mia Chiesa della Parocchia commune, tre anni

si possa venire in cognitione de' Testimonij falsi; non essendosi potuto fare il secondo Matrimonio senza essi, la pratica di quest'insegnanza, si vedrà negl'esami, che quì appresso saranno sotto gl'occhi di chi leggerà.

anni sono il giorno di San Michele: e fù alla mia presenza, e di due Testimonij; cioè del Signor Tarquinio Bellocchio, e del Signor Questore Campi.

6 Int. De modo, quo fuit contractum dictum Matrimonium inter Menelaum, & Doralicem?

Resp. Questi due Signori fecero li sponsali, ed aggiustarono la carta dotale con promissione di seicento scudi di dote; e se ne rogò vn tal Notaro, che si gli dice Mercurio Ciampanelli, come mi dissero i medesimi Testimonij. Dopò alcuni giorni mi presentò la fede del suo stato libero, fatta da Monsignor Vicario Generale di Sinigaglia con vna lettera à me, che facessi i soliti proclami; e non scuoprendosi dopò essi alcun'impedimento li douessi congiungere in matrimonio per verba de præsenti; e tanto esseguij, come hò detto, trè anni sono nel mese di Settembre nell' Altar Maggiore della mia Chiesa; cioè feci gli proclami in trè giorni festiui, e poi il giorno di San Michele gli sposai, hauuto l'espresso consenso dell'vno, e dell'altro di pigliarsi per marito, e moglie.

7 Int. De Patria, & exercitio dicti Menelai, eiusque Vxoris?

Resp. Menelao dice esser da Fabriano; & il suo essercitio è fare il Mercante de' Panni, e la moglie attende alla sua Casa.

8 Int. Quomodo probauerit, & habuerit fidem sui status liberi Menelaus præfatus?

Resp.

Resp. Io non saprei dire, in che maniera Menelao habbi prouato, & hauuta la fede suo stato libero.

9 Int. Vbi modo reperiatur fides status liberi Menelai, & Epistola sibi examinato scripta à D. Vicario Generali Senogalliæ pro contrahendo dicto matrimonio.

Resp. Io non saprei dire doue si troui la fede dello stato libero di Menelao; me la mostrò, e poi se la portò via; & io stracciai fatt'il matrimonio, la lettera del Signor Vicario Generale di Sinigaglia.

10 Int. An Menelao Doralices genuerit filios?

Resp. Doralice hà hauuto da Menelao vn figlio, & vna figlia; e gl' hò battezzati ambedue io; Il maschio si chiama Ballarino, e la donna Filabella; il primo haurà due anni in circa, e la seconda pochi mesi.

11 Int. A quo tempore Menelaus reperiatur in hoc loco?

Resp. Non lo saprei dire: Io sò che trè anni sono, quando venni, lo trouai quì.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit iuratus de silentio; & perlecto ei suo examine se subscripsit.

Io Anastasio Marrini, confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Arcadium Melitinum Sancti Officij Notarium.

ESA-

ESAME DEL PRIMO TESTIMONIO.
Per prouare il secondo Matrimonio.

Eadem die post Vesperas.

EXaminatus fuit pro informatione Sancti Officij coram, & vbi supra, in meque &c.

Tarquinius Belloculus, annorum 38. Cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris Litteris, fuit per D.

1 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. Padre nò, che non sò, ne m'imagino la causa, per la quale V.S. mi vogli esaminare?

2 Int. An cognoscat Menelaū Sanctorum, & Doralicem Talpinam, & quatenùs à quo tempore citrà?

Resp. Io conosco Menelao Santori da Fabriano Mercante de Panni, da trè anni in quà in circa, che venne à stare in questa Terra; le Doralice l'hò conosciuta dopo, ch'è nata, essendo ambedue noi di questa Patria.

3 Int. An sciat inter dictos Menelaum, & Doralicem contractum fuisse matrimonium per verba de præsenti, & quatenùs &c. dicat vbi, quando coram quo Parocho, quomodo, & quibus Testibus præsentibus?

3 Si noti quella parola, quomodò, la quale cerca, che si narri il consenso dato dagli Sposi con le ceremonie solite del Sacerdote; essendo il mutuo consenso de gli Sposi la sostanza del Matrimonio.

Resp. Io só molto bene, che trà Menelao, e Doralice, fù contratto il matrimonio nella Chiesa della Parocchia, detta la commune, trè anni fà in circa, alla

presenza di D. Anastasio Marrini, che venne Curato in quel tempo, e fui Testimonio io, & il Signor Questore Campi; e fossimo presenti, e vedessimo, e sentissimo, ch'il Signor Curato, dopò hauer celebrata la Santa Messa, dimandò à Menelao Santori, se si contentaua di pigliare per sua legitima sposa Doralice Talpina, & egli disse di sì; E poi si voltò à Doralice Talpina, e le chiese se si contentaua di pigliar per suo legitimo sposo Menelao Santori, e ancor lei rispose di sì; e ciò detto Menelao pose l'anello nel deto di Doralice; e dopò hauer il Curato dette alcune Orationi li licentiò con esortargli à stare in pace.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit iuratus de silentio; & perlecto ei suo examine, se subscripsit.

Io Tarquinio Bellochio confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Arcadium Melitinum Sancti Officij Notarium.

ESAME DEL SECONDO TESTIMONIO.

Per prouare il secondo Matrimonio.

Incontinenti.

EXaminatus fuit pro informatione Sancti Officij, coram, & vbi suprà, in meique &c.

D. Questor de Campis, annorum 50. cui delato iuramento veri-

ritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris Litteris, fuit per D.

1 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. Io non sò affatto niente.

2 Int. An cognoscat Menelaū Sanctorum, & Doralicem Talpinam; & quatenùs, à quo tempore, & quo loco?

Resp. Io conosco Doralice per tutto il tempo di sua Vita, perche lei, & io siamo nati, & alleuati in questa Terra; e siamo anche vicini: Menelao è forastiere, e vende i Panni di lana, e sarà qualch'anno, che si troua quì, non sò, se trè, ò quattro.

3 Int. An sciat inter dictos Menelaum, & Doralicem contractum fuisse Matrimonium per verba de præsenti, & quatenùs &c. dicat vbi, quando, coram quo Parocho quomodo, & quibus Testibus præsentibus?

Resp. Io sò molto bene, che trà Menelao, e Doralice sudetti è stato contratto Matrimonio per verba de præsenti; e fù contratto nella Chiesa della Parocchia commune all' Altar Maggiore; stimo, che siano trè anni in circa, alla presenza di D. Anastasio Martini Parocho di detta Chiesa; e fossimo Testimonij il Signor Tarquinio Bellocchio, & io; e vedessimo, & vdissimo tutto quello, che fece, e disse il Signor Paroco à i detti sposi, e che si suol fare, e dire in tutti gli sposalitij; Il Signor Curato dimandò à Menelao Santori, s'era con-

tento di pigliare per sua legitima sposa Doralice, e lui rispose Signor si: E poi interrogò Doralice Talpina, se si contentaua di pigliare per suo legitimo sposo Menelao, & ella disse di sì: Et all'hora Menelao pose nel deto di Doralice l'anello solito, e dopò hauer il Curato recitate alcune Orationi che non intesi, li licentiò dicendo: andate, e state in pace.

Quibus habitis, & acceptatis, dimissus fuit iuratus de silentio, & perlecto ei suo examine se subscripsit.

Io Questore Campi confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Arcadium Melitinum Sancti Officij Notarium.

Eadem die in sero.

1 Con i Vescoui si deue caminare con tutte le riuerenze possibili; tanto più, che tutti si mostrano inclinatissimi di fauorire il Santo Tribunale: si può andare col Notaro, come s'è fatto quì, & anco senza d'esso.

1 ADmodum R.P. Vicarius vnà mecum accessit ad Illustrissimum, ac Reuerendissimum D. Antistitem Senogalliæ, & nomine Reuerendissimi Patris Inquisitoris rogauit suam Dominationem Illustrissimam: vt dignaretur mandare Cancellario Curiæ Episcopalis, vt daret, & consignaret in Sancto Officio copiam examinum secutorum in eadem Curia pro probando statu libero dicti Menelai Sanctori; Et Illustrissimus benignè annuit.

Ità est Arcadius Melitinus Sancti Officij Notarius.

Die

Die 15. Octobris 1682.

Coram, & vbi supra in meique &c.

PErsonaliter comparuit D. Alidorus de Floribus Cancellarius Curiæ Episcopali Senogalliensis, & delato ei iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis Sacris Litteris exposuit vt infra.

1 Monsignor Illustrissimo Vescouo, mio Signore, m'hà commandato, ch'io consegni giuridicamente à V. P. M. R. la copia dell'esame fatto per prouare lo stato libero di Menelao Santori, & è questa, c'hora presento.

Et de facto exhibuit quoddam folium exaratum duabus paginis integris; & incipit. In Dei Nomine, Amen. Die 26. Maij 1680. Pro statu libero Menelai filij Fidelis Sanctori &c. finit verò; Che se fosse il contrario al certo lo saprei. Quod folium fuit receptum in actis, & signatum littera maiuscula D.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit, iuratus de silentio, & se subscripsit.

Io Alidoro Fiori hò presentato giuridicamente la sudetta copia d'esami.

Ità est Arcadius Melitinus Sã. Sti Officij Notarius.

1 *Non basta, che questa copia di Scritture si facci in qualsiuoglia maniera; mà è necessario, che sia legalizzata; e quando sarà legalizzata, basterà vnirla al Processo; senza comparsa del Cancelliere personale; Se poi comparirà, come si scriue hauer fatto questo, sarà meglio.*

ANNOTATIONE.

Gl'Interrogatorij, che si vedono fatti alli due supposti Testimonij essaminati sopra questo capo per prouare il secondo Matrimonio contratto dal preteso Reo viuente la sua prima Moglie, cioè — *An sciat inter dd. Menelaum, & Do-*

Doralicem contractum fuisse Matrimonium &c pare, che habbiano del suggestiuo; e però ad effetto d'isfuggire ogn'ombra di tale difetto detestabile in tutti li Processi, mà più d'ogn'altro in quelli, che si fabricano sopra materie spettanti al S. Tribunale dell'Inquisitione, inuece di tali Interrogatorij in casi somiglianti sarà più à proposito di seruirsi d'alcuno de'seguenti, cioè *An sciat, vel sit informatus dd. Menelaum, & Doralicem esse solutos, vel coniugatos &c.* ouero *An sciat, vel sit informatus cuius status sint dd. Menelaus, & Doralices &c,* ò pure *An sit informatus de statu, dd. Menelai, & Doralicis &c.* benche presupposta la precedente reduttione negl'Atti della partita di tale Matrimonio li detti Interrogatorij messi dal Padre Menghini possano sostenersi, e non soggiacciano ad alcuna eccettione.

E perche oltre la sudetta Poligamia vera, e consumata, che si commette dall'huomo, che viuendo la prima Moglie prende la seconda, ò più Mogli, e dalla Donna, che viuendo il primo piglia il secondo, ò più Mariti, nel S.Officio si procede ancora contro quelli, che tentano di commettere tale delitto, quando siano venuti à qualche atto positiuo, e prossimo al contratto Matrimoniale, & anco col titolo di Rei di Poligamia similitudinaria contro gl'Ecclesiastici tanto Secolari, quanto Regolari, che dopò ordinati à gl'Ordini Sacri; ò dopò hauer fatta Professione in qualche Religione approuata dalla Sede Apostolica contraono Matrimonio, ò dopò hauer contratto Matrimonio si promouono à gl'Ordini anco minori, ouero fanno Professione in qualche Religione senza dispensa della Sede Apostolica, nelli sudetti casi per prouare il corpo del delitto, e come si suol dire gl'estremi della tentata Poligamia vera dourà farsi diligenza per trouare se sopra il secondo Matrimonio siano stati fatti Capitoli Matrimoniali con la constitutione della dote, se sopra lo stato libero dell'Huomo, ò della Donna, che hà tentato di passare al secondo Matrimonio durando il primo, dauanti all'Ordinario siano stati essaminati Testimonij, ò prodotte altre proue sopra il suo stato libero, se siano state fatte le denuntie, publicationi, ò proclami del secondo Matrimonio, ò se siano seguiti li Sponsali per verba de futuro, ò atti simili, è procurarsi di ridurre quanto si trouarà per fondamento dell'intentione del Fisco in forma autentica negl'atti, con gl'essami de'Testimonij, che ne fussero informati; poiche per prouare l'estremo del primo Matrimonio dourà procedersi nell'istesso modo, come se tale Poligamia fusse consumata.

Per prouare poi quelli della Poligamia similitudinaria si deuono ridurre negl'atti le partite del Matrimonio contratto auanti, ò dopò la promotione à gl'Ordini, ò all'emissione della professione del preteso Reo, con le partite de gl'Ordini riceuuti, ò della Professione fatta dal medesimo e se il Matrimonio fusse preceduto al riceuimento de gl'Ordini, ò alla Professione deue anco prouarsi la soprauiuenza della Moglie nel tempo di essi nell'istesso modo, che si vede insegnato dal Padre Menghini nel caso della Poligamia vera; sicome in caso, che le partite dell'Ordinatione, ò della Professione non si trouassero deue procurarsene la proua per mezzo di Testimonij, che si trouorno presenti à tali atti, e d'altri, che depongano hauer veduti li pretesi Rei trattarsi come tali essercitando gl'ordini, ò vfficij nella Religione non soliti conferirsi, ne essercitarsi se non da Professi nella medesima forma, che il detto Padre Menghini insinua douersi prouare per Testimonij il primo, ò secondo Matrimonio nella Poligamia vera, quando non se ne troua registrata la partita nel

libro

libro della Chiesa, doue quello si suppone contratto, & il ridurre in Processo gl'essami de' Testimonij, ò altre proue, che si trouassero fatte dauanti all'Ordinario sopra lo stato libero del preteso Reo in tutti li casi sudetti hà da farsi originalmente non solo per aggrauare alli Rei la pena in riguardo d'essersi seruiti di proue, e Testimonij falsi per giustificarlo; mà ancora per fare costare del corpo del delitto di tale falsità contro gl'istessi Testimonij, ò altri Autori delle Scritture false prodotte, contro li quali parimente si procede nel S. Tribunale al condegno castigo, quanto alla pena temporale; mà regolarmente non si fanno abiurare, ne s'interrogano sopra la loro credulità, & intentione; perche l'esperienza hà dimostrato, che sempre à ciò s'inducono per humani rispetti, e non per errore d'intelletto; e nella speditione delli sudetti Poligami veri, e similitudinarij, si deue inoltre auertire di citare la seconda Moglie de' primi, e la Moglie presa dalli secondi dopò ordinatisi in Sacris, ò fatta la Professione à dedurre le loro raggioni &c. Sicome nella Sentenza medesima, in cui tali Rei si condannano nelle pene meritate, di dichiarare libere le loro Mogli, e di condannare li Rei alla refettione di tutti li danni, & interessi da quelle patiti à fauore delle medesime.

Modo di riceuere la Denuntia, & essaminare li Testimonij sopra il furto della Pisside, doue erano Particole Consacrate.

SESTA DENVNTIA

Del furto d'vna Pisside, dou' erano i Communichini Consecrati.

Die prima Nouembris 1682.

SPontè personaliter comparuit coram Adm. R. Patre Vicario Sancti Officij Auximi, existente in propta mansione, in meiq; &c. R. D. Polimius filius quondam Lazari Roselli de Castroueteri Diœcesis Chiensis, ætatis annorum trigintaquinque, Sacerdos sæcularis, Cappellanus Ecclesiæ Parochialis Nobilium, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod prestit tactis sacris litteris, exposuit vt infra.

1 Son

1 Son quì tutt'afflitto per rappresentare à V. P. M. R. vn caso molt'offendo accaduto la notte passata, non sò à che hora, nella Chiesa Parrochiale de' Nobili, della quale io son Cappellano.

Ieri mattina dissi la Sãta Messa all'Altar maggiore, e consecrai duecento Particole, numerandole auanti per sapere se fossero state sufficienti per i nostri Parocchiani. Dopò la mia Communione aprii con la chiauetta, ch'haueuo portata dalla Sagrestia, il Tabernacolo, e tirai fuori la Pisside, e consumati alcuni frammenti, vi posi tutti li Communichini consecrati all'hora communicai quattro persone, che volsero anticipare la solennità di tutti li Santi, restãdo nella Pisside cento nouanta sei particole, e fatta da essi la Communione chiusi la Pisside in cui haueuo riposto i Communichini; la posi dentro il Tabernacolo, che serrai bene, e posta la chiauetta sopra il Calice, finii la Messa, e con esso me ne ritornai in Sagrestia, doue spogliato degl'habiti Sacerdotali, e fatt' i soliti ringratiamenti, riposi la chiauetta dentro l'armario solito; e ben serrato con la sua chiaue, che riposi poi in saccoccia, attesi à i seruitii della Chiesa. Questa mattina sù le dodeci hore è venuto da me piangendo il Campanaro, per nome Carlino Belanti, il quale m'hà raccontato, che dopò hauer suonata l'Aue Maria solita, essendo andato per vi-

1 Quando si rubba la pura Pisside dal Tabernacolo, cioè senza Particole, non s'appartiene al Santo Tribunale la Causa; ne meno quando si piglia la Pisside, e si mettono le Particole in luogo decente; come se si ponessero sopra il solito Corporale, che si stende dentro il Tabernacolo, ò pure sopra l'animetta, se questa fosse dentro; ma tali casi s'appartengono all'Ordinario. Mentre poi si rubba la Pisside, con le Particole, ò le Particole senza Pisside, ò si gettano le Particole in qualche luogo indecente, com'è accaduto nel caso nostro, e ch' apparisce lo sprezzo, all'hora la Causa è del Santo Offitio.

visitare la lampada del Santissimo con vna candela in mano, hà osseruato sopra la pradella dell'Altare di quà, e di là molte particole; alzati gl'occhi verso il Tabernacolo, l'hà veduto senza l'vsciuolo solito, e senza la Pisside; e che subito è venuto à darmene parte, per esser infermo il Signor Curato. Et io vestitomi in fretta sono andato seco in Chiesa, & hò veduti sparsi i Comunichini, come per sprezzo, in diuerse parti della pradella, e trouato il Tabernacolo aperto, e l'vsciuolo d'esso sù l'Altare mezzo rotto: Visitata poi la Chiesa hò trouate serrate tutte le porte; mà alla destra dell'Altare di San Gregorio hò scoperto vn buco, per il quale può passar commodamente vn huomo; e questo buco, per la prattica ch'hò della Chiesa, prima sicuramente non c'era. E perche questo è caso sacrilego del S. Offitio son venuto à dargliene parte per debito mio, e per intendere quello, che si hà da fare.

2 Ridotto bene negl'atti il corpo del delitto, ò sia il visum, & repertum, l'applicatione del Vicario, sarà di prouare concludentemente la preesistenza della Pisside con le Particole, e la deficienza d'esse medesime Particole; la pratica di ciò si vedrà più à basso.

2 Int. de personis, quas communicauit externa die?

Resp. Communicai solo quattro persone, cioè la Sig. Viola Mari, e Dolobella sua figlia d'anni sedici, Carlino Belauri sudetto, che seruì la Messa, & il Sagrestano della Compagnia della Rotonda per nome Dorero de i Galli.

3 Et ei dicto vt describat Pixidem, in qua seruabantur particulæ?

Resp. La Pisside dou'erano le Particole, era tutta d'argento; hauea la coppa tonda, e larga per diametro quattro dita in circa, & alta otto, col coperchio à proportione, in cui nella cima si vedeua vna Crocetta; & era vestita la Pisside d'vn panno biãco ricamato di rose rosse.

4. Int. De quantitate Ostioli Tabernaculi, & de qualitate seræ?

Resp. l'vsciuolo del Tabernacolo sarà longo due palmi in circa, e largo più d'vn palmo. La serratura, e la chiauetta sono a proportione dell'vsciuolo, cioè piccola l'vna, e l'altra.

5 Si dimanda in questo modo, per vedere se con le sei Particole, che mancano siano state communicate altrettante persone; ò pure in qualsiuoglia altra maniera siano state prese da persona, che si sappia.

5 Int. An post Communionem præfatam fuerit à se, vel ab aliqua alia persona apertum Tabernaculum absque violentia?

Resp. Dopò la communione di quelle quattro persone nominate da me non è stato più aperto il Tabernacolo, nè può esser stato aperto da altri se nõ ci fosse qualche chiauetta falsa, perche tengo la chiauetta solita del Tabernacolo dentro l'armario della Sagrestia sotto vn'altra chiaue che niuno l'ha se non io.

6 Int. An habeat indicia contra aliquem, vel aliquos, qui potuerint furari talem sacram Pissidem, & effundere particulas, vt supra?

Resp. Io non ho inditij contro alcuno, che habbi potuto rubbare quella sacra Pisside, e gittar sopra la pradella le particole sudette.

Quibus habitis, & acceptatis, di-

dimissus fuit iuratus de silentio, & perlecta ei sua depositione, se subscripsit.

Io Polimio Roselli confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

D E C R E T O

Immediatè.

7 ATtentis narratis Dominus decreuit fieri accessum ad Ecclesiam Parochialem Nobilium, & ibi iuridicè describi visum, & repertum.

Ita est Curtius Signanus Sancti Officij Notarius.

Successiuè.

8 *Il Furto della Sacra Pisside con le sue Sante Particole si suol fare con qualche frattura, ò di muraglia, ò del Tabernacolo; e però dopò riceuuta la deuuntia deue il Vicario col Notaro, e due Testimonij periti in quell'arte, ò sia di Muratore, ò di Legnaiuolo, ò di Ferraro portarsi à far la visita del Corpo del Delitto, ò sia del visum. & repertum nella maniera, che si vedrà quì appresso, ò simile.*

8 ADmodum R.P.Vicarius vnà mecum, & duobus Testibus, videlicet Hortentio Periolo, perito in arte muraria, & Franconio Gallina instructo in arte lignaria, accessit ad Ecclesiam Parochialem Nobilium, & ante Altare maius peruentus vidit cum graui animi sui dolore particulas effusas hinc, & inde super pratellam eiusdem Altaris; Et post debitam venerationem iussit præfato Cappellano eas, secundùm rubricas Missalis, diligenter, & deuotè colligi, atque in aliquo sacro Calice reponi, numerando vnam post aliam; quo statim executo inuentum est fuisse centum, & nonaginta,

deficientibus sex patticulis, stante relatione Cappellani; qui calix cũ supradictis particulis fuit collocatus in loco securo, & decenti in Altari Sancti Basilij. Deinde idem D. ego, & Testes qui supra ascendentes, & sistentes propè Altare vidimus ostiolum positum in parte sinistra eiusdẽ Altaris non nimis distans à lapide sacrato; longitudinis duorum palmorum, & latitudinis vnius palmi cum dimidio; rapræsentans in medio Sanctissimum Sacramentum, idest calicis picturam cum Hostia; quo præ manibus habito, & à Domino, & à me, & Testibus benè viso, & considerato, & suo proprio loco accommodato, inuentum est a parte dextera eiusdem ostioli deesse lignum trium digitorum circiter per longum decisum, vt apparet aliquo instrumento incidente, & in parte sinistra habere seram benè fixam clauiculis, & eidem seræ correspondere clauiculam seruatam à D. Cappellano, qua probata benè aperit. Deinde D. perlustrans totum interius Tabernaculum, vbi solet asseruari sacra Pyxis, quod voluit etiam a me, ac Testibus videri, & obseruari, non fuit inuenta Pyxis, nec etiam illa pars ostioli, quæ deest, sed solùm Corporale ordinarium extensum in tabernaculo. Quibus peractis idem D. vna mecum, & Testibus quibus supra, se transtulit ad Altare Sancti Gregorij, & a parte dextera eiusdem Altaris inuen-

uentum fuit quoddam foramen figuræ circularis, correſpondens ex altera parte in via publica, quæ vulgò dicitur la ſtrada larga, latum per diametrum ſpatio vnius vlnæ, & duarum vnciarum ad menſuram brachij murarij. Et cùm non inueniatur fractura alicuius lapidis, tale foramen apparet fuiſſe factum aliquo inſtrumento perforante; mouente ſcilicet vnum laterem poſt alterum. Et ita hæc omnia vidi, obſeruaui, & adnotaui &c.

Curtius Signanus S. Officij Notarius.

ESAME DEL PRIMO TESTIMONIO

Per prouare il viſum, & repertū. Incontinenti.

Coram Adm. R. P. Vicario præfato exiſtente in ſacrario dictæ Eccleſiæ, in meiq; &c.

Vocatus perſonaliter comparuit Hortenſius Perolius de Camerino, annorum quadraginta, Faber lignarius, Teſtis aſſumptus, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præſtitit ſacris litteris, ad opportunam D, Interrogat.

1 Reſp. V. P. queſta mattina hà fatto chiamar Franconio Gallina, e me, e ci hà detto, che veniſſimo in compagnia ſua, e del Sig. Notaro, che hora quì ſcriue, & habbiamo vbbidito; e lei c'hà condotti alla Chieſa de' Nobili, dicendo ad ambedue, che oſſeruaſſimo tutto quello, che vedu-

1 S'oſſerui il modo d'eſaminare i Teſtimonij, i quali furono aſſunti per prouare il viſum, & repertum; & in tale, ò ſimil maniera ſi caminarà ſempre, quando s'haurà da prouare qualche Corpo di Delitto.

to haureſſimo; Et arriuati all'Altar Maggiore, hò viſto ſopra la pradella del medeſimo Altare di quà, e di là ſparſi molti communichini, che le perſone diceuano eſſer conſecrati; e V. R. dopò hauer finita vn poco d'oratione hà fatto venire il Cappellano, e gli hà ordinato, che ſi veſta di Cotta, e Stola, e pigli vn Calice, e con ogni riuerenza raccolga tutte quelle ſante particole, e le metta dentro, numerandole vna per vna, e le riponga in qualche luogo honoreuole, come hà eſeguito; collocando il Calice con dette particole in vn Tabernacolino poſto sù l'Altare di San Baſilio; e le particole contate erano cento nouanta; mancandone ſei, ſecondo, che atteſtaua il Cappellano. Dopò V. R. s'è leuata in piedi, e ſalita la pradella, s'è accoſtata all'orlo dell' Altare, & hà accennato al Sig. Notaro, & à noi due, che c'auuicinaſſimo, come habbiamo fatto; & io hò veduto il Tabernacolo aperto ſenza il ſolito vſciuolo, & alla parte ſiniſtra dell'Altare hò veduto l'vſciuolo, che moſtraua eſſer quello, che chiudeua il Santo Tabernacolo; e preſo in mano da lei, e da me, & accommodato all'apertura del Tabernacolo, s'è trouato, che conueniua; mà dalla banda deſtra ci mancaua il legno di trè dita per longo, & è quella parte, che mediante le due feminelle riceue i poli, ò ſiano gangaretti, e la diminutione per

quan-

quanto appare è fatta con inſtru-
mento tagliente , e dalla banda
ſiniſtra ſi vede la ſua ſerratura
ſenz'alcuna leſione,la quale con.
frontata da V.R.con la chiauet-
ta ſolita, eſibita dal Cappellano,
conuiene, & apre aſſai bene . V.
R. poi hà guardato diligente-
mente dentro il Tabernacolo , e
per ordine ſuo dopò c'habbia-
mo guardato bene ancor noi , e
non s'è trouata Piſſide di ſorte
alcuna ; mà ſolo vn Corporale
piccolo diſteſo dentro il medeſi-
mo Tabernacolo , ſopra il qual
corporale doueа ſtar la Piſſide :
Fatto queſto hà condotto ſeco
il Sig. Notaro , e noi due Teſti-
monij all'Altar di S. Gregorio ;
& hò veduto alla deſtra del me-
deſimo Altare nella muraglia
maeſtra della Chieſa vn buco
grande, tondo , che miſurato da
Maſtro Franconio muratore, al-
la preſenza noſtra , s'è trouato ,
che per diametro è largo vn
braccio , e due oncie , e corriſ-
ponde queſto buco nella via pu-
blica,che ſi chiama la ſtrada lar-
ga,e perche ſi vedono i mattoni
leuati vno , dopò l'altro , ſenza
rottura, io giudico, che ſia ſtato
fatto il buco con qualche inſtru-
mento penetrante , col quale ſi
ſia prima ſcalcinato il muro , e
poi leuati i mattoni vno dopò
l'altro .

Quibus habitis , & acceptatis
dimiſſus fuit iuratus de ſilentio,
& cùm pro vt dixit,neſciret ſcri-
bere fecit ſignum Crucis .

Signum Crucis ✠ Hortenſij
Perolij . Acta

Acta sunt hæc per me Curtiũ Signanum S.Officij Notarium.

ESAME DEL SECONDO TESTIMONIO

Per prouare il visum, & repertũ Satim.

Corã,& vbi supra in meique &c.

VOcatus personaliter comparuit Franconius Gallina, alter Testis assumptus, ætatis annorum quinquaginta, faber murarius, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris Litteris ad opportunam D. interrogationem.

1 Resp. Questa mattina V. R. m'hà mandato à chiamare per mio figlio Furbonio, che subito doueſſi portarmi da lei, come hò prontamẽte eseguito, e l'hò trouata auanti la Porta della Chiesa di San Marco con il Sig. Curtio Notaro, e con Hortensio Perolio, e m'hà detto vieni con Noi, che voglio vn seruitio da te, e caminando tutti quattro insieme mi son veduto alla Chiesa de Nobili, e nell'entrare, V. R. s'è voltata verso di noi trè, e c'hà detto, osseruate bene tutte le cose, che vederete in questa Chiesa, perche bisognerà, che me le riferiate. Presa l'acqua santa ci ha menati all'Altar maggiore, doue si conserua il Santissimo Sacramento, & inginocchiati tutti, io, con mia gran merauiglia hò veduto sù la pradella dell' Altare vna mano di communichini, e leuatosi lei in piedi, hà ordinato al

1 *Il visum, & repertum in questo caso abbraccia il furto della Pisside, e de Communichini; lo spargimento de' medesimi sopra la Pradella: la frattura dell'vsciuolo del Tabernacolo; e il buco della muraglia della Chiesa.*

al Cappellano della Chiesa, che pigliasse vn Calice consecrato, e raccogliesse con ogni riuerenza tutte quelle particole, e le contasse bene quante erano, e poi riponesse il Calice con le medesime particole in qualche luogo honoreuole, e sicuro: Et il Cappellano presa la Cotta, e la Stola, fece quel tanto, che V. R. gl'haueа commandato, portando il Calice con i communichini raccolti in vn Tabernacolo piccolo, che serue per communicare i Parocchiani, posto sù l'Altare di San Basilio, e si trouò, ch'i communichini arriuauano à cẽto nouanta, mancandone, al riferire del Cappellano sei. V.R. dopò salì la pradella, & auuicinata all' orlo dell'Altare disse al Signor Notaro, & à noi venite quà, & osseruate tutto bene; Et io viddi dalla banda sinistra dell' Altare vna portina dipinta, che rappresentaua il Santissimo Sacramento, & era quella, che serraua il Tabernacolo, & io lo sò, perche sono della medesima Parocchia, e ne hò prattica di molt' anni. E presa da lei detta portina, e ben considerata, e adattata all'apertura del Tabernacolo, e mostrata à tutti noi; io osseruai, che dalla banda destra per longo vi mancauano tre dita di legno misurato da Hortensio, e da lei, e dalla banda sinistra si vedeua la serratura senz'alcuna offesa. V.R. fece anco portare dal Sig. Cappellano la Chiauetta solita, e si trouò, che corrispon-

pondeua, & apriua senza veruna difficoltà la serratura. Fù poi visitata la parte interiore del Tabernacolo, e non si trouò ne Pisside, ne altro, se non vn picciol corporale disteso dentro il medesimo Tabernacolo. Veduto ciò, V. R. ci condusse all' Altare di San Gregorio, e dalla banda destra di dett' Altare viddi nel muro maestro della Chiesa vn buco tondo, quale misurato da me alla presenza loro, trouai, ch'il Diametro è di larghezza d'vn braccio, e due oncie, e corrisponde di là alla strada larga della Città. E perche tutti li mattoni leuati erano intieri, io secondo la peritia dell'arte mia giudico, ch'il buco fusse fatto cō qualch'instrumento perforante, col quale senza strepito fussero leuati, mattoni vno per volta.

Con questi due Testimonij contesti, e senz'alcuna eccettione s'è prouato concludentemente negl'atti il visum, & repertum; in particolare la deficienza della Pisside. E se bene questi huomini nō sono ambedue della medesim' arte, essendo vno d'vna, e l'altro dell' altra; nondimeno tutti due erano habili di fare dette misure, e giuditio, circa il predetto visum, & repertum.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit, iuratus de silentio, & se subscripsit.

Io Franconio Gallina confermo quanto sopra di mano propria.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ESAME DEL PRIMO TESTIMONIO
Per prouare la preesistenza della Pisside.

Die 2. Nouembris 1682.

Vocata personaliter comparuit coram Adm. R. P. Vicario

cario exiſtente in Sacrario Sancti Marci, in meique &c.

D. Viola Vxor D. Heliodori Mari; annorum triginta quinque, cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præſtitit tactis ſacris litteris fuit per D.

1 Int. An ſciat, vel imaginetur cauſam ſuæ vocationis, & præſentis examinis?

Reſp. Io m'imagino, che ſia per cauſa del furto della Piſſide, fatto nella Chieſa de' Nobili la notte, che precedette il giorno delli Santi.

2 Et ei dicto: Quare imaginetur ſe eſſe vocatam propter furtũ Pyxidis vt ſupra; & an ſciat, vel dici audierit aliquid circa hoc?

Reſp. M'imagino, che ſia per queſto furto, perche tutta la Città sà, che ſi fà proceſſo, e può eſſere, ch'eſſendo io vicina à detta Chieſa mi vogli domandar qual. che coſa circa di queſto, io però non sò ne hò inteſo dir niente.

3 Si fà queſt'Interrogatione per hauer conteſti da prouar la preeſiſtenza della Piſſide, con i Communichini.

3 Int. De tempore ſuæ vltimæ Communionis; & de loco, & de Sacerdote, & de Socijs, cum quibus ſe communicauit.

Reſp. Io mi Communicai l'vltima volta Sabato proſſimo paſſato sù le ſedic'hore nella detta Chieſa da D. Polimio Cappellano d'eſſa, nella Meſſa, che celebrò nell'Altar maggiore; e feci la Communione in compagnia di Dolabella mia Figlia, del Campanaro della ſteſſa Chieſa, di cui non sò il nome, e del Sagreſtano della Rotonda, che ne meno sò come ſi chiami.

4 Int. A quo D. Polimius habuit communichinos exhibitos sibi, & alijs personis à se nominatis?

Resp. D. Polimio nell'andar'à celebrar la detta Messa, dalla Sagrestia portò sopra il Calice vna scattola piena di communichini, quali riuersò sopra il Corporale disteso sopra la Pietra Sagrata, e à suo tempo gli consacrò insieme coll'Hostia; e dopò essersi Communicato lui, prese dal Tabernacolo la Pisside, e dentro pose tutti i Communichini; e poi ci communicò: e communicati, che c'hebbe, collocò la Pisside di nuouo dentro il Tabernacolo, e serrò l'vsciuolo, e pose la chiauetta sù l'Altare; finita la Messa mise la chiauetta sopra il Calice, e se ne ritornò col Calice stesso in Sagrestia.

5 *Si veda sempre che conto si fà, ò si deue fare della causa della scienza.*

5 Int. Quomodò ipsa examinata sciat D. Polimium posuisse Pyxidem intra Tabernaculum, & clausisse clauicula, & eam portasse supra Calicem in Sacrarium?

Resp. Io sò tutte queste cose, delle quali mi dimanda, perche le viddi con gl'occhi proprij: anzi facendo la chiauetta vn poco di stridore nel serrare, tutti lo puotero non solo vedere, ma anco sentire.

Quibus habitis, & acceptatis, dimissa fuit iurata de silentio, & perlecto ei suo examine se subscripsit.

Io Viola Mari confermo quanto sopra di mano propria.

Acta

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Offitij Notarium.

ESAME DEL SECONDO TESTIMONIO.

Per prouare la preesistenza della Pisside.

Eadem die post Vesperas.

Vocatus personaliter comparuit coram Adm. R. P. Vicario Sancti Officij existente in propria mansione, in meique &c.

Carlinus filius quondam Orlandini Bellauri de Tridento, annorum quadraginta duorum; Pulsator campanarum Ecclesiæ Parochialis Nobilium; cui delato iuramento veritatis dicendæ quod præstitit tactis sacris Litteris fuit per D.

1 Int. An sciat, vel imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis?

Resp. Io m'imagino, che V.R. mi voglia esaminare circa il furto della Sacra Pisside, fatto nell' Altar maggiore della Chiesa de' Nobili.

2 Et ei dicto, vt referat quid sibi occurrit circa præfatum furtum?

Resp. Essend'ammalato il Signor Curato, la sera dopò l'Aue Maria de' Morti, portò le Chiaui della Chiesa al Signor Cappellano per nome D. Polimio Roselli, e poi la mattina sù l'Aurora le vado à pigliare; e suonata l'Aue Maria, visito la lampada

del

del Santissimo, e l'accendo, & l'aggiusto secondo il bisogno: La mattina delli Santi mi leuai più à buon' hora del solito; e suonata c'hebbi l'Aue Maria, mi portai à dirittura all'Altare maggiore con vna candela in mano, e trouai la lampada, ch'ardeua perancora: e data vn'occhiata nella pradella del medesimo Altare, sopra d'essa viddi vna mano di Communichini sparsi chi quà, e chi là, e restai attonito, non sapendo, che mi pensare; alzati poi gl'occhi verso il Tabernacolo, viddi, ch'era aperto, e senz'il solito vsciuolo; e osseruando bene trouai dett'vsciuolo alla sinistra dell'Altare; e poi alzata la candela verso il Tabernacolo, m'auuiddi, che ci mancaua la Sacra Pisside piena di communichini, che la mattina antecedente il Signor Cappellano haueua consecrati, e posti nella Pisside, che poi mise dentro il Tabernacolo, e lo serrò con la solita chiauetta; la quale finita la Messa, che seruij io, portò in Sagrestia sopra il Calice, e la collocò nell'Armario solito sott'vn'altra chiaue. Io vedendo questo spettacolo ritornai subito à darne parte al Signor Cappellano; il quale leuatosi in vn tratto di Letto, e andati insieme nella medesima Chiesa, trouassimo quel ch'ò detto di sopra. Visitate le porte erano ben chiuse, e girando la Chiesa osseruassimo alla destra dell'Altare di San Gregorio nella muraglia

prin-

principale vn buco fatto à tondo tanto largo, che commodamente ci poteua passare vn huomo; e corrispondeua il buco alla strada larga; e credo, che per qui passassero i ladri.

3 Int. An illud Foramen anteà esset,& quomodo hoc sciat?

Resp. Quel buco non c'era;e lo sò per la pratica, ch'io hò della Chiesa da due anni in quà.

4 Et ei dicto,vt describat Pyxidem ablatam; & si antequàm ponerentur particulæ consecratæ, vt supra præexistebant alij communichini.

Resp. La Pisside rubbata sarà stata capace di duecento cinquanta communichini; tutta d'argento, e dalla parte di dentro indorata: larga poco più, ò meno di quattro dita; alta otto dita in circa, & era vestita d'vn panno bianco ricamato di rose rosse; e in cima del coperchio si vedeua vna Crocetta pure d'argento. Auanti c'era qualche particola, ò frammenti; ma D. Polimio, li consumò auanti di metterci le particole consecrate.

5 Si cerca questo per sapere se la Pisside sia stata rubbata per colpa loro.

5 Int. An in sero antecedenti fuerit visitata dicta Ecclesia, ante quàm clauderentur Ianuæ; & quatenus &c. à quo, vel à quibus?

Resp. La sera antecedente, che fù Sabbato dopò l'Aue Maria, la Chiesa de'Nobili sudetti fù visitata diligentemente da me, e da D. Polimio; e non trouando alcuno, serrassimo ambedue le

Por-

Porte, e vſciſſimo per la porta piccola, quale parimente ſerraſſimo; e hier mattina nella viſita la trouaſſimo pur ſerrata.

6 Ecco di nuouo occaſione di ricordare la dimanda della cauſa della ſcienza; e non lo farò più.

6 Int. Quomodo ſciat D. Polimium in manè Sabathi poſuiſſe Pyxidem plenam particulis conſecratis intrà Tabernaculum; & clauſiſſe Oſtiolum clauicula; & eam portaſſe in Sacrarium; & collocaſſe ſub alia claue?

Reſp. Io lo sò; perche Sabbato mattina il Signor D. Polimio mi fece preparare due cento Communichini, e gli portò dentro vna ſcattola ſopra il Calice all'Altar maggiore, quando c'andò per celebrare la Santa Meſſa; e gli vuotò tutti ſopr'il Corporale, ch'haueua diſteſo sù la pietra Sacrata; e à ſuo tempo li conſecrò inſieme con l'Hoſtia, che ſtaua ſopra i communichini; e fatta, che lui hebbe la Communione, poſe tutti li communichini dentro la Piſſide, e communicò la Signora Viola Mari, e Dolobella ſua figliuola, il Sagreſtano della Rotonda, e me; e dopò con gl'occhi proprij viddi, che chiuſe la Piſſide con il ſuo coperchio, e la poſe con la mano deſtra dentro il Tabernacolo; e poi viddi, che con l'iſteſſa mano ſerrò l'vſciuolo con la ſolita chiauetta, e la poſe ſopra l'Altare; e finita la Meſſa, la portò in Sagreſtia ſu'l Calice, e la chiuſe con vn'altra chiaue, com'hò detto di ſopra.

7. Int.

7 Int. Quomodò sciat modo à se narrata?

Resp. Io lo sò, perche le vedeuo, e non poteuo di meno di non vedere queste cose; perche seruiuo la Messa, e stauo attento à tutto.

8 Int. An facta communione à se tribusque alijs, & reclusa Sacra Pyxide in Tabernaculo, sciat vel dici audierit idem Tabernaculum fuisse ampliùs apertum propria clauicula?

Resp. Io non sò, ne hò inteso dire, che dopò la Messa di D. Polimio, e dopò la nostra Communione, alcuno habbi aperto il Tabernacolo con la sua propria chiauetta; e niuno questo lo può saper meglio di D. Polimio, che lo serrò, e portò via la chiaue, come hò detto di sopra.

9 Int. An sciat, vel dici audierit, vel suspicatus fuerit quis potuerit furari dictam Sacram Pyxidem.

Resp. Io non sò, ne hò inteso dire, ne hò sospettato chi habbi potuto fare questo furto della Sacra Pissîde.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fuit iuratus de silentio; & perlecto ei suo examine, cùm (pro vt dixit) nesciret scribere, fecit signum Crucis.

Signum Crucis ✠ Carlini Bellauri.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum S.Officij Notarium.

ESAME DEL TERZO TESTIMONIO.

Per prouare la preesistenza della Pisside:

VOcatus personaliter comparuit coram, & vbi supra in meique &c.

Capreolus Filius quondam Ansaldi Ballini de Lucerna; ætatis annorum viginti septem; Sacrista Ecclesiæ, vulgò della Rotonda; cui delato iuramento veritatis dicendæ, quod præstitit tactis sacris litteris, fuit per D.

1 Int. de vltima communione ipsius Examinati?

Resp. Io feci la mia vltima communione Sabbato prossimo passato, che fù vigilia di tutti li Santi.

2 Questa Interrogatione abbraccia tutte quelle cose, che sono necessarie per communicarsi; cioè la particola, la Chiesa, l'Altare, il Sacerdote, e se si communicò solo, o accompagnato.

2 Int. De Ecclesia, & de Altari, in quibus fecit suam communionem; De Sacerdote, qui porrexit particulam; & an solus, vel associatus se communicauerit?

Resp. Io mi communicai nella Chiesa de' Nobili; nell' Altar Maggiore; dal Signor D. Polimio Cappellano; e in mia compagnia si communicarono la moglie, e figlia del Signor Mari, & il Campanaro di detta Chiesa, e Trentino, de' quali non sò i nomi.

3 Int. Qua hora se communicauerit, & vbi D. Polimius sumpsisset particulas ad se, & ad alios communicandos?

Resp. quando ci communicassimo, saranno state sedici hore in circa si serui delle particole ch'hauea consecrate all'hora nella sua Messa, e che hauea portate in

in buon numero dalla Sacrestia dentro vna scattola, che riuersò sopr'il Corporale, e consecrò; e communicatosi lui aprì il Santissimo con la chiauetta, che pure haueua portata dalla Sagrestia cauò fuori la Pisside, l'aprì, consumò alcune particole, ch'erano dentro, e con la Patena vi pose tutti quei communichini, ch'erano stati consacrati all' hora, e poi communicò noi quattro soli; e dopò chiuse la Pisside, la rimise nel Tabernacolo, tornò à chiuderlo con la medesima chiauetta, e cauatala fuori la pose sopra l'Altare; e finita la Messa la pose su'l Calice, e la riportò in Sagrestia: Non sò poi cosa se ne facesse.

4 Int. Quomodo sciat ipse Examinatus, ea, quæ modo narrauit?

Resp. Io sò tutte quelle cose, c'hora ho raccontate; perche ero presente, e viddi tutto con gl'occhi miei proprij.

5 Et ei dicto, vt benè describat Pyxidem, in qua, dicit, fuisse communichinos consecratos, & seruatos; & si anteà præexistebant aliquæ particulæ?

Resp. La Pisside mi parue tutta d'argento con il suo coperchio, ch'in cima haueua vna Crocetta pure d' argento; & era la Pisside grandetta, & alta, non sò, se vn palmo; & haueua vna vesticciola bianca con le rose rosse; del resto non sò dir altro; ne se auanti, che ci ponesse D. Polimio questi communichini, ci fossero altri.

Con quest' esami si proua per quattro Testimonij la preesistenza della Pisside con le particole, che molto si desideraua: e l'identità delle particole medesime: e non resta altro, che cercare con ogni diligenza, chi è quello, ò quelli, ch'han fatto il furto.

Quibus habitis, & acceptatis dimissus fui iuratus de silentio; & perlecto ei suo examine, cum, prout dixit, nesciret scribere, fecit signum Crucis.

Signum Crucis ✝ Capreoli Bellini.

Acta sunt hæc per me Curtium Signanum Sancti Officij Notarium.

ANNOTATIONE.

Se per caggione di morte, ò d'assenza diuturna, ò per altro accidente sopraueuuto non si fusse potuto, ne si sperasse di poter sottoporre all' esame alcuno de' Testimonij dati in contesti, ò per informati dagl'altri, come si sarebbe douuto fare, è espediente di farlo sempre costare in Processo per relatione del Nuntio, ò Cursore, ò per altre autentiche giustificationi, accioche non se n'imputi à negligenza del Giudice l'omissione, e questo Supremo Tribunale quando gli sono riferiti li Processi non habbia motiuo d'ordinare, come suole, che si supplisca à quella con l'esame de' nominati; e di soprasedere nella speditione della causa in pregiuditio de' pretesi Rei; perche dagl'atti non risulta l'impossibilità d'esseguirlo.

E se accaderà di douersi essaminare nuouamente li stessi Testimonij sopra le materie medesime da loro deposte in riguardo d'essere eglino la prima volta stati nullamente essaminati, ò da Giudice Secolare totalmente incapace di Giurisdittione nelle cause di Fede, ò da qualche Giudice sopposto delegato da Superiore competente, della cui delegatione non costi nel Processo, ò da Giudice delegato à tal'atto dagl'Ordinarij con facoltà di riceuere per se stesso le denuntie, ò depositioni senza Notaro, qual facoltà come contraria alla dispositione de' Sacri Canoni particolarmente nelle cause di Fede essi non possono dare, ò dal Notaro solamente pure con speciale delegatione degl'Ordinarij, che ne anco possono ciò fare per la stessa raggione, ò per essere state riceuute senza giuramento, ò col giuramento tacto pectore more &c. ò tactis scripturis &c. senza l'espressione de' Sacri Euangelij, ò col giuramento nel fine delle denuntie, e degl'essami non ammessi nel Sacro Tribunale, ò per essere stati interrogati espressa, ò tacitamente con modo sugestiuo, ò per altro motiuo, che renda insossistenti, & inualide le loro prime denuntie, e depositioni, in tali casi le regole registrate di sopra deuono quasi in tutto variarsi; poiche dopò dato alli Denuntianti; & alli Testimonij il giuramento, e fattigli li soliti interrogatorij generali giusta le regole sudette se nelle risposte à questi col far mentione del primo essame non daranno apertura di potergli far riferire almeno in sostanza quanto deposero in quello, douranno interrogarsi se si sono mai essaminati, ò hanno mai fatta denuntia veruna in alcun Tribunale di che tempo, dauanti à chi, sopra di che, contro chi &c. rispondendo di sì, e narrando trà gl'altri l'essame sudetto dourà imporsegli, che riferiscano almeno in sostanza, quanto in esso deposero senza ammettergli la semplice relatione à quello, e stesane la ri-

spo-

sposta gli si dirà se leggendosele detto essame lo riconosceranno, per l'istesso, e stesane la risposta se gli farà legere, e s'interrogaranno se l'esseme lettogli è l'istesso fatto da essi, se lo fecero per la verità, e come tale l'approuano, e ratificano in tutto, e per tutto, e se c'hanno d'aggiungere, ò da scemare cosa veruna, e stesane la risposta, s'in qualche cosa sostantiale hauessero variato, ò si fussero contradetti gle se ne farà l'opportuna obiettione per sapere quale de loro detti sia il vero, s'interrogaranno sopra l'inimicitia, e terminarà l'essame col giuramento del silentio, e sottoscrittioni come sopra, mà se all'interrogatorio sudetto risponderanno non essersi mai essaminati, ò nella risposta non faranno mentione del detto essame si douranno ammonire à dire la verità, ò se si sono mai essaminati dauanti alcun' altro Giudice, per altra causa, contro chi, di che tempo, e sopra qual materia; se hanno mai fatta Denuntia alcuna, ò se sono essaminati sopra materie spettanti al S. Tribunale, doue, quando, e contro qual persona, se conoscono la persona contro la quale già deposero, ò denuntiorno da quanto tempo, e con qual'occasione, se contro la medesima hanno mai fatta denuntia, ò si sono essaminati &c. e persistendo in negare s'ammoniranno di nuouo à sgrauare la loro coscienza, e dire la verità trattandosi di materie graui, e di Fede &c. ne ciò giouando per conuincerli di bugia gle si leggeranno li loro essami, ò denuntie precedenti; e successiuamente anco quelli degl' altri Testimonij, che gl'hauessero dati in contesti, e per informati soppresi li nomi, e l'altre circostanze come sopra, ilche riuscendo pur anche senza frutto si chiuderà l'essame col giuramento del silentio, e sottoscrittioni, come sopra, e si licentiaranno con qualche precetto penale di rappresentarsi ad ogn' ordine, non pratticandosi nel S. Tribunale di trattenere li Testimonij carcerati.

Douendosi poi fabricare alcun Processo contro li Direttori, Istruttori, ò Professori della falsa, e dannata Oratione di Quiete, ò di pura Fede, dourà in primo luogo auertirsi, che per essere le loro discepole, per lo più da essi persuase, & impressionate di non essere tenute à dire l'interno ad altri, che al Direttore ne anco interrogare giuditialmente con giuramento da legitimi Superiori è necessario, che da chi le sottoporrà all'essame per disporle à dire la verità s' vsi ogni più isquisita diligenza per rimouerle da tal' erronea opinione, & inganno con quei mezzi, che stimarà più profigui, poi datogli il giuramento, e fattigli li soliti interrogatorij generali secondo le risposte, che daranno proseguisca ad interrogarle sopra il corso, e serie della loro vita, da che hanno l'vso della raggione con fargli distintamente riferire li Confessori, e Direttori, che hanno hauuti nelle cose dello spirito da tempo in tempo, le direttioni, & istruttioni hauute dalli medesimi in tal proposito, le virtù, diuotioni, penitenze, buone opere, orationi vocali, mentali, ò d'altra sorte, nelle quali da ciascuno di essi sono state fatte essercitare, se sempre nell'istesse, ò in diuerse, e perche più in vna, che nell'altra, & in vn tempo sì, & altro nò; se siano state solite di frequentare li Santi Sacramenti, quante volte siano state solite di communicarsi ogni Settimana, Mese, ò anno, se auanti di communicarsi sempre si siano confessate, ò nò, e perche non sempre, e se con licenza, ò d'ordine d'altri, e di chi, qual preparatione siano state solite di premettere alla Santa Communione, e quali atti di ringratiamento habbiano pratticati dopò quella, se siano state solite

d'assi-

d'assistere al Santo Sacrificio della Messa, alli Diuini Vfficij, & altre diuotioni in Chiesa, in che parte di essa, & in che modo, s'in compagnia d'altre persone, ò indisparte; se hanno recitato con altre persone l'orationi solite recitarsi nelle Chiese, ò in tal tempo hanno fatto qualche altra oratione, e di che sorte, come si siano diportate negl'essercitij, e faccende domestiche secondo lo stato, e qualità delle loro persone, gouernando le loro case quelle, à chi spetta, e stando sogette à loro Superiori quelle, che hanno Padre, Madre, ò altri maggiori con fargli esprimere d'ordine di chi, ò ad insegnamento di chi si siano regolate più vna maniera, che in vn'altra in quelle materie, che si conoscerà esserui errore, ò inganno; se esse hanno communicati ad altre persone simili insegnamenti, & à quali; come si siano diportate, e regolate se stando attualmente in oratione gl'è venuta qualche tentatione, ò pensiero peccaminoso, se nel fare l'oratione si sono seruite delle potenze dell'Anima, delle Figure, & Imagini, &c. e da chi gli sia stato insegnato di regolarsi nel modo, che diranno; se sanno, che dalla stessa persona tali insegnamenti siano stati dati ad altri, ò da altre persone quelli siano pratticati, & ad insegnamento di chi, ò se da esse li medesimi insegnamenti siano stati communicati ad altre; e sopra altre particolarità, e circostanze, che risultarà dagl'atti, ò si hauerà notitia potergli essere state insegnate, ò poter' anco esser state pratticate con esse da Direttori con falsi dogmi, come toccamenti, & altri atti indecenti d'eccessiua familiarità, e confidenza con vsare la douuta attentione nel fargli esprimere li luoghi, tempi, occasioni, contesti, e causa di scienza in ciascuna risposta, che daranno sopra qualche materia sostantiale; il che basti hauer' aggiunto per maggior cautela rispetto alle diligenze da vsarsi nell'essaminare li Testimonij.

Modo di verificare nel Santo Offitio il corpo del delitto, di cui siano rimasti vestigi.

SE alcuno verrà denuntiato nel Santo Offitio d'auer (per essempio) ferita, spezzata, gittata à terra, imbrattata, o percossa qualche sacra Imagine, diciamo quella della Beatissima Vergine Madre di Dio, essendo il delitto, come dicono, *facti permanentis*, di cui rimangono ad ogni modo segnali, dourà l'Inquisitore subitamente visitare il corpo del delitto, andandoui egli in persona se può, ò mandandoui il suo Vicario, ò il Fiscale col Notaro, ò pure il Notaro solo, quando non vi sia il commodo di mandar altri; & haurà cura esso Notaro di pigliar in scritto alla presenza di due testimoni à ciò specialmente chiamati alla detta visita, nella quale con somma diligenza, & esattezza descriuerà, e noterà ciò che sarà stato ritrouato. E tale sarà la forma.

Die *Mensis* *Anni*

Adm. Reu. P. Inquisitor præfatus, visa denunciatione &c. ac maturè consideratis omnibus, & singulis in ea contentis, ne tam graue, immò tam atrox,

atrox, & enorme facinus delitescat, vtque delinquens, quem dubio procul hæreticum, aut hæretico non dissimilem esse oportet, debitis pœnis afficiatur, & iuxta mensuram delicti plagarum modus adhibeatur, mandauit, ad effectum, vt de corpore delicti constet in actis, locum visitari, & exinde debitas sumi, omni mora postposita, informationes &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Formato il Decreto, come di sopra, si farà la visita, e si registrerà nel processo, come segue.

Die dicta, hora &c.

Accessum fuit per eundem Adm. Reu. P. Inquisitorem, vel per R. P. F. N. Vicarium Sancti Officij N. vel per Magnificum D. N. Procuratorem Fiscalem &c meque infrascriptum Notarium, cum N. & N. seruis, vel socijs ad locum in denunciatione designatum, ibique per me eundem Notarium, præsente dicto M. R. P. Inquisitore, vel R. P. Vicario, vel Magnifico D. Procuratore Fiscali, visa, & reperta fuit imago, vel statua Gloriosissimæ Deiparæ Virginis Dominæ Nostræ in via, vel in vico, vel in platea, vel in pariete domus N. atramento aspersa, ac maculata in facie, vel luto, ac cano deturpata, vel lacerata, vel vulnerata in pectore tribus vulneribus gladio, vel ense, vel pugione, vel archibusio inflictis, vel fracta, vel deformata, vel effossis oculis, vel truncatis manibus, vel amputatis digitis &c. Et hæc omnia vidi, & annotaui, vt supra, pro veritate, præsentibus Manlio Durante, & Afranio Prisco testibus &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Ciò fatto, hauranno ad essaminarsi alquanti de' vicini sopra lo stato di detta Imagine, auanti il commesso delitto. E se ne formerà il Decreto in questa maniera.

Quibus visis, atque animaduersis, ne dubitari possit de statu dictæ Sacræ Imaginis ante factum, seù delictum commissum, D mandauit, examinari vicinos tamquam verisimiliter informatos de dicta Sacra Imagine &c. *N. de N. Sancti Officij Notarius.*

Die *Mensis* *Anni*

Examinatus fuit pro informatione Sancti Officij, vbi supra &c. per antedictum Adm. R. P. Inquisitorem, in meique &c.

N. de N. qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam &c.*

Resp. &c.

Interrog. *An habeat notitiam cuiusdam Sacræ Imaginis Beatissimæ Virginis sitæ in via &c.*

Resp. Signor sì, perche è vicina à casa mia.

Interrog. *An hesterna die viderit dictam Sacram Imaginem.*

Resp. Signor sì; anzi la vedo ogni giorno, e bene spesso, anco per diuotione, io passo dauanti à lei.

In-

Interrog. *In quo statu viderit hesterna die dictam Sacram Imaginem?*

Resp. Io viddi hiersera la detta Imagine della Madonna Santissima, ch'era bella, monda, pura, e senz'alcuna macchia; ma non l'hò già vista tale questa mattina: perche &c.

Quibus habitis &c. Si sottoscriua il Notaro.

Et in questo medesimo modo esaminarassi qualche altro vicino &c.

Prouato a questa foggia il corpo del delitto, si procederà ad esaminare gli altri testimoni nominati nella denuntia. Egli è però d'auuertire, che hauutasi la denuntia (come di sopra) contra alcun particolare, ch'abbia commesso il già detto, ò altro simigliante delitto, se vi sarà pericolo nel differir l'esame degli altri testimoni nominati sopra il fatto, ò qualche altra causa sorgerà, onde il Giudice possa temere, che il reo, mentre s'attende à verificare il corpo del delitto, se ne fugga, dourà esso Reo in virtù del detto del denuntiatore, che depone di propria scienza, carcerarsi; massimamente se esso denuntiatore non haurà eccettione alcuna: e poi, verificato il corpo del delitto, esaminarsi gli altri testimoni.

E se non si hauerà notitia alcuna del delinquente, & a gli orecchi dell'Inquisitore sarà solamente per relatione di persone zelanti peruenuto, esser seguito il sopradetto delitto, non per ciò mancherà di verificare il corpo d'esso delitto in questa forma.

Die Mensis Anni

Cum ad aures Adm. R. P. Inquisitoris &c. peruenisset ex fide dignorum relatione, quemadmodum Sacra Imago Beatissimæ Virginis sita in loco, vico, via &c. quæ hesterna die erat pulcherrima, omnique decorata nitore, hoc summo mane visa fuit attramento aspersa &c. cum totius populi incomparabili scandalo ob Religionis contemptum, atque infidelitatis notabile vestigium, præfatus M. R. P. Inquisitor, his auditis, ne tantum, & tam graue scelus conniuentibus oculis prateriisse videatur, & vt delinquens omnino inueniatur &c. mandauit &c. E si faranno le medesime diligenze di visitare la detta Sacra Imagine, con esaminare anco i vicini nel modo che già è stato detto. E se dalle sopradette esamine risultarà oltre a ciò qualche inditio, ò congiettura contro alcuno in particolare, come per esempio, se Titio restasse inditiato d'essere stato visto più volte passar dauanti la detta Sacra Imagine, e con faccia irreuerente, turbata, iraconda, e minaccieuole, e con atti sconci del corpo, e delle mani riguardarla &c. non tralasciarà l'Inquisitore di procedere contro di lui secondo che gli dettaranno le leggi, e la ragione; attesa ancora la qualità, e conditione della persona del detto Titio;

tio, come s'egli fosse conosciuto per publico, e notorio giocatore, e per homo fiero, bestiale, & iracondo &c.

ANNOTATIONE.

Diligenze consimili alle sugerite di sopra dal Padre Massini per prouare il corpo del Delitto ne'casi di frattura, percossa, deturpatione, ò laceratione d'Imagini Sacre deuono pratticarsi ne' casi di deturpatione, ò laceratione di Costitutioni Apostoliche sopra qualsisia materia, ò d'Editti del S. Tribunale, e di Cedoloni di Scommunica publicatisi per cause del medesimo, ò per altre cause del foro Ecclesiastico, purche in questo vltimo caso tali atti siano stati accompagnati con parole di disprezzo, ò altri segni di mala credulità verso le censure Ecclesiastiche, ò Potestà delle Chiaui; poiche altrimente per essi nel S. Tribunale non si costuma di procedere.

E' però d'auuertirsi, ch'il far stendere in simili casi l'accesso per modo di semplice rogito del Notaro alla presenza de'Testimonij giusta la formola del Padre Massini non è totalmente sicuro; mà più accertato è quello d'essaminare successiuamente gl'istessi Testimonij, e di fargli riferire distintamente ciò, che ancor'eglino hanno veduto giusta la descrittione fattane dal Notaro con far in oltre nominar'in conteste à tal'atto l'vno dall' altro; perche altrimente si potrebbe opporre, ch'il Notaro si è rogato di quello, che hà veduto lui, e non gl'altri, e ch'il suo detto non proua se non per vno, e non basta per far costare del corpo del delitto pienamente ne' casi sudetti.

Le diligenze poi, che deuono farsi per prouare il corpo del delitto nelle cause d'Apostasia dalla nostra Santa Fede al Giudaismo, Maomettismo, ò altra falsa setta, ouero per reiteratione del Battesimo, Cresima, & Ordini Ecclesiastici, e nelle cause di protettoria, ricettatione, fautoria, difesa, e credenza d'Eretici, se bene non conuengono con le sudette nella specie; niente di meno perche conuengono nel titolo non si è stimato fuori di proposito di suggerirle in questo luogo.

Nelle cause dunque d'Apostasia dalla nostra S. Fede al Giudeismo, ò al Maomettismo per proua del corpo del delitto bisogna procurare di ridurre in primo luogo negl'atti la fede del Battesimo del preteso Reo, e dalli Testimonij far'esprimere gl'atti Apostolici veduti fargli, & in oltre far riconoscere da' Periti se il supposto Reo sia circonciso; in quelli poi, ne quali si tratta di reiteratione del Battesimo, Cresima, ò Ordini Ecclesiastici, è necessario di ridurre negl'atti le partite dell'vno, e l'altro Battesimo, Cresima, ò ordini, e perche ne' primi due casi per ordinario tali atti reiterati si trouano descritti ne' libri sotto nomi differenti deue auertirsi di far descriuere da ciascun Testimonio con le più precise dimostrationi, che sarà possibile la persona del supposto Reo, e di farglielo successiuamente riconoscere quando egli neghi il delitto, e d' esser quello, che si pretende l' habbia commesso, come anco di descriuere nel primo costituto la persona dall' istesso preteso Reo per rincontrare se le dimostrationi espresse da'Testimonij conuengono con quelle, che concorrono nella di lui persona.

E nelli casi di pretettoria, ricettatione, fautoria, difesa, e credenza d' Eretici per giustificare la scienza contro il supposto Reo, che eglino fussero tali, è necessario riprodurre negl'atti le sentenze, & abiure fatte dalli medesimi,

particolarmente se furono publiche, ò semipubliche, & anco di procurare per mezzo di Testimonij di prouare la publicità, e notorietà, che quelli fussero tali, e che il preteso Reo si fusse dichiarato di saperlo; & in quelli della Bolla si de' Protegendis del B. Pio V. di riprodurre parimente negl' atti li processi fabricati contro il preteso Reo per far costare, che l' offeso da lui l'hà denuntiato, si è essaminato, ò hà fatto in quello qualche atto contro di lui come Ministro del S. Offitio, come anco di prouare per depositioni di testimonij, che si sia mosso ad offenderlo per tali caggioni con procurare di fargli ancora coartare la negatiua, che trà l'offensore, e l'offeso non fusse mai stata per prima, ne tampoco nel tempo dell'offesa alcun'altra causa d'odio, ò di dispiacere, per la quale si fusse potuto muouere ad offenderlo.

Modo d'esaminar' i Rei nel Santo Offitio.

QVuando l'Inquisitore haurà da esaminare vn Reo carcerato potrà, facendolo leuar di prigione, e condurre al luogo dell'esame, principiar l'esame cosi.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in aula Sancti Officij N. coram supradicto M. R. P. Inquisitore &c. in meique &c.

N. de N. si ponga il nome, e cognome del Reo.

E quando la persona non è nota, si descriuerà la sua effigie, statura, & habito, dicendo, *quidam homo statura magnæ, vel paruæ, vel communis, habens barbam flauam, vel nigram, vel imberbis, & capillos flauos, vel nigros, longos, vel breues, oculos magnos, vel paruos, nigros, vel cæsios &c.* e se ha alcun segno nel volto, ò nella testa, si descriua, come, *habens cicatricem in facie ex parte dextera, vel sinistra, vel in fronte, vel in capite, indutus vestibus longis, vel breuibus, sericeis, vel laneis, coloris nigri, viridis, vel rubri &c.* & in somma si descriua al meglio, che si può; *& delato sibi iuramento veritatis dicendæ, & per eum suscepto, tactis Sacris Euangelijs. Interrog. Respondit, vt infra.*

Doppo gli si facciano le seguenti interrogat. cioè.

Interrog. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, exercitio, & habitatione ipsius Constituti.* Resp. &c.

E si scriua tutto quello che dirà, facendo euacuare tutte le circostanze, che sono nell'interrogatione.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis.* Resp. &c.

Se dice di saper la causa, ò almeno imaginarsela, s' interroghi cosi.

Interrog. *Vt explicet causam, propter quam imaginatur, se fuisse captum, & detentum in carceribus.* Resp. &c.

Se

Se confessa d'hauer fatto qualche delitto spettante al Santo Offitio, si faccia narrare il tutto, e si scriua minutamente quanto egli haurà deposto.

Ma se dice, che non sà la causa, ne manco se l'imagina, se gli potrà fare quest'interrogatione, cioè,

Interrog. *An cognoscat aliquos Hæreticos, Magos, Sortilegos, Incantatores, Blasphemos, libros hæreticales tenentes, ac legentes, & alios huiusmodi suspectos de hæresi.* Resp. &c.

Si ponga la sua risposta.

E se dice di conoscere alcuno, si faccia contare il tutto, con ogni circostanza, come nell'esame de'testimoni si è notato.

Se dice non conoscere alcuna persona tale; si dourà interrogare circa alcune circostanze del delitto, di cui esso Reo è imputato, cominciando dalle cose più lontane. Come se fusse imputato, che giocando alle carti, ò a dadi il Carneuale in casa di N. con Francesco, proferì più volte le sopradette bestemmie, Al dispetto di Dio &c. mentre perdeua, si potrà interrogare co'seguenti interrogatori.

Interrog. *An vnquam luserit aleis, vel taxillis.* Resp. &c.

Se dice di sì, s'interroghi intorno alle solite circostanze del luogo del tempo &c.

Se dice di nò, s'interroghi così.

Interrog. *An vnquam fuerit in domo N. quando, quoties, cum quibus, et qua occasione.* Resp. &c.

Se risponde affermatiuamente, e sodisfattoriamente, s'interroghi appresso.

Interrog. *An in dicta domo luserit cum Francisco &c.* Resp. &c.

Se dice di sì, se gli domandi più auanti come segue.

Interrog *An audiuerit aliquem ex ludentibus in dicto loco proferre blasphemias.* Resp. &c.

S'egli risponde d'hauer quiui sentito alcun bestemmiare, si faccia dire, chi egli hà vdito, quai bestemmie, e quante volte, con tutte l'altre circostanze. Ma se nega, s'interroghi così.

Interrog. *An ipse Constitutus aliquando protulerit blasphemias.* Resp. &c.

Se dirà di sì, se gli farà narrare il tutto, ma se dice di nò, se gli facciano gl'interrogatori che seguono, ò tutti, & intieri, ò in parte d'essi, secondo che sarà stato indicato.

Interrog *An protulerit aliquas blasphemias contra Dei omnipotentiam, bonitatem, sanctitatem, iustitiam, ac simplicitatem.* Resp. &c.

Interrog. *An blasphemauerit aduersus Beatissimæ Virginis pudicitiam, integritatem, puritatem, et castitatem.* Resp. &c.

Interrog. *An Deum benedictum, præfatam Virginem Sanctissimam, et*

Sanctos, atque adeo ipsam Fidem Catholicam, et Christianam, item blasphemando, abnegauerit, Resp. &c.

E negando egli, s'interroghi chiara, e distintamente sopra ciascuna bestemmia, nel modo, che segue.

Interrog. *An protulerit has blasphemias.* Al dispetto di Dio. Dio poltrone. Io farò la tal cosa, benche Iddio non voglia. Dio non mi puoi far più. Dio non mi poi far peggio. Resp. &c.

Interrog. *An blasphemando dixerit.* Dio ingiusto. Dio partiale. Dio partigiano. Resp. &c.

Interrog. *An in blasphema hac verba proruperit.* Madonna puttana. E si specifichino tutte le parole, ch'egli è inditiato d'hauer detto contro la pudicitia, e castità della Beatissima Vergine. Resp. &c.

Interrog. *An ore blasphemo dixerit.* Rinego Dio. Rinego la Vergine. Rinego i Santi. Rinego il Battesimo. Rinego la Fede, & altre parole simili. Resp. &c.

Se parimente negherà, gli si faccia l'obiettione a questo modo.

Et sibi dicto, quod in processu habetur per testes iuratos, ipsum Constitutum, dum luderet aleis, vel taxillis, tali loco, si ponga il nome del luogo, *quadam die protulisse dictas blasphemias,* Al dispetto di D. &c. *quare monetur ad dicendam veritatem.* Resp. &c.

Se ancora negherà, hauendo prima confessato d'hauer giocato in tal luogo, in tal tempo, e con tali persone, conforme à quanto si hà in processo, se gli farà l'istanza in questo modo.

Et sibi dicto, quod cum ipse fateatur circumstantias loci, et temporis, videlicet, lusisse tali loco, & tempore, & cum talibus personis, si ponga come egli haurà confessato, *& testes deponant, ipsum Constitutum tunc temporis, & tali loco, dum luderet, blasphemasse, & dixisse pluries,* Al dispetto di D. &c. *videtur non posse negare, quod blasphemauerit, & si neget, apparet, quod nolit veritatem fateri.* Resp. &c.

Si ponga quello che dirà.

E se pure starà nella negatiua, si ammonirà in questo modo.

Et monitus ad veritatem clarè, & apertè fatendam, et exonerandam propriam conscientiam, quoniam non videtur verisimile, quod testes cum iuramento affirmauerint, se audiuisse ipsum Constitutum blasphemare, nisi verè audiuissent, alioquin diutiùs in carceribus detinebitur, et in longum protrahetur expeditio eius causæ, et acriùs punietur, si fuerit iudicatus conuictus per testes, quàm si ipsimet veritatem delicti pœnitens contra se ipsum fatebitur. Resp. &c.

Scriuasi tutto ciò che risponderà,

E douendosi esaminare in materia d'incanti, e sortilegi oltre a i sudetti interrogatori generali si procederà così.

Interrog.

Interrog. *An ipse constitutus dederit operam rebus magicis, vel negromanticis*. Resp. &c.

Interrog. *An fecerit aliquod experimentum magicum ad amorem, vel ad odium, vel ad scientiarum acquisitionem, vel ad inueniendos thesauros*. Resp. &c.

Interrog. *An fecerit experimentum magicum ad amorem cum magnete, et aliquibus coniurationibus, alijsque rebus, et quatenus etc. dicat qualitatem magnetis, coniurationum, et aliarum rerum*. Resp. &c.

Interrog. *An ad dictum effectum vsus fuerit magnete baptizato, et coniurationibus Dæmonum, eosque inuocauerit*. Resp. &c.

E si vada interrogando in specie di tutti i particolari, che contra di lui si depongono, con tutte le circostanze del luogo, del tempo, delle persone &c. douendo noi solamente, come per esempio, accennare, non diffusamente dichiarare ciò che hà da farsi.

Hora se il Reo doppo le obiettioni, & admonitioni, che gli saranno state fatte, come di sopra, persisterà nella negatiua, s'interrogarà, s'egli habbia nemici, e quali, e per qual causa, in questo modo.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos*. Resp. &c.

Se dirà non hauer alcun nemico, si terminerà l'esame, come più à basso si porrà. Se dirà hauerne, se gli faccia dire quali siano, e per qual causa.

Et sibi dicto, vt eos nominet, & narret causas inimicitiæ. Resp. &c.

E si scriua tutto ciò che dirà, facendosi esplicare il nome, e cognome de'nemici, e la cagione dell'inimicitia. E se nominarà alcuno de'Testimoni per suoi nemici, e le cause dell'inimicitia saranno graui, si dourà hauere in ciò consideratione, e prenderne secretamente informatione estragiudiciale. E ritrouandosi esser vera l'inimicitia, bisognarà procedere cautamente per venire in cognitione, se per verità, ò fallsamente, e per maleuolenza quel tale sia stato deposto al Santo Offitio. Ma se il Reo dice non hauer nemici, ò pure ne nomina alcuni, ma non assegna causa graue d'inimicitia, ouero frà i nominati non v'è alcuno de'Testimoni mentouati nel processo, ne anco loro intrinsechi parenti, ò dipendenti, si potrà di nuouo ammonire a dir la verità.

Et sibi dicto, vt bene cogitet veritatem fateri, quoniam qui doposuerunt, & testificati sunt, ipsum Constitutum blasphemas, ouero, *verba hæreticalia protulisse*, ouero, *magicis experimentis operam dedisse, id pro exoneratione propriæ conscientiæ fecerunt, & ne in excommunicationem inciderent, quare certò creditur, eos veritatem fassos fuisse*. Resp. &c.

Litan-

E stando nella negatiua, si potrà terminar l'esame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum minimè esse dispositum ad veritatem fatendam, terminum posuit examini, ouero, *dimisit examen, animo tamen continuandi examen*, ouero, *animo &c. & iussit, ipsum Constitutum reduci ad locum suum, cum prius se subscripsisset*, e se non saprà scriuere, *cum prius fecisset signum Crucis loco subscriptionis, cum nesciret scribere*.

Egli si farà sottoscriuere il proprio nome così. Io N. hò deposto come di sopra. Ouero gli si farà fare vn segno di Croce sotto la scrittura dell'esame, come s'è detto nell'esamina de'testimoni. E poi il Notaro farà il suo rogito così.

Acta sunt hæc per me N. de N. Notarium Sancti Officij N. die loco, & coram, vt supra. E sarà anco basteuole la semplice sottoscrittione di esso Notaro così.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Habbiasi consideratione di fare scriuere le risposte de'Rei, ò affermatiue, ò negatiue, ch'elle si siano, con le loro proprie parole distesamente, e non in questo modo. Resp. *Affirmatiuè*. Resp. *Negatiuè*.

Auuertasi parimente, che dall'interrogationi, che si fanno al Reo, egli non venga a sapere, ò comprendere in modo alcuno, chi sia stato il denuntiatore, ò quali siano i testimoni, i quali hanno deposto, ò testificato contro di lui. E mentre il Reo, ò da se stesso, ò interrogato sopra i nemici, nominerà alcuno de'testimoni per suo nemico, auuertano l'Inquisitore, & il Notaro di non dir parola alcuna, ne far atto, ò gesto, per lo quale il Reo possa comprendere, che quel tale, il quale egli hà nominato per suo nemico, sia stato esaminato contro di lui; ma dimostrino affatto non hauerne cognitione: e l'Inquisitore si faccia esprimere dal Reo il nome, cognome, padre, patria, essercitio, & habitatione di quel tale, come se mai non ne hauesse saputo cosa alcuna.

Auuertasi ancora di scriuere gli accidenti, i gesti, & i mouimenti del Reo mentre si esamina, come se diuenisse pallido, se tremasse, se nel rispondere vacillasse, se dicesse delle parole rotte, ed incompatte, se s'intopasse nel rispondere, & imbrogliasse le parole, & hora affermasse, hora negasse vna medesima cosa, se rispondesse superbamente, e con arroganza, e se anco s'inginocchiasse, e con parole humili domandasse perdonanza del delitto commesso, il tutto si noti. E si potrà fare scriuere in questo modo.

Et

Et dum interrogaretur, ouero, *admoneretur*, ouero, *responderet*, *videbatur timere*, *factus est pallidus in facie*, *tremebat*, *videbatur ignorare quid diceret*, *inculcabat*, *& inuoluebat verba*, *nesciebat explicare proprium sermonem*; *superbè*, *& arroganter*, *iracundè*, *subridens*, *respondit dicens &c.* ouero, *procidens genuflexus petijt veniam humiliter dicens &c.* E si farà scriuere quello, che dirà, e farà &c.

Se il Reo non sarà stato carcerato innanzi, che sia esaminato, ma sarà stato solamente chiamato, ò citato, si principierà il suo esame in questo modo.

Die *Mensis* *Anni*

Constitutus personaliter in aula Sancti Officij N. coram præfato M.R.P. Inquisitore &c. come di sopra.

N. de N. e si ponga il rimanente, pur come di sopra, e gli si faccia poi l'interrogatione del nome, cognome, padre, patria &c. E doppo s'interroghi così.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ vocationis, & præsentis examinis.* Resp. &c.

Si ponga quello che risponderà, e si proseguiscano le interrogationi, come di sopra, mutando le parole, che si deuono mutare &c.

E nel fine dell'esame, se il Reo non dirà la verità, si minaccerà di metterlo prigione, in questa guisa.

Et monitus ad dicendum veritatem, alioquin oportebit, ipsum in carcere detineri. Resp. &c.

E persistendo nella negatiua, si terminerà l'esame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum non esse dispositum fateri veritatem, dimisit examen, animo tamen &c. & iussit, ipsum se recipere ad carceres, & consignatus fuit N. de N. Custodi carcerum, ouero, *Satellitibus, vt ducerent eum ad carceres, iniuncto ipsi Constituto, vt prius se subscribat, prout se subscripsit, vt infra, videlicet &c.* ouero, *facto prius per ipsum signo Crucis, cum nesciret scribere &c.*

Se il Reo confesserà intieramente la verità de' delitti, de' quali sarà stato imputato, quando i delitti siano tali, che habbiano complicità d'altre persone, ò siano graui, ad ogni modo si terrà prigione.

Quando il Reo s'haurà da esaminare altre volte doppo la prima, si comincerà l'esame, come qui sotto.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter iterum constitutus coram supradicto M.R.P. Inquisitore &c.

N. de

N. de N. de quo supra, & sibi delato iuramento de veritate dicenda, ab eoque præstito, tactis sacris litteris, Interrog. Resp. vt infra.

Interrog. *An melius cogitauerit super conscientiam suam, & se disposuerit ad veritatem fatendam melius, quàm fecerit adhuc vsque super his, de quibus in alio examine interrogatus fuit.* Resp. &c.

Si scriua ciò che dirà. E se dice d'hauer detto la verità nell'altra essamina, e che non hà commesso il delitto &c. se gli faccia l'obiettione in tal modo.

Et sibi dicto, quòd ex his, quæ habentur in processu, apparet, ipsum minimè fassum fuisse veritatem, quoniam in processu habetur sic, & sic: e si replichi quello, che si hà in processo contro di lui. E stando pur egli nella negatiua, s'ammonisca a dir la verità, & a guardarsi dello spergiuro, e non voler aggrauare la propria coscienza, così.

Et monitus ad dicendam veritatem, & vt caueat à periurio, & nolit aggrauare propriam conscientiam. Resp. &c.

E si potrà di nuouo interrogare sopra il delitto, s'egli habbia mai bestemmiato, ò detto le tali parole hereticali, ò fatto esperimenti magici &c. esponendo quelle bestemmie, ò parole hereticali, ò esperimentati magici, che s'hanno in processo. E negando egli, si potrà ammonire più, e più volte, come di sopra, minacciandogli, che la sua espeditione anderà in lungo, se non dirà la verità, e starà più lungo tempo prigione, e si procederà contro di lui con i termini di giustitia: & il tutto si farà scriuere in processo.

E se contra il Reo saranno più testimoni contesti, che interi siano, e non habbiano eccettione alcuna, ò d'età, ò di costumi, ò di sesso, ò di conditione, ò d'inimicitia, ò di fautoria, e conseguentemente col loro testificato prouino il delitto oppostoli, ò pure, se ben singolari, saranno però tanti in numero, così ben qualificati, che lo grauino assai, potrà l'Inquisitore ad effetto di conuincerlo, e disporlo in ogni modo a dir la verità, fargli leggere dal Notaro le depositioni de' sudetti testimoni, tacendosi però i nomi, e cognomi di essi, e tutte quelle circostanze, onde il Reo potesse venire in cognitione d'alcuno di essi.

E ciò si noterà apunto in questa maniera.

Tunc ad ipsum Constitutum conuincendum de mendacio, & ad ipsum disponendum ad dicendam veritatem, de mandato prædicti Adm. R.P. Inquisitoris fuerunt eidem Constituto per me Notarium lectæ depositiones testium in locis opportunis, tacitis nominibus, & cognominibus eorumdem &c.

E que-

E questo fatto, hauendo già l'Inquisitore domandato al Reo, se hà ben'vdito, & inteso ciò che gli è stato letto, e da lui risposto di sì, haurassi da interrogare come qui sotto; e l'alto si noterà in questa guisa.

Quibus depositionibus sic, vt supra, per me lectis, & per ipsum Constitutum bene auditis, & (vt asseruit) intellectis, fuit per D.

Interrog. *Quid modo ad tam claras tot testium depositiones dicere velit, cum nullum iam sibi reliquum esse subterfugium videat, quominus veritatem fateatur.* Resp.&c.

E si porrà la sua risposta, quale se in effetto sarà pur anco negatiua, se gli farà la seguente obiettione.

Et sibi dicto, quòd testes contra eum examinati in Sancto Officio non sunt illi infensi, & medio eorum iuramento deponunt, & propterea non est verisimile, illos velle in rebus tanti momenti, in Tribunali tam tremendo, & cum tanto propriæ illorum salutis detrimento mendacium dicere; idcircò tandem se resoluat veritatem fateri, cum videat, se iam per testes conuictum esse, ouero, *indicijs maximè grauatum.* Resp.&c.

E si porrà similmente la sua risposta, la quale essendo negatiua, si terminerà l'essame in questo modo.

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, dimissum fuit examen, animo &c. & ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.

E si farà, come di sopra, sottoscriuere l'esame.

E quì pure fa di mestiero particolarmente auuertire, che quantunque la mala credenza contra la Fede risieda nell'animo, di cui solo Iddio è veditore, e giudice incorrotteuole, & incorrotto, ne possa perciò dall'huomo vedersi, ò penetrarsi, non potendo l'acume dell'occhio mortale tanto auanti trapassare in alcun modo: tuttauia dalle parole, e fatti hereticali si presume pur anco nella mente errore, e mala fede. Laonde, se il Reo haurà giuridicamente confessato, ò pur sarà doppo la negatiua rimasto legitimamente conuinto, d'hauer proferito bestemmie hereticali, ò commesso fatti parimente hereticali, dourà immediatamente esaminarsi sopra l'intentione, ò credenza sua, cioè, se hà col cuor tenuto, e creduto ciò che con la bocca sacrilegamente hà proferito, ò con l'opere istesse empiamente protestato, interrogandolo distintamente sopra ciascuno di quegli articoli, che vengono tocchi dalle sopradette bestemmie, e fatti hereticali. Per essempio, se haurà confessato, ò resterà conuinto, d'hauer proferito le bestemmie accennate nella Prima Parte, ò percosso le Imagini di Christo, e de'Santi, ò fatto cose di Magie, e Negromantia, s'interrogarà nella seguente forma.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Deum benedictum non esse optimum, simplicissimum, iustissimum, sanctissimum, ac potentissimum.* Resp. &c.

Interrog. *An corde Deum benedictum, Sanctissimam Virginem, & Sanctos, ipsamque adeò Fidem Catholicam abnegauerit.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, Beatissimam Dei Matrem non fuisse, aut esse Virginem perpetuam, purissimam, atq; castissimam.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, sacras Christi Domini, Gloriosissimæ Virginis, ac Sanctorum imagines non esse habendas, nec venerandas.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, & crediderit, licere vti magicis, ac negromanticis experimentis, & in eis exercendis abuti verbis Sacræ Scripturæ, rebus benedictis, ac Sacramentalibus, & Sacramentis ipsis*, e si farà mentione in specie di quelle cose ch'egli hauerà abusato, *inuocare, & coniurare Dæmones, illos colere, ac venerari, eis sacrificia offerre, cum illis pactum tacitum, vel expressum habere, eorumque opera vti ad quamuis effectum &c.* Resp. &c.

E confessando d'hauer creduto tutte le cose delle quali sarà stato interrogato, o parte di esse, gli si domanderà quale al presente sia la credenza di lui circa li sudetti articoli, così

Interrog. *Quid modo credat, vel teneat ipse Constitutus circa præmissa.* Resp. &c.

E se dirà, che da tanto tempo in quà, e con la tale occasione, le quali cose dourà egli chiaramente spiegare, & il Notaro distintamente scriuere, non crede più le dette heresie, e che n'è pentito, non mancherà l'Inquisitore d'interrogarlo *in genere*, se ha creduto altre heresie, e così anco intorno a i complici, o maestri, o discepoli in dette heresie, così

Interrog. *An præter iam dictas hæreses alias tenuerit, & crediderit, & quas.* Resp. &c.

Interrog. *An in præmissis habuerit aliquos complices, magistros, aut discipulos, & nominet illos.* Resp. &c.

Ma negando d'hauer malamente creduto, gli si farà quest'istanza

Et sibi dicto, quod cum ipsemet Constitutus fassus sit, ouero, *cum in processu legitimè per plures testes contestes, omni exceptione maiores, conuictus sit, talia, & talia dixisse, & commisisse*, e si riferiranno le bestemmie, e fatti hereticali da lui confessati, o de quali resta conuinto, *ex quibus inducitur hæresis suspicio, valde quoque præsumitur, ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Ideò conscientiam suã benè excutiat, & veritatem liberè fateatur.* Resp. &c.

E non potendosi hauer altro, si chiuderà l'esame, o constituto di lui, come si è detto di sopra, cioè

Et cum nihil aliud &c.

ANNO-

ANNOTATIONE.

A Accadendo di costituire il Reo nuouamente dopò che in alcuno de Costituti già fatti hauerà in tutto, ò in parte Confessato li Delitti, de quali vien'inquisito, ò altri dell'istessa qualità si auertirà sempre in ciascuno de Costituti susseguenti di premettere al giuramento, & à gl'Interrogarorij la protesta d'interrogarlo senza pregiuditio delle cose da lui confessate, e di qualunqne raggione acquistata, ò competente al Fisco del S. Tribunale contro di lui, e non altrimente &c. qual protesta si hà sempre per repetita nel principio, mezzo, e fine del Costituto di modo che &c. in ogni miglior modo &c.

Modo di confrontar due Rei Complici.

PErche al processo informatiuo si appartiene anco il confronto di due Rei complici nel medesimo delitto, qualunque volta l'vno pertinacemente nega ciò, che dall'altro viene contro di lui deposto, dourà l'Inquisitore (hauendo pure a far simil confronto) farsi venir dauanti nel luogo dell' esamine il Reo negatiuo, e procedere nella seguente forma

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *A: adhuc se resoluerit ingenuè fateri veritatem, quam hactenus negauit.* Resp. &c. E se la risposta, quale dourà notarsi, sarà, che egli ha detta la verità, e ch'è innocente &c. si proseguirà così

Et sibi dicto, quòd hæc sunt subterfugia, & friuola excusationes, quibus se tegere inaniter conatur. Et quid dicet, si aderunt aliqui, qui affirmabunt in eius faciem, quòd talia, & talia, tali tempore, & loco dixerit, ac fecerit respectiuè.

E si pongano in sostanza le cose contro di lui deposte, e delle quali l'altra volta è stato interrogato. Resp. &c.

Scriuasi quello che dirà.

E se pure starà saldo nella sua ostinatione, gli si farà nuoua istanza in questa foggia

Et denuò sibi dicto, quòd omissis huiusmodi ambagibus, & subterfugijs, velit se resoluere veritatem dicere, si pramissa omnia, & singula (vt supra) dixerit, & fecerit. Resp. &c.

E se ad ogni modo perseuerarà nella negatiua, s'interroghi come segue.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat B.* cioè colui, che dee confrontarsi, *& cum eo conuersatus fuerit.* Resp. &c.

Se risponderà di sì, gli si faccia quest'altra interrogatione.

Interrog. *An ipse, & dictus B. vnquam simul locuti fuerint, & de quibus rebus.* Resp. &c.

Se dirà ch'hanno ragionato insieme domesticamente di diuerse cose, come si suol fare, s'interrnghi più oltre.

Interrog. *An vnquam loquendo cum dicto B. aliquid dixerit concernens Religionem.* Resp. &c.

Se risponderà negatiuamente, si seguiti ad interrogarlo in questo modo.

Interrog. *An loquendo cum dicto B. protulerit verba hæreticalia contra Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum, de quibus iam examinatus fuit.* Resp. &c.

Se darà la medesima risposta negatiua, aggiungasi quest'altra interrogatione.

Interrog. *An vnquam sciuerit, seu dici intellexerit, dictum B. fuisse hæresi infectum, aut de ea diffamatum, vel etiam suspectum.* Resp. &c.

E negando egli tuttauia, si esorti a dir la verità così

Et sibi dicto, quòd benè aduertat dicere veritatem, & caueat à mendacijs, quoniam aderunt, qui contrarium omnino in eius faciem deponent. Resp. &c.

E se pure vorrà mostrarsi pertinace nel negare, all'hora l'Inquisitore commanderà, che in faccia di lui venga quell'altro, che si ha a confrontare, & il Notaro scriuerà così

Et tunc D. pro veritate reperienda, & ipsum Constitutum de mendacio conuincendo, mandauit ad eius faciem adduci B.

E venuto ch'egli sarà, diasi il giuramento all'vno, & all'altro, e fattisi vicendeuolmente riconoscere, s'interroghi prima B. come di sotto, & il Notaro similmente registri l'atto in questa guisa.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento de veritate dicenda, prout tactis sacris litteris, iurarunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit priùs per D. idem B. vltimò adductus.

Interrog. *An ea, quæ dixit in eius constituto facto sub die &c.* ouero, *constitutis factis sub diebus &c. contra præsentem Constitutum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa eadem ratificare, & comprobare in faciem præsentis Constituti.* Resp. &c.

E si stenda la sua risposta, quale se sarà affermatiua, scriuerà il Notaro in questo modo.

Præsente N. & dicente &c. E si porrà quel che dirà N.

Dapoi s'interrogarà B. così

Interrog. *Dictus B. ibi præsens, vt modo in substantia, summatim, & succinctè referat hic in faciem dicti N. quæ asserit aliàs dixisse pro veritate aduersus ipsum N. in alio suo constituto,* ouero, *in alijs suis constitutis.* Resp. &c.

E se

E se esso B. in sostanza riferirà quanto l'altra volta, ouero l'altre volte depose, ò pure dirà, che non si ricorda bene di quel che depose, faccia, o non faccia egli istanza, che gli si legga la sua prima depositione, o gli si leggano l'altre sue depositioni, quando saranno più, gli si douranno ad ogni modo leggere, & hauerassi a notare così

Et tunc de mandato D. fuit eidem B. sic instanti, & petenti (se pur ciò haurà richiesto) *per me Notarium lectum eius constitutum factum in hoc Sancto Officio sub die &c.* ouero se saranno più constituti, *lecta fuerunt eius constituta facta in hoc Sancto Officio sub diebus &c. in parte tamen, & partibus dictum N. tangentibus, præsente etiam ipso N. audiente, & intelligente.*

E successiuamente richiesto dall'Inquisitore ciascuno di essi Rei, se hanno ben vdito, & inteso ciò, che loro è stato letto, e da essi risposto di sì, douerassi interrogare B. come qui sotto, e l'atto si scriuerà dal Notaro in questo modo.

Quo lecto, & per ipsos B. & N. audito, & intellecto, ouero, *quibus lectis, & per ipsos B. & N. auditis, & intellectis (prout asseruerunt) fuit idem B. per D.*

Interrog. *An ea, quæ aliàs deposuit in constituto sibi nunc lecto, & per eum audito, & intellecto*, ouero, *in constitutis sibi nunc lectis, & per eum auditis, & intellectis (prout asseruit) sint vera, illaque pro veritate dixerit, & tamquam vera modo illa approbet, & ratificet in faciem Constituti prædicti.* Resp. &c.

Et affermando B. d'hauer in detto suo constituto, ouero in detti suoi constituti deposta la verità, con approuare, e ratificare il tutto, s'interrogherà N. in questa maniera.

Interrog. *Quid modo dictus N. respondeat ad ea, quæ de ipso deposuit in eius faciem B. hic præsens.*

Scriuasi la risposta di N. sotto questa forma.

Replicante dicto N. &c. con ispiegare intieramente la sua replica.

Subiungente dicto B. &c.

Si ponga quello, che soggiungerà B.

E perseuerando N. nel negare, e B. nell'affermare, si terminerà il confronto in questo modo.

Et cum vnusquisque in suo dicto persisteret, D. dimisit examen, animo &c. & ambo se subscripserunt, ouero se non sapranno scriuere, *& cum nescirent scribere, fecerunt ambo signum Crucis*, ò pure se vno di essi solamente saprà scriuere, *& N. se subscripsit, B. verò, cum nesciret scribere, fecit signum Crucis loco subscriptionis, deinde vterque remissus fuit ad locum suum.*

E se vi saranno altri Complici da confrontare, si procederà con essi nel medesimo modo.

Oltre

Oltre alla sudetta maniera di confrontare pianamente i Complici, vn'altra ve n'è, che alle volte pur anco per giuste cagioni s'ammette nel Santo Tribunale, & è, quando l'vno de'Complici viene in faccia dell'altro esposto alla tortura per confermare in essa il detto suo contro di lui. Ilche come debba farsi mostrerassi appieno nella Sesta Parte, oue si tratterà del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

ANNOTATIONE.

A Il confronto della Tortura delli Complici confessi con gl'altri complici, ò principale Delinquente negatiui non pratticandosi indifferentemente nel S. Tribunale, e perciò espediente, che li Giudici non lo mettano in essecutione ne i casi, che gli possono occorrere, se prima non ne ricercano, e riceuono l'Oracolo dal Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione di Roma.

Modo di confrontare i testimonij non complici col Reo, che nega il delitto &c.

QValunque volta sarà giudicato espediente il confrontar col Reo negatiuo i testimonij, ch'hauranno contro di lui deposto nel Santo Offitio, tal confronto haurà da farsi con tutte quelle qualità, che si ricercherebbono, se i testimonij non fussero per innanzi mai stati esaminati. Lette adunque giuditialmente al Reo negatiuo le depositioni de' testimonij nel modo, che già s'è detto, si faranno venire in faccia di lui ad vno ad vno separatamente; e dato a ciascuno d'essi il giuramento alla presenza d'esso Reo, & anco al medesimo Reo, e riconosciutisi il Reo, & i testimonij vicendeuolmente, douranno i testimonij in faccia del detto Reo ratificare, e confermare le cose, che l'altra volta contro di lui deposero, nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

N. de N. de quo supa, & sibi delato &c. fuit per D.

Interrog. *Et monitus ad dicendum veritatem &c.*

Resp. Hò detta la verità.

Interrog. *Quid dicet, si testes contra eum examinati in faciem eius affirmabunt, quòd prædicta, de quibus iam examinatus fuit, dixerit, ac fecerit respectiuè?*

Resp. Potranno dire i testimonij quel che vorranno; ma diranno sempre la bugia: perche io non hò mai detto, ne fatto simili cose.

Tunc D. ad multò magis conuincendum ipsum Constitutum de mendacio,

& ma-

& magis disponendum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit ad faciem ipsius Constituti adduci Titium, de quo supra.

Quo adducto, & delato tam sibi, quàm ipsi Constituto iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis, &c. iurarunt, fuit idem Titius adductus per D.

Interrog. *An cognoscat præsentem Constitutum, & dicat, quomodo nominetur, & cognominetur.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco quest'huomo qui presente, che si chiama Sempronio &c.

Interrog. *Vice versa prædictus Constitutus, an cognoscat præsentem adductum, & quomodo vocetur.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco quest'huomo, che m'hauete fatto adesso venir in faccia, che si chiama Titio &c.

Et facta sic per præfatos adductum, & Constitutum mutua nominum, & personarum recognitione, fuit denuo idem adductus.

Interrog. *An ea, quæ deposuit in suo examine facto in hoc Sancto Officio sub die Mensis Anni contra præsentem Constitutum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modoque intendat illa ratificare, & comprobare in facie præsentis Constituti.*

Resp. Signor sì, che tutto quello, ch'io dissi nell'altre mie esamine contro Sempronio qui presente, è la verità, e per la verità l'hò detto, e deposto, e son qui per mantenerlo anco in faccia dell'istesso Sempronio qui presente.

Ouero per maggior breuità si potrà far scriuere così.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento veritatis dicendæ, pront, tactis &c. iurarunt, factaque inter eos mutua nominum, & personarum recognitione, fuit idem adductus per D.

Interrog. *An ea, quæ deposuit &c.* E si segue, come di sopra. Dipoi si scriua così.

Interrog. *Idem adductus, vt modo in substantia, summatim, & succinctè referat ea, quæ asserit aliàs dixisse pro veritate in eius depositione.*

Resp. Io hò detto per verità in sostanza, che &c.

E se dirà, che non si ricorda così bene di tutti i particolari, che depose, e domanderà, gli si legga la sua depositione, dourà l'Inquisitore fargliela leggere: e farà anche l'istesso, tutto che il testimonio non glielo chiedesse. E si noterà così.

Tunc D. mandauit per me Notarium ad claram amborum intelligentiam legi depositionem ipsius adducti, quæ incipit &c. vsque ibi &c.

Qua lecta, & per ambos bene audita, & intellecta, vt interrogati asseruerunt, fuit idem adductus per D.

Interrog. *An ea, quæ modo legi audiuit, sint illa eadem, quæ ipse aliàs dixit,*

dixit, & deposuit contra, vel circa personam præsentis Constituti; & an vera sint, & illa tamquam vera modo approbet, ac ratificet in faciem eiusdem Constituti.

Resp. Signor sì, che quanto m'hauete letto adesso, è stato detto, e deposto da me, e tutto l'hò detto per la verità: e come vero lo confermo adesso, e ratifico alla presenza, & in faccia di Sempronio.

Tunc D. conuersus erga dictum Constitutum interrogauit ipsum, quid modo respondeat ad prædicta.

Resp. Io hò inteso quanto dice costui &c. e dico, che non dice la verità.

Replicante ipso adducto, & dicente. Io dico, che è vero quello, che dico io.

Subiungente ipso Constituto. Può dir costui quello, che vuole: ma non si trouerà mai, ch'io habbia detto ò fatto simili cose.

Tunc D. cum vnusquisque persisteret in suo dicto, mandauit, dictum adductum amoueri, vel recedere à loco examinis, vel licentiauit ipsum adductum, iniuncto sibi silentio cum iuramento.

E nel medesimo modo si confronteranno anco gli altri.

E questo fatto, s'interrogherà, & ammonirà il Reo a dir la verità così.

Interrog. *Et monitus ipse Constitutus, vt tandem velit se resoluere veritatem liberè fateri.* Resp. &c.

Et pluries monitus ad veritatem sincerè fatendam, cum iam videat, testes adesse, qui eorum medio iuramento deponunt in eius faciem, ipsumque conuincunt, quos verisimile non est falsum deponere, ex quo non habent causam quare id faciant, aut facere debeant. Resp. &c.

Et cum nihil aliud ab eo posset haberi, D. dimisit examen, animo &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

ANNOTATIONE.

Ne anco il confronto alla scoperta del Reo negatiuo con li Testimonij pratticandosi regolarmente nel S. Tribunale; mà bensì di farlo riconoscere dalli medesimi mascarati, ò per rimulas messo trà due, ò tre altri, che habbiano seco qualche somiglianza, quando li Testimonij non l'hauessero conosciuto per nome, ò per qualche accidente potuto riconoscere nel tempo del delitto, e ne loro Essami ne hauessero fatta la descrittione, sicome dal Padre Massini viene insegnato qui sotto, douranno perciò li Giudici astenersi dal procedere all'atto di tale confronto, senza darne parte alla Suprema Congregatione di Roma, e riceuere dalla medesima l'ordine se debbano pratticarlo nel caso, che gli occorre; e nel caso sudetto, che li Testimonij non habbiano conosciuto per nome, ò potuto riconoscere il Reo nel tempo del delitto douranno procurare di fargliclo descriuere con le maggiori dimostrationi, che gli souuerranno.

Modo

Modo di fare giudicialmente da i testimonij riconoscere vn Reo, che nega d'esser esso &c.

OCcorre alle volte, che il Reo nega non solamente il fatto, del quale è inditiato, e d'esser mai stato nel luogo, oue è deposto d'hauer commesso il delitto, ma anco d'esser que l tale, che da i testimonij vien nominato nel processo. Laonde è necessario farlo giuridicamente da i predetti testimonij riconoscere non tanto per ragion del Fisco, quanto per difesa dell' istesso Reo, che non riconosciuto potrebbe innocentemente esser punito. E questa ricognitione deue farsi, non già con essibire a i testimonij il Reo (come si dice) *ad oculum*, ma con metterlo fra due, ò tre altri, d'età, habito, statura, & effigie a lui più che sia possibile simiglianti: ma in niun modo conosciuti da i testimonij. E tale sarà la forma.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

Annius, de quo supra, & delato sibi iuramento de veritate dicenda &c. fuit per D.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.*

Resp. Non mi occorre dire altro, non essendo io que ll'Annio, del quale voi cercate: ne essendo tampoco stato mai nella Città di N.

Interrog. *Et monitus, vt bene aduertat dicere veritatem, quia non desunt plures testes, qui poterunt recognoscere, ipsum Constitutum vocari Annium, & esse illum eundem, de quo agitur, ac omnino extitisse in Ciuitate N.*

Resp. Io vi dico, che non sono altrimenti quell'Annio, del quale si fà mentione; e non si trouerà mai, ch'io sia altro, che Butio, e ch'io sia stato nella Città di N.

Tunc D. ad conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ad locum examinis adduci tres alios qui magis similes ætate, habitu, statura, & effigie ipsi Constituto reperiri potuerunt.

Quibus adductis, idem D. mandauit, eos in ordine poni, & inter illos poni etiam ipsum Constitutum, & ad illorum faciem successiuè mandauit vocari Caium testem iam examinatum.

Qui ad faciem prædictorum adductus, & sibi iuramento veritatis dicendæ delato, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An cognouerit, & cognoscat Annium, quomodo, & à quanto tempore citra illum cognoscat.* Resp. &c.

Et il Notaro scriuerà la risposta interamente.
Interrog. *Quamdiu sit; quòd dictum Annium non vidit.*
Resp. Io non hò veduto detto Annio da che nella Città di N. ci trouammo insieme, possono essere due mesi, con occasione &c. Egli poi si partì, & io non l'hò mai più visto.
Interrog. *An si dictum Annium modo videret, illum recognosceret.*
Resp. Senza dubbio riconoscerei detto Annio, se lo vedessi adesso.
Et D. dicente, vt modo inspiciat istos quatuor, qui sibi exhibentur, sic in ordine, ouero, *in circulo*, o pure, *in corona constitutos, & dicat pro veritate, an inter præfatos adsit, & reperiatur ille Annius, de quo modo interrogatus fuit, & quem dicit se vidisse in dicta Ciuitate N.*
Resp. Signore, io hò veduto benissimo questi quattro huomini, che stanno quì per fila, e vi dico, che fra di loro ci è quell'Annio, del quale hora m'hauete dimandato, e che io hò detto d'hauer vltimamenre visto nella Città di N.
Et D. subiungente, vt dicat, & designet, quinam ex dictis quatuor hominibus sit ille Annius, & manu illum tangat.
Resp. *Mouens se de loco ad locum, & manu tangens dictum Constitutum, tertium in ordine positum.* Signore questo quì, ch'è terzo nella fila, è quell'Annio, del quale mi hauete dimandato, & io vi hò risposto di sopra.
Præsente dicto Annio, & dicente. Signore, costui non sò chi si sia, non lo conosco, & egli non può conoscer me, & io non sò quello che lui dica, perche non fui mai, ne meno mi chiamai Annio, ma sì bene sono, e mi chiamo Butio, come vi hò detto di sopra; e non sono mai stato nella Città di N.
Replicante dicto adducto, & dicente. Io dico, che lui si chiama Annio, e così si faceua chiamare, & era chiamato da tutti, e lo riconosco benissimo per quell'Annio, che vi hò detto poco fà.
Subiungente dicto Annio, & dicente. Non è vero niente di quello, che dice costui &c.
Et cum vterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictum adductum, imposito sibi silentio cum iuramento.
Et successiuè D. ad magis conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad magis disponendum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, adduci Titium alium testem iam examinatum.
Qui adductus, & delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout tactis &c. iurauit, fuit per D.
Interrog. *An cognoscat &c.*
Resp. Signor sì, ch' io conosco Annio, e lo cominciai a conoscere nella Città di N. &c.

In-

Interrog. *Quandiu sit, quòd dictum Annium non vidit.*

Resp. Da che io lo vidi, come sopra, in detta Città di N. non l'hò mai più visto.

Interrog. *An si modo videret dictum Annium &c.* Resp. &c.

E si farà, e terminerà la ricognitione, come di sopra.

Doppo, senza interuallo, s'introdurrà Seio, e nella medesima forma si farà la recognitione, quale dourà terminarsi così.

Et cum vterque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictos tres homines, & Seium vltimo loco adductum, imposito eisdem silentio cum iuramento &c.

Et succesiuè prosequendo examen contra ipsum Constitutum.

Interrogauit ipsum, quomodo audeat adhuc negare, se nominari, & esse Annium, de quo in processu tractatur, cum videat, se de hoc per tot testes esse conuictum.

Resp. Dicano i testimonij quel che gli pare. Io mi chiamo Butio, e non Annio ne fui giamai nella detta Città di N.

Et sibi dicto, quare velit, quòd prædicti testes medio eorum iuramento dicerent, ipsum Constitutum nominari Annium, & fuisse in Ciuitate N. vt supra, si verè ita non esset.

Resp. Che sò io, perche se lo dicano costoro?

Interrog. *Et monitus per D. vt recedat ab huiusmodi sua obstinatione, & mendacijs, cum videat, se esse testibus superasum, & non posse amplius negare se esse Annium, & fuisse in Ciuitate N. quia etiam quòd neget, iam D. habet illum pro conuicto.*

Resp. Se V.S. mi hà per conuinto, non sò, che mi dire. Io non posso esser conuinto di quello che non è.

Quì è d'auuertire, che se il Reo non resterà conuinto d'esser quello, contro a cui si depone nel processo, che habbia commesso nel tal luogo il tal delitto concernente il Santo Offitio, perche non vi siano testimonij in numero sufficienti, ma ve ne sia vn solo, e nel processo risultino pur inditij, & amminicoli, o da i medesimi detti del Reo, o d'altra parte, per li quali si debba, col consiglio, e parere de' Consultori, contro di lui procedere a rigorosa esamina, per hauer l'identità, e ricognitione della persona: haurassi ciò ad osseruare nella forma, che altroue si dirà. Et in tanto si compirà l'esamina nella maniera più volte da noi detta di sopra.

Et se in cotal rigorosa esamina haurà poscia il Reo confessato l'identità della persona, potrà vn'altra volta pianamente esaminarsi nel modo, che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus &c.

Annias, de quo supra, & delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.* Resp.

Interrog. *An aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum hanc propositionem protulerit, in eo videlicet, non reperiri verè, realiter, ac substantialiter Corpus, & Sanguinem Domini Nostri Iesu Christi.* Resp. &c.

Se negherà, si ammonisca a dir la verità così.

Monitus per D. ad dicendam veritatem, quam ex ijs, quæ in processu aduersus ipsum Constitutum resultant, non videtur posse diffiteri. Resp. &c.

S'egli confesserà d'hauer proferita la sudetta propositione con le corcostanze, che si hanno nel processo, s'interroghi come segue.

Interrog. *An credat, vel crediderit, in Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento non contineri verè, ac realiter, Corpus, & Sanguinem Domini Nostri Iesu Christi.* Resp. &c.

E negando, gli si faccia questa obiettione.

Et sibi dicto, quòd cum ita seriosè &c. ponganſi l'altre circoſtanze, *præfatam impiam propositionem asseruerit, valdè præsumitur, circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Quamobrem dicat veritatem.* Resp. &c.

E persistendo nella negatiua s'ammonisca di nuouo così.

Iterum monitus ad dicendam veritatem pro Dei gloria, & anima sua salute. Resp. &c.

E non potendosi hauer altro si chiuda l'esamina, come di sopra.

Ma confessando ancora la mala credulità, si prosegüisca d'interrogarlo sopra i complici &c. come per auanti si è detto.

E perche auuiene pur anche tal volta, che i testimonij depongano contra vno, ch'essi non conoscono di nome, ma solamente di faccia; o (come si dice) di veduta, negando perciò il Reo d'hauer commesso il delitto oppostoli, e d'essere stato nel luogo &c. è necessario similmente, per non pregiudicare alle ragioni del Fisco, farlo in ogni modo con aperto confronto da essi testimonij riconoscere. Ilche si eseguirà in questa maniera.

Interrog. *Quid dicet, si testes fide digni, ipsum Constitutum recognoscent, esse omnino illum, qui in Ciuitate N. die &c. hora &c.* si ponga il luogo, il giorno, e l'hora, *protulit præfata verba hæreticalia aduersus Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum &c. idque etiam in eius faciem testificabuntur.* Resp. &c.

Tunc D. ad conuincendum ipsum Constitutum de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit accersiri tres alios facie, habitu, statura, & ætate ipsi Constituto quoad fieri potuit, magis similes, & cum eodem Constituto in ordine collocari. Qui-

Quibus sic vocatis, videlicet, A. B. C. & in ordine cum ipso Constituto dispositis, ita vt ipse Constitutus primum, vel secundum, vel tertium locum in ordine retineret, D. mandauit, ad eorum faciem adduci Caiũ, de quo aliàs. Qui adductus, delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout, tactis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. *An si videret hominem, aduersus quem in suo examine testificatus est, illum recognosceret.*

Resp. Credo certo, se vedrò il d. huomo, di douerlo riconoscere.

Interrog. *Vt modo bene inspiciat istos quatuor homines, qui sibi exhibentur in corona dispositi, & dicat, an inter illos adsit ille, de quo mentionem fecit in dicto suo examine, & dixit, se eum cognoscere de visu tantùm, & non de nomine.*

Resp. *Cum dictos quatuor homines attentè inspexisset.* Signor sì, che fra questi quattro &c.

Et sibi dicto, vt indicet præfatum hominem, de quo ipse intellexit in suo examine.

Resp. *Mouendo se de loco ad locum, & manibus proprijs tangendo dictum Annium, de quo alias, primum, vel secundum, vel tertium in ordine positum.* Signore, questo è quell'huomo, il quale io hò deposto nella mia esamina, che io alla presenza di Titio, e di Seio, nella Città di N. in piazza il giorno di &c. sentij dire, che nel Santissimo Sacramento &c.

Præsente dicto Annio, & respondente. Costui dice gran bugia &c.

Replicante dicto Caio adducto, & dicente. Io dico, ch'egli è quell'huomo &c.

Subiungente dicto Annio, & dicente. Et io dico, che non sono &c.

E potrà anco l'Inquisitore far in presenza del Reo leggere la depositione del detto Caio, e ciò si noterà, come di sopra; e si noteranno anco tutte le risposte, che dall'vna parte, e dall'altra verranno successiuamente date nel modo già accennato.

E se il Reo vorrà egli stesso interrogare il testimonio, potrà farlo à suo piacere, non seruendo simil confronto ad altro, che à supplire il difetto della citatione, e douranno così le interrogationi del Reo, come le risposte del testimonio distintamente registrarsi nel processo, che perciò non vi haurà luogo ad altra repetitione, supposto però, che il testimonio sia stato dal Reo basteuolmente interrogato. E nella medesima forma si confronteranno gli altri, e si proseguirà d'esaminare il Reo, come di sopra, adattando, e cangiando respettiuamente &c.

Auuertasi nondimeno, che la predetta forma di apertamente confrontare il testimonio col Reo per la ricognitione &c. deuesi adoperare solamente in caso, che il Reo, vsate le debite diligenze

genze non resti per altre proue conuinto, ed' altra parte cessi ogni pericolo, che il testimonio debba per ciò dal Reo venire in qualsiuoglia modo offeso, e danneggiato; che quando si giudichi esserui vn tal pericolo, hassi detta ricognitione, e confronto à fare in modo, che il Reo non vegga altrimenti il testimonio, ma ben sì dal testimonio sia veduto il Reo, ò facendosi esso testimonio mascherare, e da capo a i piedi coprire; ouero oprandosi, ch'egli per le fessure, ò pertugio di qualche vscio riguardi il Reo posto sempre tra due, ò tre altri, nella guisa di sopra mostrata.

E se nel primo modo haurà a farsi la ricognitione, proceder à l'Inquisitore in questa forma.

Tunc M.R.P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit, ipsum Constitutum poni in circulo inter tres, vel quatuor ipsi Constituto ætate, statura, effigie, & habitu, quoad fieri potuit, magis similes, & deinde in eius faciem sic positi adduci Titium testem examinatum, & personatum.

Qui sic personatus adductus, & delato sibi iuramento de veritate indubitato gestu dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit per D. monitus, vt videat, an inter hos coram se stantes stet ille, de quo ipse deposuit in suo examine, & dixit, se eum cognoscere solùm de visu, & non de nomine, & si inter eos stat, quòd ipsum manu tangat.

Qui testis ità monitus statim manu dextera tetigit Annium.

Qua recognitione ita manus tactu facta, M. R. P. Inquisitor ipsum Constitutum, aliosque cum eo positos licentiauit, & deinde testem denuo interrogauit, an bene illum cognouerit.

Resp. Signor sì, è quello istesso, ch'io toccai con la mano. Io lo vedeua benissimo, e l'ho riconosciuto chiaramente.

Tunc M.R.P. Inquisitor licentiauit ipsum testem, iniuncto sibi silentio &c. & coram se mandauit denuo Reum delatum adduci.

Qui sic adductus, eique iuramento delato &c. fuit per D.

Interrog. &c. Resp. &c.

Se nel secondo modo, si caminerá con la forma, che segue:

Tunc M. R. P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit, ipsum Constitutum poni &c. & deinde ad talem cameram adduci N. testem examinatum, quo Constituto (vt supra) posito, & relicto sub custodia, & guardia Satellitum, & teste sic adducto, eique iuramento delato de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit prædictus testis positus ad rimulas, vel ad foramen ostij; indeque sibi dicto Constituto, & alijs cum eo positis ostensis, fuit a præfato M.R.P. Inquisitore.

Interrog. *An inter illos, quos per rimulas, vel foramen ostij stantes videt, adsit ille, de quo ipse in suo examine deposuit, & dixit, se cognoscere de visu tantùm, & non de nomine.*

Resp.

Resp. Signor sì, che frà quelli, che ho visti, e veggo per queste fessure, ouero, per questo busetto di questa porta, iui nella stanza, doue &c. è quello, del quale io ho deposto nel mio esame, e dico, ch'è quello, che tiene la berretta di velluto nero con vna penna bianca, col colletto bianco trinciato, col giubbone di raso cremesino, con li calzoni di velluto nero, e calzette di seta cremesina, & hà la barba castagnaccia, & è vn poco più bassotto di quei due altri, & adesso tiene la mano dritta messa nella saccoccia de i calzoni, e stà col piede manco innanzi, e come si muoue vn poco ve lo dirò &c.

Dicens: E quello, che adesso ha sputato, e si è voltato in quà, *ostendens, & describens prædictis signis Annium.*

Qua recognitione facta, M. R. P. Inquisitor eum licentiau it, iniuncto eidem silentio &c. reuersusque ad ipsum Constitutum, licentiatisque ijs, inter quos fuerat positus, iniuncto vnicuique eorum silentio &c. & continuando cum eo examen, interrogauit &c.

Epoiche tant'oltre siamo in questa materia proceduti, egli conuien sapere, che il confronto aperto de' testimonij col Reo, supposta lalontananza d'ogni pericolo, si rende per altra cagione lecito, e necessario nel delitto d'heresia, cioè qualunque volta si dubita, che i testimonij habbiano deposto il falso, e si teme, che per le loro false depositioni l'innocente resti a gran torto condannato: o pure vi è qualch'altra gran causa di far detto confronto. Il quale particolarmente suol farsi, quando i testimonij, & i Rei sono vilissime persone, ne per qualsiuoglia benche sconcio accidente punto si curano, se buona, o rea fama loro ne segua, auuenga che, potendo pur anche tra simili persone esserui pericolo, l'vsare in ciò cautela, non debba disdiceuole stimarsi giamai.

ANNOTATIONE.

Qui cadendo marauigliosamente in acconcio perche sia palese lo studio, e diligenza, con cui si fabricano li Processi nel Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione di Roma, se ne darà vn saggio con la seguente formola, sopra il modo da tenersi per fare la ricognitione del Reo per mezzo del suo Ritratto, che compose il Reuerendissimo Padre Frà Francesco Ottauio de Orestis dell'Ordine de Predicatori già Compagno del fù Reuerendissimo Padre Fra Tomasso Mazza Commissario Generale del medesimo, & presentemente Inquisitore di Rimini. à bastanza famoso per la felice condotta della Causa dell'empio Eresiarca Molinos, in occasione, che negando vn Reo d'esser quegli, di cui si trattaua in vna Causa grauissima era quasi impossibile per la grande distanza del luogo del delitto di far venir' in Roma li Testimonij, ò di mandare colà il preteso Reo per farne fare la ricognitione, e se bene nel caso sudetto non fù messa in prattica,

perche

perche il preteso Reo alla fine confessò d'esser quegli, ne si sà, che mai più la ricognitione in tal modo sia stata pratticata, si come egli stesso in quella asserisce, e come cosa insolita forsi anco difficilmente sarebbe da mettersi in vso; nientedimeno perche potrebbe darsi qualche caso, nel quale d'vsare tale diligenza in sossidio per non potersi fare in altra forma, si giudica esse profiguo, l'hauerne il metodo steso con tanto studio sarà sempre di gran vantaggio, e di sicura scorta à chi se n'hauesse da seruire; ed è dell'infrascritto tenore.

Nuouo modo di fare la ricognitione d'vn Reo per via del suo Ritratto.

Perche puol'occorrere molte volte, che il Reo, & i Testimonij sieno in diuersi Paesi, e lontani, e per qualche accidente, ò d'infermità, ò altro non sia possibile accoppiarli ad effetto d'identificare la Persona del Reo con la ricognitione personale oculare (supponendo, che non l'habbino i Testimonij saputa dimostrare per il vero nome, e cognome) e vedendosi, che la sola descrittione fattane, ò che potessero farne, non suol'essere giudicata basteuole per venire alla punitione conueniente del Reo, mi è souuenuto pensiero di vna nuoua Ricognitione per via del Ritratto; nuoua sì, ne più pratticata, che io sappia, mà contuttociò dopò che haueronne spiegato il modo, & essaminato il valore, penso non sia per dispiacere à Criminalisti.

Primieremente dunque è necessario far fare vn Ritratto del Reo da vn Pittore accurato, che lo ritragga da capo à piedi secondo la dilui vera grandezza con quegl'habiti, che troua hauersi, massime se fossero quelli, co'quali si supponeua vestito, quando commise il delitto, e che procuri d'effigiare agiustatamente la corporatura, la faccia, il colore, e tutti gl'accidenti notabili della di lui Persona in maniera tale, che non venghi trascurata alcuna particella, da cui possa indursene la cognitione designatiua dell'Indiuiduo, e lo ritragga di prospetto, non di profilo, e con la luce in faccia, acciò le ombre nō possino coprire qualche segno, che vi fusse.

Secondo è necessario, che costi in Atti la vera somiglianza di quel Ritratto all'Originale, e perche il Pittore, che lo fece non deue essere Giudice dell'Opra sua, è necessario il Giuditio di due Periti, li quali confrontando diligentemente il Ritratto con l'Originale essaminati poi giuridicamente deponghino -- *Che quel Ritratto, è totalmente simile à quella Persona, che non è possibile, che alcuno conoscendo detta Persona; & hauendone memoria viua al solo vedere di questo Ritratto in assenza dell'Originale non dica, esser questo il vero Ritratto di detta Persona, e che non può esser d'altri.*

Terzo

Terzo è necessario far fare due altri Ritratti, ò siano effigie, che somiglino alquanto al Reo, mà non in tutto; perche se somigliassero in tutto, verrebbero ad essere tre Ritratti del medesimo, e non seruirebbero per la ricognitione, oltre di che, quando anche si fà la ricognitione personale oculare, certo è non potersi pratticare di mettere il Reo in compagnia d'altri, che in tutto le gli assomiglino, e quando pure potessero questi trouarsi in tutto simili, come vuouo ad vuouo, non douerebbero adoprarsi per non confondere la fantasia del Testimonio, e metterlo in stato di non poter'accertatamente designare il Reo; si come dunque in questo caso della ricognitione personale non è necessaria, anzi sarebbe dannosa la troppa similitudine, così non deue pratticarsi nella ricognitione effigiale; mà per l'opposto, sicome nella personale si cerca di mettere il Reo in compagnia di persone, che habbino competente similitudine con lui, così in questa effigiale è necessario, che le due effigie, con le quali deue esser posto il Ritratto del Reo habbino con quello qualche somiglianza, mà con qualche varietà. Consegliarei per tanto, che vna effigie si facesse alquanto più alta della vera misura del Reo, e l'altra alquanto più bassa, vna alquanto più grassa, l'altra alquanto più magra, vna più carica di colore, l'altra meno, e l'istesso s'osserui circa i lineamenti del volto, naso, bocca, ciglia &c. in maniera tale, che recedino dalla vera misura del Prototypo, e che essaminati li detti Periti deponghino -- *Che queste due altre effigie hanno bensì qualche somiglianza coll'Originale del Reo, mà che assolutamente non sono Ritratti del medesimo, e che nessuna persona, che conosca bene il Reo, e ne habbia memoria viua, vedendo in di lui assenza alcuna di dette effigie, può dir con verità, che alcuna di quelle sia Ritratto del Reo* -.

Hauutosi tutto ciò deuono le dette tre Pitture esser segnate in qualche parte occulta con segni distintiui da notarsi in Processo, e poi ben sigillate coram Testibus trasmettersi al luogo della ricognitione con auuiso à parte al Giudice Commissario, che riceuendo l'inuoglio essamini, se li Sigilli siano intatti, e facci ciò per atto giuridico, nella forma, che si prattica, quando si trasportano all'Offitio le cose ritrouate in qualche perquisitione, e ciò à finche costi l'identità dell'effigie trasmesse, & essendo questa costata, deue chiamare à se successiuamente tutti li Testimonij, che hanno da riconoscere, e prima deue fargli descriuere quanto sanno, e quanto possono la Persona del Reo, e poi interrogarli, se vedendo qualche di lui Ritratto lo saprebbero riconoscere, ancorche fusse trà altri consimili, e rispondendo di sì farà spiegare le dette tre effigie collocandole con quell'ordine, che più li piace, mà in sito

di vera luce, e le lascerà contemplare dal Testimonio, e riceuerà in Actis la sua risposta, come si fà nella ricognitione personale; e cogliendo il Testimonio alla vista del vero Ritratto in asserire di certo, che conosce essere quello il Ritratto vero del Reo, contro cui hà deposto, si deue interrogare, da che cosa lo conosca, e perche causa l'altre due effigie essendo anche elleno simili alla terza non possono essere Ritratti del Reo, esso all'hora deue dire la raggione; perche vna v. g. sia più alta, l'altra più bassa, vna più magra, l'altra più grassa, vna più colorita, l'altra meno, vna habbia il naso più longo, l'altra meno, e così delle ciglia, occhij, labra &c. in ordine alla misura del Reo; e caso che non bene s'accordasse nel rendere queste raggioni alla descrittione da lui fatta prima, se gli deuono fare le obiettioni opportune, & aspettare la solutione, e finalmente si deue astringere à dire categoricamente (se può) – *Che quello sia il vero Ritratto del da lui deposto Reo, e che non può essere Ritratto d'altri, e che l'altre due Pitture se bene n'hanno qualche somiglianza non sono però Ritratto di lui.*

Fattasi questa funtione deue il Giudice Commissario sigillare di nuouo, come si è detto, le dette Pitture, e così trasmetterle con gl'Atti al Giudice Committente, il quale nel riceuerle vserà la stessa diligenza, & atto giuridico nel dissigillarle per assicurarsi dell'identità delle effigie, e per assicurarsi, che il Ritratto non siasi per qualche accidente smarrito notabilmente di colori, potrebbe richiamare il Pittore, che lo fece, ò li Periti, che ne deposero la somiglianza vera coll'originale, e fare, che da questi venga giuridicamente confermata l'Identità, e somiglianza sopradetta respettiuamente.

Senza poi perder tempo dourà contestarsi al Reo la sudetta recognitione, e prima interrogarlo se vedesse il suo Ritratto, se lo riconoscerebbe, e rispondendo di sì se gli faranno vedere le dette tre effigie, e se gli farà confessare, che detto Ritratto è la sua vera effigie, e che le altre sono diffettose, e se gli faranno esprimere li difetti, e quando dicesse il Reo, che non potendosi esso vedere in volto non può conoscere il suo vero Ritratto, dourà porgersel li vno Specchio grande, in cui specchiandosi, e dando d'occhio alle tre effigie venghi à poter confessare qual sia il suo vero Ritratto; mà forsi quest'atto di fare confessare al Reo il suo vero Ritratto sarebbe bene farlo da principio subbito, che sono fatte le Pitture, e deuono esser trasmesse, e far che il medesimo Reo sottoscriuesse, che la tal'effigie segnata alla sua presenza col tale, ò tal segno esso la riconosce per suo vero Ritratto, e poi rimandate, che sieno le pitture si douria fare, che il Reo di nuouo riconosceße

sceſſe il ſuo vero Ritratto quanto all'Identità, & al non eſſer ſtato alterato, mà quando pure non voleſſe il Reo oſtinatamente fare queſta confeſſione del ſuo vero Ritratto (oltre che s'aggrauarebbe negando coſa tanto euidente) ad ogni modo ſe gli dourà conteſtare, che il giuditio de Periti riconoſce tale Ritratto per ſuo vero Ritratto, il che dourebbe pure pratticarſi con vn Reo, che fuſſe Cieco; doppo paſſerà a conteſtargli, che li Teſtimonij, à quali ſono ſtate mandate à moſtrare queſte tre effigie hanno beniſſimo ſaputo dire qual ſia il di lui vero Ritratto, e ne hanno reſa la raggione chiara; onde non eſſendoſi ingannati nel diſſegnare il vero Ritratto di eſſo Conſtituto, ne eſsendo poſſibile, che tal Ritratto rappreſenti altri, che eſſo Conſtituto, & hauendo li detti Teſtimonij depoſto, che la perſona rappreſentata al minuto in queſto Ritratto e quella, che eſſi viddero commettere il tal delitto, ne ſiegue per certa, e ſicura conſeguenza, che eſſo Conſtituto ſia quella perſona, contro di cui depoſero, & in conſeguenza eſſo Conſtituto ſia quello, che commiſe il tal delitto.

Spiegato in queſta guiſa il modo di fare tal ricognitione effigiale reſta a vederſi, che forza poſsa hauere in Giudicio, e ſe debba eſſere di tanto valore, quanto la perſonale fatta ocularmente.

Diſſi la Perſonale fatta ocularmente per denotare, che non intendo paragonare la ricognitione effigiale con quella perſonale, che ſi fà non tanto per la viſta del Reo infaccia, quanto per l'vdito della di lui voce, eſsendo certo, che ſe il Teſtimonio per riconoſcere vn Reo haueſse dibiſogno di ſentirne la voce il ſolo Ritratto non potria ſupplire a queſta neceſsità: E ben vero, che ſe in queſto caſo il Teſtimonio diceſse — *Mi pare, che queſto ſia il Ritratto più proprio del Reo, di cui depoſi, e ſe ſentiſſi, che il rappreſentato in queſto haueſſe la lingua bleſa, ò groſſa, ò voce rauca, ò ſottile &c. dirria certamente, che foſſe quello*. Trouandoſi poi, che detto ſuppoſto Reo habbia quel ſegno alla voce, ò lingua, certo è, che queſta ricognitione ſeruirebbe ad inditiarlo molto, e ſe gli douerebbe conteſtare premuroſamente, poiche ſe bene è ſtata conditionale, viene però ad eſserne auuerata la conditione. Ma laſciando queſto da parte intendo ſolamente cercare il valore di queſta ricognitione effigiale al paragone della perſonale puramente oculare.

Nel qual propoſito è certo, che detta ricognitione effigiale maſsime congionta con la precedente deſcrittione della perſona, fatta nella maniera, che habbiamo detto, ha molto più valore, che la ſola deſcrittione. In oltre è certo, che può eſsere molto gioueuole per ſtringere vn Reo a confeſsare la verità, quando ſi vede nella conteſtatione venirli in faccia il ſuo Ritratto, & eſsere ſtato

da Testimonij riconosciuto per tale. Il punto stà se in ordine al Giuditio possa essere di tanto valore, quãto la personale oculare.

Ed io per me (saluo però &c.) dirrei, che (quando sia ben pratticata come s'è detto di sopra) non douesse essere di minor valore; perche conchiude tanto sicuramente, quanto la personale, ne si può dare eccettione à quella, se non si dà in questa.

E che ne sia il vero, essaminiamole. Tutto il valore della ricognitione personale oculare si risolue in questo discorso ò attuale, ò virtuale del Testimonio -- *Gl'accidenti estrinseci della persona, e del volto, che sono in vno, non possono esser tutti vnitamente in vn'altro, e totalmente simili, come ne dimostra la prattica; hor' io vedo in quest'huomo che rimiro tutti gl'accidenti estrinseci, che haueua colui, che viddi commettere il tal delitto, dunque questo è esso, e non può essere altri, e così pronuncio sicuramente. Quest'huomo è quello, che hà commesso il tal delitto.* E sopra questa assertione fatta da più Testimonij contesti circa il fatto forma il Giudice contro il Reo il suo discorso così: Quando vi sono più Testimonij contesti &c. conuincono vno del delitto; Hor contro di tè ci sono più Testimonij contesti, li quali riconoscendoti à pura vista della persona dicono hauerti veduto commettere il tal delitto; dunque tu sei giuditialmente conuinto, & io ti prendo per conuinto.

Essaminiamo hora il discorso, ò attuale, ò virtuale, che fà il Testimonio nella ricognitione effigiale, & il discorso del Giudice, che sopra quello si fonda, e vedremo, se anche questi constino di propositioni egualmente certe. Dice il Testimonio -- *Il Ritratto, e l'originale deuono hauere li medesimi accidenti estrinseci, altrimente il Ritratto non saria vero Ritratto; hor questo Ritratto, che io miro, hà tutti gl'accidenti estrinseci, e lineamenti, che haueua quella person a, che io viddi commettere il tal delitto, dunque questo è il vero Ritrat to di quella persona, e perche non può essere, che in più persone sieno tutti li medesimi accidenti estrinseci, dunque questo Ritratto è talmente proprio di quella persona, che non può essere d'altri, e così dico asseuerantemente, che la persona rappresentata in questo Ritratto diligentemente da me osseruato è quella, che hà commesso il tal delitto;* Doppo questa assertione fatta da più Testimonij contesti circa il fatto, siegue il Giudice contro il Reo, e dice: Più Testimonij contesti &c. conuincono; Hor contro di te vi sono più Testimonij contesti &c. quali ti riconoscono ad vn Ritratto, che non può esser d'altri, che tuo, e dicono, che la persona rappresentata minutamente in esso è quella, che viddero commetere il tal delitto, dunque resti conuinto, che altri, che tu non può hauerlo commesso; Resti dunque conuinto, che l'habbi commesso tù.

In

In questi discorsi del secondo caso io non vedo qual sia quella propositione, che non resti egualmente certa, come le propositioni del primo caso; Hor se in quello concludono, perche non in questo!

Mi si dirà forsi non esser del tutto certa quella propositione -- *Che vn Ritratto sia talmente proprio di vna persona, che non possi rappresentarne vn'altra, e non possa partotire errore*; mà Io dico, che ciò non può essere al contrario, se non in due maniere, ò perche si supponga, che il Ritratto non sia ben fatto, e non rappresenti bene la persona, che si vuole rappresentare, ò perche si supponga poterfi trouare nel Mondo altra persona totalmente simile à quella, come vuouo ad vuouo, in maniera tale, che il Ritratto fatto per vna, seruir possa egualmente per altra. Al primo supposto, già si è prouisto con proua concludente de Periti, che attestano essere il detto Ritratto non difettoso nella rappresentanza, mà totalmente simile all'Originale, che si pretende. Al secondo supposto non vi è altro, che replicare, se non che, ò il caso non è possibile, ò è tanto raro, che hauerebbe del Prodigioso, non scuoprendosi ne meno ne i Gemelli, onde non deue considerarsi, come basteuole ad infermare la certezza morale dell'ordine Giuditiario, e se douesse considerarsi conuerrebbe metter' in dubbio anche il valore della ricognitione personale oculare, la quale può hauere la medesima eccettione, e però dissi, che tanto mi par certa vna ricognitione, quanto l'altra, ne può darsi eccettione all' effigiale, quando sia ben fatta, che non militi anche contro la personale oculare.

Quando dissi di sopra, che le due effigie, con le quali deue esser posto il Ritratto del Reo, deuono esser vna più alta, l'altra meno, vna più grassa, l'altra meno, e così dell'altri accidenti, non intesi d'asserire, che tutti gl'accrescimenti si faccino in vna effigie, e tutte le diminutioni nell'altra; ma debbano alternatiuamente distribuirsi gl'accrescimenti, e le diminutioni; altrimente concorrendo, che si pratticasse questo modo di ricognitione verrebbe il Testimonio alquanto prattico ad hauere vna Regola generale, che la figura mediocre in tutto, fosse sempre il Ritratto del Reo; e questa regola sarebbe nociua alla ricognitione, sicome sarebbe nociuo, se ci fosse Regola di metter sempre il Reo nel medesimo ordine, come di primo, secondo, ò terzo nelle Ricognitioni oculare.

Sia ciò detto più per capriccio d'ingegno, che per pretensione d'introdurre nouità &c.

Fra Frencesco Ottauio de Orestis Compagno &c.

TERZA

TERZA PARTE

Come habbiano ad esaminarsi gli Heretici formali.

Modo di esaminare vn Reo denuntiato d'heresie formali, & à cui siano stati ritrouati libri hereticali d'Heresiarchi, e loro seguaci, e scritti pur hereticali, anco del medesimo Reo.

Erche sommamente importa al negotio della Santa Fede, che si vsi ogni diligenza per scoprire tutti gli errori, & heresie celate entro la più segreta parte del cuore d'vn Reo inditiato di così fiera, & horribile pestilenza, habbiamo stimato douer non poco piacere, e contentamento a i Giudici di violata Religione recare il porre qui appresso vna forma d'esaminare così fatto Reo; con accennare i principali motiui di quegl' interrogatorij, che douranno perciò fargliſi, lasciando il rimanente alla molta prudenza, e gran sapere di essi Giudici, e la forma è questa

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de N. filius N. cui delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, & præsentis examinis.* Resp. &c.

Interrog. *Vt reddat rationem vitæ suæ, & quid à pueritia fecerit, quibus in locis steterit, quos præceptores, quæ rudimenta, & quorum amicitiam, & conuersationem habuerit.* Resp. &c.

Interrog. *An habuerit penès se, ac legerit libros de Religione tractantes, & quos.* Resp. &c.

Se dirà di sì (come conuiene che dica, essendogliene stati trouati appresso) e nominerà tutti i detti libri, o parte di essi, s'interrogarà così

Interrog. *An sit paratus recognoscere omnes, & singulos libros tam impressos, quàm manu scriptos repertos in perquisitione domus propriæ habitationis ipsius Constituti, ipsomet præsente, facta, si sibi ostendantur.* Resp. &c.

E di-

E dicendo d'esser pronto a riconoscerli, douranno essibirglisi ordinatamente i libri, e scritti hereticali in questa forma.

Et sibi ostensis singillatim omnibus, & singulis libris, folijs, & paginis superius descriptis, ac registratis, & per ipsum Constitutum etiam singillatim benè visis, ac præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem. Resp. &c.

E si porrà tutto quello, che dirà intorno alla ricognitione di tutti i sudetti libri, e di ciascuno di essi.

E se vi saranno ancora altre scritture, quantunque non hereticali, nè sospette, quali si pretendano essere di sua mano, gli si faranno parimente riconoscere ad effetto di conuincerlo oue bisogni nel modo che si dirà più a basso.

Interrog. *Cuius litteraturæ existat liber manuscriptus*, ouero, *existant libri manuscripti, ac etiam folia, & paginæ item manuscripta penès ipsum reperta, & modo à se recognita.* Resp.

Se dirà non sapere di mano di cui siano detti scritti hereticali, e soggiungerà, essergli capitati con i libri stampati confusamente alle mani, confessando però l'altre scritture non cattiue essere di sua mano; onde per la simiglianza de'caratteri resti tuttauia molto più inditiato, d'essere stato egli medesimo anco dell'altre lo scrittore, s'interrogarà come appresso.

Interrog. *An alia quoque scripta fuerint manu ipsius Constituti exarata, & sinceré procedat in Sancto Officio.* Resp. &c.

Se negarà, cotali scritture hereticali esser di sua mano, e tra esse, e l'altre appaia esserui gran simiglianza, gli si farà questa obiettione.

Et sibi dicto, quòd cum vtrarumque scripturarum modo à se recognitarum caractheres valde similes, & conformes sint, non videtur ipse Constitutus posse negare quin dictas scripturas omnes, & singulas manu propria exarauerit. Resp. &c.

E negando egli tuttauia, si darà fine all'esamina nel modo più volte accennato.

E successiuamente d'ordine dell'Inquisitore si chiameranno nel Santo Offitio alcuni Periti, & eccellenti Scrittori, che confrontino le scritture hereticali con l'altre non hereticali del Reo, e poi col proprio giuramento rechino il lor giuditio, se la letteratura, o carattere dell'vne, e dell'altre sia (com'egli si pare) simile, e conforme, ad effetto di poter in ogni modo conuincer il Reo: e tutto dourà ritrarsi in scritto giuridicamente col decreto dell'Inquisitore nella forma che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Prædictus Adm. R. P. Inquisitor ad magis conuincendum dictum N. quod præ-

præfata hæreticalia scripta manu propria confecerit, mandauit, accersiri in Sancto Officio peritos in arte scribendi, ad effectum comparandi præfata hæreticalia scripta cum alijs scripturis prædict. N. ab ipso iudicialiter recognitis &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Vocatus fuit de mandato præfati Adm. R. P. Inquisitoris in obseruationem suprascripti Decreti &c.

N. de N. peritus in arte scribendi, eique delato iuramento de veritate dicenda, prout tactis &c. iurauit, fuit illi iniunctum, vt attentè, ac diligenter inspiciat, accuratèque consideret litteraturam scripturarum &c. si descriuano le scritture non heretıcali, *necnon litteraturam aliarum scripturarum hæreticalium, de quibus supra, quæ etiam omnes, & singula fuerunt sibi exhibita ad effectum videndi, an sit eadem litteratura, necne.*

Quibus per eum visis, ac diligenter inspectis, & accuratè consideratis, retulit, vt infra.

Io ho visto, e diligentemente considerato &c. Pongasi interamente la relatione di esso N. e dal Notaro chiudasi l'atto con questo fine.

Qua relatione, & attestatione habita, & acceptata &c. fuit licentiatus, imposito sibi silentio sub iuramento, & se subscripsit.

E si sottoscriuerà esso, & il Notaro nella forma consueta.

E nell'istesso modo si procurerà d'hauere il giuditio d'altri Periti intorno alle dette scritture.

Ma se per auuentura non si potessero hauere altre scritture di esso Reo, con le quali si hauesse a fare il paragone, all'hora si farà venire il Reo al luogo dell'esamine, e giuridicamente s'interrogarà s'egli sappia scriuere, e se dirà di sì, conuerrà, che di presente gli si faccino scriuere quelle parole, che a lui saranno dal Giudice dettate, il quale auuertirà di fare, che le più delle parole da dettargli siano contenute nella scrittura, ch'egli ha da riconoscere, e se gli dettino sotto diuerso tenore, che così dalla somiglianza dell'istesse intere dittioni tanto più ageuolmente si potrà poi da i Periti fare il paragone della mano per la ricognitione di essa. E tale sarà la forma.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c. N. de N. & ei delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An propria manu confecerit præfatas scripturas sibi iam exhibitas, & à se recognitas, & liberè veritatem fateatur.* Resp. &c.

Se egli negarà, s'interroghi in questa guisa.

In-

Interrog. *An ipse Constitutus sciat scribere.* Resp. &c.

Se confessarà di saper scriuere, si prosegui ſca così

Tunc D. mandauit eidem Constituto, vt accepto calamo scribat verba per ipsum D. dictanda, prout idem Constitutus accepto calamo sibi per Notarium tradito ad ipsius D. dictamen infrascripta verba scripsit, videlicet.

E se gli faranno scriuere quelle parole, che dal Giudice gli saranno dettate, come si è detto di sopra.

Ma se negarà di saper scriuere, in tal caso procurerà il Giudice di conuincerlo di bugia, con esaminare testimonij, che altre volte l'hanno visto scriuere, o in altro modo, come giudicarà il meglio per conuincerlo. Il che se gli verrà fatto, senza dubbio il Reo resterà molto maggiormente grauato. E così dourà l'Inquisitore procedere in altri simiglianti casi, e particolarmente se al Reo fossero state ritrouate lettere da lui medesimo scritte a chi che sia, toccanti in qualsiuoglia modo il delitto d'heresia, del quale viene inditiato: perche in tal maniera molto più ageuolmente s'apre la strada al Giudice di poter procedere contro i complici nella causa. E noi pur anco spiegheremo il modo di ciò conueneuolmente fare, il quale è questo, che segue.

Interrog. *An si videret aliquam scripturam sua manu confectam, illam recognosceret.*

Resp. Mi si mostri la scrittura, che se sarà di mia mano, io la riconoscerò.

Tunc D. mandauit per me Notarium exhiberi ipsi Constituto litteras, de quibus supra in processu fol. &c. registratas, & in domo ipsius Constituti repertas, & primò complicatas, itaut inscriptio tantùm, & sigillum videretur.

Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum benè visis, & inspectis tam à latere sigilli, quàm à latere inscriptionis, ac etiam præ manibus habitis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io ho visto questo soprascritto di questa lettera, che dice &c. e questo sigillo, che ci stà impresso, doue ci è &c. e dico, che il soprascritto non è di mia mano, & il sigillo, ancorche tenga l'impronto dell'arma mia, non sò però chi ve l'habbia posto, e questa senz'altro sarà vna malignità ordita contra di me.

Deinde D. mandauit parum explicari litteras prædictas, ita vt sola subscriptio videri posset, & eidem Constituto exhiberi.

Quibus sic parum explicatis eidem Constituto exhibitis, & per ipsum Constitutum in ea parte, in qua extat subscriptio, benè visis, & inspectis, ad opportunam D. interrogationem.

Resp. Io ho visto questa sottoscrittione di questa lettera, che

dice &c. e dico, ch'è sottoscrittione falsa, & io non ne sò niente.
Successiuè idem D. mandauit eidem Constituto exhiberi totas litteras omni ex parte explicatas.
Quibus sic exhibitis, & per ipsum Constitutum benè visis, inspectis, prae manibus habitis, & lectis, opportunè per D interrog.
Resp. Io ho visto questa lettera, che comincia &c. e finisce &c. e vi dico, ch'è lettera falsa, gittata da i maligni fra le mie scritture per rouinarmi, perche io non l'ho mai scritta, ne meno mi sono imaginato di scriuerla, e non ne sò niente.
E se alle obiettioni da fargliſi, come di sopra, perseuerarà tuttauia nella negatiua, si procederà più auanti nel modo già spiegato.
Ma confessando il Reo le già dette scritture, e lettere respettiuamente esser di sua mano, si seguiterà in questa forma.
Interrog. *A quo, vel à quibus habuerit dictos libros haereticales impressos.* Resp. &c.
Interrog. *Per quantum temporis spatium dictos libros penès se detinuerit.* Resp. &c.
Interrog. *An alijs communicauerit dictos libros, vel aliquem eorum, & quibus.* Resp. &c.
Interrog. *An cum illis, vel aliquo eorum, cum quibus dixit se conuersatum fuisse, habuerit vnquam sermonem de rebus fidei, vel illos, seu aliquem illorum de Religione loqui audiuerit, & quid dictum fuerit.* Resp. &c.
Se negarà, s'interroghi nel modo che segue.
Interrog. *A quot annis solitus sit confiteri peccata sua Sacerdoti, & sacram Eucharistiam sumere.* Resp. &c.
Interrog. *Vt exprimat nomina illorum Sacerdotum, quibus sacramentaliter peccata sua confessus est, & de quorum manibus sacram Eucharistiam sumpsit, vbi, & quibus praesentibus.* Resp. &c.
Interrog. *Cui Sacerdoti, in qua Ecclesia, & de quo tempore vltima vice confessus fuit peccata sacramentaliter.* Resp. &c.
Et monitus ad dicendam veritatem, an de rebus ad Religionem pertinentibus cum aliquo, seu aliquibus sermonem habuerit, quia in Sancto Officio deponitur, quod malè locutus fuerit de dogmatibus Catholicae Religionis. Resp. &c.
E s'egli perseuerarà nel negare, e sarà inditiato d'hauer, per esempio, parlato del Digiuno, s'interroghi così
Interrog. *An de Ieiunio Ecclesiae locutus fuerit, & quid dixerit.* Resp. &c.
Interrog. *An haereticaliter de sacro Ieiunio locutus fuerit.* Resp. &c.
Interrog. *An dixerit, Ieiunium de praecepto Ecclesiae non esse obseruandum.* Resp. &c.

Et

Et sibi dicto, quod in Sancto Officio deponitur, ipsum Constitutum non modò sermonem habuisse de Ieiunio, itaut malè de ipso sentire videretur, sed etiam clarissimis verbis asseruisse, Ieiunium ex vi pracepii Ecclesiastici non esse obseruandum, & ob id personam quandam, cum qua loquebatur, impulisse ad argumentandum in contrarium in dicta materia pro defensione Fidei Catholica. Ideo sincerè procedat, & veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

E si prosequisca ad interrogarlo opportunamente, come sopra, per hauer da lui l'intiera verità di tutti i particolari, de' quali è stato denuntiato. E confessando al fine in conformità degl'inditij, che contra di lui si hanno, s'interroghi distintamente, se ha tenuto, e creduto ciascuno degli articoli da lui asseriti, e difesi, e così anco, se bene non confessasse d'hauer parlato contro a i dogmi della Santa Fede Cattolica, si haurà da interrogare, se ha creduto l'heresie contenute ne i libri, e scritti appresso di lui ritrouati, massimamente essendo li scritti di sua propria mano, & auuertirà l'Inquisitore di fargli quelle obiettioni, & argomenti, che dalle risposte di lui, e dalla causa istessa potranno ageuolmente cauarsi, con rinfacciarli particolarmente, che i detti errori, & heresie si contengono ne i libri, e scritti a lui ritrouati. E tale sarà la forma

Interrog. *Quid senserit de Ieiunio in Ecclesia Dei instituto, & hactenus à Christi fidelibus obseruato, modis, regulis, ac temporibus à dicta Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia ex Apostolica traditione ordinatis.* Resp. &c.

E perche à simili interrogatorij generali per auuentura il Reo risponderà negatiuamente, si verrà più al particolare non solo circa questo, ma anco circa tutti gli altri articoli, così

Interrog. *An crediderit in Ecclesia Dei ieiunandum liberè, non ex imperio, & lege Ecclesiastici pracepti.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Dei Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiam Dei esse inuisibilem, & electorum tantùm, ac pradestinatorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Romana Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit Ecclesiam Romanam non esse Catholicam, idest vniuersalem, sed esse Ecclesiam Satanæ, meretricem babylonicam, matrem fornicationum, & abominationum, eamque posse errare, & de facto errasse, tùm moribus, tùm doctrina, & esse corruptam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit veram Ecclesiam esse Sectam Caluinisticam, vel Lutheranam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, blasphemiam esse, dicere, diuinam scripturam à Romana Ecclesia approbari debere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Romano Pontifice*. Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & haereticaliter senserit de Romani Pontificis authoritate*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Romanum Pontificem non esse verum Christi Domini Vicarium, immò esse Antichristum, & solum Christum esse Caput Ecclesiae*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit in Romana Ecclesia non esse claues, at omnibus credentibus illas datas fuisse*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sacramentorum nouae Legis natura, & efficacia*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Sacramenta Ecclesiae non continere gratiam quam significant, aut gratiam ipsam conferre ex opere operato, sed esse tantùm signa externa acceptae gratiae, vel iustitiae*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de numero Sacramentorum Ecclesiae*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Ecclesiae Sacramenta esse pauciora, quàm septem*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Sacramenta Ecclesiae esse duo tantùm, vel tria, & quae*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Baptismum, Eucharistiam, & Matrimonium tantùm esse Sacramentum*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sanctiss. Euchatistiae Sacramento*. Resp. &c.

Interrog. *An haereticaliter senserit de diuinissimo Eucharistiae Sacramento*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit in augustissimo Eucharistiae Sacramento non contineri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem, vna cum anima, & diuinitate Domini Nostri Iesu Christi, ac proinde totum ipsum Christum*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit Idolatriam esse adorare Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, illudque processionaliter deferre*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Sacrosancto Eucharistiae Sacramento post consecrationem remanere substantiam panis, & vini, vnà cum corpore, & sanguine Domini Nostri Iesu Christi*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de continentia singularum specierum Sacramenti Eucharistiae*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in venerabili Sacramento Eucharistiae sub specie panis corpus tantùm sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantùm sine corpore, non verò sub vnaqnaque specie, & sub singulis cuiusque speciei partibus separatione facta, totum Christum contineri*. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, peracta consecratione, in admirabili Eucharistiae Sacramento non esse corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi, sed tantùm in vsu dum sumitur, non autem ante, vel post, & in Hostijs, seu particulis consecratis, quae post Communionem reseruantur,*

vel

vel superſunt, non remanere verum corpus Domini. Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de communione ſub vna tantùm, vel ſub vtraque ſpecie.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, ex neceſſitate ſalutis, & vi præcepti diuini debere omnes communicare ſub vtraque ſpecie.* Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de Sacra Miſſa.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, in Miſſa non offerri verum, proprium, ac propitiatorium ſacrificium pro viuis, & defunctis, pro peccatis, pœnis, ſatisfactionibus, & alijs neceſſitatibus.* Reſp.&c.

Interrog. *An tenuerit, blaſphemiam irrogari Sanctiſſimo Chriſti ſacrificio in Cruce peracto per Miſſæ ſacrificium, aut illi per hoc derogari.* Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de celebratione Miſſarum priuatarum, in quibus audientes non communicant.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, Miſſas, in quibus ſolus Sacerdos Sacramentaliter communicat, illicitas eſſe, ideòque abrogandas.* Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de Canone ſacræ Miſſæ.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, Canonem ſacræ Miſſæ abrogandum, eo quòd aliquos errores contineat, & dicat, quos errores crediderit in eo contineri.* Reſp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Miſſis, quæ in honorem Sanctorum celebrantur.* Reſp. &c.

Interrog. *An crediderit, impoſturam eſſe, Miſſas celebrare in honorem Sanctorum.* Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de ritu, quo vtitur Eccleſia Romana in adminiſtrando Sacramento Baptiſmi.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, huiuſmodi ritum eſſe malum, ac reijciendum.* Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de Miniſtro Sacramenti Baptiſmi Infantibus conferendi.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, Infantes à quolibet citra delectum nulla neceſſitate flagitante tingi debere.* Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de inuocatione Sanctorum cum Chriſto in Cælo regnantium.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, Sanctos æterna felicitate in Cælo fruentes minimè pro nobis orare, & ob id nullo modo à nobis eſſe inuocandos; & eorum, vt pro nobis etiam ſingulis orent, inuocationem eſſe idolatriam, & pugnare cum verbo Dei, aduerſarique honori vnius mediatoris Dei, & hominum Ieſu Chriſti, ac ſummoperè Deo diſplicere.* Reſp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de cultu ſacrarum Imaginum, & de Purgatorio poſt hanc vitam.* Reſp.&c.

Interrog. *An crediderit, ſacras Imagines nullibi omninò habendas, nec*

vllo

vllo modo esse colendas, immò earum cultum esse hæresim, & idolatriam, & Purgatorium post præsentem vitam non extare. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de Confessione Sacramentali*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, sacramentalem Confessionem peccatorum non esse necessariam*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Confessionem sacramentalem omnium, & singulorum peccatorum mortalium secretò apud Sacerdotem factam esse impossibilem, & carnificinam conscientiæ, Tyrannicam, & Deo iniuriosam*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de satisfactione pro peccatis*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, totam pœnam simul cum culpa remitti semper à Deo, & in contritis non requiri pœnæ satisfactionem, & pro peccatis quoad pœnam temporalem minimè Deo per Christi merita satisfieri ab eo inflictis, & patienter toleratis, vel à Sacerdote iniunctis, sed neque sponte susceptis, vt ieiunijs, orationibus, eleemosynis, vel alijs etiam pietatis operibus*. Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit, ex huiusmodi nostris satisfactionibus vim meriti, & satisfactionis Domini Nostri Iesu Christi vel obscurari, vel imminui*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, satisfactionem pœnitentium non esse aliam, quàm fidem, qua apprehendunt, Christum pro eis satisfecisse*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de solemnitatibus in celebratione matrimonij adhiberi solitis*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, solemnitatem, qua sponsus cũ sponsa in Ecclesijs combinatur, otiosè adhiberi*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit in vniuersum de cæremonijs, ritibus, ac signis externis, quibus Sancta Mater Ecclesia vtitur tam in Missarum celebratione, & Sacramentorum administratione, quàm in alijs occurrentijs*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, præmissa omnia esse damnanda eo, quòd sint contra Christi Domini institutum*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de obseruantia dierum festorum à Romana Ecclesia ordinatorum*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, dies festos iuxta Romanæ Ecclesiæ præscriptum celebrari solitos non esse colendos, aut obseruandos*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit circa materiam votorum*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, vota Domino Deo, ac Sanctis eius ritè, & rectè nuncupata non esse obseruanda*. Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de peregrinationibus ad loca sancta ex voto, aut deuotione, seu etiam ob iniunctas pœnitentias à fidelibus assumptis*. Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, antedictas peregrinationes esse inutiles, vanas, & malas*. Resp.&c.

In-

Interrog. *Quid crediderit, de veneratione sacrarum Reliquiarum.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Sanctorum Reliquijs venerationem, atque honorem non deberi, vel eas, aliaque sacra monumenta à fidelibus inutiliter honorari; atque eorum opis impetrandæ causa Sanctorum memorias frustra frequentari.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de Apostolicis traditionibus, Monachorum institutis, ac bonorum operum merito.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Apostolicas traditiones non esse credendas, nec tenendas, statum Monachorum esse malum, & nullum esse meritum hominis Christiani ex opere bono, immò omnia opera nostra esse cum peccato, vel nullum opus bonum à nobis proficisci posse.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus nostrum esse bonum, nisi ex amore dumtaxat erga Deum procedat, & proindè opera, quæ fiunt salutis æternæ consequendæ gratia, esse mala.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem, postquam ad gradum perfectionis peruenerit, ad nullum opus bonum teneri.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullum opus bonum ad vitam æternam consequendam necessarium esse.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de lectura sacrosanctæ, ac diuinæ Scripturæ, de cælesti sacrarum Indulgentiarum thesauro in Ecclesia Dei, & cultu Altarium, ac Templorum sacrorum.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, sacram Scripturam ab omnibus passim lingua vernacula legendam esse, Indulgentias nullius esse valoris, ac prorsus inutiles, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem non esse, & cultum Altarium, ac Templorum abominandum esse.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de consilijs Euangelicis, de præceptis Sanctæ Matris Ecclesiæ, & de simplicibus Sacerdotibus in comparatione Episcoporum.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, in consilijs Euangelicis nullam esse Christianam perfectionem, Ecclesiæ præcepta esse inutilia, immò nociua, & damnosa, & simplices Sacerdotes æquales esse Episcopis dignitate, & auctoritate.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de sacrorum Conciliorum auctoritate.* Resp.&c.

Interrog. *An tenuerit, sacra Concilia Romani Pontificis auctoritate coacta posse errare, & Papam cum Episcopis in Concilijs non repræsentare Ecclesiam.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium dignitate, ac perpetuo cælibatu Sacerdotum.* Resp.&c.

Interrog. *An perperam senserit de Cardinalitia dignitate, & crediderit, licere Sacerdotibus Romanæ Ecclesiæ Vxores ducere.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de auctoritate Sacerdotum in remittendis peccatis,*

tis , & de ipsamet absolutione peccatorum . Resp.&c.

Interrog. *An crediderit , penes Sacerdotes non esse potestatem absoluendi à peccatis in Confessione sacramentali , & absolutionem peccatorum esse testimonium veniæ , ex gratuita Euangelij promissione desumptum .* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de Ecclesiasticis censuris.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit,excommunicationes D.Papæ,& Prælatorum Ecclesiæ non esse timendas.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de libris Canonicis sacræ,ac diuinæ Scripturæ .* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit,aliquos libros in Canone ab Ecclesia Romana recensitos non esse Canonicos,seu apocryphos.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, librum Iudith, Thobiæ,Hesdræ posteriores duos, Sapientiam Iesu filij Sirach,qui Ecclesiasticus dicitur,Baruch,Epistolam Hieremiæ,Danielis cap.13.& 14.Canticum item trium Puerorum,quod est capiti tertio affixum,reliquum Hester à versu 3.cap.10.ac Machabæorum ambos esse apocryphos.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit de peccato originali.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit , primum hominem Adam ob inobedientiæ peccatum statim sanctitatem, & iustitiam non amisisse, & Dei iram, & indignationem,atque adeò mortem, & cum morte captiuitatem sub Dæmonis potestate haud incurrisse,& totum ipsum Adam secundum corpus,& animam in deterius commutatum non fuisse.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit,Adæ præuaricationem sibi soli,& non eius propagini nocuisse,& iustitiam quam perdidit,sibi soli,& non nobis etiam perdidisse, aut mortem, & pœnas corporis tantùm in omne genus humanum transfudisse,non autem & peccatum.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Adæ peccatum in omnibus propagatione, non imitatione transfusum per humanæ naturæ vires , vel per aliud remedium tolli quàm per meritum Christi mediatoris nostri, aut ipsum Christi Iesu meritum per Baptismi sacramentum in forma Ecclesiæ ritè collatum tam adultis,quàm paruulis non applicari.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit,paruulos recentes ab vteris matrum,etiamsi fuerint à baptizatis parentibus orti,non esse baptizandos,aut in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nihil ex Adam trahere originalis peccati , quod regenerationis lauacro necesse sit expiari ad vitam æternam consequendam.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, per Iesu Christi Domini Nostri gratiam, quæ in Baptismate confertur,reatum originalis peccati non remitti,aut non tolli totum id,quod veram,& propriam peccati rationem habet,sed illud tantùm radi,aut non imputari.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de concupiscentia, vel fomite in nobis manente post Baptismum.* Resp.&c.

In-

Interrog. *An tenuerit, concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, verè, & propriè renatis esse peccatum, & Deum verè, & propriè esse auctorem mali culpæ.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de libertate Ecclesiastica.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, nullam omninò esse libertatem Ecclesiasticam, nisi liberationem à peccato.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de electis, & prædestinatis, quoad eorum fidei durationem, ac suæ salutis certitudinem, vel incertitudinem.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electos, ac prædestinatos non posse vnquam à fide aberrare, ac de sua salute certos esse.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, prædestinatos à Deo non posse mutare voluntatem, atque ideò ijs neque nocere mala, neque prodesse bona.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, electis tantummodo fidem dari, non reprobis.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de perpetua Virginum Deo dicatarum pudicitia, & castitate.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, Virginibus, quæ se Deo dicauerunt, licitè coniugium permitti.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de hominis arbitrio.* Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hæreticaliter senserit de hominis arbitrio.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, liberum hominis arbitrium post Adæ peccatum amissum, & extinctum, aut rem esse de solo titulo, immò titulum sine re, figmentum denique à Satana inuentum in Ecclesiam.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, peccato semel imputatis nullum restare deinceps liberum voluntatis arbitrium.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominis arbitrium minimè concurrere, aut cooperari ad gratiam percipiendam.* Resp. &c.

Interrog *An crediderit, hominem necessario peccare.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de iustificatione impij.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem iustificari fide tantùm, idest, remissione peccatorum, iustitiæque Christi imputatione per fidem apprehensa, exclusa gratia, & charitate.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, fidem iustificantem nihil aliud esse, quàm fiduciam diuinæ misericordiæ peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de Regum, aliorumque Principum auctoritate circa spiritualia.* Resp. &c.

Interrog. *Ad crediderit, Reges, aliosque Principes auctoritatem habere in spiritualibus administrandis.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de notitia possibili à nobis haberi circa nostram prædestinationem.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, hominem, quamdiù in hac mortalitate viuitur, posse certò statuere, se omninò esse in numero prædestinatorum, & gratiam Dei consecutum fuisse, ita vt ampliùs peccare non possit, & si peccauerit, certam sibi resipiscentiam promittere debeat.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de matrimonijs clandestinis à Sacro Concilio Tridentino damnatis, de delectu ciborum, ac sepultura Ecclesiastica.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, matrimonia clandestina esse valida, licitum esse singulis diebus indifferenter carnes comedere, & non esse in locis sacris sepelienda corpora defunctorum, aut nulli certo loco, aut sepulturæ post mortem esse tradenda.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de libertate conscientiæ in materia Religionis.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, cuique liberum esse, in rebus ad Religionem pertinentibus credere, prout vult.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, omni homini ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse, vt credat certò, & absque vlla hæsitatione propriæ infirmitatis, & indispositionis, peccata sibi esse remissa.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, peccata omnia, quæ post Baptismum fiunt, sola recordatione, & fide suscepti Baptismi dimitti, & ipsum Baptismum Pœnitentiæ sacramentum esse.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de Episcoporum dignitate, & auctoritate in Ecclesia Dei, & de statu coniugali respectu aliorum statuum, nempè virginitatis, & cælibatus.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse veros, ac legitimos Episcopos, sed figmentum humanum, & meliorem esse statum coniugalem virginitate, & cælibatu.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de munere, ac dono perseuerantiæ vsque in finem.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, hominem posse certò scire, se habiturum perseuerantiæ donum vsque in finem absoluta, & infallibili certitudine, nisi hoc speciali reuelatione didicerit* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de præceptis Euangelicis, de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana factis, & pro tempore patratis.* Resp.&c.

Interrog. *An crediderit, nihil præceptum esse in Euangelio, præter fidem, cætera esse indifferentia, neque præcepta, neque prohibita, sed libera, & miracula à Sanctis patrata esse falsa, & commentitia, ac demum figmenta, & præstigia Catholicorum.* Resp.&c.

Interrog. *Quid crediderit, de sacra Theologia scholastica, & ipsismet scholasticis Doctoribus, de Cantu sacro, Campanarum vsu, Officio paruo Beatissima*

tissimæ Virginis, aliisque Orationibus, quæ latino idiomate passim à fidelibus recitantur. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacram Theologiam scholasticam esse reiiciendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos Doctores, & potiùs Romani Pontificis adulatores, Cantum sacrum, & Campanarum vsum abolendum, & inutile esse non intelligentibus linguam latinam recitare Officium Beatæ Mariæ Virginis, & alias Orationes non nisi lingua vernacula.* Resp. &c.

Se il Reo haurà confessato d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, o le più di esse, dourà appresso interrogarsi così.

Interrog. *An in prædictis erroribus, & hæresibus habuerit aliquos complices, magistros, vel discipulos.* Resp. &c.

Interrog. *Quid modo credat de prænarratis articulis.* Resp. &c.

Più cose assai dourebbono di vero sopra tal materia addursi, ma da questa ancorche pouera dispensa potranno secondo il bisogno delle cause pigliarsi interrogatori opportuni, o formarsene altri simiglianti secondo le varie sette degli Heretici, per compiutamente esaminare così fatti Rei. Dagli altri incidenti poi di esse cause, per quello, che insino a qui è stato detto, & appresso audrà dicendosi, e molto più per la loro gran prudenza, potranno similmente gl'Inquisitori con ogni piccola loro fatica suilupparsi, e quelle al douuto termine dirittamente incaminare.

ANNOTATIONE.

A L'Interrogatorio à riferir' il corso della sua vita messo di sopra dal P. Masini rispetto all'Eretico formale si deue pratticare ancora con gl'Apostati dalla nostra Santa Fede al Giudeismo, Maomettismo, ò altra falsa setta, con li Poligami tanto veri, che similitudinarij, e con li Direttori, e Professori della dannata Oratione di Quiete, ò di pura Fede auanti, ò immediatamente dopò fattogli l'interrogatorio se conoscano alcun'Eretico &c. quando nelle risposte precedenti non hauessero già dato segno di voler confessare il delitto, e dire de plano la verità.

Poiche dalli sudetti Apostati, e Poligami col fargli narrare distintamente li luoghi, ne quali sono dimorati, gl'essercitij da essi fatti, le persone, con le quali hanno conuersato, & habitato, la vita da loro menata in ciascun luogo, e le cagioni del loro passaggio da vn luogo all'altro si possono ricauare molti lumi, per stringerli poi à confessare li delitti commessi, e lo stesso buon'effetto puol partorire rispetto alli Direttori, e Professori della falsa oratione di Quiete, ò di pura Fede, come si è detto di sopra rispetto alli Testimonij da essaminarsi contro di loro. perche col fargli riferire li studij, ne quali si sono impiegati, li Maestri, che hanno hauuti in ciascuna scienza, che hanno procurato d'apprendere, li libri, che hanno letti, gl'vffitij, e cariche, le quali hanno essercitate, li Direttori, & Istruttori, che hanno hauu-

to in materie di spirito, gl'insegnamenti, che da medesimi gli sono stati dati, e quelli, che da essi sono stati dati alle persone diretté da loro, ò alli loro Penitenti, se haueranno detto d'esser stati Direttori d'Anime, e Confessori, puol'acquistarsi gran capitale per indurli à disporsi di dire la verità sopra li capi, che risultano dal Processo contro di loro.

B Oltre la ricognitione delle Scritture pretese di mano, ò di carattere del Reo da farsi per mezzo di Scrittori Periti per comparitionem nella forma insegnata di sopra dal Padre Massini, potendosi ancora le Scritture negate dal Reo per scritte di suo carattere far riconoscere da Testimonij, che habbiano di questo notitia; acciò l'atto di tal ricognitione da farsene dalli Testimonij segua legitimamente, non dourà farsi con essebirgli, e mostrargli solamente le Scritture pretese di mano, ò di carattere del Reo, come si suol dire ad oculum; ma di quelle messe trà due, ò più Scritture, che habbiano con quelle qualche somiglianza tanto rispetto al carattere, quanto anco rispetto ad altre circostanze; contrasegnate però, e contradistinte con lettere maiuscole, ò numeri abacali differenti da quelli delle Scritture da riconoscersi per scritte dal Reo, e doppo hauer ricauato da ciascun Testimonio col mezzo d'interrogatorij opportuni la cognitione, amicitia, e prattica col Denuntiato, e la notitia del lui carattere, e fattogli l'interrogatorio se vedendo qualche Scrittura di mano del medesimo gli dà l'animo di riconoscerla, hauutane la risposta affermatiua si dirà — *Tunc ostensis I. E. tribus, vel quatuor Scripturis signatis A. B. C. D. incipien. prima &c. & fini n. &c. secunda &c. inter quas adest Scriptura de qua agitur, & per ipsum E. illis bene inspectis, lectis, consideratis, ac pramanibus habitis fuit per D.*

Interrogatus An inter Scripturas, quæ sibi modo ostensæ, & exhibitæ fuerunt adsit aliqua Scriptura exarata manu, & caractere d. N. & quatenus &c. e rispondendo di sì nella risposta gli si faranno descriuere le Scritture mostrategli nella forma fatta dal Notaro, e sceglere trà esse la Scrittura, che riconosce per scritta di mano del Denuntiato con fargli rendere congrua raggione della ricognitione, che ne fà, il che seguito si terminerà l'essame conforme al solito coll'interrogatorio sopra l'inimicitia, giuramento del silentio, e sottoscrittione, ò segno di ✠ &c.

C Nel fine dell'vltimo Costituto dourà contestarsi tanto al Reo negatiuo, quanto al Reo confesso il reato de delitti da lui commessi, con le pene incorse per causa di quelli secondo la dispositione de Sacri Canoni, Costitutioni Apostoliche, e la dispositione delle Leggi communi con esprimere ancora ne casi particolari quelle Costitutioni Apostoliche, che n'impongono la pena precisa; come sarebbe à dire à gl'Inquisiti d'hauer celebrato la Messa, ò aministrato il Sacramento della Confessione non ordinati al Sacerdotio, l'incorso nelle pene della Bolla di Paolo IV. confermata da Clemente VIII. nella sua Costitutione — *Et si alias fel. recor. Paulus Papa IV.* data il primo Decembre 1602. à processati d'hauer negato la Trinità, la Diuinità di Christo, la sua Concettione di Spirito Santo, la sua morte per la nostra Redentione, e la Virginità della B. V. l'incorso nelle pene dell'altra Bolla di Paolo IV. confermata pure da Clemente VIII. nella sua Costitutione — *Dominici Gregis* publicata di Febraro 1603. à gl'imputati d'hauer'offeso, ò tentato d'offendere li Denuntianti, e Testimonij, che si sono essaminati nel S. Tribunale contro di loro, ò alcun Ministro del medesimo

simo in odio, ò in disprezzo del S. Offitio, l'incorso nelle pene della Bolla *Si de protegendis* del B. Pio V. con auertire, che alli Rei negatiui assolutamente aggrauati da proue concludenti si deue dire nella contestatione, che costando in Processo per depositioni di più Testimonij contesti &c. esso Costituto hauer fatto, ò detto la tal cosa &c. esso Costituto è incorso nell' Eresia, ò nel sospetto di essa, e nelle pene &c. à gl'altri così concludentemente non aggrauati si deue dire, che risultando del Processo esso Costituto hauer detto, ò fatto &c. il Fisco del S. Offitio pretende esso Costituto esser'incorso nell'Eresia, ò essersi reso sospetto di essa, e nelle pene &c. & alli Rei confessi in tutto, ò in parte si deue dire, che costando pienamente in Processo tanto per detto di più Testimonij, quanto per la confessione spontanea d'esso Costituto respettiuamente esso Costituto hauer fatto, ò detto &c. viene ad esser'incorso nel delitto dell'Eresia; ò ad essersi reso sospetto d'Eresia; & esser'anco incorso nelle pene &c. e stesane la risposta si terminerà il Costituto come sopra.

Quando però si trattasse di Reo confesso d'hauer proferito, ò ridotto in iscritto propositioni Ereticali, ò sottoposte ad altre qualifiche, e censure auanti d'interrogarlo della sua credulità, & intentione sopra ciascuna di esse, e di contestargliene il reato con le pene incorse douranno dalle depositioni de Testimonij, dalli Scritti da lui riconosciuti, e dalle sue confessioni estraersi le propositioni da lui già confessate, e leggersegli ad vna per vna in vn Constituto particolare per fargliele riconoscere, & hauerne la dichiaratione, che sono ben'estratte, e contengono à punto il vero senso, col quale furono da lui asserite, registrate ne suoi scritti, e confessate, e dopò riportatane tale ricognitione, e dichiaratione le propositioni sudette si daranno à riuedere, e qualificare à due, ò più Padri Teologi deputati, ò da deputarsi per tal'effetto, da quali riportatane la qualifica di ciascuna in particolare, si costituirà di nuouo il Reo, e sopra ciascuna delle dette propositioni s'interrogarà separatamente della sua credulità, & intentione, e fattene stendere le risposte, ò queste siano buone, e contengano, che egli non hà credute, ne tenute per vere tali propositioni, ne hà creduto esser lecito ad huomo Cattolico di fare, e dire le cose oppostegli, e da lui confessate; allegando d'hauerle asserite, fatte, e dette per altro fine senza errore d'intelletto, nel qual caso douranno farsegli l'oportune obiettioni fondate sopra il fatto, e detto medesimo, e sopra altre circostanze risultanti dal Processo, per le quali si presume, che egli habbia hauuta sinistra intentione, e credulità nell' asserire, e ridurre in inscritto tali propositioni, e nel fare, ò dire le cose oppostegli, e da lui confessate; ò pure in quelle confessi la sua mala intentione, e credulità, rispetto alle propositioni gli si contestarà la censura, con la quale ciascuna di esse è stata qualificata da Padri Qualificatori; sopra la quale interrogatolo s'egli habbia da dire alcuna cosa, e fattane registrare la risposta ne gl'atti, si verrà contro di lui alla contestatione del reato, & incorso delle pene, come s'è detto di sopra; & in caso, che egli alla contestatione della censura delle sue propositioni rispondesse, che ne vuol copia per risponderle, & addurre li fondamenti, che hà hauuti nell'asserirle, e metterle in iscritto gli si farà l'obiettione, che tal'istanza non deue ammettersegli, essendo egli tenuto di rimettersi in ciò al giuditio della Santa Madre Chiesa, e di sogettar'il suo in tutto, e per tutto alle determinationi di quella, e fattane scriuere la risposta si terminerà come sopra il Costituto.

Mo-

Modo di riceuere la depositione d'vn' Heretico spontaneo comparente.

ESsendo la salute dell'Anime, oltre la conseruatione della Fede, nobilissimo fine, e scopo molto principale del sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione, per certo chiunque, spontaneamente comparendo dauanti all'Inquisitore, confesserà liberamente gli errori, & heresie, nelle quali specialmente da i proprij parenti sarà stato alleuato, & instrutto, non dourà esser dal Giudice fuorche benignamente riceuuto, piaceuolmente trattato, e paternamente spedito, senza alcun rigore di carceri, e senza spese, tormenti, o pene di qualsiuoglia sorte. E spontaneo comparente s'intende essere solamente quello, che non preuenuto d'inditii, ne citato, o ammonito in particolare viene ad accusare se stesso. E primieramente a questo tale si darà il giuramento di dire la verità, presente il Notaro, a cui si aspettarà il ridurre in scritto la di lui spontanea comparitione; e poi esso Comparente dirà il suo nome, e cognome, e così anco il nome del padre, e della patria, la setta, o Religione de' parenti, cioè, se siano stati, o al presente siano Heretici, o Catolici, la sua educatione, & instruttione nell'heresie, quali dourà in specie spiegare, almeno le più principali, di cui si ricorda, e la causa, ouero occasione della sua conuersione alla santa Fede Cattolica, nel modo, che segue, cangiandosi però quelle cose, che douraunno cangiarsi secondo la varietà de i casi, e la qualità delle persone.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponte in Aula Sancti Officij N. coram &c. in meique &c.

A. filius B. de Ciuitate C. ouero, *de loco D. Diœcesis E. ætatis suæ annorum &c. cui delato iuramento de veritate dicenda prout iurauit, tactis &c.* e se vi sarà bisogno d'Interprete, *mediante R. P. N. pro Interprete ad hunc actum assumpto, qui similiter iurauit, tactis &c. de fideliter interpretando, exposuit, vt infra, videlicet.*

Io son nato di Padre, e Madre heretici Luterani, ouero Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie della setta di Lutero, o di Caluino, le ho tenute, e credute insino all'anno prossimo passato, che essendo nella Città di N. e vedendo in diuerse Chiese le cerimonie, che vsano i Cattolici intorno al culto della Religione, ascoltando le loro prediche, e considerando l'vnione, e concordia di essi circa i dogmi della

sudetta Religione, rimasi molto inclinato alla santa Fede Cattolica, e parue in cattiuo stato, doue io pur fossi per durare nella già setta di Lutero, o di Caluino; e venuto vltimamente in questa Città di N. ho risoluto per l'esortationi, e buoni documenti de' Padri N. & N. di lasciare affatto la detta empia, e sacrilega setta, e di cuore abbracciare la detta santa Fede Cattolica: e perciò mi sono presentato dauanti a V. P. M. R. e chiedo humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutheri, vel Caluini.*

Resp. Io ho tenuto, e creduto, se sarà stato Luterano.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, l'Eucharistia, & il Matrimonio.

E se sarà stato Caluinista.

Che due solamente siano i Sacramenti della Chiesa, cioè, il Battesimo, e la Cena.

Che le sacre Imagini non si debbano venerare.

Che i Santi in Cielo non preghino per noi, e perciò non debbano da noi inuocarsi.

Che nel Sacramento dell'Eucaristia, se Luterano, doppo le parole della consacratione vi sia solamente in vso il corpo, & il sangue di Nostro Signore Giesù Christo, e nel corpo resti il pane, e col sangue il vino, & inoltre col pane vi sia solamente il corpo, e col vino solamente il sangue; e perciò sia necessario di precetto Diuino, e che i laici si communichino sotto l'vna, e l'altra specie.

E se Caluinista.

Che nel Sacramento della Cena non vi sia realmente il vero corpo, & il vero sangue del Signore, ma solamente come in segno, & in figura.

Che il Papa non sia vero Vicario di Christo, ne Capo di tutta la Chiesa di Dio, anzi più tosto Antichristo.

Che doppo la presente vita non vi sia Purgatorio.

Et in questa forma gli si faranno spiegare tutte l'altre heresie da lui tenute.

E se per auentura il Comparente, come rozzo, & idiota, non saprà esprimere gli errori suoi, si potrà interrogare come segue.

Interrog. *Quid tenuerit de delectu ciborum*. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de confessione sacramentali*. Resp. &c.

Interrog. *Quid senserit de sacra Missa*. Resp. &c.

E così dell'altre heresie, quali parerà all'Inquisitore, che esso com-

comparente, secondo la qualità della persona, possa hauer tenuto, & appresso dourà distintamente interrogarsi, che cosa al presente ei creda sopra ciascuno de'già narrati articoli.

Interrog. *Quid modo credat de supra narratis articulis; & fidem suam explicet circa vnumquemque illorum.*

Resp. Io credo hora generalmente tutto quello, che crede la Santa Madre Chiesa, Cattolica, & Apostolica Romana; e particolarmente tengo, e credo.

Che sette siano, e non più, ne meno i Sacramenti della Chiesa, cioè il Battesimo, la Confermatione &c.

Che le sacre Imagini si debbano honorare, e riuerire.

Che nel Santissimo Sacramento dell'Altare vi sia realmente il corpo, & il sangue di N.S. Giesù Christo &c.

E nel medesimo modo risponderà sopra ciascuno degli altri articoli, & il Notaro scriuerà il tutto diligentissimamente.

Ma se il Comparente non saprà rispondere, e dirà, che solamente crede i detti articoli esser falsi, e che desidera esser istrutto, procurerà l'Inquisitore doppo l'esamina di farlo ammaestrare prima, che lo riconcilij &c.

S'haurà poscia ad interrogare dell'infrascritte cose, cioè.

Interrog. *An paratus sit, omnes hæreses, & errores prædictos, ac alios quoscumque abiurare, maledicere, ac detestari, & ex corde amplecti Sanctam Fidem Catholicam, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, ac docet Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana, cuius Caput ad præsens est Sanctiss. D N. Papa N. & in ea viuere, & mori.*

Resp. Io son pronto a fare quanto da V.P.M. R. mi sarà imposto.

Interrog. *An de prædictis hæresibus, & erroribus fuerit vnquam in iudicio prauentus indicijs, vel denunciatus, aut alias fuerit in foro exteriori propter prædicta reconciliatus.* Resp. &c.

Se dirà di sì, con riferire il tempo, il luogo, e la persona, dinanzi a cui sarà stato inditiato, o riconciliato, non dourà l'Inquisitore assoluerlo, ma darne parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, e di là attender l'ordine di quello haurà a fare.

Se risponderà di nò, s'interroghi appresso.

Interrogat. *An in rebus Fidei Catholicæ sit sufficienter instructus.*

Resp. Io sono assai bene instrutto nelle cose della Fede &c.

E se rispondesse di nò, si faccia instruire, come si è detto di sopra.

Interrog. *An sciat, in partibus Catholicorum reperi aliquem hæreticum, vel ipse Comparens habeat aliquos complices, & quatenus &c. nominet illos.* Resp. &c.

Et hauutasi la sua risposta, s'egli saprà scriuere, e vi sarà l'Interprete, si finirà l'esamina così.

Quibus habitis fuit dimissus iniunctio eidem, & D. Interpreti, vt ambo se subscribant.

Io A. ho deposto come di sopra.

Io N ho interpretato fedelmente.

E se non saprà scriuere, e similmente vi sarà l'Interprete si dirà così.

Quibus habitis, fuit dimissus, & cum nesciret scribere iussus fecit signum Crucis D. verò Interpres se subscripsit.

E si sottoscriuerà parimente il Notaro secondo il solito.

E perche non hanno alle volte ne il Reo, ne l'Interprete cognitione alcuna della lingua Italiana, e conuien perciò in simil caso riceuere la spontanea comparitione del Reo in lingua Latina, si è giudicato bene il porne qui la forma, ch'è la seguente.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponte &c. coram &c.

N. de N. &c. qui delato sibi iuramento &c. mediante R. D. N. &c. pro interprete &c. exposuit, vt infra, videlicet.

Ego ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus sum, & ab illis, prout etiam à Ministris, seu Prædicantibus instructus, & educatus in erroribus, & hæresibus Lutheranæ vel Caluinisticæ sectæ tenui, & credidi quidquid tenent, & credunt hæretici Lutherani, vel Caluinistæ in patria mea ferè vsque ad præsentem diem. Sed modo ad Fidem Catholicam tùm piorum hominum admonitionibus, tùm Catholicorum librorum lectura conuersus, cupio in Catholicorum numerum adscribi, & huius rei causa à R. D. N. hic præsente directus sum ad hoc Sanctum Officium.

Interrog. *Vt exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & credidit in secta Lutherana, vel Caluinistica.*

Resp. *Ego tenui, & credidi.*

Duo tantum esse Sacramenta Ecclesiæ, scilicet, Baptismum, & Eucharistiam, vel sanctam Cœnam.

Non esse peccatum vesci carnibus diebus ab Ecclesia Romana prohibitis.

In Sacramento Eucharistiæ, s'egli sarà stato Luterano, *sub specie panis contineri corpus tantùm sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantùm sine corpore Christi, idcirco necessarium esse ex præcepto diuino, & ad salutem æternam consequendam, omnes communicare sub vtraque specie: & in eodem Sacramento non contineri corpus, & sanguinem Christi nisi dum actu percipitur, & similiter post consecrationem cum*

substantia corporis remanere substantiam panis, & cum substantia sanguinis substantiam vini. E se Caluinista,

In Sacramento Cœnæ non contineri verè, & realiter corpus, & sanguinem Christi, sed tamquam in signo.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium in terris, neque Caput Vniuersalis Ecclesiæ, immò Antichristum.

Post hanc vitam non esse Purgatorium.

Sanctos in Cælo non intercedere pro nobis, & ideo non esse à nobis inuocandos.

Præter diem Dominicum, ac festa Natiuitatis, & Ascensionis Christi, & Sanctorum Apostolorum, nullum aliud festum esse celebrandum.

Sacras Imagines non esse habendas, neque colendas.

Ieiunia ab Ecclesia Romana ordinata non esse seruanda.

Confessionem sacramentalem omnium peccatorum mortalium in specie coram Sacerdote non esse necessariam.

Non esse opus, vt Sacerdotes, ac Religiosi cælibem vitam ducant &c.

Interrog. *Quid modo credat de prænarratis articulis.*

Resp. &c. *Modo ego teneo, & credo quidquid tenet, & credit Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, & in particulari.*

Septem esse Sacramenta Ecclesiæ, quæ iussus benè recitauit, vel nesciuit recitare.

Licitum non esse comedere carnes diebus à S. R. E. prohibitis.

In Sacramento Eucharistiæ post consecrationem sub vna aquâ, ac sub alia specie contineri verè, realiter, ac substantialiter totum, & integrum Christum, etiam extra vsum, & sufficere ad salutem communicare sub altera tantùm specie, neque ibi amplius reperiri substantiam panis, & vini.

Romanum Pontificem esse Caput Ecclesiæ, & Christi Domini Vicarium in terris.

Purgatorium existere post hanc vitam.

Sanctos in Cælo intercedere pro nobis, & idcirco à nobis esse inuocandos.

Dies festos omnes ab Eccl. Rom. ordinatos esse celebrandos.

Ieiunia item à præfata Romana Ecclesia instituta esse obseruanda.

Peccata mortalia omnia in specie Sacerdotibus esse confitenda.

Non posse licitè Sacerdotes, ac Religiosos matrimonium contrahere &c.

Interrog. *An sit paratus abiurare &c.* Resp. &c.

E si segua a farle gli altri interrogatorij, come di sopra.

Quello si è detto d'vn'Heretico sponte comparente, douarassi osseruare ancora verso tutti quelli, i quali essendo, o per suggestione del Demonio, o per altrui maligne persuasioni, o pur anche per loro propria malitia, caduti in qualche errore spettante

tante alla Santa Inquisitione, spontaneamente compariranno auanti l'Inquisitore, o suoi Vicarij, e senza aspettare d'esser nel Santo Offitio denunciati, o in qualsiuoglia altro modo inditiati, sodisfaranno nel modo sopradetto intieramente, come poscia debbano spedirsi, ne tratteremo nell'Ottaua Parte.

ANNOTATIONE.

Al godimento dello stesso Priuilegio, e beneficio d'esser spedito con l'Abiura corrispondente alla risposta, che darà sopra la sua credulità, & intentione, e con sole penitenze salutari dal Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana col titolo come se fusse spontaneamente comparso è benignamente ammesso chiunque dopò esser stato preuenuto da vna Denuntia legittimamente riceuuta; ò da esami di più Testimonij, che patissero qualche eccettione di nullità, ò il corpo del delitto ne casi douuti non fusse stato pienamente giustificato, se il Reo spontaneamente comparso, ò carcerato ne suoi Costituti confessa sinceramente li falli, de quali era stato denuntiato, e processato respettiuamente, però li Giudici, che contro di esso procedono, non solo hanno da auertire di non ordinare la Carceratione; se prima non hanno ben giustificato il corpo del delitto; Et acquistate proue sufficienti per farlo, come si è detto di sopra; ma in caso, che per qualche legittima causa gli conuenisse di preuenire nella Carceratione, se il Reo istesso dopò carcerato non fà istanza d'esser sentito, nel qual caso non puol farsene dimeno, hanno da differire di costituirlo, finche il corpo del delitto sia pienamente prouato; e siano ridotti negl' atti inditij, e proue sufficienti per interrogarlo; à finche per la loro colpa delitti così atroci non restino impuniti.

All'incontro se dopò fatta la sua spontanea comparsa alcuno de sudetti Rei vien denuntiato da più persone, ò aggrauato con gl'esami de Testimonij dati in Contesti dal Denuntiante di non hauer detto sinceramente la verità nella sua spontanea comparsa, ò rispetto à se stesso, ò rispetto à complici, s'osserua nel medesimo Supremo Tribunale di far procedere contro il Reo col douuto rigore nell'istessa forma, che se egli non fusse spontaneamente comparso; & in questo caso dopò hauergli fatta riconoscere nel primo Costituto la sua spontanea comparsa, dourà andarsi interrogando sopra le circostanze, delle quali è rimasto diminuito contestarsegli le Denuntie, e le Depositioni de Testimonij con la lettura di esse, la diminutione, il reato, e le pene, e procedersi nel rimanente ancora secondo le regole, che si sono registrate di sopra rispetto alli Rei carcerati negatiui, ò confessi legittimamente preuenuti.

E perche trà gl'altri, che spontaneamente compariscono ad accusarsi di simili errori nel Sacro Tribunale in Napoli, Malta, Ancona, & altre Città vicine al Mare sogliono capitare Schiaui, li quali col supposto d'esser nati in Paesi di Cristiani, e d'esser stati battezzati, e d'esser poi stati fatti Schiaui da Turchi, e costretti con minaccie, e timore incussole da questi ad apostatare dalla nostra Santa Fede alla loro falsa Setta Maomettana, si presentano nel Sacro Tribunale ad accusarsene con dire quasi tutti d'hauer ciò

fatto solo estrinsecamente, ed' hauere intrinsecamente ritenuta la Cattolica credenza, fuorche quelli, li quali asserifcono d'esser stati fatti Schiaui in età infantile, & incapace dell'vso della raggione, e fanno istanza non solamente d'essere riconciliati alla Santa Romana Chiesa Cattolica; mà ancora dichiarati liberi dalla schiauitudine, nella quale si ritrouano come Turchi in potere di Particolari, ò di Mercanti Christiani; Per li sudetti Schiaui rispetto all'Apostasia si suol'ordinare, che dicendo d'esser stati fatti Schiaui in età infantile, e di non essere sufficientemente istrutti nella Fede Christiana si spedischano con la sola Professione della Fede senza farli abiurare, s'assoluono ad cautelam dalle Censure, e si procurai di farli istruire nella Fede Cristiana: mà dicendo d'esser stati fatti Schiaui in età auanzata si fanno spedire con l'abiura proportionata alla risposta, che essi hanno data in ordine alla loro credenza, & intentione, e con l'assolutione delle Censure; rispetto poi all'istanza d'esser dichiarati liberi per li fatti Schiaui in età infantile, ò minore prouando d'essere stati Batezzati, e fatti Schiaui in tali età s'ordina, che fer. fer. con li Padroni per il loro interesse siano dichiarati liberi, ancorche hauessero combattuto, è fatto il mestiere di Corsari cōtro li Christiani, purche in questi casi giustifichino ancora d'hauere ciò fatto per forza; mà per gl'altri fatti Schiaui in età maggiore si da ordine, che restino nella schiauitudine in pena dell'Apostasia, massimamente se fussero stati presi combattendo; ò in altra congiuntura per forza, se pure non prouassero d'essersi imbarcati per potere più facilmente fugirsene in Paese di Christiani con animo di ritornare alla Raligione Cattolica; poiche in questo caso dopò riconciliati con l'abiura come sopra si farebbero non solo rilassare; mà ancora dichiarar liberi.

QVARTA

QVARTA PARTE

Del modo di formare il processo repetitiuo, e difensiuo.

Modo di repetere i testimonij del Fisco.

POi che il Reo sarà stato più volte, secondo la qualità della causa, esaminato, deue auuertirsi, che finito il processo informatiuo, cioè riceuuti gli esami di tutti i testimonij nominati nel processo, se il Reo si mostrerà pertinace nel negare, ancorche vi siano contro di lui più testimonij, etiamdio contesti, essi testimonij, come esaminati in secreto, solamente per informatione del Santo Offitio, non già solennemente, che è a dire, non citato il Reo a vederli giurare (che far ciò non si conuiene a così Santo Tribunale) hanno ben fatto sufficiente inditio al poter citare esso Reo a comparire, ouero al catturarlo, e costituirlo, ma al procedere più auanti contro di lui ancor non prouano, ne hanno efficacia alcuna, e però gli si deue in ogni modo offerire la repetitione di essi testimonij da farsi con gl' interrogatorij del medesimo Reo: tanto più, che rare volte, e (sicome già detto habbiamo) solamente per cause molto graui, e mentre non vi è pericolo, è vsato il Santo Offitio di far il confronto de'testimonij col Reo. E perche tal repetitione è molto difficile, deue con somma esquisitezza, e diligenza maneggiarsi; percioche da essa pende l'honore, la vita, & i beni de' Rei. Laonde conuien si faccia dall'Inquisitore istesso, e con gran cautela, e sollecitudine, per impedire ogni frode, e schifare ogni cauillatione, & accioche essi testimonij, o corrotti per danari, o vinti dagli altrui preghi, e minacce, o mossi da sdegno, & odio, o da qualsiuoglia altra illecita, & ingiusta cagione sospinti, non depongano il falso: onde poscia contro il tenore della giustitia l'innocente venga punito, & il colpeuole assoluto. E dourà farsi nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus, vbi supra, & coram &c. N. de N.

N. de N. de quo supra, & fuit ei dictum per præfatum M.R. P. Inquisitorem, an velit, repeti testes aduersus ipsum in præsenti causa examinatos; quia dabuntur sibi articuli pro formandis interrogatorijs, ac etiam facultas alloquendi D. Procuratorem, seù Aduocatum Reorum Sancti Officij: an verò illos velit habere pro ritè, & rectè examinatis, & repetitis.

Quibus auditis, dixit &c.

E dicendo il Reo, di non intendersi di tal cosa, e non sapere quello, che si habbia à fare, e che volontieri parlerà col Sig. Procuratore, o Auuocato, e poi si risoluerà intorno alla detta repetitione, dourà cotal sua risposta registrarsi, & il Notaro col far sottoscriuere il Reo terminerà l'atto così. *Et ipse Constitutus se subscripsit, deinde remissus fuit ad locum suum.*

Et hauendo poscia l'Inquisitore mandato a chiamare il Procuratore, o l'Auuocato ordinario de' Rei del Santo Offitio, o altro, a cui tal carico sia commesso, gli darà il giuramento, e farà ciò apparire negli atti in questa guisa.

Die Mensis Anni

M.R.P. Inquisitor accersiri fecit in Sancto Offitio D.N. de N. Procuratorem, seù Aduocatum Reorum dicti Sancti Offitij, quem hortatus est, vt pro charitate velit bonum, & vtile consilium præbere N. Reo, & carcerato in Sancto Officio, seù pro causa Sanctæ Inquisitionis. Et sibi delatum fuit iuramentum de secreto seruando, quod præstitit, tactis sacris Euangelijs: & tunc admissus fuit ad colloquendum cum prædicto N. carcerato &c.

E si lascierà trattare il Reo col detto Procuratore, o Auuocato, fuori della prigione nel luogo dell'esamina, & il Notaro parimente riporrà ciò negli atti, in questo modo.

Successiuè prædictus N. eductus de carceribus, locutus est cum dicto D. Procuratore, vel Aduocato, in loco examinum, circa repetitionem testium &c.

E volendo il Reo la repetitione de' testimonij, si farà scriuere il tutto in processo così.

Et subinde constitutus vbi supra, & coram prædicto M.R.P. Inquisitore, in meique &c. præfatus N. dixit, & exposuit, se velle omnino, testes repeti super interrogatorijs à dicto D. Procuratore, seù Aduocato, formandis, & ex parte ipsius Constituti exhibendis, ac deponendis, & deinde remissus fuit ad locum suum.

E doppo il Notaro si sottoscriuerà.

Douendosi perciò proseguire la repetitione, si faranno cauare dal Sig. Fiscale del Santo Offitio le positioni, ouero articoli contro il Reo, quali douranno contenere i capi di tutte le cose prin-

principali, che al detto Reo vengono opposte, sotto questa forma.

Articulos infrascriptos dat, facit, exhibet, atque producit D. N. Procurator Fiscalis Sancta Inquisitionis N. in causa, quam habet contra, & aduersus N. carceratum in carceribus dicta Sancta Inquisitionis exaduerso principalem, quos ad probandum recipi, & admitti iuxta stilum Sancti Officij, & super illis infrascriptos testes diligenter examinari petit, & instat; ad superfluam tamen probationem nullatenus se astringens, de quo solemniter, & expresse protestatur omni meliori modo &c.

In primis D. Procurator Fiscalis praditus, quo supra, nomine, hic loco articulorum repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu causa hactenus deducta, prasertim confessiones dicti Inquisiti, in parte tamen, & partibus in fauorem Fisci, & contra dictum N. facientibus, & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatur omni meliori modo.

Ex quibus sic repetitis clarissimè constare dicit de bono iure Fisci, & malo iure dicti N. & quatenus non plenè constaret, D. Fiscalis prafatus ponit, & probare vult, & intendit.

I. *Qualiter praditus N.* (e ciò si pone per esempio, come negli seguenti articoli) *malè sentiens de ineffabili, ac prastantissimo Eucharistia Sacramento pluribus vicibus, & diuersis locis, ac temporibus, impiè asseruit, in almo hoc Sacramento non existere realiter corpus, & Sanguinem Domini Nostri Iesu Christi. Et aliàs, prout testes desuper informati specificabunt. Quod fuit, & est verum, manifestum, publicum, & notorium.*

II. *Item qualiter praditus N. animo prorsus haereticali dixit, & affirmauit pluriès. Confessionem sacramentalem non esse necessariam, & sufficere soli Deo peccata confiteri. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

III. *Item qualiter dictus N. sapissimè, & coram varijs personis ausus fuit enunciare, ac pertinaci animo defendere, non dari Purgatorium post hanc vitam, nec Sanctos pro nobis orare, & idcirco non esse à nobis inuocandos. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

IV. *Item qualiter dictus N. infrascriptas in Deum benedictum, Sanctissimam Virginem Mariam, & Sanctos cum Christo regnantes, haereticales blasphemias, ore sacrilego, frequenter, immò ex consuetudine, & maximo scandalo euomuit, videlicet &c.* E qui potranno spiegarsi le bestemmie hereticali, che al Reo vengono opposte. *Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

V. *Item qualiter dictus N. diabolico actus spiritu, sacrosanctas Christi Domini Nostri, Beatissima Virginis Matris eius, & Sanctorum Caelicolarum imagines ausus est gladio percutere, caeno conspurcare, & saxis impetere. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

VI. *Item*

VI. *Item qualiter dictus N. solitus fuit vacare sortilegijs, & rebus superstitiosis, & inter alia docuit quoddam experimentum ad morbos depellendos cum nominibus incognitis sculpendis in annulo, prout sculpta fuerunt, & ipse N. habuit vnum annulum taliter insculptum. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

VII. *Item qualiter dictus N. solitus fuit vti quodam experimento inspiciendi in speculo mediante puero, vel puella virgine, adhibendo candelam benedictam, & nominando Dæmones, illisque honorem, ac reuerentiam exhibendo, necnon suffumigia offerendo, titulisque, & Regis, & Domini eos condecorando, pro habendo responso à Dæmone ad effectum constringendi spiritus. Et aliàs, prout testes &c. Quod fuit &c.*

E così di mano in mano in diuersi articoli si andaranno distintamente ponendo diuersi capi d'heresie, o di bestemmie, o di fatti hereticali, & apostatici, o d'altre materie spettanti al Santo Offitio, conforme al tenore delle cause, ch'hauranno a trattarsi; o pur anco si stringeranno in vn solo articolo più capi, secondo che sia giudicato espediente; e nel fine si aggiungerà l'articolo principale, cioè.

VIII. *Item qualiter prædicta omnia, & singula, fuerunt, & sunt vera, publica, notoria, & manifesta &c.*

Hos autem &c.

Saluo iure &c.

Non se astringens &c.

Protestatur &c.

Omni meliori modo &c.

Formati nel modo sudetto gli articoli, il Sig. Fiscale gli esibirà nel Santo Offitio, e cotal'esibitione si noterà così.

Die Mensis Anni

Exhibita fuit in Sancto Officio N. per D. N. Procuratorem Fiscalem dicti Sancti Officij schedula articulorum aduersus dictum N. carceratum, & per me Notarium de mandato &c. recepta, & in actis reposita &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Successiuamente si darà copia d'essi articoli all'Auuocato, o Procuratore del Reo, presente l'istesso Reo, e dal Notaro si registrerà l'atto in questa guisa.

Die Mensis Anni

Copia præcedentium articulorum Fisci tradita fuit prædicto D. N. Aduocato, seù Procuratori præfati N. carcerati &c. ipso Reo præsente, vbi supra, ad effectum formandi interrogatoria &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

sopra il tutto auuertirà l'Inquisitore di non permettere giamai, che al Reo, ouero al suo Procuratore, ò Auuocato si dia nota

ta de'nomi de'testimonij del Fisco, che si hauranno a repetere; ma sotto gli articoli in vece de'nomi de' testimonij si facciano solamente alcune lettere, che dinotino anco il numero d'essi testimonij così.

Nomina testium.

N. N.
N. N.
N. N.

Gl'interrogatorij poi da farsi per parte del Reo a i testimonij del Fisco nella repetitione, si formeranno agiustamente secondo il tenore degli articoli, in modo, che vengano a ferire i detti articoli, e tocchino le cause, e circostanze delle cose deposte da i sudetti testimonij, nella forma, che segue.

Interrogatoria infrascripta dat, facit, & exhibet Sanctæ Inquisitionis N. Carceratorum Procurator, seù Aduocatus, & eo nomine N. carcerati, super quibus, & eorum singulis pratensos testes in primis, & ante omnia, idest, antequam super articulis pro parte D. Procuratoris Fiscalis Sancti Officij examinentur, seù repetantur, diligenter interrogari, & examinari petit, aliàs protestatur expressè de nullitate depositionis eorumdem, omni meliori modo.

I. *Moneatur in primis quilibet testis de veritate fideliter dicenda, nihilo addito, vel diminuto, & nihilo asserto pro certo, quod penes se sit dubium, vel è contra, cum maximè agatur de salute animæ, & præiudicio tertij, vltra pœnas falsarijs, & periuris impositas.*

II. *Interrogetur de eius nomine, cognomine, patre, patria, ætate, & exercitio, & quando vltima vice confessus fuerit sacramentaliter, & Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserit, vbi, à quo, seù quibus, & quibus præsentibus.*

III. *Interrogetur. An vnquam fuerit carceratus, inquisitus, vel processatus de aliquo delicto, & an condemnationem, vel absolutionem reportauerit.*

IV. *Interrogetur. A quanto tempore citra, vbi, & qua occasione cognoscat, vel cognouerit N. & an diù cum ipso familiariter tractauerit.*

V. *Interrogetur. An ab ipso N. vel eius culpa, & occasione habuerit vnquam aliquam causam odij, vel maleuolentiæ in illum, vel inuicem contentionem, seù verba iniuriosa.*

VI. *Interrogetur. An vnquam audiuerit dictum N. loqui de Sanctissimo Eucharistiæ Sacramento. Si negatiuè dixerit, non interrogetur vlterius. Si verò affirmatiuè, dicat, quando, coram quibus, quo in loco, quoties, & qua occasione, quibus verbis, an assertiuè, & absolutè dictus N. tunc enunciauerit, in sacratissima Hostia non adesse realiter corpus, & sanguinem Christi, vel potius impugnatiuè, aut referendo ea, quæ ab Hæ-*

reticis, sed falsò, dicuntur, & si dixerit, prout in articulo, interrogetur, an tunc ipse testis, vel alij contrarium ad ipsum corrigendum asseruerint, & quare statim illum non denunciauerint.

VII. *Interrogetur. An vnquam audiuerit dictum N. sermonem habere de sacramentali peccatorum confessione. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, interrogetur de loco, tempore, occasione, & contestibus, quinam prior de tali materia locutus fuerit, quomodo dictus N. de tali re loqui cœperit, & cum quo, vel quibus, quæ verba formalia protulerit, an omnes æquè per necesse, aut per possibile dictum N. audiuerint, an tacentes approbauerint, vel renuentes dissenserint, quibus verbis fuerit eidem obiectum, & an ipse pertinax fuerit, vel statim correctioni se submiserit.*

VIII. *Interrogetur. An vnquam audiuerit, dictum N. tractare de Purgatorio, & Sanctorum intercessione, ac inuocatione. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat formalia verba à dicto N. prolata, & explicet locum in genere, locum loci in specie, occasionem, contestes, cum expressione nominum, cognominum, & exercitij, principium sermonis dictarum materiarum, de quibus rebus tractatum fuerit antequam ad dictas materias deueniretur, & à quo, versus quem dictus N. direxerit verba discursus, & an æquè omnes audiuerint, vel ipse testis solus, quantum dictus N. tunc distaret ab alijs, & an alta, & clara voce pronunciauerit, an aliquis contradixerit, & cur non statim denunciauerint.*

IX. *Interrogetur. An sciat, quæ blasphemiæ verè sint hæreticales, & quæ minimè, & illas pronunciet, ad effectum cognoscendi, an illas percipiat; & quatenus &c. dicat, an vnquam audiuerit, dictum N. tales hæreticales blasphemias proferre. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, recenseat adamussim omnes, & quascumque blasphemias à dicto N. prolatas, & dicat, quoties, quæ occasione, quando, & quibus præsentibus, talia audiuerit, & an lacessitus, vel iracundiæ calore percitus, vel nulla data occasione dictus N. taliter in Deum, & Diuos oblatrauerit.*

X. *Interrogetur. An sciat, vel dici audiuerit, dictum N. aliquam iniuriam, seu aliquas iniurias sacris Imaginibus interrogasse. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quam iniuriam, vel quas iniurias, & recenseat loca, tempora, contestes, atque Imagines singillatim, & an esset nocturnum tempus, vel diurnum, quæ de causa talibus eas iniurijs affecerit, & quoties: an dictæ Imagines essent in loco infimo, aut sublimi, vel eminenti, sculptæ, vel depictæ, in parietibus, aut iconis, seù tabulis, vel lapidibus, in Templis, aut domibus, vel vijs publicis, quorum essent Sanctorum respectiuè, quo furore ad similia adactus fuerit, an à circumstantibus fuerit monitus, vel reprehensus, & quid dixerit, aut fecerit post quàm similia commisit.*

XI. *An vnquam viderit, experimentum, seù experimenta aliqua fieri à dicto*

dicto N. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, exprimat, qualia experimenta, necnon locum, tempus, contestes, & alias circumstantias opportunas.

XII. *Interrogetur. An vnquam viderit, seù audiuerit, dictum N. aliquam personam docere modum sanandi morbum, seù corporis infirmitates aliquas. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicat, quam speciem morbi, seù infirmitatis, quam personam docuerit, quibus die, mense, anno, loco, verbis, modo, & contestibus, an medicina aliqua mediante, vel alia re adhibita, qua parte corporis, & quoties.*

XIII. *Interrogetur. An vnquam viderit, dictum N. anulum aliquem gestare, vel apud se habere. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, explicet, an esset aureus, vel alterius metalli, an purus, & simplex, vel cum gemma, seù lapillo pretioso, vel aliqua imagine, vel litteris, & quibus, an intus, vel foris sculptis, qua manu, & digito eum ferret, vnde illum habuerit, an virtute aliqua præditus esset, & qua, & an exprimentum de ea factum fuerit, quale, vbi, quando, quoties, & quibus præsentibus.*

XIV. *Interrogetur. An vnquam viderit, seù audiuerit, dictum N. loqui cum aliquo paruo puero, vel puella, ipsum, vel ipsam instruendo, quid agere deberet. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, referat verba, & gestus dicti N. & pueri, vel puellæ, vbi, quando, quoties, & quibus præsentibus talia dicta, seù facta fuerint, & ad quem finem, & effectum.*

E nel fine de'sudetti interrogatorij si porranno queste parole.

In reliquis suppleat Dominus, tàm addendo, quàm minuendo, prout discretio, & prudentia magis suadebit.

Detti interrogatorij, poiche saranno stati visti dall'Inquisitore, e giudicati pertinenti, e confaceuoli alla causa, si esibiranno, o deporranno dal Procuratore, o Auuocato nel Santo Offitio, e dal Notaro s'inseriranno negli atti, e questa esibitione, ò presentatione si noterà così.

Die Mensis Anni

Deposita fuit schedula interrogatoriorum pro repetitione &c. nomine N. carcerati &c. per D. N. eius Procuratorem, seù Aduocatum, dicentem, ac instanter testes interrogari requirentem in omnibus respectiuè, prout in eis.

Qui præfatus Adm. R. P. Inquisitor prædicta admisit, si in quantum &c. paratum se offerens ad ea, quæ iuris sunt.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

E questo fatto, douranno di nuouo con ogni secretezza possibile citarsi i testimonij già esaminati per repeterli, e si hauranno ad interrogare prima sopra gl'interrogatorij della parte, con

 astrin-

astringerli a douer dirittamente rispondere a gl'interrogatorii, senza rapportarsi a i loro primi detti, poi sopra gli articoli del Fisco, con far loro nell'vltimo luogo leggere dal Notaro la depositione di ciascuno d'essi, nel modo che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro repetitione in loco &c. per præfatum M.R.P. Inquisitorem in meque &c.

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit prius iuxta interrogatoria data pro parte dicti N. interrogatus. Et primo.

Iuxta primum fuit monitus, prout in eo. Et rispondendo, che dirà la verità, e che sà ottimamente ciò che importi così fatto negotio, o cosa simile, il Notaro scriuerà in questo modo. *Et rectè respondit.*

Iuxta secundum interrogatus. Resp. &c. E così degli altri interrogatorij. Et il Notaro distenderà tutte le risposte, che daranno i testimonij a ciascuno de i sodetti interrogatorij.

Compiti che saranno gl'interrogatorij, si continuarà l'essamina in questo modo.

Deinde examinatus fuit super articulis Fisci, & primo.

Super primo examinatus dixit &c. Et il Notaro parimente stenderà le loro risposte, ouero, affermando essi intieramente quanto si contiene negli articoli, porrà queste parole, *dixit articulum verum:* e dicendo, di non saperne nulla, scriuerà, *dixit nescire:* o pure dicendo, di non saper altro, che quello hanno già deposto, noterà, *dixit tantum scire, quantum supra deposuit.*

Finiti gli articoli, proseguirà il Notaro in questo modo.

Tunc de mandato præfati M.R.P. Inquisitoris lecta fuit ipsi testi ad claram eius intelligentiam eius depositio facta in Sancto Officio N. die &c.

Qua per ipsum testem bene audita, & intellecta (vt asseruit) fuit per Dominum.

Interrog. *An ista sit eius depositio, de qua supra mentio facta fuit, & an ea, quæ in præsenti legi audiuit, fuerint ab ipso dicta, & deposita eo, quo iacent, modo.* Resp. &c.

E registrata la sua risposta, s'interrogarà così.

Interrog. *An prædictis intendat aliquid addere, vel demere, dictumque examen in toto, vel in parte reuocare, an verò potius illud confirmare, & ratificare pro veritate in omnibus, & per omnia.* Resp. &c. E si porrà interamente quanto haurà risposto.

E se i testimonij hauranno per auentura variato nella sostanza delle cose da essi già deposte, vserà particolar diligenza l'Inquisitore nell'interrogarli opportunamente, e far loro quelle obiet-

obiettioni, che giudicherà conuenienti, e necessarie. E poscia chiuderà il Notaro l'esamina in questa maniera.

Tunc Dominus, acceptatis &c. examen dimisit, & ipsum testem licentiauit, iniuncto prius illi silentio sub iuramento, & vt se propria manu subscribat; ouero, se non saprà scriuere, *vt nesciens scribere, faciat signum Crucis loco subscriptionis*: e si sottoscriuerà anco il Notaro secondo il solito.

E perche può similmente auuenire, che nell'atto della recognitione del Reo, di cui già dicemmo nella Seconda Parte, conuenga insieme per qualche degno rispetto alla presenza di lui repetere gl'istessi testimonij, che hauranno a riconoscerlo, è d'auuertire, che auanti la sudetta ricognitione deue offerirsi al Reo la repetitione, come di sopra; e formati dall'Auuocato, o Procuratore suo quegl'interrogatorij, che gli pareranno opportuni, e collocato già (come si è detto) il Reo in compagnia di due, o tre altri simili a lui, e poi introdotto il testimonio, e datogli il giuramento alla presenza d'esso Reo così posto in compagnia delli sudetti s'interrogarà esso testimonio sopra gl'interrogatorij, che saranno stati presentati per parte del detto Reo, nel modo, che già si è detto. E finiti gl'interrogatorij si verrà legitimamente all'atto della ricognitione, in questa maniera. A

Deinde per antedictum M R P. Inquisitorem fuit.

Interrog. *An sit paratus dictum N. recognoscere si illum viderit* Resp. &c. E si proseguirà il sudetto atto della ricognitione secondo la forma detta di sopra.

Ma se il Reo, doppo d'hauer parlato con l'Auuocato, o Procuratore, come di sopra, rifiuterà la ripetitione de' testimonij, si stenderà ciò nel processo così.

Praedictus N. constitutus coram M. R. P. Inquisitore supradicto, in meique &c. dixit, se nolle, repeti testes contra se examinatos, ac protestatus est se hauere eos pro ritè, & rectè examinatis, ac repetitis, saluis sibi exceptionibus contra personas, & dicta testium, & repetitione, quatenus illos repetere voluerit. Postea remissus fuit ad locum suum.

Et il Notaro similmente si sottoscriuerà.

E se all'offerirle di detta repetitione, da se medesimo, senza voler parlare all'Auuocato, liberamente dirà, di non volere altrimenti, che si ripetano i testimonii, e di hauerli per repetiti &c. si noterà la sua risposta in questo modo.

Quibus auditis dixit. Io non voglio altrimenti &c. Con distender tutte le parole di detta sua risposta. Et il Notaro aggiungerà queste parole. *Et se subscripsit. deinde remissus fuit ad locum suum.* Con farlo attualmente sottoscriuere, e si sottoscriuerà anco il Notaro.

ANNO-

ANNOTATIONE.

A Se douranno ripeterſi teſtimonij, li quali habbiano già riconoſciuto il Reo trà altri, e deuono di nuouo nell'iſteſſa forma farne la ricognitione, ſicome il Padre Maſſini accenna di ſopra, dourà il Fiſcale auertire d'eſprimere negl'articoli non ſolamente, che il preteſo Reo hà fatto, ò detto la tal coſa, e la tal'altra coſa; mà ancora, che dalli teſtimonij è ſtato legitimamente riconoſciuto per quell'iſteſſo, che la diſſe, ò fece, e per quell'iſteſſo lo riconoſceranno di bel nuouo, quando faccia di biſogno &c. & à ſuo luogo ſi farà l'atto della ricognitione del Reo dal teſtimonio maſcharato ò per rimulas ſecondo la formola del detto Padre mutate le coſe da mutarſi.

Dourà in oltre nel ripeterſi li teſtimonij auertirſi di far riferire à ciaſcuno di eſſi almeno in ſoſtanza ciò, che hanno depoſto contro il Reo nella riſpoſta, che daranno all'interrogatorio del Reo, che contiene la materia articolata, e depoſta da teſtimonij contro di lui, ſenza ammettergli in conto veruno la ſemplice remiſſione all'eſſame precedente; perche altrimente la repetitione ò ſarebbe manifeſtamente nulla, ò almeno la ſuſſiſtenza di quella potrebbe eſſer ſottopoſta à gran diſcuſſione.

E ſe il Reo ſarà in parte confeſſo, & in parte negatiuo dourà parimente offerirſegli la repetitione de'Teſtimonij, riſpetto alle coſe negate ſolamente, & accettandola gl'articoli douranno eſſere pure riſtretti à queſte ſolamente, e procederſi nel rimanente come ſopra.

Di più s'il Reo nella repetitione reſtaſſe aggrauato da i teſtimonij di qualche altro fatto, ò detto in materia ſpettante al S. Tribunale, ò di qualche circoſtanza ſoſtantiale concorſa nel delitto già da lui commeſſo, e non depoſta dalli Teſtimonij negl'eſſami precedenti, dourà il Reo ſopra tal fatto, detto, ò circoſtanza coſtituirſi di nuouo, & eſſendo anco riſpetto à queſti negatiuo offerirſeli di nuouo intorno à tali materie negate la repetitione auanti d'aſſegnargli le difeſe.

Modo di eſaminare i Teſtimonij à difeſa de' Rei.

TAnta, e così ſegnalata è la pietà, & integrità del Santo Tribunale dell'Inquiſitione, che al Reo non pienamente conuinto, ne confeſſo, non ſolamente non ſi negano auanti la tortura giamai le difeſe, oue egli le domandi, ma ſpontaneamente anche gli ſi offeriſcono, con aſſegnare ad eſſo Coſtituto vn termine conueniente di cinque, o ſei, o più, ò meno giorni, ſecondo la qualità della cauſa, accioche habbia ſpatio di poter difenderſi, e con decretargli la copia del proceſſo, e deputargli anco l'Auuocato, ò Procuratore: ancorche il Reo non dichiari, quali difeſe in ſpecie ci voglia fare, e dica ſolamente di voler prouare la falſità degl'inditij, la qual coſa dall'Inquiſitore ſi farà nel modo, che ſegue.

Eductus de carceribus, & perſonaliter conſtitutus vbi ſupra, & coram præfato M. R. P. Inquiſitore, in meique &c.

N. de quo ſopra, & fuit ei per ante dictum M. R. P. Inquiſitorem aſſignatus

tus terminus quinque, vel sex, vel octo dierum ad faciendas suas defensiones, si quas facere intendit, & ad allegandum, & probandum quidquid pro sua defensione voluerit, sibique expedire videbitur; decreta copia processus, suppressis supprimendis: ac deputatus in Aduocatum, vel Procuratorē D.N. ordinarius Aduocatus, vel Procurator Reorum Sancti Officij.

E se il Reo dirà, che non vuol fare altre difese, ma rinuntiando al termine per ciò assegnatoli, si rimetterà à quanto parerà giusto al Santo Offitio, raccomandandosi alla misericordia di lui, e domandando, che quanto prima si venga all' espeditione della sua causa, si farà registrare in processo questa sua rinuntia così.

Qua audiens prædictus N. dixit, se nolle aliquas defensiones facere, & renunciauit termino sibi assignato ad eas faciendas, dicens, se remittere in omnibus, & per omnia pietati, & benignitati M. R. P. Inquisitoris, & Sancti Officij, petensque, & rogans, vt dignetur quamcitiùs ad expeditionem suæ causæ deuenire.

A

E doppo il Notaro si sottoscriuerà come di sopra.

Ma se dirà, che vuol fare le difese, e che accetta il termine per ciò assegnatoli, commetterà l'Inquisitore al Notaro, che faccia quanto prima la copia del processo, auuertendo, che in detta copia non siano ne i nomi, ne i cognomi del denuntiatore, o de i testimonij, ma in luogo loro si pongano nomi finti, o lettere dell'alfabeto, e si leuino ancora tutte quelle conditioni, e circostanze, per le quali il Reo potesse venire in cognitione de i testimonij, o del denuntiatore, & in questo douranno l'Inquisitore, & il Notaro esser molto bene oculati.

E fatta dal Notaro la copia del processo, e deputato già dal Giudice l'Auuocato, o Procuratore al Reo, gli si consegnerà in presenza di esso Reo la detta copia del Processo, con conditione, e commissione espressa di non mostrarla ad alcun'altra persona, e di restituirla al Santo Offitio, finito che haurà di fare le difese, e di non trattare de i meriti di tal causa con altra persona, che col Reo, e di procurare, o auuocare per lui fedelmente, e con i debiti termini di giustitia; e sforzarsi d' indurre il Reo (quando pure sia colpeuole) a confessar il vero, e chiederne la penitenza, per ageuolar maggiormente l'espeditione della sua causa: sopra le quali cose tutte gli si darà il giuramento, e si registrerà in processo, come di sopra.

Et auuenga, che secondo la varietà delle cause, e de i delitti, varij ancora siano i modi del difendersi, ne si possa così ageuolmente dare certa regola de i punti, o capi delle difese del Reo: è nondimeno da notare, che se egli per auuentura sarà innocente (come pure alle volte suol accadere) dourà in tal caso

costan-

costantissimamente negare, acciò col dire la bugia non infami se stesso ingiustamente, e questo è vn capo assai principale di difesa. Ma perche con la sola negatione non può tal'hora l'innocente dalle calunnie de'falsi testimonij assicurarsi, procurerà l'Auuocato, o Procuratore, con più testimonij in numero, & anco di meglior conditione di quelli del Fisco, di far prouare, che il Reo non hà detto, ò fatto quello, che gli viene opposto, nel luogo, e tempo, che asseriscono i testimonij, ouero non in quel modo, ne con quelle parole, che dicono essi testimonii, ma con altre, & in altra guisa; il perche, o si libera affatto dalla calunnia, o pure in gran parte deb lita il delitto oppostoli.

Sogliono anche prodursi testimonij, che lodino, ouero approuino il Reo, e perciò si chiamano approuatorij: e questi giouano taluolta assai, massimamente quando rendono testimonianza d'atti contrarii a i delitti oppostie fanno appunto in contrario riuolgere ciò che contro di essi Rei è stato detto nel processo. *Verbigratia*. Se prouano, che il Reo deposto d'hauer parlato hereticalmente della Sacratissima Eucharistia, della Confessione Sacramentale, e del Purgatorio, ascolta ogni giorno, o almeno assai souente, anco ne i giorni del lauorare, la Santa Messa, si confessa, e communica spesse volte, fà elemosine, & orationi per l'anime de'morti, e simili altre cose. Oltre a ciò si rifiutano bene spesso i testimonii col prouare, che sono inimici capitali del Reo, ouero hanno congiurato, subornato altri a deporre il falso contro di lui; e questi testimonii si chiamano reprouatorij; alle quali proue però non deuono i parenti, ne i domestici del Reo esser ammessi in modo alcuno. Tralascio molti altri capi di difesa, cioè, quando i Rei sono pazzi, o scemi di ceruello, agitati dagl'immondi spiriti, fanciulli non ancor capaci di ragione, vecchi decrepiti, & insensati, vbriachi, lubrici di lingua, trabocchеuoli nell'ira, rozzi, e villani, e simili, onde vengono o del tutto difesi, o gran parte scusati rispettiuamente i Rei, che perciò dourà l'Inquisitore, non come Giudice, ma come Padre, tenerne grandissimo conto, e l'Auuocato secondo l'esigenza della causa valersene a fauore, e giusta difesa del Reo.

E douendosi sopra alcuno de' sudetti capi esaminare testimoni, formerà l'Auuocato per il Reo gli articoli contenenti li sudetti, & altri capi rispettiuamente, nella forma, che segue.

Articulos infrascriptos, dat facit, & exibet D. N. Aduocatus, seu Procurator, & eo nomine N. de N. carcerati in Sancto Officio, quos ad probandum recipi, & admitti, & super illis testes infrascriptos examinari petit; non tamen se astringens &c. de quo expresse protestatur omni meliori modo. Et

Et in primis D. Aduocatus, vel Procurator prædictus, dicto nomine, hic repetit, ac reproducit omnia, & singula in processu causæ quomodolibet deducta, si & in quantum, pro dicto N. &c. Ex quibus &c. & quatenus &c. ponit &c.

I. *Qualiter dictus N. ab ineunte ætate catholicè, semper, ac religiosè vixit nec malum vnquam alicui verbis, aut factis exemplum præbuit, quinimmò tam in Ecclesiis, quam extra, verum se catholicum in cunctis operationibus suis ostendit. Et sic fuit, & est verum &c. Et alias, prout testes &c.*

II. *Item qualiter dictus N. Sacrosanctæ Missæ Diuinorumque Officiorum deuotus semper extitit, illisque interfuit non solùm diebus festis de præcepto, verum etiam frequenter diebus ferialibus Et sic fuit &c. Et alias, prout testes &c.*

III. *Item qualiter dictus N. semper tenuit, & asseruit, in Sacratissima Hostia, & Calice consecrato contineri realiter verum Corpus, & Sanguinem Domini Nostri Iesu Christi, sacramentalem peccatorum Confessionem esse necessariam, Purgatorium omnino dari post hanc vitam, & Sacras Imagines esse venerandas, nec vnquam alicubi verbum aliquod infallibilibus hisce veritatibus contrarium protulit, præsertim in locis N. & N. de mense N. sicuti testes exaduerso examinati falsò deponunt. Et sic fuit &c. Et aliàs, prout testes etc.*

IV. *Item qualiter dictus N. tamquam bonus Christianus, & Catholicus, Sanctissimis Pœnitentiæ, & Eucharistiæ Sacramentis sæpissimè vsus fuit, adeo vt alijs etiam hac in re bono extiterit exemplo. Et sic fuit &c. Et alias, prout testes &c.*

V. *Item qualiter dictus N. singulis annis Missas celebrari fecit, multasque eleemosinas erogauit in pauperes, ac ipsemet Deum, ac Sanctos precatus est assiduè pro animabus defunctorum. Et sic fuit &c. Et alias, prout testes &c.*

VI. *Item qualiter dictus N. non solum priuatim, sed publicè, & palam, in vijs, & Ecclesiis, Imagines Christi, Deiparæ Virginis, ac Sanctorum est veneratus, eisque luminaria instituit, & aptauit proprijs expensis. Et sic fuit &c. Et alias, prout testes &c.*

VII. *Item qualiter descripti in calce articulorum sunt infensissimi inimici, & capitalissimi hostes dictis N. eo, quod pluries voluerunt illum occidere, nec vnquam destiterunt, insidias illi tendere. Et sic fuit &c. Et alias, prout testes &c.*

E così potrà l'Auuocato sopra altri capi di difesa andar formando altri articoli secondo gli verrà somministrato dal Reo, e dalla causa istessa, chiudendoli così.

Vltimo quod de prædictis &c.

Non se astringens &c.

 Sal-

Saluo iure latiùs &c.

E nel fine degli articoli porrà espressamente i nomi di quelli, che si pretendono nemici del Reo, & anco i nomi de' testimonii da esaminarsi a difesa di lui, in questo modo.

Nomina inimicorum capitalium dicti N. testibus legenda &c.

Caius.
Meuius.
Titius.

Nomina testium examinandorum ad defensam dicti N.

Gellius.
Nicomachus.
Sempronius.

E detti articoli visti prima, e giudicati dall'Inquisitore pertinenti, e conformi alla causa, si esibiranno in atti dal Procuratore, o Auuocato, & il Notaro scriuerà l'atto nel modo che segue.

Die Mensis Anni

Deposita fuit schedula articulorũ ad defensam N. carcerati, nomine eiusdem, per D. N. eius Procuratorem, vel Aduocatum, dicentem, articulantem, et requirentem in omnibus, prout in eis.

Qui præfatus Adm. R. P. Inquisitor prædicta admisit si, et in quantum etc. et mandauit, copiam tradi D. Procuratori Fiscali Sancti Officij, eumque admoneri, et excitari ad facienda pro Fisco sua interrogatoria in forma.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Die Mensis Anni

Copia præcedentium articulorum tradita fuit per me etc. D. N. Procuratori Fiscali Sancti Officij N. ad effectum, vt supra.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Il Fiscale poi formerà i suoi interrogatorij, quali dirittamente hauranno a ferire ciascuno de i sudetti articoli nella seguente forma.

Infrascripta interrogatoria dat, facit, et exhibet D. N. Procurator Fiscalis Sanctæ Inquisitionis N. in causa, quam habet in hoc Sancto Officio contra, & aduersus N. carceratum in carceribus dicti Sancti Officij, iuxta quæ prætensos testes exaduerso ad defensam (vt dicitur) inductos, & inducendos, antequam ad examen super articulis partis aduersæ deueniatur diligenter, medio iuramento, interrogari, & per eos sufficienter responderi petit, & instat, aliàs de nullitate examinis protestatur expressè omni meliori modo &c.

1. *In primis moneantur testes de importantia iuramenti, & periurij, præsertim in Sancto Officio, & aduertant, quod deponunt in causa fidei, & quod, si falsum, aut mendacium deponent, vltra quod venient puniendi, non poterunt ab aliquo absolui, nisi à Sanctissimo Domino Nostro, & à Sancto Officio.*

Item

II. *Item moneantur, quod falsum committitur non solum quod non est verum dicendo, sed etiam tacendo, & sub silentio prætermittendo veritatem, præsertim de ijs, de quibus fuerint interrogati.*

III. *Item moneantur, quod etiam quod aliquid sit verum in se, & testes nesciant de propria scientia, tunc non est licitum dicere, se scire de propria scientia id, quod audiuerunt tantum; sed id, quod sciunt de auditu, debent dicere de auditu, quæ verò sciunt de propria scientia, debent deponere de propria scientia.*

IV. *Interrogentur de nomine, cognomine, patre, patria, ætate, & professione, & à quanto tempore citra non fuerint confessi, & communicati, & an vnquam fuerint carcerati, inquisiti, seu processati, ex qua causa, & an fuerint aliqua pœna condemnati, & qua, siue etiam excommunicati.*

V. *Item interrogentur. Quomodo accesserint ad subijciendum se examini & an ab aliquo fuerint requisiti, seu aliquo modo fuerit secum ab aliquo tractatum de præsenti examine faciendo, vbi, quando, qua occasione, quoties, à quo, & quibus præsentibus, & an fuerint aliquo modo instructi de his, quæ essent deponenda in præsenti examine, & an fuerint sibi ostensi articuli, & an aliquod commodum sperent ex præsenti examine.*

VI. *Item interrogentur. A quanto tempore citra cognouerint, aut cognoscant N. qua occasione, & an fuerint soliti cum eo conuersari intrinsecè, & sint eius amici, seù aliqua affinitate illi coniuncti, & qua.*

VII. *Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, propter quam causam dictus N. fuerit carceratus, et inquisitus in Sancto Officio.*

VIII. *Item interrogentur. An audiuerint, dictum N. loqui de contentis in tertio articulo. Si negatiuè dixerint, non interrogentur vlterius. Si verò affirmatiuè, dicant, quando, vbi, qua occasione, quoties, et quibus præsentibus.*

IX. *Item interrogentur. An possit esse, quod dictus N. alijs in locis perperam, et minus catholicè, immò hæreticaliter, de prædictis locutus fuerit, et ipsi testes nesciant. Si negatiuè dixerint, interrogentur, quare id esse non possit, et an ipsi testes adeò permanenter steterint in locis, in quibus dictus N. commoratus est, illique tam firmiter adhæserint, vt omnes illius actiones, et verba viderint, et audiuerint; nec potuerit dictus N. inscijs ipsis testibus, de præfatis materijs longè aliter loqui, et tractare, quam Sancta Catholica, et Apostolica Romana Ecclesia profiteatur, et doceat.*

X. *Item interrogentur. An qui de articulis Sanctæ Fidei Catholicæ ita loquitur, vt de eis malè sentire videatur, is possit dici catholicè, ac religiosè, et sine vllo scandalo viuere.*

XI. *Item interrogentur. An vnquam viderint, dictum N. eleemosynas erogare, preces ad Deum fundere, ac Missas pro defunctis celebrari facere. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, dicant, quoties, qua occasione,*

quibus in locis, & temporibus, & pro quarum personarum animabus talia ab eo fieri viderint.

XII. *Item interrogentur. An viderint, dictum N. sacris Imaginibus obsequium præstare, easque venerari. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè. dicant, vbi, quando, quoties, qua occasione, quibus Sacris Imaginibus, & quale obsequium, ac venerationem illis à dicto N. viderint exhiberi.*

XIII. *Item interrogentur. An vnquam aduerterint, dictum N. Sacrosanctæ Missæ, & Diuinis Officijs interesse, confiteri sacramentaliter, & Santissimum Eucharistiæ Sacramentum sumere. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, dicant, quoties, quibus in Ecclesijs, & quibus diebus talia Christianæ pietatis opera ab eo fieri viderint.*

XIV. *Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, dictum N. habere aliquos inimicos. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, nominent illos, & quatenus aliquem ex descriptis in calce articulorum, vel etiam omnes expresserint, dicant singillatim causas inimicitiæ de quo tempore exorta fuerit talis inimicitia, & quamdiu durauerit: & an quando dictus N. carceratus fuit, pax inter illum, & prænominatos intercederet, ac reddant causam propriæ scientiæ.*

XV. *Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, prænominatos voluisse dictum N. interficere. Si negatiuè, non vltra. Si verò affirmatiuè, interrogentur de tempore, loco, modis, vijs, & complicibus, & quibus armis vsi fuerint.*

XVI. *Item interrogentur. An ob eam causam prænominati inimici dicti N. fuerint processati. Si affirmatiuè, dicant, an propterea pœnam aliquam reportauerint, aut impunes euaserint, ac explicent causam dictæ eorum impunitatis.*

XVII. *Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint, aliquas dicto N. paratas fuisse insidias à prætensis eius inimicis. Si negatiuè, non vltra. Si affirmatiuè, dicant, quas insidias, & referant omnia per extensum, cum causa scientiæ.*

XVIII. *Item interrogentur. An possit esse, quod inter prænominatos ex vna, & dictum N. partibus ex altera, nulla intercesserit, aut intercedat inimicitia capitalis.*

XIX. *Item interrogentur. An sciant, vel dici audiuerint prænominatos esse viros probos, Deum timentes, bonæ vitæ, conditionis, & famæ, non solitos mentiri, præsertim cum iuramento, immò veridicos, & fide dignos, præcipuè in iudicio, & cum iuramento. Si affirmatiuè, dicant, an existiment, huiusmodi homines falsum dicturos in iudicio, præsertim in hoc Sancto Tribunali, aduersus quempiam, licet eorum inimicum. Si negatiuè dicant, quænam de illis sciant, vel dici audiuerint, propter quæ existiment, illos esse minus probos, & parum Deum timentes; recensendo per*

per extensum quaecumque sentiunt, vel audiuerunt, cum causa scientiae.

E doppo ch'aurà il Fiscale distesi tutti gl'interrogatorii, che gli saranno parsi necessarii,& opportuni, potrà aggiungere queste parole.

Et similiter circa omnes articulos partis aduersa interrogentur de causa scientiae, & circumstantiis loci, temporis, & contestium: & fiant alia interrogatoria opportuna arbitrio D. Examinantis.

Fatti gli articoli della parte,e formati gl'interrogatorii del Fisco, e riposti negl'atti della causa quelli, e questi, come di già si è detto, procederà l' Inquisitore all' esamina de' testimonii per difesa del Reo,interrogandoli prima sopra gl'interrogatorii del Fisco, e poi sopra gli articoli d'esso Reo, nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit vbi supra, & per antedictum Adm. Reu. P. Inquisitorem, in meique &c.

N. de N. testis inductus ad defensam dicti N. qui delato sibi iuramento de veritate dicenda, prout iurauit, tactis &c. fuit primò interrogatus iuxta interrogatoria Fisci, &

Iuxta primum, secundum, & tertium fuit monitus, prout in eis, & rectè respondit.

Iuxta quartum interrogatus. Respondit &c.

Iuxta quintum interrogatus. Respondit &c.

E così ordinatamente si anderà interrogando sopra ciascuno degli altri interrogatorii,e si registreranno le sue risposte.

Deinde examinatus fuit super articulis partis producentis.

Super primo examinatus, dixit, articulum verum.

Super secundo examinatus, dixit, nescire.

Super tertio examinatus, dixit, tantum scire, quantum supra deposuit.

E finito d'esaminarlo sopra gli articoli, si terminerà l' esamina, come si è detto di sopra,de i testimonii esaminati per il Fisco.

Se il Reo oltre alle predette esamine, vorrà, che anche l'Auuocato faccia a maggior sua difesa qualche informatione, o *in iure*, o *in facto*, non gli si dourà in modo alcuno negare. Et in questo modo sarà finito il processo difensiuo. E finiremo ancor noi questa Quarta Parte, col dire, che, essendo le difese di ragione naturale, deuono non pure al Reo non conuinto, ne confesso, auanti la tortura, e sentenza,ma anco al Reo conuinto, e confesso darsi le difese, & a fauor di lui ascoltarsi per ogni modo l'Auuocato: percioche possono sempre, & alla confessione, & a i testimonii, & a i loro detti opporsi di cose assai. E ciò maggiormente hà da farsi quando il Reo non è confesso,

QVINTA PARTE.

Modo di formare le Citationi, Precetti, Decreti, Sicurtà, & altre cose simili.

Erche (si come si è detto) bene spesso, anzi per l'ordinario, volendosi prendere le necessarie informationi nelle cause occorrenti per la Santa Inquisitione, fà di mestiero citare testimonii, e Rei, dar sicurtà, formar precetti, decreti, & altre attioni somiglianti; perciò si sono ridotte insieme queste poche forme, delle quali potranno gl'Inquisitori seruirsi alla giornata.

Le citationi de' testimonii *pro informatione Curiæ* si potranno fare in questa, ò simile maniera.

Mandato Adm. R. P. Inquisitoris N. Præcipitur tibi N. de N. quatenus spatio &c. ab harum tibi facta præsentatione, personaliter comparere debeas coram præfato Adm. R. P. Inquisitore ad informandum Sanctum Officium, ouero, pro interesse Sancti Officij &c. Et hoc in, & sub pœna aureorum &c. locis pijs in casu contrauentionis applicandorum ad arbitrium præfati M. R. P. Inquisitoris, necnon insuper (& hoc in subsidium) sub pœna excommunicationis &c.

Et in euentum non comparitionis pro prima die sequenti ad contradicendum, ne condemneris in pœnam spreti præcepti &c. Datum in Ædibus Sanctæ Inquisitionis N.

Die Mensis Anni

Doppo la quale il Notaro metterà il suo nome, e rogito consueto.

E si dourà auuertire di mettere nelle citationi sudette vn termine competente al testimonio per poter comparire, considerata la qualità della persona, la distanza del luogo, e l'occasione del negotio.

Formata che sarà la citatione in questa, ò simil guisa, si ordinerà al Messo, che la presenti, e si farà apparire nel processo quest' ordine, e commissione con simili parole.

Præfatus M. R. P. Inquisitor commisit, & imposuit, ac in mandatis dedit, & dat N. Nuncio &c. præsenti, quatenus ex sui parte, & mandato vadat, portet, & in scriptis det N. de N. copiam citationis præfatæ, & eo personaliter non reperto, dimittat ad domum sua habitationis &c.

E dop-

E doppo che sarà stata presentata la citatione, si registri nel processo ancora la relatione, del Messo così.

Die Mensis Anni

Praedictus N. Nuntius, seu Cursor publicus, iens, & rediens, retulit praedicto M. R. P. Inquisitori, & mihi Notario infrascripto, se praesentasse personaliter, ouero, *ad domum habitationis &c. N. de N. supradicto schedulam sibi traditam &c.* ouero, *eam affixisse, reliquisse, & publicasse &c.*

Et si sottoscriua il Notaro, come sempre dourà fare in tutte queste, & altre simili attioni, in questa maniera.

Ita est ergo N. de N. Sancti Officij Notarius.

Si suole anche vsare la medesima forma di citatione, ponendoui nel principio il nome del Giudice così.

Nos N. de N. Inquisitor N. &c. praecipimus tibi N. de N. quatenus spatio &c. ab harum quomodolibet tibi facta praesentatione, coram nobis comparere debeas ad informandum Sanctum Officium, ouero, *pro interesse Sancti Officij, & hoc in, & sub poena &c.* E si seguiti, e termini, come di sopra.

E quando si formerà nella predetta guisa, dourà essere sottoscritta dall'Inquisitore così.

Ita est ego N. de N. Inquisitor N.

Et aggiungasi più à basso ancora la sottoscrittione del Notaro così.

N. de N. Notarius de mandato &c.

La citatione de' Rei si potrà fare nella medesima forma, mutando quelle parole, che dicono, *ex causa fidei*, ouero, *ad respondendum de fide & e pro interesse Sancti Officij.*

Et hassi à notare, che trattandosi nel Santo Officio di delitti, che si puniscono anche di pena corporale, e vi si richiede per lo più la tortura, deue il Reo citato comparire egli stesso di persona, non per Procuratore, perche non può contro al Procuratore decretarsi ne il carcere, ne la tortura, non essendo egli inditiato, ne' ancora proferirsi la sentenza condannatoria, non hauendo errato, onde il delitto resterebbe impunito: & oltre à ciò il Reo meglio potrà per se stesso difendere la sua propria causa, che per mezzo del Procuratore: ed vltimamente, perche dal volto, dall'aspetto, dalla qualità della persona, dalla costanza, dal timore, dal moto degli occhi, e dal parlare del Reo può il Giudice formare più certo inditio nella causa, che si agita contro di lui, che dalla comparitione del Procuratore.

E quando si dourà procedere alla carceratione de' Rei, conuerrà nel processo formare il decreto così.

Adm.

Adm. R.P.F.N. de N. Inquisitor N. Attentis inditijs militantibus contra N. de N. denunciatum in Sancto Officio, necnon attenta qualitate personæ, cum timeretur de fuga eiusdem, relaxauit mandatum de capiendo ipsum, sub hac forma &c.

Die Mensis Anni

De mandato Adm. R.P. Inquisitoris &c. capiatur N. de N. pro interesse Sancti Officij, & captus ad secretos carceres ducatur, nec relaxetur, donec &c. Datum &c. In quorum fidem &c.

E si sottoscriuerà il Notaro &c.

E quando non si sapesse il nome del Reo, si porranno li contrasegni &c.

E la copia di questo mandato si darà agli Sbirri, & Esecutori, sottoscritta dal Notaro del Santo Offitio.

Condotto che sarà il Reo, si consegnerà al Custode, e noterassi nel processo il giorno, e consegna così

Die Mensis Anni

Ductus fuit ad carceres nomine Sancti Officij præfatus N. de N. & consignatus N. de N. carcerem Custodi.

Ita est N. de N. Notarius Sancti Officij.

E prima che si metta in prigione dourà farsi la visita della persona, massimamente in caso che fosse inditiato di hauer calamita battezzata, ò altre simili cose, ò pur anco scritture hereticali, magiche, negromantiche, e superstitiose &c. E si registrerà nel processo quello che se gli trouerà adosso in questa maniera.

Et antequam dictus N. consignaretur in carceribus, de mandato Adm. R.P. Inquisitoris præfati facta fuit per dictos Executores ad præsentiam mei Notarij infrascripti visitatio personæ ipsius in vestimentis, & alijs locis suspectis, & inuenta fuit in eius crumena, seu scarsella, seu &c. quædam cartula manuscripta, cuius initium erat &c. E si registri il principio, & il fine della scrittura, quando sia cosa superstitiosa, ò magica, od hereticale, soggiungendosi, *finis verò &c.* ouero, *inuentum fuit fragmentum cuiusdam lapidis albi, seu nigri coloris &c.* e si descriua il tutto minutamente, ouero, *libellus inscriptus, Psalterium Martini Lutheri, aut quid simile &c.*

Auuertendo il Notaro di porre nel processo tutto quello, che si trouerà, e registrarlo con qualche segno particolare, ò di lettera d'alfabeto, ò d'altro, e nel fine si rogherà come s'è detto &c.

E perche molte volte ancora è necessario subito doppo la carceratione del delinquente far la visita della casa, se porterà il pregio, che l'Inquisitore stesso personalmente vi si trasferisca, si potrà ancor essa registrare nel processo in questa, ò simil guisa

Die *Mensis* *Anni*

Cum Adm. R.P. Inquisitor præfatus &c. vellet de delicto perpetrato omnem possibilem habere cognitionem, & ad effectum, vt magis corpus delicti appareret, necnon ad omnem alium bonum finem &c. accessit personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad locum habitationis præfati N. postquam ipse ductus fuit ad carceres, & eandem habitationem visitauit, præsentibus infrascriptis testibus, inuenitque in camera, seu capsa tali, e si noti il sito preciso, *talia, & talia*. E si descriua tutto quello che si trouerà, purche sia materia spettante al Santo Offitio; come libri prohibiti, scritture superstitiose, magiche &c. imagini lasciue, calamita, carta vergine, ò altre cose simili, e soggiungasi: *Quæ omnia de mandato prædicti Adm R. P. Inquisitoris per me Notarium infrascriptum registrata fuerunt in actis &c.*

E poi si facciano sottoscriuere i testimonij.

Io N. fui presente, e viddi quanto di sopra.

Io N. &c.

E nel fine metta il suo rogito consueto di Notaro.

Può similmente occorrere, che l'Inquisitore per degni, e ragioneuoli rispetti stimi necessario, & opportuno far la visita de' libri, e scritture del Reo prima ch'ei sia condotto alle prigioni del Santo Offitio, & in presenza dell'istesso Reo. E ciò seguendo, si registrerà così negli atti del processo.

Præfatus M. R. P. Inquisitor, attenta grauitate delicti, & inditiorum militantium aduersus dictum N. necnon qualitate personæ, alijsque dignis, ac rationabilibus de causis animum suum mouentibus, contulit se personaliter vnà cum me Notario infrascripto ad domum habitationis propriæ dicti N. sitam in via &c. & facta ibidem coram præfato M. R.P. Inquisitore, & ad ipsiusmet N. præsentiam, per me &c. diligenti, & accurata perquisitione omnium librorum, & scripturarum &c. in tali, vel tali camera, e si descriua il luogo particolare, *existentium tàm in studio, quàm in capsis &c. eiusdem N. reperta sunt infrascripta ad Sanctum Officium Inquisitionis spectantia, litteris maiusculis à me signata, & notata, videlicet.*

Liber in octauo impressus, Italico idiomate, inscriptus: Del fuggir le superstitioni, che ripugnano alla vera, e sincera confessione della Fede, composto già da M. Giouanni Caluino in lingua latina &c. 1553. *coopertus carta pergamena alba signatus littera A.*

Item libellus in sextodecimo carta pergamena alba coopertus, ac vulgari Italico sermone impressus, cui titulus: La Dottrina nuoua, e vecchia. Per Gio: Batista Pinarolio. 1556. *signatus littera B.*

Item liber in octauo impressus, vulgari idiomate Italico, carta permagena

coo-

coopertus, qui inscribitur: De fatti de' veri Successori di Giesù Christo, e de' suoi Apostoli, e degli Apostati della Chiesa Papale, da M. Pietro Vireto in Francese scritti. Per Gio: Luigi Pascale. 1556. *signatus littera C.*

E con tal ordine si noteranno tutti i libri, e scritture, & altre cose concernenti il Santo Offitio, come di sopra; con aggiungerui il Notaro la sua sottoscrittione. **A**

E perche ancora è necessario taluolta ò per infermità, ò per altra occasione legitima rilassare il Carcerato dalla prigione formale con sicurtà; in tal caso l'Inquisitore farà registrare nel processo l'instrumento d'essa in questa forma.

Die .... Mensis .... Anni ....

Cum præfatus N. de N. carceratus, instanter petiisset relaxari à carceribus, in quibus detinebatur, eo quòd esset malè affectus, & febri laboraret, vel tali, ac tali dolore, & infirmitate, paratus dare cautionem idoneam de se præsentando vbique locorum, prout placuerit prædicto M. R.P. Inquisitori, ac de stando mandatis, & parendo omnibus, & singulis, quæ sibi imponentur. Præfatus Adm. R.P. Inquisitor, attenta infirmitate prædicta, ac alijs de causis animum suum mouentibus, vt saluti eius consulere posset decreuit, præfatum N. esse relaxandum à carceribus, habita tamen priùs fideiussione, seu cautione idonea scutorum &c. necnon obligatione, promissione, & iuramento dicti N. quòd se præsentabit coram præfato Adm. R.P. Inquisitore personaliter, & in fortijs Sancti Officij consignabit infra spatium &c. Quæ præfatus N. ita promisit, & iurauit. Et ad eius instantiam, ac preces, coram vt supra, comparauit D.N. filius N. de N. loci, seu castri, aut ciuitatis N. qui sciens, se non teneri, volens tamen teneri, obligando se, & omnia sua bona, renunciando cuilibet iuri, & priuilegio, sponte, & non coactus fideiussit, & fideiubet, promittendo mihi Notario infrascripto nomine Sancti Officij stipulanti, quòd dictus N. se præsentabit coram præfato Adm. R.P. Inquisitore N. & in fortijs Sancti Officij, vt supra, & quòd præsentabitur à dicto N. fideiussore, & hoc in & sub pæna aureorum &c. applicandorum Fisco Sancti Officij, soluendorum per dictum N. fideiussorem in casu contrauentionis, & ita ambo se obligauerunt in forma Cameræ Apostolicæ, cum clausulis &c.

Quem fideiussorem dictus N. promisit, ac promittit conseruare indemnem in casu contrauentionis &c. Præsentibus ad hæc A. de A. & B. de B. testibus vocatis &c.

Ita est ego N. Notarius &c.

Accaderà forse alcuna volta, che si prenderanno le informationi necessarie contro a qualche denũtiato, & il delinquente medesimo ò per sospitione, ò perche habbia hauuta qualche noti-

tia, che si faccia inquisitione contro di lui, temendo d'esser carcerato, si metterà in fuga: il che quando succeda, dourà citarsi a comparire, come si costuma, con le tre solite citationi, che si potranno formare in questa, ò simile maniera. La prima così

Nos N. de N. Inquisitor N. &c. Tenore præsentium, sic instante Fisco Sancti Officij, mandamus tibi N. de N. quatenus sub pœna scutorum &c. Sancto Officio N. applicandorum, & excommunicationis, debeas infra spatium &c. post præsentium intimationem tibi quomodolibet factam, personaliter, & non per interpositum personam, coram nobis comparere ad parendum mandatis nostris, & ad respondendum ijs, super quibus fueris interrogatus pro interesse Sancti Officij. Et vbi horum mandatorum nostrorum contemptor, & inobediens fueris (quod tamen non speramus) scias, quòd posthac citaberis ad valuas tuæ habitationis, & ex abundanti ad valuas Ecclesiæ S. N. de N. vsque ad totalem mulctam, & condemnationem &c. Datum in loco N.

Die Mensis Anni

N. de N. Inquisitor &c.

N. Notarius Sancti Officij.

Doppo la quale si registrerà la relatione del Messo come s'è detto di sopra.

E quando non comparisca nel termine assegnatoli nel primo precetto, si aggiunga il secondo in questa forma

Nos N. de N. Inquisitor &c. Tenore præsentium, sic instante Fisco Sancti Officij, mandamus tibi N. de N. personaliter, si repertus fueris, secus ad valuas tuæ habitationis, & Ecclesiæ S. N. de N. ex abundanti, quatenus infra spatium &c. ab intimatione, & affixione, vt supra, personaliter, & non per interpositam personam, coram nobis comparere debeas, ad respondendum, allegandum, & deducendum totum quidquid vis, potes, & intendis, quare condemnari non debeas in pœnam excommunicationis, & scutorum &c. contentam in primo præcepto nomine Sancti Officij tibi intimato, vel relicto ad valuas tuæ habitationis, & die &c. Eo quia præceptum illud in contemptum deduxisti, in non comparendo, & mandatis Sancti Officij obtemperando, prout fueras iussus, immò contumax fuisti, vt ex actis apparet &c. Datum &c.

Die Mensis Anni

Ita est N. de N. Inquisitor &c.

N. Sancti Officij Notarius.

E si stenda conforme all'ordinario la relatione del Messo.

E quando pure starà ostinato, e ribelle, nè sarà comparso nel termine assegnatogli, si aggiunga il terzo precetto in questa forma

Nos N. de N. Inquisitor N. Tenore præsentium, sic instante Fiscali Sancti

cti Officij, mandamus tibi N. de N. personaliter, si repertus fueris, seeus ad valuas tuæ habitationis, & ex abundanti Ecclesiæ S. N. de N. per affixionem præsentium, quatenus die &c. comparere debeas coram nobis ad videndum, & audiendum, te declarari excommunicatum, & incidisse in pœnam scutorum &c. contentam in primo præcepto, & in omnes alias pœnas iuxtà dispositionem Sacrorum Canonum, quam condemnationem contra te inobedientem, & contemptorem mandatorum nostrorum facturi sumus in causa præceptorum tibi superioribus diebus intimatorum, vt in actis, & hoc peremptoriè &c. ac reliqua necessaria, & opportuna fieri, & expediri &c. Quòd si supradicta omnia fieri non poterunt in termino tibi assignato, obligamus te peremptoriè, & in finem, vt supra, omnibus diebus, & horis; donec deueniatur ad declarationem supradictam &c. Datum &c. Die Mensis Anni

N. de N. Inquisitor qui supra.

N. Sancti Officij Notarius.

E quando pure, deposto il timor di Dio, e della Santa Chiesa Cattolica, il citato ricusasse di compatire, e rendere vbbidienza al Santo Offitio, essendo debito dell' Inquisitore di richiamare le pecorelle erranti al proprio ouile di Santa Chiesa, acciò non siano diuorate dalle rabbiose fauci del Demonio infernale; inuitandole prima con benigne, e pietose voci, e poi, quando quelle non vogliono ascoltare, conforme al precetto Euangelico, vibrando l'armi della medesima Santa Chiesa, sforzarle ad entrare nel conuito di Christo; farà mestiero, accusata prima la sua contumacia, e disubbidienza, dichiararlo per sentenza scommunicato; e la forma di tale accusa, e dichiaratione si porrà nell'Ottaua Parte. E poiche tal dichiaratione sarà fatta, si formeranno i cedoloni d'affiggersi alle porte di ciascuna Chiesa, in questa, ò simil forma.

In his scriptis auctoritate Apostolica publicatur, & denunciatur excommunicatus N. de N. habitans in loco N. fugitiuus, contumax, & rebellis Sancto Officio Inquisitionis, eò quòd citatus per trinam citationem ad comparendum in Sancto Officio prædicto responsurus de his, de quibus in actis contra ipsum, comparere renuit. Et declaratur, eum incidisse in omnes, & singulas censuras, & pœnas tùm in litteris monitorijs contra eum decretis, & executis, contentas, quàm à Iure, & à Sacris Constitutionibus contra taliter delinquentes, & fugitiuos inflict. &c. & tamquam excommunicatum ab omnibus Christifidelibus euitari debere. Denunciatur insuper, mandatum executiuum de capiendo ipsum à quocumque Magistratu, & ab alijs personis tàm publicis, quàm priuatis id pro fide Catholica exequi volentibus, decretum, & relaxatum fuisse.

fuisse. Instante Fisco S. Officij nostri &c. In quorum fidem &c. Datum &c. Die Mensis Anni

E si sottoscriuerà l'Inquisitore, & il Notaro.

E se non vorrà citare con queste trè citationi distinte, lo potrà fare con vna sola, che habbia virtù di trè, in questa guisa.

Nos N. de N. Inquisitor N. Attendentes, quòd fuga delatorum de hæretica prauitate, suspicionem de labe præfata adijcit ampliorem, vt tales fugitiui suspecti de fide habeantur, & meritò fortius, quàm ante. Et cum tu N. de N. habitans in loco N. fueris nobis delatus de hæretica prauitate, ac dum procederemus ad testes examinandos, & ad nos super delatis contra te informandum, maligno spiritu damnabiliter agitatus, & insano consilio acquiescens fugam arripueris; Quia propter fugam prædictam te magis de fide suspectum nunc, quàm prius meritò habemus; Ea propter auctoritate Apostolica, qua fungimur in hac parte, tibi supradicto N. de N. absenti, vt præsenti, in virtute sanctæ obedientiæ præcipimus, & mandamus, sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, quatenus infra tres dies (pongasi il termine competente) *proximè sequentes, quorum primum pro primo, secundum pro secundo, & tertium pro tertio, vltimo, & peremptorio termino, & trina canonica monitione assignamus, coram nobis compareas in Sancto Officio N. personaliter de fide Catholica responsurus, & aliàs facturus, vt fuerit rationis. Declarantes, quòd si mandatis nostris non parueris cum effectu intra præfatum terminum tibi assignatum, eris maioris excommunicationis vinculo innodatus. Quam excommunicationis sententiam nos N. Inquisitor præfatus auctoritate, qua supra, in te, vt in contumacem, & inobedientem Sancto Officio, nunc, vt ex tunc, & tunc, vt ex nunc, præfata trina canonica monitione præeunte, iustitia suadente, & tua contumacia, & inobedientia exigente, ferimus in his scriptis. Datum &c. Die Mensis Anni*

Ita est F. N. de N. Inquisitor N.
N. de N. Sancti Officij Not.

Et auuertirà anco il Notaro di registrare oltre a questo la relatione del mese, giorno, hora; e luogo dell'affissione delle copie della sudetta citatione, & il nome di quelli ch'erano presenti a tal affissione. E tanto basti hauer in breue ragionato intorno a somiglianti forme &c.

B

ANNOTATIONE.

A Se li scritti, ò libri trouati nella Casa del Reo in ciascuno delli casi, che deue farglesi la perquisitione fussero in tanta quantità, che si rendesse impossibile di descriuerli, farli sottoscriuere, e contrasegnare nell'atto della

sa perquisitione, si douranno racchiudere, e portar via in qualche cassa, ò sacco sigillato, è contrasegnato alla presenza del Reo, e Testimonij respettiuamente per farne poi la descrittione alla presenza de medesimi come sopra con maggior commodità; in tali casi però dourà pure il Notaro far apparire negl'atti la reperitione de sudetti scritti, e libri in genere con la loro repositione, e trasporto dentro la cassa, ò sacco sigillato, e contrasegnato, & essaminare sopra tale particolarità li Testimonij, alli quali, & al Reo douranno ancora farsi riconoscere la cassa, ò sacco con li stessi sigilli, e contrasegni giuditialmente auanti d'aprirli, e d'estraerneli scritti, ò libri per farne la descrittione, e fargleli sottoscriuere, ò segnare col segno di Croce come sopra.

E nel numero di quelli, à quali deue farsi la perquisitione in casa sono compresi gl'Ecclesiastici secolari, ò regolari, che contrauenendo alle Costitutioni Apostoliche, ò Decreti Pontificij s'inoltrano nelle Prediche, Sermoni, ò in altri discorsi à voler sostenere l'opinione, che la B. V. sia stata concepita col peccato originale, ò à sostenere assolutamente la contraria; dopò che contro li medesimi per mezzo di denuntie, e d'essami di Testimonij si sono ridotte ne gl'atti proue sufficienti per poter procedere contro di loro à tale atto; il quale esseguitosi, e trouatisi trà li loro scritti la Predica, ò il Sermone, che contenga le materie sudette è solito, che tanto gl'Ordinarij, quanto gl'Inquisitori trasmettono gl'atti al Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione di Roma per hauerne l'Oracolo in ordine al modo di proseguire la causa contro li medesimi senza passare essi più oltre auanti d'hauerlo riceuuto.

B Nello stendere le Relationi delli Nuntij, ò Cursori ne gl'atti, ò in pie, ouero dietro alle citationi sudette dourà il Notaro parimente auertire di far costare in quelle, che li medesimi nell'esseguirle hanno adempito la forma dell'essecutione in esse prescrittagli; come sarebbe à dire, se nella citatione fusse espresso, che s'esseguisse personalmente, quando ciò potesse riuscire, altrimente s'esseguisse alla Casa della solita habitatione del Reo, ò alla porta di qualche Chiesa, ouero in altro luogo per affissione; non basterebbe, che il Nuntio, ò il Cursore dicesse nella relatione d'hauerla esseguita alla Casa della habitatione del Reo, alla porta della tal Chiesa, ouero al luogo prescrittole per affissione; mà è necessario, che nella relatione esprima d'hauer fatte diligenze per trouare il Reo, & intimargliela personalmente, e perche non gli è riuscito di trouarlo, l'hà esseguita alla Casa della solita habitatione del medesimo, ò alla porta della Chiesa, ouero all'altro luogo prescrittole, conforme gl'è stato commesso &c. perche altrimente la citatione sarebbe nulla, e tale nullità influirebbe ancora nella Sentenza, si come è notorio.

SESTA

SESTA PARTE

Del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

HAuendo il Reo negato i delitti oppostigli, e non essendosi essi pienamente prouati, s'egli nel termine assegnatogli a far le sue difese non haurà dedotto a sua discolpa cosa alcuna, ouero, fatte le difese, ad ogni modo non haurà purgato gl'inditij, che contro a lui risultano dal processo, è necessario per hauerne la verità venir contro di lui alla rigorosa esamina; essendo stata appunto ritrouata la tortura per supplire ad difetto de' testimonij, quando non possono intera proua apportare contro del Reo. Nè ciò punto sconuiene all'Ecclesiastica mansuetudine, e benignità, anzi quando gl'inditij sono legitimi, basteuoli, chiari, e (come dicono) concludenti *in suo genere*, può, e deue l'Inquisitore in ogni modo senz'alcun biasmo farlo, acciochè i Rei confessando i lor delitti, si conuertano a Dio, e per mezzo del castigo saluino l'anime loro. Bene sconuerrebbe da douero, anzi sarebbe cosa iniquissima, e contro alle leggi humane, e diuine, l'esporre a i tormenti chi che sia, non procedendo alcun legitimo, e prouato inditio; & oltre a ciò la confessione, ch'indi seguisse sarebbe inualida, e di niun momento, ancorche il Reo persistesse costantissimamente in essa; non douendosi mai cominciare dalla tortura, ma dagl'inditij. E se bene poi sopraueniſſero gl'inditij, non perciò verrebbe tal confessione a conualidarsi. Ma perche in negotio di tanta importanza si può facilmente commetter errore, o in pregiuditio notabile della giustitia, siche i delitti restino impuniti, o in danno grauissimo, & irreparabile de' Rei, fa di bisogno per caminare sicuramente, che l'Inquisitore proponga prima nella Congregatione de' Consultori del Santo Offitio il processo offensiuo, e difensiuo, e col dotto, e maturo consiglio d'essi (ancorche il loro voto non sia decisiuo, ma solamente consultiuo) si gouerni, & adopri sempre. O pure, essendo la causa graue, e difficultosa, ne dia parte al Sacro, e Supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, e di là n'attenda la risolutione. E noi, supposto, che già con l'assistenza dell'Ordinario, o di chi verrà da lui deputato, sia preceduta la consulta nella causa di cui si tratta, e che secondo le leggi debba il Reo

a ri-

a rigorosa esamina sottoporsi, ouero dalla Sacra Congregatione si sia riceuuto l'oracolo di ciò che habbia a farsi, andaremo spiegando varie forme di detta esamina, secondo la varietà de' casi, che possono occorrere nel Santo Tribunale.

Modo di esaminare in tortura sopra il fatto.

SE dunque il Reo negherà d'hauer (per esempio) bestemmiato hereticalmente, ò percosso le Sacre Imagini, e dourà perciò essere torturato, si farà venire al luogo dell'esamina, e datoglisi il solito giuramento di dir la verità, si esaminerà con modo, e forma diuersa da quella, con la quale altre volte auanti la tortura è stato esaminato; attesoche non douranno i Giudici con lunghe circuitioni di parole, & interrogationi pigliate di lontano con esso lui procedere, ma discender subitamente al negotio del quale si tratta, nella forma apunto che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco &c. coram Perillustri, ac Reuerendissimo D. Episcopo N. (se vi sarà il Vescouo) *ac præfato M. R. P. Inquisitore,* ouero (interuenendoui il Vicario Episcopale) *coram præfato M. R. P. Inquisitore, & M. R. D. N. de N. Vicario Episcopali N. in meique &c.*

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c. E si scriueranno tutte le sue risposte.

Interrog. *An blasphemauerit*, Al dispetto di D. Puttana di D. &c. Resp. &c.

Interrog. *An percusserit Sacras Imagines Christi, & Sanctorum* Resp. &c.

Benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, & vt velit tandem recedere à tot mendacys, & inuerisimilibus responsionibus, cum ex iam deductis possit ipse Constitutus clarè animaduertere, nullum sibi negandi locum esse relictum. Resp. &c.

Et DD. dicentibus, quod nisi se resoluat dicere veritatem, contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna Resp.

Et DD. clarè dicentibus, quod contra eum deuenietur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. sedentes &c. visa pertinacia, & obstinatione ipsius Constituti, visoque, & maturè considerato toto tenore processus, & omnibus, ac singulis in eo contentis, animaduertentes, in eo adesse indicia sufficientia, quibus ipse Constitutus possit, ac debeat quæstionibus exponi decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento funis pro veritate habenda super prolatione blasphemiarum prædictarum, & percussione Sacrarum

Imaginum &c. Sic instante, & petente D. Promotore Fiscali Sancti Officij.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique spoliari, ligari, ac funi applicari.

Qui sic ductus, dum spoliaretur, ligaretur, ac funi applicaretur, benignè per DD monitus, & paternè adhortatus, vt tandem liberè veritatem dicat, & recedat ab eius pertinacia, nec expectet, quod in funem eleuetur, prout eleuabitur, quatenus adhuc in eius obstinatione persistat. Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent, ipsum Constitutum omninò recusare veritatem fateri, eundem iam spoliatum, ligatum, & funi applicatum, mandauerunt in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cæpit clamando dicere &c. ouero, *tacuit.*

Interrog. *An dictas hæreticales blasphemias protulerit, sacrasque Imagines percusserit.* Resp. &c.

E procureranno i Giudici, che il Notaro scriua non solamente tutte le risposte del Reo, ma anco tutti i ragionamenti, e moti, che farà, e tutte le parole, ch'egli proferirà ne'tormenti, anzi tutti i sospiri, tutte le grida, tutti i lamenti, e le lagrime, che manderà.

Monitus per DD. vt non patiatur, se vlterius in tormento detineri, sed veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

E se il Reo, auuenga che con animo di non dir la verità, rispondesse, mettetemi giù, che voglio dir ogni cosa ilche si haurà da notare nel Processo, douranno i Giudici istare, che cominci à dir la verità ne'tormenti, così.

Et sibi dicto, vt incipiat dicere veritatem, & posteà deponetur. Resp. &c.

E se pure anderà replicando, che lo depongano, che la dirà, ancorche similmente non hauesse animo di dirla, si potrà far deporre, e proseguire in questo modo.

Tunc DD. stante promissione prædicta, & ad effectum prædictum tantum &c. animo tamen &c. mandauerunt, ipsum Constitutum leuiter de tortura deponi, & super scamno ligneo accomodari.

Qui sic depositus, & super scamno ligneo accomodatus, fuit per DD.

Interrog. *Vt modo pollicitatem veritatem fateatur.* Resp. &c.

E se non vorrà confessare, si minaccerà di continuargli la tortura così.

Et monitus, vt recedat ab huiusmodi subterfugijs, & pollicitam veritatem fateatur, quia aliàs continuabuntur tormenta, & ipse in altum eleuabitur. Resp. &c.

Et s'egli starà duro nel negare, si faccia di nuouo alzare, e soggiunga il Notaro.

Tunc

Tunc DD. mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.
Qui sic eleuatus cœpit clamare &c. ouero, *tacuit*.
Iterum monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.
E persistendo egli ad ogni modo nella negatiua, si terminerà l'esamina così.
Et cum nihil aliud ab eo posset haberi DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune leuiter deponi, disligari, brachia reaptari, rinestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisset in tortura eleuatus per dimidium vnius horæ ad horologium pulueris. Et il Notaro si sottoscriuerà.

Ma se il Reo perauentura confesserà ne i tormenti il delitto, che gli s'oppone, doura immediatamente interrogarsi, pur nella tortura, sopra l'intentione, e credulità sua intorno à gli articoli, a i quali contradicono le bestemmie sudette &c. come si è detto nella Seconda Parte, e poi si chiuderà l'esamina, come di sopra, similmente con la sottoscrittione del Notaro.

Deuesi oltre à ciò notare, che se il Reo a sua istanza deposto dalla tortura confesserà il fatto, dourà anco successiuamente interrogarsi sopra l'intentione, come di sopra, e negando esso la mala credulità, si esorti nel modo, che si è detto a confessar la verità: e persistendo, si minacci, che s'egli non dirà la verità, di nuouo sarà alzato in tortura; e perseuerando pure nella negatiua, in ogni modo si faccia di nuouo alzare, e nella tortura s'interroghi sopra l'intentione; & il tutto si eseguirà, come quì sotto.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Resp. &c.
Monitus per DD. ad dicendam veritatem, quia ex ijs, quæ modo fassus est, valde præsumitur ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Resp. &c.
Et DD. dicentibus, quod nisi se resoluat veritatem fateri circa suam credulitatem, rursus eleuabitur in funem. Resp. &c.
Tunc DD. pro habenda credulitate ipsius Constituti circa præfatos articulos mandauerunt ipsum denuo in funem eleuari, præmissa protestatione, quod non intendunt, ipsum torquere nisi super intentione, & credulitate, & non aliàs, aliter, nec alio modo, sic instante &c.
Qui sic eleuatus tacuit, ouero &c.
Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Resp. &c.
Monitus ad dicendam veritatem &c. Resp. &c.
Tunc DD. cum nihil aliud &c. E si roghi il Notaro.

Modo di esaminare il Reo ne' tormenti pro vlteriori veritate, & super intentione.

SE il Reo auanti la tortura haurà confessato parte dei delitti oppostigli, e d'altri resterà conuinto, & inditiato rispettiuamente, hauendo già, quanto alle cose confessate, e prouate, negata la mala credenza, douranno darglisi i tormenti sopra le cose, delle quali resta inditiato, & anco sopra l'intentione, ò credenza intorno all'altre già prouate, e confessate; & in simil caso conuerrà, che i Giudici facciano la protesta, che non gli si dà la tortura, se non *pro vlteriori veritate, & super intentione*, senza alcun pregiuditio delle cose da lui già confessate, e delle quali è conuinto, e tal protesta è non solamente vtile, ma anco necessaria; perche, se il Reo, ancorche confesso, e pienamente conuinto, senza detta protesta negasse in tortura il fatto, come pur taluolta occorre, & in detta sua negatiua persistesse, dourebbe andarsene assoluto. Et in questo si procederà così.

Tunc DD. visa &c decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento &c. pro vlteriori veritate habenda, & super intentione, seu credulitate ipsius, sic instante &c.

Et ideò mandauerunt, ipsum duci ad locum torturæ, ibique spoliari, ligari, & funi applicari, & hoc sine præiudicio quorumcumque iurium Fisco Sancti Offi. ij quomodocumque, & qualitercumque competentium, & acquisitorum, & eorum omnium, de quibus idem Constitutus quomodocumque est conuictus, & confessus, super quibus DD. non intendunt aliquo modo ipsum torquere, quinimmò explicitè protestantur, ipsum super illis se non torquere, & huiusmodi protestationem in quolibet actu repeti tam fore, & esse dixerunt, & intendunt; & quòd pro repetita semper habeatur; sed tantum ipsum torqueri facere intendunt pro pro vlteriori veritate habenda super ijs, de quibus inditiatur, necnon super intentione, & credulitate &c. & non aliàs, aliter nec alio modo, de quo solemniter, & expressè, ac omni meliori modo protestati fuerunt, & protestantur.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequam in altum eleuaretur, benignè per DD. monitus ad dicendam veritatem, nec expectet, quòd contra ipsum ad tormenta deueniatur. Resp. &c.

Tunc DD. repetita protestatione, de qua supra, illique firmiter inhærendo, mandauerunt, ipsum Constitutum in altum eleuari.

Qui sic eleuatus cœpit dicere. Ohimè. Ohimè. O Santa Maria. *Deinde tacuit.*

Doppo s'interrogarà delle cose delle quali viene inditiato, e sopra la sua credulità. Per esempio, se resterà inditiato, d'hauer ne-

negata l'intercessione de'Santi, & il valore dell'Indulgenze; e dall'altro canto haurà confessato, d'hauer detto, che la Confessione sacramentale non è necessaria, e che doppo questa vita non v'è Purgatorio, e resterà conuinto, d'hauer più volte bestemmiato, Al dispetto di Dio, e Rinego Dio, ma con protestare in giuditio, d'essere stato sempre buon Cattolico, e Christiano, s'interrogarà così.

Interrog. *An dixerit, Sanctos in Cœlo non intercedere pro nobis, & idcirco non esse à nobis inuocandos*. Resp.&c.

Interrog. *An dixerit, sacras Indulgentias nullius esse valoris*. Resp.&c.

Interrog. *An credat vel crediderit. Confessionem sacramentalem non esse necessariam*. Resp.&c.

Interrog. *An credat vel crediderit, Purgatorium post hanc vitam non extare*. Resp.&c.

Interrog. *An credat, vel crediderit, Deum non esse omnipotentem*. Resp.&c.

Interrog. *Ab corde abnegauerit Deum benedictum*. Resp.&c.

E si noteranno compitamente le sue risposte; & in caso, che confessi d'hauer proferito l'heresie, delle quali era inditiato, s'interrogarà immediatamente sopra l'intentione intorno ad esse: e confessando d'hauerle tenute, e credute tutte, ò parte di esse, si proseguirà di domandarlo de'complici, e se n'hà creduto d'altra sorte, come s'è detto di sopra, e più distintamente si dirà al suo proprio luogo.

Ma s'egli negasse (come pur alle volte suol'accadere) non solamente ciò di che vien domandato in tortura, ma anco le cose da lui già confessate, ò delle quali è conuinto, non deue la sua risposta scriuersi come data ad interrogatorio alcuno fattogli da i Giudici, ma come dal Reo semplicemente proferita da se stesso, e si scriuerà così.

Deinde dixit ex se ipso: ouero *Subdens ex se ipso*: ò pure *Dicens ex se ipso*. Io non hò detto, ne fatto cosa alcuna contra la santa Fede, & in quello, che hò confessato, hò detto la bugia, e la dicono anche i testimonij.

Et i Giudici proseguiranno in questo modo.

Et DD. dicentibus, quòd non interrogatur amplius super &c. quia iam de illis conuictus, & confessus est, & confessionem suam non potest amplius in dubium reuocare, sed tantummodo pro habenda veritate, an dixerit, Indulgentias minimè valere, & Purgatorium non extare, & an crediderit, seù etiam modo credat, Sanctos non orare pro nobis, & propterea non esse à nobis inuocandos, & sacramentalem Confessionem non esse necessariam, & an corde Deum benedictum abnegauerit, ac tenuerit ipsum

ipsum non esse omnipotentem. Ideò ad hæc respondeat. Resp. &c.

Egli è anco da sapere, che fatta da i Giudici la detta protesta, non deuono essi dettare al Notaro gl'interrogatorij da farsi al Reo in tortura con queste parole, cioè. *Et ad opportunam DD. interrogationem.* Resp. &c. ouero *Opportunè interrog.* Resp. &c. ouero *Subdens interrog* ouero *Subdens ad opportunam interrogationem.* Perche tal modo di dettare, quando il Reo è conuinto, e confesso, come di sopra, è molto pericoloso. Conciosia che, se il Reo all'hora rispondesse sopra il delitto da lui confessato, ò contro di lui pienamente prouato, e la risposta si scriuesse (come pur dourebbe scriuersi) verbi gratia.

Et ad opportunam DD. interrogationem.

Resp. Io non hò detto cosa alcuna contra la Fede &c. come di sopra, & il Reo persistesse in cotal negatione, s'intenderebbe, che i Giudici hauessero rinuntiato alla detta protesta, e da essa si fossero dipartiti. Oltra che per altre cause ancora deue schifarsi vn tal modo di dettare.

Modo di esaminare in tortura sopra l'intentione solamente.

SE il Reo haurà confessato intieramente tutte le bestemmie, propositioni, parole, e fatti hereticali, che gli vengono giuridicamente opposti, con negare però d'hauer mai (come di sopra) creduto malamente &c. non deue dargliſi la tortura, se non sopra tal'empia credulità, & intentione: e perciò s'interrogarà di questa foggia.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.

Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* Di già n'habbiamo recato l'esempio in più d'vn luogo. Resp. &c.

E stando nella negatiua, gli si farà quest'ammonitione.

Et sibi dicto, quòd, cum (sicut ipsemet Constitutus fassus est) supradictas hæreticales blasphemias, & propositiones, necnon facta ipsa hæreticalia magica, & apostatica toties dixerit, egeritque respectiuè, & à pluribus monitus desistere noluerit, valde præsumitur, ipsum Constitutum circa præmissa malam credulitatem habuisse. Ideò dicat veritatem. Resp. &c.

Et DD. dicentibus &c. Resp. &c.

Tunc DD. visa &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. super intentione, & credulitate circa præmissa, sic instante &c.

Et

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci &c. Et hoc sine vllo praeiudicio eorum, quae fassus est, super quibus &c. sed tantùm ipsum torqueri facere intendunt super intentione, & credulitate ipsius Constituti &c.

Et così ne i tormenti s'interrogarà della credulità sua intorno alle cose da lui confessate, come di sopra.

ANNOTATIONE.

Se si trattarà di delitto, per il quale debba al Reo imporsi l'abiura de leui; se bene al Reo, che fusse negatiuo si può dare la tortura per hauerne la verità sopra il delitto negato; nientedimeno al Reo confesso non si fà purgare nella tortura il sospetto leggiero d'Eresia, ch'egli hà dato per hauerlo commesso; perche ne anco rispetto alla credulità, & intentione hà luogo la tortura, se gl'inditij, ò presuntioni risultanti dal fatto, ò dal detto non sono graui, e legitimi; benche tale tortura anco rispetto à chi deue abiurare de vehementi debba essere leggiera, e ristretta à tanto spatio di tempo, quanto si puol consumare nel fargli due, ò tre interrogatorij, e scriuerne le risposte dopò, che il Reo sarà stato alzato nel tormento; si come si puol ricauare dalla formola, che ne mette di sopra il P. Massini.

Modo di dare i tormenti al Reo sopra i complici, & altre heresie da lui tenute.

HAuendo il Reo confessato d'essere stato heretico, e d'hauer creduto le tali, e le tali heresie, con negare però d'hauer hauuto complici, ò credutone altre, fà di mestiero esaminarlo in tortura sopra questi due punti così *in genere* nel modo, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de quo supra, cui delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An sibi occurrat aliquid dicere circa suam causam.* Resp.&c.

Interrog. *An vltra haereses, quas fassus est tenuisse, & credidisse, alias tenuerit, & crediderit, & quas.* Resp. &c.

Interrog. *A quo, vel à quibus praefatas haereses didicerit.* Resp.&c.

Interrog. *An haereses à se creditas, & assertas alijs verbo, vel scriptis communicauerit, & quibus.* Resp.&c.

Interrog. *An sciat, aliquos alios eiusmodi haereses, vel alias tenere, & credere & nominet illos.* Resp. &c.

Benignè per DD. monitus ad dicendã veritatem, nam si in eius obstinatione, ac pertinacia persliterit, non solùm animae, sed etiam corporis periculum incurret. Resp.&c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat de praemissis veritatem dicere; contra eum deuenietur ad remedia iuris, & facti opportuna. Resp.&c.

Et

Et DD. replicantibus, quòd contra eum deueniretur ad torturam. Resp. &c.

Tunc DD. cum aliud ab eo haberi non posset, viso &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum torturæ, ibique &c. præmissa expressa protestatione de ipsum quæstionibus subijci non faciendo super ijs, de quibus est confessus, super quibus nullo modo intendunt eum interrogare, nec tormentis supponere, iuxta Decretum Sacræ Congregationis Sanctæ, & Vniuersalis Inquisitionis Romanæ, vt patet per litteras Illustrissimi, ac Reuerendissimi D. Cardinalis N. &c. ouero, *iuxta vnanime votum DD. Consultorum Sancti Officij, sic instante &c.*

Qui sic ductus &c. E si procederà alla tortura, come di sopra, auuertendo i Giudici di non interrogarlo, se non se hà creduto altre heresie, e sopra i complici, e (come già si è detto) *in genere*; qualunque volta però non vi siano inditij, ch'egli habbia hauuto qualche complice *in specie*; percioche all'hora dourà anche *in specie* interrogarsi.

E perche il Reo alle volte, ò per notorij difetti del corpo, ò per euidente minorità degli anni, si rende incapace del tormento della corda, e conuiene perciò dargli altro tormento, ò di fuoco (se bene questo, per esser molto pericoloso, hormai poco si vsa) ò di stanghetta, ò di cannette, che altri chiamano sussoli, ò di bacchetta, quì sotto si pongono le formule di ciascuno d'essi, cominciando solamente dal decreto, per non replicare in vano le stesse cose.

Modo di dare il tormento del Fuoco.

TVnc DD. visa &c. cum ipse constitutus tormento funis torqueri non posset, eo quia manifeste esset brachio mancus, vel ruptus &c. decreuerunt, ipsum Constitutum torquendum esse tormento ignis pro habenda veritate &c. sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum, ibique dicto ignis tormento supponi, illoque tormentari.

Qui sic ductus ad præfatum tormentum ignis, pluries per DD. benignè monitus, vt liberè veritatem fateatur, nec expectet, dicto tormento se cruciari. Resp. &c.

Tunc DD cum viderent, ipsum Constitutum nolle veritatem fateri, mandauerunt, eundem dicto tormento ignis supponi.

Qui sic suppositus, nudatis pedibus, illisque lardo porcino inunctis, & in cippis iuxta ignem validum retentis, cum stetisset per spatium &c. in dicto tormento tacitus, cæpit postea alta voce vociferando dicere. Ohimè &c.

Et

Et cum videretur magnum dolorem sentire, DD. mandauerunt apponi tabulam ante pedes ipsius Constituti, animo &c.

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus per DD.

Interrog. *Vt veritatem dicat circa &c.* Resp. &c.

Et tunc mandauerunt, tabulam ante pedes dicti Constituti positam amoueri.

Qua sic amota, idem Constitutus clamando alta voce dicere cœpit &c.

Tunc DD. maudauerunt iterum tabulam apponi ante pedes ipsius Constituti, animo tamen &c.

Qua sic apposita, fuit idem Constitutus iterum per DD.

Interrog. *& monitus, vt recedat à sua obstinatione, & veritatem fateatur.* Resp. &c.

Tunc DD. cum viderent ipsum Constitutum in negatiua persistere, & nolle aliud dicere, mandauerunt, eundem à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi, cum stetisset in dicto tormento suppositus, computatis etiam appositionibus tabulæ, per spatium &c.

Modo di dare il tormento della Stanghetta.

T*Vnc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter haberi non posset, & ipse Constitutus tormento funis, eo quod &c.* e si porrà l'impedimento, ch'egli hà di riceuer la corda, *torqueri non posset, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento taxillorum, quod Stanghetta nuncupatur, sic instante &c.*

Et ideo mandauerunt ipsum duci ad locum tormentorum, ibique præfato taxillorum tormento supponi, & tormentari.

Qui sic ductus, antequam dicto tormento supponeretur, pluries per DD. fuit benignè monitus ad veritatem dicendam, aliàs dicto tormento supponetur. Resp. &c.

Et cum veritatem fateri nollet, DD. mandauerunt, ipsum Constitutum dicto tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic dicto tormento suppositus in terra prostratus, talo pedis dexteri denudato inter duos ferreos taxillos concauos posito, & Ministro eos stanghetta comprimente, clamare cœpit alta voce &c.

Interrog. *An blasphemauerit &c.* E si proseguirà, come di sopra. E poi, non confessando il Reo, si terminerà l'esamina in questo modo.

Et cum in dicto tormento suppositus stetisset per spatium &c. DD. mandauerunt eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

Modo di dare il tormento delle Canette.

TVnc DD. visa &c. pro veritate habenda, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob nimiam corporis debilitatem, vel ob minorem ætatem, tormento funis torqueri non valeret, decreuerunt, ipsum esse torquendum tormento sibilorum; sic instante &c.

Et ideo mandauerunt, ipsum duci ad locum tormentorum, ac præfato sibilorum tormento supponi, & cruciari.

Qui sic ductus, antequam sibila ad eius manus accommodarentur, pluries per DD. benignè monitus ad dicendam veritatem, quia aliàs dicto tormento cruciabitur. Resp. &c.

Et cum veritatem constanter nollet fateri, DD. mandauerunt, dictum Constitutum eidem tormento supponi, & in eo tormentari.

Qui sic dicto tormento suppositus, manibus ante iunctis, & inter binos earum singulos digitos sibilis accommodatis, & Ministro fortiter præmente, clamare cœpit alta voce &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Monitus &c. Resp. &c.

Cumque in dicto tormento sic suppositus stetisset per spatium &c. DD. mandauerunt, eundem Constitutum à dicto tormento amoueri, & ad locum suum reponi.

Modo di battere con la bacchetta i fanciulli, che però trapassino il nono anno della loro età.

TVnc DD. visis &c. pro veritate habenda ab ipso Constituto, cum aliter ab eo haberi non posset, & ipse Constitutus ob eius minorem ætatem torqueri minimè valeret, decreuerunt, ipsum Constitutum ferula cædendum esse, sic instante &c. Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum duci ad locum tormentorum; ibique spoliari, & ad funem manibus ante faciem alligari, ad effectum vt ferula cædatur.

Qui sic ductus, spoliatus, & manibus ad funem ante faciem alligatis, pluries per DD. benignè monitus ad veritatem fatendam, & quòd non patiatur ferula cædi, prout cædetur, si in eius obstinatione perseuerabit. Resp. &c.

Tunc DD. cum præfatus Constitutus in eius obstinatione persisteret, mandauerunt, ipsum per Ministrum ferula cædi.

Qui cum sic cæderetur, clamare cœpit. Ohimè &c.

Interrog. &c. Resp. &c.

Et pluries monitus &c. Resp. &c.

Tunc DD. cum pluribus, & pluribus verberibus cæsus ipse Constitutus nihil fateri vellet, & aliud ab eo haberi non posset, mandauerunt, ipsum.

sum dissolui, reuestiri, & ad locum suum reponi, cum stetisset sic in dicto tormento suppositus per spatium &c.

Forme da osseruarsi in certi accidenti, che sogliono auuenire nel negotio della tortura.

SE il Reo nel minacciargliſi la tortura, auanti il decreto, allegherà qualche difetto ſuo corporale da i Giudici non conoſciuto, per lo quale pretenda di non poter eſſer tormentato di corda, daranno eſſi Giudici ordine, che ſia chiamato vn Medico, ouero vn Chirurgo, ad effetto di farlo viſitare; e ſe il Medico, ò Chirurgo viſitatolo riferirà non eſſerui impedimento alcuno, potranno ſenza anſietà procedere alla tortura d'eſſo Reo, e ſi noterà il tutto nel proceſſo così

Tunc DD. mandauerunt vocari in Sancto Officio N. Physicum, ouero, *Chirurgum Ciuitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus torqueri valeat.*

Qui N. vocatus delato sibi iuramento veritatis dicendæ, prout tactis &c. iurauit, ac sibi per DD. iniuncto, vt præsentem Constitutum benè inspiciat, & an possit sine periculo torqueri, referat, dictoque Constituto per ipsum N. benè viso, & inspecto, ad opportunas DD. interrogationes. Resp. &c.

Si ſcriuerà intieramente la ſua relatione, & i Giudici, licentiatolo col giuramento di douer tacere, procederanno alla tortura; formando il decreto aſſolutamente, come di ſopra.

E ſe la proteſta del Reo foſſe fatta doppo la formatione del decreto, cioè, mentre eſſo Reo ſi lega, ò ſi vuole alzare, ſi vſerà la detta diligenza; & hauutaſi, & anco notataſi come di ſopra la relatione del Medico, ò del Chirurgo, che non vi ſia impedimento, s'incamineranno i Giudici all'eſſecutione del già formato decreto; ripigliando oue haueuano laſciato, e l'ordine incominciato ſeguitando.

Ma riferendo il Medico, ouero il Chirurgo, eſſerui il tale, & il tale impedimento, il che dourà minutamente regiſtrarſi nel proceſſo, farà di meſtiero venire ad altro tormento, ò di ſtanghetta, ò di ciufoli, e ne formeranno i Giudici decreto, nel primo caſo, cioè quando il Reo proteſta d'eſſer inhabile alla tortura, auanti il decreto, in queſto modo

Tunc DD. sedentes &c. visa &c. attenta etiam relatione dicti N. Physici, ouero, *Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum,* ouero, *sibilorum &c.*

Et ideo mandauerunt ipsum duci &c.

E nel secondo caso, cioè quando il Reo fa la detta protesta doppo la formatione del decreto, faranno scriuere così

Tunc DD. attenta relatione prædicti N. Physici, ouero, *Chirurgi, decreuerunt, ipsum Constitutum esse torquendum tormento taxillorum*, ouero, *sibilorum &c.*

Et ideo mandauerunt, ipsum Constitutum in loco tormentorum existentem disligari, & reuestiri, ac dicto taxillorum, ouero, *sibilorum tormento supponi &c.*

Se anco nell'atto istesso della tortura il Reo allegherà impedimenti simili, ancorche si possa pensare che vi sia qualche fintione, tuttauia per caminare più sicuramente, douranno i Giudici ordinare, che si deponga, e chiamato similmente il Medico, ò Chirurgo, si regoleranno, come già è stato detto di sopra, & faranno notare l'atto in questa maniera

Tunc DD. mandauerunt, ipsum Constitutum de fune deponi, & in scamno ligneo accommodari.

Quo sic de fune deposito, & in scamno ligneo accommodato, DD. pariter mandauerunt accersiri in Sancto Officio N. Physicum, vel Chirurgum præsentis Ciuitatis N. ad effectum inspici faciendi dictum Constitutum, nunquid verè impediatur, quominus vlterius torqueri possit, & valeat.

Qui N. Physicus, vel Chirurgus sic accersitus &c.

Si proseguisca come di sopra.

Hauuta poi la relatione del medesimo Fisico, ò Chirurgo, se troueranno esser menzogna ciò ch'egli pretende, lo faranno di nuouo alzare, e l'atto si noterà in questa guisa

Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt ipsum Constitutum denuo in funem eleuari.

Qui sic denuo eleuatus tacuit, ouero, *clamando dixit &c.*

Se finalmente il Reo ne i tormenti venisse meno, di che dourà farsi espressa mentione dal Notaro, ponendo ogni atto, & ogni moto d'esso Reo, per cui si mostri d'essere stato da cotal accidente soprapreso, si farà deporre, e con diligenza visitare nel modo che segue

Et cum dictus Constitutus videretur in tormentis deficere &c. DD. mandauerunt, ipsum leuiter de tortura deponi, & super sede lignea accommodari.

Qui sic depositus, & super dicta sede lignea accommodatus, cum, licèt pluriès interrogatus, commotus, & quassatus responsum non daret, nec ad animum rediret, immò semimortui imaginem præseferret, DD. mandauerunt in eius faciem aquam frigidam guttatim inspergi, vel eius frontem, & tempora, & nares, & guttur aceto rosaceo madefieri, vel nares ipsius sulphure, aut petijs lineis accensis suffumigari &c.

Quibus

Quibus peractis, præfatus Constitutus in se rediens, fuit per DD.
Interrog. &c. Resp. &c.
Et ad effetto di sapere, se il Reo veramente sia stato da così fatto accidente occupato, ò pur habbia finto; e se vi sia alcun pericolo nel farlo di nuouo alzare, non si dourà tralasciare la sudetta diligenza della visita del Medico, e secondo la relatione di lui gouernarsi, con far notare l'atto in questa forma
Tunc DD. mandauerunt accersiri N. Physicum Sancti Officij, ad effectum visitandi dictum Constitutum, & videndi, nunquid verè aliquo accidente laboret, quominus vlterius torqueri valeat.
Qui N. accersitus, & delato &c. ac sibi per DD. mandato, vt præsentem Constitutum diligenter visitet, & an vlterius in tortura contra ipsum sine periculo procedi possit, referat, dictoque Constituto per ipsum N. accuratè visitato, eiusque pulsibus, fronte, & pectore manu pertentatis, opportunè per DD.
Interrog. &c. Resp. &c.
E se riferirà non esserui pericolo alcuno, si farà di nuouo alzare, & il Notaro registrerà l'atto così
Tunc DD. visis, & auditis prædictis, mandauerunt ipsum Constitutum denuo in funem eleuari.
Qui sic denuo eleuatus &c.
Mà se il Medico riferirà in contrario, si dourà fare sciogliere, e riporre in carcere, e si scriuerà così
Tunc DD. attenta relatione præfati N. Medici, eique inhærendo, mandauerunt ipsum Constitutum disligari &c. & ad locum suum reponi &c. cum stetisset &c.

Modo d'interrogare ne i tormenti il Reo, ch'è stato riconosciuto in giuditio da vn solo, e pur nega d'esser esso.

Die Mensis Anni

E Ductus de carceribus, & personaliter constitutus vbi supra, & coram &c.
N. de quo supra, cui delato iuramento &c.
Interrog. *An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.* Resp. &c.
Interrog. *Et monitus per D. vt caueat à mendacijs, & veritatem dicat, an sit ille N. de quo agitur in processu &c. cum iam videat, se non posse hoc negare aliquo modo, alias deuenietur contra ipsum ad opportuna iuris, & facti remedia.* Resp. &c.
Tunc D. visa obstinatione ipsius Constituti, stante depositione B. & eius confrontatione facta cum ipso Constituto, qui in eius faciem asseruit, ipsum Constitutum vocari N. non autem C. ipsumque omnino in Ciuitate

N. extitisse, attentis etiam eiusdem Constituti variationibus, mendacys, & inuerisimilibus responsionibus, de quibus supra, ad habendum confessionem super identitate personæ ipsius Constituti, & an ipse sit ille N. nominatus in processu, & qui deponitur fuisse in Ciuitate N. cum aliter ab ipso haberi non posset, decreuit, ipsum Constitutum torquendum esse tormento &c. sic instante &c.

Et ideo mandauit, ipsum Constitutum duci ad locum torturæ, ibique &c. sine præiudicio iurium Fisco Sancti Officij quomodocumque, & qualitercumque acquisitorum, & non alias, aliter, nec alio modo &c.

Qui sic ductus, spoliatus, ligatus, & funi applicatus, antequam eleuaretur, benignè per D. monitus ad dicendam veritatem. Resp. &c.

Tunc D. mandauit ipsum in funem eleuari.

Qui sic eleuatus tacuit. Deinde dixit. Ohimè, ohimè.

Interrog. *De nomine, cognomine, parentibus, patria, fratribus, consanguineis, affinibus, bonis, domo, vicinis, & exercitio ipsius Constituti.* Resp. &c.

Interrog. *De tempore discessus à patria, vbi fuerit postea, & qua de causa discesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An solus, vel associatus itinera confecerit, & si associatus, dicat cum quo, vel quibus socys incesserit.* Resp. &c.

Interrog. *An in specie fuerit in Ciuitate N. & sit ille, de quo in processu.* Resp &c.

Monitus per D. ad dicendam veritatem. Resp. &c.

E confessando egli, ò nò, d'esser N. di N. nominato nel processo, e d'esser stato nella Città di N. dourà l'esamina chiudersi come di sopra. E quest'esamina perche al processo informatiuo appartiene, può farsi dall'Inquisitore solo.

Modo di confrontare vn Complice con l'altro Complice Reo in tortura, quando il Reo nominante per altro deue esporsi alla tortura.

Conciosiacosache il Reo complice auuenga che habbia di già confessato il delitto del quale era inditiato, tanto contro a se stesso, quanto contro ad altri, possa nondimeno hauer negata la mala intentione, e debba perciò esporsi alla tortura sopra l'intentione sudetta, ouero, in caso, ch'habbia oltre a ciò confessata la mala credenza sopra altri complici &c. se a Giudici parerà, che bene stia il confrontarlo anche nella tortura col Reo complice già nominato, è necessario, che dateglisi, per quello che a lui si aspetta, le sue difese, venga prima esaminato contro a se stesso, e formato già il decreto di tortura *in caput*

pro-

proprium, si potrà discendere al confronto della tortura in questa guisa.

Et antequam à loco examinis amoueretur B. DD. mandauerunt, è carceribus educi dictum N. & ad præsentiam ipsius B. adduci.

Quo adducto, & delato eidem iuramento de veritate dicenda, fuit idem B. per DD.

Interrog. *An sit paratus ad præsens sustinere, ac ratificare etiam in tortura, si opus fuerit, in faciem N. hic præsentis, quæ aduersus ipsum, vt supra deposuit, & similiter in eius faciem aliàs confirmauit.* Resp. &c.

E dicendo di sì, procederanno i Giudici alla tortura nel seguente modo.

Tunc DD. ad tollendam omnem dubietatem, quæ circa personam & dicta ipsius B. considerari posset, ex quo facit se socium criminis, & ad tollendam omnem maculam, si quæ ex dicta causa in eius persona exorta fuisset, & ad tantò magis afficiendum ipsum N. Constitutum, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, ac etiam ad effectum habendi veritatem à dicto B. super eius intentione, & credulitate, ouero, *super complicibus, & alijs hæresibus à se creditis, prout in decreto superiùs formato, mandauerunt dictum B. tam in caput ipsius N. quàm in caput proprium, duci ad locum torturæ, ibique &c.*

Qui sic ductus &c. antequam in altum eleuaretur, benignis verbis per DD. hortatus, & monitus, vt Deum optimum maximum timeat, & veritatem puram, & simplicem fateatur, quæ sola ab ipso requiritur, caueatque omninò, ne quam personam indebitè inculpet, quia in hoc sæculo, & in alio de hoc teneretur reddere rationem; & quatenus etiam veritatem dixerit, non dubitet modò illam confirmare: aduertens, non minus delinquere eos, qui aliquem indebitè grauant, quàm qui veritatem in iudicio studiosè occultare procurant. Resp. &c.

E dicendo, che ha detta, & è per dir sempre la verità, e registratasi la sua risposta, proseguiranno i Giudici così.

Tunc DD. ad effectum &c. mandauerunt, ipsum B. in altum eleuari, præsente dicto N. vidente, & omnia (prout asseruit) intelligente.

Qui sic eleuatus cœpit dicere: Ohimè &c. Io hò detta la verità.

Interrog. *dictus B. vt dicat, An ea, quæ aliàs deposuit contra dictum N. hic præsentem, vera sint, & pro veritate dixerit, modoque illa eadem in tormentis approbet, ac ratificet in faciem dicti N.* Resp. &c.

E ratificando assolutamente quanto già haueua deposto, si proseguirà come qui sotto.

Et DD. dicentibus, vt iterum referat in substantia, quæ prius deposuit in suis constitutis.

Resp. Io hò detto in sostanza &c.

Ese-

E se rispondesse, Non mi ricordo bene di quello, che ho deposto, leggetemi la mia esamina, si proseguirà così
Tunc DD. mandauerunt per me ad claram amborum intelligentiam legi &c.
Qua lecta &c. opportunè idem B. per DD. interrogatus &c.
Resp. Io hò inteso quanto mi hauete letto, e dico &c.
E si dourà il tutto scriuere dal Notato, e poi s'interrogherà N. così
Interrog. *dictus N. quid modo respondeat ad ea, quæ de ipso deposuit dictus B. in eius faciem in tormentis existens.*
Resp. Dico, che non è vero niente &c.
Replicante dicto B. &c.
Subiungente dicto N. &c.
Tunc DD. cum vterque in suo dicto persisteret, mandauerunt, ipsum N. amoueri à loco torturæ, & ad locum suum reponi.
E se altri vi saranno da confrontarsi, dourà con esso loro seruarsi la medesima forma, e finiti i confronti si seguitarà così
Et successiuè incontinenti fuit per DD. dictus B. in tormentis existens
Interrog. *An credat, vel crediderit &c.* come di sopra. Resp. &c.
Monitus &c. Resp. &c.
Tunc DD. cum nihil aliud ab eo posset haberi, mandauerunt, ipsum B. de fune leuiter deponi &c. cum stetisset in tormentis per spatium &c. quantum hæc omnia scribi potuerunt, & successiuè dictum Constitutum ad locum suum reponi.
E quando anco piacesse a i Giudici di eseguire in vn solo atto continuamente il confronto de' sudetti Rei così *de plano*, come *in tortura*, potranno, doppo la formatione del decreto contro al Reo nominante, far ritirare esso Reo dal luogo dell'esamina, scriuendo così il Notaro.
Tunc DD. mandauerunt, dictum B. amoueri à loco examinum, & seorsim consistere, donec &c.
E fatto immediatamente alla loro presenza venire il Reo nominato, l'interrogheranno partitamente, come si è detto nella Seconda Parte, cominciando così
Successiuè incontinenti.
Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.
N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per DD.
E gli si faranno ordinatamente tutti gl'interrogatorij posti nella detta Seconda Parte. E negando egli, si farà venir di nuouo al luogo dell'esamina B. e si procederà in tutto, come iui si legge. E registrate le risposte dell'vno, e dell'altro nella forma sudetta, persistendo ambedue nel detto loro, si connetterà immedia-

diatamente l'interrogatorio, *An sit paratus ipse B. ad præsens sustinere, ac ratificare, etiam in tortura &c.*
E si procederà al confronto ne i tormenti, come di sopra.

Modo di confrontare nella tortura il Reo complice nominato, quando per altro al Reo nominante non si debba dar la corda.

PErche in effetto può essere, che il Reo complice nominante habbia pienamente confessato il fatto, l'intentione, ò credulità, tutte l'heresie tenute, & i complici, ch'egli hà hauuto, onde non vi sia per auentura luogo a i tormenti contro di lui, e conuenga perciò esporlo alla tortura solamente *in caput aliorum*, cioè de i complici negatiui, si farà l'atto nel seguente modo.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus &c.

Sempronius, cioè il Reo complice negatiuo, *qui delato sibi &c. fuit per D.*

Interrog. *An se resoluerit liberè fateri veritatem, quam hactenus proteruè negauit.*

Resp. Io hò detta la verità.

Interrog. *Quidnam ipse Constitutus dicet, si aderunt testes, qui in eius faciem affirmabunt &c.*

Resp. Non potrà alcun dire con verità, ch'io habbia fatto quello, che non hò fatto.

Tunc D. mandauit, adduci Titium in faciem ipsius Constituti nominati.

Quo adducto, & delato ei iuramento veritatis dicendæ, ac facta nominum, & personarum recognitione, fuit idem adductus interrogatus, an vera dixerit, & paratus sit ad præsens eadem ratificare etiam in tormentis, si opus fuerit, in faciem eiusdem Constituti. Resp. &c.

Tunc D. ad tollendam omnem dubietatem &c. mandauit, dictum Titium adductum in præsentia, & conspectu ipsius Constituti, in caput ipsius Sempronij, duci ad locum torturæ, ibique &c.

Qui sic ductus &c.

E si proseguirà l'atto, come di sopra.

Modo di repetere, ò continuare i tormenti.

COnuiene anche taluolta e per l'atrocità del delitto, e per la grauità degl'inditij, e per altri importanti rispetti repetere, ò continuare la tortura; e perciò douranno in tal caso i Giudi-

ci nel fine della prima esamina rigorosa far aggiungere dal Notaro quella clausula, *animo tamen &c.* che appunto significa in essi Giudici animo di continuare detta tortura. Et oltre a ciò auuertiranno, che lo stile del Santo Offitio è di ripeterla il giorno, che immediatamente segue appresso la prima tortura, e di non passare ordinariamente la metà dell'hora, così nell'vna, come nell'altra: e la forma della seconda tortura è questa.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in loco tormentorum, coram &c. N. de quo supra, & sibi delato iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An adhuc se resoluerit dicere veritatem; & recedere ab obstinatione, & pertinacia sua.* Resp.&c.

Et sibi dicto, quòd ex ijs, quæ contra ipsum Constitutum vrgent in processu, apparet, ipsum errasse in ijs, quæ sunt Fidei, vt supra, & propterea se resoluere velit ad veritatem dicendam, aliàs contra ipsum continuabuntur tormenta. Resp.&c.

Et cum aliud ab eo haberi non posset, DD. continuando tormenta incepta, & insistendo decreto in præcedenti Constituto facto, mandauerunt, eundem Constitutum spoliari, ligari, & funi applicari, & quatenus opus sit eleuari; sic instante &c.

E si procederà contro del Reo, come nella prima tortura.

Modo di riceuere dal Reo la ratificatione delle cose da lui confessate ne i tormenti.

SE il Reo haurà confessato ne i tormenti, dourà appresso ratificare fuori di essi, e sciolto d'ogni legame, la sua confessione; che altrimente ella non sarai d'alcun valore, & iniquamente operarebbono i Giudici, se volessero senza essa ratificatione venire all'atto di condannare il Reo. Ciò deue farsi il giorno appresso alla sudetta confessione, sì che sia scorso lo spatio di 24. hore, e fuori del luogo della tortura, con fargli ripetere, almeno in sostanza, le cose da lui confessate; e lettagli dal Notaro la predetta sua confessione, interrogarlo opportunamente nella forma, che segue.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, qui delato sibi iuramento &c. fuit per DD.

Interrog. *An vltra ea, quæ hesterna die, & in loco tormentorum confessus fuit, sibi occurrat aliquid aliud dicere, & quid.* Resp.&c.

Interrog. *An ea omnia, quæ hesterna die in tormentis fassus fuit, vera fuerint, & sint, eaque pro veritate dixerit, & fassus fuerit.* Resp.&c.

Interrog. *An sit paratus, & velit modo extra tormenta ea omnia approbare, & ratificare.* Resp.&c.

In-

Interrog. *Vt modo summatim, & in substantia recenseat ea omnia, quæ fassus fuit in dicto suo examine hesterna die facto in tormentis.* Resp.&c.

Tunc DD. mandauerunt mihi Notario, vt ad claram ipsius Constituti intelligentiam sibi legerem dictum eius examen de verbo ad verbum, prout iacet; ouero, *in ea parte incipiendo ibi &c. vsque ibi &c.*

Quo lecto, & per ipsum Constitutum bene audito, & intellecto (vt asseruit) fuit per DD.

Interrog. *An prædicta, quæ sibi modo legi audiuit, fuerint à se dicta, & deposita modo, & forma, prout iacent in dicto examine.* Resp.&c.

Interrog. *An contenta in depositione modo sibi lecta fuerint, & sint vera, ipseque Constitutus pro veritate fassus fuerit, illaque velit modo approbare, confirmare, & ratificare, & an prædictis velit aliquid addere, vel demere; an potius intendat, ea omnia ratificare, & approbare; & an cum effectu prædicta omnia, tamquam vera, & à se pro veritate dicta, approbet, ac ratificet.* Resp.&c.

E se il Reo ripeterà l'istesse cose, con tutte le circostanze della sudetta sua confessione, e dirà, che le conferma, e che non vuol'aggiungere, ne diminuire cosa alcuna, sarà perfetta la ratificatione di essa.

Ma se egli ricuserà di ratificarla; anzi si sforzerà di riuocarla, dourà di nuouo esser posto alla tortura, acciò ritorni alla già fatta confessione, ancorche altri inditij non soprauenissero, essendo basteuole il nuouo inditio creato dall'antecedente confessione in tortura. E ciò si farà nel seguente modo.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus &c.

N. de N & sibi delato &c. fuit per DD.

Interrog. *An vltra ea, quæ hesterna die &c.*

Resp. Se ben'hieri ne i tormenti confessai, non hò però fatto, ne detto, ne creduto cosa alcuna di quello, ch'io dissi; ma lo confessai per forza di tormenti, non potendo sopportargli: e dico, che non è vero niente di quello, ch'io hò confessato.

Et sibi per DD. dicto, quòd cum ipse Constitutus, legitimis præcedentibus indicijs fassus fuerit in dicto suo examine rigoroso, dixisse, ac fecisse ea omnia, de quibus iuridicè Sancto Officio delatus fuerat, omnino præsumitur, ipsum veritatem dixisse: & propterea debet modo confessionem suam in indicio ratificare, & approbare.

Resp. Io non voglio ratificare, ne approuare per vero quello, che falsamente hò confessato d'hauer commesso.

Et instantibus DD. quòd, cum ex sua propria confessione in tormentis facta oriatur nouum indicium, quòd omnino dixerit, ac fecerit respectiuè ea omnia, de quibus indiciatus erat, & quæ in tormentis fassus est, bene ad-

aduertat, & sibi consulat, ac pro veritate Sancto Officio satisfaciat, ad confessionem iam factam reuertendo, illamque ratificando, & approbando. Resp.&c.

Et DD. dicentibus, quòd, nisi se resoluat pro veritate huic Sancto Officio satisfacere, & ad confessionem iam factam reuerti, illamque ratificare, & approbare, denuò contra ipsum deuenietur ad torturam. Resp.&c.

Tunc DD. visa ipsius Constituti pertinacia, & stante indiciorum contra ipsum militantium grauitate, decreuerunt, repetendam esse torturam ad effectum, vt ipse Constitutus ad confessionem iam factam reuertatur, illamque approbet, ac ratificet.

Et ideò mandauerunt ipsum duci ad locum torturæ, ibique &c.

Qui sic ductus &c. antequam eleuaretur benignè monitus &c. Resp.&c.

Tunc DD. mandauerunt, ipsum in funem eleuari.

Qui sic eleuatus tacuit, ouero, *clamans, dixit &c.*

Interrog. *An ea omnia, & singula, de quibus remanet indiciatus, quæque ipsemet fassus est in alio suo rigoroso examine, verè ab ipso Constituto dicta, & facta fuerint respectiuè, prout iam fassus est.* Resp.&c.

Et monitus ad dicendam veritatem. Resp.&c.

S'egli confesserà il fatto, e negherà l'intentione, ò credulità, s'interroghi sopra di essa così.

Interrog. *Quid tenuerit, & crediderit circa à præmissa ab ipso Constituto iam confessa.* Resp.&c.

Se dirà d'hauer malamente, cioè, hereticalmente creduto, non specificando però cosa particolare, s'interroghi così.

Interrog. *Vt explicet distinctè, circa quos articulos malam credulitatem habuerit.* Resp.&c.

E rispondendo sodisfattoriamente intorno ad alcuni articoli, gli si domandi appresso come segue.

Interrog. *An etiam de alijs articulis malè senserit.* Resp.&c.

Confessata la mala credenza, s'interroghi sopra i complici, come di sopra.

E nella stessa guisa diciamo douersi procedere col Reo in caso, che, confessando egli nella seconda tortura, e poi ricusando di ratificare, conuenga, secondo la qualità degl'inditij, venire alla terza tortura, nel che si deue caminare secondo il buon consiglio, e parere de'Periti.

Ma se il Reo durerà negando nella seconda tortura, egli purga la prima confessione, e deue lasciarsi andare, quando però sia stato basteuolmente tormentato, e gl'inditij non siano molto vrgenti; che altrimenti si potria venire alla terza tortura.

ANNO-

ANNOTATIONE.

La ratificatione della Confessione fuori del luogo della tortura passate le venti quattr'ore non solo è necessaria quando la confessione del Reo segue nell' attuale tortura, ò dopò fatto condurre, e peruenuto il Reo al luogo della tortura, ò dopò legato à quella quando si stà in procinto d'alzarlo; mà ancora quando quella s'ottiene dal Reo dopò steso nel luogo dell'essame Il Decreto, ch'egli debba esser condotto al luogo della tortura per tal'effetto; poiche anco in questo caso tale confessione si presume fatta per timore de tormenti.

Modo di dar la corda al Reo, che ricusa di rispondere, ò non vuol precisamente rispondere in giuditio.

SVole anche taluolta interuenire, che il Reo contumacemente ricusi di rispondere à gl'interrogatorij fattigli dal Giudice, o non voglia rispondere precisamente, ma con parole dubbiose, dicendo, non sò, non mi ricordo, può essere, non credo, non tengo d'esser colpeuole di questo delitto &c. douendo rispondere con parole chiare, e precise, cioè, hò detto, non hò detto, hò fatto, non hò fatto &c. Il perche fà di bisogno venir contro di lui a rigorosa esamina per hauerne risposta assolutamente, o risposta precisa, sodisfattoria, e sufficiente; ma conuien prima fargli le debite ammonitioni,& appresso minacciargli la corda: registrando il Notaro cotal sua contumacia con le dette ammonitioni, e minaccie. E tale sarà la forma.

Benignè monitus, vt recedat ab huiusmodi obstinatione, & respondeat interrogatorijs sibi factis, ouero, *respondeat euacuando interrogatoria sibi facta, non se referendo ad iam dicta*, ouero, *omittendo dicta verba, non recordor, non credo, posset esse, & similia, quia aliàs contra ipsum necesse fuerit pro dicta responsione*, ouero, *pro responsione congrua, satisfactoria, sufficienti, & præcisa habenda, ad opportuna iuris, & facti remedia deueniri.* Resp.&c.

E se, oltre al persistere nel non voler rispondere, o nel rispondere non precisamente, ne sodisfattoriamente, dicesse a i Giudici. Se voi mi volete dar la corda, datemi prima le mie difese, e poi fate quel che vi pare, si proseguirà così.

Et D. dicente, quòd in huiusmodi casibus copiæ non dantur, nec defensiones, idèò respondeat ad prædicta absque alijs subterfugijs, & cauillationibus. Resp.&c.

Si noterà la risposta, la quale essendo conforme all'altre, soggiungerà il Notaro così.

Quæ ego Notar.&c. E doppo altre ammonitioni, così.

Et licet fuisset pluries, & pluries per D. instatum pro dicta responsione habenda, semper idem responsum dedit.

Quæ ego pariter &c. E si formerà il decreto di tortura nel modo, che segue.

Tunc D. sedens &c. visa pertinacia ipsius Constituti nolentis respondere, ouero, *nolentis præcisè, & iuxta interrogata respondere; pro dicta responsione*, ouero, *pro præcisa, & congrua responsione habenda super prædictis, cum aliter ab eo haberi non posset, non ad ereundam veritatem, sed responsionem*, ouero, *præcisam responsionem, citra præiudicium eorum, de quibus est confessus, aut conuictus, mandauit, ipsum Constitutum duci ad locum torturæ, ibique &c.*

Qui sic ad locum torturæ ductus, dum spoliaretur, & ligaretur, fuit per D. benignis verbis adhortatus, & monitus, vt se disponat ad responsionem dandam interrogationibus sibi factis, ouero, *ad præcisè, & congruenter respondendum super his, de quibus interrogatur, aliàs in altum eleuabitur.* Resp.&c.

Tunc D. cum videret, ipsum Constitutum adhuc in sua contumacia, & obstinatione persistere, mandauit, ipsum in altum eleuari ad effectum prædictum.

Et sic eleuatus &c.

E s'interroghera in tortura al detto effetto solamente; facendolo stare alzato per il tempo ad arbitrio, secondo la qualità della causa, la grauità degl'inditii, la conditione della persona torturata, e simili altre cose, che dourà il Giudice considerare, accioche la giustitia habbia il suo effetto senza che niuno venga indebitamente grauato.

E qui pur anco hassi a notare, che non deue mai nel Santo Offitio darsi ad alcuno la corda con isquassi, o con qualsiuoglia peso, o bastone a i piedi, ma farsi alzar semplicemente nella corda: & in simigliante maniera darsi anco gli altri tormenti, cioè pura, e semplicemente, conforme al tenore de'sourapposti decreti. Ne deuono etiamdio i Giudici con l'inedia, fame, o sete tormentare i Rei, che non vogliono confessar la verità; perche ciò vien prohibito dalle leggi espressamente.

ANNOTATIONE.

La formola del modo di procedere alla tortura contro il Reo, che ricusa di rispondere, ò di precisamente rispondere à gl'Interrogatorij fattigli dal Giudice messa di sopra dal P. Massini puol'anco seruire mutatis mutandis per procedere alla tortura contro il Reo, che dopò hauer confessato, ò essere rimasto conuinto di saper scriuere ricusa ostinatamente di farlo à dettatura del Giudice, à finche negl'atti non possa costare della scrittura di suo certo carattere da seruire per far fare la ricognitione per compari-

tionem da Scrittori Periti dell'altre scritture da lui negate per scritte di sua mano, affermando l'Ambrosino nella sua Prattica di formare il Processo informatiuo al *lib.2. cap.10. num.10. nel fine*, che per tal'effetto si puol'venire alla tortura contro il Reo finche scriua; benche il Padre Massini doue disopra mette la formola del modo da tenersi nel farlo scriuere per il fine sudetto di ciò non faccia mentione, e solamente dica, che procurandosi di conuincerlo per Testimonij, che egli sappia scriuere, e riuscendo il Reo restarà molto maggiormente grauato.

Modi di dar la tortura à i Testimonij varij, contrarij, vacillanti; subornati, e simili.

NIuna cosa per certo parrebbe, restasse più auanti ad ispiegarsi in questa materia, se a quel che insino a qui se n'è recato, si hauesse a riguardare; ma pur si vuole, oltre alle già dette cose, auuertire, che non solamente al testimonio complice si dà alle volte per la ragione sudetta la tortura, ma anco a quei testimonij, che o negano assolutamente qualche fatto, il quale haueuano prima confessato, o in alcuna parte principale del lor testificato si veggono variare, o scuopronsi nella loro esamina vacillanti, o in giuditio depongono diuersamente da quello, che son conuinti d'hauer estragiudicialmente confessato, o si presumono verisimilmente informati, e negano, o si pretendono esser stati subornati a douere riuocare, o sono conuinti, d'essersi trouati presenti al delitto, e pur anco lo negano. E qui appresso andranno per noi descriuendosi i decreti da farsi opportunatamente in simili occorrenze.

Decreto di tortura contro il testimonio vario, ò contrario affatto ne' suoi detti.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Testis, qui in pracedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hereticalia aduersus Sanctissimum Eucharistia Sacramentum, & modo negat pertinaciter, vidisse, & audiuisse, talia ab eo fieri, ac dici. Ad tollendam omnem maculam periurij (si qua inest) ab eius persona, & ad purgandum omnem defectum varietatis (si quis inest) & ad videndum, in quo dicto ipse Examinatus persistat, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, eundem Examinatum duci ad locum tortura &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio vario in gran parte nelle sue dispositioni.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Examinati, qui in praecedenti suo examine dixit, se vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere die Veneris in cubiculo domus suae carnes vitulinas, & proferre verba haereticalia in Platea aduersus Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, modo, à priori suo dicto notabiliter discedendo, ait, vidisse comedere, non in cubiculo, sed in Cella vinaria pullos gallinarum, & audiuisse, non in Platea, sed extra Ciuitatem in Villa N. proferre verba haereticalia contra venerationem sacrarum Imaginum. Ad tollendam omnem maculam &c. mandauit &c. E si procederà come di sopra.

Decreto di tortura contra il Testimonio vario, e vacillante.

TVnc D. visis &c. visa variatione, ac titubatione ipsius Examinati, qui primò affirmauit, se vidisse, & audiuisse &c. deinde negauit, vidisse, & audiuisse &c. & rursum, quae prius negauerat, affirmauit. Ad tollendam omnem maculam &c. mandauit &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che prima hà confessato estragiuditialmente, d'hauer visto, e sentito &c. e poi in giuditio nega.

TVnc D. visis &c. visa variatione ipsius Examinati, qui extraiudicialiter, praesentibus pluribus testibus (prout constat in processu) affirmauit, se vidisse, & audiuisse &c. modo verò Examinatus negatiuè deponere non dubitauit. Ad tollendum omnem defectum varietatis (si quis inest) & ad videndum &c. mandauit &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio, che si presume verisimilmente informato, e nega.

TVnc D. visis, & auditis praedictis, & pluribus monitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur, consideratoque, quòd tum ex publica voce, & fama, tum ex testium depositionibus, tum denique ex ipsiusmet Examinati confessionibus constat, ipsum fuisse velut perpetuum comitem, ac socium dicti N. consideratis etiam alijs ex processu resultantibus, & praesertim, quòd ex depositione vnius testis dignioris se grauiter indicatur, fuisse praesentem, quando dictus N sacras Imagines percussit, vnde colligitur, ipsum de praemissis omnibus, & singulis esse veri-

risimiliter informatum. Ad effectum habendi ab ipso Examinato plenam, & integram veritatem super præmissis personam dicti N. dumtaxat tangentibus, de quibus (vt dictum est) verisimiliter apparet informatus, atque ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio che si pretende esser stato subornato.

TVnc D. visa depositione facta per ipsum Examinatum in Sancto Officio, sub die Mensis Anni in qua asseruit, vidisse, & audiuisse respectiuè N. comedere carnes die Veneris, & proferre verba hæreticalia &c. consideratisque pluribus circumstantijs dictam depositionem concomitantibus, quæ verificatæ fuerunt, & quæ sunt adeò verisimiles, vt omnino credendum sit, ipsum Examinatum in dicta testificatione verum dixisse, modo autem mentiri, præsertim cum ea, quæ in priori depositione testificatus est, liberè, & de plano deposuerit, nec modo sufficientem, aut verisimilem causam alleget huiusce suæ variationis, propterea que valde credibile, & verisimile sit, ipsum Examinatum ad dictam priorem depositionem reuocandam ab aliquo subornatum fuisse. Ad effectum sciendi ab ipso Examinato, an ab aliquo, siue aliquibus, & à quo, seù quibus subornatus fuerit ad dictam priorem depositionem reuocandam, ac ad omnem alium meliorem finem, & effectum, citra tamen præiudicium quorumcumque iurium Fisco Sancti Officij ex dicta priore depositione competentium, & acquisitorum, quibus per præsentem torturam nullo modo præiudicare intendit; & non aliàs, aliter, nec alio modo, de quo expressè protestatus fuit, & protestatur; mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Decreto di tortura contra il Testimonio conuinto d'essere stato presente al delitto, e pur lo nega.

TVnc D. visa pertinacia ipsius Examinati, qui conuincitur ex plurium testium contestium depositione adfuisse quando N. comedit carnes &c. & protulit verba hæreticalia &c. & pluribus admonitionibus ipsi Examinato factis, vt veritatem fateatur aduersus dictum N. cum à sua obstinatione recedere nequaquam vellet. Ad effectum habendi ab eo veritatem super tangentibus personam dicti N. dumtaxat, sine præiudicio &c. mandauit, ipsum Examinatum duci ad locum torturæ &c.

Nel che pure si hà da notare, che dandosi a questi tali la tortura (il che può dall'Inquisitor solo senza l'Ordinario eseguirsi) non contra se stessi, ma contra il Reo solamente, ella di vero hà

ad esser assai leggiera, e moderata; ma nel rimanente essi testimonij, come spergiuri, e legitimamente conuinti di bugia rispettiuamente, deuono esser puniti &c.

Per vltimo documento deue sapersi, che qualunque, o Reo, o testimonio che sia, haurà confessata ne i tormenti la verità di ciò che sarà stato domandato, dourà subito rimouersi dal tormento, ne più oltre esser trauagliato.

ANNOTATIONE.

Nel Sacro Tribunale dell'Inquisitione per particolari Priuilegij concessigli da Sommi Pontefici in fauore della Fede, e per consuetudine immemorabile si hanno solamente in consideratione l'eccettioni, che patiscono li Testimonij essaminati nell' offensiuo per scemargli di credito à proportione della qualità di quelle, e regolarmente non si prattica di dare alli Testimonij ne casi espressi di sopra dal P. Massini la tortura per purgare li loro difetti, & eccettioni; Sicome per necessità deue farsi negl'altri Tribunali à finche le loro depositioni non restino affatto infruttuose; mà quando pure in qualche causa graue per maggiormente conualidare li detti delli Testimonij, e per sanare al possibile li loro difetti, & eccettioni si giudicasse espediente di pratticarlo, sarebbe atto degno di lode, anzi l'vnico mezzo per assicurarsi di non errare il chiederne l'Oracolo alla Sacra Congregatione Suprema prima di esseguirlo.

SETTI-

SETTIMA PARTE

Del modo di procedere contro à i Poligami, & alle Streghe nel Santo Tribunale.

Modo speciale di procedere nelle cause di Poligamia.

PErcioche graue, scandaloso, e pur troppo a questi nostri tempi frequente nel Christianesimo è il delitto di Poligamia, il qual si commette quando l'huomo Christiano, viuente ancora la sua prima moglie, ne prende temerariamente vn'altra, e la donna, viuente tuttauia il suo primo marito, ad altr'huomo si congiunge matrimonialmente (conciosia che il modo di procedere in così fatte cause alquanto diuerso sia da quello, che s'vsa communemente nell'altre) habbiamo stimato, che sia non solamente vtile, e conueneuole, ma necessario, & opportuno porre in questo luogo la forma di prendere in tali cause le debite, e giuridiche informationi per fabricarne ragioneuolmente il processo. Douendosi adunque in virtù della gia riceuuta denuntia tirare auanti la causa di Poligamia, conuiene prima verificare à pieno l'vno, e l'altro matrimonio con farne cauare dal Notaro fede autentica da i libri de' matrimonij d'ambe le Parocchie, & in difetto de' predetti libri, esaminare i testimonij, che furono presenti ad ambedue li matrimoni, e poscia far costare in atti la soprauiuenza della prima moglie, con esaminar similmente lei, & appresso alquanti testimonij, che di fresco l'habbiano veduta viuere. Riceuta per tanto, come s'è detto, la denontia contro al Poligamo, comanderà l'Inquisitore, che dal Rettore della Chiesa Parocchiale gli si presenti il libro de' matrimonii, & il Notaro ne cauerà la detta fede in questa, ò in altra simigliante guisa.

Die .... Mensis .... Anni

Fidem facio ego Notarius infrascriptus, qualiter in libro vbi describuntur omnia matrimonia, quæ in dies contrahi contingit in Parochia Sancti N. Ciuitatis, vel loci N. qui liber remanet, ac retinetur fideliter penes R. D N. Rectorem dictæ Ecclesiæ, & per eundem fuit præsentatus M. R. P. Inquisitori, & per me bene visus, & lectus, reperitur inter cætera no-

tula matrimonij contracti inter Cleliam N. & Polycratem N. quam etiam de mandato præfati M.R.P. Inquisitoris de verbo ad verbum e dicto libro fideliter extraxi, & in actis descripsi, prout sequitur. Videlicet.

Die *Mensis* *Anni*

Factis tribus solitis denunciationibus, &c. pro matrimonio contrahendo inter Polycratem N, & Cleliam N. & nullo detecto impedimento &c.

Pongasi tutta la detta nota.

E così anco registrerà il Notaro nel processo la nota del secondo matrimonio come stà *ad litteram* nel libro, con sottoscriuersi al modo vsato.

E se per caso, com'è stato accennato, non si trouassero i detti libri, o pur il Curato per dimenticanza, o per qualsiuoglia altro accidente non vi hauesse registrato li detti matrimonii, e per conseguenza facesse mestiero d'esaminare alquanti di quelli che furono presenti, ciò potrà farsi nella maniera che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Cum liber matrimoniorum Parochiæ Sancti N. Ciuitatis, aut loci N. licet de mandato præfati M. R. P. Inquisitoris diligentissimè conquisitus, reperiri haud quaquam potuerit, ouero, *cum in libro matrimoniorum Parochiæ &c. per me de mandato &c. diligenter viso, accurateque lecto reperta non fuerit notula matrimonij contracti inter præfatos Cleliam, & Polycratem &c. ne Fisci intentio ob defectum probationum destruatur, prædictus M. R. P. Inquisitor decreuit examinare testes, qui fuerunt præsentes quando præfatum matrimonium inter dictos Cleliam, & Polycratem contractum fuit &c. & ita &c.*

Die *Mensis* *Anni*

Examinatus fuit pro informatione &c.

N. de N. &c. qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam &c.* Resp. &c.

Interrog *An cognoscat Polycratem N. & Cleliam N. à quanto tempore citra &c.* Resp. &c.

A Interrog. *An sciat, inter dictos Polycratem, & Cleliam matrimonium contractum fuisse per verba de præsenti, & quatenus &c. dicat, vbi quando, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus.*

Resp. Signor sì, che i sudetti Policrate, e Clelia &c.

Interrog. *De causa scientiæ præmissorum.*

Resp. Io lo sò, perche fui presente, e viddi, e sentii &c.

Quibus habitis &c.

E nella stessa maniera si esamineranno gli altri testimonii informati del fatto. Il che dourà medesimamente farsi intorno al secondo matrimonio. Dipoi verificatosi ò nell' vna guisa, o nell'altra il delitto, cioè il primo, & il secondo matrimonio

con

con le già dette circostanze, si passerà auanti nella causa, con esaminare la prima moglie non solamente a maggior chiarezza del fatto, ma, come s'è detto, in proua della sopravuienza di lei, a questa foggia.

Die *Mensis* *Anni*

Examinata fuit pro informatione Sancti Officij &c.

Clelia de N quæ sibi delato iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *De nomine, cognomine, parentibus, patria, ætate, exercitio, vel professione ipsius examinatæ.* Resp. &c.

Interrog. *An sit soluta, vel viro iuncta, & quatenus &c. dicat nomen, cognomen, parentes, patriam, ætatem, ac exercitium mariti ipsius Examinatę.* Resp.&c.

Interrog. *De quo tempore, qua in Ecclesia, coram quo Parocho, & quibus testibus præsentibus matrimonium contraxerit cum dicto Polycrate.* Resp. &c.

Interrog. *An vno, & eodem semper in loco, an verò pluribus in locis simul cohabitauerint, & dicat loca &c.* Resp. &c.

Interrog. *An dicto Polycrati filios genuerit, & quatenus &c. dicat eorum numerum, et nomina.* Resp. &c.

Interrog. *Vbi ad præsens reperiatur dictus Polycrates eius maritus.* Resp.&c.

E gli si faranno altri interrogatorii secondo le varie circostanze del fatto: e si finirà l'esamina nel modo consueto. La qual cosa fatta, si esamineranno i testimonii sopra la già detta sopraviuenza della donna, nel modo, che segue.

Die *Mensis* *Anni*

Examinatus fuit pro informatione etc.

N. de N. qui sibi delato &c. fuit per D.

Integrrog. *An cognouerit, & cognoscat Cleliam filiam Honuphrij N. et Cassandræ N. et vxorem Polycratis N. à quanto tempore citra, et quæ fuerit causa cognitionis.*

Resp. Signor sì, che conosco Clelia &c. perche è mia cognata &c. ouero, perche fin da fanciulli habbiamo conuersato insieme per essere stati sempre vicinissimi d'habitatione.

Interrog. *An modo præfata Clelia viuat, et in humanis vitam ducat.*

Resp. Signor sì, che detta Clelia di presente viue al mondo.

Interrog. *De causa scientiæ.*

Resp. Io lo sò, perche qnesta mane l'hò vista, e parlatogli in casa sua propria, oue son' andato, come parente, ouero come conoscente di lei.

Interrog. *An hisce in partibus reperiatur aliqua alia mulier hoc nomine, et cognomine vocata, atque his parentibus nata.*

Resp.

Resp. Signor nò; e questo lo sò benissimo, per hauer io intiera notitia della persona, e parentado di essa Clelia.

Quibus habitis etc. *N. de N. Sancti Officij Not.*

Et in questo modo esamineransi anco gli altri.

Et in caso, che la sudetta prima moglie fosse assente, si darà ordine, che *in partibus* venga esaminata, e siano anco esaminati i testimonii, come sopra; con commissione, che si mandi copia dell'esamina, ouero, per maggior breuità, fede autentica del Notaro, secondo la minuta, che segue.

In nomine Domini Amen. Omnibus, et quibuscumque præsens documentum visuris, et lecturis fidem facio, et attestor ego Notarius infrascriptus, quemadmodum Clelia filia Honuphrij N. et Cassandræ N. coniugum, et uxor Polycratis N. ætatis suæ annorum vt ex aspectu etc. mihi Notario bene nota, viuit, et in humanis vitam ducit, eamque hodiè vidi, et allocutus sum; quodque in præsenti Ciuitate, vel loco N. nulla alia ad præsens reperitur hoc nomine, et cognomine vocata, hisque parentibus nata, prout sic cum iuramento verum esse attestati sunt in Sancto Officio N. de N. et N. de N. testes noti, et idonei, et omni exceptione maiores, cum optima redditione causæ scientiæ, quia scilicet dictam Cleliam cognoscunt, eamque hodie vnamecum viderunt, et allocuti sunt, eorum dicti concludentem rationem reddentes. In quorum omnium fidem, et testimonium ego Notarius infrascriptus hic me subscripsi, et mei Tabellionatus signum apposui consuetum. Dat. in ædibu. Sanctæ Inquisitionis.

Die *Mensis* *Anni*

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dopo queste cose dourà in ogni modo prestamente carcerarsi il Reo Poligamo, e successiuamente esaminarsi, come segue.

Die *Mensis* *Anni*

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

Polycrates &c. qui sibi delato etc. fuit per D.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam etc.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat aliquam personam dicentem, aut facientem aliquid, quod sit contra Sanctam Fidem Catholicam, et præsertim plures simul vxores habentem.* Resp. &c.

Interrog. *An ipse Constitutus sit solutus, vel vxoratus.* Resp. &c.

E se risponderà (come sono vsati simiglianti huomini di fare) che ha moglie, nominando però la seconda, non la prima &c. s'interrogherà così.

Int. *An cum alia muliere matrimonium contraxerit, et cum qua.* Resp. &c.

Interrog. *An cognoscat Cleliam etc. à quanto tempore etc.* Resp. &c.

Interrog. *An præfatam Cleliam duxerit in vxorem, vbi, quando, coram quo Parocho, et quibus testibus præsentibus.* Resp. &c,

In-

Interrog. *An in Parochia Sancti N. Ciuitatis, aut loci N. matrimonium contraxerit cum dicta Clelia.* Resp.&c.

Et sibi dicto, quod omnino per claras probationes, et legitima, atque autentica documenta, concludenter, ac euidentissimè constat in Sancto Officio, ipsum Constitutum cum præfata Clelia matrimonium contraxisse per verba de præsenti in dicta Parochia anno etc. coram R. D. N. Rectore dictæ Parochialis Ecclesiæ, præsentibus pro testibus N. et N. quocirca, cum nullo modo possit inficiari, se huiusmodi matrimonium cum dicta Clelia contraxisse, liberè veritatem fateatur. Resp &c.

Item benignè monitus ad dicendam veritatem, quam nullo modo potest negare, cum sit coniunctus, alioquin tamquam coniunctus acrius, et seuerius punietur. Resp.&c.

Denuò paterne monitus ad fatendam veritatem pro Dei gloria, et suæ conscientiæ exoneratione. Resp.&c.

E s'egli ad ogni modo persisterà ancora nella negatiua, non dourà però tralasciarsi d'interrogarlo sopra l'intentione, e credulità sua così.

Interrog. *Cum iam, vt præfertur, in Sancto Officio plenè sit probatum, ipsum Constitutum cum dicta Clelia præfatis tempore, & loco, & coram etc. matrimonium per verba de præsenti contraxisse, et deinde anno etc. viuente adhuc præfata Clelia, duxisse dictam N. in vxorem in loco etc. dicat modo, an credat, vel crediderit, licere viro Christiano plures simul vxores habere.* Resp. &c.

Et sibi dicto, quod ex facto ipso plene probato valde præsumitur, ipsum Constitutum circa prædictum articulum malam credulitatem habuisse. Ideo dicat veritatem. Resp. &c.

Se negherà la mala credenza, dourà doppo le difese torturarsi sopra di essa, come anco dourà farsi quando hauesse *de plano* confessato il fatto, e negata l'intentione. E già nella Sesta Parte si è vista la forma di simili esamine rigorose.

ANNOTATIONE.

A L'Interrogatorio, An sciat inter dd. Policratem, & Cleliam Matrimonium contractum fuisse &c. messo di sopra dal Padre Masini nella formola dell'essame de Testimonij da essaminarsi per prouare il primo Matrimonio in caso di non trouarsene descritta la partita nel libro, hà assolutamente del sugestiuo non costando in tal caso in conto alcuno di tale Matrimonio, ne tampoco precedendo alcuna proua, ch'il supposto Testimonio si fusse à quello trouato presente; perciò in questo caso è più espediente di far precedere l'esame della prima Moglie viuente, ò di qualch'altro suo congiunto di ciò verisimilmente informato per hauere li nomi degl'interuenuti all'atto del Matrimonio; e nell'essaminare poi questi seruirsi d'alcuno degl'Interrogatorij suggeriti di sopra al Capitolo della Poligamia del P. Menghini in vece del sudetto per le raggioni allegate nell'annotatione fatta in piè di quella. Il

B Il valersi dell'attestatione del Notaro per prouare la sopravuienza della prima moglie giusta la formola messa di sopra dal P. Massimi potrebbe esser disapprouato; però non è espediente di pratticarlo; mà bensì d'essaminare sempre la donna, e li testimonij, come sopra.

Modo di procedere contro alle Streghe nel Santo Offitio.

Difficile per certo, ed intrigata molto è la materia delle Streghe; e perche assai souente s'hà per le mani, & ageuolmente ancora vi si può in ogni modo errare, habbiamo voluto hauerne qui special trattato. Diciamo adunque breuemente, che in procedendosi contro alle Streghe non deue l'Inquisitore venire ne à carceratione, ne ad inquisitione, ne a tortura, se prima non è manifesto, e prouato giuditialmente il corpo del delitto, cioè il maleficio. Et à verificare negli atti il corpo di cotal delitto, che pur anch'esso è delitto *facti permanentis*, non basta prouare, che il preteso maleficiato sia stato, o sia di presente infermo, o pur anco sia morto; atteso che l'infermità, e morte regolarmente non prouengono dal solo malefitio, ma possono da molt'altre cagioni naturali originarsi, e perciò bisogna esaminare i Medici, ch'hanno curato l'infermo, e diligentemente interrogarli in giuditio della qualità del male, e di tutti gli accidenti, e circostanze d'esso, e domandarli, se per arte della medicina possano conoscere, che l'infermita sia, o possa essere naturale, riducendosi il tutto giuridicamente nel processo: e fa mestiere anco esaminare i domestici, e criati di casa intorno al principio, e progresso della detta infermità. E se i medici suddetti, & altri Medici ancora informati di tutti gli accidenti dell'infermità del preteso malefitiato, tutto che non habbiano visto l'infermo; chiaramente giudicheranno, che vi sia, o possa probabilmente esseruì malefitio, all'hora potrà il Giudice più sicuramente procedere contro alla persona accusata, o inditiata di tal malefitio. Oltre a ciò deue il Giudice auanti che venga alla carceratione della pretesa Strega diligentemente considerare tutti gl'inditij, che si hanno contro di lei, e non muouersi al carcerarla per la sola denuntia del preteso malefitiato, e degli attinenti d'esso, se non vi è qualche probabil causa sufficientemente prouata nel processo, onde ragioneuolmente possa l'animo di lui piegarsi a credere, che la donna accusata habbia voluto commettere così fatto delitto; ò almeno non vi è contro di lei qualche inditio graue similmente prouato nel processo. Auuerta il Giudice di fare ò per se stesso, o per mezzo del suo Vicario, nell'atto della carceratione, accurata, e diligente perquisitione della casa, e stanze della donna inquisita, con l' assisten-

za del Notaro, ma però senza l'interuento di persone attinenti, ò famigliari del preteso malefitiato, accioche fraudolentemente non si sopponga qualche cosa dinotante malefitio, in grau e danno della pretesa Rea. Et in detta perquisitione si notino puntualmente dal Notaro tutte le cose ritrouate ne i luoghi dell' habitatione, e nelle casse di essa, tanto a fauore del Fisco, quanto a giouamento della Rea, come imagini di Santi, corone della Beatissima Vergine, Offitij Diuini, libri di deuotione, cedole della sacra communione, acqua santa, palme benedette, & altre cose simili. E se gli si troueranno olij, poluere, grasso, e simili, si facciano considerare da i periti, ad effetto di conoscere, se possano seruire ad altro fine, che di maleficio.

Non faccia il Giudice gran forza sopra le cose trouate da i famigliari del malefitiato ne i materazzi, capezzali, & origlieri, come sono certi inuogli ò di lana, ò di penna, che dal continuo riuolgersi di detti mobili possono anche formarsi, ouero per inconsideratione de' maestri esserui stati sin da principio mescolati. Ne meno si lasci muouere dal ritrouarsi alle volte in detti mobili qualche ago, perche doue son donne, non è marauiglia, che si possano in ispatio di tempo molti aghi racchiudere in simili massaritie. Oltra che per opra del Demonio vi possano essere stati posti, accioche si creda esserui maleficio, come pur auuiene nell'esorcizare, che gli spiritati sembrano alcuna volta di vomitare simili inuogli, chiodi, aghi, vetri, & altre cose, le quali è impossibile, che tengano nel corpo, come in effetto non ve le tengono, ma il Demonio le suppone alla bocca de gli ossessi per far credere, che siano malefitiati, & indi ne venga qualcheduno indebitamente molestato.

Quindi si vede quanto restino ingannati quegli Esorcisti, che richiedono al Demonio, esorcizando, in che modo egli sia entrato nel corpo dell'ossesso, e rispondendo egli, che vi è entrato per malefitio, successiuamente li domandano chi sia l' autore di esso malefitio, laonde il Demonio bugiardo, e nemico della quiete humana spesse volte risponde d'esserui entrato per malefitio fatto dalla tale, e tal persona, nel tale, e tal cibo, e beuanda; e per accertare di ciò maggiormente l' Esorcista, e gli altri, suppone alla bocca dell'ossesso alcune cose simili a quella, in cui dice essere stato fatto il malefitio, e molt'altre cose, come di sopra è stato detto: e perciò sopra le parole del Demonio non deue farsi alcun fondamento.

Oltre a ciò dall'essere vna persona spiritata non deue il Giudice immantinente far giuditio, che ciò da malefitio prouenga, e

da questo solo recarsi a douer formare processo contro alle persone nemiche de gli offessi, o altronde inditiate: perche senza malefitio ancora può il Demonio per diuina permissione affliggere, e trauagliare il corpo altrui. Oltre che molti per varij interessi fingonsi alle volte spiritati, e con tali imposture cercano d'ingannare i Giudici, & altri.

Non siano facili i Giudici a procedere contra ad alcuna donna per la mala fama d'essa in materia di malefitio: perche, se bene l'inditio della mala fama per altro è di gran momento, nondimeno in questa materia per l'odio, che si hà communemente contro alle Streghe, facilmente si leua cotal fama contro a qualche donna, massimamente quando è vecchia, e brutta. Laonde poco fondamento deue farsi sopra tal fama; ò se pure alcuna consideratione se n'hà ad hauere; deue il Giudice con diligenza interrogare i testimonii, da quanto tempo in qua sia nata simil fama, da chi, e con che occasione; perche indi per auentura si raccoglierà, che debole inditio è quello di cotal fama.

Di più auuertano i Giudici, che quantunque alcuna donna resti conuinta, o confessa d'hauer fatti incanti, e sortilegij *ad amorem*, ouero, *ad sananda maleficia*, ò à qualsiuoglia altro effetto, non segue però necessariamente, ch'ella sia strega formale, potendo il sortilegio farsi senza formale apostasia al Demonio, tutto che si renda di ciò sospetta, ò leggermente, ò vehementemente. E strega formale deue riputarsi, od è colei, ch' haurà fatto patto col Demonio, & apostatando dalla Fede, con i suoi malefitii, e sortilegij danneggiato vna, ò più persone, in guisa, che ne sia loro seguita per cotali malefitii, ò sortilegij la morte; e se non la morte, almeno infermità, diuortij, impotenza al generare, ò detrimento notabile a gli animali, biade, ò altri frutti della terra; che perciò, se costerà in giuditio, che alcuna donna sia di tanto, e si graue delitto rea, dourà per vigore della nuoua Bolla Gregoriana nel primo caso anco per la prima volta rilasciarsi alla Corte secolare, e nel secondo perpetuamente esser murata. Hora torniamo al nostro proposito.

Greg.XV. nella Bolla Omnipotentis Dei.

Non permettano i Giudici, per quanto è loro possibile, che le donne carcerate per malefiti, e sortilegij parlino con chi che sia ne meno l'vna con l'altra, perche alle volte hanno simili donne concertato insieme di confessare il falso contro à se stesse in materia d'apostasia, stimando di douere in questa maniera più presto esser liberate. Ne meno procurino essi Giudici, o consentano, che il Custode delle carceri, o qualsiuoglia altro persua-

suada a dette donne carcerate quello, ch'auranno a confessare quando saranno esaminate, o promettano loro impunità del delitto; conciosiache per tali strade habbino molte fiate simili donne confessato ciò che mai si sognarono di douer fare.

Non parlino mai li Giudici con dette donne de i meriti della causa, se non quando hauranno giuridicamente ad esaminarle. E douendosi vna Stregha esaminare, potrà nell'infrascritta forma interrogarsi.

Die *Mensis* *Anni*

Educta de carceribus &c.

Alcina filia &c. et delato sibi etc.

Interrog. *An sciat, vel saltem præsumat causam suæ carcerationis, et præsentis examinis.* Resp. &c.

Interrog. *An habeat aliquos inimicos, et nominet eos cum causis inimicitiarum.* Resp. &c.

Interrog. *Vt explicet cursum vitæ suæ vsque ad eam diem, qua fuit carcerata in Sancto Offitio.* Resp. &c.

Interrog. *An confiteatur, et communicet, quoties in anno, et vbi, et quinam sit eius Confessarius.* Resp. &c.

Interrog. *An sit de aliqua Societate spirituali, et de qua.* Resp. &c.

Interrog. *Cum quibus personis solita sit conuersari familiariter.* Resp. &c.

Interrog. *An consueuerit recitare aliquas peculiares orationes, et potissimum Coronam precariam, vel Rosarium Sanctissimæ Virginis Dominæ nostræ.* Resp. &c.

Interrog. *An audiat sacram Missam diebus festis de praecepto, et aliquibus alijs diebus ferialibus.* Resp. &c.

Interrog. *An sciat aliquod sortilegium, vel incantationem, & ad quem finem, seu etiam maleficium.* Resp. &c.

Se confesserà, gli si faccia spiegare la qualità del sortilegio, o malefitio, di cui dice hauer notitia, da chi l'hà imparato, e se l'hà essercitato &c. e s'interroghi così.

Interrog. *Vt explicet qualitatem sortilegij, vel maleficij, cuius notitiam asserit se habere.* Resp. &c.

Interrog. *A quo, vel à quibus edocta fuerit dictum sortilegium, vel maleficium.* Resp. &c.

Interrog. *An vnquam huiusmodi, aut aliud sortilegium, vel maleficium exercuerit, seu executioni mandauerit.* Resp. &c.

Se confesserà, gli si faccia medesimamente esporre ciò ch'ella haurà fatto, con narrare la sostanza del delitto, il luogo, il tempo, e l'altre circostanze di esso, e con palesar anche i complici, e tutti quelli, che in ciò gli hauranno dato aiuto, consegli, e fauore, interrogandosi come segue.

Interrog. *Vt narret seriatim, & per extensum quidquid ipsa Constituta fatetur se comisisse in materia sortilegiorum, seu maleficiorum, cum circumstantijs locorum, & temporum, & aliarum rerum.* Resp.&c.

Interrog. *Quoties, quomodo, et cum quibus dictum sortilegium, vel maleficium*, ouero, *dicta sortilegia, vel maleficia perpetrauerit.* Resp.&c.

Interrog. *Quinam in perpetrandis dictis sortilegijs, aut maleficijs auxilium, consilium, vel fauorem ipsi Constitutæ præbuerint.* Resp.&c.

Interrog. *Quosnam effectus pepererint dicta sortilegia, vel maleficia.* Resp.&c. E gli si facciano euacuare tutti gl'inditij, che vi saranno contro di lei.

Ma se negherà d'hauer cognitione d'alcun delitto tale, vadasi interrogando come segue.

Interrog. *An fuerint in loco N. cum quibus, quoties, de quo tempore, & qua occasione.* Resp.&c.

Se dirà di sì, e risponderà sodisfattoriamente all'interrogatorio, susseguentemente s'interroghi così.

Interrog. *An ibidem dixerit se scire*, ouero, *de facto commiserit aliquod sortilegium, vel maleficium, & quod.* Resp.&c.

E negando s'interroghi appresso.

Interrog. *An dixerit, se scire*, ouero, *an actu perpetrauerit tale, vel tale sortilegium, aut maleficium.* Resp.&c.

E così potrà a poco a poco interrogarsi in ispetie di tutto quello, che nel processo vien contra essa deposto, con l'opportune obiettioni, come altroue si è detto.

E se negherà ogni cosa, douranno (anco *ex officio*, quando ella fosse pouera) ripetersi i testimonij del processo offensiuo, e farsi le difese della Rea nella forma già detta: e proposta la causa nella Congregatione, s'ella haurà a tormentarsi, se gli oppongano di nuouo, auanti si venga al decreto di tortura, gl'inditij, che si hanno nel processo; e poscia nell'atto della tortura s'interroghi non del delitto *in specie*, ma solamente, che dica la verità di quelle cose sopra le quali già è stata interrogata: e se cominciarà a confessare, non se gli suggerisca cosa alcuna, ma riceuute, e scritte le parole precise della sua confessione, s'interroghi solamente *in genere*, che dica la verità dell'altre cose delle quali è inditiata. Ne siano facili i Giudici a ripetere la tortura, se la causa non sarà grauissima: nel qual caso douranno darne auuiso alla Sacra Congregatione.

Non si radono i peli, ouero capelli di tali donne, ne habbiano i Giudici consideratione, s'elleno siano dure al gittar lagrime, maſ-

massime ne'tormenti, perche tal'inditio è leggierissimo, anzi di niun momento.

Non passi mai la tortura vn'hora, anzi non vi giunga, se la causa non è grauissima, e gl'inditij vrgentissimi.

Sopra il tutto hanno ad auuertire i Giudici, che quando simili donne cominciaranno a confessare l'apostasia al Demonio, e l'esser andate a i giuochi del Diauolo non potendosi per altra via prouare il corpo del delitto, che per la loro propria confessione non si faccia loro alcuna suggestione, ma si procuri, che raccontino da se stesse tutta la serie del fatto,& in che modo da prima vi furono indotte, del tempo, & altre circostanze; perche in questo modo si potrà vedere se la lor confessione sia verisimile, ò nò. E confessando esse qualche circostanza, ò particolarità, che possa verificarsi, non tralascino i Giudici di far diligenza per hauerne altronde la verità, accioche più verisimile si renda la loro confessione circa l'apostasia, e giuochi diabolici; perche se tali circostanze non si verificassero, anzi si scoprissero false, potrebbe dubitarsi della verità di cotal confessione seguita forse ò per forza della tortura, che pure rimedio fallace, ò per suggestione d'alcuno, ò per tedio della carcere, ò per credenza, che si debba loro più facilmente perdonare il delitto, ilche pur taluolta è auuenuto. Et in caso, che confessando l'apostasia, come sopra, nominassero alcuni complici in detta apostasia, e giuochi diabolici, non si tenga conto del lor detto, per le ragioni, che altroue si diranno.

E perche taluolta ancora accade, che le madri, ò nodrici pouere, tenendo nel proprio letto i lor piccioli bambini, miseramente gli soffoghino, e poscia, temendo di male, dicano, essere stati guasti dalle Streghe, habbiano in ciò grand'auuertenza i Giudici, ne si lascino indurre a credere ciò che da esse vien loro mentitamente rappresentato.

OTTA-

OTTAVA PARTE

Del modo di terminare i processi nel Santo Offitio.

Essendo già stato e del cominciare, e del proseguire i processi della Santa Inquisitione, e del modo d'interrogare i Rei nella tortura assai copiosamente (per quello, che a così fatte materie in pratica si richiede) da noi trattato, il discender hormai all'ordine, e modo di terminare detti processi, & alle diuerse forme di sententiare, & ispedire i Rei, non si dourà per niuna maniera disdire. Primieramente adunque si compie il processo con l'assolutione del Reo. Secondo con la purgatione canonica. Terzo con la ritrattatione, ò riuocatione in giudicio. Quarto con l'abiuratione *de leui*: Quinto con l'abiuratione *de vehementi.* Sesto cõn l'abiuratione *de violenta*. Settimo con l'abiuratione *de formali*. Ottauo quando il Reo vien giudicato, & è rilasso, ma penitente. Nono quando non è rilasso, ma impenitente. Decimo quando è rilasso, & impenitente. Vndecimo quando è negatiuo impenitente. Duodecimo quando è fuggitiuo, e contumace. E noi col medesimo ordine camineremo nel porre le forme di dette sentenze, & ispeditioni.

Forma della sentenza assolutoria diffinitiuamente.

Qualunque volta il Reo non è per propria confessione, ne per euidenza del fatto, ne per legitima produttione de'testimonij conuinto, ne in altra maniera si rende sospetto, o si ritroua diffamato d'heresia, o d'altro delitto al Santo Offitio appartenente; anzi per legitime, e concludenti proue in contrario, e specialmente, se i testimonij hauranno riuocato il lor detto, rimane scolpato affatto, deue spedirsi con final sentenza fauoreuole del tenore che segue, ò simile.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. del luogo &c. dell'età tua d'anni &c. fosti inditiato in questo Santo Offitio dell' Inquisitione di N. d'hauer detto, e fatto rispettiuamente molte cose contrarie alla Santa Fede Cattolica, quali non si doueuano, ne si poteuano in modo alcuno da noi trascurare.

Fosti

Fosti perciò l'ordine nostro carcerato nel detto Santo Offitio, nel quale più volte diligentemente auanti di noi col tuo giuramento esaminato, non solo costantissimamente negasti tutte le cose oppostegli, ma con grandissima perseueranza dicesti, & affermasti, d'essere stato sempre buon Cattolico, e Christiano.

Per la qual cosa, volendo noi procedere in questa causa conforme al giusto, e diritto tenore delle leggi, ti assegnassimo il termine a far le tue difese, nel quale furono a tua istanza esaminati molti testimonij degni di fede, e senza alcuna eccettione, i quali co' loro detti ottimamente prouarono, che i testimonij contro di te esaminati erano tuoi capitalissimi nemici, e che non per zelo della Fede Cattolica, ma per loro mera maluagità, come cospiratori, haueuano contro di te denuntiato, e testificato rispettiuamente le sudette cose, quali poscia eglino stessi ancora riuocarono in giuditio, come false, e malignamente da essi inuentate per rouinarti. E perche d'altra parte ancora similmente per legitime proue a noi costa, che tu hai sempre parlato bene, e cattolicamente delle cose della Religione, e co' sani ragionamenti accompagnato le buone opere, e che sei sempre stato buon Cattolico, fedele, di buona fama, e lontano da ogni sospitione d'heresia; per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue negationi, giustificationi, e proue a tuo fauore, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N.S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di Noi li Sacrosanti Euangeli, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giuditio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. sudetto, inquisito, e processato, come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro Tribunali, proferimo in questi scritti, in questo luogo, & hora da Noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo te N. sudetto, come innocente, douer esser assoluto, liberato dalla detta inquisitione, e processo, e da tutte le cose in esso contro di te contenute, come in effetto ti assoluiamo, e liberiamo: imponendo sopra ciò perpetuo silentio al detto Procuratore Fiscale del Santo Offitio. Et oltre a ciò ordi-

ordiniamo, che siano casse tutte le sicurtà, & obligationi date in qualsiuoglia modo date, e fatte rispettiuamente per la sudetta causa.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, assoluiamo, liberiamo, & ordiniamo, in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore di N. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticherà in questa, ò in altra simil guisa.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Adm. RR. DD. Iudices pro Tribunali sedentes in Aula Sancti Officij N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, præsentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma della Purgatione Canonica.

HAnno le leggi Pontificie saggiamente ritrouata, e giouevolmente ordinata vna forma di purgare le sospitioni, e presuntioni, la quale chiamano Purgatione Canonica. Questa nel Santo Offitio si fà quando il Giudice astringe il Reo diffamato, e sospetto d'heresia a giurare alla presenza di certo numero di testimonij degni di fede, ch'egli è innocente. Et i sudetti testimonij, che per ciò si dicono compurgatorij, similmente giurano, che credono, e stimano il detto Reo sospetto, e diffamato hauer giurato il vero. Ne già possono i detti testimonij a più gagliardo giuramento esser indotti, perche altrimenti si renderebbono molto facili, e vicini allo spergiuro. Il numero poi de'testimonij compurgatorij consiste affatto nell'arbitrio del Giudice, che può o molti, o pochi, o Ecclesiastici, o secolari prefiggere al Reo secondo la qualità delle persone, la quantità dell'infamia, e la grauità del delitto, e nel tempo, e luogo, che a lui più piace. Fabricato adunque il processo informatiuo, & esaminato giuridicamente il Reo, e fatte le sudette difese, si proporrà la causa nella Congregatione de'Consultori, e se in essa sia deliberato, che il Reo secondo il tenor delle leggi si purghi canonicamente dalla sospitione d'heresia o leggiera, o vehemente, ch'ella sia, ne dourà l'Inquisitore con l'ordinario formar sentenza del tenore, che segue.

Forma della sentenza di purgatione canonica de leua.

Nos Fr. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CHristi nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Sacræ Theologiæ, ac DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis in causa, & causis, quæ coram nobis inter D. N. huius Sancti Officij Procuratorem Fiscalem agentem ex vna, & te N. reum inquisitum, & processatum de, & super eo, quòd in publica concione dixeris &c. & quòd aliàs visus fueris malè sentire de libero arbitrio, quodque cum Hæreticis familiariter conuersatus fueris, rebusque alijs in actis causa, & causarum huiusmodi latius deductis, & illorum occasione vertuntur, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus tibi N. supradicto, tamquam de hæresi suspecto reperto, indicendam fore, & esse, prout indicimus, purgationem canonicam quarta manu tui ordinis, vel maioris, seu cum quatuor Canonicis, ouero, *Monachis,* o pure, *Fratribus eiusdem Congregationis,* ouero, *Ordinis, qui sint fide Catholici, & vita probati, quique conuersationem, & vitam tuam non tàm moderno tempore nouerint, quàm præterito. Monentes te, quòd si in huiusmodi purgatione defeceris, habebimus te pro conuicto, prout mandant sacra Constitutiones.*

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, indicimus, & monemus isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus.

Fr. N. Inquisitor &c.
N. Vicarius &c.

Et il Notaro l'autenticherà come di sopra.

Forma della sentenza di purgatione canonica de vehementi.

NOs &c. Considerantes, quòd tu Magister Fr. N. Ordinis N. de anno &c. in hoc Sancto Officio delatus fuisti, quòd dixeris, tenueris, & credideris infrascriptos errores, & hæreses. Videlicet. E quì si porranno gli errori, & heresie, de' quali sarà stato inditiato.

Quæ cum talia sint, vt oculis clausis à nobis præteriri non possent, nec deberent, te N. supradictum in carcere includi curauimus, & sæpius super præfatis iuridicè interrogauimus, vt in processu super his confecto, & formato latius patet.

Visis igitur, & accuratè perspectis delationibus prædictis, seu testium dictis,

Etis, eorumque repetitionibus, ac tuis ad interrogata responsionibus, excusationibus, negotiationibus, & alijs ad tui defensam deductis, processuque in nostra Congregatione maturè discusso, consideratisque considerandis, ad infrascriptam sententiam deuenimus.

Domini Nostri Iesu Christi, eiusque gloriosissimæ Genitricis semper Virginis Mariæ, ac Diui Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum, ac iustitiam præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR.PP. Sacræ Theologiæ, & DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis, in causa, & causis coram nobis vertentibus inter D.N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. prædictum, reum, inquisitum, & processatum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus tibi Magistro N. supradicto, tamquam de hæresi vehementer suspecto reperto, indicendam fore, & esse canonicam purgationem cum septima manu, seu septem viris eiusdem ordinis &c.

E si authenticarà similmente come di sopra.

Data la sopradetta sentenza per la sospitione de leui, o de vehementi si dirà successiuamente al Reo, ch'egli haurà a giurare d'esser innocente, e che i testimonij similmente col loro proprio giuramento douranno affermare di credere, esser vero ciò ch'egli haurà giurato. E perciò costituito esso Reo dauanti all'Inquisitore nominerà tanti huomini da bene per suoi testimonij ispurgatori, quanti nella sentenza si contengono. Et appresso l'Inquisitore farà richiedere ad vno ad vno in disparte dal Reo auanti di se nel luogo dell'esame i detti testimonij, per pigliar della lor qualità, e conditione quella notitia, che il fatto richiede; e potrà in ciò che si è detto tener questo modo.

Die Mensis Anni

Coram præfato Adm. R. P. Inquisitore existente in aula &c. ibique sedente, comparuit personaliter N. & in suos compurgatores induxit A. B. C. D. E. F. G. paratos ad iurandum, & iuxta Sacrorum Canonum dispositionem ad iuramentum præstandum, super veritate iuramenti memorati N. volentis à se omnem hæresis infamiam, & suspicionem reijcere.

Qui præfatus M. R. P. Inquisitor volens de dictorum compurgatorum conditionibus melius informari, delato singulis ipsorum iuramento in forma de veritate dicenda, vnumquemque eorum seorsum, ac separatim ab alijs compurgatoribus, & ab ipso purgando, qui extra dictam aulam interim exire, super interrogatorijs infrascriptis interrogauit;

I. *De nomine, cognomine, patre, patria, ætate, ac professione ipsius Testis, & an cognoscat N. & à quo tempore.*

II. *An habuerit conuersationem cum dicto N. & per quantum temporis, noueritque*

ueritque vitam ipsius, non solùm moderno, sed etiam transacto tempore.

III. *An ipse Testis teneat, & sequatur eamfidem, quam Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia tenet, credit, profitetur, ac docet.*

IV. *An in aliquo Tribunali fuerit vnquam pro aliquo crimine damnatus, vel a testificando repulsus.*

V. *An dictus N. vel eius consanguinei, vel affines dederint, aut promiserint aliquid ipsi Testi, vt ante dicto N. faueat, vel ipsemet Testis aliquo indebito affectu permotus accesserit compurgaturus.*

VI. *An ipse Testis se obtulerit ad dictum N. purgandum.*

VII. *An paratus sit iurare super veritate iuramenti a dicto N. praestandi, & an sciat quid huiusmodi iuramentum importet.*

Itaque primum A. super dictis interrogatorijs interrogatus medio suo iuramento, quod praestitit, tactis &c. ad singula respondit, vt infra.

Ad primum interrog. resp. Io mi chiamo &c. e sono dieci anni, che io conosco N.

Ad secundum interrog. resp. Per tutto il detto tempo ho hauto pratica, e conuersatione del detto N. essendo sempre stati insieme nel luogo di N.

Ad tertium interrog. resp. Io credo fermamente ciò che tiene, crede, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et in tal fede son vissuto, & intendo di morire ancora.

Ad quartum interrog. resp. Per gratia di Dio non son mai stato condannato in alcun Tribunale &c.

Ad quintum interrog. resp. Signor nò. Dio me ne guardi.

Ad sextum interrog. resp. negatiuè.

Ad septimum, postquam edoctus fuit a praefato M. R. P. Inquisitore qualitatem iuramenti praestandi à dicto N. interrog. resp. Io so di quanta importanza sia il giuramento, e sono apparecchiato a giurare.

Secundò B. super dictis interrogatorijs &c.

E si osseruarà con ciascuno di essi il modo già notato, & il Notaro registrerà partitamente tutte le loro risposte.

Appresso questo farà l'Inquisitore dauanti a se venire tutti i detti testimonij &c. & anco il Réo, al qual dimandarà, se conosce quegli huomini, è s'eglino siano quelli, ch'esso ha nominati per testimonij purgatori &c. Ed'atto tanto di questo, quanto d'altri particolari susseguenti si noterà così.

Successiuè incontinenti.

Praefatus M. R. P. Inquisitor mandauit, introduci simul praenominatos testes purgatores omnes, ac etiam dictum N.

Quibus introductis, fuit dictus N. per D.

Interrog. *An homines illos cognoscat, & an illi sint, quos ipse in testes purgatores nominauit.*

Resp. Signor sì, ch'io gli conosco, e sono quei medesimi huomini, ch'io ho nominati.

Deinde præfatus M. R. P. Inquisitor ad expurgatores conuersus dixit vulgare idiomate, vt infra.

Sappiate fratelli, che N. Reo vien accusato del tale, e tal delitto, e si rende per ciò sospetto d'heresia. Per lo che è obligato a purgarsi della detta sospitione, e voi siete nominati in testimonij dell'innocenza di lui.

Postea conuersus ad N. Reum dixit, vt infra.

Tu N. rispondi per Dio, e per li sacrosanti Euangelij; se tu hai commesso simili eccessi.

E subito deue il Reo giurare alla presenza del Giudice, e de' suoi testimonij nel modo, che si porrà qui sotto; & il Notaro scriuerà così.

Qui Magister N. ibidem præsens, & personaliter existens, dixit, se promptum, ac paratum (vt præfatus M. R. P. Inquisitor mandauit) satisfacere; & genuflexus coram ipso, Sacrosanta Dei Euangelia manibus corporaliter tangens, vulgari idiomate, ore proprio dixit, & professus est, vt infra.

Io N. costituito personalmente in giudicio, & inginocchiato auanti di voi &c. per scacciare dalla mente vostra, e di qualunque altra persona ogni sospitione d'heresia hauuta di me, per le cose sopradette, & altre dedotte nel processo, dico con la bocca, e con il cuore, e così giuro, che non ostante tutte le sopradette cose oppostemi, e dedotte nella sentenza, e processo, io fui, e sono innocente d'ogni errore, & heresia, che contradica alla Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Riceuuto dall'Inquisitore il sudetto giuramento, comandarà, che il Reo d'indi si parta, e domandarà i testimonii se hanno ben inteso ciò che da esso P. Inquisitore, & N. è stato detto, & hauendo essi risposto di sì, tutti si trarranno da parte; e poscia l'Inquisitore, fattigli chiamare ciascun per se, gl'interrogherà, se credono, che N. habbia giurato il vero, o il falso; e ciò che risponderanno essi, con tutto quello, che precede dourà porsi negli atti dal Notaro in questa guisa.

Quo iuramento per dictum N. præstito, D. mandauit, ipsum N. abire, & illico testes per antedictum D. fuerunt.

Interrog. *An ea omnia, quæ dicta fuerunt tàm per D. Inquisitorem, quàm per præfatum N. probè intellexerint.*

Resp.

Resp. Signor sì, ch'habbiamo inteso &c.
Mox præfatus Adm. P. Inquisitor iussit, testes omnes secedere, & successiuè mandauit, vocari A. primum compurgatorem.
Qui præfatus A. primus compurgator coram præfato M. R. P. Inquisitore existens, & de prædictis omnibus certioratus, vt supra, fuit per D.
Interrog. *An credat, N. iurasse verum, vel falsum.*
Resp. Credo, che N. habbia giurato il vero.
Interrog. *An sit paratus ipse Testis solemni iuramento affirmare id, quod modo dixit.*
Resp. Signor sì, che son pronto a stabilir col giuramento quello, ch'io ho detto.
Et statim de mandato &c. dictus A. iurauit, tactis sacris scripturis ad sacra Dei Euangelia, quòd ipse Testis credit, prædictum N. verum iurasse.
Deinde B. alius compurgator vocatus &c. existens &c. certioratus &c. interrog. &c. iurauit, tactis &c. ad sancta Dei Euangelia, quòd credit, prædictum N. verum iurasse.
Postea C. alius compurgator vocatus &c. iurauit, tactis &c. quod credit, prædictum N. verum iurasse.
Successiuè D. alius compurgator &c. & iurauit &c.
Subsequenter E. alius compurgator &c. iurauit &c.
Subinde F. alius compurgator &c. iurauit &c.
Postremo G. vltimus compurgator &c. iurauit &c.
Et auuerta il Notaro di stender l'atto intieramente secondo, che ciascuno de' testimonij haurà esseguito, come si è detto di A. primo testimonio, acciò non resti luogo alcuno di dubitare: e poi si sottoscriuerà conforme all'vsato, soggiungendo.
Quibus adimpletis, & eisdem die, loco, & testibus, quibus supra, præsentibus, idem N. rursum introductus, & certioratus de iuramento à præfatis testibus compurgatoribus præstito &c. petijt ab eodem M. R. P. Inquisitore absolui, & mandari, amplius molestari non debere, obligationesque, & fideiussiones omnino cassari.
Qui D. Inquisitor visis, & auditis &c. pronunciauit, vt infra.
Nos Fr. N. Inquisitor etc. de consensu &c.

CHristi nomine repetito. Pro Tribunali sedentes in hoc loco à nobis pro iudicio electo, & solum Deum præ oculis habentes, in causa, & causis prædictis inter D. N. Procuratorem Fiscalem &c. vertentibus. Visa purgatione canonica per te prædictum N. coram nobis legitimè facta, visisque, & consideratis compurgatorum tuorum testimonijs in præsenti causa tua in hoc S. Officio agitata, pronunciamus in his scriptis, sententiamus, & declaramus, te N. prædictum esse boni testimonij virum. & ex deductis amplius non esse molestandum, fideiussionesque, et obligationes quascumque apud Officium Sanctæ Inquisitionis tui gratia factas, et re-

spectiuè

pectiuè præstitas, cassandas fore, et esse, prout cassari, et non molestari mandamus; atque ab hæresis infamia, et suspicione iuxta sacrorum Canonum dispositionem te absoluimus, et liberamus.

Quo tamen sis cautior in futurum, et ab ijs omnibus maximè abstineas, vnde hæresis suspicio possit oriri, tibi iniungimus.

Vt magis frequentes Ecclesiam, crebrius confitearis sacrimentaliter peccata tua, et sacram Missam celebres, vel Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas, orationi assiduè pro viribus incumbas, ac ieiunes etc.

Et auuertasi d'imporgli cose contrarie a quelle, per le quali era diffamato, e sospetto d'heresia, & alla presenza di quelle persone, & in quei luoghi, appo le quali, e dou'era sospetto. E si finisca la sentenza così.

Et ita dicimus, sententiamus, et pronunciamus omni meliori modo etc.

Fr. N. Inquisitor etc.

Il Notaro poscia autenticarà la sentenza come di sopra.

Forma della riuocatione, ò ritrattatione.

Costuma pur anco tal'hora il S. Officio, hauendo alla qualità della persona colpeuole riguardo; & per altre ragioneuoli cause, d'imporre al Reo, che hauendo proferito alcune propositioni heretiche, o erronee, o temerarie, d'altra simile qualità, debba (fattosene però in prima giuridico processo) giudicialmente ritrattarle, e riuocarle. Il che quando col conseglio, e parere de' Consultori haurà a farsi, potranno i Giudici seruirsi della segnente, o d'altra simigliante forma.

Die Mensis Anni

M. R. P. Sacræ Theologiæ Magister F. N. Inquisitor etc. et M. R. D. N. Iuris vtriusque Doctor Vicarius.

Viso processu formato in hoc S. Officio contra N. de N. &c. de, et super eo, quòd delatus fuerat, temere infrascriptas propositiones enuntiasse, asseruisse, ac defendisse. Videlicet.

Christum Dominum in vltima cœna sacrum corpus suum Iudæ proditori, sicut cæteris Apostolis, minimè tradidisse, sed tantum bucellam panis intinctam.

Lutheranum esse, qui negat, Imperatorem esse totius Mundi dominum.

Christum, vt hominem, ad legum Imperialium obseruationem teneri.

Leges Imperiales à Moyse nobis in monte Sinai allatas esse.

Res humanas diuinis esse contrarias.

E s'altre tali ve ne saranno, tutte douranno nella sudetta forma spiegarsi; e poi conuerrà seguitar così.

Visis testiũ dictis, ac ipsius N. constitutis, et responsis iuridicè per ipsũ datis.

Visis

Visis testium ad ipsius instantiam examinatorum depositionibus.

Visa RR. PP. Theologorum censura super dictis propositionibus facta, et ab ipso N. acceptata.

Visis denique, & diligenter examinatis omnibus actis, & actitatis, & quæ in hac causa, & causis consideranda erant. Inherentes vnanimi voto DD. S. Officij Consultorum &c.

Christi nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes &c. & solum Deum præ oculis habentes &c.

Decreuerunt, & decernunt, prædictum N. cogendum esse ad reuocandum, & retractandum dictas propositiones in Sancto Officio N. modo, & forma sibi in scriptis tradenda, prout hoc præsenti decreto illi iniungunt, & mandant omni meliori modo, & forma &c.

Deinde acriter illum obiurgarunt, ne tantum sibi in posterum, ac propr io ingenio fidat, vt de his temere tractare audeat, alioquin grauissimis pœnis punietur, prout qualitas delicti postulauerit.

Vltimò pro pœnitentijs salutaribus illi iniunxerunt,

Vt per annum proximè venturum ieiunet &c. con altre penitenze simili, che si distenderanno nel decreto.

Et prædicta omnia decreuerunt, & decernunt, declararunt, & declarant, mandauerunt, & mandant omni meliori modo & c.

Et il Notaro autenticherà l'atto in questa guisa.

Suprascriptum decretum promulgatum fuit per antedictos A. RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in aula S. Officij N. lectum verò, & intimatum per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce eidem N. præsenti, audienti, intelligenti, & acceptanti &c. die, mense, & anno, quibus supra, præsentibus pro testibus N. de N. & N. de N. vocatis, &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Appresso la promulgatione del sopradetto decreto si farà ritrattare il Reo nel modo, che segue.

Ego N. de N. filius &c. ætatis meæ annorum &c. in iudicio personaliter constitutus, & genuflexus coram vobis Adm. RR. DD. P. F. N. Inquisitore N. &c. & D. N. Vicario &c. Cognoscens, ac confitens, me grauiter errasse, nam propositiones quasdam respectiuè falsas, temerarias, & hæreticas ex nimia ignorantia temere enunciaui, asserui, & defendi. Videlicet.

Christum Dominum &c. & si riferiranno le medesime propositioni contenute nel decreto.

Quas propositiones sicut verè me pœnitet temere, ex mea nimia ignorantia (vt dixi) protulisse, asseruisse, ac defendisse, non tamen contra sanctam Matrem Ecclesiam aliquid vnquam affirmare intendens, ita illas & earum singulas, tamquam respectiuè (vt præfertur, & vt verè sunt) falsas, teme-

temerarias, & hereticas, humili, ac sincero corde, non per vim, & metum, sed spontè meum cognoscens errorem, reuoco, & retracto, & vt reuocatas, & retractatas pro non dictis, & assertis haberi volo. Iuroque, ac polliceor, me nunquam in posterum aliquid tale dicturum, vel assertutum, neque de prædictis vnquam directè, vel indirectè locuturum, aut quomodocumque tractaturum. Iure etiam, ac promitto, me pœnas, ac penitentias omnes mihi impositas, & imponendas inuiolabiliter obseruaturum, & impleturum. Si autem alicui vnquam ex dictis meis iuramentis, ac promissionibus (quod misericors Deus auertat) contrauenero, ex nunc me obligo, & subijcio omnibus, & singulis pœnis, & pœnitentijs mihi ad arbitrium &c. infligendis, & imponendis.

Et ita reuoco, retracto, spondeo, iuro, meque obligo, & submitto, præmisso, & omni alio meliori modo &c.

Et in fidem omnium, & singulorum præmissorum præsentem schedulam meæ reuocationis, retractationis, promissionis, & iuramenti, mea propria manu scripsi, & subscripsi, eamque de verbo ad verbum recitaui in aula Sancti Officij N. hac die &c.

Ego N. de N. manu propria.

Modo di spedire i processi con l'abiuratione.

SOno le parole, & le attioni hereticali, & apostatiche di tal natura, e conditione, ch'elleno da chi che sia proferite, e fatte rispettiuamente inducono nel delinquente sospitione apunto d'heresia, e d'apostasia. Et ancorche il Reo, confessato il fatto, neghi (etiandio nella tortura) l'intentione, o mala credenza, che dir vogliamo, cotal sua negatiua altro effetto non opera giamai, se non ch'egli non si ha per heretico, ne per apostata formale, ma non le toglie già la sospitione, la qual sempre seco tiene la natura del fatto istesso congiunta. Laonde è necessario, ch'egli in ogni modo abiuri le dette heresia, & apostasia, come sospetto di esse, o leggiermente, o vehementemente, o violentemente, conforme alla qualità, o grauità maggiore, o minore delle cose da lui confessate, o delle quali resta conuinto. Formeransi perciò le sentenze, come appresso segue; & dourà chi legge iscusarci, se più volte vedrà entro le forme delle sentenze replicarsi gli stessi articoli; e le medesime clausole: perche ciò si è giudicaro necessario per caminar con chiarezza, e distintione, che altrimenti saria il tutto pieno di confusione, e di poca gratia.

Forma della sentenza, & abiuratione contro il Reo sospetto leggiermente d'heresia.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figlio di N. del luogo di N. &c. dell'età tua d'anni &c. fosti grauemente per detto di più testimonij inditiato in questo Santo Offitio, che con occasione della predica, nella quale il Padre Predicatore di detto luogo haueua trattato dell'Inferno, & de' Demonij, hauessi negato l'essistenza dell' vno, e degli altri, & soggiunto, che il detto Padre Predicatore haueua predicato di simili materie per ispauentar i fanciulli, e di ciò ripreso te ne fossi riso.

E s'altre cose vi saranno contro di lui, douranno ordinatamente spiegarsi nella forma predetta, e poi continuarsi così.

Fosti però d'ordine nostro carcerato in questo Santo Offitio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento essaminato, confessasti esser vero, che con la sudetta occasione haueui inconsideratamente, e così per burla proferito le sopradette parole hereticali, negando d'hauerle mai col cuore credute in modo alcuno.

E parendo a noi, che tu non hauessi intieramente detta la verità, giudicassimo col conseglio, e parere de'nostri Signori Consultori, Dottori, Teologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso esame, nel quale costituito, niente di nuouo aggiungesti a i tuoi primi detti.

Per tanto hauendo noi visti, & maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e negationi respettiuamente, & quanto di ragione si doueua vedere, & considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il Santissimo nome di Nostro Signor Giesù Christo, della Gloriosissima sua Madre Vergine Maria, & di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giuditio, e gli occhi nostri veggano l'equità.

Nella causa, & cause vertenti tra il Fiscale di detto Santo Offitio da vna parte, e te N. sudetto, reo, inditiato, inquisito, processato, e confesso, come sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro Tribunali proferiamo

in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, come sopra, ti sei reso a questo Santo Offitio leggiermente sospetto d'heresia, cioè, di hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, ne Demonij, e che però sei obligato ad abiurare le sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla Santa, Cattolica,& Apostolica Romana Chiesa,come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et accioche questo tuo errore non resti del tutto impunito, e sij più cauto nell'auuenire, & essempio a gli altri, che s'astengano da simili delitti.

Ti condanniamo a douer stare vna volta in giorno di festa ingi- nocchiato, a testa scoperta- auanti la porta principale della Chiesa di S. N. con vna candela accesa in mano, e con l'inscrittione della causa, menrre si celebrarà la Messa maggiore, e vi sarà anco maggior concorso di popolo.

E per penitenze salutari t'imponiamo.

Che visiti quanto prima vna volta a piedi la Chiesa di S. N. & in detto sacro luogo, confessati prima sacramentalmente i tuoi peccati, riceui il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, riportandone a questo Santo Offitio autentica testimonianza.

Che per rre anni prossimi a venire reciti vna volta la settimana la corona della Beatissima Vergine Maria. E finalmente.

Che durante il detto tempo di tre anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè della Natiuità, e Resurrettione di Nostro Signor Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando a noi l'autorità di accrescere, o sminuire, commutare, rimettere, o condonare in tutto, o in parte le sudette pene, e penitenze.

E cosi diciamo, pronuntiamo, e sententiamo, dichiaramo, & ordiniamo, condanniamo, penitentiamo,e riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. M. Inquisitor &c ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui &c.

E dourà dal Notaro autenticarsi come di sopra.

Abiu-

Abiuratione de leui da recitarsi dal Reo.

IO N. figliuolo di N. del luogo di N. &c. dell'età mia d'anni &c. costituito personalmente in giuditio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore di N, &c. e voi M, R. Sig. N. Vicario &c.

Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre ho creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. Ma perche da questo Santo Offitio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato leggiermente sospetto d'heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che non vi sia Inferno, ne Demonij &c.

Per tanto, volendo io leuare dalla mente de'fedeli di Christo questa leggiera sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auuenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa hauer tal sospitione, ne meno haurò pratica, o conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia, ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ouero all'Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, o mi saranno da questo Santo Offitio imposte. E contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio mi aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto ho abiurato, giurato, e promesso, e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero ho sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitata la di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo di &c.

Io N. di N. di mia mano propria.

Di cotale abiuratione dourà il Notaro rogarsi, come degli altri

atti, facendo mentione de' testimonij, che saranno stati presenti, e sottoscriuendosi esso Notaro.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma della sentenza, & abiuratione contro vn Reo sospetto vehementemente di heresie per bestemmie, atti, e parole hereticali.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

ESsendo, che tu N. figliuolo di N. &c. fossi grauemente indiciato, & anco per il detto di più testimonij contesti respettiuamente conuinto in questo Santo Offitio.

Che hauessi nel giuoco più, e più volte con bocca empia, e sacrilega proferito bestemmie atrocissime, & horrendissime contra l'onnipotenza, santità, giustitia, purità, e semplicità di Dio benedetto, e contra l'integerrima pudicitia, & honestà dell'immacolatissima sempre Vergine Maria Signora nostra.

Che hauessi similmente in giuoco spesse volte, bestemmiato, rinegato Dio, la Santissima sua Madre, & i Santi del Paradiso.

Che hauessi parimente, giocando, più volte detto di non credere, ne voler mai credere in Dio, ma nel Diauolo; & altra volta, di non credere in altro, che ne' danari: aggiungendo molt' empie, & esecrande imprecationi, e maldicenze contro Dio, contro Christo, e contro i Santi, & altre parole ignominiose, diaboliche, e nefande, in grandissimo disprezzo del sommo Creatore, e di tutta la Corte celestiale, e particolarmente della possanza, e dignità di essa gloriosissima Vergine Regina nostra, e de' Santi del Paradiso.

Che non solamente non fossi andato ad ascoltare la santa Messa le feste comandate dalla santa Madre Chiesa, ne pure l'istesso sacro giorno della Pasqua di Resurrettione; ma inuitato ad andarui, hauessi negato espressamente di voler farlo; e detto, che ne anco voleui entrare in Chiesa, e gli altri pensauano, che tu dicessi del bene, bestemmiaui quanti Santi sono in Paradiso.

Che altra volta inuitato similmente ad ascoltare la santa Messa, hauessi detto, che non importaua vna Messa più, ò manco; e che oltre a ciò, in vece d'andarui, hauessi detto, che, se l'inuitante voleua andare alla tauerna, tu haueresti pagata la collatione, e che non voleui andare à schiapparti la testa in Chiesa, con altre parole, ed atti, per li quali dimostraui di sentir poco cattolicamente della Messa.

Che

Che haueſſi ſprezzato l'vſo di confeſſarti ſacramentalmente ne' tempi ordinati dalla Santa Madre Chieſa, e detto, che ſe pur alcuna volta ti confeſſaui, ciò faceui per ſodisfare a tuo padre, che altrimenti non ti ſareſti confeſſato.

Che haueſſi detto, che in vn tal tempo, e luogo mentouati nel proceſſo, haueui mangiato cibi prohibiti il Venerdì, & il Sabbato, e ripreſo di ciò, haueſſi riſpoſto, che non ſapeui quando foſſe il Venerdì, & il Sabbato; & altra volta haueſſi hereticalmente riſpoſto, Che differenza fate voi da giorno a giorno? Tutti i giorni ſono ad vn modo.

Che parimente in giorno di Vigilia, ò di Venerdì, o di Sabbato haueſſi detto a i tuoi compagni, poſſa eſſer ammazzato quello, che non mangierà hoggi carne; e vedendo in eſſi vna cattolica ripugnanza a ſimil'empietà, haueſſi, con parole ſporche ſoggiunto, che baſta a mangiarne, che niuno lo ſappia; & oltre a ciò ti foſſi anco vantato, d'hauer mangiato cibi prohibiti la ſera dell'iſteſſo Sabbato ſanto.

Che non ti foſſi punto curato di fare tra via alle ſacre Imagini quella riuerenza, che conuiene, ancorche vedeſſi gli altri tuoi compagni ciò prontamente fare.

Che non ſolo non haueſſi detta l'Aue Maria la ſera, quando gli altri al ſuono conſueto la recitano, ma ne anco trattoti il capello; & eſortato a douer pur dirla, haueſſi loro voltato le ſpalle, e recitato qualche profana canzone, e proferito parole indegne contro vn sì pio, e cattolico rito: e ripreſo, haueſſi beffeggiato, e riſo, con dire, ſuonaranno dell'altre Aue Maria.

Che haueſſi empiamente parlato dell'altra vita, beffandoti del Paradiſo, e dell'Inferno, e proferendo parole di molto ſprezzo, per le quali troppo efficacemente daui ad intendere di non credere, che vi foſſe ne anima, ne Paradiſo, ne Inferno: e che haueſſi anco manifeſtamente detto, che doppo queſta vita non vi è aſſolutamente ne Paradiſo, ne Inferno, ne altro.

Che eſſendo ripreſo delle beſtemmie da te proferite, haueſſi detto, che in ogni modo voleui beſtemmiare, e che, quando non haueſſi potuto beſtemmiare con la bocca, haureſſi beſtemmiato col cuore; e minacciato, che ſareſti ſtato querelato al Santo Offitio, haueſſi riſpoſto, che ſe mai foſſi ſtato aſtretto a diſdirti, haureſſi nondimeno detto di lungo col cuore, che poſſa abiſſar la Chieſa, Domenedio, & i Santi. E finalmente.

Che haueſſi per habito, ò conſuetudine il beſtemmiare anco per cauſe molto leggiere.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Offitio, nel quale

quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti.

Che haueui bestemmiato assai, e molto più di quello, che poteui dire, e particolarmente contra l'onnipotenza di Dio benedetto.

Che haueui rinegato S. Pietro, e S. Petronio, & altri Santi, de' quali dicesti non ricordarti.

Che le tue bestemmie dipendeuano dal giuoco; e perche di lungo perdeui, andaui anco di lungo per colera bestemmiando, & in vna tirata di giuoco, perdendo, haueui bestemmiato ben dieci volte, e che poteui hauer proferito alcun'altre bestemmie, delle quali in indiuiduo interrogato dicesti non ricordarti.

Che haueui detto di voler sempre mai bestemmiare, e che, quando non hauessi ciò potuto far con la bocca, l'hauresti fatto col cuore, e che guadagnando vna volta nel giuoco, haueui ciò attribuito all'antecedenti tue bestemmie.

Che haueui detto di volere, che doppo la tua morte ti fosse posto vn mazzo di carte sotto la testa, per poter giocare doue fossi andato.

Che haueui più volte chiamato il Diauolo, che ti portasse via: negando il rimanente delle cose opposteti, e dicendo, d'essere sempre stato col cuore buon Christiano.

Essendoti da noi stato assegnato il termine a far le tue difese, furono a tua instanza esaminati alcuni testomonij, da i detti de' quali non solo niuna cosa rileuante risultò a tua discolpa, ma rimanesti anco maggiormente grauato.

E parendo a noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, giudicassimo col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori Dottori, Teologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te al rigoroso esamine, nel quale costituito (senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate; e contro di te dedotte nel processo, e delle quali anco rimanesti conuinto respettiuamente) confessasti, d'hauer più volte bestemmiato, come di sopra, contro la purità, giustitia, santità, rettitudine, e semplicità di Dio benedetto, e contro la dignità, e possanza di essa gloriosissima Vergine Maria Auuocata, e Regina nostra, rinegato Sua Diuina Maestà, maledetto i Santi del Paradiso, detto di voler bestemmiare fin che viueui, e vomitato contro Dio, e contro tutta la Corte celestiale horrende, e detestande imprecationi: e che oltre a ciò haueui bestemmiato anche contro l'honestà, e pudicitia di essa immacolatissima Vergine,

e pro-

e proferito, e fatto tutte l'altre bestemmie, & attioni heretica-
li, delle quali eri indiciato: negando, d'hauer mai creduto co-
sa alcuna contraria alla Santa Cattolica, & Apostolica Roma-
na Chiesa. Quali cose da te, come di sopra confessate, ratifica-
sti, e confermasti opportunamente in giuditio, dimandando
misericordia, e perdono del tuo errore.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti
di questa tua causa, con le sudette confessioni, e ratificatione, e
quanto di ragione si doueua vedere, e considerare, similmente
col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori
siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Giesù
Christo, e della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Ma-
ria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti
di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il
nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella cau-
sa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Officio
da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo inditiato, inquisito,
processato, confesso, e conuinto respettiuamenre, come di so-
pra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale, se-
dendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luo-
go, & hora da noi eletti. Diciamo, pronunciamo, sententia-
mo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose contro di te
dedotte, e da te confessate, e delle quali anco sei rimasto con-
uinto nel processo, come di sopra, ti sei reso à questo Santo Of-
fitio vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuo-
re rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, santissimo, ot-
timo, e semplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del Cielo non siano degni
d'ogni honore, e laude.

Che la sacra Messa non debba ascoltarsi conforme al precetto del-
la Santa Madre Chiesa.

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohi-
biti da essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia nè Inferno, nè Para-
diso.

Che l'anima nostra sia mortale, e manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e cattolico rito di salutar la sera in particolare la Bea-
tissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo, e perciò
non debba osseruarsi.

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissi-
ma,

ma, castissima &c. e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da' sacri Canoni,& altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate, e che però sei obligato ad abiurare auanti di noi li sopradetti errori, & heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, & heresia, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Doppo la quale abiuratione saremo contenti assoluerti à cautela della scommunica, nella quale per le sudette cose potessi esser incorso.

Et accioche queste tue sì enormi, horrende, atroci, e frequentate bestemmie, e scandalose hereticali parole, & attioni non restino del tutto impunite, e sij più cauto per l'auuenire, & esempio agl'altri, che si astengano da così graui eccessi.

Ti condanniamo à seruire per remigante alla galera per sett'anni, e da hora contro di te rilasciamo al detto effetto il mandato essecutiuo necessario, & opportuno.

E per penitenze salutari t'imponiamo.

Che per il detto tempo di sett'anni reciti vna volta la settimana la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster, l'Aue Maria, & il Credo.

Che durante il detto tempo di sett'anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote deputato, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè della Natiuità, e Resurrettione di Nostro Signore Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando à noi l'autorità di mitigare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte la detta pena, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. Ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Die *Mensis* *Anni*

Lata, data, & in his scriptis &c. Si autenticherà nel modo detto di sodra.

Abiuratione de Vehementi.

IO N. figliuolo di N. &c. Costituito personalmente in giuditio, & inginocchiato auanti di voi M.R.P.M.F.N. Inquisitore &c. e voi

e voi Molto Reu. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelii, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auuenire tutto quello che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, mà perche da questo Santo Offitio per le atroci, & horrende bestemmie, parole, & attioni hereticali da me proferite, e fatte respettiuamente, come costa nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'heresia, cioè, d'hauer col cuore rinegato Dio, & i Santi, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Iddio non sia giusto, onnipotente, purissimo, santissimo, ottimo, e semplicissimo.

Che la Beatissima Vergine, & i Santi del Cielo non siano degni di ogni honore, e laude.

Che la sacra Messa non debba ascoltarsi conforme al precetto della Santa Madre Chiesa.

Che sia lecito mangiar carne, & altri cibi vietati ne' giorni prohibiti da essa Santa Madre Chiesa.

Che doppo questa vita presente non vi sia nè Inferno, nè Paradiso.

Che l'anima nostra sia mortale, e manchi insieme col corpo.

Che il sacro, e cattolico rito di salutare, la sera in particolare, la Beatissima Vergine, recitando l'Aue Maria, sia cattiuo, e perciò non debba osseruarsi.

Che essa Beatissima Madre non sia stata sempre Vergine purissima, e castissima.

Pertanto volendo io leuar dalla mente de'fedeli di Christo questa vehemēte sospitione contro di me con si giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le dette heresie, & errori, e generalmente ogni, e qualunque altra heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auenire non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauer tal sospitione, ne meno haurò prattica, ò conuersatione d'heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Offitio imposte. E contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, e castighi, che sono da' sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delin-

quenti imposte, e promulgate. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. di N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso, e mi son obligato, come di sopra. In fede del vero hò sottoscritto di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, e recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo dì &c.

Io N. di N. mano propria.

Successiuè prædictus N. genuflexus vbi supra, coram eodem Adm. R. P. Inquisitore fuit à P. S. A. R. absolutus ad cautelam ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet forsan incurrerat, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ vnitati, ac gremio restitutus, præsentibus pro testibus, qui in sententia.

N. de N. Sancti Officij Not.

Forma d'altra simile sentenza, & abiuratione de vehementi, in materia di cose magiche, e negromantiche.

Noi N. Inquisitore &c. e
Noi N. Vicario &c.

ESsendo, che tu N. figliuolo di N. &c. fosti grauamente inditiato in questo Santo Offitio.

Che hauessi fatto alcuni esperimenti magici, e negromantici ad effetto di ottenere risposta dalli spiriti aerei, con far circoli, e recitar scongiuri, & inuocar Demonij, e con molte superstitioni, e nomi incogniti, credendo, che i detti spiriti douessero comparire in forma humana, e ragionar teco:

Che hauessi detto d'hauer vn magico scongiuro, tolto da vn tal libro d'autore dannato, ad effetto d'acquistar l'amor delle donne, e l'hauessi anco insegnato ad vna persona, dicendogli, che bisognaua in nome di tanti spiriti diabolici nominati nel processo, pigliar da vna Chiesa vn volto di cera in figura di donna, e metterlo al fuoco, infilzato in vn ferro, con iscongiurar molti Demonij, de' quali pur si fà mentione espressa nel processo, replicando più volte il detto scongiuro con molte malefiche, & incognite parole, e con varie superstitioni, inuocando anco Angeli, e Santi del Paradiso, con dar copia del detto scongiuro di tua propria mano alla detta persona.

Che hauessi esercitato vn secreto magico per cagionar la morte ad vna persona con vna candela funerale, e con abuso delle pa-

parole della sacra Scrittura, e molte superstitioni.

Che hauessi fatto vn'esperimento sortilego *ad amorem* con la calamita da te medesimo battezzata, e con abuso della Sacra Messa, e molte superstitiose osseruationi.

Che hauessi presso di te l'empio, e pernicioso libro chiamato falsamente la Clauicola di Salamone, & attendessi à far sigilli magici à diuersi effetti.

Fosti però d'ordine nostro carcerato in questo Santo Offitio, e fattati la perquisitione della casa, e della persona, ti furono ritrouati molti libri, e scritti prohibiti di Magia, e Negromantia, registrati nominatamente nel processo, e frà essi la detta Clauicola di Salamone.

E successiuamente si hebbero contro di te nuoui inditij.

Che hauessi in compagnia d'alcuni altri tuoi complici fatto vn'esperimento magico ad effetto d'acquistare l'amore delle persone, con formare vn'imagine, ò statua di donna d'argento con vn puttino in braccio, ambidue nudi, con circoli, e caratteri incogniti, e con digiuni, & altri atti di diuotione, & anco di confessione sacramentale, con vesti particolari, & osseruationi di luogo, e di tempo, & altre empie, e diaboliche superstitioni: e ripreso, hauessi detto, che erano cose naturali, e che si poteuano fare, e che dette figure doueuano finalmente parlare.

Che ad effetto di concludere vn matrimonio hauessi più volte a certe, e determinate hore empiamente battezzata con acqua battesimale vn'imagine di cera in nome de' Diauoli descritti nel capo, e nel petto di essa trafiggendola in più parti, & vsando molt'empie, e nefande, e diaboliche superstitioni, e particolarmente genuflessioni.

Che ad effetto di far comparire il Demonio, e saper da lui cose occulte, hauessi fatto in compagnia d'vn'altro tuo complice vn'esperimento magico, con far guardare entro vn'ampolla di vetro vn figlio vergine, e recitare tu stesso vn certo scongiuro, con particolar culto, e veneratione del Demonio, e varie superstitioni; e che tu hauessi mostrata detta ampolla ad vna persona, con dire, che vi era costretto dentro vno spirito.

Che fossi entrato, & hauessi fatto entrare più volte in vn circolo magicamente fatto, vna donna spiritata, ponendo la sudetta ampolla nel mezo del detto circolo con vn'anello, e scongiurando con suffumigi, e pentacoli, & abuso di sacre vesti, e d'ossa de'morti, li spiriti di detta donna spiritata, acciò facessero comparire nella detta ampolla lo spirito costretto in essa, ouero

ro vno di essi entrasse nel detto anello, & anco nell' ampolla, in caso, che non vi fosse quello, che si pretendeua esserui costretto; & in oltre hauessi di più cose richiesti i detti spiriti, & hauutane risposta.

Che ad effetto d'andare inuisibile', hauessi fatto vn' esperimento magico, con piantare certo superstitioso numero di faue negli occhi, nella bocca, & in altre parti del corpo d'vn'animale mentouato nel processo, e poi l'hauessi sepellito in terra per seruirti a suo tempo delle faue, che doueuano nascere della testa di detto animale, con moltre altre superstitioni.

Che hauessi di tua propria mano compilato vn libro di esperimenti magici, e diabolici, ad effetto d' acquistar l' amore delle persone, guadagnar nel giuoco, & ad altri effetti, con nomi, e caratteri incogniti, numeri, croci, e circoli, e con parole dinotanti patti, e conuentioni diaboliche, e con empio, e sacrilego abuso del Santissimo, e diuinissimo Sacramento dell' Altare, e datane ancora copia ad altre persone.

Sopra quali inditij più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato, riconoscesti in giuditio tutti i libri: e scritti magici, e negromantici ritrouati appresso di te, e confessasti, d' hauerli per lungo tempo ritenuti, letti, e studiati, e formatone ancora diuersi scritti, quali poi haueui communicati a diuerse persone; e successiuamente confessasti d'hauer fatte tutte le sudette cose oppostei, con le già narrate, e molte altre empietà, abusi, e superstitioni, & insegnatele ad altri: negando, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa, e scusandoti con dire, che hai fatto le sudette cose per curiosità, e con poca consideratione.

E parendo a noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, assegnatoti il termine a fare le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti a tua discolpa, giudicassimo col conseglio, e parere de'nostri Signori Consultori, Dottori, Teologi, e Canonisti, esser necessario venire contro di te alla rigorosa esamina, nella quale, senza alcun pregiuditio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte, e prouate (come di sopra) costituito, niente di nuouo aggiungesti a i tuoi primi detti.

Per tanto: hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, negationi, e scuse, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

In-

Inuocato il Santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della Gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euagelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giuditio, & gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause verrenti trà il Signor N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. sudetto, reo, inditiato, inquisito, processato, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, & dichiaramo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, & contro di te dedotte nel processo, come di sopra, ti sei reso à questo Santo Offitio vehementemente sospetto d'apostasia dalla Santa Fede di Christo, & vero culto di Dio all'empio, e falso cultodel Demonio, e d'heresia, cioè d' hauer tenuto, e creduto, che altra creatura, che l'huomo, sia capace del Santo Sacramento del Battesimo, e che detto Sacramento possa all'insensate creature conferirsi anco in nome d' immondi spiriti, e che sia lecito abusare il Santissimo, & augustissimo Sacrificio, e Sacramento del pretioso Corpo, e Sangue di N. Sig. Giesù Christo, le parole della sacra, e diuina Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, negromantici, e profani: inuocare i Demonij, aspettare, e riceuere da essi risposte, dar loro culto, honore, a riuerenza, etiandio con atti di Christiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douuti, hauer con essi commercio, o patto alcuno tacito, o espresso, e seruirsi dell'opera loro a qualsiuoglia effetto: e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i Sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e prticolari, contro simili delinquenti imposte, e promulgate: e che però sei obligato ad abiurare auanti di noi le sudette apostasia, & heresie, & generalmente ogni, & qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Doppo la quale abiuratione saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale euidentemente per la ritentione, lettura, essemplatione, communicatione, & vso di detti prohibiti, e perniciosi libri, e scritti magici, & negromantici respettiuamente sei incorso, & a cautela della scommunica, nella quale per le sudette apostasia, & heresie, delle quali

sei

fei vehementemente sospetto, potessi esser caduto.
Et accioche questi tuoi sì graui, & enormi eccessi non restino del tutto impuniti, e sij più cauto nell'auuenire, & esempio a gli altri, che si astengano da simili delitti.
Ti condanniamo &c. e si andranno ordinatamente spiegando tutte le pene, e penitenze salutari, che gli s'imporranno, con aggiungersi l'altre clausole necessarie, come di sopra.

Fr. N. Inquisitor &c.

N. Vicarius &c.

E si autenticherà dal Notaro come di sopra.

Abiuratione.

IO N. di N. &c. costituito personalmente in giuditio, & inginocchiato auanti di voi M. R. P. F. N. Inquisitore &c. e voi Molto R. Sig. N. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei i Sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, giuro, che sempre hò creduto, credo adesso, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa: ma perche da questo Santo Offitio per le cause contenute nel processo contro di me formato, sono stato giudicato vehementemente sospetto d'apostasia dalla Santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empio, e falso culto del Demonio, & di heresia, cioè d'hauer tenuto, e creduto, che altra creatura che l'huomo, sia capace del Santo Sacramento del Battesimo, e che detto Sacramento possa conferirsi in nome d' immondi spiriti, e che sia lecito abusare il Santissimo, & Augustissimo Sacrificio, e Sacramento del pretioso Corpo, e Sangue di N. S. Giesù Christo, le parole della Santa Scrittura, & altre cose benedette, e sante, ad effetti magici, negromantici, e profani, inuocare i Demonij, aspettare, e riceuere da essi risposte, dar loro culto, honore, e riuerenza, etiandio con atti di Christiana pietà, e Religione, al vero, e solo Dio douuti, hauer con essi commercio, o patto tacito, o espresso, e seruirsi dell' opera loro a qualsiuoglia effetto.
Per tanto, volendo io leuare dalla mente de'fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette apostasia, & heresia, e generalmente, ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, & errore, che contradica alla detta Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che per l'auuenire non farò,

ne

ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò pratica, o conuersatione d'Apostati, ò d'Heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, o d'heresia; ma se conoscerò alcun tale lo denuntierò all'Inquisitore, o all'Ordinario del luogo doue mi trouerò. Giuro anco, e promeito &c. come di sopra.

Io N. di N. di mano propria.

Successiuè præfatus N. genuflexus vbi supra, coram eodem M. R. P. Inquisitore, fuit à P. S. M. R. absolutus ab excommunicatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodo libet incurrerat &c.

N. Sancti Officij Notarius.

ANNOTATIONE.

Le formole delle Sentenze, e delle abiure de vehementi registrate di sopra dal Padre Masini possono mutatis mutandis seruir'ancora per le Sentenze da proferirsi, & abiure simili da imporsi nelle medesime contro li Rei inquisiti di fatti, e detti, che li rendono vehementemente sospetti d'Eresia; & ancorche ne restino conuinti negano non solo la mala credulità, & intentione, ma ancora li stessi fatti, e detti; poiche dopò esserſi questi leggiermente torturati sopra la loro credulità, & intentione in genere circa la materia, della quale restano conuinti, si come il Padre Masini riferisce di sopra nel fine del modo particolare, che mette di procedere nelle Cause di Poligamia, deuono condannarsi nelle pene condegne à loro eccessi, & ad abiurare de vehementi, come se hauessero confessato li fatti, e detti contestatigli, e negata la mala credulità, & intentione, con sostenerne anco la negatiua nel tormento; à distintione delli Rei conuinti di fatto, ò detto Ereticale con li cinque requisiti espressi dalla S. Rota nella *decis. 875. alias prima de Haret. in antiquis*; li quali persistendo ostinatamente nella negatiua di tali fatti, ò detti senza torturarsi sopra la credulità, & intentione, e senza abiura d'alcuna sorte come Eretici impenitenti si condannano nella traditione al braccio secolare in conformità della formola della Sentenza, che più sotto ne mette il medesimo P. Masini.

Forma della sentenza, & abiuratione contro il Reo violentemente sospetto d'heresia.

E La violenta sospettione d'heresia vna gagliardissima presuntione chiamata da i Dottori, *iuris, & de iure*, che da violenti, e fortissimi inditij di segni esterni d'opere, e di parole hereticali nascendo, sforza, e costringe il Giudice a credere, che il Reo sia heretico. Come se alcuno adorasse gli heretici, se communicasse con essi loro, se da essi nel tempo della morte chiedesse d'esser consolato, se per vn'anno intiero tolerasse la scommunica incorsa per causa di Fede, se frequentemente dicesse, e facesse parole, e cose hereticali, e molti altri simili casi, che da i megliori, e più celebrati Autori potranno ageuolmente raccor-

cosi. Et ancorche hoggidì la sentenza di condannatione per la violenta sospitione d'heresia non venga vsata nel sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, ma in esso abiurino tutti, o come formali heretici, o come sospetti vehementemente, o leggiermente d'heresia, & essa violenta sospitione, quanto al modo di procedere, e secondo l'hodierna vsanza, non sia differente dalla vehemente, con tutto ciò non mancheremo noi di porre anco la forma di tal sentenza, & abiuratione. Et è la seguente.

Noi F. N. Inquisitore &c.
Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti inditiato, e per detto di più testimonij contesti pienamente conuinto in questo Santo Officio.

Che hauessi non pur conuersato più volte con gli Heretici, ma hauutili in veneratione, accompagnatili, communicato con esso loro, e chiesta da essi la consolatione &c.

E vi si potranno anco aggiungere altri inditij, e per essempio seruiranno li seguenti.

Che hauessi empiamente derogato all'onnipotenza di Christo Signor Nostro, dicendo spessissime volte con bocca non men temeraria, che sacrilega, che Christo non può niente, che se hauesse potuto, haurebbe aiutato se stesso in Croce.

Che essortato più volte da persone pie a voler, come gli altri Cattolici, communicarti, hauessi con somma empietà biasimata sempre cotal santissima attione, mostrando con hereticali parole di non credere la reale essistenza del Corpo, e del Sangue di Christo Signor Nostro nel Santissimo, e Diuinissimo Sacramento dell'Altare, e con scelerate labra aggiungendo, che quando pur ti fossi andato a communicare, voleui cauarti di bocca il communichino, portarlo alla galera, & attaccatolo ad vn remo farlo vogare.

Che hauessi con diaboliche maniere, e con parole di grandissimo disprezzo, in publico, e molto frequentemente, mal trattato le sacre Imagini di Christo, della Madonna, e de'Santi, con abbruciarle, calpestarle, sputar loro in faccia, batterle co'pugni, lacerarle, seruirtene ad vsi profani, e nefandi, & appenderle à guisa d'huomini giustitiati.

Che hauessi più volte con animo riposato detto, che volentieri saresti andato in Turchia, se non fosse stata tanto lontana, & iui haueresti rinegata la santa Fede Christiana, e fattoti Turco,

per

per danneggiare aspramente li Christiani, vantandoti, che non haureſſi voluto mangiar altro, che le loro interiora: e che tali parole foſſero à te molto famigliari..
Che haueſſi con diſprezzo detto molto ſpeſſo, che Christo non patiua volentieri in Croce.
Che haueſſi diſſuaſo molte perſone dal fare certe opere buone, e ſante, con dir loro, che, ſe erano deſtinate in buon luogo, non occorreua farle; e ſe in mal luogo, ad ogni modo erano ſuperflue.
Che haueſſi innumerabili volte, beſtemmiando, enormemente ingiuriata la perſona della Beatiſſima ſempre Vergine Maria, toccando con empie, & heretícali parole l'honore, e la pudicitia di eſſa.
Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Offitio, nel quale auanti di noi più volte col tuo giuramento eſaminato, doppo molte negationi, e ſughe, confeſſaſti d'hauer dette, e fatte riſpettiuamente tutte le coſe oppoſteti, ne'tempi, luoghi, & occaſioni eſpreſſe nel proceſſo; negando però oſtinatamente d'hauer mai perciò tenuto, ne creduto coſa alcuna contraria alla ſanta Fede, ſcuſandoti con dire, che il tutto haueui detto, & operato per tua mera beſtialità, e ſenza intentione di partirti dalla ſanta Fede noſtra Cattolica, e Chriſtiana.
E parendo à noi, che tu non haueſſi intieramente detto la verità quanto all'intentione, e credulità tua, aſſegnatoti il termine à far le tue difeſe, nel quale niuna coſa adduceſti à tua diſcolpa, giudicaſſimo col conſeglio, e parere de'noſtri Signori Conſultori, Dottori Teologi, e Canoniſti, eſſer neceſſario venir contro di te alla rigoroſa eſamina, nella quale (ſenza però alcun pregiudicio delle coſe da te confeſſate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel proceſſo) coſtituito, niente di nuouo aggiungeſti a'tuoi primi detti.
Per tanto, hauendo noi viſti, e maturamente conſiderati i meriti di queſta tua cauſa, con le ſudette tue confeſſioni, e negationi, e quanto di ragione ſi doueua vedere, e conſiderare, ſimilmente col conſeglio, e parere de' ſudetti noſtri Signori Conſultori ſiamo venuti contro di te all'infraſcritta diffinitiua ſentenza.
Inuocato dunque il ſantiſſimo nome &c. Nella cauſa, e cauſe vertenti trà il Signor N. Fiſcale di queſto Santo Offitio da vna parte, e te N. ſudetto, reo, inditiato, inquiſito, proceſſato, confeſſo, e conuinto, come di ſopra, dall'altra. Per queſta noſtra diffinitiua ſentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, fententiamo, e dichiariamo, che tu N. fudetto per le cofe da te confeffate, e contro di te dedotte, e pienamente prouate nel proceffo, come di fopra, ti fei refo à quefto Santo Offitio violentemente fofpetto d'hauer col cuore rinegata la fanta Fede Chriftiana, e Cattolica, & aderito all'empia fetta di Luthero, ò di Caluino, e tenuto, e creduto in particolare.

Che Chrifto Noftro Signore non fia onnipotente.

Che nel Santiffimo Sacramento dell'Altare non vi fia realmente il corpo, & il fangue del Signore.

Che le facre Imagini non debbano honorarfi, anzi con varie ingiurie, e contumelie mal trattarfi.

Che Chrifto Noftro Signore inuolontariamente habbia per noi patito in Croce.

Che l'opre buone fiano affatto inutili, e fouerchie.

Che la fantiffima, e caftiffima Madre di Dio non fia ftata fempre Vergine puriffima, & immacolatiffima, e confeguentemente fei incorfo in tutte le cenfure, e pene, che fono da facri Canoni, & altre Conftitutioni generali, e particolari contro fimili delinquenti impofte, e promulgate: e che però fei obligato ad abiurare auanti di noi li fudetti errori, herefie, e fette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, herefia, e fetta, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apoftolica Romana Chiefa, come per quefta noftra diffinitiua fentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti farà data.

Dopo la quale abiuratione faremo contenti affoluerti dalla fcomunica, nella quale per le fudette cofe fei incorfo.

Et acciòche quefte tue sì enormi, empie, frequentate, e fcandalofe, hereticali, & apoftatiche parole, & operationi, con le quali ti fei refo violentemente fofpetto d'apoftafia, e d'herefia, non reftino del tutto impunite, e fij più cauto per l'auenire, & efempio à gli altri, che fi aftengano da così graui eccelli.

Ti condanniamo &c. (e fi porranno le pene al Reo douute, di carcere, ò perpetuo, ò temporale, di priuatione &c. conforme alla conditione, e qualità della perfona; con altre penitenze falutari ad arbitrio de' Giudici) e poi fi profeguirà così.

Riferuando à noi l'autorità di mitigare, aggrauare, commutare, rimettere, e condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.]

E così diciamo, pronuntiamo, fententiamo, dichiariamo, ordiniamo, condanniamo, priuiamo, penitentiamo, e riferuiamo

mo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitor etc. ita pronunciaui.

N. Vicarius etc. ita pronunciaui.

E si autentichera conforme al consueto.

E perche si è fatta mentione di colui, che per vn'anno intiero haurà tolerata la scommunica, in cui per causa di Fede sarà caduto egli è da notare, che se il Reo, ancorche inditiato solamente requisa, ch'ei non si renda più che leggiermente sospetto d'heresia, di già carcerato nel Santo Offitio se ne fuggirà, ò chiamato à risponder *de Fide* si assenterà, e poscia legitimamente citato non vorrà comparire, ò ritornare, e perciò sententialmente dechiarato dall'Inquisitore incorso nella scommunica, persisterà in essa per vn'anno intiero, rendesi per tal'atto violentemẽte sospetto d'heresia, e comparendo egli finalmẽte nel Santo Offitio, ò in qualsiuoglia modo nelle forze di esso peruenendo, e le cose opposteli confessando, con negare però la mala credulità, deue, quanto alle pene, spedirsi come heretico; ma perche egli in realtà non è perauentura tale, hà solamente ad abiurare, come violentemente sospetto d'heresia; e la sentenza si formerà così.

Noi &c.

Essendo che tu N. &c. fosti inditiato in questo Santo Offitio.

Che ad effetto d'indurre à disonestamente compiacerti vna donna, che in ciò si mostraua alle tue voglie renitente, hauessi detto, e più volte replicato, che la semplice fornicatione non era peccato, e che in simil forma hauessi anco risposto ad alcune persone, che ti riprendeuano della tua lasciua, & inhonesta vita &c.

Fosti perciò da noi chiamato à risponder nel Santo Offitio, & ispurgarti delle cose oppostеti; ma tu, assentandoti, e nascondendoti, non ti curasti punto d'vbidire. Ouero. Fosti d'ordine nostro carcerato nel Santo Offitio, d'onde anco, da maligno spirito persuaso, ben tosto te ne fuggisti; e citato da noi legitimamente non volesti mai comparire, ò ritornare.

Perilche fummo sforzati, così ricercando la giustitia, à dechiararti per sentenza incorso nella scommunica maggiore, & appresso denuntiarti publicamente scommunicato. E tù nondimeno, posposto il timor di Dio, e la tua propria salute, per vn'anno intiero hai voluto persistere in detta scommunica. Ma finalmente da più sano conseglio mosso comparisti, ouero ritornasti, ouero da'publici Ministri preso, fosti ricondotto alle carceri del detto Santo Offitio, nel quale auanti di noi col tuo giuramen

esaminato confessasti, d'hauer per tua mera lasciuia detto, & affermato quanto ti veniua opposto; negando però, d'hauer mai creduto cosa alcuna contraria alla Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa: se ben'anco per tanto tempo eri stato contumace, e scommunicato.

E parendo a noi, che tu non haueßi intieramente detta la verità &c.

Per tanto hauendo noi visti &c.

Inuocato il Santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiaramo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, e massimamente per hauer tu contumacemente sopportato per vn'anno intiero la grauissima censura della scommunica, ti sei reso à questo Santo Offitio violentemente sospetto d'heresia, cioè d'hauer malamente sentito de'Santi Sacramenti della Chiesa, e della potestà di essa: & oltre a ciò, d'hauer tenuto, e creduto, che la fornicatione non sia peccato mortale &c. Si espongano l'altre heresie, delle quali sarà stato giudicato violentemente sospetto. E nel rimanente formisi la sentenza, come di sopra.

Abiuratione de violenta.

IO N. &c. Costituito personalmente in giuditio &c. Ma perche da questo Santo Offitio per le cause contenute nel Processo contro di me formato sono stato giudicato violentemente sospetto, d'hauer col cuore abbandonata la Santa Fede Catolica, e Christiana, & aderito all'empia setta di Lutero, ò di Caluino &c. e tenuto, e creduto in particolare.

Che Christo Nostro Signore non sia onnipotente &c. come in ambedue le sopradette sentenze rispettiuamente.

Per tanto, volendo io togliere dalla mente de'fedeli di Christo questa vehemente sospitione contro di me con sì giuste ragioni concetta, abiuro, maledico, e detesto le sudette apostasia, heresie, errori, e sette, e generalmente, ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non farò, ne dirò mai più cosa, per la quale si possa di me hauere tal sospitione; ne meno haurò pratica, ò conuersatione d'Apostati, ò d'Heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, ò d'heresia &c.

E si assoluerà il Reo dalla scommunica, come di sopra.

For.

Forma della sentenza, & abiuratione contra vn'heretico formale non relasso, e penitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. &c. fosti denuntiato in questo Santo Offitio di N.

Che ti fossi dato a comporre alcuni libri sopra la Sacra Scrittura, e specialmente sopra la diuina Apocalissi, quali si pretendeua fossero molto empij, e cattiui; e ripreso, non hauessi voluto desistere da cosi diabolica operatione.

Che hauessi hereticalmente trattato della materia del digiuno Ecclesiastico; & essendoti per difesa della Santa Fede Catolica argomentato contra, hauessi allegata l'autorità degli heretici, che di ciò hanno scritto sinistramente, e per ischerno.

Che hauessi detto, la Chiesa da cinquecento anni in quà esser corrotta, mostrando di non credere l'autorità del Sommo Pontefice, e della Santa Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana, con dire, che credeui in Christo, e nelle Scritture, e che niuno poteua astringerti à creder quello, che crede la sudetta Santa Chiesa Romana.

Che essendoti da persona pia, e zelante, con viui argomenti dimostrato, che la detta Santa Chiesa Cattolica Romana è la vera Chiesa, hauessi parlato in contrario, approuando l'empie, e sacrileghe sette di Giouanni Vs, di Martino Lutero, e di Caluino.

Che hauessi detto, d'hauer fatto venir di fuori vna gran quantità di libri per notabil somma di danari, dando col tuo modo di dire ad intendere, che fossero libri cattiui, & hereticali.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Offitio, e fattati la perquisitione de'libri, e scritture, furno appresso di te ritrouati molti, e molti libri heretici di Caluino, e Caluinisti, & anco Luterani, stampati, con vn libro scritto à mano apunto sopra la diuina Apocalissi, & altri fogli, e quinternetti contenenti atrocissime heresie, & horrendissime bestemmie contro la Santa Fede Cattolica.

E successiuamente furono contro di te pigliate altre informationi, per le quali rimanesti di più inditiato.

Che hauessi detto ad alcune persone, quali recitauano l'Offitio della Beatissima Vergine, non sapendo esse latino, che non gioua loro il dirlo, mentre non intendeuano quello, che leggeuano; adducendo sopra ciò alcuni, benche inetti, esempi, e quel-

la

la volgata autorità, *legere, & non intelligere, negligere est*.
Che hauessi dissuaso il frequentare la Confessione sacramentale, con dire che bastaua confessarsi vna volta sola, e non peccare mai più; e che il confessarsi spesso, e poi tornare a peccare, era vn burlare Dio.
Che hauessi detto, che il digiuno solito osseruarsi da i Cattolici non è altrimenti commandato da Dio, ma che è cosa della Chiesa, e che Nostro Signor'Iddio non guarda, se si mangia vn poco più, ò vn poco meno.
Che ragionandosi della diuotione de'Santi del Cielo, e dell'orationi, che si debbono loro fare, hauessi detto, che quando facciamo oratione, dobbiamo pregare Dio, e non li Santi.
Che hauessi detto, che se tu hauessi comprata vna certa villa, forse hauresti ordinato d'esser sepolto in detta villa, come faceuano gli antichi, aggiungendo altre parole, per le quali mostraui di creder sinistramente intorno alla sepoltura Ecclesiastica.
Che hauessi biasimato l'andar spesso ad ascoltar la Messa, con dire ad vna persona, la quale ciò piamente faceua, che vanno a Messa quelli, che hanno buon tempo, e che detta persona doueua hauer buon tempo.
Che hauessi detto, che la Chiesa fa delle cose assai, e che li Frati, e Preti vanno sempre assottigliando, e fanno per guadagnare, e tirare a loro.
Che hauessi parimente biasimato l'andar co'piedi scalzi à visitar la Chiesa d'vn tal Santo del Paradiso, con dire, che la misericordia di Dio è quella, che ci può saluare, non certe cose pizzochere; aggiungendo molte altre parole, con le quali mostraui di creder sinistramente intorno alla veneratione, & inuocatione de' Santi.
Che hauessi più volte senza alcun legitimo impedimento, e con pericolo di graue scandalo, tralasciato d'andar à sentire la santa Messa ne'giorni di festa, scusandoti, con dire, che non eri vestito, come voleui.
Sopra quali cose auanti di noi più volte col tuo giuramento esaminato, hauendo già riconosciuto in giudicio tutti i libri heretici, e perniciosi trouati appresso di te, col libro, e fogli scritti a mano, doppo molte scuse, negationi, e tergiuersationi, confessasti, d'hauer creduto tutti gli errori, & heresie da te espresse in detto libro, e fogli scritti di tua mano, & altre heresie contenute ne'sudetti libri heretici di Caluino, Caluinisti, e Luterani. Et in particolare.
Che l'empia, e diabolica setta Caluinista sia la vera Chiesa di Chri-

Christo, dallo Spirito santo figurata nella sacra Apocalissi per quella Donna, che apparue in Cielo vestita di Sole, e coronata di Stelle, e che in detta peruersa, e sacrilega setta si troui la vera dottrina Euangelica, e la salute eterna.

Che la sacrosanta, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa sia la sinogoga di Satanasso, e la meretrice Babilonica, madre di fornicationi, & abominationi, e Sodoma spiritualmente, quanto alla dottrina, che tiene, & insegna.

Che la sudetta Santa Chiesa Romana non sia dotata dell'autorità delle chiaui, non creda, che si troui Iddio non sappia, che cosa sia spirito d'intelligenza, non habbia inteso bene le parole di Christo circa l'autorità concessagli, ne ammetta dispute, ne ragioni; ma col ferro distrugga i suoi nemici à torto, e crudelmente, e perseguiti empiamente i martiri del Signore, intendendo per martiri gli empij, e scelerati heretici, giustamente da lei fatti morire per conto di Religione, & apunto, come meretrice, spogli altrui delle facoltà, e riduca li Prencipi, & il mondo in misera seruitù.

Che il Sacrosanto Concilio di Trento rappresentante la detta Santa Chiesa Romana, per hauer'egli prohibito i libri d'autori heretici, sia il Dragone descritto nella detta sacra Apocalissi, che con la coda tiraua a terra la terza parte delle Stelle; e che i Padri congregati in detto Concilio per lo spatio di ventidue anni non habbino fatto altro, che offendere la Diuina Maestà, e che il detto Santo Concilio à guisa del sudetto Dragone habbia proferito bestemmie contro Dio, e contro Christo, & ingannata la Chiesa, come il Dragone ingannò Eua nell'horto.

Che li sudetti empij, e scelerati heretici siano stati instrumenti della Fede, a Dio grati, e profetati, e dallo Spirito santo honoreuolmente figurati in più luoghi della diuina Scrittura da te espressi distintamente nel processo.

Che Iddio habbia ripudiata la Santa Chiesa Romana, come meretrice, e datala in concubina a Satanasso, condannando l'vno, e l'altra al fuoco eterno.

Che tutti quelli, che seguitano la dottrina della Chiesa Romana siano veramente heretici.

Che niun Christiano possa esser astretto della Chiesa Romana à creder quello, che detta Chiesa Romana crede, & insegna.

Che la Chiesa sia corrotta, e che però l'oratione, la quale Christo disse hauer fatta per Pietro Apostolo, che non venisse meno la sua fede, sia adempita in Caluino, Lutero, & altri heretici, li quali pareua a te hauessero per mezo della

loro

loro dottrina superata, e gittata a terra la Chiesa Romana.
Che sia bestemmia horrenda il dire che la sacra Scrittura prenda autorità dalla Chiesa.
Che il Papa non sia Capo della Chiesa, ma Antichristo, rettor di tenebre, e capo del Diauolo, anzi il Diauolo istesso, e non li conuengano in modo alcuno i titoli di Santissimo, e Beatissimo.
Che il dire, che il Papa in materia di fede non possa errare, sia contro la diuina Scrittura,
Che i Romani Pontefici distruggano quello, che Iddio hà fatto, e voltino la gratia in seruitù, e la Christiana libertà in perditione, e leghino gli huomini non solo nel corpo, ma anco nell'anima, e sottopongano il Cielo alla terra, e facciano peggio, che il Diauolo.
Che, se fosse vera la dottrina del Romano Pontefice in materia di Religione, la passione, e morte di Christo sarebbe stata più dannosa del peccato d'Adamo: e che esso Romano Pontefice con la sua dottrina cagioni, che qualsiuoglia legge, ancorche stolta, e pazza, in paragone della legge Christiana paia sapienza.
Che i Cattolici, e particolarmente i Papi, nel far morire gli heretici siano peggiori del Diauolo, successori di Cain, imitatori di Giuda traditore, e di Pietro negante, Giudaici venditori del sangue giusto, e persecutori della parola di Dio.
Che il Papa sia imitatore contrario di Christo nel negotio della sacra Messa.
Che sia atto d'idolatria il riuerire il Papa, & i Cardinali.
Che i Cattolici della Sacrosanta Chiesa Romana siano Antichristiani.
Che i Sacramenti della Chiesa di Christo siano solamente due; cioè, il Battesimo, e la Cena, e non contengano, ne conferiscano la gratia; ma siano solamente segni di essa.
Che nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia non si contenga altrimente il vero corpo, e sangue di Nostro Signore Giesù Christo, ma che detto Sacramento sia solamente vn segno del corpo, e sangue di Christo, & vna memoria della sua passione, e morte; e che in questa forma sia stato instituito da Christo: e che ciò haueui creduto per vn tempo, e doppo, mutato proposito, haueui tenuto.
Che in detto Santissimo Sacramento, fuori dell'atto del riceuerlo, non vi sia altrimente il corpo, & il sangue di Nostro Signore, e perciò sia atto d'idolatria l'adorarlo, e portarlo in processione.
Che

Che proferite le parole della consacratione resti anco la sostanza del pane, e la sostanza del vino con la sostanza del corpo, e del sangue di Nostro Signore.

Che la Chiesa Romana habbia errato nell'articolo della transostantiatione.

Che nell'Hostia consacrata si troui solamente il corpo, senza il sangue, e nel calice consacrato solamente il sangue senza il corpo di Christo.

Che sia necessario alla salute nostra, che tutti riceuino il detto Sacramento sotto l'vna, e l'altra specie.

Che la sacra Messa non sia vero, proprio, e propitiatorio sacrificio instituito da Christo nella Chiesa, e che non gioui niente, anzi sia vn'incantesimo, & vno spirito d'abominatione, e non debba celebrarsi con vesti d'oro: e che i riti, e cerimonie, quali vsa la Chiesa nel celebrarla, siano souerchie, e che non sia ben fatto celebrarla in honor de'Santi.

Che i Santi in Cielo non veggano le cose nostre, & che perciò sia cosa vana, e souerchia l'inuocarli.

Che il culto delle sacre imagini sia spetie d'Idolatria, & che però esse sacre imagini non debbano venerarsi.

Che dopo questa vita presente non vi sia Purgatorio, ma solamente il Paradiso, e l'Inferno.

Che la confessione sacramentale di tutti i peccati mortali auanti al Sacerdote non sia necessaria.

Che rimessa la colpa, venga anco rimessa tutta la pena, e che perciò la sodisfattione per li peccati sia vana.

Che i penitenti vengano a sodisfare per i suoi peccati solamente per la confidenza, che hanno nella passione, e morte di Christo.

Che le nostre sodisfattioni oscurino, e diminuiscano il merito della passione di Christo.

Che la vera penitenza sia il non peccar più.

Che i Sacerdoti non habbiano autorità di rimettere i peccati.

Che gli ordini, & instituti Monastici siano cattiui, & in essi non si troui salute: e che li Preti, e Frati, etiandio quanto allo stato, che professano, siano peggiori de'Turchi: e che s'inganni colui, che si fà Frate per saluarsi.

Che l'Offitio della Santa Inquisitione sia cattiuo, & instituito per distruggere il Verbo eterno.

Che tutte le traditioni, le quali tiene, e crede la Santa Madre Chiesa Romana, non si debbano credere, ma solamente quello, che si contiene espressamente nella Scrittura sacra.

Che tutte le cerimonie, e riti, che vsa la detta Santa Chiesa Ro-

mana nell'amministrare i Santi Sacramenti, & in tutte l'altre occorrenze Ecclesiastiche, siano scioccherie da fanciulli.
Che l'opre buone non siano meritorie della vita eterna.
Che la sola fede basti a giustificarci.
Che sia lecito a ciascuno il tenere, e leggere la sacra Scrittura in lingua volgare; e ciò non si possa prohibire senza carico di coscienza; e che tal prohibitione sia contra Dio, e contra la sua Deità.
Che l'Indulgenze nella Chiesa di Dio siano nulle; & in particolare, che i giubilei, le stationi, gli anni Santi, le medaglie, le corone, & i grani benedetti siano cose di giuoco, e vane.
Che i Vescoui creati dal Pontefice Romano non siano veri, e legitimi Vescoui, ma vna fittione humana.
Che lo stato congiugale sia megliore di quello de'continenti, e vedoui.
Che tutte le censure Ecclesiastiche siano vane.
Che il digiuno solito osseruarsi nella Chiesa Cattolica non sia cosa comandata da Dio, ne vi sia obligo alcuno di osseruarlo ne'modi, e tempi ordinati dalla sudetta Santa Chiesa Romana.
Che l'huomo per il peccato d'Adamo habbia perso il libero arbitrio, e che tutta la nostra giustificatione venga da Dio senza alcuna nostra operatione; e qualunque opera buona, che noi facciamo, venga solamente da virtù diuina, senza alcun concorso del libero nostro arbitrio: e che l'huomo pecchi necessariamente.
Che sia lecito a'Religiosi, Sacerdoti, e Chierici costituiti negli ordini sacri prender moglie à suo volere.
Che i matrimonij occulti siano validi, ancorche non vi siano i testimonij, ne il Paroco, come comanda il Sacro Concilio di Trento, e che in ciò basti il giuramento delle parti.
Che ogni luogo sia buono per sepelirui i morti, e che non gioui niente, anzi sia mala cosa, il sepelirli in Chiesa, & in altro luogo sacro, e fare l'altre cerimonie solite farsi da i Cattolici.
Che i peregrinaggi a i luoghi santi, il far i voti, & adempirgli, gli ornamenti delle Chiese, e degli Altari, la veneratione delle Reliquie de'Santi, l'osseruanza delle feste, fuorche delle Domeniche, Natale, Pasqua, Ascensione, e Pentecoste, siano cose erronee, e da non farne conto.
Che i miracoli fatti da i Santi del Signore nella Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana siano inuentioni humane, & alle volte anco diaboliche.

Che

Che i sacri Dottori scolastici della sudetta Chiesa Romana siano stati falsi Dottori, e più tosto humani, che Euangelici, & anzi filosofi, che imitatori di Christo; e che in materia di Religione habbiano scritto per compiacere al loro capo, cioè al Papa.

Che il recitare l'Offitio della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio, e nostra Signora, & altre orationi latinamente, se non s'intende quello si dice, non gioui.

Che alla custodia di ciascun'huomo, e donna, insino dalla natiuità, non sia deputato da Dio vn'Angelo; ma che vn solo venga posto alla custodia d'vna Prouincia: & che il credere, che ogni vno habbia vn'Angelo custode, sia vn'imitar l'Idolatria degli antichi Pagani.

Oltre a ciò confessasti, che con animo, e mente hereticale haueui ne' sudetti tuoi scritti asserito la maggior parte delle sudette heresie, e sforzatoti, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, e corroborarle con autorità, e figure della sacra Scrittura; e specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, asprissime, e per auuentura non mai più sentite calunnie contra la santa Fede Cattolica. E che molti anni sono ti furono lasciati i sudetti libri heretici rinchiusi dentro vna cassetta da vna persona Oltramontana, con dirti, ch'erano scritture de' suoi conti; e che venutoti voglia di vedere cosa ciò fosse, haueui aperta la sudetta cassetta, e visto, ch'erano libri heretici, gli haueui letti con gusto, & aderito a i loro errori: e poscia datoti a scriuere contro la santa Fede Cattolica; e che eri perseuerato nell' heresie fino à dieci giorni doppo la tua carceratione nel Santo Offitio: negando d'hauer imparato da altri le sudette heresie, ne insegnatele *ex professo* ad alcuna persona, ne meno hauer in esse alcun complice nella Città, ouero luogo di N. ne altroue, e dicendo, d'esser pentito d'hauer tenuto, e creduto le sudette heresie, & errori; e di credere al presente tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa.

Et hauendo noi data piena informatione di questa tua causa, e de' meriti di essa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, d'ordine espresso della Santità di N. S. per hauer da te l'intiera verità, doppo hauerti assegnato il termine à far le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti a tua discolpa, ti esponessimo, senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate, e contro di te dedotte nel processo, al rigoroso, & anco repetito esamine, dal quale non essendo ri-

fultata alcun'altra cosa di nuouo, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di S. Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelii, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giuditio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, & cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. sudetto, reo, inditiato, processato, conuinto, e confesso, come di sopra, dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, qual sedendo pro Tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto per le cose da te confessate, e contro di te prouate, come di sopra, sei stato heretico, e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto d'esser pentito de' sudetti tuoi errori, & heresie, e di credere al presente, e voler credere fin'alla morte tutto quello, che tiene, e crede la detta Santa Madre Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana, e del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale per le sudette heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito di penitenza, ornato del segno della Santa Croce, quale dourai portare per l'auenire sopra gli altri tuoi vestimenti, abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi li sudetti errori, heresia, e sette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresie, e setta, che contradica alla detta Santa Madre Chiesa Cattolica, come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et accioche questi tuoi graui errori non restino senza il douuto castigo, e sij più cauto nell'auenire, & esempio a gli altri, che si astengano da simili eccessi.

Ti condanniamo a tutte le pene de gli heretici contenute, & espresse ne' sudetti sacri Canoni, e Costitutioni Pontificie, & à douer perpetuamente, senza alcuna speranza di gratia, esser immurato nel Santo Offitio, doue habbi à piangere la graue offesa da te fatta al sommo Creatore Iddio, & all'vnico Redentor

tor nostro Giesù Christo, & alla diletta sua Sposa la detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, madre, e maestra di tutte l'altre Chiese, fuori del cui grembo non può alcuno trouare la vera, e sempiterna salute, & al Santissimo Pontefice Romano sommo, e supremo Capo, Sposo visibile di lei.

Ordinando, che à maggior detestatione delle sudette tue empietà, & edificatione di tutti i Cattolici, i libri, e scritti heretici da te tenuti siano abbruciati in publico.

Et acciochedal benignissimo, e clementissimo Dio Padre delle misericordie, ottenghi più facilmente la remissione, & il perdono de' sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo.

Che per tutto il rimanente della vita tua digiuni ogni primo Venerdì di ciascun mese semplicemente, e tutti li Venerdì di Marzo, & anco il Venerdì santo in pane, & acqua.

Che per il detto tempo reciti vna volta la settimana i sette Salmi Penitentiali, con le Litanie, e Preci seguenti, & appresso la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria, & ogni Domenica cinque volte il Pater noster, e l'Aue Maria, & vna volta il Credo, inginocchiato auanti qualche sacra Imagine. E finalmente.

Che durante la vita tua, come di sopra, confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati al Sacerdote, che da noi ti sarà deputato, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè nella Natiuità, e Resurrettione di Nostro Sig. Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando alla detta Sacra Congregatione del Santo Offitio di Roma l'autorità di mitigare, rimettere, commutare, ò condonare in tutto, ò in parte le dette pene, e penitenze.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro miglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro Tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, astantibus, & audientibus RR. PP. ac Illustri-

lustribus DD. Consultoribus Sancti Officij, necnon magna nobilium, & populi multitudine; præsentibus pro testibus N. de N. ad præmissa vocatis.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Abiuratione de formali.

IO N. &c. Costituito personalmente in giuditio, & inginocchiato auanti di voi P. Inquisitore, e Monsig. Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali toceo con le proprie mani, conoscendo, che niun si può saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro la quale confesso, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche non solamente per molto tempo hò appresso di me tenuti, e letti molti libri heretici di Caluino, Caluinisti; e Luterani, & aderito alle loro heresie, ma anco hò scritto empiamente, & hereticalmente sopra la sacra Apocalissi, e creduto in particolare.

Che l'empia, e diabolica setta Caluinistica sia la vera Chiesa di Christo, dallo Spirito santo figurata &c.

E si porranno distintamente tutti gli articoli dal Reo tenuti, e creduti, col medesimo ordine apunto, con cui sono stati spiegati nella sentenza; e si proseguirà poi così.

Oltre a ciò con animo, è mente hereticale hò asserito ne' sudetti miei scritti la maggior parte delle sudette heresie, è sforzatomi, come in detti scritti chiaramente si vede, di confermarle, è corroborarle con autorità, è figure della sacra Scrittura, è specialmente della diuina Apocalissi, con mescolarui esecrande bestemmie, acerbissime ingiurie, & asprissime, è forse non mai più sentite calunnie, contra la santa Fede Cattolica, perseuerando in detti errori, & heresie per molti, è molti anni fino ad alcuni pochi giorni doppo la mia carceratione nel Santo Offitio, come più ampiamente si contiene nel processo contro di me formato.

Per tanto, conoscendo hora il mio graue errore, sicuro della verità della sudetta santa Fede Cattolica, e certo della falsità delle sudette heresie, con cuor sincero, è fede non finta, abiuro, maledico, è detesto le sudette heresie da me tenute, e credute, & anco espresse ne i commentarij da me fatti sopra l'Apocalissi, & in altri miei scritti, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla sudet-

sudetta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, e con l'aiuto di Dio crederò sempre per l'auenire fermamente sino alla morte, tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Cattolica, e giuro, che non crederò, ne dirò, ne scriuerò mai più le sudette, ò altre heresie, bestemmie, e calunnie, ne meno haurò famigliarità, ò conuersatione con heretici, ouero, che siano sospetti d'heresia; anzi se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all' Ordinario del luogo, doue mi trouarò. Giuro anco, e prometto, di adempire, & osseruare intieramente tutte le pene, e penitenze, che mi sono state, ò mi saranno da questo Santo Offitio imposte; e contrauenendo io ad alcuna di queste mie promesse, e giuramenti (che Iddio non voglia) mi sottopongo a tutte le pene, castighi, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Così Iddio m'aiuti, e questi suoi sacrosanti Euangelij, che tocco con le proprie mani.

Io N. sudetto hò abiurato, giurato, promesso; e mi sono obligato, come di sopra. In fede del vero hò pregato il Notaro di questo Santo Offitio, che à nome mio scriuesse la presente cedola di mia abiuratione, qual'hò sottoscritta di mia propria mano, recitatala di parola in parola nella Chiesa di Santo N. di N. questo di &c.

Io N. di mano propria.

Successiuè praedictus N genuflexus &c. Et autenticherà il Notaro l'assolutione, come di sopra.

Forma della sentenza, & abiuratione contro ad vn' Apostata formale dalla Santa Fede Christiana.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. di N. fosti inditiato in questo Santo Offitio di N.

Che hauessi in Turchia apostatato dalla Santa Fede Christiana al Maomettismo con farti Turco, e viuere in tutto, e per tutto alla Turchesca, adorando Maometto, e facendo tutte l'altre cerimonie, che sogliono far i Turchi; e ritornato di Turchia in Christianità hauessi nella Città, ò Terra di N. tua patria detto, e fatto molte cose contrarie alla Religione Cattolica, e Christiana. Et in particolare.

Che

Che haueſſi con gran temerità vituperato l'vſo di recitare la Corona, e l'Offitio della Beatiſſima Vergine, portar l'habito di lei, cingerſi il cordone di San Franceſco, e viſitar le Chieſe loro, e quelle d'altri Santi.

Che con ſomma ingiuria, e diſprezzo haueſſi dalla fineſtra della tua caſa gittata via l'acqua benedetta, e lacerata empiamente la ſacra imagine della Santa Croce.

Che ti foſſi vantato d'hauer in Turchia pigliata vn'altra moglie, & hauutone figliuoli, & eſſer viſſuto (com'ella viuea) turcheſcamente.

Che haueſſi detto di voler tornare in Turchia, perche iui ſareſti ſtato meglio, mangiando i Turchi della carne anco il Venerdì.

Che haueſſi in preſenza di più perſone fatto alcune attioni ſecondo il rito de'Turchi, dicendo, che così apunto ſi faceua in Turchia.

Che inuitato a far oratione, haueſſi non ſolamente ſprezzato di farla, ma anco detto, che non biſogna far oratione, perche quando vno naſce, già è giudicato doue egli debba andare, ò in Paradiſo, ò nell'Inferno.

Che, biaſimando i riti de'Chriſtiani, haueſſi detto, che in Chriſtianità s'adora il legno.

Foſti perciò d'ordine noſtro carcerato in queſto Santo Offitio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento eſaminato, doppo molte negationi, contrarietà, impertinenze, variationi, e ſotterfugij confeſſaſti.

Che à perſuaſione de'Turchi, e per timore d'eſſer da loro mal trattato, haueui eſternamente rinegata la ſanta Fede Chriſtiana, e detto eſpreſſamente di voler eſſer Turco, alzando il dito, e proferendo in honore dell'empio Maometto, e della ſua profana, e ſacrilega ſetta quelle parole, che in cotal'atto ſi ſogliono proferire, e laſciandoti liberamente circoncidere; con ritenere per all'hora nel cuore la detta ſanta Fede Chriſtiana: ma che poi iui ad vn'anno, hauendo gia imparata la lingua Turcheſca, e le coſe di quella ſetta, haueui rinegato anche col cuore la detta ſanta Fede, e creduto tutto quello, che credono i Turchi, & in ſpecie.

Che la ſetta Maomettana foſſe buona, & in eſſa poteſſe l'huomo ſaluarſi.

Che Chriſto noſtro Signore non foſſe Iddio, ma ſolamente vn huomo ſanto.

Che foſſe lecito hauer più mogli viue in vn medeſimo tempo &c.

Et

Et andarannosi in questa forma stendendo gli altri errori, che il Reo haurà confessato d'hauer in quella setta esplicitamente creduto. Oltre a questo confessatti.

Che nel tempo di detta tua apostasia dalla Christiana Fede eri entrato più volte nelle Moschee, e che all'vsanza de' Turchi (lasciate le scarpe fuori) haueui adorato Maometto, con inginocchiarti, e por la testa in terra, e recitare l'orationi, ch'essi recitauano, digiunato, e lauatoti secondo il loro costume, mangiato carne ogni giorno, e fatto tutto quello, ch'essi faceuano, e che in tale stato eri vissuto per sett'anni continui, sin'à tanto, che da certi Christiani ammonito del tuo errore, t'eri conuertito alla santa Fede Christiana: ma che con tutto ciò ritornato in Christianità, non haueui mai procurato d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa, ne meno ti eri confessato di questo tuo errore per vergogna, che n'haueui, & in così fatto peccato ti eri communicato più volte, ingannato dal Diauolo, negando pertinacissimamente tutte l'altre cose oppostеti.

E parendo a noi, che tu non hauessi detta intieramente la verità, essendo già stati a tua istanza repetiti i testimonij, da i detti de'quali rimanesti ancora più grauato, & assegnatoti il termine a far le tue difese, nel quale niuna cosa rileuante adducesti a tua discolpa, giudicassimo col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, esser necessario venir contro di te alla rigorosa esamina. Ouero così.

Et hauendo noi prima data piena informatione di questa tua causa alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana; d'ordine espresso della Santità di N.S. ti esponessimo alla rigorosa esamina, nel quale (senza però alcun pregiuditio delle cose da te confessate) costituito, vltimamente confessasti.

Che ritornato di Turchia alla Città, ò luogo di N. haueui detto, che Christo, e la Madonna sono persone come gli altri.

Che haueui detto, non douersi recitare la Corona, ne l'Officio di essa Beatissima Vergine, ne portar l'habito di lei, ne meno il cordone di San Francesco, ne visitar le loro Chiese, ne quelle d'altri Santi.

Che haueui per disprегio gittata l'acqua benedetta fuori della finestra, e stracciata l'imagine della Croce, e di Christo, & anco della Madonna, e persuasa vna persona a non credere alla stessa Beatissima Madre.

Che ti eri vantato d'hauer pigliata, & in effetto haueui pigliata in Turchia vn'altra moglie, quale nominasti, & hauuto d'essa vn figliuolo.

Che con animo di farti veramente vn'altra volta Turco, haueui detto di voler tornare in Turchia.

Che haueui per disprezzo ricusato di far oratione, e detto non esser necessario il farla, perche ciascuno, quando nasce, è destinato al Paradiso, ò condannato all'Inferno.

Che haueuj detto, che nella Christianità s'adora il legno, intendendo delle sacre Imagini.

Che ancor doppo il tuo ritorno di Turchia eri stato veramente Turco col cuore; e che fino al tempo, che fosti carcerato nel Santo Offitio, eri perseuerato nel credere, come sopra; e che oltre a ciò haueui tenuto, e creduto esser vero tutto quello, che nella detta Città, ò luogo di N. haueui con parole, e fatti empiamente asserito, e protestato, cioè.

Che i Santi non debbano honorarsi, ne hauersi in diuotione.

Che Christo Signor nostro, e la Madonna Santissima siano come gli altri.

Che le sacre Imagini non debbano venerarsi.

Che l'acqua benedetta non debba adoprarsi.

Che non sia necessario, ne si debba far oratione, vanamente scusandoti, che niuno fin'all'hora t'haueua insegnato le cose della Fede, e dicendo, che eri pronto a credere tutto quello, che crede vn buon Christiano.

Quali cose da te (come di sopra), nell'esamina rigoroso confessate, ratificasti anco opportunamente in giuditio, chiedendo perdono del tuo errore, e mostrandoti pronto ad abiurare la detta apostasia dalla Santa Fede Christiana all'empia setta Maomettana, e tutti gli errori, & heresie da te credute, e viuere, e morire nella santa Christiana, e Cattolica Religione.

Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con le sudette tue confessioni, e ratificatione, quanto di ragione si douea vedere, e considerare, similmente col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori siamo venuti contro di te all'infrascritta difinitiua sentenza. Ouero cosi.

Per tanto hauendo noi pure data piena informatione alla detta Sacra Congregatione di quanto dalla detta tua rigorosa esamina è risultato, similmente d'ordine espresso di Sua Beatitudine siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuo-

Inuocato il santissimo nome di Nostro Signor Giesù Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. di N. sudetto, Reo, inditiato, inquisito, processato, e confesso come sopra, dall'altra, Per questa nostra diffinitiua sentenza &c.

Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate, come sopra sei stato pessimo, e perniciosо heretico, & apostata dalla santa Fede di Christo, e vero culto di Dio all'empia, e profana setta di Maometto, e sacrilego culto di lui; e conseguentemente sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, o particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche hai detto d'esser pentito delle sudette apostasia, heresie, & errori, e di credere al presente, e voler credere sin'alla morte tutto quello, che tiene, è crede la Santa Madre Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana, e del tuo graue eccesso dimandato misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica maggiore, nella quale per le sudette apostasia, heresie, & errori sei incorso, e riceuerti nel grembo della detta Santa Madre Chiesa; purche prima con cuor sincero, e fede non finta, vestito dell'habito &c. abiuri, maledichi, e detesti publicamente auanti di noi le sudette apostasia, heresie, errori, e setta Maomettana, insieme con l'empio, e sacrilego autor suo; e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, heresia, errore, e setta, che contradica &c.

Et accioche questi tuoi graui errori &c.

Ti condanniamo a tutte le pene degli heretici, & apostati, contenute, & espresse ne'sudetti sacri Canoni, è Pontificie Costitutioni, & alla carcere perpetua in questo Santo Offitio, doue habbi a piangere i detti tuoi errori, e farne la condegna penitenza.

Et accioche dal benignissimo Dio &c.

Abiuratione.

IO N. di N. &c. Costituito personalmente in giuditio &c. conoscendo, che niuno si puó saluare fuori di quella fede, qual tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, contro alla quale confesso, e mi doglio d'hauer grauemente errato, perche, essendo io schiauo de'

Turchi, hò apostatato dalla santa Fede di Christo, & aderito col cuore all'empia setta Maomettana, lasciandomi liberamente circoncidere, e mangiando carne ne'giorni prohibiti dalla sudetta Santa Madre Chiesa, con andare anco alle Moschee, e quiui adorare Maometto, e far tutto quello, ch'essi faceuano; tenendo, e credendo fermamente anco doppo il mio ritorno in Christianità ciò ch'essi tengono, e credono, & in particolare.

Che la setta Maomettana fosse buona &c.

Per tanto conoscendo io hora il mio graue errore, sicuro della verità della santa Christiana, e Cattolica Fede; e certo della falsità della setta Maomettana, e delle sudette heresie, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico, e detesto la sudetta empia apostasia, e sacrilega setta, con tutti gli errori, & autor suo, & anco tutte, e ciascuna delle sudette heresie, e generalmente ogni, e qualunque altra apostasia, errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che adesso con tutto il cuore credo, & con l'aiuto di Dio crederò sempre fermamente per l'auenire, tutto quello, che tiene, crede, predica, & insegna la detta Santa Chiesa Cattolica; e giuro, e prometto, che non crederò, ne dirò mai più le sudette, ò altre heresie; ne aderirò alla detta apostasia, e setta, ne meno haurò famigliarità, ò conuersatione con apostati, ò heretici, ouero, che siano sospetti d'apostasia, ò d'heresia: ma se conoscerò alcun tale, lo denuntierò all'Inquisitore, ò all'Ordinario del luogo, doue mi trouerò. Giuro anco, e prometto d'adempire &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c.

Successiuè prædictus N. genuflexus &c.

N. de N. Sancti Officij Not.

Forma della sentenza contro il Reo rilasso, ma penitente.

Noi F. N Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

Essendo che tu N. figliuolo di N. &c. fosti fin dell'anno &c. legitimamente inditiato, inquisito, processato, e per tua propria confessione colpeuole ritrouato nel Santo Offitio di N. d'hauer tenuto, e creduto l'infrascritte heresie, cioè.

Che nell'Hostia consacrata non vi sia il vero corpo, e sangue di Nostro Signore Giesù Christo.

Che non si debba andare alla Messa, se non per ascoltare l'Epistola,

stola; e l'Euangelio, e veder il Sacramento, solo in memoria della passione di Christo, non già perche contenga il suo vero corpo, e sangue.
Che la confessione sacramentale de' peccati non si debba fare ne a Preti, ne a Frati, ma solo a Dio.
Che i Santi in Cielo non si debbano inuocare.
Che non vi sia altro Purgatorio, che il sangue di Christo.
Che i voti, che si fanno a i Santi del Paradiso, non vagliano cosa alcuna.
Che i digiuni della Quadragesima, e delle Vigilie, non debbano osseruarsi per comandamento della Chiesa, ma solo per macerar la carne.
Che ne' giorni di festa si possa lecitamente lauorare, non ostante in contrario il precetto di Dio, e della Santa Romana Chiesa.
Che la Fede sola senza l'opre giustifichi.
Che l'opre buone non siano altro, che frutto della Fede, e non possano meritarci accrescimento di gratia.
De' quali errori, & heresie, hauendo tu all'hora detto d'esser pentito, fosti benignamente raccolto dal Santo Offitio, & abiuratele tutte secondo la forma consueta venisti riconciliato alla Santa Madre Chiesa.
Ma poi dell'anno &c. fosti pure grauemente inditiato, che non solamente fosti più che mai infetto delle sopradette, & altre heresie, ma che alzando empiamente le corna contro il Creatore, e contro la sua Santa Chiesa, hauessi corrotto molti altri nel luogo di N. in grauissimo danno dell'anime loro. Laonde non potendo, ne douendo noi tolerare vna tanta empietà, ti facessimo da i publici Ministri prendere, e condurre alle carceri di questo Santo Offitio; e fattati d'ordine nostro nel medesimo tempo la perquisitione della casa, e persona tua, ti furono ritrouati libri pessimi, & hereticali di Caluino, e Caluinisti, contenenti bruttissime, & enormissime heresie, da non potersi senza graue offesa delle pie orecchie riferire.
Sopra le quali cose auanti di noi col tuo giuramento più volte esaminato, assai liberamente riconoscesti in giuditio i detti libri, e confessasti, d'hauerli per molto tempo ritenuti, e più volte intieramente letti; & oltre a ciò confessasti, che doppo la sudetta abiuratione, e riconciliatione fatta, come di sopra, nel Santo Offitio, eri miseramente ricaduto non solamente nelle sopradette heresie, ma anco nelle infrascritte: cioè.
Che l'Indulgenze, e Giubilei non siano d'alcun valore.

Che

colarmente la detta tua abiuratione, e sentenza data nel detto Santo Offitio di N. è stato dalla Santità di Nostro Signore risoluto, che di ragione tu meriti, e deui esser dichiarato, e giudicato heretico impenitente; e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori.

Nondimeno, perche alle molte esortationi di più persone intendenti, cattoliche, e pie, per la gratia di Dio, di nuouo hai detto che sei pentito, e ritornato al grembo della Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, & all'vnità di quella, detestando ogni heresia, e credendo cattolicamente, e protestando la Fede Cattolica, siamo contenti ammetterti, come (essendo tu veramente pentito de' tuoi errori, & heresie) ti ammettiamo a poter riceuere nel foro della coscienza i Santi Sacramenti della penitenza, & Eucharistia; sicome a rilassi, ma penitenti, e che gli domandano con humiltà concedono le canoniche determinationi.

Ma perche la Chiesa di Dio non hà più che fare in te, ne circa di te, oltre a quello, che ha fatto, conciosiache si sia portata così misericordiosamente verso di te (sicome habbiamo detto) e tu habbi nondimeno così mal'vsato vna tanta benignità per li sudetti tuoi errori. Per tanto, inuocato il Santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di San Pietro Martire nostro Protettore.

Noi sopranominati F. N. Inquisitore, & N. Vicario Episcopale, Giudici sudetti, sedendo pro Tribunali, sicome è costume de' Giudici nell'essecutione del giuditio, e posti auanti di noi li Sacrosanti Euangelii, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giuditio, e gli occhi nostri veggano l'equità, e giustitia, e riguardando solo a Dio, & all'irrefragabile verità, & all'estirpatione dell'heretica prauità, te N. sopranominato in questo luogo, giorno, & hora da noi eletti per tal giuditio, & à te già assegnati ad vdire la diffinitiua sentenza, col conseglio, e parere de' sudetti nostri Signori Consultori; ouero, conforme alla sudetta determinatione di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione, sententialmente dichiariamo, e giudichiamo esser veramente heretico impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori, quantunque adesso habbi detto, e mostrato d'esser pentito di così graui tuoi errori; e come heretico trouato già impenitente, e rilasso nelle medesime, & altre heresie, & errori (come di sopra) ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo, e consegnamo al braccio, e

Cor-

Corte secolare, quale però efficacemente preghiamo, che circa la persona tua voglia moderare la sua sentenza, di maniera, che sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.
Dichiariamo parimente per questa nostra diffinitiua sentenza, tutti li tuoi beni, mobili, & immobili, per qualsiuoglia via, e modo, ragione, & attione a te spettanti, & attinenti, esser confiscati a questo Santo Offitio dell'Inquisitione, dal giorno, che commettesti il primo delitto d'heresia, secondo i Sacri, Canoni, & Apostoliche Costitutioni.
Così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dechiariamo, giudichiamo, rilasciamo, e consegnamo in questo, & in ogni altro meglior modo, a forma, che di ragione potemo, e douemo.

Fr. N. Inquisitor &c. qui supra ita pronuntiaui.

N. Vicarius &c. ita pronuntiaui.

Die Mensis Anni

Lata, data, & in his scriptis sententialiter promulgata fuit suprascripta sententia per supradictos Admodum RR. DD. Iudices pro tribunali sedentes in Ecclesia Sancti N. lecta verò per me Notarium infrascriptum alta, & intelligibili voce, præsentibus pro testibus ad præmissa vocatis, & rogatis, N. de N. & N. ac N. & maxima, ac numerosa populi multitudine vtriusque sexus. De quibus &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Potrà forse ad alcuno parer molto strano, che ammettendosi nella soprascritta forma di sentenza il rilasso a poter riceuere, come penitente i Santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, ad ogni modo sententialmente si dichiari, e giudichi heretico impenitente, ma è da notare, che la Chiesa (come anco si dirà altroue) considerando l'incostanza di esso Reo nel ricadere così infelicemente nelle già abiurate heresie, non può persuadersi, quanto al foro esteriore, che costui sia veramente pentito; e perció quanto al detto foro, lo dichiara, e giudica impenitente, e come tale, lo rilascia, e consegna al braccio secolare, acciò venga punito di pena temporale. Vero è, che quanto al foro della coscienza, lo stima penitente, e per ciò gli apre in detto foro il grembo della sua pietà, e misericordia, e gli perdona la pena spirituale: onde non vi e ripugnanza, ne contrarietà alcuna.
Oltre a questo dee similmente auuertirsi, che anco tal'hora gli heretici fintamente abiurano, mostrandosi nell'esterna apparenza contriti, ma in realtà sono tuttauia heretici indurati, & impenitenti, e non confessano intieramente tutte l'heresie da loro tenute, e credute, ne meno riuelano i complici, e libri, ò

scit-

scritture hereticali, e perciò quando essi doppo l'abiuratione si scuoprono di lungo heretici, e carcerati confessano giuridicamente le sudette cose, è necessario dichiararli non solamente rilassi, & impenitenti, come nel foro esteriore veramente sono, ma anco diminuti, fintamente conuertiti, e spergiuri, e come tali rilasciarli al braccio secolare.

Forma della sentenza contro il Reo non rilasso, ma impenitente.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N. figliolo di N. &c. fosti grauissimamente inditiato in questo Santo Offitio d'hauer più volte in più luoghi, alla presenza di più persone, e con graue scandalo publicamente proferito, & affermato molti errori, & heresie, e d'hauerle anco per molti anni credute fermamente in danno grauissimo dell'anima tua, cioè.

Che l'huomo con l'opere senza la diuina gratia per mezo di Giesù Christo nostro Redentore, possa giustificarsi.

Che l'huomo senza inspiratione, & aiuto perueniente dello Spirito Santo, possa credere, sperare, amare, e pentirsi come bisogna, e conseguir la gratia della giustificatione.

Che l'opere, che in qualsiuoglia modosi fanno auanti la giustificatione, siano veramente peccati; e per quelle s'incorra nell'odio di Dio: e che quanto più alcuno si sforza di disporsi alla gratia, tanto maggiormente pecchi.

Che il timor delle pene Infernali, per cui dolendosi de' peccati, ricorriamo à Dio, ouero ci asteniamo dal peccare, sia peccato, ouero che i peccatori perciò diuengano peggiori.

Che l'huomo battezzato, e giustificato, sia tenuto a creder per fede, d'esser di certo nel numero de predestinati.

Che solamente i predestinati alla vita eterna riceuano la gratia della giustificatione, ma niun'altro, ancorche chiamato ottenga giamai la gratia, come apunto predestinato al male.

Che all'huomo, ancorche giustificato, e costituito in gratia, impossibile sia l'osseruanza de' precetti di Dio.

Che l'huomo giustificato, quanto si voglia perfetto, non sia obligato all'osseruanza de' precetti di Dio, ma solamente al credere; quasi che l'Euangelio sia vna nuda, & assoluta promessa della vita eterna; senza alcuna conditione, di douersi adempire i comandamenti di Dio.

Che l'huomo giustificato possa senza l'aiuto speciale di Dio, ò

con quello non possa perseuerare nella riceuuta gratia.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Offitio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'hauer proferito, affermato, e predicato li sudetti errori, & heresie, e d'hauerle tenute, e credute per tanti anni (si esprima il tempo) e di crederle, e tenerle tuttauia, mostrando in ciò gran pertinacia, & ostinatione. Ma noi seguendo le pedate del Signore, che non vuole la morte del peccatore, ma ch' egli si conuerta, e viua, habbiamo fatto ogni opra per correggerti, e ridurti alla vera strada della salute, con esporti per noi stessi, e per mezzo d' altri ancora, chiaramente la dottrina Euangelica, e la purità della Santa Fede Christiana, quale intorno a i sopradetti articoli tiene, crede, predica, & insegna la Santa, Catolica, & Apostolica Romana Chiesa. Et ancorche ti habbiamo troppo lontano dal vero camino ritrouato, & alieno affatto dalla Santa Fede Catholica, e d' animo così indurato, che non hai voluto mai confessare d'esser in errore, ne detestare le sudette heresie; nondimeno da compassioneuole affetto mossi, e desiderosi oltre modo della tua salute, ti prefiggemo certo termine già trascorso a deliberare di te stesso, e dello stato tuo, e pentirti di buon cuore. Ma non hauendo tù, come figlio dell'iniquità, e delle tenebre, & inimico della vera luce, voluto giamai sentire la voce del tuo Pastore, ne far alcuna stima de' nostri paterni auuisi, ne meno de' buoni, e gagliardi argomenti, & autorità della Sacra, e diuina Scrittura in contrario addotteti, anzi essendoti scoperto sempre più indurato, e pertinace ne i già detti errori. Per tanto hauendo noi visti, e maturamente considerati i meriti di questa tua causa, con la sudetta tua danneuole, e veramente satanica ostinatione, e pertinacia, per cui le tue colpe si rendono assai più graui; e non volendo, che tu per l'impunità tua di cattiuo diuenga peggiore, ne col tuo pestifero morbo infetti altri, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, è Canonisti, siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiua sentenza. Ouero così.

Et hauendo noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, e della sudetta tua diabolica ostinatione, e pertinacia nelle sopradette heresie, & errori, alla Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e di essa Sacra Congregatione, siamo venuti &c.

Inuocato il Santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li Sacro-

crosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause vertenti tra il Sig. N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, indiciato, inquisito, processato, confesso, impenitente, e pertinace, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sopradette cose sei heretico pertinace, & impenitente, e come tale ti condanniamo, e condannato ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e da hora ti rilasciamo al braccio, e corte secolare &c.

Così diciamo pronuntiamo, sententiamo, giudichiamo, dichiariamo, condanniamo, e rilasciamo &c,

Fr. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Si autent chi dal Notaro, come di sopra.

Lata, data &c. fol. 296.

Forma della sentenza contro il Reo rilasso, & impenitente.

QVando il Reo rilasso è affatto impenitente, & ostinato, ne per qualsiuoglia ammonitione, ò essortatione di persone dotte, e pie, vuole in modo alcuno conuertirsi, non si deue tralasciare di far di ciò espressa mentione nella sentenza, acciò sappia il Giudice secolare come gouernarsi nel punirlo. E noi perciò non resteremo di porre la forma di cotal sentenza contra vn simile rilasso, & impenitente; ancorche ad vn'accorto, e prudente Giudice possa bastare quanto di già si è detto. E la forma sarà questa.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo, che tu N. di N. fosti fin dell'anno &c. (spieghisi il contenuto della prima sentenza data contro del Reo, come nell'antecedente forma) Ma poi dell'anno &c. venisti inditato in questo Santo Offitio, che di nuouo fossi caduto nelle sopradette dannate heresie, per auanti da te publicamente abiurate, & anco in altre molto enormi, & atroci, cioè.

Che l'huomo vna volta giustificato non possa mai più peccare, ne perder la gratia; e che perciò colui, che cade, e pecca, non sia mai stato veramente giustificato.

Che l'huomo giustificato possa in tutta la vita sua schifare tutti i peccati, etiamdio veniali, senza priuilegio speciale di Dio.

Che il giusto in ogni buon'opera pecchi, almeno venialmente;

ouero (che è cosa molto più intolerabile) mortalmente; e perciò meriti le pene eterne.

Che non vi sia alcun peccato mortale, fuorche il peccato dell'infedeltà; ouero, che per niun'altro peccato, ancorche graue, & enorme, fuorche per quello dell'infedeltà si perda la già riceuuta gratia.

Che, persa per il peccato la gratia, si perda anco sempre insieme la fede; ouero, che quella fede, che resta non sia vera fede, ancorche non sia viua; ò pure, che colui, il quale hà fede senza la carità, non sia Christiano.

Che colui, il quale doppo il Battesimo è caduto nel peccato, non possa per la gratia di Dio risorgere; ouero, con la sola fede, senza il Sacramento della Penitenza, possa la perduta gratia ricuperare.

Che Christo Nostro Signore, mentre auanti la passione oraua al Padre nell'horto, fù da così fiero, terribile, & horrido timore assalito, che deposta ogni sperenza, rimase affatto disperato, e dubitò di douer essere dalla morte totalmente assorto.

Che Adamo nostro primo Padre cadè necessariamente nel peccato, così hauendo Iddio eternamente ordinato, statuito, e decretato.

Che la prima, e principal cagione della perpetua morte, e dannatione de' reprobi, sia la volontà di Dio.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato nel detto Santo Offitio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato confessasti, d'esser ne' già abiurati errori, & heresie ricaduto, & à quelle infelicemente ritornato, & al presente anco crederle; e d'hauere oltre à ciò tenuto, e creduto, e tuttauia tenere, e credere le soprascritte, e ciascuna di esse, ostinatissimamente.

E desiderando noi all'hora con tutto il cuore, sicome anco adesso desideriamo, di ridurti all'vnità della S. Madre Chiesa, e dalle viscere tue gli errori, & heresie sudette sradicare, niuna cosa tralasciammo di fare, che à noi paresse atta à saluteuolmente conuertirti, varij, e conueneuoli modi in ciò adoprando: ma tu, dato già in reprobo senso, & affatto sedotto, & indurato ne' sudetti errori, & heresie, eleggesti più tosto d'essere, e quì dal temporale, e doppo morte dal sempiterno fuoco miseramente abbruciato, che à più sano consiglio attenendoti, ritornare al grembo, & alla misericordia della S. Madre Chiesa. Laonde non hauendo noi più che sperare della tua persona, dopo vn lungo aspettare, col consiglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, oue-

ro, d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giuditio, e gli occhi nostri veggano l'equità, riguardando solo à Dio, & all'vnità della santa Fede &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, inditiato, inquisito, processato, confesso, e conuinto, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, e giudichiamo, che tu N. sudetto sei veramente heretico rilasso, & impenitente, e come realmente heretico rilasso, & impenitente ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e ti rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c. come di sopra.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Lata data &c. fol. 296.

Forma della sentenza contro vn Reo, il quale conuinto d'heresia persiste nella negatiua, e professa tuttauia d'esser Cattolico.

Noi F.N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

Essendo tu N. &c. stato denuntiato in questo Santo Offitio di N. che fossi veramente heretico, & hauessi per molti anni fermamente tenuto, e creduto molte, e molte heresie, & in particolare.

Che sia cosa empia, e contraria all'Euangelio, punir col fuoco gli heretici ostinati.

Che l'Imperatore di ragion ciuile sia superiore al Papa.

Che non si debbano accender lumi auanti il Presepio di Nostro Signore, e le sacre Imagini.

Che l'Offitio della Beatissima Vergine non debba recitarsi per impetrare qualche gratia.

Che debba l'huomo astenersi, non dal mangiar carne i giorni prohibiti, ma solamente dal commetter peccati.

Che il corpo del Signore nel sepolcro non sia stato congiunto alla diuinità.

Che la verità Cattolica sia vna mera superstitione, e gli heretici siano veri, e perfetti Teologi &c.

E volendo noi certificarci, se quanto di te haueuamo inteso fosse vero, discendissimo à pigliar le debite, e necessarie informationi, esaminando giuridicamente i testimonij, e col loro proprio giuramento più volte sopra le denuntiate cose interrogandoli, e tutte l'altre cose facendo, che da noi secondo i sacri Canoni, e Pontificie Constitutioni far si doueuano; e per legitime, e concludenti proue ritrouassimo, che tu per tanti anni (si esprima il tempo) sei stato heretico, per hauer più, e più volte nel sudetto tempo, in varij luoghi, con diuerse occasioni, & alla presenza di più persone, proferito le sudette heresie, affermato di crederle, e douersi dagli altri credere, e sforzatoti anco di mordacemente difenderle.

Fosti perciò d'ordine nostro carcerato in questo Santo Offitio, nel quale più volte auanti di noi col tuo giuramento esaminato negasti pertinacissimamente tutte le cose oppostetì, dicendo, e protestando, d'esser sempre stato buon Cattolico, e Christiano. E desiderando noi all'hora, come pur anco al presente desideriamo ardentissimamente, che tu, col confessare liberamente la verità delle cose, delle quali restaui pienamente conuinto, da così infelice, e calamitoso stato risorgessi, e lasciando affatto l'heresie, e riducendoti al grembo di S. Madre Chiesa, & all'vnità della santa Fede Cattolica, schifassi la doppia morte dell'anima, e del corpo; vsassimo ogni possibile diligenza, tanto per noi stessi, quanto per mezo d'altri, acciò ne seguisse il desiderato effetto, benignamente per lungo spatio aspettandoti à penitenza. Ma tu dato già in reprobo senso, disprezzasti d'appigliarti al più sano conseglio, & ostinatamente persistesti, come tuttauia persisti, nella negatiua, con animo contumace, & indurato. Laonde hauendoti la Chiesa per tanto tempo aspettato, acciò la tua propria colpa riconoscendo, alla santa Fede Cattolica ritornassi, ne hauendo tu mai voluto, ne meno hora volendo in modo alcuno farlo, ne a lei restando più veruna strada d'vsar teco gratia, e misericordia; noi ripetiti prima, non solo à tua istanza, ma anco per debito dell'offitio nostro, i testimonij contro di te esaminati, da i detti de' quali rimanesti anco più grauato, & assegnatoti poscia il termine à fare le tue difese, nel quale niuna cosa adducesti à tua discolpa, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori, Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N. S. e della Sacra Congregatione della Santa,

& Vni-

& Vniuersale Inquisitione Romana, à cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, acciochè vn tanto errore non resti impunito, e tu sij essempio a gli altri, che si astengano da sì graui eccessi, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato dunque il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N.N. sudetto, reo, inditiato, inquisito, processato, negatiuo, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto sei heretico impenitente, e che deui, come tale, esser dato, ò rilasciato al braccio secolare. E noi per questa nostra diffinitiua sentenza ti discacciamo, come veramente heretico pertinace, & impenitente, dal foro nostro Ecclesiastico, e ti diamo, ò rilasciamo al braccio, e Corte secolare &c.

F.N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.
N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Lata, data &c. fol. 296.

Modo di spedire vn Reo contumace non conuinto.

QValunque volta il Reo citato in termine prefisso à risponde-re de Fide, & ispurgarsi delle cose oppostelì, delle quali però non è conuinto, ma solamente inditiato, e perciò sospetto leggiermente d'heresia, disubidisce, ne in detto termine si cura di comparire, egli per tal contumacia si rende sospetto vehementemente, e perciò deue in ogni modo per sentenza scommunicarsi nella forma, che quì sotto si porrà; ma perche si tratta di cose molto graui, e pregiuditiali al Reo, hassi a procedere in ciò giustificatamente, e con ogni buon termine di ragione: e però necessario, che prima, sicome altra volta è stato detto, cotal sua contumacia venga per il Fisco accusata: il che può farsi in questo, ò in altro simigliante modo.

Die Mensis Anni

Magnificus D. N Fisci Procurator constitutus &c. Dicit, quod postquam N. reus in hoc Sancto officio citatus formiter cum monitionibus, comminationibus, & assignationibus terminorum ad comparendum congruis, & opportunis, non tantùm comparere negligit, & minimè curat, verùm etiam citationes, præcepta, monitiones, & comminationes contumaciàliter contemnit; ideo, ne iuribus Fisci ob longiorem moram aliquod præiudicium sequatur, instat, atque instanter petit, per Adm. R. P. Inquisitorem

torem declarari, dictum N. contemptorem citationum, praeceptorum, monitionum, & comminationum Sancti Officij, esse verè, realiter, effectualiter, atque irrefragabiliter contumacem, & rebellem Sancti Officij, inque omnes, & singulas censuras, & pœnas in litteris monitorialibus aduersus ipsum decretis, & executis oomminatas, & contentas, successiuè, & in consequentia incidisse, in omnibus, & per omnia, iuxta formam sacrorum Cononum, Constitutionum, Extrauagantium, atque consuetudinis Curiæ Sancti Officij, & ad cautelam protestatur, per ipsum minimè stare, quin prædicta fiant, omni meliori modo &c. Et ita &c.

Deposita in iure, & in præsentia præfati M. R. P. Inquisitoris per dictum D. N. Fisci Procuratorem dicentem, petentem, instantem, interpellantem, & protestantem in omnibus, prout in ea.

Qui præfatus M. R. P. Inquisitor, visa prædicta instantia facta per dictum D. N. Procuratorem Fiscalem, & omnibus, ac singulis in ea contentis, quibus relatio habeatur paratum se obtulit, in prædictis, & circa prædicta, opportunis temporibus, facere ea, quæ iuris sunt, sub protestatione, quòd nec per ipsum stetit, aut stabit vnquam, quin iustitia suum plenum, atque integrum sortiatur effectum.

N. Sancti Officij Notarius.

Doppo questo procederà l'Inquisitore opportunamente alla sentenza dichiaratoria nel modo che segue.

Forma della sentenza dichiaratoria contro vn Reo contumace non conuinto.

Nos F. N. Inquisitor &c. &
Nos N. Vicarius &c.

CHristi nomine inuocato. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram declaratoriam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. Iuris vtriusque Doctorum consilio ferimus in his scriptis in causa, coram nobis vertente inter Dominum N. Procuratorem Fiscalem Sancti Officij inquirentem, seù promouentem ex vna, & N. reum, nominatum, & citatum per affixionem ad comparendum personaliter in hoc Sancto Officio coram nobis, ac respondendum de Fide, ac se expurgandum à nonnullis sanctam Fidem concernentibus, & contra ipsum citatum ex actis dicti Sancti Officij resultantibus, sub pœnis, de quibus in monitorio, partibus ex altera. Pronunciamus, sententiamus, & declaramus, dictum N. ob non paritionem dictarum nostrarum litterarum monitorialium contra ipsum ad instantiam prædicti D. Procuratoris Fiscalis decretarum, & executarum, incidisse, & incurrisse in excommunicationis maioris latæ sententiæ, & alias in eisdem litteris monitorialibus contentas pœnas; litterasque declaratorias desuper necessarias, & oppor-

opportunas decernendas, relaxandas, & publicandas, mandatumque executiuum de ipso, vbicumque locorum repertus fuerit, personaliter capiendo similiter decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout hac præsenti nostra sententia decernimus, relaxamus, & publicari mandamus omni meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, & debemus. In quorum fidem &c. Dat. &c.

Lata, data &c. fol.296.

E si sottoscriueranno i Giudici, & il Notaro.

Forma della citatione del Reo contumace non conuinto ad vdire la sentenza diffinitiua.

PRomulgata la sopradetta sentenza, e publicato già per cedoloni scommunicato il Reo, come nella Quinta Parte si dice, s'egli non si curerà per tutto ciò di compatire, anzi con animo indurato starà per vn'anno intiero, e continuo, dal giorno della data sentenza, nella sua contumacia, e scommunica contro di lui fulminata, in tal caso, operando la detta sua contumacia, ch'egli debba hauersi per confesso, rendesi (come di sopra è stato accennato) sospetto violentemente, anzi violentissimamente d'heresia; & ancorche egli forse non sia vn heretico, deue però condannarsi come heretico impenitente: ma prima s'hà a citare canonicamente ad vdire la diffinitiua sentenza, e la forma della citatione sarà l'infrascritta.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius &c. delatus nobis fuisses de hæretica prauitate, & receptis de eadem per nos debitis contra te informationibus, esses nobis suspectus leuiter, quòd fores infectus labe prædicta, citauimus te, quatenus coram nobis personaliter compareres de Fide Catholica responsurus. Cumque citatus renueris contumaciter comparere, excommunicauimus te ac excommunicatum fecimus publicari, in qua excommunicatione stetisti per annum &c. animo pertinaci latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad sanctæ Fidei vnitatem reuerteveris, tu in reprobum sensum datus comparere omnino comtempsisti. Sanè cum velimus causam tuam huiusmodi fine debito terminare, vt ne videamur tam nefanda crimina conniuentibus oculis pertransire, te N. supradictum latitantem, profugum, & fugitiuum, per præsens nostrum edictum publicum requirimus pariter, & citamus peremptoriè, vna pro trina monitione canonica, quatenus Die Mensis Anni in Ecclesia Sancti N. Ciuitatis,

 vel

vel loci N. hora Vesperarum personaliter compareas coram nobis sententiam tuam diffinitiuam auditurus, significantes, quòd siue comparueris, siue non, procedemus ad nostram sententiam diffinitiuam contra te, prout ius, & iustitia suadebunt. Et vt præsens nostra citatio ad tuam notitiam perueniat, nec valeas te ignorantiæ velamine tueri, præsentes nostras requisitionis, & citationis litteras volumus, & mandamus affigi publicè in valuis Ecclesiarum Sancti N. & Sancti N. &c. In quorum fidem, ac testimonium præsentes nostras litteras manu propria firmauimus, ac impressione nostrorum sigillorum iussimus communiri. Dat. in Ædibus Sanctissimæ Inquisitionis N. S. Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. Vicarius &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Dourà successiuamente la detta citatione, affiggersi ne i luoghi consueti, e pigliarsi dal Messo la solita relatione &c.

Venuto poscia il giorno da i Giudici legitimamente prefisso al Reo, di douer personalmente comparire auanti di loro ad vdire la diffinitiua sentenza, se egli ad ogni modo non sarà comparso, potranno, e douranno essi Giudici venire alla promulgatione della già detta sentenza, & in essa, non vero heretico impenitente dichiararlo, ma, come se tale ei fosse, condannarlo, & al braccio Secolare rilasciarlo, insieme con la statua di lui, ad effetto, che sia abbruciata, perciò dourà in publico prodursi la detta statua col nome, e cognome del Reo contumace: e la sentenza sarà l'infrascritta, ò simile, però in lingua volgare, acciò la Nobiltà, & il Popolo, che concorreranno, possano intenderla.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

ESsendo che tu N.&c. fosti per testimonij degni di fede denuntiato in questo Santo Offitio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi; tempi, & occasioni proferito varie, e diuerse heresie, & in particolare.

Che la verginità, la continenza, e le aureole siano frascherie, e menzogne del Diauolo.

Che nella sacra Messa non si offerisca altro, che orationi.

Che l'opere buone non facciano l'huomo buono, ne le cattiue cattiuo.

Che l'huomo per la fede sia libero da tutte le leggi, così diuine, come canoniche, & humane.

Che per l'orationi non solamente non si plachi Iddio, ma che il giusto, facendole, pecchi.

Che

Che auanti il giorno del Giuditio l'anime de'dannati nell'Inferno non patiscano, ne l'anime de'Santi in Paradiso fruiscano la visione beata.
Che l'anime de'morti non possano apparire à quelli, che viuono.
Che per l'Ordine sacro non si dia lo Spirito Santo.
Che i peccati siano eguali.
Che Christo per nostra causa habbia contratto il difetto dell'ignoranza.
Che il Sacramento del Battessimo non cancelli i peccati.
Che, s'egli s'hà a digiunare, cõuëga ciò fare in giorno di Domenica.
E volendo noi per debito dell'offitio nostro certificarci, se le cose contro dite denuntiate fossero vere, discendessimo a vedere, & inquirere sopra di esse. Et hauendo contrò di te ritrouato molti inditij, per li quali ti rendeui sospetto d'heretica prauità, per publico editto ti citassimo nelle Chiese di Santo N. e di Santo N. a douere in tal termine da noi prefisso comparire auanti di noi per rispondere *de Fide*: ma tù, da non sano conseglio indotto, sprezzasti contumacemente di comparire. Per il che ti scommunicassimo, e facessimo publicare, e denuntiare scommunicato, e tu nondimeno dato già in reprobo senso cotal salutifera medicina rifiutãdo hai per lo spatio d'vn'anno, e più sopportato la d. scõmunica, e tuttauia la sopporti con animo pertinace, & indurato, e fuggitiuo ti vai nascondendo di quà, e di là, in guisa, che non sappiamo oue il maligno spirito t'habbia al presente guidato. Laonde hauendoti per tanto tempo (ponganśi quanto) la Santa Madre Chiesa benignamente, e misericordiosamente aspettato, accioche vna volta, della tua salute ricordeuole, te ne volassi al grembo della misericordia di lei, con lasciare affatto gli errori, e professare la santa Fede Cattolica, ne hauendo tu voluto consentir giamai, è volendo noi pure con debito fine terminar questa tua causa, ti citassimo a douer in quello giorno, hora, e luogo comparire personalmente ad vdir la diffinitiua sentenza, e perche ad ogni modo hai contumacemente ricusato di comparire, e mostri euidentemente di volere negli errori tuoi perpetuamente rimanere, non potendo, ne douendo noi vna tanta disubidienza, e contumacia tolerare, col conseglio, e parere de' nostri Signori Consultori, Dottori Teologi, e Canonisti, ouero d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore, e della Sacra Congregatione, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa tua causa, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.
Inuocato il santissimo nome di N.S. Giesù Christo &c. Hauendo auanti di noi li sacrosanti Euangelij &c. Nella causa, e cause

vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. sudetto, reo, inditiato, inquisito, processato, disubidiente, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro tribunali, proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti, e per auanti a te assegnati. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le sudette cose legitimamente contro di te dedotte nel processo (come di sopra) deui esser tenuto, e riputato come heretico pertinace, e come tale esser rilasciato al braccio Secolare; e noi per questa diffinitiua sentenza ti discacciamo dal foro nostro Ecclesiastico, e rilasciamo alla Corte Secolare, quale però efficacemente preghiamo, che, se mai t'haurà nelle sue forze, voglia circa la persona tua moderare la sua sentenza in guisa, che sia senza effusione di sangue, e senza pericolo di morte.

Di più, stante l'assenza, e contumacia tua, per cui non può di presente questa nostra sentenza nella tua propria persona esseguirsi, rilasciamo alla detta Corte Secolare la tua statua qui presente, acciò ne faccia quello, che per giustitia si conuiene.

E finalmente dichiariamo, douersi contro di te decretare, e rilasciare, come da hora decretiamo, e rilasciamo il mandato essecutiuo, che in qualunque luogo della nostra giurisdittione sarai ritrouato, di fatto per qualsiuoglia Ministro della giustitia sij preso, e carcerato, e detta carceratione debba a noi significarsi, acciò possiamo eseguire quanto sarà di giustitia, e di ragione.

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, dichiariamo, discacciamo, rilasciamo, ordiniamo, e decretiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragion potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

Et il Notaro l'autenticherà, come di sopra.

Lata, data &c. fol. 296.

Se il già detto Reo contumace, non conuinto, ma solamente, per gli inditij, che contro di lui si hanno, sospetto d'heresia, comparirà dinanzi all'Inquisitore prima, che si reputi, o presuma confesso, cioè, non ancor passato l'anno della contumacia, & insordescenza sua nella scommunica, & esaminato negherà il delitto, hannosi a ripetere i testimonij contro di lui esaminati, perche il delitto non è prouato, ne per propria confessione, o

vera

vera, o presunta, ne per depositione de'testimonij, che riceuuti, non contestata la lite, non prouano; ma se comparirà passato l'anno di detta sua insordescenza, e pur ancor esaminato negherà, all'hora, presumendosi confesso, cotal sua presunta confessione opera, che non si ripetano i testimonij; perche, essendo il delitto prouato per questa sua confessione risultante dalla contumacia, & insordescenza predetta oltra l'anno, non v' hà bisogno di ripetitione, la qual si fà solamente quando il Reo è negatiuo.

Oltre a questo hassi a notare, che, se il Reo contumace, di cui fin'hora si è trattato, comparirà, o sarà preso, passato l'anno, & esaminato risponderà, d'hauer malamente sentito delle cose della Fede, tanto circa gli articoli, de'quali principalmente era inditiato, quanto circa l'insordescenza nella scommunica, e ne chiederà perdono, deue riceuersi a misericordia, e farsi abiurare, come heretico formale, purche non sia rilasso; ma s'egli sarà pertinace nell'heresie, ch'haurà confessate, dourà al braccio Secolare rilasciarsi. Se risponderà cattolicamente, & appresso mostrerà efficacemente, ch'egli non hà potuto comparire, perche era grauemente infermo, e con pericolo della vita, o carcerato altroue per la stessa, o altra causa, o si trouaua trà nemici, ouero, perche al luogo doue era citato, non poteua sicuramente appresentarsi, si tratterà la causa, come s'egli fosse a suo tempo comparso; ma se non potrà scusarsi di non esser opportunamente comparso, e perciò s'habbia per vero contumace, e dall'altro canto pure mostrerà l'innocenza sua per conto dell'heresie, delle quali è imputato, dourà per l'insordescenza nella scommunica abiurare, come sospetto vehementemente d'heresia, cioè, d'hauer malamente sentito dalla potestà della Chiesa nel fulminar le censure &c. e non prouando la sua innocenza, ne impedimento alcuno, onde non sia potuto comparire, dourà spedirsi, come violentemente sospetto, per l'vno, e l'altro capo, come di sopra è stato accennato: e finalmente apportando egli efficaci documenti, di non esser potuto comparire, & insieme prouando l'innocenza sua, dourà liberamente lasciarsi andare, ouero, se, stante la contumacia; diminuirà solamente la forza degl'inditij, astringersi parimente ad abiurare.

Se il Reo fuggitiuo, e contumace sarà negli ordini sacri costituito, dourà, auanti la sentenza condannatoria, dal Vescouo pontificalmente adornato, essere, non realmente, non essendo egli presente, ma (come si dice) verbalmente, e per sentenza degrada-

grada-

gradato, e deposto dall'offitio suo, e tale sarà la sentenza del Vescouo.

Noi N. per gratia di Dio Vescouo di N. &c.

ESsendo che tu N. ne'sacri ordini costituito (spieghisi l'ordine, & anco l'offitio, come, s'egli sarà Confessore, o Predicatore &c.) deui per tuoi graui demeriti frà poco da Noi, e dal M. R. P. Inquisitore di N. esser giudicato heretico impenitente, e come tale per sentenza rilasciato al braccio Secolare. Noi per tanto, conforme al tenore de'sacri Canoni, e così ricercando la giustitia, per questa nostra sentenza, quale contro di te proferiamo in questi scritti, ti degradiamo, e deponiamo da ogni offitio Sacerdotale, e da i sacri ordini, & anco dalla predicatione, & audienza delle confessioni sacramentali &c.

Noi N. Vescouo di N. &c.

E si autenticherà dal Notaro nel modo detto di sopra.

Lata, data &c. fol.296.

Doppo la detta sentenza di degradatione, o depositione, formeranno il Vescouo (se vorrà intrauenire) e l'Inquisitore, o pure l'Inquisitore, & il Vicario Episcopale contra il Reo degradato la sentenza di condannatione, come di sopra.

Auuertasi, che, se il Reo contumace, e fuggitiuo, sarà *ipso iure* incorso nella scommunica, per hauer dato impedimento al Santo Offitio &c. non dourà questi per sentenza scommunicarsi, ma citarsi *in forma*, e non comparendo, potrà, passato l'anno, douendosi anch'egli tener per confesso, a tutte le pene ad vn vero heretico imposte condannarsi. Et oltre a ciò deue considerarsi, che ne l'vno, ne l'altro de i sudetti Rei contumaci hà da giudicarsi vero heretico impenitente, ma deuono ambidue solamente condannarsi, come se eglino heretici impenitenti fossero: e di ciò nella sentenza deue farsi mentione espressa.

Modo di spedire vn Reo assente conuinto d'heresia &c.

SE il Reo assente sarà pienamente conuinto d'heresia, o per euidenza del fatto, come se hauesse publicamente predicato l'heresie, o per propria confessione in giuditio, o per idonei, e legitimi testimonij, che non patiscano eccettione alcuna, hauendosi perciò diffinitiuamente a condannare, non si dourà à così fatta sentenza venire, se prima non si saranno fatti ordinatamente tutti gli atti giuditiali, che vi si richiedono. Conciosia che doppo l'ordinarie citationi (come nella Quinta Parte)

te) fà di mestiero (quando egli però non sia stato ancora esaminato, ouero non habbia giudicialmente confessato) primieramente ripetere i testimonij, quali (come già più volte è stato detto) esaminati nel processo informatiuo, non citata la parte, anzi non contestata ancor la lite, cioè, non interrogato il Reo, non prouano, se non si ripetono, ad effetto di condannarlo, ma fanno solamente inditio ad inquirere contro di lui, tanto più non essendo il Reo, ne veramente, ne presuntiuamente confesso. Di poi conuiene in ogni caso legitimamente assegnargli le difese, e dargli anco le opportune dilationi. Al fine dee citarsi perentoriamente, *vna pro trina monitione canonica*, ad vdire la sua diffinitiua sentenza nel modo, che segue.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. manifestè incideris in damnatas hæreses, illas publicè in Ecclesia Sancti N. prædicando, ouero, fueris per testes legitimos plenè conuictus de hæretica prauitate, ouero, deprehensus propria confessione in iudicio per nos recepta, & post fugeris, medicinam refutans salutarem; nos verè citauerimus te, vt de, & super his coram nobis manifestius responderes, tuque maligno ductus spiritu pariter, & seductus renueris comparere animo pertinaci, latitans, & fugiens hinc, & inde, ita quòd nunc, quò te præfatus duxerit malignus spiritus, ignoramus: & cum te expectauerimus misericorditer, & benignè, vt reuerteteris ad gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ, & ad Sanctæ Fidei vnitatem, tu in reprobum sensum datus comparere omnino contempsisti. Sanè, cum velimus (iustitia nos cogente) huiusmodi causam tuam fine debito terminare, ne videamur &c.

E si finirà la sentenza, o citatione nel modo già detto.

Non comparendo poscia al giorno prefisso il Reo, verranno contro di esso i Giudici all'infrascritta sentenza.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

ESsendo tu N. stato denuntiato in questo Santo Offitio dell'Inquisitione di N. d'hauer in diuersi luoghi, tempi, & occasioni proferite, e pertinacemente affermate molte heresie. Et in particolare.

Che i fanciulli, che nascono di parenti Christiani, non contrahono il peccato originale, e perciò non si dia loro il battesimo per cancellare esso peccato originale.

Che Iddio non voglia, che tutti gli huomini si saluino, ne anco di volontà antecedente.

Che la natura diuina in Christo habbia patito, e sia stata crocifissa, e morta.

Che

Che i reprobati da Dio (facciano ciò che si vogliano) non possano mai più riceuer la gratia.
Che Christo non habbia liberato i Santi Padri del Limbo.
Che sicome i buoni alla vita eterna, così i cattiui, e reprobi alle pene eterne siano veramente predestinati, o preordinati.
Che l'huomo per il peccato perda l'ordine sacro già riceuuto, e cotal'ordine non possa riceuersi da vn'huomo illitterato.
Che la pienezza della potestà spirituale si troui in tutti i Vescoui.
Che i Vescoui non siano soggetti al Papa, ne possano da lui spiritualmente esser legati.
Che la Chiesa non habbia giurisdittione alcuna, ne possa far leggi.
Che i Sacramenti giouino solamente a i predestinati.
E volendo noi per debito dell'offitio nostro certificarci, se le cose contro di te denuntiate erano vere, e se tu caminaui nelle tenebre, ò pur nella luce, discendessimo a vedere, & inquirere sopra di esse. Et hauendo noi ritrouato, che molti, e molti idonei, e legitimi testimonij contesti deponeuano contro di te le sudette heresie, delle quali perciò restaui pienamente conuinto, ti facessimo carcerare in questo Santo Offitio, nel quale auanti di noi col tuo giuramento esaminato, confessasti, d'hauer per tanto tempo (si esprima il tempo) tenuto, e creduto le sudette heresie, e d'esser pronto à pentirtene, & ad abiurarle, e far tutto quello, che da noi ti fosse stato imposto, e comandato: ma poi per suggestione del Diauolo, cangiando pensiero, e deliberatione, rompesti le carceri, e fuggisti, con nasconderti, quà, e là, in modo, che, doue hora t'habbia condotto il maligno spirito, non sappiamo. Ouero si dirà così. Ti facessimo citare auanti di noi per legitimamente interrogarti, e proseguir la causa, come conueniua di ragione, ma tu da maligno spirito persuaso, fuggisti, e ti assentasti, nascondendoti hor quà, hor là, di modo, che al presente non sappiamo oue ti troui. Laonde hauendoti la Santa Madre Chiesa &c. come di sopra.
Inuocato il santissimo nome di Nostro Signore Giesù Christo &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Sig. N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. sudetto, reo, inditiato, inquisito, processato, confesso, ouero, conuinto, inobediente, fuggitiuo, e contumace (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, diffiniamo, giudichiamo, e dichiariamo, te N. per le cose contro di te dedotte nel processo, come di sopra, esser

vero

vero heretico pertinace, e come tale &c. Vi si porrà quanto nell'altra si contiene.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato.

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

E si autenticherà conforme al consueto.

Lata data &c. fol. 296.

Se il Reo sudetto comparirà auanti il giorno prefisso assegnatoli ad vdir la sentenza, e chiederà humilmente perdono, con offerirsi pronto ad abiurare &c. se egli non sarà rilasso, si spedirà come heretico formale penitente, nel modo detto di sopra, ma se non vorrà abiurare, si dourà come vero heretico impenitente presente rilasciare al braccio Secolare nella forma, che sopra è stata posta.

Forma della sentenza condannatoria contro vn'heretico già morto.

ANcorche i delitti, quanto alle pene temporali, ordinariamente rimangono per morte estinti, è nondimeno cosa speciale nel delitto d'heresia, come apunto delitto d'offesa maestà diuina, che contro a i morti ancora per la grauità, & atrocità della lor colpa, si proceda nel Santo Offitio, & essi possano giuridicamente esser accusati, denuntiati, & inquisiti, ad effetto (se rimarranno pienamente conuinti) di condannare, non gl'istessi morti, ma la loro empia memoria, come altroue si dirà più chiaramente, e può anche vedersi in fatto nella sentenza che segue, la quale per la simiglianza, che tiene con le precedenti, e per compimento dell'opera istessa habbiamo voluto porre in questo luogo.

Noi F. N. Inquisitore &c. &

Noi N. Vicario &c.

COstando a noi per legitime proue concludentemente, che N. di N. in tempo di sua vita è stato heretico, & anco nell'heretica prauità, per segni molto chiari, & euidenti, è morto, attesoche più volte, in varij luogi, con varie, e diuerse occasioni, & alla presenza di molte persone, scandolosamente hà proferito, predicato, & affermato di credere l'infrascritte heresie, cioè.

Che l'huomo in questa vita possa rendersi impeccabile.

Che il Beato senza il lume di gloria possa vedere la diuina essenza.

Che i Sacramenti della Chiesa siano solamente nudi segni esterni, e non necessarij alla salute eterna.

Che non si debba far oratione con la bocca, ma solamente col cuore.

Che all'osseruanza de' diuini precetti non si richieda particolar dono di Dio.

Che il Matrimonio di sua natura possa disciorsi.

Che i Sacramenti amministrati da i cattiui Sacerdoti non siano efficaci &c.

Per tanto volendo noi con debito fine questa causa terminare, chiamati, e citati prima quelli, a'quali parea douesse, e potesse di ragione spettare, o pur anco aggradire di difendere il detto N. ouero la memoria di lui, & assegnato loro conueniente termine a fare dette difese, nel quale niuno comparue, ouero, niuna cosa rileuante fù da essi addotta a discolpa di lui, accioche vna tanta empietà non resti impunita, & il castigo di lui passi in essempio a gli altri, col conseglio, e parere de'nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, ouero, d'ordine espresso della Santità di N. S. e della Sacra Congregatione della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, a cui fù da noi data piena informatione de' meriti di questa causa, siamo venuti contro del detto N. all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome &c. Nella causa, e cause vertenti trà il Signor N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e detto N. reo, inditiato, inquisito, processato, e pienamente conuinto d'heretica prauità, come di sopra, dall'altra &c. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiaramo, che N. sudetto, per le cose contro di lui dedotte, e pienamente prouate nel processo, come di sopra, è stato in vita, & in morte heretico pertinace, & impenitente, e perciò conforme al tenore de' sacri Canoni, & altre Costitutioni generali, e particolari, condanniamo la memoria di esso, come di formale, e consummato heretico, pertinace, & impenitente; e lo dichiariamo infame, e scommunicato, & indegno d'Ecclesiastica sepoltura: e perciò ordiniamo, che l'ossa di lui, se pure dall'ossa de' fedeli si potranno discernere, siano dissotterrate, e portate fuori del Cimiterio, & in detestatione del suo graue delitto publicamente abbrucciate.

Di più rilasciamo al braccio secolare la statua del detto N. qui presente, accioche essa parimente venga (come di ragione conuiene) abbruciata.

Oltra di ciò per questa nostra diffinitiua sentenza dichiariamo, i beni del detto N. fin dal tempo, che egli commise il sopradetto delitto d'heresia, esser confiscati a questo Santo Offitio,

se-

secondo i sacri Canoni, e Costitutioni Apostoliche &c.
Così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, condanniamo, ordiniamo, rilasciamo &c.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui,

Lata data &c fol.296.

PEr vso assai più facile della predetta forma di sentenza contro la memoria dell'heretico già morto, è bene, che con grandissima diligenza si noti, che se il Reo inanzi che muoia resta conuinto d'heresia, ò per propria confessione, ò per euidenza del fatto, ò per legitime proue de'testimonij, ma non si può auanti la morte finire il processo, & egli pur se ne muore, ò negatiuo, & impenitente, ne vuole in modo alcuno alla Santa Chiesa riconciliarsi, deue costui doppo la morte esser condannato.

L'istesso hà da farsi circa vno rilasso, ancorche penitente, e conuertito: che sicome, viuendo, dourebbe darsi alla Corte secolare, così, auanti la sua speditione morendo, hà doppo morte a condannarsi.

Nell'istessa maniera dourà condannarsi la memoria di colui, che accusato, ò carcerato per il delitto d'heresia, haurà vccisò se stesso, percioche resta conuinto d'heresia, e molto più di colui, che auanti s'vccida haurà confessato il delitto, ancorche se ne sia mostrato pentito; e le loro statue deuono parimente darsi alla Corte secolare, perche siano abbruciate: come anco di colui, che, essendo contumace, starà per vn'anno nella scommunica, e poi se ne morirà così scommunicato.

Hà simigliantemente da condannarsi la memoria d'vno, che sia morto apostata, ouero, che viuendo, habbia instituiti heredi gli heretici: anzi vn Vescouo istesso, contro a cui si proui, che sia morto heretico, soggiace a così fatta pena.

Può finalmente accadere, che qualcheduno, mentre viue, sia heretico, ma ò non costi della sua heresia, ò non ne venga egli accusato; e poscia doppo morte pienamente ne costi, ò per testimonio altrui, ò per fatti hereticali da lui commessi ò per libri, che egli habbia composto, ò per qualsiuoglia altra legitima maniera: e di costui parimente senza alcun dubbio hà da condannarsi la memoria.

ANNOTATIONE.

Il modo di procedere alla condanna dell'essacranda memoria de gl'Eretici morti presupposta sempre in tutti li casi espressi di sopra dal Padre Massini

la proua piena, e concludente del delitto contro di essi, senza la quale non si suole procedere, consiste nel douersi giuditialmente fare istanza dal Fiscale di douersi procedere nella causa contro il Reo morto, e questa pure giuditialmente notificare alli figli, e scendenti, Parenti, & Eredi di lui, citandoli personalmente à difendere la memoria di quello, quando intendano di difenderla; per l'interesse, che possono hauerui tanto per rispetto della buona fama, e della Robba, che si deue confiscare; quanto per rispetto dell'altre pene, che secondo la dispositione delli Sacri Canoni, Constitutioni Apostoliche, e legi communi incorrono li figli, quando il loro Padre si condanna per Eretico, & à finche tal citatione comprenda non solo li presenti; ma ancora gl'assenti, si deue fare vna citatione generale per Editto publico contro tutti, e singoli, che habbiano interesse, ò in qualunque modo pretendano d'hauerlo; e contro tutti quelli, che di raggione deuono citarsi, e generalmente contro qualunque persona, che voglia, & intenda difenderla con la prefissione di qualche termine competente à comparire per proporre, e dedurre ciò, che possono, e vogliono per legitima difesa del Reo; altrimente quello passato si procederà auanti nella causa &c. e quando dentro il termine prefisso non comparisca alcuno per difenderlo, dourà il Giudice ex Officio deputare l'Auuocato, il quale faccia tutte quelle Parti, che dourebbe fare per difendere vn' Eretico viuo giusta le Regole insinuate di sopra dal Padre Massini, e se dalle Difese fatte il Reo non restarà giustificato, ne sgrauato si procederà alla sentenza condannatoria della di lui empia memoria, e nell'atto di proferirsi dourà tenersi esposta la statua, ò il ritratto di quello col suo nome scritto à lettere grandi, acciò che da ciascuno possa legersi per rilasciarli immediatamente al Braccio Secolare ad effetto, che siano brugiati, e se l'ossa del di lui cadauere possono distinguersi dall'altre, che fussero risposte nel medesimo luogo, deuonsi far'estraere, e pure immediatamente far brugiare; de quali atti, e solennità tutte se bene si fà espressa mentione nella formola della sentenza da darsi ne sudetti casi contro li morti, che mette di sopra il medesimo Padre Massini, niente di meno è paruto espediente di farne qui più chiara, e distinta descrittione per maggior istruttione di chi gl'hauesse da practicare; sicome se bene secondo la dispositione de Sacri Canoni, e commune opinione de Dottori per procedere come sopra contro la memoria dell'Eretico defonto basta, che costi pienamente, che egli in vita fusse stato tale; e non è necessario, che si proui la sua impenitenza finale fino al punto della morte; contuttociò si è stimato bene di suggerire, che seguendo il caso, che à qualche Eretico pertinace, & impenitente, ò negatiuo ne i casi, che contro questi pure si procede come contro il pertinace, & Impenitente, sopraueniſſe alcuna infermità pericolosa, e mortale auanti, ò dopò datogli il termine ad resipiscendum, e deputatogli vno, ò più Istruttori, come si è detto à suo luogo; Sarà atto di pietà, e degno di commendatione, se continuamente fino che hauerà reso lo spirito gli si farà assistere da Religiosi, e persone pie per far costare in ogni miglior modo dell'vltimo stato della sua credenza, & intentione immediatamente auanti al suo passaggio da questa vita all'Eternità.

Modo

Modo di spedire gli sponte comparenti nel Santo Offitio.

PEr ritornare là, donde ci dipartimmo; e (douendo intorno à i morti bastar per hora quanto s'è detto) ripigliar de' viui la pratica, e l'ordine incominciato seguitare. Noi adunque porremo qui la forma della sentenza, & abiuratione contro gli heretici formali spontè comparenti nel Santo Tribunale, nella maniera, che segue.

Noi F. N. Inquisitore &c. &
Noi N. Vicario &c.

ESsendo, che tu A. figliuolo di B. &c. spontaneamente comparisti in questo Santo Offitio, e contra te stesso giuridicamente deponesti, qualmente nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato; & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le haueui sin'all'anno prossimo passato tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

E si andranno spiegando gli articoli da lui creduti nella setta, ò di Lutero, ò di Caluino, conforme a quanto n'habbiamo scritto nel fine della Terza Parte. Poscia dourà soggiungersi.

Ma poi visti nella Città di N. i riti, e le cerimonie de'Cattolici nel culto della Religione, e specialmente l'vnità, e concordia loro intorno à i dogmi della santa Fede, e venuto vltimamente in questa Città di N. per le buone essortationi, e documenti di persone Religiose, risoluesti di lasciare affatto l'heresie da te credute, e farti Cattolico; e presentatoti perciò dinanzi à noi chiedesti humilmente, d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa, offerendoti pronto, & apparecchiato ad abiurare le sudette heresie, & errori, e viuere, e morire nella detta santa Fede Cattolica.

Per tanto hauendo noi vista, e maturamente considerata questa tua spontanea comparitione, e quanto di ragione si douea vedere, e considerare, & essendo anco stati informati della tua sufficiente instruttione nelle cose della sudetta santa Fede Cattolica, col conseglio, e parere de'nostri Signori Consultori Dottori Teologi, e Canonisti, siamo venuti contro di te all'infrascritta diffinitiua sentenza.

Inuocato il santissimo nome di N. S. Giesù Christo, della gloriosissima sua Madre sempre Vergine Maria, e di San Pietro Martire nostro Protettore. Hauendo auanti di noi li sacrosanti

santi Euangelij, acciò dal volto di Dio proceda il nostro giudicio, e gli occhi nostri veggano l'equità. Nella causa, e cause vertenti trà il Signor N. Fiscale di questo Santo Offitio da vna parte, e te N. di N. sudetto, reo, sponte confesso (come di sopra) dall'altra. Per questa nostra diffinitiua sentenza, quale sedendo pro Tribunali proferiamo in questi scritti, in questo luogo, & hora da noi eletti. Diciamo, pronuntiamo, sententiamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto, per le cose da te confessate (come di sopra) sei stato heretico, e perciò sei incorso in tutte le censure, e pene, che sono da i sacri Canoni, & altre Constitutioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promulgate. Ma perche spontaneamente sei comparso in questo Santo Offitio, & hai liberamente confessato i detti tuoi errori, & heresie, dimandandone misericordia, e perdono, saremo contenti assoluerti dalla scommunica, nella quale per le sudette cose sei incorso, purche prima con cuor sincero, e fede non finta abiuri, maledichi, e detesti i sudetti errori, & heresie, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta, che contradica alla detta Santa Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, Capo della quale al presente è N.S.Papa N.come per questa nostra diffinitiua sentenza ti comandiamo, che facci nel modo, e forma, che da noi ti sarà data.

Et acciochè più facilmente otteghi da N.S.Dio misericordia, e perdono de' sudetti tuoi errori, & heresie, per penitenze salutari t'imponiamo.

Che visiti quanto prima vna volta à piedi la Chiesa di Santo N. &c.

Che per tre anni prossimi à venire digiuni il Venerdì Santo in pane, & acqua.

Che per l'istesso tempo reciti vna volta la settimana (se saprà leggere) i sette Salmi Penitentiali, con le Litanie, e Preci annesse (ouero, se non saprà leggere) la Corona della Beatissima sempre Vergine Maria. E finalmente.

Che per detto tempo di tre anni confessi sacramentalmente quattro volte l'anno i tuoi peccati ad vn Sacerdote esposto dal suo Ordinario, e di sua licenza ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè, della Natiuità, e Resurrettione di N.S.Giesù Christo, della sacra Pentecoste, e di tutti li Santi.

Riseruando à noi l'autorità d'accrescere, ò sminuire, commutare, rimettere, ò condonare in tutto, ò in parte le sudette penitenze.

E così

E così diciamo, pronuntiamo, sententiamo, dichiariamo, ordiniamo, penitentiamo, e riseruiamo in questo, & in ogni altro meglior modo, e forma, che di ragione potemo, e douemo.

F. N. Inquisitore &c. così hò pronuntiato:

N. Vicario &c. così hò pronuntiato.

E dourà il Notaro secondo l'vsato autenticarla.

Lata, data &c. fol. 296.

Modo di attitare l'abiuratione.

SVccessiuè, & incontinenti.

N. filius N. &c. audito tenore dictæ sententiæ, illique parere volens, genuflexus coram dictis DD. Iudicibus, sacrosancta Dei Euangelia coram se posita manibus corporaliter tangens, abiurauit hæreses, & errores Lutheranorum, seu Caluinistarum, quos tenuit, & credidit, & generaliter omnem hæresim, & errorem contradicentem S. Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ, & prout latiùs in infrascripta schedula suæ abiurationis, quam de verbo ad verbum recitauit tenoris, vt infra, præsentibus N.N. & NN. testibus ad præmissa vocatis habitis, atque rogatis.

Se il Reo non saprà leggere, si scriua in questa maniera. *Quam de verbo ad verbum me Notario suggerente recitauit &c.*

Abiuratione.

IO N. figliuolo di N. &c. costituito personalmente in giuditio, & inginocchiato auanti di voi MM.RR.P. Inquisitore, e Signor Vicario &c. Hauendo auanti gli occhi miei li sacrosanti Euangelij, quali tocco con le proprie mani, e conoscendo, che niuno si può saluare fuori di quella Fede, qual tiene, predica, & insegna la Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa, Capo della quale al presente è N.S. Papa N. e contro della quale confesso, e mi doglio, d'hauer grauemente errato, perche nato di padre, e madre heretici Luterani, ò Caluinisti, e da essi alleuato, & instrutto negli errori, & heresie dell'empia setta di Lutero, ò di Caluino, le hò tenute, e credute tutte, & in particolare.

Che tre solamente siano i Sacramenti della Chiesa &c.

Vi si porranno tutti gli articoli già nella sentenza spiegati; e di poi si proseguirà in questo modo.

Per tanto essendo io al presente sicuro della verità della Fede Catto-

tolica, e certo della falsità della setta di Lutero, ò di Caluino, con cuor sincero, e fede non finta, abiuro, maledico; e detesto tutte le sopradette heresie, errori, e sette, e generalmente ogni, e qualunque altro errore, heresia, e setta: che contradica alla detta Santa, Cattolica, & Apostolica Romana Chiesa. E giuro, che non crederò ne dirò mai più le sudette, ò altre heresie, ne meno haurò famigliarità &c. Giuro anco, e prometto d'adempire, & osseruare intieramente tutte le penitenze, che mi sono state &c.

Io N. di N. sudetto hò abiurato &c. In fede del vero hò sottoscritta, ouero, segnata col segno della santa Croce di mia propria mano la presente cedola di mia abiuratione, & (se non saprà leggere) à lettura del Notaro di questo Santo Offitio, ouero (se non saprà la lingua Italiana) ad interpretatione del R. P. N. di N. recitatala di parola in parola nella Sala della Santa Inquisitione di N. questo di &c.

E si assoluerà dalla scommunica in forma &c. rogandosi del tutto il Notaro, come di sopra.

Et in caso, che sicome altroue è stato detto, ne il Reo, ne l'Interprete haueſsero notitia della lingua Italiana, si promulgherà la sentenza in lingua latina, nella forma, che segue.

Modo di attitare l'assolutione della scommunica.

Finita l'abiuratione si scriuerà così:

Successiuè, & incontinenti.

N. filius N. supradictus genuflexus coram prædictis D D. Iudicibus vbi supra, & ad præsentiam supradictorum testium fuit ab antedicto P. Inquisitore absolutus ab excommunicatione maiori, quam causa, & occasione præmissorum quomodolibet incurrerat, participationi fidelium, & sacrosanctæ Ecclesiæ gremio restitutus, adhibitis solitis precationibus, & cæremonijs.

Forma d'assoluere dalla scõmunica si troua più à basso à fogl. 332.

Nos F. N. Inquisitor &c. &

Nos N. Vicarius &c.

CVm tu N. filius N. &c. spontè in hoc Sancto Officio comparuisses, & aduersus temetipsum iuridicè deposuisses, quòd ex parentibus hæreticis Lutheranis, seu Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impiæ Lutheranæ, vel Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenuisti, & credidisti ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria tua, & in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Sten-

Stendansi gli altri articoli, come si è detto.

Postea, cum ad Ciuitatem N. venisses, partim hominum Religiosorum monitionibus, partim librorum catholicorum lectura ad sanctam Fidem Catholicam conuersus te in hoc S.Officio coram nobis præsentasti, petens humiliter, Sanctæ Matri Ecclesiæ Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ reconciliari, & in Catholicorum numerum adscribi; teque promptum, ac paratum offerens, supradictos errores, & hæreses abiurare, & in Sancta Fide Catholica, viuere, & mori.

Nos propterea, attenta hac tua spontanea comparitione visis videndis, & consideratis considerandis, necnon de tua sufficienti in rebus Fidei Catholicæ instructione certiores facti, ad infrascriptam diffinitiuam sententiam deuenimus.

Domini Nostri Iesu Christi, eiusque Gloriosissimæ Genitricis semper Virginis Mariæ, ac Beati Petri Martyris Protectoris nostri nominibus inuocatis. Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitiuam sententiam, quam de RR. PP. Theologorum, & DD. I.V. Doctorum consilio ferimus in his scriptis. In causa, & causis coram nobis vertentibus inter D. N. Procuratorem Fiscalem huius Sancti Officij ex vna, & te N. de N. prædictum, reum, sponte confessum, vt supra, partibus ex altera. Dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, & declaramus, te N. prædictum ex tua confessione fuisse hæreticum, & propterea in omnes censuras, & pœnas à Sacris Canonibus, alijsque Constitutionibus generalibus, & specialibus contra huiusmodi delinquentes inflictas, & promulgatas incurrisse. Verum, quia coram nobis spontè comparuisti, & prædictas tuas hæreses, & errores liberè fassus es, & de illis veniam, & misericordiam petijsti, te ab excommunicationis sententia, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurristi, absoluere, & in gremium S. Matris Ecclesiæ recipere, & reconciliare decreuimus: dummodo prius corde sincero, & fide non ficta abiures, maledicas, detesteris omnes errores, & hæreses, quos, & quas tenuisti, & credidisti, ac etiam omnes, & quascumque hæreses, & errores contra Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam, cuius Caput ad præsens est D. N. Papa N. sese quomodolibet extollentes, prout tibi hac nostra diffinitiua sententia faciendum præcipimus modo, & forma à nobis tibi tradenda.

Et vt facilius errorum tuorum veniam, & misericordiam à Domino consequaris, pro pœnitentijs salutaribus tibi iniungimus.

Vt semel quamprimum visites pedester Ecclesiam Sancti N. in Ciuitate, vel extra Ciuitatem N.

Vt per triennium proximè futurũ ieiunes in die Parasceues in pane & aqua.

Vt per idem tempus semel in hebdomada recites septem Psalmos Pœnitentiales. cum Litanijs, & Precibus annexis, vel Coronam Beatissimæ semper Virginis Mariæ. Et tandem.

Vt, dicto triennio durante, quater in anno sacramentaliter confitearis peccata tua Sacerdoti eb Ordinario exposito, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumas in Natiuitatis, ac Resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi, Pentecostes & omnium Sanctorum festiuitatibus.

Reseruantes nobis auctoritatem augendi, minuendi, commutandi, aut remittendi in toto, vel in parte supradictas pœnitentias.

Et ita dicimus, decernimus, pronunciamus, sententiamus, declaramus, ordinamus, pœnitentiamus, ac reseruamus, isto, & omni alio meliori modo, & forma, quibus de iure possumus, ac debemus.

F. N. Inquisitor &c. ita pronunciaui.

N. Vicarius &c. ita pronunciaui.

Abiuratione.

EGo N. filius &c. constitutus personaliter in iudicio, & genuflexus coram vobis Adm. RR. P. Inquisitore, & D. Vicario &c. Sacrosancta Dei Euangelia coram me posita, manibus corporaliter tangens, sciens, neminem saluum fieri posse extra illam fidem, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet Sancta, Catholica, & Apostolica, Romana Ecclesia, cuius Caput ad præsens est D. N. Papa N. contra quam fateor, & doleo, me grauiter errasse, quia ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Caluinistis natus, & ab ipsis in erroribus, & hæresibus impia Lutheranæ, seu Caluinisticæ sectæ instructus, & educatus, tenui, & credidi ferè vsque ad præsentem diem quidquid hæretici Lutherani, vel Caluinistæ tenent, & credunt in patria mea. Et in particulari.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium.

Purgatorium post hanc vitam non existere &c.

Sed cum ad Vrbem N. venissem, partim Religiosorum hominum monitionibus, partim Catholicorum librorum lectura, ad Sanctam Fidem Catholicam conuersus, relictis hæreticorum erroribus, me in Sanctæ Fidei Catholicæ manus dare decreui.

Ideo nunc de veritate Catholicæ Fidei, & de Lutheranæ, aut Caluinistæ sectæ falsitate certus abiuro, maledico, & detestor omnes supradictas hæreses, & errores, vna cum quibuscumque alijs hæresibus, & erroribus contra dictam Sanctam Catholicam, & Apostolicam Romanam Ecclesiam sese quomodolibet extollentibus. Et iuro, me nunc toto corde credere, & in futurum (Deo adiuuante) firmiter crediturum quidquid tenet, credit, prædicat, profitetur, & docet prædicta Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana. Et iuro, ac promitto, me nunquam hæreses prædictas, neque alias crediturum, nec minus familiaritatem, aut conuersationem cum hæreticis, vel de hæresi suspectis (quoad potero) habiturum: immò, si aliquem talem in partibus Catholicorum cognouero, illum denunciabo Inquisitori, vel Ordinario loci, vbi fuero. Iuro etiam, ac promitto, me integrè adimpleturum omnes, & singulas pœnitentias mihi ab

hoc Sancto Officio iniun...: seu iniungendas. Et si vnquam in posterum aliquibus ex praedictis meis promissionibus, & iuramentis (quod Deus auertat) contrauenero, me subijcio omnibus pœnis à Sacris Canonibus, & alijs Constitutionibus generalibus contra huiusmodi delinquentes inflictis, & promulgatis. Sic me Deus adiuuet, & haec Sacrosancta illius Euangelia, quae proprijs manibus tango.

Ego N. filius N. supradictus, abiuraui, iuraui, promisi, & me obligaui, vt supra. Et in fidem veritatis praesentem schedulam meae abiurationis manu propria subscripsi, vel signo Sanctae Crucis subsignaui, & ad interpretationem R. P. N. eam de verbo ad verbum recitaui in Aula Sancti Officij N. die &c.

N. de N. manu propria.

Ego N. Sacerdos &c. fideliter interpretatus sum.

Si assoluerà poscia il Reo dalla scommunica, & il Notaro si rogherà secondo l'vsato.

Lata, data &c. fol. 296.

Dalle sudette forme di sentenze potranno senza troppa difficoltà cauarsi le munite di quelle, che hauranno da farsi contro i Rei sponte comparenti sospetti vehementemente, ò leggiermente di heresia, o d'apostasia, e noi perciò niun'altra in tal soggetto ve n'aggiungiamo, volendo tuttauia dentro a i confini della proposta mediocrità contenerci.

Forma dell'abiuratione da imporsi ad vn Hebreo nel Santo Offitio.

Perche anco al Giudeo colpeuole ritrouato d'alcun delitto spettante al Santo Offitio, come, d'hauer (per esempio) inuocato il Demonio, & honoratolo come Dio, non è sconueneuole, che s'imponga l'abiuratione, habbiamo stimato opportuno il porre similmente la forma di tale abiuratione, & è la seguente.

Io N. &c. hauendo auanti gli occhi miei la Sacrosanta legge di Dio, qual tocco con le proprie mani, giuro, ch'io credo col cuore, e professo con la bocca quella verità, e fede, che la detta Sacrosanta legge di Dio tiene predica, & insegna, e specialmente, che Iddio solo debba esser inuocato, & adorato; e conseguentemente detesto quell'errore, che dice, douersi inuocare, & adorare i Demonij, come Iddio stesso &c.

E porranuisi altri simili articoli, secondo la qualità degli errori, che contro la fede haurà tenuto, e l'habiuratione si farà sottoscriuere dal Reo, & autenticare dal Notaro.

NONA PARTE

Modo di formar le Patenti per gli Vfficiali, dar loro il giuramento di fedeltà, propor le cause nella Congregatione, & assoluere i Rei dalla scommunica nel Santo Offitio.

O mi dò a credere, anzi tengo per fermo, che à gl'Inquisitori non possano per niuna maniera mancar forme bellissime, per farne à i loro Vffitiali gratiosissime Patenti, per astringerli à seruar fedeltà, per raunar con dignitade i Consultori, e per assoluer conueneualmente i Rei della scommunica; ma con tutto ciò mi è parso di recarne in simiglianti propositi alcune, più per desiderio d'honorar me col titolo di pronta seruitù, che per vaghezza di render con esse l'opera maggiore. E sono le seguenti.

Forma di lettere Patenti per l'vffitio di Procurator Fiscale della Santa Inquisitiore.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm demandatum nobis à Sancta Sede Apostolica Inquisitionis Officium id omninò efflagitet, vt Reorum causæ à nobis quantocitiùs expediantur, & ad id muneris obeundum valde indigeamus aliquorum piorum hominum opera, qui zelo fidei repleti illas diligenter promoueant, ac fine debito terminari procurent: idcirco te N. de cuius doctrina, & feruido rerum diuinarum zelo, necnon vita, ac morum integritate, ac denique in gerendis negocijs spectata prudentia multum in Domino confidimus, tenore præsentium, nostri auctoritate Officij instituimus, facimus & creamus, ac institutum, factum, & creatum declaramus Promotorem Fiscalem Sancti Officij in Ciuitate N. etc. Dantes tibi auctoritatem promouendi ad Fisci fauorem omnes, et quascumque causas ad dictum Sanctum Officium quomodolibet pertinentes, cum omnibus gratijs, et priuilegijs, quæ huiusmodi Procuratoribus Fiscalibus Sancti Officij sic (vt supra) institutis, factis, et creatis impartiri consueuerunt. Non obstantibus in contrarium quibuscumque etc. In quorum fidem his Sancti Officij

sig l-

sigillo munitis, manum propriam apposuimus; Dat. in Ædibus Sancti Officij N.

Die *Mensis* *Anni*

Fr. N. Inquisitor etc.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Consultori del Santo Offitio.

Nos F. N. Inquisitor etc.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium nobis à Sancta Sede Apostolica commissum multis indigeat, præsertim Assistentibus, & Consultoribus, qui non solum in causis expediendis, verum etiam in consilijs præbendis, & Nos, & Vicarios nostros vbique adiuuent. Idcirco te N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritate, ac zelo abundè certiores facti sumus, tenore præsentium constituimus, creamus, eligimus, & deputamus in Assistentem, & Consultorem Sancti Officij in Ciuitate N. &c. cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, & priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixe in Domino, quatenus tam sanctum, tamquam præclarum munus, ea, qua decet, integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem &c. Dat. in Ædibus Sancti Officij N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Notarij del Santo Offitio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm Sanctæ Inquisitionis Officium in causis peragendis, negocijsque tractandis maximè indigeat periti, ac idonei Cancellarij opera, qui acta omnia ad dictas causas, & negocia quomodolibet pertinentia integrè, fideliter, ac sincerè accipiat, notet, atque conscribat, quatenus causæ ipsæ, ac negocia tutius, & celerius promoueantur, tractentur, & ad optatum finem perducantur. Ideo tenore præsentium, nostri auctoritate Officij te N. de cuius peritia, integritate, ac morum honestate abundè certiores facti sumus, instituimus, facimus, & creamus, institutumque, factum, & creatum decernimus, & declaramus nostrum, & dicti Sancti Officij Notarium cum omnibus gratijs, & priuilegijs huiusmodi Notariis, ritè, ac rectè institutis, factis, & creatis, ex vi sacrorum Canonum, & Sanctæ Sedis Apostolicæ præscripto impartiri, ac tribui consuetis. Hortantes te in Domini Nostri Iesu Christi visceribus, vt ea, qua decet, diligentia, charitate, & integritate in tanto munere obeundo semper vtaris, dignam laborum tuorum mercedem in Cœlis à Domino bonorum

rum

rum omnium largitore consecuturus. In quorum fidem his sigillo Sancti Officij munitis, manu propria subscripsimus. Dat. &c.

Die Mensis Anni

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per il Vicario Generale del Santo Vffitio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

INiunctum nobis ab Apostolica Sede exposcit Officiũ, vt perniciosissimam heresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) & pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro posse nostro insectari, extirpare, eradicare, & è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumque in huiusmodi sancto ministerio indigeamus vigilanti, ac discreto Vicario, & Commissario Generali, qui vna nobiscum sedulo laboret. Ea propter te R. N. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, & Fidei Catholicæ zelo plurimum in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituimus, & facimus Vicarium, & Commissarium nostrum Generalem in omnibus Ciuitatibus, & locis nostræ Iurisdictioni subiectis, sicque institutum, & factum decernimus, & declaramus. cum auctoritate inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi, excommmunicandi, processus formandi, carcerandi, & omnia alia faciendi, exequendi, diffiniendi, ac terminandi, quæ nos ipsi facere, exequi, diffinire, ac terminare possemus, si præsentes essemus; iuxta tamen formam Sacrorum Canonum, & prout grauissima fidei negocia postulabunt: excepta tantùm sententia relapsorum, & impœnitentium, quam nobis omninò reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, & describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis vtriusque sexus fideles cum gratiis, & priuilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti, Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus Dat. &c. Die Mensis Anni Pontificatus Sanctiss. Domini Nostri Domini N. Diuina prouidentia Papa &c. Anno etc.

F. N. Inquisitor etc.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per li Vicarij foranei della Santa Inquisitione.

Nos F. N. Inquisitor etc.

INiunctum nobis ab Apostolica Sede expostit Officium, vt perniciosissimam hæresis pestem (quæ his præsertim infelicissimis temporibus ob nostra peccata latius serpere dignoscitur) expurgare, et pestilentissimos viros ipsam disseminantes pro viribus insectari, et è medio tollere studeamus, ac satagamus. Cumque in omnibus Ciuitatibus, et locis nostræ Iurisdictioni subiectis per nosmetipsos id præstare non valeamus, sed pluribus indigeamus Vicarijs, qui vna nobiscum in huiusmodi sancto Ministerio sedulò laborent Eapropter te R. N. etc. de cuius sufficientia, integritate, prudentia, et Fidei Catholicæ zelo plurimum in Domino confidimus, auctoritate Officij nostri, tenore præsentium instituimus, et facimus Vicarium nostrum in Ciuitate, vel loco N. etc. sicque institutum, et factum decernimus, et declaramus, cum auctoritate inquirendi, informationes pro Sancto Officio accipiendi, citandi, monendi, præcipiendi, excommunicandi, processus formandi, carcerandi (præsertim in casu, quo de fuga dubitaretur) ac insuper quæstionibus exponendi (nobis tamen toties quoties prius monitis) et hæc omnia faciendi, et exequendi iuxta formam Sacrorum Canonum, et prout grauissima Fidei negocia postulabunt, vsque ad sententiam diffinitiuam exclusiuè, quam nobis omninò reseruamus. Dantes tibi pariter auctoritatem acceptandi, ac describendi in Societatem Sanctissimæ Crucis vtriusque sexus Fideles cum gratijs, et priuilegijs Crucesignatis à Summis Pontificibus concessis. In nomine Patris, et Filij, et Spiritus Sancti. Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his Sancti Officij sigillo munitis, propria manu subscripsimus. Dat. &c.

Die *Mensis* *Anni*

F. N. Inquisitor qui supra.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

Forma di lettere Patenti per gli Auuocati de' Rei del Santo Offitio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm in tractandis Reorum S. Officij causis maxime cauendum sit, ne illis ad se defendendum vllo modo intercludatur via, quinimmò iuxta canonicas sanctiones summopere curandum sit, vt pro causarum qualitate iustis defensionum modulis gaudere valeant, idque potissimum alicuius periti, atque excellentis viri opera, & studio accommodatissimè præstari posse videamus. Idcirco te M. Mag. & Eccel. I. V. D. Domi-

minum N. de cuius probitate, scientia, eruditione, integritatē, & charitatis zelo abundè certiores facti sumus, ac plurimum in Domino confidimus, tenore præsentium instituimus, creamus, eligimus, ac deputamus in Aduocatum Reorum Sancti Officij, cum omnibus gratijs, fauoribus, prærogatiuis, indultis, ac priuilegijs à Summis Pontificibus Sancti Officij Ministris vbique gentium concessis. Hortantes te obnixè in Domino, vt tam pium, tamque egregium munus ea, qua decet integritate, ac diligentia obire coneris. In quorum fidem præsentes fieri fecimus, & sigillo Sancti Officij munitis, manum propriam apposuimus. Dat. in Ædibus Sanctæ Inquisitionis N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per gli Vfficiali ch'hanno lodeuolmente seruito al Santo Officio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

CVm virtuti nullum æquè, ac laus ipsa, bonosque præmium debeatur, neque fas vllo modo esse videatur, vt qui Sanctæ Inquisitioni, qua Fidei puritas, & Sacrorum dogmatum maiestas illæsa conseruatur, egregiam operam nauarunt, commeritis fraudentur encomijs: propterea hisce nostris Patentibus litteris omnibus testatum facimus, Reuerendum Patrem, vel Mag. Dominum N. per annos &c. quibus Sanctæ Inquisitionis N. Consultoris, vel Fiscalis, aut Cancellarij munus exercuit, eam omninò diligentiam, fidelitatem, ac in seruandis secretis constantiam, & integritatem exibuisse, quanta maxima à viro probo, vereque Christiano desiderari vnquam potuerit. Quamobrem de Sancto hoc Tribunali optimè meritum esse illum, in Domino attestamur, ac notum esse volumus, quatenus etiam alij ad fouendam, prouehendamque tantæ Curię dignitatem acrius, vehementiusque inflammentur. Interim Deum Optimum Maximum deprecamur, vt ipsi Reuerendo Patri, vel Magnifico Domino N. ac cæteris omnibus, quibus diuinarum rerum decus, atque adeò ipsius Catholicæ Fidei splendor, & augumentum maximopere est cordi, gratiæ suæ cumulum impartiri dignetur. In quorum fidem his Sancti officij sigillo munitis, manum propriam apposuimus. Dat in Ædibus Sanctæ Inquisitionis N. Die Mensis Anni.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij Notarius.

Forma di lettere Patenti per li sponte comparenti nel S. Offitio.

Nos F. N. Inquisitor &c.

VNiuersis, & singulis præsentes litteras visuris, lecturis pariter, & audituris pateat euidenter, & sit notum, qualiter Die Mensi Anni

Anni N. filius N. de &c. comparuit personaliter sponte in Sancto Officio N. & iuridicè facta suorum errorum, & hæresum confessione, prout latius in actis, absolutionem à censuris, & pœnis Ecclesiasticis sibi impartiri, & in gremium S. Matris Ecclesiæ recipi, & admitti humiliter petijt. Quocirca die &c. attenta sententia per nos in huiusmodi causa lata, & abiuratione omnium errorum, & hæresum Lutheri, seu Caluini, in quibus dictus N. natus, & educatus fuerat, & generaliter omnium, & quorumcumque aliorum errorum, & hæresum contra Sanctam Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam Romanam, sese quomodolibet extollentium, per eundem N. iudicialiter facta, absolutus fuit à nobis forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurrerat, & communioni fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacramentorum, & Sanctæ Matris Ecclesiæ vnitati, ac gremio restitutus, iniunctis eidem pœnitentijs salutaribus infrascriptis. Videlicet.

Vt quamprimum semel pedester visitet Ecclesiam Sancti N.

Vt per tres annos proximè futuros ieiunet feria sexta in Parasceue in pane, & aqua.

Vt per idem tempus recitet semel in hebdomada septem Psalmos Pœnitentiales, cum Litanijs, & precibus annexis.

Vt tandem per dictum triennium confiteatur quater in anno Sacramentaliter peccata sua Sacerdoti exposito à suo Ordinario, & de eius licentia Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumat in Natiuitatis, & Resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi, Pentecostes, & omnium Sanctorum festiuitatibus.

In quorum fidem præsentes fieri fecimus, & Sancti Officij sigillo munitas, propria manu subsignauimus. Dat. in Ædibus Sancti Officij N. Die &c.

F. N. Inquisitor &c.

N. de N. Sancti Officij N. Not.

Altra forma di lettere Patenti per gli stessi sponte comparenti.

CVnctis pateat, & sit notum, qualiter Die Mensis Anni N. filius N. comparuit personaliter sponte in Officio Sanctæ Inquisitionis N. coramque Adm. R. P. Mag. F. N. Inquisitore &c. iuridicè exposuit, se olim Sanctam Fidem Christianam abnegasse, & corde adhesisse impiæ sectæ Mahumetanæ, ac petijt absolui, & in gremium Sanctæ Matris Ecclesiæ recipi, & admitti. Quocirca die &c. abiuratis prius per eum iuridicè apostasia à dicta Sancta Fide Christiana, & erroribus prædictæ sectæ, Mahumetanæ, ac alijs quibuscumque erroribus, hæresibus, & sectis Sanctæ, Catholicæ, & Apostolicæ Romanæ Ecclesiæ contrarijs, fuit à præ-

à præfato M. R. P. Inquisitore absolutus in forma Ecclesiæ consueta à sententia excommunicationis propterea incursa, & Sanctæ Matri Ecclesiæ recōciliatus, iniunctis ei pœnitentiis salutaribus, prout in sententia contra eum lata &c. In quorum fidem bis Sancti Officij sigillo munitis, manu propria subscripsimus. Dat. in Sancto Officio N. Die Mensis Anni.

N. de N. Sancti Officij N. Notarius.

LE già due scritte forme di lettere Patenti per li Rei, che spontaneamente nel Santo Offitio compariscono, saranno per auentura stimate souerchie, stando il Decreto della Sacra Congregatione, che a simili Rei, per molti graui inconuenienti, che ne seguono, per niuna conditione così fatte Patenti si concedano; ma pure habbiamo voluto in questo luogo registrarle: potendo egli con tutto ciò auuenire, che à persona tale si concedano, onde non habbia di qualsiuoglia abuso, od inconuenienti à temersi.

Forma del giurmento da darsi à i Vicarij, Consultori, & altri Offitiali della Santa Inquisitione.

QVando l'Inquisitore dourà introdurre alcun Offitiale ad essercitare il carico destinatole per il Santo Offitio, dourà anche nella publica Congregatione de' suoi Consultori darle il giuramento di fedeltà, con farlo anche inginocchiare, e con le mani toccare i santi Euangelij, e sotto rogito di Notaro, à chiara intelligenza di tutti, recitare le parole, che seguono.

Ego N. de N. &c. constitutus coram vobis Adm. R. Patre Sacræ Theologiæ Magistro F. N. de N. Inquisitore N. tactis per me sacrosanctis Dei Euangelijs corā me propositis, iuro, ac promitto fideliter exercere munus, & officium Vicarij, vel Consultoris Sanctæ Inquisitionis huius Ciuitatis N. & non reuelare, nec loqui, aut tractare verbo, vel scriptis, aut alias quouis modo de ijs, quæ concernunt causas Sancti Officij, nisi cum Dominis Consultoribus, alijsque Officialibus dicti Sancti Officij, sub pœna periurij, & excommunicationis latæ sententiæ, à qua non nisi ab Eminentissimis, & Reuerendissimis Dominis Cardinalibus Inquisitoribus generalibus absolui possim. Sic me Deus adiuuet, & hæc sancta illius Euangelia.

Modo di far la Congregatione delle cause del S. Offitio.

QVando si haurà à terminare qualche causa al Santo Offitio appartenente, conuerrà, che prima si formi il caso, in cui breuemente si ristrangano i meriti della causa, e tutti i pun-

punti sostantiali del processo, con quella purità, e candidezza. sincerità, che ad vn così santo Tribunale, & in cosa di tanto momento si richiede. Et auuertirà l'Inquisitore, che il caso venga formato in modo, che in esso non apparisca vn minimo segno, ch'ei voglia (sicome non dee volere) ò fauorire, ò disfauorire il Reo. Poscia mandatolo à ciascuno de'Signori Consultori, entrerà con essi loro opportunamente nella Congregatione, oue stando tutti inginocchiati, potrà recitare l'infrascritta Oratione, composta già (come afferma vn graue Autore) dal glorioso S. Isidoro Vescouo di Siuiglia, e molto efficace per impetrar la gratia dello Spirito santo.

O R A T I O N E.

ADsumus, Domine Sancte Spiritus, adsumus peccati quidem immanitate detenti, sed in nomine tuo specialiter congregati. Veni ad nos, & esto nobiscum, & dignare illabi cordibus nostris. Doce nos quid agamus, quò gradiamur, & ostende quid efficere debeamus, vt, te auxiliante, tibi in omnibus placere valeamus. Esto salus, & suggestor, & effector iudiciorum nostrorum, qui solus cum Deo Patre, & eius Filio nomen possides gloriosum. Non nos patiaris perturbatores esse iustitiæ, qui summam diligis æquitatem. Non in sinistrum nos ignorantia trahat, non fauor inflectat, non acceptio muneris, vel personarum corrumpat; sed iunge nos tibi efficaciter solius tuæ gratiæ dono, vt simus in te vnum, & in nullo deuiemus à vero: quatenus in nomine tuo collecti sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis iustitiam, vt hic à te in nullo dissentiat sententia nostra, & in futurum pro bene gestis consequamur præmia sempiterna. Amen.

FAtto questo, se l'Inquisitore per maggior chiarezza della causa, e per meglio ageuolar la strada a i Signori Consultori di conuenientemente i lor voti spiegare vorrà cosa alcuna proporre, lo potrà fare nel modo, che à lui parerà più conueneuole, e fatti poscia dal Notaro compiutamente registrare i voti d'essi Signori Consultori, gli accommiatarà con render gratie à Dio, e recitar pure quest'altra Oratione, che segue.

O R A T I O N E.

AGimus tibi gratias omnipotens Deus pro vniuersis beneficijs tuis: qui viuis, & regnas per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Modo di assoluere i Rei dalla scommunica.

PErche fà pur mestiero il più delle volte assoluere i Rei dalla scommunica, è da notare, che ciò deue farsi assolutamente con gli Apostati, & Heretici formali, e con i loro fautori, difensori, e ricettatori, e con quelli altresì, che hanno tenuti, e letto libri hereticali, magici, e negromantici, che perciò sono *ipso iure* in detta scommunica euidentemente incorsi; ma à cautela solamenre deuono dalla scommunica assoluersi quelli, che abiurano, come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia &c. E tale sarà la forma.

Si reciterà prima vicendeuolmente dall'Inquisitore, e da gli astanti il Salmo *Deus misereatur nostri &c.* ò il Salmo *De profundis &c.* ò pure il Salmo *Miserere &c.* come più all'Inquisitore piacerà, & ad ogni versetto del Salmo esso Inquisitore, sedendo, batterà con vna verga le spalle del Reo. Compito il Salmo, col *Gloria Patri*; l'Inquisitore in piè leuatosi dirà. *Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster. ℣. Et ne nos. ℟. Sed libera. ℣. Saluum fac seruum tuum. ℟. Deus meus sperantem in te. ℣. Domine exaudi orationem meam. ℟. Et clamor meus ad te veniat. ℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo. Oremus.*

ORATIONE.

PRætende Domine huic famulo tuo dexteram cælestis auxilij; vt te toto corde perquirat, & quæ dignè postulat assequatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen. Ouero.

ORATIONE.

DEus, cui proprium est, misereri semper, & parcere, suscipe deprecationem nostram: vt hunc famulum tuum, quem excommunicationis catena constringit, miseratio tuæ pietatis clementer absoluat. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

E se sarà stato Heretico formale, ouero Apostata, vi agiungerà quest'altra, che segue.

ORATIONE.

DA quæsumus Domine huic famulo tuo dignum pœnitentiæ fructum: vt Ecclesiæ tuæ sanctæ, à cuius fidei integritate deuiauerat delinquendo,

dono

dono tuæ gratiæ reformetur. Per Christum Dominum nostrum.℟.Amen.

E succeſſiuamente l'Inquiſitore, pur ſedendo, e con la verga tuttauia battendo nel modo predetto il Reo, dirà queſte parole,

Auctoritate Apostolica, qua fungor in hac parte, ego absoluo te à vinculo excommunicationis, quam incurristi (ſe ſarà ſtato heretico) *propter hæreses Lutheranorum, vel Caluinistarum, seu quorumcumque aliorum hæreticorum, hactenus a te creditas, & modo abiuratas* (ſe apoſtata) *propter apostasiam à sancta Fide Christiana ad sectam Turcarum, vel Saracenorum, seu Hebræorum, aut ad Dæmonem ipsum* (ſe fautore difenſore &c.) *pro eo, quòd hæreticis fauisti eosque defendisti &c.* (e ſe per hauer tenuto, e letto libri hereticali &c.) *eo, quia libros hæreticales &c. retinuisti, ac legisti &c. Et restituo te sacrosanctis Sacramentis Ecclesiæ communioni, & vnitati fidelium. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.*

Se ſaranno ſoſpetti ſolamente d'hereſia &c. dirà l'Inquiſitore coſì.

Auctoritate Apostolica &c. ego absoluo te à vinculo excommunicationis, si quam incurristi propter vehementem hæresis, vel apostasiæ suspitionem de te ob causas &c. iustè conceptam; & restituo te &c.

DECI-

DECIMA PARTE

Auuertimenti vtili, e necessarij a i Giudici della Santa Inquisitione.

Ltre ad vn ben ricco, e copioso Arsenale, onde l'opportune, e necessarie prouisioni per l'antiuedute, e manifeste guerre à i suoi tempi si traggono, sono anco vsati i Principi di tener in luoghi assai remoti altri apparecchi di finissime armi, di cui possano in qualche subito accidente, ò di cittadine seditioni, ò di nemico assalto, opportunamente valersi. E noi pure (quanti, e quali ci siamo) à lor sembianza, sicome nell'altre Parti di questa nostra Pratica disposte habbiamo l'armi (per così dire) valeuoli à manifesta battaglia contro à i nemici, così in questa Decima, & vltima Parte andremo (se ben confusamente) alcuni auuertimenti collocando, che à gl'Inquisitori porger douranno aiuto, e vigore, ò per fuggir l'occulte insidie degli heretici, ò per rintuzzar ne i repentini assalti le loro diaboliche forze. Ampissimo campo nel vero è questo, per lo quale noi potremmo largamente spatiando andare, poiche non ci è alcun famoso autore, il quale non che vn'aringo, ma dieci non ci potesse assai leggiermente somministrare, si copiosi di documenti si mostrano tutti in questa nobilissima materia, oltre à i viui, e spiranti oracoli, che dal sacro, e supremo Senato della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana andiamo di giorno in giorno riceuendo: mà noi verremo di quegli auuertimenti, che infiniti sono à porne solamente alquanti nella maniera, che segue.

I.

IL Testimonio, che in tortura depone del delitto commesso da vn'altro, fà inditio à cattura, non già à i tormenti, e condannatione, contro di lui senz'altra ratificatione fuor di tortura: perche, se bene la detta depositione mostra hauere dell'inuolontario, tuttauia, non trattando del proprio interesse d'esso Testimonio, non si crede, ch'egli habbia voluto per forza de' tormenti dir la bugia; che perciò non può ne anco *ex internal-*

lo

lo riuocare il suo detto, e conseguentemente di necessità non v'hà luogo alla ratificatione.

I I.

Colui, che testificando depone alcuna cosa vera in se stessa, ma da lui non saputa, ancorche non deponga il falso, depone però falsamente, e deue punirsi di pena straordinaria ad arbitrio de' Giudici.

I I I.

Nel delitto d'heresia, come d'ogni altro incomparabilmente più graue, & alla cui estirpatione deuono con somma diligenza attendere i Giudici della Santa Inquisitione, s'ammettono i complici, se ben perciò infami a testimoniare contro del Reo, anche senza tortura, imperoche altrimenti per lo terrore, e spauento d'essi tormenti si ritrarrebbono dal deporre: e così il delitto restarebbe impunito, che saria cosa molto dannosa, e sconueneuole. Egli è con tutto ciò in arbitrio del Giudice l'ammettergli, e con la tortura, e senza: & alle volte pur anco nel supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana dannosi à i compagni del delitto i tormenti *in caput aliorum, & ad tollendam infamiam*, secondo, che si stima necessario, & opportuno.

I V.

Se vn Testimonio esaminato à difesa del Reo negherà d'esser parente d'esso Reo, e pur lo sia, deue riputarsi testimonio falso, e merita castigo: non ammettendosi a tal'esamine, ne a prouar eccettioni contra i testimonij del Fisco, i parenti fino al quarto grado inclusiuamente.

V.

Se il delitto sarà di sì fatta qualità, che non ammetta, se non per qualche strano accidente, contestura de'testimonij, e però difficilissimo si renda a prouarsi; e con tutto ciò vi saranno molti legitimi testimonij singolari, il Reo, ancorche neghi nella tortura istessa, potrà punirsi con pena straordinaria. *Tale est delictum Sacerdotum sollicitantium mulieres pœnitentes ad res inhonestas in actu Confessionis sacramentalis.*

V I.

Se vn Reo nel Santo Offitio allegherà per sua difesa qualche cosa da prouarsi, anco in parti assai lontane, e non potrà egli per la sua pouertà farla prouare, è obligato il Giudice in ogni meglior modo a ricercarla, & inuestigarla, acciò senza difese non si rimanga alcuno in così santo Tribunale, & in cosa di tanta importanza.

VII.

VII.

Se parte de'complici sarà carcerata, e parte contumace, deue il Giudice proceder prima contra i contumaci, e poi proseguir la causa de'carcerati: perche altrimente si darebbe à i contumaci maggior campo di fuggir la giustitia,

VIII.

Le copie di tutte le sentenze, & abiurationi, che si danno in causa di Fede nel Santo Offitio, ò nella Corte Episcopale, deuono mandarsi sempre al sommo, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana.

IX.

Qualunque non haurà, spontaneamente comparendo, accusato se stesso, ma sarà stato denuntiato, ò per altro modo giuditiale, secondo l'ordine di ragione, inditiato, inquisito, processato, e colpeuole ritrouato d'heresia formale, dourà, pentendosi, abiurare publicamente con l'habitello.

X.

Quelli, che abiurano solo come vehementemente sospetti d'heresia, ò d'apostasia, ancorche ciò segua alle volte in publico, non deuono però portar l'habitello.

XI.

In tutte le sentenze, che contro à gli heretici non rilassi, e penitenti si promulgano, hauuisi a porre la clausola, che sono stati heretici, e conseguentemente sono incorsi in tutte le pene, che dalle leggi, e sacri Canoni sono à gli heretici imposte.

XII.

Gli Heretici rilassi (o penitenti, o impenitenti che siano) deuonsi dare al braccio Secolare, e non hanno ad abiurare.

XIII.

I Confessori non deuono esaminarsi mai, ne a fauore, ne a disfauore de'Rei loro penitenti intorno a i delitti sentiti in confessione, ancorche spettino al Santo Offitio: e se perauentura venissero da i Giudici interrogati, possono saluamente risponder, di non saperne niente. Et è da notare, che se il Confessore, o per imprudenza, o per malitia, o per qualsiuoglia altra cagione in giuditio riuelasse la confessione, cotal riuelatione niun'inditio farebbe contro al Reo, perche tal confessione fu fatta al Confessore, non come ad huomo, ma come a Dio solo.

XIV.

Gl'Inquisitori non hanno ad intramettersi nelle cose appartenenti al foro della coscienza, con ascoltare i colpeuoli in confessione sacramentale; ma deuono fare gli atti giuridici conforme

al

al carico della Santa Sede Apostolica loro imposto.

XV.

Colui, che per timor della morte, ò per troppo mali trattamenti, rimossa la credulità, passa a i riti de' Maomettani, ò Saracini, non si dee hauer per apostata formale, ma solamente per sospetto d'apostasia.

XVI.

I Medici, Maestri di scuola, e Confessori, che hauranno abiurato come vehementemente sospetti, non soglion restituirsi, ò habilitarsi a'loro primieri vffitij, se non d'espresso ordine, e gratia del Sommo Pontefice.

XVII.

Se vi sarà nel Santo Offitio qualche abiuratione non autenticamente, ne canonicamente fatta, si potrà far reiterare, & autenticare in questo modo. Si citerà il Reo, della cui abiuratione non costa giuridicamente, e se gli dirà, che contro di lui vi sono inditij, che habbia tenuto le tali, e le tali heresie, ne' tali, e tali tempi &c. E s'egli si scuserà, dicendo, che già ne fù inquisito, e le abiurò, e sodisfece all'Inquisitore &c. gli si opponga, che ciò legitimamente non costa al Santo Offitio, e s'induca ad abiurare canonicamente dinanzi all'Inquisitore, & all'Ordinario, Notaro, e testimonij, e se ne formi scrittura autentica.

XVIII.

Se auuerà che vn Reo doppo hauer confessato gli errori, & heresie da lui tenute, & offertosi pronto ad abiurare, se ne muoia cattolicamente auanti l'abiuratione, dourà leggersi publicamente la sua confessione, & assoluersi dalla scommunica promulgandosi contro di lui la sentenza, in cui gli s'impongano solamente pene priuatiue, non positiue, e si dichiari priuato d'honori, offitij, e dignità, conforme al tenor delle leggi, & incorso in tutte le pene dalle leggi ciuili, e canoniche a gli Heretici tassate; & alla fine si ammetta alla sepoltura Ecclesiastica.

XIX.

Se alcuno sarà stato assoluto diffinitiuamente, ouero, *ab instantia iudicij*, e sopraverranno contro di lui proue più piene, potrà, e dourà condannarsi.

XX.

Colui, che non essendosi pienamente prouato il delitto d'heresia &c. vien punito di pena straordinaria, sopraueuendo legitima proua d'esso delitto, potrà punirsi di pena ordinaria, perche la sentenza, in fauor della Fede, non passa *in rem iudicatam*.

XXI.

Deuono gli heretici, ancorche emendati, se non vi è somma certezza della loro emendatione, denuntiarsi al Santo Offitio; e può l'Inquisitore contro ad essi procedere: percioche fingono alle volte, e bene spesso, d'esser conuertiti, per ingannar i Cattolici.

XXII.

Le attioni publiche della Fede deuono celebrarsi in giorni di festa nella Chiesa, accioche gli huomini, vedendo le pene, & i castighi de' Rei, prendano argomento di temere, e s'astengano dal male.

XXIII.

Auanti si promulghino le sentenze, hannosi a citare, & a chiamare i Rei ad vdire personalmente la loro sentenza, qual deue, non di notte, ma di giorno pronuntiarsi dal Giudice sedente, altrimenti non sarebbe valida; e deue il Notaro autenticandola porui, ch'ella è stata promulgata dal Giudice *pro tribunali sedente*: e non aggiungendouisi dette parole, è nulla, perche in sedendo egli serba la Giudiciaria Maestà, che a Dio stesso, non a gli huomini si attribuisce. Et oltre a ciò conuiene, in essa esprimere articolatamente la causa della condannatione del Reo.

XXIV.

Se alcuna persona non solamente dotta, e scientiata, ma ancora idiota, e vile, confesserà d'hauer errato in Fede intorno a qualche propositione notissima, e canonizata nella Chiesa di Dio, come che Christo Nostro Signore non sia vero figliuolo di Dio, ò ch'egli non sia risuscitato da morte a vita, ancorche dica, di non hauer saputo, che la Chiesa tenesse il contrario, non si resta per tutto ciò di pronuntiare sicuramente contro di lui, come contro d'heretico, non essendo per niuna maniera in alcun Christiano, e molto meno in soggetto letterato, probabile così fatta ignoranza.

XXV.

Colui, ch'essendo preso, e carcerato per causa d'heresia, fugge dalle carceri, anco con rompimento d'esse, non perciò dee hauersi per conuinto, ò per confesso: ma ben punirsi secondo la qualità del soggetto, e della fuga. E non potendosi ripigliare, hassi a procedere contro di lui, come contro d'vn contumace, & impenitente.

XXVI.

L'Heretico negatiuo non dee a cautela riconciliarsi, ma assolutamente rilasciarsi al braccio Secolare.

Tanta

XXVII.

Tanta è l'iniquità dell'Arte magica, che, à parere del glorioso P. S. Agostino, chi l'adopra, ò ne richiede a coloro, che la fanno, dagli aiuto, ò fauore, ò chi in sua casa gli riceue, ò và alla loro, ò consente a quel che fanno, ò dicono, si è, come s'egli hauesse rinegato la Fede Christiana, ò il Battesimo, ed è peggio, che pagano. Onde ella dee esser da lungi da ogni fedel Christiano.

XXVIII.

Chi sarà stato riconciliato dall'Inquisitore, mediante l'assolutione dalle censure per causa di Fede, dourà nondimeno sacramentalmente confessare gli stessi errori al Sacerdote.

XXIX.

Gli Heretici penitenti, in caso, ò pericolo di morte possono esser assoluti da ogni semplice Sacerdote, etiamdio irregolare, degradato, scommunicato, & heretico, mentre non vi siano presenti ò gli Ordinarij, ò gl'Inquisitori, ò il proprio Sacerdote, ò altro Sacerdote esposto, non irregolare, non degradato, non scommunicato, non heretico &c.

XXX.

Non possono gli Ordinarij, ne gli Inquisitori, essendo il delitto d'heresia più di ogn'altro graue, & enorme, mutare, ò diminuire le pene tassate dalle leggi contro a gli Heretici, ne meno cangiar la sentenza da essi contro i sudetti Heretici promulgata: ancorche in altri casi possano riseruarsi l'autorità di commutar le pene arbitrarie da loro imposte a i Rei nelle sentenze.

XXXI.

I Maschi da quattordici, le Femine da dodici anni in sù possono farsi abiurare.

XXXII.

La pertinacia, per cui l'huomo si costituisce heretico consumato, non è la sola ostinatione, con che alcuno, etiamdio ammonito, persiste in quell'errore, che deue lasciare, ma ciascun deliberato consentimento contrario alla verità Cattolica da lui conosciuta.

XXXIII.

Quando si tratta di conuincere nel Santo Offitio vn'heretico negatiuo, ad effetto di rilasciarlo poco poi appresso alla Corte Secolare, perch'il negotio porta seco grandissimo pregiuditio, ancorche il Reo dichiari, d'hauer i testimonij per legitimamente esaminati, e repetiti, deue nondimeno l'Inquisitore con somma, & esquisita diligenza ripetergli *ex officio*.

XXXIV.

A gli Heretici ſpecialmente rilaſſi, e legitimamente conuinti, ò confeſſi, e perciò giuſtiſſimamente condannati, ſono vietate l'appellationi, & eſſi, appellandoſi, non deuono eſſer aſcoltati, e ragioneuolmente, conciosia che tal rimedio ſia ſtato inſtituito in aiuto dell'innocenza, non a difeſa dell'iniquità.

XXXV.

Non deuono, ne poſſono gl'Inquiſitori per niuna occaſione ſomminiſtrare ad altro Tribunale giamai ne inditij, ne perſone di qualſiuoglia conditione, ò qualità.

XXXVI.

Se vn Chriſtiano doppo il Batteſimo nell'età infantile (per eſempio, di due, ò tre anni) inſtrutto nella Setta Maomettana, ò in altra contraria alla Religione Chriſtiana, e Cattolica, l'haurà abbracciata, e poi fatto grande, & hauuta notitia d'eſſere ſtato Battezzato, e ſaputo quello, che importi la Fede Chriſtiana, non haurà ratificato l'apoſtaſia, ma perſeuerato ſempre nella ſua ignoranza, deue queſto tale, venendo a penitenza, riceuerſi come apoſtata quanto all'abiuratione, ma però ſenza alcun caſtigo, e ſenza minacciargli la pena del rilaſſo, ò fargli fare obligatione alla detta pena di rilaſſo: ma ſe haurà ſcientemente ratificato il delitto dell'apoſtaſia, dourà obligarſi alla già detta pena di rilaſſo.

XXXVII.

Non può dall'Ordinario eſſere aſſoluto colui, che dall'Inquiſitore è ſtato ſcommunicato.

XXXVIII.

Se vn Reo complice eſaminato pianamente ſenza tortura, come principale quanto a ſe ſteſſo, haurà confeſſato il delitto oppoſtogli, la confeſſione ſua baſta a condannarlo ſenz'altra ratificatione: ma ſe egli haurà confeſſato ſolamente in tortura, e non prima, deue ratificare la detta ſua confeſſione fuor de' tormenti.

XXXIX.

Non deue il Giudice hauer col Reo famigliarità, ne domeſtichezza: perche indi ne ſuol naſcere non poco diſprezzo dell'autorità, e perſona di lui, e generarſi anco pregiuditio alla cauſa.

XL.

Il Giudice mentre eſamina i Rei dee moſtrarſi nel volto anzi rigido, e terribile, che nò, ma non mai precipitar nell'ira contro ad eſſi, ancorche gli ſtimi huomini cattiui, e ſcelerati: ne

per

per qualsiuoglia cagione prometter loro giamai l'impunità.

XLI.

Il Denuntiatore in causa di Fede si conta frà gli altri testimonij, percioche, non come priuato, ma come vno del Popolo Christiano, & in causa publica, denuntia l'heretico, nel qual caso deue, come legitima, riceuersi la testimonianza di lui.

XLII.

Nel carcerare i Rei bisogna vsare grandissima prudenza, perche la sola carceratione, per lo delitto d'heresia apporta notabile infamia al carcerato. Onde haurà molto bene a considerarsi, e la natura degl'inditij, e la qualità de'testimonij, e conditione del Reo, per caminare cautamente, e sicuramente.

XLIII.

Per quanto si voglia lungo corso d'anni, che il marito dalla moglie, ò la moglie dal marito viua assente, non può ne l'vno ne l'altra contraher nuoue nozze, se prima non hauranno certo auuiso della morte, quello di questa, ò questa di quello, altrimenti incorrono sospitione d'heresia per l'abuso del santo Sacramento del Matrimonio: e senza tale auuiso non vengono dalla lunga assensa scusati in alcun modo. Il medesimo si dice di quelli, che, pretendendo nullo il primo matrimonio, passano a contrahere il secondo, non vi essendo alcuna euidenza, ò dichiaratione della Chiesa circa la nullità del primo.

XLIV.

Nel darsi i tormenti a i Rei deue il Giudice proceder con essi moderatamente secondo la loro qualità, e conditione, & hauer sempre l'horologgio da poluere per saper quanto tempo vi scorre, ne discendere à tormentare alcuno, se non noue, ò dieci hore almeno doppo che il Reo haurà pigliato il cibo.

XLV.

Nelle sentenze, massimamente publiche, non deuono con parole proprie tutti i delitti, e circostanze d'essi spiegarsi al Popolo, sì per seruare il decoro, sì per non offendere le pie orecchie degli ascoltanti, e per hauere al luogo sacro quella riuerenza, che gli si deue.

XLVI.

Colui, che scientemente contraherà matrimonio con la moglie altrui, & all'incontro colei, che si sposerà col marito d'altra donna, soggiaceranno alle pene di coloro, che hauendo vna moglie viua, ne prendono vn'altra.

XLVII.

Nel delitto d'heresia deue starsi più tosto al secondo che al primo

mo detto del testimonio, quando però nel primo habbia negato, e nel secondo confessato, e questo in fauor della Fede: purche al detto testimonio altro non osti, ne altro difetto egli habbia, che quello dello spergiuro. E bensi vero, che alla depositione di cotal testimonio, per lo spergiuro, e variatione, si toglie vn non sò che di credenza ad arbitrio del Giudice: e non si deue ammettere la già detta sua depositione senza tortura, per vedere, in qual detto ei voglia persistere.

XLVIII.

A niun'altra cosa dee l'Inquisitore tanto studio porre quanto in guardarsi di pattouire co'Rei denuntiati in qualsiuoglia conditione.

XLIX.

Deue l'abiuratione degli heretici esser pura, chiara, e semplice; non conditionale, non simulata, non dubbia, & in essa deuono spiegarsi in specie tutte l'heresie, bestemmie, & attioni hereticali, tenute, proferite, e commesse respettiuamente dal Reo: & hà à farsi sempre doppo la sentenza condennatoria, non mai dauanti ad essa; regolarmente in lingua volgare: con la sottoscrittione almeno di esso Reo, se tutta non potrà egli scriuerla di propria mano.

L.

Coloro, che celebrano la Messa, & ascoltano le confessioni de' penitenti non essendo Sacerdoti, che negano la Santissima Trinità, la diuinità del Nostro Signore Giesù Christo, la purissima sua Concettione per opra dello Spirito Santo, la morte, ch'egli patì per redimerci, e la verginità dell'Immacolatissima Madre di Dio, non deuono (ancorche pentiti) riceuersi à misericordia, ma rilasciarsi al braccio Secolare: se però al Supremo Principe non piacesse (vsando della singolar benignità) altrimenti verso loro adoprare.

LI.

Colui, che dice, d'hauer creduto il falso, stimando, che così tenesse la Chiesa, deue esporsi a i tormenri sopra la sudetta sua pretesa intentione: percioche non si hà da stare al suo detto, che così habbia tenuto, ò stimato.

LII.

Chi nel giuoco, ò per facetia, e burla proferisce parole hereticali, si rende sospetto d'heresia, e deue, come tale abiure, & esser punito.

LIII.

Quando si teme, che il Reo, citandosi, commetta fuga, ò pur è in-

inditiato di delitto graue, deue personalmente esser catturato, senz'altra precedente citatione.

L I V.

Quelli, che sono dubbiosi nella Fede, cioè pertinacemente aderiscono al dubbio, che hanno, con deliberatione d'animo, e compiacimento nel dubitare, e non sono pronti a riceuer la correttione secondo l'ordine del Superiore, sono heretici: ma se, lasciato alla fine il dubbio, abbracciano fermamente la parte Cattolica, deuono riconciliarsi, abiurando prima l'errore, come heretici formali.

L V.

Nell'esaminare i Rei, massimamente heretici, conuiene che l'Inquisitore proceda molto cautamente, e con grand'intrepidezza d'animo, imperoche vsano essi tutte l'arti possibili per non confessare il vero. Hora parlano equiuocamente, e conditionatamente. Hora si sforzano di torcere altroue l'interrogationi, che loro vengono fatte. Hora fingono di stranamente marauigliarsi, e rimanere attoniti. Hora in altre forme riuolgono la verità del fatto di quello ch'è seguito. Tal'hora con certe loro assai ben lunghe digressioni fannosi dal proposito lontanissimi. Alle volte con superbe dicerie vogliono giustificar se stessi, e con fermo viso, e con salda voce parlano in sì fatta guisa, che sembrano essere affatto innocenti. Non mancano similmente (quādo stimano, che ciò gli sia per tornar bene) di simulare certi loro suenimenti, e languidezze di corpo, ch'ei si pare appunto ch'habbiano di presente à spirar l'anima. Mostrano anco ben spesso, d'esser diuenuti pazzi, e sotto specie di simulara santità procurano d'ingānare il Giudice. In somma eglino sono le volpi astutissime di Sansone. E perciò vegga l'Inquisitore di non lasciarsi in modo alcuno da i loro artificij vincere, ò piegare.

L V I.

Se alcuno sarà volontariamente passato agli empij, e profani riti de'Giudei, Maomettani, & Heretici, e gli haurà in effetto liberamente esercitati, ò pure haurà asserito, e mordacemente difeso propositioni manifestamente empie, & heretiche, ò in altre simili cose delinquito, ancorche dica, e con giuramento affermi ciò hauer fatto con buona intentione, non si vuole, nè si suole ascoltare, mà di fatto come heretico, & apostata si punisce.

L V I I.

Colui, che doppo la penitenza publica da lui fatta ardisce di riuocare la sua confessione, ouero dice d'essere stato ingiustamente con-

condannato, deue, se non come impenitente, almeno come temerario esser punito.

L V I I I.

Ancorche negli altri delitti non possano li consanguinei del Reo essere sforzati à testimoniare contro di lui, ciò nondimeno non ha luogo nel delitto d'heresia, e può l'Inquisitore sforzali a render cotal testimonianza; douendosi alla parentela, ò consanguinità preferir sempre in ogni maniera la Religione: deue però farsi con quella circospettione, che si conuiene.

L I X.

Come che nell'altre cause, publicato il processo, non si riceuano più testimonij sopra i medesimi articoli, ò altri a quelli contrarij, suole però altrimenti farsi nelle cause di Fede, atteso che la publicatione sudetta si fa in secreto: onde cessa ogni sospetto di subornatione. Oltra che, procedendosi per via d'inquisitione, debbono in tal caso i testimonij riceuersi anche dopò la publicatione.

L X.

Hanno veramente i testimonij ad esser ne'loro detti, quanto alle cose sostantiali, concordi, che altrimenti non si dà loro alcuna credenza: ma nondimeno s'eglino con le medesime parole affatto testimoniaranno, si rendono di falsità molto sospetti: potendo parere, che innanzi habbiano cospirato contro al Reo.

L X I.

Se il Reo hauesse incidentemente ne' suoi costituiti confessato qualche homicidio, ò altro delitto spettante al foro secolare, non deue nella sentenza, & abiuratione publica farsene alcuna mentione, per schifare quegli inconuenienti, che di leggieri potrebbono nascere in odio, e dispregio grandissimo del Tribunale.

L X I I.

A colui, che ricetta vn Heretico notorio, e manifesto, ouero amico, e parente del ricettante, auuengache si scusi, con dire, che non lo conosceua per heretico, non deue però darsi fede, & a lui tocca il prouare cotal sua pretesa ignoranza: e non la prouando, si rende meritiuole di castigo.

L X I I I.

Gli Scismatici, ancorche non tengano alcuna particolar heresia, nientedimeno stando essi dal sommo, e supremo Capo disuniti, mostrano di credere, che l'vnità della Chiesa Cattolica possa diuidersi, e che al Sommo Pontefice non debba vbbidirsi, e simili altre cose empie, & heretiche. Onde soggiacciono al Tri-

Tribunale del Santo Offitio; e nella lor pertinacia persistendo, incorrono nella scommunica, & altre pene degli Heretici: ma volendo essi con puro cuore all'vnità della Chiesa ritornare, hanno a riceuersi benignamente, con far loro abiurare lo scisma.

L X I V.

Nell'ammonire i Rei a douer pianamente dir la verità, se hanno tenuto, detto, ò fatta alcuna empietà contro la Fede Cattolica, e Legge Euangelica, & a guardarsi di dire alcuna cosa falsa, ò contro a se stessi, ò contro ad altri &c. vsino gl'Inquisitori maniere piaceuoli, e caritatiue, non aspre, o spauenteuoli, accioche i Rei per timor de'Giudici non dicano qualche bugia.

L X V.

Essendo la facoltà che si dà al Reo, di difendersi in causa d'heresia, in vn certo modo mancheuole, posciache non gli si fanno sapere i nomi de'testimonij, è necessario, che le proue per conuincerlo siano chiarissime, e certissime.

L X V I.

Colui si presume rilasso, il quale, poscia d'hauer abiurata l'heresia, ricetta, guida, visita, & accompagna gli heretici, e conuersa con loro.

L X V I I.

L'Heretico, il quale *in articulo mortis* viene assoluto, deue, se haurà con la sua falsa dottrina ingannato altri promettere di sodisfare, cioè, scoprir loro la frode: la qual cosa non s'intende hauer luogo qualunque volta egli habbia di già sodisfatto, ò non possa in verun modo sodisfare, ò perche gl'ingannati siano assenti, ò perche egli poco stante debba esser condotto alla morte: e cessa altresì la necessità di tal cautela, quando per altra via sia stato agl'ingannati scoperto l'inganno.

L X V I I I.

Se alcuno per ignoranza caderà in heresia, auuengache non si punisca come heretico, deue però riuocare gli errori suoi semplicemente, e senza conditione.

L X I X.

Chi fuori di giuditio haurà confessato di credere le tali, e tali heresie, e di cotal sua confessione estragiudiciale sarà conuinto, dourà (etiamdio in tortura) interrogarsi, s'egli ha tenuto le sopradette heresie.

L X X.

Ancorche vn Reo non sia infamato d'heresia, nientedimeno se gl'inditij saranno contro di lui gagliardi, ei dourà esporsi a rigorosa

gorosa esamina, non si richiedendo, ad effetto d'esser torturato, infamia nel delitto d'heresia, il quale più che ogn'altro, si commette di nascosto.

LXXI.

Se il Reo sarà stato leggiermente torturato, siche la tortura non agguagli altrimenti gl'inditij, ancorche niun' altra cosa sia risultata, che più lo graui, potranno ad ogni modo i Giudici imporgli qualche pena a loro arbitrio, sicome potrebbono in tal caso ripetere contro di lui la tortura; ma s'egli basteuolmente sarà stato tormentato, dourà senz'altra pena rilasciarsi: il che si dice anco di colui, che si sarà, conforme a i sacri Canoni, purgato.

LXXII.

Egli non basta, che il Reo, per gagliarde sospitioni, che di lui si hanno, nascenti dalle cose da lui confessate, ò contro di lui prouate, abiuri nel Santo Offitio, ma deue oltre a ciò giustamente esser punito ò di pena pecuniaria, ò di rilegatione, ò di carcere, ò di galera, secondo la qualità del delitto, essendo l'abiuratione non tanto pena, quanto cautela del Santo Tribunale per l'auuenire.

LXXIII.

Non deue ad alcuno parer marauiglia se i Rei, che doppo la tortura si rilasciano, ò pure canonicamente si purgano, ad ogni modo vengono condannati nelle spese, perche ciò a lor colpa auuiene, hauendo il Fisco hauuta giustissima causa di procedere contro di essi. E se gl'inditij hanno potuto fare, che contro di loro si venisse a i tormenti, & alla purgatione, perche non basteranno a fare, che si condannino in quelle spese, che a publica vtilità si sono con grandissima ragione fatte.

LXXIV.

La confiscatione de' beni seguita contro ad vn heretico penitente, non si stende a quei beni, ch'egli haurà doppo la sua condannatione acquistati.

LXXV.

Se con i beni dell'heretico vi saranno beni spettanti ad altre persone, questi non si hanno ad occupare in vigore della confiscatione de'beni di esso heretico; ma deuono restituirsi a i loro padroni: anzi se vi saranno creditori dell'heretico innanzi ch'ei cadesse negli errori, è obligato il Fisco a sodisfarli.

LXXVI.

Quantunque di ragione ciuile la carcere non serua fuorche alla ritentione, e custodia de'Rei non alla pena giamai, segue però altri-

altrimenti nel foro Ecclesiastico; perche agli Heretici pentiti, oltre alla publica abiuratione, s'impone anco la pena della carcere perpetua: perche altrimenti, non potendo i sacri Canoni con pena di morte castigare alcuno, non vi sarebbe pena alla grauità del delitto confaceuole.

LXXVII.

Se vn'Heretico inditiato, e carcerato, confesserà liberamente gli errori suoi prima, che si gli facciano sapere i detti de' testimonij, non potendosi ancora chiamare formalmente conuinto, rendesi degno, che gli si perdoni la carcere perpetua, stando però l'altre pene solite imporsi a gli Heretici.

LXXVIII.

Auuenga, che vn'Heretico mille volte auanti la sentenza protesti di voler perseuerare nell'error suo, nondimeno, se nel punto stesso, che si hà a proferir la sentenza, si mostrerà veramente pentito, e pronto a voler rimettersi a quanto giudicherà il Superiore, dourà riceuersi a misericordia, e riconciliarsi alla Santa Madre Chiesa, con imporli tuttauia le sudette pene di carcere perpetua &c. Se poi data già la sentenza, e rilasciato al braccio secolare, pentendosi, debba riceuersi a misericordia, ciò si rimette all'arbitrio de' Giudici, che douranno con gran cautela in ciò procedere, essendo il caso molto pericoloso, potendosi dubitare di simulata conuersione.

LXXIX.

I Dogmatisti, e Seduttori, che insegnano altrui l'heresie, se non compaiono spontaneamente, ò inquisiti, citati, e chiamati da' Vescoui, & Inquisitori, non si mostrano di subito pronti a conuertirsi, & ad abiurare con puro cuore, e senza alcuna fintione, ò hanno di fatto nociuto ad alcuno, ò preuertito, ò tentato di preuertire i Re, e Principi stessi, con le loro mogli, e figliuoli, non debbono riceuersi a misericordia: ma formato contro ad essi legitimo processo, darsi per publica sentenza al braccio secolare.

LXXX.

Non dee veramente, come rilasso, ancorche in effetto egli sia tale, dagl'Inquisitori esser punito colui, che prontamente, non ancor denuntiato, ne accusato, ne meno per timore di douer esser accusato, ò denuntiato, confessa d'esser ne medesimi errori ricaduto: mà però hanno prima essi Inquisitori a darne parte al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

LXXXI.

Potrebbe ad alcuno parere, che i figlioli degli heretici rilassi, ogni

 volta,

volta, che i loro padri prima d'esser dati al braccio secolare si pentono, e riceuono i santi Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia, non douessero soggiacere alla priuatione de' paterni beni; ma egli non è così: perche, se bene a cotali rilassi penitenti si concedono dalla Chiesa i sopradetti santi Sacramenti, acciò nel foro della conscienza non si chiuda a chiunque si conuerte il pietoso grembo di lei, e che perciò da santissimi, e grauissimi autori si dice, ch'essi vengono riceuuti nel giuditio di Dio stesso; non s'hanno però nel foro esteriore (mercè alla loro grand'incostanza) se non per heretici rilassi, & impenitenti (che perciò ne anco vengono con solenne, e giuridica assolutione rincorporati alla Santa Madre Chiesa) e come tali propriamente deuono darsi alla Corte secolare, acciò siano castigati, e doppo morte abbruciati. Laonde meglio si dice, che nel foro del Santo Offitio siano riceuuti a penitenza, che a misericordia. L'istesso ha à dirsi de' figliuoli degli Heresiarchi, imperoche eglino, se ben conuertiti, si danno al braccio secolare, senz'alcuna solenne rincorporatione alla Chiesa.

LXXXII.

Deue colui, che in vna sola heresia sarà caduto, abiurarle nondimeno tutte; perciò s'egli poscia caderà in vn'altra heresia, dourà giudicarsi rilasso.

LXXXIII.

Colui, che non vuole abiurare, particolarmente *de formali*, ouero *de vehementi*, hauendone l'obligo per sentenza data contro di lui, hassi à condannare, come impenitente.

LXXXIV.

Ancorche il Reo contumace in assenza sia stato condannato, come heretico, & abbruciatasi la statua di lui, s'egli nondimeno sarà preso, ò comparirà spontaneamente nel Santo Offitio, dourà quanto alla persona sua, e quanto à i beni ascoltarsi, etiamdio che sia passato l'anno; e se humilmente chiederà perdono, ammettersi (purche non sia rilasso) al grembo della S. Madre Chiesa, ma con acerbissime pene per la sua contumacia: men graui però, quando egli sarà spontaneamente comparso à riconoscer il suo errore.

LXXXV.

Se alcuno haurà confessato il delitto solamente per timore de' soprastanti tormenti dall'Inquisitore minacciatigli, il che si hà ad intendere, quando il Reo di già si troua legato, ò spogliato, ò pure nel luogo de' tormenti costituito, deue nientedimeno ratificare opportunamente in giuditio la sua confessione.

E ciò

E ciò si dice anco di colui, ch'haurà confessato nella tortura, datagli doppo inditij grauissimi prouati, e doppo d'esser conuinto, d'hauer egli più d'vna volta ancora estragiudicialmente confessato d'hauer commesso il delitto, altrimenti detta confessione non varrebbe.

LXXXVI.

La legge diuina sotto pena di morte interdice, e vieta tutto ciò che si dice, e fà per arte magica, e secondo le leggi humane ciuili, ed Ecclesiastiche gl'Indouini, Maghi, & Incantatori sono infami, e non debbono esser riceuuti a testimonianza, ne à communione; anzi debbono esser scommunicati: imperoche si fanno compagni de' Demonij, co' quali, come sono compagni nella colpa, saranno compagni nell'eterna pena dell'Inferno.

LXXXVII.

Non resta il delitto d'heresia pienamente prouato per testimonij singolari, ancorche siano molti: come ne anco si hà a dire, che per tre testimonij meno idonei il Reo ne rimanga conuinto.

LXXXVIII.

Per qualsiuoglia, benche ampia, e generale facoltà concessa a i Confessori, di poter assoluere di tutti i peccati, censure, e casi riseruati, etiamdio nella Bolla *in Cœna Domini*, non s'intende però esser loro conferita l'autorità d'assoluere dal peccato dell'heresia, se con parole espresse non se ne fà special mentione.

LXXXIX.

Colui, che asserisce, particolarmente ne' suoi scritti, alcuna cosa, ch'egli sà di certo, esser contro la Fede della Santa Chiesa Cattolica, ancorche faccia vna cotal sua protesta generale in contrario, non può niun giouamento riportarne; ma come heretico pertinace deue esser punito.

XC.

Se alcuno similmente ammonito in giuditio, che la tale, e tale propositione è heretica, persisterà nel dire, ch'egli tuttauia tiene, e crede la detta propositione, ancorche protesti, che non intende di dire, se non conforme alla Fede, e determinatione della Chiesa, non può così fatta protesta in modo alcuno giouarle.

XCI.

Come non può alcuno intercedere per qualsiuoglia Reo d'offesa maestà humana, vietandolo apertamente le leggi; così non può, ne deue chi che sia per vn manifesto heretico porger prieghi, ò fare altro vfficio à fauor di lui: essendo cosa molto più

graue

graue la diuina, ed eterna, che l'humana, e temporal maestà offendere.

XCII.

Deue il Reo accusato, e legitimamente conuinto di molti errori, & heresie formali, confessarle interamente tutte in giuditio: e negandone proteruamente alcuna, ancorche confessi l'altre, hassi à condannare, come heretico negatiuo, diminuto, & impenitente.

XCIII.

Il rilasso legitimamente conuinto deue, ò confessando, ò nò rilasciarsi al braccio secolare.

XCIV.

Colui, ch'haurà confessato, ò restarà conuinto d'hauer proferito propositioni temerarie, ingiuriose, scandolose, ò simili, dourà spedirsi con pena straordinaria, & anche con abiuratione *de leui*, ouero *de vehementi*, secondo la grauità d'esse propositioni, e qualità, ò conditione della persona.

XCV.

L'Heretico pertinace, cui non haurà vffitio alcuno di Christiana pietà potuto indurre à conuertirsi, dourà non solamente al braccio secolare rilasciarsi, ma anche viuo viuo abbruciarsi.

XCVI.

Se alcuno, doppo hauer proferita qualche heresia, di presente correggerà se stesso, riuocandola, e mal contento dimostrandosene, non deue à qualsiuoglia pena condannarsi.

XCVII.

Le parole dubbiose, che possono cosi in buono, come in reo senso pigliarsi, hanno più tosto in senso cattolico, che heretico ad esporsi: quando però non siano state proferite con inganno; ò da persona sospetta, e l'interpretatione sia credibile, e verisimile.

XCVIII.

Colui, che da legitimi inditij preuenuto haurà in giuditio confessato alcuni errori, & heresie, e poscia ardirà temerariamente di riuocarle, niuna causa, ò raggione allegar potendo, che detta sua confessione debba esser tenuta per erronea, se in detta sua riuocatione anderà persistendo, dourà, come heretico negatiuo, & impenitente al braccio secolare rilasciarsi.

XCIX.

Occorrendo il caso, che alcun'Hebreo per delitto spettante al Santo Offitio debba esser punito, ciò non deue farsi dall'Inquisitore senza l'Ordinario: ma conuiene, che ambedue procedano vnitamente al castigo di esso. He-

C.

Heretico negatiuo deue chiamarsi, e come tale esser punito colui, che per detto di più testimonij contesti senz'alcuna eccettione resta pienamente conuinto, d'hauer non solamente proferito, e commesso parole, & attioni espressamente hereticali, ma asserito di credere l'vne, e l'altre respettiuamente, & esso tuttauia con pertinacia, & ostinatione le nega, dicendo, e protestando, d'essere stato sempre Cattolico &c. Nel che però hassi à procedere molto pesatamente, e caminare con la regola somministrataci dal supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisitione Romana, la quale non così facilmente suol condannare alcuno per Reo negatiuo, ma vsa in ciò vna somma circospettione con altretanta pietà congiunta.

CI.

Contro à gli heretici morti, ad effetto di dannare, non loro stessi, che non possono citarsi, ma la lor memoria, e confiscargli i beni, non si procede, se non per manifeste, e concludenti proue, per le quali essi restino pienamente conuinti, d'esser veramente stati heretici, & hassi anche in ciò riguardo à i luoghi, doue così fatte cause potessero generare scandalo, e pericolo: e che non sia sospetto, che simili diligenze si facciano più tosto per auaritia, che per zelo della Fede.

CII.

Quelli, che tengono libri prohibiti, quali però non contengono heresie, ò falsi dogmi, incorrono nella scommunica, ma non già nella sospitione d'heresia; e possono dall'Inquisitore esser assoluti.

CIII.

Non vsa il Santo Ofitio di far pagar la sicurtà à quelli, che doppo il termine sono liberamente comparsi, perche con detta comparitione spontanea s'intendono purgare ogni tardanza.

CIV.

Se alcuno, doppo d'esser caduto in heresia, sarà stato prouisto di qualche Chiesa Parocchiale, riconciliandosi egli poscia, è necessario, inanzi che torni all'essercitio della cura, si faccia rinualidare il titolo per nuoua prouisione della Santa Sede Apostolica.

CV.

A promulgar la sentenza assolutoria, non meno che la condannatoria, hanno ad interuenire l'Ordinario, e l'Inquisitore.

CVI.

Nelle sentenze tanto publiche, quanto priuate si deuono tacere i nomi,

nomi, e circostanze non solamente de' testimonij, ma anco d'altre persone nominate nel processo per qualsiuoglia cagione. Saluo però, se la sentenza non fosse in materia di poligamia, che all'hora non isconuerrà nominar le donne con le quali il Reo haurà contratto il matrimonio.

CVII.

Se la denuntia sarà graue il denuntiatore senza eccettione, il Reo di non intiera fama, & in essa si tratti di libri, e scritti heretici, e vengano nominati i famigliari, e consanguinei del Reo, potrà l'Inquisitore, senza vsar per all'hora altre diligenze, far catturare esso Reo; e nel medesimo tempo visitare i libri, e scritture di lui, e poscia prender l'altre informationi. E ciò per fuggir il pericolo, che il Reo ò se ne fugga, ò altroue trasporti, ò tramandi i libri, e scritti &c.

CVIII.

Non ostante il Decreto del Sacro Concilio di Trento &c. non possono, per nuoua dichiaratione della Santa Sede Apostolica, e del supremo Tribunale della Santa Inquisitione Romana, ne i Vescoui, ne tampoco gl'Inquisitori assoluere gli heretici solamente *in foro conscientiæ*.

CIX.

Gli Heretici, etiamdio occulti (purche l'heresia à qualch'atto esteriore, se bene occulto, sia peruenuta) incorrono nell'irregolarità, ne posson senza dispensa del Sommo Pontefice, ò riceuere alcun' ordine, ò ne' già riceuuti ministrare, ò ascendere à i maggiori; e ciò s'intende ancora maggiormente, degli Apostati dalla santa Fede: e si stende di più à quelli, che solamente con gli atti esterni, ò spontaneamente, ò per timore, rimossa però la forza, ò violenza precisa, hanno apostatato, & à quelli, che adorano, & inuocano i Demonij, come anco à i fautori; difensori, e ricettatori de gli Heretici; ne possono gl' Inquisitori sopra tale irregolarità dispensare.

CX.

Possono i testimonij, non ostante qualsiuoglia lor priuilegio, essere sforzati dall'Inquisitore à deporre in causa d'heresia, e ricusando essi di testimoniare, deuono riputarsi sospetti d'heresia, e come fautori d'heretici punirsi: se però non ricusassero per affinità, ò consanguinità, ò amicitia speciale col Reo.

CXI.

Il testimonio falso può esser punito dal Giudice, alla cui presenza haurà falsamente testificato; e così anche colui, ch'haurà subornato i testimonij à deporre il falso: ma ciò dee farsi dal Vescouo, e dall'Inquisitore vnitamente.

F di

CXII.

E di tanto momento l'inimicitia capitale d'vn testimonio col Reo, che non gli si crede, ancorche deponga contro al Reo nella tortura, e nell'istesso articolo di morte.

CXIII.

A gl'inimici riconciliati di fresco non si crede contro al Reo.

CXIV.

Nelle cause di Fede si ammette al testificare contra vn fedele anco l'heretico, & il detto di lui, ancorche non faccia inditio à tortura, non concorrendoui altre verisimili congetture, & amminicoli, e non gli si debba perciò credere, come ad vn testimonio d'intiera fede, e senz'alcuna eccettione si farebbe, ne sia basteuole à catturare il Reo, nondimeno fà inditio a poter inquirere, & à pigliar secrete informationi sopra quello, ch'haurà deposto l'heretico, e se altre cose soprauerranno, à procedere anco più auanti.

CXV.

Possono i Giudei render testimonianza l'vno contra l'altro, e contra vn Christiano, che passi, ò ritorni alla lor setta: anzi sono reputati idonei à testificare anche contra vn Christiano in causa di fede assolutamente.

CXVI.

Gli Heretici si ammettono bene a testificare in causa di Fede a fauore d'vn Cattolico, ma non possono però testificare a fauore d'vn'altro Heretico.

CXVII.

Nella sentenza contro al Reo rilasso deue esprimersi tutto il successo del detto Reo, e porsi l'heresie, & errori nuoui, e vecchi, e poi, come tale, rilasciarsi alla Corte secolare da punirsi delle douute pene, con confiscarle tutti i suoi beni dal giorno, che commise il primo delitto d'heresia, secondo i Sacri Canoni, e con la debita protesta.

CXVIII.

Nella sentenza assolutoria diffinitiuamente non si hanno a recitare gli errori, & heresie opposte a colui, che deue assoluersi, non essendo state contro di esso prouate.

CXIX.

Colui, che sarà canonicamente purgato, deue stare molto auuertito, e con grandissima cautela caminare, perciochè, s'egli cadesse nell'heresie di già purgate, s'haurebbe per rilasso.

CXX.

Non solo gli heretici formali, ma anco quelli, che si rendono

sospetti, etiamdio leggiermente, d'heresia, deuono abiurare generalmente tutte l'heresie.

CXXI.

Non secondo la sua propria scienza, ò conscienza, come priuata persona, ma conforme à i meriti della causa, *& secundum probata, & allegata*, deue il Giudice determinare, e sententiare.

CXXII.

Al Reo per l'atto della tortura non si ha à dare il giuramento in modo alcuno, ancorche egli fosse minore di venticinque anni.

CXXIII.

Se il Reo interrogato in causa di Fede chiederà dilatione a rispondere (douendosi in ogni modo presumere, che ciò faccia frodolentemente) non gli si deue concedere, ma instare, che di presente risponda, e sodisfaccia all'interrogationi per verità.

CXXIV.

Il compagno del delitto ha da deporre contro i complici, mediante il suo giuramento, e ricusando di riuelargli in casi, ne' quali può sopra essi giuridicamente interrogarsi, può il Giudice indurloui per mezo della tortura.

CXXV.

I Testimonij del Fisco, ò maschi, ò femine, non hanno ad esser di minor età, che d'anni quattordici.

CXXVI.

La tortura deue incominciarsi da i più sospetti, e se tutti saranno egualmente sospetti, e vi siano maschio, e femina, hassi a cominciare dalla femina, come più timida, & incostante: e se tutti saranno maschi, dal minore, e più debole.

CXXVII.

Se costerà, che colui, appresso il quale saranno stati ritrouati libri heretici, ò stampati, ò scritti a mano sia stato egli medesimo d'essi l'autore, ò compositore, deue stimarsi veramente heretico: percioche con molto maggior deliberatione si scriuono libri erronei, che non si proferiscono parole hereticali.

CXXVIII.

Alli Rei carcerati in causa di fede, etiamdio mentre son sani, & ancor pende la causa, può l'Inquisitore concedere benignamente il Confessore, qualunque volta essi Rei lo chideranno. Ma prima deue il Confessore giurare di douer seruare il secreto; e se il Reo in confessione gli dirà qualche cosa da riuelarsi fuori delle carceri, di ciò nol compiaccia in modo alcuno, e se fuor di confessione gli darà similmente qualche ordine lo riueli all'Inquisitore; & essorti il Reo a dire intieramente la verità,

tan-

tanto di se, quanto degli altri, come di ragione è obligato: e sopra tutto auuerta di non assoluere sacramentalmente il Reo, se prima non sarà stato assoluto giuditialmente dalla scommunica, e riconciliato alla Santa Madre Chiesa.

CXXIX.

Se vn Reo, negandoglisi la publicatione de' nomi de' testimonij contro di lui esaminati, si appellerà da cotal negatione, non deue in modo alcuno accettarsi la sua appellatione, ma come friuola, e vana ributtarsi.

CXXX.

Impenitente, e pertinace heretico deue chiamarsi colui, che ostinatamente asserisce qualche heresia, la cui contraria verità cattolica egli haueа per auanti insegnata, ancorche erri in quelle cose, che esplicitamente non è tenuto a credere.

CXXXI.

Se vn Reo carcerato nel Santo Offitio confesserà spontaneamente d'esser ricaduto in vna, ò più heresie, delle quali niente affatto constaua nel processo, ne esso dubitaua d'esserne stato denuntiato, ò di douernelo essere, hà da riceuersi a misericordia: ma per maggior sicurezza dourà darsene parte al supremo Tribunale.

CXXXII.

L'Heretico non rilasso si riceue a misericordia, quando egli si pente, non solo doppo la tortura, nella quale haurà confessato gli errori suoi, e doppo la ratificatione, ma qualunque volta chiederà perdono auanti la sentenza, & anco doppo la sentenza, s'egli subito si mostrerà pentito, e con lagrime, & altri segni d'interno dolore chiederà humilmente perdono.

CXXXIII.

Nel supremo Tribunale del Santo Offitio di Roma non si suol procedere contro a quelli, che persistono nella scommunica per vn'anno, o più, se non sono scommunicati per causa di Fede.

CXXXIV.

Nelle cause di Fede non si confiscano mai li beni in pena della contumacia, come nell'altre, ma solamente in pena dell'heresia formale: anzi tanta è la benignità del Santo Tribunale, che a qualunque liberamente ritorna al grembo di Santa Chiesa, e riconosce il suo errore, s'egli non è rilasso, condona i confiscati beni.

CXXXV.

Quando si da la tortura al testimonio conuinto, d'essere stato pre-

fente al delitto, e lo nega, o se pure confessa d'esserui stato, nega però d'hauer visto &c. perche è tortura leggiera, onde a pena può chiamarsi tortura (sicome vna leggiera febriciuola non si chiama febre) e perche non gli si dà *in caput proprium*, cioè ad effetto di punire esso testimonio, ma *in caput alienum*, cioè per castigare il Reo, non gli si deuono assegnare altrimenti le difese, ma senz'altro hà da supporsi alla tortura: tanto più, che i testimonii, che lo conuincono, niente contro di lui depongono, ma contro il Reo. L'istesso deue dirsi del testimonio complice, quando gli si da la tortura sopra gli altri complici nel delitto da lui già confessato contro a se stesso: sì per le sudette ragioni, come anco perche s'interroga in vn caso del quale può legitimamente interrogarsi.

CXXXVI.

Se vn tal complice ha da tormentarsi ad effetto d'aggrauare il delitto da lui confessato, ò di saper la qualita, per cui detto delitto passi a diuersa specie, perche in questo caso si tratta del pregiuditio d'esso testimonio, come di principale, deuono assegnarglisi in ogni modo le difese.

CXXXVII.

Anco gli occulti heretici hanno a denuntiarsi sotto pena di scommunica, conciosiache non si publichi giamai il nome del denuntiatore, ne egli sia obligato a prouar la denuntia.

CXXXVIII.

Se niuno comparirà a difender la memoria del Reo conuinto d'esser morto heretico, deue l'Inquisitore istesso eleggere persona idonea, che lo difenda.

CXXXIX.

La depositione del complice fatta in tortura contro all'altro complice, s'ella ha à far inditio, non dico a tortura, ma ad inquirere specialmente contro al nominato, deue esser ratificata al banco della ragione nel luogo dell'esamine fuori di tortura.

CXL.

Compagno nel delitto, ouero complice s'intende esser non solamente colui, ch'è compagno nell'istesso delitto indiuiduale, ma anco colui, ch'è compagno nelle cose annesse, e connesse, come se haueste data qualche causa al delitto.

CXLI.

Se vna Strega, o malefica deporrà contro ad vn'altra di delitto commesso in tempo, ch'essa deponente era in quella diabolica tragedia, e dira, d'hauer ciò veduto, all'hora non fà inditio veru-

runo, non solamente alla tortura, posciache ne anco due potrebbono ciò con loro depositioni adoperare, ma ne pure à qualsiuoglia speciale inquisitione contro alla nominata: perche le Streghe, mentre si trouano in quelle sacrileghe danze, dalle illusioni del Diauolo ingannate, vedono per arte diabolica, o pure stimano di vedere molte cose finte, e false. Onde non si deue in modo alcuno di così fatta lor depositione tenere vn minimo conto: anzi male, & ingiustamente farebbono i Giudici a procedere in tal caso contro alle nominate. Ma se detta Strega deporrà di cose commesse in altro tempo, la depositione di lei potrà pure far qualche fede in giuditio.

CXLII.

La Chiromantia, si come è sempre superstitiosa, e souente sospetta di commercio col Diauolo, & alle volte molto dannosa, così ragioneuolmente è stata dalla Santa Madre Chiesa prohibita; ma ella si rende affatto intolerabile, quando i vani professori di essa vogliono temerariamente giudicare anco delle cose alla Santa Christiana Religione appartenenti: come se eglino (per essempio) dicessero, che chi haurà tal dispositione di linee nella mano viuerà lungamente in gratia di Dio, e doppo morte se n'anderà felice al Paradiso, e simili altre impietà.

CXLIII.

Quantunque nel processo per chiarissime proue costi, che il Reo, o presente, o assente, sia heretico, ouero, mediante la contumacia, & insordescenza per vn'anno continuo nella scommunica s'habbia per tale, onde si possa dire, che l'vno, e l'altro dagli atti appaia notoriamente heretico, quello veramente, questo presuntiuamente, deuono con tutto ciò ambidue, non ostante cotal notorietà, per sentenza dichiararsi heretici nel modo sudetto rispettiuamente.

CXLIV.

E obligato di vero il Giudice laico à star sempre al processo dell' Inquisitore, & ad esseguire la sentenza di lui; ma nondimeno se l'Inquisitore comandasse, che alla Corte secolare si rilasciasse vn Reo inquisito d'heresia, non hauendolo prima sententialmente dichiarato heretico, non sarebbe tenuto detto Giudice laico ad obedire, e giustamente potria far resistenza. Similmente la confiscatione de' beni dell' heretico, ancorche sia imposta *ipso iure*, non fortisce però il suo effetto, se non doppo la promulgatione della sentenza dichiaratoria del Giudice.

CXLV.

Non sogliono regolarmente nel Santo Offitio, in caso, che i Rei co-

co' tormenti purghino gli inditij, farsi loro sentenze assolutorie *ab instantia iudicij*, ma semplicemente si lasciano andare: e quando pure la necessità porti, che per graue loro interesse habbia da sapersi, che nella causa contro d'essi agitata non vi hà luogo a veruna condannatione, all'hora d'vn semplice decreto sopra ciò vengono compiaciuti. E noi perciò nell'Ottaua Parte non habbiamo fatta alcuna mentione del modo di spedire i processi mediante la tortura, ne posta la forma di cotal sentenza.

CXLVI.

Se vn Hebreo professerà la Fede Christiana pensandosi, e tenendo fermamente, d'esser stato battezzato, ancorche stato non sia, e poi cada in qualche heresia, vien riputato heretico, e contro lui si procede nel Santo Offitio.

CXLVII.

Colui, che predica l'heresie, e le professa, ancorche dica, di non crederle, ne d'hauerle credute, ma d'hauerlo fatto per qualche commodità temporale, o per vanagloria, non hà perciò a tenersi per iscusato; perche altrimenti tutti gli heretici in questa guisa, scusandosi, fuggirebbono le da essi troppo ben meritate pene.

CXLVIII.

Non può alcuno tener libri heretici senza licenza, ancorche habbia intentione di seruirsene per confutare gli errori degli istessi heretici, ne meno per curiosità, o per ornamento della sua libraria.

CXLIX.

Male, e contro il tenore delle sante leggi fà il Giudice, che carcera alcuno senza le debite, e legitime informationi: ma nondimeno, se contro al già carcerato Reo sopraueniss ero inditij, per li quali pur douesse esser carcerato, egli si hà da ritenere, conforme a quella tanto vulgata regola. *Male captus, bene retentus*.

CL.

Quando il Reo per propria confessione, o per legitime proue è conuinto d'heresia, non può, ne deue l'Inquisitore sotto sicurtà rilasciarlo.

CLI.

Quando l'heresie venissero in tal guisa disseminate, che ridondassero in grandissimo danno delle Republiche, ancorche l'autore fosse occulto affatto, potrebbe l'Inquisitore inquirere ad effetto di rimediare ad vn tanto male.

Vn

CLII.

Vn testimonio solo, purche legitimo, e senza alcuna eccettione, se depone della verità del fatto, fa inditio a tortura, ma non già se depone circa l'inditio, essendo necessario, che l' inditio sia prouato per due testimonij. E poiche tante volte in quest' opera si è fatta mentione di testimonij legitimi, e senza alcuna eccettione, deue auuertirsi, che, sicome altroue in più d' vn luogo così all'asciutta è stato accennato, testimonij senza alcuna eccettione s'intendono esser quelli, che da tutti sono riputati huomini da bene, & a i detti de'quali per niuna legitima causa può opporsi in guisa, che non si dia loro credenza: conciosiache vi siano pure di quei testimonij, a i quali, o per la minorità degli anni, o per la maluagità de'costumi, o per lo difetto del sesso, o per l'inimicitia capitale, o per la fautoria palese, legitimamente s'hanno per sospetti, e perciò non possono in giuditio prouare contro al Reo.

CLIII.

L'heretico assoluto nel foro della coscienza, etiamdio dall'istesso Sommo Pontefice, se poi vien'accusato nel foro esterno, non perciò scisa le pene a gl'heretici douute; percioche per la pena imposta nel foro interno sodisfa a Dio, & a lui si riconcilia: ma la pena del foro esterno spetta alla publica vendetta, & alla sodisfattione della Republica. Cessa però sì fatto pericolo, quando l'heretico viene dal Sommo Pontefice assoluto per via di gratia, o di dispensa.

CLIV.

Essendo gl'incanti, o maleficij di natura loro cattiui, percioche intrinsecamente v'interuiene l'inuocatione del Demonio, peccano mortalmente i Giudici, che, o per curiosità, o per verificare il delitto, o per qualsiuoglia altro, ancorche buon fine, comandano, o permettono, che alla loro presenza gl' Incantatori, o Malefici essercitino qualche opra d'incanti, o maleficij.

CLV.

Non può alcuno richiedere, ne comandare, ne vsar forza al Malefico, che in effetto sciolga il maleficio con altro maleficio, sia pur esso Malefico a far ciò quanto si voglia apparecchiato; essendo ciò intrinsecamente cosa cattiua: e perciò male oprano i Giudici, che sforzano il Malefico a togliere il maleficio, etiamdio con qualche segno di benedittione, non essendo quella benedittione del Malefico altro, che vna certa formola, e cerimonia, di cui si serue egli per patto già col Demonio fatto &c.

CLVI.

Il Giudice della Santa Inquisitione, auuenga che sappia, che colui, ch'hà a giurare in giuditio, non dirà il vero, deue nondimeno farlo giurare, perche esso adopra in ciò la sua autorità, e per l'offitio che tiene, hà legitima causa di farlo, douendosi egli seruire di tal giuramento per formare legitimamente il processo.

CLVII.

L'assolutione data ad vn'heretico, o dall'Inquisitore, o dal Vescouo, o dall'istesso Sommo Pontefice non è valida, quando esso heretico fintamente si conuerte, & ancorche egli poscia di cuore si riconosca, non perciò resta assoluto essendosi il Giudice da falsa causa mosso ad assoluerlo: il che in niun modo hauerebbe fatto, s'egli hauesse conosciuto, costui perseuerare nella sua pertinacia: e per ciò se bene dicesi pentito internamente, e da Dio riceue il perdono della colpa, resta però il caso riseruato per la sudetta censura: & è mestiero, ch' egli ricorra al Santo Tribunale.

CLVIII.

Se l'heretico veramente pentito, ad ogni modo malitiosamente tace qualche heresia, non ostante, che per sentenza venga assoluto dalla scommunica, non s'intende però assoluto dalla censura, se non per buelle heresie, che ha confessato, e circa l' altre resta il caso riseruato. Ma se ciò per dimenticanza è auuenuto, egli riceue l'assolutione della scommunica per tutte; e dato, che non restasse assoluto, può da ogni Confessore ottenerne l'assolutione.

CLIX.

Se l'heretico haurà confessato tutte l'heresie, ma a bello studio taciuto alcuni atti esterni di momento da lui fatti intorno ad alcuna di esse, come (per essempio) hauer pigliata la Cena alla Caluinistica, calpestati i Santi Sacramenti, & ingiuriate le Sacre Imagini, non resta assoluto dalla scommunica per detti atti, etiamdio occulti: percioche non mostra d'esserne veramente pentito. E per tanto è necessario, che simili Rei finti, se vogliono ottener veramente nuoua assolutione; ricorrino humilmente a gl'Inquisitori, e spieghino la lor fintione, e l'heresie occulte, ouero gli atti occulti di dette heresie.

CLX.

All'huomo battezzato, ma nutrito appresso gl'Infedeli, ò Heretici deuonsi proporre le cose della Fede Christiana, e Cattolica sofficientemente, per indurlo à credere. Il che fatto, se egli rifiute-

fiuterà di credere cattolicamente, e christianamente, s'haurà, e riputerà per Heretico, ouero Apostata.

C L X I.

I Catecumeni, quali hanno già col cuore abbracciata la santa Fede Christiana, se auanti il Battesimo si partono ò in tutto, ò in parte da quella, non però sono Heretici, ò Apostati, ma Infedeli, atteso che non sono ancora per il Battesimo Incorporati alla Chiesa, ne hanno solennemente professata la Fede: e se pur hà à dirsi, che siano heretici, non sono però soggetti alle pene de gli heretici, conciosia che non siano capaci di scommunica, ne soggetti alla giurisdittione della Chiesa, di cui non sono per anco fatti membri.

C L X I I.

Quando vn Mago, doppo hauer fatto egli stesso lo scritto del patto col Demonio, e lasciatoglielo nelle mani, torna à penitenza, non è necessario, ad effetto di sciorre il detto patto, che si rompa lo scritto, atteso che ciò si fà ottimamente con la vera, e soda penitenza del commesso peccato.

C L X I I I.

Se vno fintamente si sarà battezzato, non hauendo intentione di riceuere quel santo Sacramento, e poi si partirà dalla Fede non sarà propriamente heretico, ancorche la Chiesa, à cui non è nota la fintione, lo punisca come heretico, atteso che, essendo il Battesimo inualido, egli non si rende capace d'heresia, ne di censure, ne di soggettione alla Chiesa.

C L X I V.

Colui che veramente haurà voluto battezzarsi, e sarà stato battezzato, ma il Battesimo fù nullo per difetto di legitima materia, ò d'intentione del Ministro; e nientedimeno terrà egli, d'essere stato veramente battezzato, e come battezzato si diporterà nell'esterno, costui, partendosi dalla Fede sarà vero heretico, e dourà, come tale, esser punito: & oltre à ciò dalla Chiesa potrà essere sforzato à riceuere il vero Battesimo.

C L X V.

Vn'heretico attuale ritenendo, e leggendo libri da lui medesimo composti, ne'quali si contengano heresie, incorre anco per questo capo nella scommunica.

C L X V I.

Quando vn morto resta pienamente conuinto d'heresia, a gli heredi difensori di lui non è lecito in modo alcuno appellarsi, ne la loro appellatione deue accettarsi, percioche ne anco l'istesso heretico conuinto, se viuesse, dourebbe, appellandosi, esser sentito.

CLXVII.

Il Reo contumace, che poscia venuto nelle forze del Tribunale, e dal Giudice interrogato non risponde, ma ostinatamente tace, puo condannarsi, come pertinace, e conuinto.

CLXVIII.

Se il Reo contumace sarà morto, non ancor passato l'anno dalla data sentenza di scommunica contro di lui, non dourà condannarsi come heretico.

CLXIX.

Quel Reo, che hauendo da fanciullo creduto l'heresie, non si sarà nell'età più matura da quelle voluto mai dipartire, non hà perciò più benignamente a punirsi: anzi quanto più grauemente pecca colui, che più lungamente dimora nella colpa, tanto anco più seueramente deue esser castigato.

CLXX.

La contumacia cagiona, che il Reo assente si hà per presente; onde anco può lecitamente condannarsi: tanto più, che spesse volte ammonito non si cura d'ispurgarsi, e mostra di confessare la colpa, di cui vien'imputato.

CLXXI.

Tutto ciò che dall'Auuocato s'allega presente il Reo, tanto è, come se dal Reo stesso venisse proferito: eccetto se perauentura l'Auuocato errasse circa il fatto, & il Reo perciò contradicesse.

CLXXII.

Se alcuno ricetterà, ò in altra maniera fauorirà gli heretici formalmente, cioè, in quanto heretici, ancorche non denuntiati, ma però da lui per heretici conosciuti, incorre nella scommunica: ne à tal'effetto è necessario, ch'egli sia heretico: perche restando cattolico, ben può voler fauorire l'heresie formalmente. Ma se egli fosse heretico, rimarrebbe di doppia scommunica legato, come heretico, e come fautore.

CLXXIII.

I Fautori, difensori, e ricettatori degli heretici non deuono honorarsi con la sepoltura Ecclesiastica: e chiunque ardisce di sepelirgli, soggiace alle pene di quelli, che sepeliscono gli heretici stessi.

CLXXIV.

Colui, che occulta vn'heretico, acciò non venga alle mani della Corte, se non segue l'effetto, & ad ogni modo il Reo, vien pigliato, e carcerato, non incorre nella scommunica della Bolla *in Cœna Domini*, qual s'intende esser fulminata principalmente

mente contro gli heretici, & accessoriamente contro i fautori, i quali perciò, non seguendo l'effetto del fauore dato, non incorrono nella pena tassata principalmente ad essi heretici.

CLXXV.

L'Apostasia, in quanto formalmente è vn dipartirsi da tutta la Religione, ò Fede già riceuuta, non è differente dall'heresia, che si parte da qualche articolo, se non per lo più, e per lo meno: ma perche cotal circostanza notabilissimamente aggraua il delitto di heresia, doue necessariamente nell'vno, e nell'altro foro confessarsi.

CLXXVI.

Apostata dalla Fede si dice esser ancor colui, che sacrifica, ò comanda altrui, che sacrifichino à gl'Idoli, ouero al Demonio: e può come apostata punirsi parimente colui, che passa à i riti degli Hebrei, e de'Saracini, ò sacrilegamente reitera il santo Battesimo.

CLXXVII.

Il conoscer le cause di bestemmie hereticali conuiene in tal guisa à gl'Inquisitori, & à gli Ordinarij, che non può Giudice alcuno secolare pretenderui: ne si hà à dire, che in cio vi sia luogo alla peruentione.

CLXXVIII.

Non potendosi le cose magiche, negromantiche, e superstitiose essercitare senza patto, ò tacito, ò espresso col Demonio, è da notare, che la malitia del sudetto patto, ò inuocatione del Demonio consiste in ciò che hauendo Iddio infino dal cominciamento del mondo dichiarato nemico sfidato, e capitale di Sua Diuina Maestà, e dell'huomo altresì esso Demonio, e professando l'huomo espressamente nel Battesimo cotal'inimicitia, viene poscia in virtù del detto patto, & inuocatione à far lega col nemico giurato del suo Signore, e commette vn'atto di tradigione, e d'apostasia. Tanto più, che il Demonio per l'ostinata sua volontà al male pecca, & ostilmente opera in ogni suo atto volontario. Laonde non si hà da trattare il Demonio se non come fierissimo, e crudelissimo nemico di Dio, e dell'huomo.

CLXXIX.

Quando il Demonio in qualche persona indemoniata dice, d'esser l'anima d'vn defonto: dice sempre la bugia, perche l'anima del morto non entra in altro corpo giamai; ne deue farsi quello, ch'esso Demonio propone, etiamdio che fosse cosa buona: attesoche anco le buone da vn tanto nemico prescrit-

te, tendono alla rouina nostra. E quindi anco si deduce, che non deuono così facilmente imitarsi coloro, che alle volte hanno per vicenda pattouito, che il primo di loro à morir e douesse apparire all'altro, per certificarlo del suo stato, sì per il pericolo d'illusione diabolica, come anco per la vana curiosità, che in cotal patto interuiene.

C L X X X.

Non è lecito ne da i Maghi, ne dagli Astrologi ricercare oue siano tesori, perche non possono ciò sapere i Maghi, se non ne spiano dal Demonio; e gli Astrologhi a tal'effetto si seruono pure dall'opra di lui.

C L X X X I.

Quando nel Santo Offitio si tratta del modo di procedere, e di punire i Rei, e se siano legitimamente conuinti, ò se rilassi, e simili cose, deuono gl'Inquisitori appoggiarsi al parere de' Signori Canonisti: ma quando si tratta di propositioni, e d'atti, se siano hereticali, ò nò, al giudicio de' Padri Teologi conuiene assolutamente riferirsi, e secondo la loro dichiaratione regolarsi.

C L X X X I I.

Ancorche i pupilii, & i minori non possano senza l'autorità de' loro Curatori, e Tutori accusare alcuno; essendo nondimeno hoggidì successa in luogo dell'accusa la denuntia, ciascuno indistintamente s'ammette al denuntiare: e perciò anco i pupilli, & i minori, se veramente passano il quartodecimo anno della loro età, per testimonij legitimi s'hanno a giudicare.

C L X X X I I I.

Quando si cita il Reo per condannarlo, deue la citatione farsi in specie *ad audiendam sententiam*, e non generalmente *ad audiendam voluntatem Iudicis*.

C L X X X I V.

La sentenza condannatoria contro all'heretico hà da porsi in scritto, e poscia publicarsi: ne sarebbe valida, se il Giudice prima la pronuntiasse in voce, e poi la facesse ridurre in scritto.

C L X X X V.

Se contro al morto accusato, ma poscia per mancamento di proue assoluto, sopraueranno altre proue, hannosi a congiungere insieme le nuoue, e le vecchie ad effetto di formarne vna piena, e concludente per punirlo.

C L X X X V I.

Colui, che poscia d'essersi cominciato a formar inquisitione contro di lui, quasi dissimulando d'essersi rauuisto, ricorre etiandio

dio con lagrime, al Vescouo, od all'Inquisitore, e chiede d'esser assoluto nel foro interiore, non deue ascoltarsi; perche non essendo più il delitto occulto, non deue occulto rimedio applicaruisi: ma conuiene contro di lui procedere giuridicamente nel foro esteriore.

CLXXXVII.

Non hanno i Sacerdoti, ne anco *in foro pœnitentiæ*, autorità d'assoluere gli heretici penitenti dalla scommunica incorsa per il delitto d'heresia, essendo essa riseruata al Sommo Pontefice, e dalla Santità Sua concessa tal autorità d'assoluere solamente a i Vescoui, & Inquisitori nel foro esteriore.

CLXXXVIII.

Se il confessore istesso nel foro esteriore affermerà che vn penitente, e confesso, ò morto, ò viuo, habbia humilmente riceuuta la penitenza, e di cuore adempitala, non gli s'hà incontinente a credere; perche facil cosa è, che vn tale, in confessandosi, finga humiltà, e contritione: e perciò il confessore della vera penitenza, e contritione di lui, che a Dio solo è nota, non può render alcuna chiara testimonianza. Non però si nega, che cotal attestatione del Sacerdote non debba a fauor del penitente operare in modo, che assai più piaceuolmente con esso lui si camini, specialmente se la bontà, e dottrina del Sacerdote lo detteranno.

CLXXXIX.

Nel santo Tribunale dell'Inquisitione è tenuto il Giudice *ex Officio*, oue stimi, l'innocenza del Reo poterfi in alcun modo, etiamdio dopo la sentenza istessa, discoprire, ad vsare ogni diligenza, e vigilanza per ritrouarla, ancorche il Reo non ne facesse istanza.

CXC.

Non hanno a darsi le difese all'inquisito, quando ei voglia prouare, che alcuna specie d'heresie, che veramente è heresia, non sia tale: anzi l'Auuocato, che ciò volesse torre a difendere, si mostrerebbe heretico, non volendo, che vn' heretico manifesto in materia di Sacramenti, ò d'altro dogma, venga castigato.

CXCI.

Non potendo chi viue hauer herede, non può, ne deue tampoco il fisco chiamarsi propriamente herede dell'heretico condannato a cui vengono in vita confiscati i beni: ma egli con tutto ciò propriamente si dice, & è successore vniuersale ne'beni del sopradetto heretico.

Quan-

CXCII.

Quando i Rei dalle sentenze interlocutorie si appellano (ilche ben possono fare) come indebitamente, grauati, bisogna, ad effetto, che s'ammetta la loro appellatione, che specificatamente allleghino non solo il grauame, ma anco le cause di esso, quali però siano reali, e sussistenti.

CXCIII.

Dal decreto di tortura in causa d'heresia può il Reo appellarsi per ragione di quel grauame, che poi non gli si potrebbe togliere per l'appellatione dalla diffinitiua: ma se la detta appellatione è caluniosa, & il Giudice d'altra parte vede, che dal processo risultino legitimi inditij alla tortura, non dee ammetterugliela.

CXCIV.

Come che di rado, venga il caso, che il Reo alleghi sospetto l'Inquisitore, e come tale lo ricusi, non però gli si prohibisce il poter farlo auanti la sentenza. Ben'è verò, che fà mestiero vi sia qualche grande, & importante cagione, come capitale, ò almen graue inimicitia, ò di cospiratione, ò di grauame del Giudice recato al Reo nel far la causa; e tutto deue allegarsi nella ricusatione: & all'hora il Giudice ricusato dourà non già proseguir la causa, ma notificare il fatto al Sacrosanto Tribunale dell'Inquisitione Romana.

CXCV.

I Vescoui nel fare, e conoscer le cause di Fede, deuono tener lo stile, che in simili attioni adoprano gl'Inquisitori, il quale vien' espresso parte nel corpo delle leggi, e parte nella commissione data a gl'Inquisitori stessi.

CXCVI.

Auuenga che il Giudice secolare non possa inframetterſi di conoscere alcuna causa di Fede, essendo il delitto d'heresia puramente Ecclesiastico, non gli vien però vietato il carcerare gli heretici ad effetto di rimetterli, il più tosto che può, senza punto indugiare, al Giudice Ecclesiastico.

XCXVII.

Se il Giudice secolare richiesto in cause di Fede da i Vescoui, ò Inquisitori, non vorrà immantinente dar'il braccio opportuno, incorre *ipso iure* nella scommunica, e se in essa anderà per vn'anno continuando, potrà condannarsi, come heretico.

CXCVIII.

Conciosiacosa, che il rilasso, ò conuinto, ò confesso, debba darsi al braccio secolare senza ascoltarlo, eccetto quando negasse d'es-

d'esser rilasso, e facess istanza d'esser sentito, non fà bisogno, che si citi alla sentenza.

CXCIX.

A prouare il delitto d'heresia nel Santo Offitio si ammettono il figlio contro il padre; & il padre contro il figlio, la moglie contro il marito, il marito contro la moglie, il seruo contro il padrone, il padrone contro il seruo.

C C.

Come che i testimonij singolari non prouino l'heresia ad effetto di condannare il Reo in pena ordinaria, sono però basteuoli a cagionare, che gli s'imponga qualche straordinaria pena, ò penitenza, & anco la purgatione Canonica.

C C I.

Non deue abiurare in publico colui, il quale non più che leggiermente si rende sospetto d'heresia.

C C I I.

La scommunica, nella quale incorrono gli heretici *ipso iure*, non richiede alcuna precedente ammonitione, ma l'istessa legge, per cui s'impone, serue per ammonitione.

C C I I I.

Niuna scommunica, ne ancora quella che s'impone a gli heretici, è *de iure diuino*, ma solamente *de iure Ecclesiastico*. Ben'è vero, che in certi casi è *de iure diuino* che l'heretico da tutti venga schifato.

C C I V.

Non incorrono i figliuoli d'heretici le pene loro statuite qualunque volta riuelano giuditialmente al Santo Tribunale l'heresie de'loro padri, e fannogli carcerate, ancorche eglino fossero nati doppo il paterno delitto.

C C V.

Figliuoli d'heretici propriamente, e formalmente s'intendono esser quelli, i quali nascono apunto nel tempo, che i loro padri sono attualmente heretici, non prima che cadano nell'heresia: onde i figliuoli nati auanti l'heresia de'loro padri, non sono figliuoli d'heretici, se non materialmente. Contro a quelli, non contro a questi militano le leggi penali a i figliuoli d'heretici imposte.

C C V I.

Meritano gli heretici più che gli adulteri, & assassini di strada esser puniti: conciosia che molto peggiore, senza alcun paragone sia l'heresia, e molto più infelice la morte dell'anima, che l'adulterio: e la morte del corpo. Et in tal materia bellissima è

la

la ſentenza del gran Padre Sant'Agoſtino. *Cur adulteria legibus puniantur, & ſacrilegia permittantur? An fidem non ſeruare leuius eſt animam Deo, quàm fœminam viro?* E quella del glorioſo S.Girolamo. *Hæreticus homicida eſt, qui animas hominum noxijs, & lethalibus ſenſibus interficit.*

CCVII.

Non può chiamarſi heretico rilaſſo ad effetto d'eſſer, come tale, punito colui, che non hà mai abiurato alcun'hereſia, tutto che non vna, ma più, e più volte ſia ricaduto nella detta hereſia, ne deue rilaſciarſi al braccio ſecolare, purche egli voglia pentirſi; come ne anco può dirſi tale colui, che occultamente ricade nell'hereſia doppo l'abiuratione: ma è neceſſario, che ciò coſti legitimamente, ò per propria confeſſione in giuditio, per concludenti proue de' teſtimonij, ò per euidenza del fatto.

CCVIII.

Colui, che doppo hauer abiurata l'hereſia ſi rende ſoſpetto d'eſſer in quella ricaduto, non dee hauerſi altrimenti per rilaſſo formalmente, ne come tale punirſi: e ciò regolarmente ſi pratica dagl'Inquiſitori d'Italia; ne vi è legge alcuna in contrario. Il ſimigliante ſi dice di colui, che, hauendo abiurato *de vehementi*, e percioche di nuouo ſi rende ſoſpetto d'hereſia, di nuouo abiura pur anco *de vehementi*: eſſendo neceſſario, che chi hà come rilaſſo ad eſſer caſtigato, ſia ricaduto formalmente nell'hereſia da lui primieramente abiurata, ò come heretico formale, ò come vehementemente ſoſpetto.

CCIX.

Non hà da ſtimarſi heretico rilaſſo, chi hà abiurata l'hereſia come fautore di heretici, e poi di nuouo gli fauoriſce, non coſtando, che egli per ciò ſia mai caduto in hereſia formale; ne meno deue eſſer riputato tale chi doppo la purgatione canonica impoſtale per lieue ſoſpitione d'hereſia ſarà caduto in hereſia, ma ſolamente colui, che ſi ſarà purgato come vehementemente ſoſpetto, il che s'intende quando egli ſia ricaduto nell'isteſſa hereſia, di cui già ſi è purgato, e non in altra.

CCX.

Quello, che già ſi è detto, che chiunque abiura *de vehementi* tutte l'hereſie, ſe poſcia cade in altra hereſia, che in quelle, nelle quali era prima caduto, ſi dice tuttauia rilaſſo, già non auuiene di colui, che ſi purga come vehementemente ſoſpetto; perche egli non ſi purga generalmente da tutte l'hereſie, ma ſolamente da quelle, delle quali è ſtato diffamato.

Chi

C C X I.

Chi senza l'ordine del Sacerdotio vdità la confessione Sacramentale, ma non però assoluerà il penitente, non incorre nella Bolla di Clemente VIII. mancandoui l'intiera, e formal ragione del Sacramento della Penitenza, che consiste non ne' soli atti del penitente, ma anco nell'assolutione sacramentale.

C C X I I.

Non si dà fede alcuna al detto de' testimonij esaminati senza il giuramento, il quale si ricerca à fare scienza publica nella causa, che si tratta.

C C X I I I.

Può l'heretico esser preso anco di propria, e priuata autorità, quando egli è manifesto, e si teme di fuga: ma egli è però più sicura cosa il denuntiarlo al Superiore ad effetto, che con publica autorità sia preso, e condegnamente castigato.

C C X I V.

La sentenza condannatoria degli heretici non deue contenere la condannatione degli articoli hereticali, sopra de' quali eglino sono processati, ma supporla; e così hà da proferirsi, non sopra la qualità degli articoli, ma sopra il fatto istesso.

C C X V.

Come al costituire vn'huomo fedele, e cattolico si ricerca, che, hauuta egli notitia, che il tale, e tale articolo vien proposto dalla Chiesa à douersi credere, la volontà pieghi l'intelletto à consentire; così per lo contrario à formare vn'heretico si richiede, che hauutasi l'istessa notitia, la volontà inchini l'intelletto à non consentire.

C C X V I.

Non è necessario a costituire vn'heretico, ch'ei voglia dirittamente, e semplicemente opporsi all'autorità della Chiesa, ma basta opporglisi con qualsiuoglia intentione, cioè, ò per cupidigia di guadagno, ò per desiderio di gloria, ò per brama di qualunque altra cosa temporale: perche in ogni modo egli nega il fondamento sufficiente a credere, ch'è l'autorità irrefragabile della Chiesa.

C C X V I I.

Non resta d'esser pertinace heretico colui, il quale, credendo il contrario di quello, ch'egli sà tenere la Chiesa, dice d'esser apparecchiato all'emendarsi, purche rimanga conuinto dalla forza degli argomenti, e gagliardia delle ragioni per la Fede; perche in questa guisa mostra di non acquetarsi, ma di voler resistere all'autorità, e testimonio della Chiesa. Il simile deue

dirsi di colui, ch'è pronto a credere, non alla Chiesa, ma a qualche huomo dotto, per la medesima ragione.

CCXVIII.

Non meno pertinace heretico è colui, che nelle cose non ancora diffinite dalla Chiesa s'appiglia con l'animo tenacemente ad vna parte, ed è sì fattamente disposto a difenderla, che niun conto, ò stima vuol fare della Chiesa in caso, ch'ella diffinisse il contrario: e tale anche è colui che tanto fermamente si accosta ad vn'opinione, la quale stima esser di fede, che non è pronto a credere il contrario, ancorche la Chiesa lo determinasse.

CCXIX.

Dannasi la memoria dell'heretico morto, auuenga che, viuendo, non sia stato diffamato d'heresia.

CCXX.

Quando contro ad vn morto si agita la causa d'heresia, tuttoche, viuendo, non sia mai stato inditiato di così fatto delitto, i figliuoli di lui nientedimeno incorrono nella pena della priuatione de'beni; che perciò, trattandosi di così graue lor danno, si citano nel giudicio d'essa causa.

CCXXI.

Deue il vero Cattolico denuntiare gli heretici, ancorche hauesse loro promesso, data la fede, & anche giurato di non riuelargli, non essendo cotal promessa ò giuramento di veruna forza, ouero obligatione.

CCXXII.

Gli heretici, se ben poi si pentono, percioche rimangono *ipso iure* priuati d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

CCXXIII.

La confessione del Reo dubbiosa, incerta, e generale non basta per condannarlo.

CCXXIV.

Due semipiene proue, com'è a dire, le depositioni di due testimonij singolari senz'alcuna eccettione, non possono, ad effetto di condannare il Reo, congiungersi in guisa, che facciano vna piena, e concludente proua.

CCXXV.

L'Heretico, il quale si mostra penitente, se ad ogni modo, quando vien riconciliato alla Chiesa, in realtà del fatto non è tale, non rimane veramente assoluto. E perciò, quando si assolue vi si pone la clausola, *dummodo ex corde redierit, & iniunctam pænitentiam seruauerit*.

L'He-

CCXXVI.

L'Heretico penitente non può, ne deue più da alcuno, se non ingiuriosamente, esser chiamato heretico: hauendo la penitenza lauata, e del tutto leuata dal cuor di lui la macchia bruttissima di cotal delitto.

CCXXVII.

Non possono i Giudici secolari, douendo eglino esseguir la sententenza dell'Inquisitore contro ad alcuno heretico, mutar le pene impostele in detta sentenza.

CCXXVIII.

Non può l'Inquisitore dar la tortura al Reo per il delitto d'heresia senza il Vescouo, ne il Vescouo senza l'Inquisitore, e se altrimenti auuiene, la confessione da cotal tortura seguita è nulla *ipso iure*, etiandio, ch'ella fosse stata dal Reo più volte ratificata: essendogli stata data senza giuriditione alcuna, e perciò indebitamente.

CCXXIX.

La purgatione canonica hoggidì s'impone solamente à i Vescoui, Sacerdoti, & altri simili, la buona fama de'quali è molto necessaria al Popolo Christiano; ma non già a persone vili, e plebee: e molto meno a quelli, che discendono da infedeli.

CCXXX.

Rendesi l'innocenza di colui, che si scolpa, ottimamente prouata, quando il testimonio *in articulo mortis* confessa, che depose il falso contro a lui.

CCXXXI.

Dicesi alcuno diffamato d'heresia quando è fama, e voce publica communemente appresso tutti, ò la maggior parte della Città, Vicinato, ò Villa, ch'egli habbia predicata, ò difesa l'heresia, ò in altro modo aderito.

CCXXXII.

Non può, ne deue chiamarsi fautore d'heretici propriamente, ne soggiace alle pene a i fautori d'heretici imposte, colui, ch' haurà fauorito, difeso, e ricettato alcun'heretico, se non consta dell'heresia di esso legitimamente.

CCXXXIII.

Quando vi è dubbio, se, hauendo la moglie ricettato il marito heretico, il fratello l'altro fratello heretico, & il padre il figlio heretico, ciò habbia fatto, non per l'heresia, ò per cagione d'essa, ma per affettione, ò tenerezza del sangue, si presume, che l'habbiano fatto più tosto per affettione del sangue, che per causa dell'heresia; onde vengono ad essere scusati.

C C X X X I V.

Hannò i Dottori (e nel vero con ragione) per si atroce il delitto d'heresia, che stimano più graue essa heresia incorsa per ignoranza, che l'homicidio commesso con dolo.

C C X X X V.

Colui, che proferisce parole espressamente hereticali, se si dubita dell'intentione cattiua, deue presumersi, che più tosto con cattiua, che con buona intentione l'habbia proferite, mentre egli non proua il contrario.

C C X X X V I.

Il delitto d'heresia per la sua grauità, ed enormità non si prescriue mai, come ne anco quello dell'apostasia.

C C X X X V I I.

E di sì brutta, e di sì horribil nota il delitto d'heresia, che chi lo commette incorre nell'infamia *iuris, & facti*; e perciò non si presume così ageuolmente, alcuno esser heretico: e chiunque dice, questi, ò quegli esser tale, conuiene, che lo proui.

C C X X X V I I I.

Se alcuno, doppo hauer abiurato come leggiermente sospetto d'heresia, caderà in heresia formale, e poscia costerà pienamente del delitto, di cui fù giudicato leggiermente sospetto, dourà come rilasso esser punito.

C C X X X I X.

Heretico pertinace, & impenitente è colui, il quale giura di non voler giàmai dipartirsi dall'opinione falsa, che tiene contro alla Santa Fede Cattolica; come anche colui, ch'è negligente nell'informarsi da huomini intelligenti, e dotti della verità della Fede.

C C X L.

Heretico rilasso, & impenitente deue dirsi colui, che non adempie le cose comandategli dal Giudice nella sentenza della sua riconciliatione quando sono atti contrarij alla sua colpa, *verbi gratia*, se non vuol predicare, ò scriuere contro all'heresie, come le fù imposto.

C C X L I.

Colui, che per timore, ò per forza haurà apostatato dalla Fede, all'hora solamente viene scusato quando il timore, e la forza è graue, com'è a dire, di morte, e di tormenti: ma non già se fosse solamente d'infamia, d'esilio, ò d'altro minor male. E s'egli nel primo caso, cessante il timore; non ritorna subito, ma tace, e non contradice, deue esser riputato heretico; e nel secondo caso ad ogni modo rimane sospetto d'heresia: & auuen-

auuenga ch'ei fugga la pena ordinaria, non però le si toglie la ſtraordinaria. È il vero, che ſempre deue men rigoroſamente eſſer punito.

CCXLII.

Quella donna, che ſcientemente haurà contratto matrimonio con vn'heretico, è ſoſpetta d'hereſia.

CCXLIII.

Egli è tanto neceſſario, che colui, il quale hà confeſſato nella tortura il delitto, s'egli hà ad eſſer condannato, ratifichi doppo vn giorno naturale nel modo già detto la ſua confeſſione, che s'egli ſubito doppo la tortura foſſe ricondotto al Tribunale per farlo in ogni modo perſeuerare, & egli, confeſſando, ratificaſſe, ſaria detta ratificatione inualida: conciosia che la perſeueranza, che per le leggi eſpreſſamente vi ſi richiede, in ciò conſiſte, che il Reo non ſolamente confeſſi più volte, cioè nella tortura, e dauanti al Tribunale, ma anco in diuerſi tempi. Ma, mentre ch'egli confeſſaſſe ſubitamente doppo la tortura, non vi ſaria diuerſità di tempi, ne più d'vna confeſſione per la continuità, e conneſſione degli atti, e del tempo iſteſſo. Oltre che non eſſendo ancora ceſſato il dolore ſofferto per lo tormento, il qual ſi preſume nel detto ſpatio d'vn giorno, e d'vna notte eſſer ceſſato, parebbe, ch'il tutto ſeguiſſe per timore degl'iſteſſi tormenti.

CCXLIV.

Se alcuno nella tortura da ſe medeſimo confeſſaſſe, come ſi dice, *maria, & montes*, e per eſſempio, di hauer in luoghi diſtanti guaſtate molte ſacre Imagini, abbruciate le Chieſe, demoliti gli Altari, e commeſſi altri ſomiglianti ſacrilegij, de' quali non vi foſſe *in actis* nè pure vn minimo inditio, è neceſſario, che il Giudice mandi à prender informatione del corpo de i delitti; potendo eſſere, che il Reo per forza di tormenti habbia confeſſato quelle coſe, che non hebbe mai in penſiero d'operare.

CCXLV.

Auanti che il Giudice venga all'atto di tortura contro i Rei, deue auuertire di non dargliela quando per altra via poſſa hauer da eſſi la verità.

CCXLVI.

Egli non ſi conuiene diſputar publicamente co' perfidi heretici, ma in carcere con le ammonitioni de' Giudici, e con la dottrina de' Teologi sforzarſi di conuincerli: perche, quantunque ſiano pertinaci, chi sà però, che *vexatio tandem non det illis intellectum*.

La

CCXLVII.

La tortura richiede inditij precedenti tali, e di tanta forza, che paia non mancarui altro, che la confessione del Reo.

CCXLVIII.

Deue la tortura esser così temperata, che il Reo tormentato si conserui saluo ò all'innocenza, ò al supplicio.

CCXLIX.

Il Reo, che solamente condotto al luogo della tortura, ò quiui spogliato, ò pur anco legato, senza però esser alzato confessa, dicesi hauer confessato ne' tormenti, e nell'esame rigorosa.

CCL.

Se vn Reo nella tortura ben tosto dirà: Tormentatemi quanto volete, perche s'io vi stessi fin à dieci anni non direi niente; perche non sò niente, e sono innocentissimo: non dourà però il Giudice incontinente farlo deporre, e rilasciarlo, ma procederà innanzi ò più, ò meno rigidamente, secondo la conditione del Reo, e la qualità del delitto.

CCLI.

Nuoui inditij sono quelli, che da precedenti sono diuersi di specie, ò di sostanza, com'è à dire: I primi inditij erano della mala fama del Reo, cioè, ch'egli sia heretico &c. Soprauiene poi vn testimonio, il quale depone d'hauer visto il Reo conuersare con heretici, ò altra cosa simile; questo è veramente inditio nuouo. Ma se prima vi fosse stato inditio di fama per il detto di più testimonij, e poi venissero altri testimonii sopra l'istessa fama, questi non sarebbero nuoui inditij, ma proua maggiore del primo inditio.

CCLII.

Confessa alcuno in tortura, & auanti la sentenza dice, ch'egli ha errato nel confessare, può costui riuocare l'error suo? Certo sì, però solamente quando l'errore sia *non iuris, sed facti*, percioche non pare colui veramente confessare, ch'erra nel fatto, e cotal errore non può nuocerle fino alla sentenza; anzi il Reo condannato per la sua confessione in tortura etiamdio legitimamente ratificata, può doppo la sentenza mostrar l'errore, ed innocenza sua.

CCLIII.

Se alcuno incolpato di delitto, non però inditiato a tortura, spontaneamente s'offerisce a i tormenti, dicendo, Io non hò commesso questo delitto, e m'offero di volere star saldo alla tortura, datemi la corda, può il Giudice esporlo a i tormenti già che il Reo così vuole? Non può in modo alcuno. Prima, perche

vn

vn huomo per libero che sia, non è però padrone delle sue membra. Secondo, perche la potestà di tormentare altrui è di mero imperio, nè può il Giudice essercitarla secondo la volontà d'vn huomo priuato. Terzo, perche non può alcuno commettere ad altra persona priuata, che lo percuota: e tale è il Giudice mentre fuori, e contro de' termini della ragione opera, o vuol'operare, come sarebbe, se non vi essendo inditij esponesse alcuno alla corda, che perciò meriterebbe esser punito.

CCLIV.

La tortura, che si dà al Reo, ouero al testimonio, per hauer contezza del delitto, non essendo pena, ma rimedio *ad eruendam veritatem*, non arreca infamia; mà bensì quella che si dà in pena del delitto commesso.

CCLV.

Colui, che incolpa alcuno di qualche delitto, specialmente d'heresia, se non hauendo egli vere proue, nè inditij sofficienti alla tortura contro al preteso Reo; dirà, Signor Giudice, ponete me, & N. alla corda, ch'io voglio prouarle in faccia, ch'egli è colpeuole, non deue in modo alcuno esser ascoltato.

CCLVI.

All'arbitrio del Giudice si lascia tutto ciò, che dalla legge non è determinato.

CLVII.

La nominatione del complice in tortura opera, che l'incolpato da lui, purche altronde, ancorche meno legitimamente, e sufficientemente inditiato, possa esser tormentato.

CCLVIII.

Tutto che la solennità delle leggi nol disponga, egli è però di stilo, e consuetudine lodatissima, che il Reo, hauendo confessato nel Santo Offitio vna, ò più heresie, s'interroghi anco nella medesima tortura, se n'hà tenuto dell'altre.

CCLIX.

Essendo vietato al Giudice di dar la corda al Reo per mancamento d'inditij, s'egli tuttauia mosso da vano stimolo d'honore per hauer la verità, ad ogni modo commandasse, che il detto Reo fosse posto in vn fondo oscuro di torre, o che stesse di mez'inuerno ignudo, o si morisse (per così dire) di fame, e di sete, malamente oprarebbe, e meritarebbe quel medesimo castigo, che gli si dourebbe, se hauesse al Reo data propriamente la corda.

CCLX.

Se il Giudice nel Tribunale dell'esamina fuori del luogo de' tormenti dirà al reo. O tu confessa il delitto, o io ti farò condurre

re al luogo de'tormenti, e ti darò la corda, confessando il Reo questa sua confessione dirassi fatta per timor della corda? Nò: perche è lieue territione, e sembra più tosto vna cotal giattanza del Giudice, che altro; se però il Giudice non fosse huomo terribile nel volto, & vsato di dire sì fatte cose, e mandarle ad essecutione; perche in tal caso la confessione seguita dourebbe dirsi fatta *metu tormentorum*.

CCLXI.

Alla tortura, che si da al Reo, non deue esser presente l'Auuocato, ma solamente i Giudici, & i Notari, douendosi ella dare in secreto.

CCLXII.

Ancorche l'inditio contro al Reo venga prouato da due testimonij, non però deue il Giudice indistintamente torturarlo, se non in caso, che i detti testimonij habbiano deposto cose verisimili, attesa la qualità dell'inditio, e la conditione della persona.

CCLXIII.

Quando alla condannatione del Reo si richiede piena, e concludente proua del fatto, se il Reo prima, che si formi il processo fugge per timor della Corte, perche non vorrebbe esser catturato, e poi chiamato al giuditio prestamente ritorna, e comparisce, la fuga non fà inditio contro di lui, ne gli arreca pregiuditio vetuno, perche chi subito ritorna, si presume essersi dipartito con animo di ritornare: ma se chiamato non viene al giuditio ne comparisce, all'hora la fuga fà inditio, e presuntione contro al fuggitiuo.

CCLXIV.

Essendo il delitto d'heresia contrario alla commune salute di tutti, può l'heretico (sicome già s'è detto) interrogarsi sopra i complici *in genere*: percioche il Giudice intende per salute di tutti inquirere anco sopra i complici, il che non può farsi, se non si sradica affatto il delitto.

CCLXV.

Può il figlio Cattolico al padre heretico in estrema necessità costituito, acciò non si muoia di fame, souuenir di cibo, purche tal souuenimento non sia in danno, e souuersione della Fede, e della Chiesa, ouero non diuenga perciò l'heretico peggiore appresso Dio. E diciamo, non esser ciò illecito, perch' egli è pur possibile, che l'heretico, viuendo, si conuerta alla Fede, ne dobbiamo d'alcuno disperarci giamai.

Sono

CCLXVI.

Sono scommunicati tutti quelli, che sepeliscono gli heretici, ne possono esser assoluti, se prima con le loro proprie mani non hauranno disotterrati gli empij cadaueri de' scelerati nemici di Dio, e della sua Fede.

CCLXVII.

Frà le pene, che doppo morte si danno a gli heretici, v'è pur anche questa, che nel luogo, dou'eglino sono stati sepolti, non si ha a sepelire alcun'altro giamai. Vedi atrocità dell'heresia, che anco, in riguardando à lei, si puniscono l'istesse cose inanimate.

CCLXVIII.

Nelle cose connesse, e continue prouano i testimonij singolari: come se per essempio, deporranno contro ad vn Reo non Sacerdote d'hauerlo visto vno vscir della Sagrestia apparato, l'altro cominciar la Messa, e così degli atti di quel sacrosanto sacrificio.

CCLXIX.

Non possono gli heretici far testamento *etiam ad pias causas*; & il testamento fatto dall'heretico è nullo, nè può la penitenza di lui rinualidarle: anzi doppo ch'egli è riconciliato non può nemeno testare de'beni acquistati doppo l'abiuratione.

CCLXX.

Deuono gl'Inquisitori *ex proprio officio* interrogare i testimonij, se hanno qualche causa d'inimicitia contro il Reo; tanto è grande, e notabile l'eccettione d'essa inimicitia specialmente nel Santo Offitio.

CCLXXI.

Il testimonio infame ancorche si ammetta à testificare nel Santo Offitio, non può far inditio a tortura; percioche fà mestiero, che i testimonij siano d'intiera fama.

CCLXXII.

Ancorche contro al Reo vi siano nel Santo Offitio inditij dubitati circa il fatto, deue nondimeno il Giudice venir à i tormenti, per hauerne la verità, non douendosi perciò il Reo tener per conuinto, e facendo tuttauia mestiero aprir, la strada al Fisco d'interrogarlo sopra l'intentione, ò credulità, ne potendosi à ciò venire, se il fatto non è prouato, & il Reo non è confesso.

CCLXXIII.

Quella presuntione si giudica più valida, e migliore, la quale più s'accosta alla verità.

CCLXXIV.

Affermano di commune sentenza tutti gli autori, e l'approua anche l'vso, che quantunque il Reo ne i tormenti per forza confessi la verità, quando però legitimamente ratifica la sua confessione, egli lo faccia libera, e spontaneamente, che perciò tal confessione debba come spontanea dal Giudice esser accettata.

CCLXXV.

Quell'Auuocato, il quale, conoscendo apertamente, il Reo esser veramente heretico, ad ogni modo lo difende, è infame, e degno di graue punitione; e però non deue eleggersi in Auuocato se non persona da bene, & intendente delle leggi: & hassi à darle il giuramento, che non recherà se non giuste difese, e terrà celati i meriti della causa.

CCLXXVI.

In detestatione del grandissimo delitto d'heresia, se bene hanno gli heretici figli Cattolici, nondimeno si publicano, ò confiscano, come s'è già detto, i loro beni, ne si hà riguardo alcuno à i figliuoli.

CCLXXVII.

Gli heretici, se ben si pentono, percioche *ipso iure* rimangono priui d'ogni beneficio Ecclesiastico, e di tutti i lor beni, non gli ricuperano altrimenti per la penitenza.

CCLXXVIII.

Può il padre Cattolico diseredare il figlio heretico: e ne hà giustissima cagione per l'atrocità del delitto.

CCLXXIX.

Il figlio educato nella casa del padre heretico, si presume simile di costumi al padre, e per conseguenza heretico.

CCLXXX.

All'heretico, il quale non serba l'vnità della Chiesa, non può esser d'alcun giouamento alla salute, ne il Battesimo, ne l'elemosina, ne la morte istessa per Christo; conciosia, che fuori della Chiesa non vi sia salute; dicendo vnitamente tutti i Santi Dottori, che *non potest esse particeps diuinæ charitatis, qui hostis est Christianæ vnitatis.*

CCLXXXI.

Quando il delitto è notorio non v'hà luogo alla tortura, ma deue venirsi alla condannatione del Reo.

CCLXXXII.

Per le proue riceuute nell'inquisitione generale formata contro al Reo, non si può, ne si deue condannare esso Reo senza nuoua

ripe-

ripetitione de'testimonij, non essendo ciò lecito di fare ne anche contro il Reo specialmente inquisito.

CCLXXXIII.

Douendosi imporre ad alcuno la purgatione canonica, egli è necessario, che contro il Reo non sia pienamente prouato il delitto; & egli venga diffamato da persone non vili, non infami, non nimiche, non maleuoli, ma graui, da bene, honoreuoli, e costumate massimamente s'egli sarà altresi huomo da bene, e tenuto in buon' opinione, e stima. O pur anco può condannarsi alla purgatione canonica per graue scandolo da lui dato.

CCLXXXIV.

L'eccettioni contro à i testimonij del Fisco deuono esser tali, che del tutto ribattino il loro testificato. E quest' effetto operano l'inimicitia capitale, le congiure, le subornationi, e simili. L'altre possono ben diminuire alquanto la credenza à i detti de' testimonij, ma non toglierla affatto.

CCLXXXV.

Se il Reo illecitamente torturato, e confesso nella tortura sarà rilassato, e riposto in libertà; e doppo qualche notabile interuallo di tempo chiamato dal Giudice comparirà spontaneamente, e da lui di nuouo in virtù degli antichi inditij interrogato, senza tortura, e senza timore di essa, confesserà ciò che l'altra volta confessò nella tortura, la confessione di lui si haurà per libera, e spontanea.

CCLXXXVI.

Tutte l'eccettioni, ond'altri sen và priuilegiato di non poter in altri delitti esser esposto alla tortura deuono cessare nel delitto d'offesa maestà, massime diuina, ch'è il delitto d'heresia, per cui si fà immediatamente ingiuria à Dio nella propria persona di lui.

CCLXXXVII.

Nella compurgatione canonica deuono eleggersi in testimonij compurgatori quelli, che hanno la medesima dignità, e conditione del Reo.

CCLXXXVIII.

Se il Reo assente, contro al quale militano i detti di più testimonij contesti senza alcuna eccettione, fosse dal Giudice senza niuna precedente citatione condannato haurebbe tal condannatione luogo? Nò; perche non essendo egli ascoltato, ne anco per Procuratore, ne potendosi difendere, non si può, *inaudita parte*, cosa alcuna diffinire, Che perciò a gran ragione si doleua colui. *Cur reus infelix absens agor, & mea, cum sit optima, non vlle causa tuente perit?*

CCLXXXIX.

Se costerà euidentemente nel Santo Offitio, che alcuno altroue sia stato heretico, & egli sia stato assente dal luogo, oue hà commesso il delitto, potrà nondimeno esser preso, e punito doue non haurà proferito alcun'heresia.

CCXC.

E se l'heretico, pendente la sua causa, diuerrà pazzo, ò furioso, ch'haueraffi egli à fare? Douranno si per causa de' beni citare gli heredi, ò assegnarsi a i detti beni curatore, e tener ben custodito il Reo, ne condannarlo fin'à tanto, ch'egli ò si risani, o muoia nel furore: perche, risanandosi, potria per auuentura rihauersi, e conuertito, ritornare al grembo di Santa Chiesa. Ma posto, ch'egli pure si muoia nella pazzia, si terminerà la causa come s'egli fosse morto nel furore.

CCXCI.

Da certe circostanze, con le quali taluolta si riferiscono l'altrui heresie, prendesi argomento del cattiuo animo di colui, che le riferisce: e perciò deue con gran cautela in ciò procedere il Giudice, affinche si punisca il Reo, e si conseruino i buoni.

CCXCII.

Trà le proue, con le quali il Santo Offitio si reca à terminar le cause di Religione, ottima, e fermissima è quella, che si ha da' testimonij degni di fede perche appoggiandosi cosi fatta proua alla notitia, o scienza degli huomini, conuiene diligentemente considerare, di quanta autorità egli siano. Onde i saggi Dottori leggisti dicono, che ne' testimonij deuono riguardarsi la conditione, la dignità, le ricchezze, la pouertà, l'amicitia, l'inimicitia, la bontà, la malitia, il sesso, l'età, & altre somiglianti cose, si come già è stato tocco in altri luoghi.

CCXCIII.

Ciò che volgarmente si dice, che al testimonio *de auditu* non deue darsi alcuna fede; non s'intende di quelle cose, le quali egli stesso hà vdito dal Reo contro alla Fede, ma di quelle, ch'egli ha sentito dagli altri, che rapportano d'hauerle sentite dall' istesso Reo: percioche in altra maniera non potrebbe il delitto prouarsi per mezo de' testimonij, scoprendosi l'heresia non tanto per li fatti, quanto per le parole.

CCXCIV.

Tanto più efficace è la testimonianza de' congiunti contro al Reo, quanto eglino più lontani sono dalla sospitione d'odio, e maleuolenza verso lui; ma ben si rendono anche di maggiore; e più seuero castigo meriteuoli quando ardiscono, testimoniando

niando affermare contro all'innocente lor consanguineo il falso: percioche in questa guisa offendono non pur le leggi scritte, ma l'istessa congiuntione del sangue, & il legame del naturale amore.

CCXCV.

Se vn Dogmatista, ò Sedottore haurà separatamente insegnata l'heresia à gli huomini di tutto il Popolo potrà dal testimonio d'essi, non ostante cotal loro singolarità nel testimoniare, esser conuinto, e come sedottore castigato non meno, che il ladro, il quale in varij luoghi à diuersi testimonij separatamente haurà mostrato il furto da lui fatto.

CCXCVI.

Quello, che alcuni Dottori di gran conto dicono, che molti testimonij singolari possono prouare alcuno esser heretico *in genere*, deue (se io bene stimo) intendersi così, che, testificando essi d'hauer sentito il Reo proferir varie heresie, ma connesse, e concatenate, e che da vn medesimo fonte scaturiscono, *verbi gratia* diuersi articoli di Luterani, ò Caluinisti, ò Sacramentarij, od Anabatisti, prouano, costui esser d'vna delle sudette sette, cioè, ò Luterano, ò Caluinista, ò Sacramentario, od Anabatista, prendendo quella parola *Genere* per setta, che abbraccia diuerse heresie, come il genere contiene diuerse specie.

CCXCVII.

Se vn testimonio falso, *Re integra*, denuntierà se stesso, dourà esser più benignamente trattato, e tanto più s'egli scoprirà à i Giudici i compagni del delitto di falsità commessa.

CCXCVIII.

Colui, che confesserà, i libri hereticali appresso di lui trouati esser da lui medesimo fatti scritti, ò da altri, dettando lui, ne potrà alcuna giusta ragione arrecare onde scolpi se stesso dall' heresia, sarà pienamente conuinto, e dourà per ogni modo come heretico punirsi. E se negherà d'hauer egli detti libri composti, dourà astringersi à manifestare gli autori; e nol facendo, sarà egli riputato d'essi l'autore.

CCXCIX.

Le parole malamente dette, e scritte si presumono anco malamente premeditate. Che perciò ben dice quel dottissimo Giurisconsulto. *Nemo credendus est dixisse, quod non prius mente agitauerit.*

CCC.

Colui, ch'è semplice heretico, à se stesso solamente è noceuole; ma quegli, ch'è maestro dell'heresie, non pure à se, ma anco à gli

à gli altri, anzi à tutta la Republica è cagione d'altissima rouina. Adunque non solamente come heretico, ma come inimico della Republica deue con grandissimo rigore esser punito.

CONCHIVSIONE.

Tumultuosamente, e però anche in parte confusamente sonosi da noi prodotte l'armi de' soprapposti auuertimenti, quali però stimiamo, non douer essere, se non di giouamento à chi vorrà tuttauia seruirsene. In tanto non pur essi auuertimenti, ma ogni altra cosa da noi scritta nella presente operetta, vogliamo, che sia in tutto, e per tutto sottoposta alla censura della Santa Madre Chiesa Cattolica, & Apostolica Romana, e del Sacro Tribunale della Santa Inquisitione; essendo noi pronti à dar col sangue, e con la vita istessa chiarissimo segno di quella somma, e suprema diuotione, & osseruanza, che all'vna, & all'altro portiamo, e potaremo, fin'alla morte.

Deo Optimo Maximo, Beatissimæ semper Virgini Mariæ, ac Diuo Petro Martyri laus, & honor in omne æuum.

CON-

CONSTITVTIONE
Della Santa memoria.
DEL B. PIO PAPA V.

Contro quelli, che offendono, e danneggiano lo stato, robbe, e persone appartenenti al Santo Offitio dell'Inquisitione.

PIO PAPA V. A PERPETVA MEMORIA.

Crescendo di giorno in giorno, e prendendo forze maggiori l'empio costume di quei scelerati, che con le loro malitiose inuentioni procurano di rouinare totalmente, & estirpare il Sant'Offitio dell'Inquisitione; e cercano d'impedire i suoi Ministri dall'essecutione degli offitij loro; siamo stati dalla necessità condotti à tal termine, che per reprimere lo scelerato ardire di questi tali, ci è bisognato vsar la sferza di seuero castigo. E però co'l consiglio de' nostri Fratelli Cardinali, per questa Generale Constitutione ordiniamo, che ciascuno, ò sia persona priuata, ò Terra, ò Città, ò Popolo, sia Signore, Conte, Marchese, Duca, ò per più degno titolo illustre, il quale occiderà, batterà, butterà in terra, ò spauenterà qualsiuoglia Inquisitore, Auuocato, Procuratore, ò Notario, ouero altro Ministro del predetto Santo Offitio, ò de' Vescoui, che nella sua Dioceſi, ò Prouincia hanno carico d'essercitare l'offitio dell'Inquisitione; ouero amazzarà, batterà, butterà in terra, ò spauenterà qualunque Accusatore, Denuntiatore, ò Testimonio, in qualsiuoglia maniera prodotto, e chiamato in causa, e negotio di fede; ouero espugnerà, assalirà, arderà, rubberà, saccheggierà, spoglierà Chiese, case, ò altre robbe del Santo Offitio, ò sieno case publiche, ò priuate de' Ministri; ouero abbrugierà, arderà, rapirà, e con inganno, & astutia pigliera, ò riterrà Libri, Lettere, Autorità, Originali, Registri, Protocolli, Copie, Scritture, & altri strumenti, tanto publichi, quanto priuati, in qualunque luogo posti, ò presi dall'incendio, rapina, saccheggiamento, ò in qualunque altro modo

modo li portarà via; ouero ancorche senz'arme nell'incendio, espugnatione, ò saccheggiamento sarà cagione di pigliarli, abbrugiarli, coprirli, asconderli, ò prohibirà, che si conseruino, ò difendino le robbe, ouero le persone; a chi romperà prigione, o altro luogo deputato a custodia degl'incarcerati, così publico, come priuato, o cauarà, ò farà vscire li prigioni, o prohibirà, che non si piglino, o presi, li torrà per forza; li riceuerà, occulterà, o li darà commodità di fuggire, ò commodità, che questo si faccia. Chi farà adunanza, ò raccolta di gente, ò darà, ò presterà huomini, acciò si faccia qualunque delle sopradette cose, ò in altra maniera a posta darà aiuto, conseglio, fauore, publicamente, ouero occultamente, in qualunque delle sopradette cose, & ancorche non fossero seguiti gli effetti, e che nessuno fosse occiso, battuto, cauato, ò fatto vscire di prigione, ne ritolto alla Corte, e che niente fosse espugnato, rotto, arso, saccheggiato, ne alcun danno realmente seguito: con tutto ciò per l'autorità, e forza della presente Constitutione, ò Canone, sia legato dalla scommunica, e reo di lesa maestà; subito, perpetuamente priuato di dominio, dignità, honore, feudo, e di qualunque altro temporale benefitio, sia lasciato in potere del Giudice Secolare, il quale le dia quelle pene, che per legitime Constitutioni, alli condennati per lo primo capo della detta legge si danno, applicati al Fisco li loro beni, e robbe, in quell'istesso modo, che per le leggi Canoniche è statuito degli Eretici condennati, li figliuli siano soggetti all'infamia del padre, e priuati in tutto di qualunque heredità, successione, donatione, legato, non solo di parenti, ma di persone straniere; Et oltre di ciò li sia chiusa perpetuamente l'entrata à qualsiuoglia dignità. Ne possa alcuno hauer luogo a purgarsi, ò proporre, ò pretendere qualunque scusa, di non hauer in dispregio, & odio del Sant'Offitio commessa vna tanta sceleraggine; se per chiare proue non mostra d'hauer fatto il contrario. Et il medesimo, che habbiamo ordinato delli detti di sopra, e de'loro figliuoli, vogliamo, che si eseguisca di tutti i Chierici, e Preti Secolari, e Regolari di qualsiuoglia Ordine, ancorche esenti, & ornati d'Episcopale, e maggior dignità, & in qualsiuoglia modo priuilegiati; Talche per autorità del presente Decreto, spogliati di tutti li benefitij, & offitij Ecclesiastici, siano dal Giudice Ecclesiastico in guisa d'Eretici degradati, e consegnati al braccio Secolare; e come i laici con le sopranominate pene si puniscano. Riseruando nondimeno a noi, & alli nostri Successori le cause de'Vescoui,

scoui; accioche cercato il delitto, & a Noi referito procediamo contro di loro col deporli, o col darli altre delle sopradette pene, secondo che richiederà l'atrocità del commesso peccato. E quelli, che faranno pruoua di domandar perdono, & intercedere per questi tali, sappiano d'esser subito incorsi nelle medesime pene, che sono dalli Sacri Canoni contro li fautori degli Eretici stabilite: ma se alcuno consapeuole de' sopradetti delitti, ò degl'istessi complice, ò per zelo di Religione, ò pentito, riuelerà il negotio ancora occulto, sia libero dalla pena: Ma quanto a tutte l'assolutioni delli predetti eccessi, habilitationi, e restitutioni alla fama, & honori, desideriamo, che per l'auuenire si tenga questo modo, che li Successori nostri non le concedino, se non passati almeno sei mesi dopo l'assuntione di ciascuno all'altezza di questa dignità di Sommo Pontefice, e doppo essersi verificate le suppliche appresso il supremo officio dell'Inquisitione qui in Roma instituito. E tutte l'assolutioni, habilitationi, restitutioni, che senza questa verificatione di suppliche, come si è detto, saranno concesse, non vogliamo, che siano di giouamento alcuno: Anzi ordiniamo, che non si deroghi in alcuna parte, ne si stimi esser derogato alla presente Constitutione, se non s'interserisce di parola in parola tutto il suo contenuto; che la gratia sia fatta di certa scienza del Sommo Pontefice, e segnata di sua propria mano, & ogni altra derogatione in qualunque altra maniera fatta sia nulla, e di nessuna forza, e valore. Comandiamo dunque a tutti li Patriarchi, Primati, Arciuescoui, Vescoui, & altri Prelati Ecclesiastici, che sono in qualsiuoglia parte del mondo, & a ciascuno di loro in particolare, che ò per se stessi, ò per mezo d'altra persona, ò persone solennemente facciano publicare le presenti Lettere, ò la copia loro, e per quanto possono, procurino, che fermamente si osseruino da ciascuno nelle sue Prouincie, Città, Diocesi, Luoghi alla loro cura soggetti, raffrenando, ò forzando gl'inobedienti, e chiunque farà resistenza, con censure, e pene Ecclesiastiche, posposta ogni appellatione, e replicando, & aggrauando più volte le pene, e se sarà necessario, richiedendo l'aiuto del braccio Secolare. Non ostante le Constitutioni, & ordinationi Apostoliche, ne qualunque altra cosa in contrario. E vogliamo, che le presenti si stampino, e che stampate, e sottoscritte di mano di qualche Notario publico, e di qualunque Corte Ecclesiastica, ò sigillate co'l sigillo d'alcun Prelato, habbiano in ogni luogo la medesima fede, & autorità, come se si mostrasse, ò producesse l'istesso loro ori-

originale. Finalmente con ogni maggior caldezza preghiamo tutti i Prencipi del mondo, e per quella fede, che hanno promesso di difendere nel meglior modo, gl'astringhiamo, poiche per castigo de' Tristi gli è stata data la spada della potestà Secolare, che vogliano interporre l'opera, e diligenza, che deuono, tanto nel dar aiuto alli sopradetti Ministri, quanto doppo la sentenza Ecclesiastica, nel punire i delitti; acciochè gl'istessi Ministri aiutati da loro; per gloria del Signor Iddio, & accrescimento della Religione, felicemente esseguischino vn tanto offitio; per hauerne a riceuere l'abbondantissimo premio dell' eterna beatitudine, che è preparata a i defensori della predetta Fede. Ne sia lecito ad alcuno di stracciar la carta di questa nostra ordinatione, ligatione, statuto, decreto, comandamento, priego, volontà, ne con temerario, e sfacciato ardimento contraporsegli: E se alcuno presumerà farne pruoua, sappia di douer incorrere nell'indignatione dell'onnipotente Iddio, e de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo. Dat. in Roma in S. Pietro l'anno dell'Incarnatione del Signore 1569. il primo giorno d'Aprile; e del nostro Pontificato l'anno quarto.

✠ Io Pio V. Vescouo della Chiesa Cattolica.

✠ F. Card. Pisano Vescouo d'Ostia.
✠ Gio: Card. Morone Vescouo di Porto.
✠ Christ. Maduccio Vescouo di Pelestrina.
✠ Otho Truchses Vescouo d'Albano.
✠ A. Card. Farnese Viceecancelliere Vescouo di Frascati.
✠ Gio: Battista Cicala Vescouo di Sabina Card. S. Clemente.
✠ Io Giulio Card. d'Vrbino.
✠ Io Fuluio Card. di Perugia.
✠ Io Gio: Riccio Card. di Montepulciano.
✠ Io Scipione Card. di Pisa.
✠ Io Giacomo Card. Sauello.
✠ Io Filippo Card. Cornaro.
✠ Io Filippo Card. Bordisera.
✠ Io Antonio Card. Granuela.
✠ Io Francesco Card. Pacecco.
✠ Io Girolamo Card. di Correggio.
✠ Io Gio: Francesco Card. Gambara.
✠ Io Nicolò Card. Sermoneta.
✠ Io Innico d'Aualos Card. d'Aragona.
✠ Io Tolomeo Card. de Como.

✠ Io P. Card. Santacroce.
✠ Io Z. Card. Delfino.
✠ Io Girolamo Card. di S. Sisto.
✠ Io Alessandro Card. Criuello.
✠ Io Giulio Card. Vercelli.
✠ Io Guglielmo Card. Sirletto.
✠ Io F. Michele Bonello Card. Alessandrino Camerlengo.
✠ Io Girolamo Card. di Chiarauale.
✠ Io Lodouico Card. Madruccio.
✠ Io Innocentio Card. de'Monti.
✠ Io Girolamo Card. Simoncello.
✠ Io Ferdinando Card. de'Medici.
✠ Io F. Card. Alciato.
✠ Io Gio: Paolo Card. de Iesi.
✠ A. Card. Carafa.

AD LECTOREM.

EN tibi, Lector, Viri sapientis librum Sanctissimæ Inquisitionis referentem praxim, Christianam veritatem tuenti apprimè vtilem, ac necessariam; Cui venerabilem Sacri Canones, Summorumquè Pontificum Constitutiones, vnde fideliter fuit excerpta, tribuunt auctoritatem, & non leue grauissimorum Doctorum sententiæ pondus adyciunt, inter quos antesignanum agnosces Eymericum *in Directorio Inquisitorum*, & Franciscum Pegnam *in Commentarÿs, quibus antequàm in Sacro Rotæ Romanæ Auditorio, in qua Decanus decessit, adscisceretur, idem illustrauit Directorium, & præter Pontificias Bullas in eodem Directorio impressas, alias habes apud Antoninum Dianam Resolut. moral. par. 4. in fin.*

Si alia ad hanc materiam postmodum exarata desideras, adeas,

Prosperum Farinaccium *in tract. de Hæresi.*

Antonium Sanctarellum *in tract. de Hæresi, Scismate, Apostasia, Sollicitatione in Sacramento Pænitentiæ, & de potestate Romani Pontificis in his delictis puniendis.*

P. Antoninum Dianam *Resol. moral. par. 4. tract. 8. pag. 229. & seqq. vbi agit de officio, ac potestate Inquisitorum, & plures proponit, soluitquè quæstiones.*

Cæsarem Carenam *in tract. de Officio Sanctissimæ Inquisitionis, & modo procedendi in causis fidei, non modicè aucto in impressione facta Cremonæ anno MDCXLI.*

Io: Baptistam Larream *post decisiones Senatus Granatensis par. 2. pag. 240. & seqq. vbi de reuelationibus, An veræ, vel falsæ, decisiuam S. Inquisitionis consultationem apponit, &*

Philippum Paschalem *in tract. de virib. patr. potest. par. 4. cap. 5. num. 45. & seqq. vbi de confiscatione bonorum Hæretici, & Filiorum eiusdem, necnon alia ad materiam habentur.*

AGGIONTE AL SACRO ARSENALE DELLA SANTA INQVISITIONE.

DECRETA

IN DIVERSIS CONGREGATIONIBVS, Sanctissimi Officij Romæ facta.

Quod Portugenses, seu Lusitani Portugaliam, seu Lusitaniam habitantes, & inde in Italiam venientes, si reperiantur iudaizare, condemnentur tanquam apostatæ à Fide, Die vltima Aprilis 1566.

IN Congregatione coram S. D. N. & Reuerendiss. D. Card. Inquisitoribus generalibus, S.D.N. Paulus Papa IV. mandauit, statuit, & ordinauit, quod constito legitimè quoscunque Portugenses, seu Lusitanos in Portugalia, seu Lusitania permansisse, & inde discessisse, & in Italiam venisse, vbi reperiantur esse Iudæi, siue iudaizare, condemnentur tanquam Apostatæ à fide, prout de iure similes apostatæ condemnari, & puniri debent. Non obstante quòd fuerint expositi torturæ, seu tormentis, quæ sustinendo negauerint se fuisse Baptizatos, vel christianè vixisse, aut Christiana opera egisse, vel Sacramenta Ecclesiastica percepisse. Cum iam pro liquido & clare à S.Sede compertum sit, & habeatur à sexaginta annis vel circa, quòd nullus Hebræus toleratus fuerit habitare in Lusitania, seu Portugalia, nisi fuerint baptizati, & vixerint christianè, & ita seruari mandauit, statuit, & ordinauit.

Quod hæreticorum beneficia vacent à die commissi criminis. Die 18. Iunij 1556.

IN Congregatione facta coram præfato Sanctissimo Domino, & Reuerendissimis Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus, idem

idem Sanctissimus Dominus noster qui supra, considerans, quòd hæreticorum beneficia à die commissi criminis hæreseos vacent, & quod multi hæretici id scientes, & in suis hæresibus manentes, vt eos quos optant successores habeant, in fauorem aliorum resignant, vt saltem per clausulas generales, quæ in ipsis resignationibus de stylo ponuntur ius aliquod in beneficijs huiusmodi acquirant, ijs prouidere volens, statuit & decreuit, quòd ex prædictis resignationibus nullum ius etiam per dictas clausulas ipsis resignatarijs acquiratur; Immo beneficia huiusmodi hæreticorum à die commissi criminis specialiter dispositioni Suæ Sanctitatis reseruauit, ita vt si non fiat mentio de huiusmodi crimine per illum commisso, etiam dispositiones per ipsum Sanctissimum Dominum factæ nullius sint roboris vel momenti. Quæ omnia extendi voluit etiam ad præteritas resignationes, quæ tempore commissi criminis hæreseos, vel citationis hæreticis factæ suum plenarium effectum sortitæ non fuerint.

Contra instituentes Religiones. Die 16. Iulij 1556.

PRælibatus S.D.N. ratificauit capturam Ioan. Francisci Raymundi Mutinen. Congregationis S.Pauli, & Barnabæ Ciuitatis Mediolani, & commisit Reuerendissimis D.Cardinalibus Inquisitoribus generalibus, siue Reu. D.Commissario facultatem procedendi, seu procedi faciendi in futurum contra quascunque personas volentes instituere, seu instituentes nouam Religionem cuiuscunque status, gradus, & conditionis existant, & de contentis in titulo, seu titulis de Religiosis domibus, & de constituentibus nouam Religionem, Monasteria, vel alia quæcumque loca pia, quòd possint dicti Reuerendissimi Cardinales, seu dictus Reuer. Commissarius ea reuidere, & corrigere, ac omnia alia & singula in præmissis facere, quæ eis respectiuè videbuntur iuri consona.

Pro votantibus in S.Officio. Die 29. Aprilis 1557.

A Præfato Sanctissimo Domino decretum inuenimus, vt infra.

Cum in Congregationibus quæ in causa hæresis, ita Domino disponente, coram nobis fiunt, interuenire pro maiori parte soleant nonnulli Clerici tam seculares, quàm Regulares in sacris & Sacerdotio, ac in Episcopali, & Archiepiscopali, vel alia maiori

iori dignitate forsan constituti, ac deinceps interuenire poterunt, ac etiã nonnulli ex Venerabilibus fratribus nostris S.R.E. Cardinales nobiscum in iudicando assistant, & sæpenumero contingit, vt per discursum casuum contingentiũ etiam ad casus non minus forsan enormes, ac etiam minus enormes, quã hæresim sapientes in eisdem Congregationibus tàm præteritis, quàm futuris, ijdem Clerici, & in sacris, & Sacerdotio, ac Episcopali, Archiepiscopali, vel alia maiori dignitate constituti, ac ijdem Venerabiles fratres nostri S.R.E. Cardinales votum, seu sententiam eorum, ex qua mutilatio membri, seu sanguinis effusio etiam ad mortem naturalem secuta fuerit, seu in posterum sequetur, dixerint, seu etiam dicere parati existunt. Nos securitati, ac tranquillitati eorum mentis, & conscientiæ occurrere volentes, vt ijdem Clerici etiam in sacris, & sacerdotio, ac quacunque dignitate etiam Episcopali, Archiepiscopali, vel quacunque maiori præditi, etiam Venerabiles fratres nostri Cardinales, qui in iudicando nobis assistunt, non solùm in causis hæresis, sed etiam in quacunque causa criminali, quæ in dictis Congregationibus coram nobis tractata fuerit, & tractabitur, votum, & sententiam eorum non solùm quoad quæstiones, & torturam, ipsis reis pro delictis quibus pro tempore inquisiti, accusati, seu denunciati fuerint, sed etiam ad condignam pœnam, & mulctam, etiam vsque ad mutilationem, seu sanguinis effusionem, ac vsque ad mortem naturalem inclusiuè absque alicuius censuræ, vel irregularitatis incursu, dicere, & eisdem Congregationibus interesse, & immisceri possint, licentiam, & facultatem concedimus, ac quoad præterita si aliquam forsan irregularitatem incurrissent, cum omnibus prædictis dispensamus, non obstantibus constitutionibus &c.

Idem confirmauit S.D.N. Pius Papa Quintus, extendique voluit ad omnes Inquisitores, eorumque Vicarios, Commissarios, & Consultores.

Contra sine ordinibus celebrantes. Die 20. Maij 1557.

PRælibatus S.D.N. statuit, & decreuit, quod quicunque non habens sacerdotium, & ordinem presbyteratus ausus fuerit Missam celebrare, absque aliqua disputatione, tradatur Curiæ sæculari puniendus.

Ne

Ne Ordinarij conferant Beneficia propter hæresim vacantia. Die 29. Septembris 1558.

SAnctissimus D. N. qui supra in Congregatione Sancti Officij mandauit omnibus Ordinarijs, & quibuscunque alijs, ne se intromittant in conferendis beneficijs vacantibus, vel vacaturis propter hæresim, sed illorum collationem sibi, suisque Successoribus reseruauit. Ad idem facit quod sequitur.

Sanctissimus D. N. Pius Papa Quintus considerans beneficia hæreticorum à die commissi criminis eo ipso vacare, & multi hæretici id scientes, & in suis hæresibus manentes, vt eos quos optant successores habeant in fauorem aliorum resignant, vt saltem per clausulas generales, quæ in ipsis resignationibus de stylo ponuntur, ius aliquod in beneficijs huiusmodi acquirant, ijs prouidere volens, statuit, & decreuit, quod ex prædictis resignationibus nullum ius etiam per dictas clausulas ipsis resignatarijs acquiratur, imò beneficia huiusmodi hæreticorum à die commissi criminis specialiter dispositioni Suæ Sanctitatis, suorumque successorum reseruauit, itaut si non fiat mentio de huiusmodi crimine per illum commisso, etiam dispositiones per Suam Sanctitatem factæ, sint nullius roboris, vel momenti. Quæ omnia extendi voluit etiam ad præteritas resignationes, quæ tempore commissi criminis hæreseos, vel citationis ipsis hæreticis factæ suum plenarium effectum sortitæ non fuerint.

Contra abutentes Sacramentis. Die 17. Februarij 1559.

SAnctissimus D. N. Paulus Papa IV. in Congregatione Sancti Officij commisit, quod omnes, qui audiuerunt confessiones non existentes etiam in sacris, & abusi sunt Sacratissimo Altaris Sacramento, tradi debeant brachio sæculari.

Die 2. Septembris 1562.

ILlustrissimi Cardinales, Inquisitores generales decreuerunt, quòd per quamcunque gratiam factam, vel fiendam quibusuis aliàs hæreticis, non intendunt eos restituere vt possint confessiones aliquorum sæcularium audire.

Idem confirmatum fuisse reperitur in actis Sancti Officij sub die quintadecima Nouembris 1565. cum additione, seu declaratione, quòd illi qui abiurarunt aliàs secretè, vel publicè, aut aliàs quomodocunque non admittantur ad audientiam confessionum sæcularium.

Te-

Testium nomina publicari non debent. Die 14. Maij 1566.

ILlustrissimi Cardinales Inquisitores generales in Congregatione ordinaria decreuerunt dari debere nuda testium dicta, prout eousque obseruatum fuit, absque nominum publicatione, aliarumque circumstantiarum propter quas posset deueniri ad ipsorum testium notitiam. Et quoad responsiones testium super rei interrogatoriis pariter decreuerunt non esse dandas, si ex illarum publicatione deueniretur in notitiam quinam fuerint testes ipsi.

Regulares recurrentes ad Sanctum Officium vt in eo testimonium perhibeant, non grauentur à suis Superioribus. Die 17. Augusti 1567.

SAnctissimus D. N. Pius Papa Quintus in generali Congregatione Sancti Officij, consulens libertati ipsius Sancti Officij, & indemnitati recurrentium ad illud, vel in eo testimonium perhibentium statuit, & decreuit, vt Regulares quorumuis etiam Mendicantium Ordinum personæ, quæ pro tempore ad officium Sanctæ Inquisitionis pro quocunque negotio recurrerint, seù confugerint, vel in eo testimonium perhibuerint veritatis, aut aliàs quomodolibet deposuerint, nequaquam à suis Superioribus per quinquennium continuum à die recursus, seù depositionis huiusmodi molestari, vel ex quacunque causa, vel excessibus prætensis personarum illarum, & de debitis propterea pœnis, seù pœnitentijs eisdem imponendis, nisi ipsi Illustrissimi Cardinales Inquisitores generales certiores facti fuerint, vel eis aliter clarè notificatum, & ab ipsis Cardinalibus desuper responsum fuerit.

De torquendis reis pro finali veritate habenda, & super complicibus. Die 28. Iulij 1569.

INhærendo decretis aliàs per fel. record. Paulum Papam Quartum, Sanctissimus D. N. Pius Papa Quintus decreuit omnes, & quoscunque reos conuictos, & confessos de hæresi pro vlteriori veritate habenda, & super complicibus, fore torquendos arbitrio Dominorum Iudicum.

CONSTITVTIONE

Di Nostro Signore

PAPA CLEMENTE OTTAVO

Contro quelli li quali non essendo promossi al Sacro Ordine del Presbiterato, temerariamente presumono vsurparsi la celebratione delle Messe, e ministrare il Sacramento della Penitenza a' Fedeli di Christo.

A perpetua memoria.

BEnche altre volte la fel. mem. di Paolo Papa IV. Nostro Predecessore per deprimere la nefanda, e sacrilega temerità di alcuni huomini, quali non essendo promossi al Sacro Ordine del Presbiterato, nondimeno arrogandosi temerariamente l'autorità Sacerdotale presumono vsurparsi la celebratione delle Messe, e l'amministratione del Sacramento della Penitenza decretasse, che tali delinquenti douessero esser dati dalli Giudici della Santa Inquisitione alla Corte secolare, per douer esser castigati con la debita pena: E doppo Sisto Papa Quinto di fel. ricordo nostro predecessore commandasse, che il sopradetto Decreto di Paolo Papa IV. douesse essere innouato, e seriosamente osseruato, nondimeno l'audacia di tali huomini prorompe, e passa tanto oltre, che sotto pretesto d'ignoranza di esso, e delle pene contra di essi tassate (come si dice) pensano non soggiacere à quelle pene, nè hauer contrauenuto ad esso Decreto, e perciò pretendono essere da quelle pene liberati, & assoluti. Noi però considerando, che simili huomini nefandi, e persi al sacro Ordine del Presbiterato non promossi, quali presumono vsurparsi la sacra celebratione delle Messe, non solo essercitano atti d'Idolatria almeno estrinsecamente, ouero per segni esterni, e visibili di religione, e pietà, mà quanto aspetta à loro fanno, che li fedeli di Christo, quali credono, che huomini tali siano Sacerdoti, e rettamente consacrino il Sacramento Santissimo dell'Eucharistia, incorrino ignorantemente nel peccato dell'Idolatria, mentre li propongono ad adorare il puro, e semplice pane, e vino, come fusse il vero, e real Corpo,

po,

po, e Sangue di Christo Signor Nostro, e ascoltando le confessioni non solo vengano à sprezzare la dignità del Sacramento della Penitenza, mà ad ingannare li fedeli di Christo, mentre che iniquamente si arrogano il grado Sacerdotale, e l'autorità d'assoluere da' peccati, con graue pericolo, e scandalo di molti, però accioche quelli che commettono tali sceleratezze grauissime siano per l'auuenire debitamente puniti, con moto proprio, di certa scienza, e matura deliberatione, e con pienezza dell'autorità Apostolica, volendo chiarire, e consigliare la coscienza de' Giudici della Santa Inquisitione, accioche nell' auuenire non possino dubitare di che pena tali delinquenti debbano essere puniti, accostandoci alli vestigij delli sopradetti nostri Predecessori con questa nostra Constitutione in perpetuo dureuole, decretiamo, e statuimo, che ciascheduno sia chi si voglia, quale non essendo promosso al Sacro Ordine del Presbiterato, sarà trouato essersi vsurpato la celebratione delle Messe, ouero haurà vdita la sacramental Confessione, dalli Giudici della Santa Inquisitione, ouero dalli Ordinarij de luoghi, come indegno della misericordia di S. Chiesa sia scacciato dal foro Ecclesiastico, e dalli ordini della Chiesa (se ne haurà alcuno) rettamente degradato, e dato subbito alla Corte secolare da essere da' Giudici secolari con le debite pene castigato, non ostando in contrario le Costitutioni, ordinationi Apostoliche, ò Concilij anco generali, ancorche registrati, e posti ne' Canoni, li tenori de quali tutti, e ciascheduno, come sufficientemente espressi in queste nostre, e inseriti à parola per parola specialmente, & espressamente deroghiamo come à tutte l'altre ordinationi, quali à questa contrarie fossero.

Et accioche l'ignoranza della sopradetta Costitutione per l'auuenire mai si possa allegare, e pretendere, & accioche le presenti lettere siano à tutti note, vogliamo siano publicate, & affisse alle porte di S. Gio: Laterano, & alle Basilica in Roma de Prencipi delli Apostoli, e nella prospettiua di Campo di Fiore, secondo il solito, e quelle leuate li loro essemplari, anco stampati, siano lasciati affissi ne i detti luoghi, e fatta la detta publicatione vogliamo che quelli che sono in Roma doppo vn mese, e quelli che sono fuori di essa di quà de' Monti, doppo quattro mesi, e quelli, che sono di là de monti dopo dieci mesi da computarsi dal giorno della publicatione di queste essere legati, & obligati ad essa Costitutione, e pene in essa contenute tanto quanto, che se fussero state personalmente intimate à ciascheduno di loro, e però commandiamo, che li esemplari delle pre-

senti lettere anco stampate, e per mano di alcun Notaro publico sottoscritti, e con il sigillo dell'Officio della S. Romana Inquisitione, ò di altra persona constituita in dignità Ecclesiastica roborati douersili dare pienamente la medesima fede, che si darebbe alle presenti lettere se fossero mostrate, ò presentate.

Dato in Roma appresso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore il primo di Decembre 1601. l'Anno decimo del Nostro Pontesicato. M. Vestrius Barbianus.

L'Anno dalla Natiuità del Signore 1601. l'Indittione quarta, il quinto di Settembre, l'Anno decimo del Pontificato del Santissimo in Christo Padre, e Signor Nostro Clemente per diuina prouidenza Papa Ottauo la sopradetta Constitutione fù affissa alle porte della Chiesa di S. Gio: Laterano, & alla Basilica in Roma del Principe delli Apostoli, e nella prospettiua di Campo di Fiore al solito per me Girolamo Lucio Cursore di Nostro Signore. Gio: Battista Monacchio Maestro de Cursori.

CONSTITVTIO GREGORII XV.

Contra Sollicitantes in Confessionibus.

Ad perpetuam rei memoriam.

VNiuersi Dominici gregis curam, quamquã immeriti, cælesti dispositione gerentes, sedulò inuigilare tenemur, vt ab omnibus prauis contagiis conseruetur immunis, multoque maiori studio prouidere, vt omnis pestis ab iis auertatur, quibus alios sanandi officium est commissum, ne quod Euangelica scripta Nos admonent, sale infatuato non sit in quo saliatur, & ad nihilum prosit vltra, nisi vt mittatur foras, & conculcetur ab hominibus. Quoniam autem à Romanis Pontificibus prędecessoribus nostris quibusdam in locis prouisum fuit, vt impium, ac nefandum scelus, quod non solùm inter Christi fideles non esse, sed nec etiam nominari debet, procul ab iis arceatur, videlicet vt aliquis Sacerdos ad sacras audiendas confessiones deputatus, Sacrosancto Pœnitentiæ Sacramento, sollicitando pœnitentes ad turpia abutatur, ac pro medicina venenum, pro pane aspidem porrigat, & ex cælesti medico infernalis veneficus, ex patre spirituali proditor execrabilis animarũ reddatur: idcircò Nos ea, quę his perniciosissimis Diaboli insidiis arcendis certis locis salubriter constituta sunt, vt nullibi desiderentur quantum ex alto conceditur prouiden. duximus. Aliàs siquidem à fel. rec. Pio Papa IV. prædecessore nostro emanarunt li-

literæ tenoris subsequentis videl. Pius Papa IV. Venerabili fratri Archiepiscopo Hispalen. in Regnis Hispaniarum hæreticæ prauitatis Inquisitori Generali. Cùm sicut nuper, non sine animi nostri molestia, accepimus diuersi Sacerdotes in Regnis Hispaniarum, atque etiam in eorum Ciuitatibus, & Diœcesibus curam animarum habentes, siue eam pro alijs exercentes, aut aliàs audiendis confessionibus pœnitentium deputati in tantam proruperint iniquitatem, vt Sacramento Pœnitentiæ in actu audiendi confessiones abutantur, nec illi, & qui id instituit Domino Deo, & Saluatori nostro Iesu Christo iniuriam facere vereantur, mulieres videlicet, pœnitentes ad actus inhonestos, dum earum audiunt confessiones alliciendo, & prouocando, seu allicere, & prouocare tentando, & procurando, ac loco earum per Sacramentum huiusmodi Creatori nostro reconciliationis grauiori peccatorum mole eas onerando, & in manibus Diaboli tradendo, in Diuinæ Maiestatis offensam, & animarum perniciem, Christifidelium scandalum non modicum. Nos in animum inducere nequeuntes, quod qui de Fide Catholica rectè sentiunt, Sacramentis in Ecclesia Dei institutis abutantur, aut illis iniuriam faciant, Fraternitati tuæ, de cuius eximia pietate, virtute, atque doctrina plurimùm in Domino confidimus per præsentes committimus, & mandamus, quatenus per te, vel per alium, seu alios à te deputandum, seu deputandos contra omnes, & singulos Sacerdotes dictorum Regnorum, ac illarum Ciuitatum, & Diœcesum de præmissis quomodolibet diffamatos, tam sæculares, quàm quorumuis etiam exemptorum, ac Sedi Apostolicæ immediatè subiectorum Ordinum Regulares cuiuscunq; dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, & præeminentiæ existant tam super præmissis, quàm super Fide Catholica, & quid de ea sentiant, diligenter inquiras, & iuxta facultatum tibi contra hæreticos, aut de hæresi quouis modo suspectos à Sede Apostolica concessarum continentiam, & tenorem procedas, ac culpabiles repertos iuxtà excessuum suorum qualitates, prout iuris fuerit, punias, eas etiam si, & prout de iure fuerit faciendum, debita præcedente degradatione sæcularis Iudicis arbitrio puniendos tradendo. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Ecclesiarum, & Monasteriorum, necnon Ordinum quorumlibet, quorum ipsi Sacerdotes fuerint etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoque indultis, & literis Apostolicis sub quibuscunque tenoribus, & for-

iformis, ac cum quibusuis clausulis, & decretis, etiam motu proprio, aut aliàs quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis, & innouatis. Quibus omnibus eorum tenores præsentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Dat. Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die xvj. Aprilis MDLXI. Pontificatus nostri anno secundo. Igitur vt literæ prædictæ perpetuis futuris temporibus, & vbique locorum inuiolabiliter obseruentur, Motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostra, ac de consilio venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium contra hæreticam prauitatem generalium Inquisitorum præinsertas litteras huiusmodi, ac omnia, & singula in eis contenta Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque omnibus, & singulis inuiolabilis Apostolicæ firmitatis robur adijcimus, illasque non solùm in prædictis Hispaniarum Regnis, sed in quibusuis Christiani Orbis partibus firmiter, & inuiolabiliter obseruari præcipimus, & mandamus. Ac propterea, ne in futurum de pœna his delinquentibus imponenda, & de modo contra eosdem procedendi ab aliquo dubitari possit, statuimus, decernimus, & declaramus, quod omnes, & singuli Sacerdotes tam sæculares, quàm quorumuis, etiam quomodolibet exemptorum, ac Sedi Apostolicæ immediatè subiectorum Ordinum, Institutorum, Societatum, & Congregationum Regulares cuiuscunque dignitatis, & præeminentiæ, aut quouis priuilegio muniti existant, qui personas quæcunque illæ sint, ad inhonesta, siue inter se *siue cum alijs* quomodolibet perpetranda in actu sacramentalis confessionis, siue ante, vel post immediatè, seu occasione, vel prætextu confessionis huiusmodi, etiam ipsa *confessione non secuta*, siue extra occasionem confessionis in Confessionario, *aut in loco* quocunque vbi confessiones sacramentales audiantur, seu ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare, vel prouocare tentauerint, aut cum eis illicitos, & inhonestos sermones, siue tractatus habuerint in officio Sanctæ Inquisitionis seuerissimè vt infra puniantur. Et præterea omnes hæreticæ prauitatis Inquisitores, & locorum Ordinarios omnium Regnorum, Prouinciarum, Ciuitatum, Dominiorum, & locorum vniuersi Orbis Christiani in suis quemque Diœcesibus, & Territorijs per has nostras litteras etiam *priuatiuè prædictos simul, vel separatim in omnibus*, prout in causis fidei iuxtà Sacrorum Canonum formam, necnon officij Inquisitio-

sitio-

sitionis huiusmodi constitutiones, priuilegia, consuetudines, & decreta diligenter inquirant, & procedant, & quos in aliquo ex huiusmodi nefarijs excessibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate, & circumstantijs, suspen. ab executione ordinis, priuationis beneficiorum, dignitatum, & officiorum quorumcunque, ac perpetuæ inhabilitatis ad illa, necnon vocis actiuæ, & passiuæ, si Regulares fuerint, exilij, damnationis ad triremes, & carceres etiam in perpetuum absque vlla spe gratiæ, aliasque pœnas decernant, eos quoque si pro delicti enormitate grauiores pœnas meruerint, debita præcedente degradatione Curiæ sæculiari puniendos tradant. Dantes etiam facultatem venerabilibus fratribus nostris S.R.E. Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, ne delictum tam enorme, & Ecclesiæ Dei tam perniciosum remaneat, ob probationum defectum impunitum cum difficilis sit probationis, *testibus etiam singularibus concurrentibus præsumptionibus, indicijs, & alijs adminiculis delictum probatum esse arbitrio suo iudicandi*, & Curiæ sæculari, vt præfertur reum tradendum esse pronunciandi. Non obstan. omnibus, quæ dictus Prædecessor in suis literis prædictis voluit non obstare, cæterisque contrarijs quibuscunque. Mandantes omnibus Confessarijs, vt suos pœnitentes, quos nouerint fuisse ab alijs vt supra sollicitatos, moneant de obligatione denunciãdi sollicitantes, seu vt præfertur tractantes, Inquisitoribus, seu locorum Ordinarijs prædictis, *quod si hoc officium prætermiserint, vel pœnitentes docuerint non teneri ad denunciandum Confessarios sollicitantes, seu tractantes, vt supra ijdem locorum Ordinarij, & Inquisitores illos pro modo culpæ punire non negligant*. Volumus autem, vt præsentium transumptis etiam impressis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo alicuius personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis eadem prorsus fides in iudicio, & extra vbique habeatur, quæ præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ, quodque eædem præsentes literæ, seu illarum exempla ad valuas Basilicarum S. Ioannis Lateranen. ac Principis Apostolorum de Vrbe, & in acie Campi Floræ affixæ omnes ita arctent, & afficiant, ac si vnicuique personaliter intimatæ fuissent. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die xxx. Augusti MDCXXII. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

S. Card. S. Susannæ.

Anno à Natiuitate D. N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo vigesimo secundo, Indictione quinta, die verò prima mensis Septembris, Pontificatus Sanctiss. in Christo Patris, & D.N.D. Gregorij Diuina prouidentia Pa-

pæ.

pæ XV. anno eius secundo retroscripta Constitutio, siue litera Apostolica affixa fuerunt ad valuas S. Ioannis Lateranensis, & Principis Apostolorum Basilicarum de Vrbe, & in Acie Campi Floræ, vt moris est, per me Brandimartem Latinum Apost. Curs. Octauius Spada Mag. Curs.

DECRETVM VRBANI VIII.

Contra Regulares pænitentiatos in Sancto Officio.

Die prima Octobris 1626.

IN Generali Congregatione S.R. & vniuers. Inquisitionis habita in Palatio Apostol. Montis Quirin. coram S. D. N. D. Vrbano Diuina Prouidentia Papa VIII. Ill. DD. S.R.E. Cardinalibus in vniuersa Rep. aduersus hæreticam prauitatem Inquisitoribus generalibus à S. Sede Apostolica specialiter deputatis. Sanctissimus D.N. iustis de causis animum suum mouentibus decreuit, & statuit, vt in posterum Regulares omnes cuiusuis Ordinis, Religionis, Societatis, & Instituti, quibus pro delictis ad S. Inquisitionis Officium spectantibus pœnitentiæ genus aliquod impositum fuerit (Salutaribus pœnitentijs exceptis) eo ipso ad omnes Religionis suæ gradus, & officia inhabiles censeantur, & deinceps (etiamsi pœnitentiæ tempus expleuerint, vel gratiam receperint) ad illa tamen promoueri nullatenus possint, nisi prius obtenta à S.D.N. vel ab hac Sac. Congregat. coram Sanctitate Sua habenda, speciali, & expressa rehabilitationis gratia; Alias promotio quælibet nulla sit, & promouentes ipsi priuationem suorum officiorum, ac præterea vocis actiuæ, & passiuæ ipso facto incurrant, ad quæ restitui, nisi ab eodem S.D.N. vel ab eadem Sac. Congregat. coram Sanctitate sua habenda, non possint.

Præsens autem Decretum omnibus Religionum Superioribus intimari mandauit idem S.D.N.

Thomas de Federicis S. R. ac vniuers. Inquisitionis Not. Subsist. de mandato.

Feria V. Die vigesimatertia Nouembris 1645.

In Congregatione generali Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis, habita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctissimo D.N. D. INNOCENTIO Diuina Prouidentia Papa X. ac Eminentiss. & Re-

Reuerendiss. DD. S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus in Vniuersa Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Inquisitoribus Generalibus à Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

NE prætextu pietatis orirentur in Ecclesia Catholica contentiones, aut fouerentur exortæ, & ne cuiuslibet relinqueretur arbitrio publicas precandi formulas instituere, præsertim verò eas, quæ Summorum Pontificum Sanctionibus aduersari videntur, emanauit alias à fel. recordat. Vrbano Papa VIII. in Generali Congregatione Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis sub die 19. Ianuarij 1640. Decretum tenoris infrascripti.

Sanctissimus D.N. Auditis Votis &c. Quascumque Congregationes, Sodalitates, seu Confraternitates sub nomine Stellarij Immaculatæ Conceptionis Beatissimę Virginis Mariæ quomodolibet, & quauis authoritate erectas, & fundatas in quibusuis Ecclesijs omninò suppressit, & in posterum erigi posse absque Sanctitatis Suæ, & Sedis Apostolicæ licentia prohibuit. Indulgentias quascumque eisdem Congregationibus, Sodalitatibus, & Confraternitatibus, concessas omninò reuocauit, cassauit, & annullauit. Insuper iussit, eisdem Congregationibus, Sodalitatibus, & Confraternitatibus intimari, ne audeant recitare, vel recitari facere, aut consentire, quod recitetur in præfatis Ecclesijs, vel alibi in loco publico Corona sub titulo Stellarij Immaculatæ Conceptionis; sub pœnis arbitrio Sanctitatis Suæ, & Sacræ Congregationis.

Locorum verò Inquisitoribus fuit iniunctum, vt sedulò curarent, huiusmodi Decretum executioni mandari, facta etiam sub die secunda Februarij, & xv. Martij 1640. eiusdem Decreti intimatione Priori, Guardianis, & Confratribus Archiconfraternitatis Conceptionis Immaculatæ Virginis in Ecclesia Sanctorum Laurentii, & Damasi Almæ Vrbis erectæ.

Et ne prætextu ignorantiæ aliquid à Regularibus, præsertim Sancti Francisci, contra prædictum Decretum attentari contingeret, Ministro Generali Fratrum Minorum Conuentualium, & Commissario Generali Fratrum Minorum Obseruantiæ. Die xij. Septembris 1640. præfatum Decretum iuridicè fuit intimatum, vna cum præcepto sub pœna priuationis Generalatus, & Commissariatus respectiuè, ac vocis actiuæ & passiuæ ipso facto incurrenda, alijsque arbitrio Sacræ Congregationis infligendis, vt debeant, & quilibet ipsorum debeat per litteras: seu alias monuisse omnes, & singulos Prouinciales, Guardia-

nos, aliosque Superiores Conuentuum eis subiectorum, ne sub eadem pœna priuationis officij, ac Vocis actiuæ, & passiuæ, alijsque arbitrio imponendis recitent, seu ab alijs recitari in quibusuis Ecclesijs, Oratorijs, alijsque locis publicis Coronam sub titulo Stellarij Immaculatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis Mariæ permittant; Imò quascumque Congregationes, Sodalitates, seu Confraternitates sub dicto titulo Stellarij non erigi, & erectas supprimi curent, & mandent. Deque huiusmodi commonitione seu notificatione publico documento infra duos menses in Italià, extra verò Italiam infra quatuor menses, debeant certiorem facere Sacram Congregationem Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis.

Sed cum adhuc nonnulli Apostolicis mandatis obtemperare neglexerint, Stellarij prædicti Coronam ne dum publicè in Ecclesijs recitantes, ac recitari curantes, eo fortasse subterfugio confisi, quod dummodo sub Stellarij titulo Confraternitates non erigantur, statutas in reliquis Decreti pœnas essent euasuri; Verùm etiam ad vlteriores inobedientiæ gradus procedentes Apocalypticam Beati Ioannis Visionem Mulieris duodecim Stellarum Corona redimitæ, pia Sanctorum Patrum, & Doctorum meditatione, ac interpretatione Beatissimæ Deiparæ adaptatam, ita mediante hoc recitandi Stellarij adinuento mentibus fidelium inserere curauerint; ac si eidem B. Euangelistæ Immaculata Virginis Conceptio mirabiliter tunc fuerit demonstrata; Confecta etiam super hoc, & Typis euulgata collecta; Quinimmò diem festum solemnem Stellario de mense Augusti quotannis pro eorum arbitrio temere assignauerint, ac denuò Indulgentias pro eadem asserta festiuitate subreptitiè obtinuerint.

Quæ omnia, & singula cum nuper Sanctissimo Domino Nostro innotuerint, auditis Votis, &c. opportuno censuit indigere remedio, ne sub deuotionis specie fraudes vlteriùs progrediantur, & quæ primo aspectu pietatem redolent, hostis humani generis arte per inobedientiam labefactentur.

Sanctitas Sua, præfato Decreto inhærendo, illudque confirmando, hoc suo præsenti Decreto de nouo iussit, ac mandauit omnibus, & singulis tum Secularibus, tum Regularibus personis cuiusuis gradus, status, Ordinis, & Instituti &c. ne in posterùm audeant, vel quilibet illorum audeat publicè recitare, aut recitari mandare Coronam Stellarij prædicti in quibusuis Ecclesijs, Oratorijs, aut alijs locis, in quibus vtriusque, vel alterius sexus Christi fideles in vnum conueniant, etiamsi absque

vlla

vlla Confraternitatis erectione id præstare profiterentur. Sodalitates omnes, Confraternitates, & Congregationes sub nomine Stellarij Immaculatæ Conceptionis iterùm omninò suppressit. Indulgentias pariter titulo Stellarij vel festiuitatis eiusdem quomodolibet obtentas reuocauit, & annullauit. Regularibus verò cuiusuis Ordinis, præsertim Ordinis Sancti Francisci, tam Minorum Conuentualium, quàm Minorum Obseruantiæ strictè præcepit sub prædictis pœnis, necnon sub pœna suspensionis à Diuinis ipso facto incurrenda, ne in eorum Ecclesijs, Oratoriis, aut alijs locis publicis, huiusmodi Stellarij Coronam, vel preces sub nomine Stellarij recitent, aut ab alijs recitari curent, siue permittant, minusque diem festum Stellarij celebrent, seu quilibet eorum tam Superior, quàm subditus quouis prætextu aliquid ex præmissis faciat, curet, mandet, vel respectiuè permittat. Contrarijs quibuscumque non obstantibus.

Et ne præmissorum ignorantia possit aliquis excusari, voluit, Decretum hoc, seù illius exemplum ad Valuas Basilicarum Sancti Ioannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Vrbe, & in Acie Campi Floræ affixum ita omnes arctare, & afficere, ac si vnicuique personaliter fuisset intimatum.

Io: Antonius Thomasius S. Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis Not.

Anno à Natiuitate D. N. IESV CHRISTI *millesimo sexcentesimo quadragesimo quinto Indictione decima tertia, die verò decima quarta Decembris, Pontificatus Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. Innocentij Diuina Prouidentia Papa X. Anno eius secundo, supradicta littera Apostolica, siue decretum affixum, & publicatum fuit ad Valuas Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, S. Ioannis Lateranen app. Id. Mascellam, & Cancellaria Apostolicæ, atque in acie Campi Floræ, vt moris est per me Hieronymum Mascellam, eiusdem Sanctiss. Domini Nostri Papæ, & Sanctæ Romanæ Inquisitionis Cursorem.*

Feria v. Die 8. Iulij 1660.

In Congregatione generali Sanctæ Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico apud Sanctam Mariam Maiorem coram Sanctissimo D. N. ALEXANDRO *Diuina Prouidentia Papa VII. ac Eminentissimis, & Reuerendissimis DD. S. R. E. Cardinalibus in Vniuersa Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Inquisitoribus generalibus à S. Sede Apostolica specialiter deputatis.*

LIcet aliàs per Constitutionem fel. record. Pauli V. emanatam sub die prima Septembris M.DC.VI. quæ incipit, Romanus

Pontifex, fuerit districtè prohibitum Superioribus Regularium, ne quouis titulo, vel prætextu præuentionis, aut consuetudinis, & præscriptionis, etiam immemorabilis, aut alio in causis ad Sanctum Officium spectantibus, se quoquomodo intromittere, aut immiscere, denunciationes recipere, testes examinare, processus conficere, causas cognoscere, aut terminare audeant; imò ex eiusdem Constitutionis dispositione ei sdem fuerit grauiter iniunctum, vt suos subditos, ac Religiosos, quos hæresis labe infectos, vel de hæresi suspectos nouerint, absque alia consultatione cum proprijs suę Religionis Superioribus, vel alia quauis persona facienda, sine mora Inquisitoribus, vel locorum Ordinarijs vicinioribus denuncient: Nihilominus animaduertens Sanctissimus D.N. ALEXANDER VII. ab aliquibus Regularibus in dubium reuocari prædictam denunciandi obligationem, adeò vt nedùm suos subditos non denuncient, verùm etiam fideles ad ipsos pro consilio recurrentes, an debeant Sancto Officio denunciare, quæ audierunt, aut viderunt, ad ipsum Sanctum Officium spectantia, ad id faciendum, vt deberent, non obligent, imò aliquando eosdem perperam instruant, non teneri, nec sub obligatione Constitutionum Apostolicarum comprehendi; & hanc opinionem erroneis aliquot Doctorum sententijs confirmare tentantes, eosdem in maximum fidei discrimen ab onere denunciandi retrahere conentur. Volens proinde Sanctitas Sua abusum huiusmodi ex sui pastoralis officij debito coercere, post maturam facti discussionem, auditis Votis Eminentissimorum, & Reuerendissimorum DD. Cardinalium aduersus hæreticam prauitatem generalium Inquisitorum, innouans Constitutionem prædictam à felic. record. Paulo V. emanatam, & quatenus opus sit, eam declarans; Hoc præsenti decreto districtè præcipit, & mandat omnibus, & singulis Regularium Generalibus, Prouincialibus, Abbatibus, & Prioribus, Guardianis, Rectoribus, Præpositis, alijsque eiusmodi quocumque nomine nuncupatis Superioribus cuiuscumque Ordinis, & Instituti, siuè Mendicantium, siuè non Mendicantium, necnon Congregationis, & Societatis, Clericorum Regularium quorumcumque, etiam Societatis Iesu, aliorumque quomodocumque exemptorum, vel non exemptorum, etiamsi essent specialiter, & nominatim exprimendi, vt omnino dictæ Constitutioni in omnibus pareant, & omnes, & quoscumque Religiosos, tàm sibi ipsis subditos, quàm non subditos, cuiuscumque dignitatis, gradus, & conditionis existant, hæreticos, vel de hæresi

quo-

quomodocumque etiam leuiter suspectos, deferant, & iudicialiter denuncient Inquisitoribus, vel locorum Ordinarijs, & nullatenùs in causis ad Sanctum Officium spectantibus audeant se intromittere, neque suos subditos ad Sanctum Officium recurrentes, vel recurrere aut accedere volentes molestare, vexare, vel alio quouis modo siuè directè, siuè indirectè auertere, retrahere dissuadere; imò prædictos suos subditos monere debeant, vt ipsi quoque eidem decreto omninò pareant, & alios Christi fideles, etiam Confratres suos ad parendum pariter hortentur, & suadeant, reiectis penitus huiusmodi opinionibus, atque interpretationibus, quas Sanctitas Sua, cum voto dictorum Eminentissimorum DD. Cardinalium, tanquam perniciosas, temerarias, & non consistentes, & à mente Sanctitatis Suæ prorsùs alienas reprobauit, & reprobat. Et quia quandoque etiam eorum subditi deficiunt in eo, quod ipsis implendum incumbit cum Religiosis eiusdem, alteriusue Ordinis, alijsue quibuscumque personis de fide suspectis, cæterisque petentibus consilium in materijs ad Sanctum Officium spectantibus, itavt nedùm ipsimet denunciationes differant, vel ab illis prorsùs abstineant; verùm etiam multoties ab eisdem alios à se consilium petentes retrahant malis artibus, vel mendicatis Doctorum opinionibus, vel sub fraternæ correctionis factæ, vel faciendæ, alioue prætextu. Propterea idem Sanctissimus declarauit præfatos subditos absque vlla participatione, etiamsi nulla petita venia à Superioribus, etiamsi nulla fraterna correctio, vel alia monitio præmissa fuerit, omninò teneri, & obligatos esse accedere ad denunciandum Ordinarijs, vel Inquisitoribus locorum quoscumque etiam Confratres, ac Superiores etiam primarios suos eiusdem Ordinis, & Religionis, quos nouerint esse de fide quomodolibet etiam leuiter suspectos: Ac propterea eosdem debere omnes, & quoscumque etiam alios à se consilium, vt supra, petentes monere, & obligare ad denunciandum, nec posse illos à denunciando sub dictæ fraternæ correctionis, vel alio quouis prætextu retrahere, aut retardare, & præfatos omnes tàm Superiores, quàm subditos contra facientes Sanctitas Sua voluit, & declarauit subiacere omnibus censuris in dicta Constitutione Pauli V. expressis, necnon priuationis quarumcumque Dignitatum, seù Prælaturarum, seù officiorum suorum Ordinum, ac vocis actiuæ, & passiuæ, perpetuæque inhabilitatis ad eadem ipso facto, & absque alia declaratione incurrendis, alijsque Sanctitatis Suæ, ac successorum arbitrio infligendis pœnis, quarum relaxationem, suspensionem,

nem, abſolutionem, vel diſpenſationem Sanctitas Sua ſibi ipſi, & ſucceſſoribus ſuis Romanis Pontificibus tantùm expreſsè reſeruauit. Et ne præmiſſorum prætendi poſſit ignorantia, idem Sanctiſſimus mandauit ſub eiſdem pœnis, ipſo pariter facto incurrendis, & vt ſupra reſeruatis, vt Superiores omnes præfati in quocumque loco, Conuentu, vel Collegio ſui Ordinis, Decretum hoc ſemel ſaltem ſingulis annis Kalendis Martij in publica menſa, vel aliàs in Capitulo ad hoc ſpecialiter conuocato, legi curent vna cum alijs Decretis, & Conſtitutionibus Apoſtolicis ad Sanctum Officium Inquiſitionis aduerſus hæreticam prauitatem pertinentibus quotannis legi ſolitis, iuxta Decretum fel. record. Vrbani VIII. Et inſuper iidem Superiores teneantur curare, & efficere, vt huius Decreti exempla aliquo in loco apud eos publico affigantur, & affixa conſeruentur, itaut ab iiſdem ſubditis Religioſis omnibus videri, ac legi commodè queant. Deque huiuſmodi lectione, & commonitione publico documento ab iiſdem Superioribus Conuentus, vel Domus ſubſcripto, vnaque ab alijs duobus Religioſis eiuſdem Domus, vel Conuentus ſtatim certiorem facere Congregationem Sanctiſſimæ Inquiſitionis in Vrbe, vel locorum Inquiſitores vbi ſunt. Statuitque prætereà Decretum hoc, ſeù illius exemplum ad valuas Baſilicæ Principis Apoſtolorum de Vrbe, & in Acie Campi Floræ affixum, omnes vbique exiſtentes arctare, & afficere, ac ſi vnicuique perſonaliter fuiſſet intimatum.

Loco ✠ Sigilli.

Ioannes Lupus Sanctæ Romanæ, & Vniuerſalis Inquiſitionis Not.

Anno à Natiuitate D. N. IESV CHRISTI milleſimo ſexcenteſimo ſexageſimo, Indictione decimatertia, die verò vigeſimaquarta menſis Auguſti, Pontificatus autem Sanctiſs. in Chriſto Patris, & D.N.D. Alexandri Diuina Prouidentia Papæ VII. anno eius ſexto, ſupradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad valuas Baſilicæ S. Petri de Vrbe, necnon ad valuas Palatij S. Inquiſitionis, ac in Acie Campi Floræ, vt moris eſt, per me Hieronymum Maſcellam eiuſdem Sanctiſſimi D.N. Papæ, & Sanctiſſimæ Inquiſitionis Curſorem.

CON-

CONFIRMATIO, ET RESPECTIVE DECLARATIO,

Et extensio INNOCENTII XI. & aliorum Constitutionum contra subripientes Hostiam seu vnam, vel plures particulas Consecratas, cum vel sine Pyxide, & easdem apud se retinentes.

ALEXANDER EPISCOPVS
Seruus Seruorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

CVM aliàs à felic. record. Innocentio Papa XI. Prædecessore Nostro emanauerint litteræ tenoris sequentis, videlicet. INNOCENTIVS Episcopus Seruus Seruorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ad nostri Apostolatus auditum detestanda quorundam iniquitatis filiorum peruenit audacia, qui omnis impietatis terminos supergressi manus sacrilegas nè à Sancto quidem Sanctorum, augustissimo scilicèt Eucharistiæ Sacramento, quod transiturus de hoc mundo ad Patrem Saluator, & Dominus Noster Iesus Christus in memoriam cruenti illius Sacrificij, quo se ipsum pro generis humani redemptione in ara Crucis Deo Patri immolauit, ineffabili diuini amoris sui largitate Corpus suum in cibum, & sanguinem in potum Nobis tribuendo instituit, continere tanti tamque tremendi formidine mysterij compelluntur. Quocircà ad reprimendam horrendam eiusmodi impietatem, quæ animum nostrum ipsa sui immanitate confudit, in nomine eiusdem Domini Nostri Iesu Christi exurgentes, Motu proprio non ad alicuius super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed ex mera scientia, & deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, ac de Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana aduersus hæreticam prauitatem Generalium Inquisitorum, à Sancta Sede Apostolica specialiter deputatorum consilio, hac nostra perpetuò valitura Constitutione auctoritate Apostolica statuimus, & decernimus, vt deinceps omnes, & singuli vtriusque sexus, qui de furto Hostiæ consecratę siuè vnius, vel plurium particularum consecratarum cum sacra Pyxide, vel sine illa per legitima indicia iudicialiter iuxtà Sancti Officij Inquisitionis contra hæreticam prauitatem auctoritate Apostolica insti-

stitu-

stituti regulas, & praxim confessi, aut conuicti fuerint, quiuè propria malitia, vel de alterius ordine, seù mandato Hostiam, siuè vnam, vel plures particulas consacratas prædictas apud se retinuerint, vel aliò transferre, seù asportare præsumpserint, condignis pœnis, & animaduersionibus pro facinoris atrocitate puniantur, & nisi constiterit non fuisse ad malum finem, etiam pro prima vice Curiæ Seculari tradantur, non obstante minori ætate, dummodo vigesimum attingant annum, quibus pœnis etiam mandantes subiaceant; porrò omnimodam cognitionem causarum furti Hostiæ consacratæ, siuè vnius, vel plurium particularum consacratarum huiusmodi cum Pyxide, vel sine illa, tanquam delicti hæresim, vel vehementem hæresis suspicionem continentis ad Iudices Ecclesiasticos, & ad Sanctæ Inquisitionis Officium prædictum priuatiuè spectare, eadem auctoritate harum serie, & motu simili declaramus, decernentes presentes nostras litteras, & in eis contenta quæcunque, etiam ex eo quod quilibet in præmissis, seù eorum aliquo ius, vel interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, cuiusuis status, gradus, ordinis, præheminentiæ, vel dignitatis existant, siue aliàs specifica, & indiuidua mentione, & expressione digni illis non consenserint, nec ad ea vocati, & auditi, neque causæ, qropter quas eædem præsentes emanauerint, adductæ, verificatæ, vel sufficienter, aut vllo modo iustificatæ fuerint, aut ex alia qualibet, etiam quantumuis iuridica, & priuilegiata causa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo vnquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seù intentionis nostræ, aut interesse habentium consensus, aliouè quolibet, etiam quantumuis magno, ac formali, & substantiali defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in cōtrouersiam vocari, aut ad terminos iuris reduci, seù aduersus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliuduè quodcūque iuris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut etiam motu pari, & de Apostolicæ potestatis plenitudine simili concesso, vel emanato quempiam in iudicio, vel extra illud vti, seu se iuuare vllo modo posse, sed ipsas præsentes semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis, ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit inuiolabiliter, & inconcussè obseruari; Sicque, & non aliter in præmissis censeri, atque ita per quoscumque Iudices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac eiusdem S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, & Apostolicæ Sedis prædictæ Nuncios, aliosue quoslibet, quacunque

præ.

præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet aliter iudicandi, & interpretandi facultate iudicari, & diffiniri debere, ac irritum; & inane, si secus super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus quatenus opus sit nostra, & Cancellariæ Apostolicæ regula de iure quæsito non tollendo, alijsque Apostolicis, ac in Vniuersalibus, Prouincialibusque, & Synodalibus Concilijs editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & ordinationibus, necnon quibusuis, etiam iuramento confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus, priuilegijs quoque, indultis, & litteris Apostolicis quibusuis personis, Collegijs, & locis, etiam specifica, & indiuidua mentione dignis, etiam sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, ac cum quibusuis clausulis, & decretis, etiam irritantibus in genere, vel in specie, etiam motu simili, ac de Apostolicę potestatis plenitudine, seù consistorialiter, ac aliàs quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, ac pluries confirmatis, approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, & indiuidua mentio, seù quæuis alia expressio ad id seruanda foret, illorum tenores, formas, causas, & occasiones præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, insertis, & exactissimè seruatis, & specificatis respectiuè habentes, illis aliàs in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat ad præmissorum effectum plenissimè, & amplissimè motu pari derogamus, & derogatum esse volumus, cæterisque contrarijs quibuscumque. Volumus insuper, & eadem auctoritate prædicta mandamus, vt eædem præsentes, & in eis contenta, quęcunque ad omnium notitiam facilius deducantur, nec quispiam de eis ignorantiam prætendere valeat, ipsas præsentes, seù earum transumpta ad Valuas Ecclesiæ S. Ioannis in Laterano, & Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, necnon Cancellariæ Apostolicæ, & in Acie Campi Floræ per aliquem ex Cursoribus nostris, vt moris est publicari, & affigi; Sicque publicatas, & affixas omnes, & singulos, quos concernunt, seù concernent in futurum perindè afficere, & arctare, ac si vnicuique illorum personaliter intimatæ, & notificatæ fuissent, vtque earumdem præsentium transumptis, seù exemplis, etiam impressis manu alicuius Notarij publici subscriptis, ac sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica

 con-

constitutæ munitis, eadem prorsus, tam in iudicio, quam extra illud vbique locorum fides habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostri statuti, decreti, declarationis, derogationis, voluntatis, ac mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire; Si quis autem hoc attentare præsumpserit indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno incarnationis Dominicæ millesimo sexcentesimo septuagesimo sexto quarto Idus Martij Pontificatus Nostri Anno Primo.

Hinc est quod Nos tam execrandum scelus, ac nefariam temeritatem, quantum in Nobis est, cohibere, & propterea præinsertam, & quascumque alias tam Sacrorum Canonum, quam aliorum Romanorum Pontificum pariter Prædecessorum Nostro-Constitutiones, & Ordinationes fauore Fidei Catholicæ, ac Officij Sanctæ Inquisitionis in præmissis, & circa ea quomodolibet emanatas confirmare, & respectiuè declarare, ampliare, & extendere Volentes, Motu proprio non ad alicuius super hoc oblatæ petitionis Instantiam, sed ex mera scientia, & matura deliberatione Nostris, déque Apostolicæ potestatis plenitudine ac de Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium in tota Republica Christiana aduersus hæreticam prauitatem Generalium inquisitorum a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatorum consilio, hac nostra perpetuo valitura constitutione præinsertas litteras dicti Innocentij Prædecessoris, necnon prædictas Constitutiones, & ordinationes, omniaque, & singula in eis contenta, & expressa, quorum tenores præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, & insertis haberi volumus, easdem tenore præsentium perpetuò confirmamus, approbamus, & innouamus, easque inuiolabiliter, & inconcusè seruari volumus, & mandamus. Et nihilominus omnes, quascunque, & singulas personas tam seculares, quam Ecclesiasticas, etiam Regulares cuiuscunque dignitatis, status gradus, ordinis Congregationis, Societatis, & Instituti etiam Societatis Iesu, & Sancti Ioannis Hierosolymitani quibuscunque priuilegijs, exemptionibus, & indultis etiam in corpore Iuris clausis munitas, & suffultas, speciali, ac etiam specialissima nota dignas, & eas quæ nominatim, ac indiuidualiter exprimi debent, neque aliter quam sub præscripto certæ formæ in generalibus, aut specialibus Constitutionibus includi, & comprehendi possunt, ac solent, nulla prorsus excepta, sub præinserta Innocentij Præ-

de-

decessoris constitutione prædicta comprehensas, & si quas ex eis pro tempore atrocissimi huius criminis reas esse constiterit, has omnibus, & singulis, tùm antiquis, tùm in dicta præinserta Innocentij Prædecessoris constitutione innouatis, etiam quoad Ecclesiasticos degradationis realis, & traditionis brachio seculari pœnis omninò, & irremissibiliter obnoxias fuisse, & esse, cognitionemque prædicti sceleris contra eas ad ordinarios Ecclesiasticos, & ad Inquisitores contra hæreticam prauitatem, qui iuxta huius nostræ, & aliarum quarumcumque ad fauorem Fidei, & Officij Sanctæ Inquisitionis huiusmodi, constitutionum editarum formam, & tenorem procedere valeant, ac debeant priuatiuè quoad alios quoscunque, spectauisse, ac spectare motu, scientia, deliberatione, potestatis plenitudine, & consilio paribus tenore præsentium declaramus, statuimus, atque decernimus. Insuper hac eadem nostra perpetuo valitura Constitutione ijsdem motu, scientia, deliberatione, potestatis plenitudine, & consilio memoratam præinsertam dicti Innocentii Prædecessoris constitutionem cum declarationibus, ac dispositionibus prædictis omnibusque, & singulis superius expressis, & contentis, contra quoscumque, siue seculares, siue Ecclesiasticos etiam Regulares, vt præfertur, expressos, qui dictas hostias, vel particulas consecratas quocunque modo etiam sine qualitate furti per se ipsos, vel alios quoscunque, aut de alterius mandato habuerint, seu retinuerint, vel aliò transferre, seu transportare præsumpserint, super quibus stari volumus iudicio & interpretationi præfatorum Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium Inquisitorum, quibus pariter cognitionem super prædictis reseruamus iuxta casuum, & personarum circumstantias, & qualitates cum ijsdem pœnis etiam traditionis brachio sæculari earumdem tenore præsentium ampliamus, & extendimus. Non obstantibus omnibus, & singulis illis, quæ memoratus, Innocentius Prædecessor in suis litteris præinsertis voluit non obstare, cæterisque contrarijs quibuscumque. Volumus autem quod præsentes litteræ, postquam ad valuas Ecclesiæ Lateranensis, ac Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, necnon Cancellariæ Apostolicæ, & in Acie Campi Floræ per aliquem ex nostris Cursoribus, vt moris est, publicatæ, & affixæ fuerint, omnes & singulos, quos concernunt, seu concernent in futurum, perinde afficiant, & arctent, ac si vnicuique illorum personaliter intimatæ, & notificatæ fuissent, quodque illarum transumptis, siue exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarij subscriptis, ac sigillo personæ in

 di-

dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus tàm in iudicio, quam extra illud, vbique locorum fides adhibeatur, quæ ipsismet præsentibus adhiberetur, si ostensæ, & exhibitæ forent. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum confirmationis, approbationis, innouationis, voluntatis, mandati, declarationis, statuti, decreti, reseruationis, ampliationis. & extensionis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romæ apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicę millesimo sexcentesimo nonagesimo vndecimo Kal. Ianuarij Pontificatus nostri Anno Secundo.

B. Card. Prodatarius. I. F. Card. Albanus.

Visa de Curia I. Sacripantes.

D. Ciampinus.

Anno à Natiuitate D. N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo nanagesimo primo Indictione 13. die verò 8. Mensis Ianuarii Pontificatus autem Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. ALEXANDRI Diuina Prouidentia PP. VIII. anno secundo supradicta Constitutio affixa, & publicata fuit ad valuas Ecclesiæ Lateranensis, Basilicæ Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, & in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, & consuetis Vrbis, per me Franciscum Perinum eiusdem Sanctiss. D. N. Papæ, & Sanctissimæ Inquisitionis Curs.

FINIS.

TAVO-

BREVE
S. M. INNOCENTII XI.
Pro Sanctissima Inquisitione hæreticæ prauitatis in Regno Portugalliæ.

INNOCENTIVS PP. XI.

Ad futuram rei memoriam.

ROmanus Pontifex ex commissæ sibi diuinitùs Apostolicæ Seruitutis munere omnium Christi Fidelium commodis iugiter inuigilans, in eam præcipuè curam omnibus viribus, omnique animi contentione incumbit, vt Christianæ Religionis puritas, Catholicæque fidei integritas illibatæ conseruentur; Apostatica verò, atque hæretica prauitas opportunis rationibus vbique locorum, quantum Diuina Bonitas dederit, sanetur, vel saltem Apostolico vigore compescatur, & ne in perniciem Animarum pretioso Christi sanguine redemptarum latiùs serpat, radicitùs extirpetur. Hæc autem vt rectè, atque ordine fiant, nec vlla cuiquam iustè querendi relinquatur occasio, salutaribus, & ex Apostolicæ Sapientiæ, atque æquitatis fonte depromptis legibus exortas controuersias dirimere, Tribunalium ab Apostolica Sede piè, prudenterque institutorum dignitati consulere, Iuris rigorem mansuetudine temperare, certamque, & Christianæ charitati congruentem rebus gerendis normam tradere studet, sicut omnibus matura discussione consideratis, ad gloriam Omnipotentis Dei, ad Ecclesiæ decus, & præsidium, ac ad Christi fidelium, ædificationem, Animarumque salutem expedire in Domino arbitratur. Dudum siquidem cum dilecti Filii Christiani noui nuncupati, siue ab Hebræis descendentes in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis degentes, qui in Carceribus Tribunalium Inquisitionis aduersus hæreticam, & apostaticam à Fide Catholica, & Religione Christiana prauitatem in Vlyxbonensi, Elborensi, & Colimbriensi Ciuitatibus auctoritate Apostolica institutorum propter imputata eis crimina ad officium Inquisitionis huiusmodi spectantia, de quibus accusati, seu inquisiti respectiuè existebant, detineban-

tur, ad fel. recordat. Clementem Papam Decimum prædecesso-
rem nostrum, & hanc Sanctam Sedem recurrissent, conquerentes,
bonæ memoriæ Petrum Archiepiscopum Sidensem, qui
tunc in humanis esse credebatur, generalem, & reliquos Inqui-
sitores aduersus hæreticam prauitatem in dictis Regnis auctorita-
te Apostolica deputatos, seu eorum aliquos ad nouum actum
(vt vocant) Fidei contrà ipsos, siue ad eorum condemnationem,
ipsorumque ad publicè abiurandum coactionem, & in huius de-
fectum ad diuersarum pœnarum inflictionem, atque executio-
nem nimia præcipitatione, quæ Iustitiæ nouerca esse solet, nec
seruatis ijs, quæ per Sacrorum Canonum, & Constitutionum
Apostolicarum æquitatem præscripta sunt, deuenire velle, non
sine iustitiæ subuersione, ac ipsorum, totiusque eorum Nationis
ruina, & destructione: Idem Clemens prædecessor, qui in Supre-
mo Iustitiæ Throno à Domino constitutus, Iustitiam omnibus
æqua lance administrare tenebatur, eorumdem Christianorum
nouorum recursum huiusmodi admittens, ac causam, & causas
quascumque contrà eos, & eorum quemlibet super criminibus,
& delictis ad officium Inquisitionis huiusmodi quomodolibet
spectantibus in præfatis, alijsue Tribunalibus quibuscumq; aduer-
sus hæreticam, & Apostaticam prauitatem prædictam in supradi-
ctis Regnis dicta auctoritate institutis, seu eorum aliquo eatenus
quouis modo motas, & pendentes in statu, & terminis, in quibus
tunc quomodolibet reperiebantur ad se, & sedem prædictam auo-
cans, ipsasque causas cum omnibus, & singulis illarum incidenti-
bus, emergentibus, annexis, & connexis, totoque negotio princi-
pali per Congregationem Venerabilium Fratrum nostrorum, tunc
suorum Sanctæ Romanę Ecclesiæ Cardinalium in tota Republi-
ca Christiana generalium Inquisitorum aduersus hæreticam, &
Apostaticam prauitatem huiusmodi à Sede prædicta specialiter
deputatorum, cui easdem causas commiserat & demandauerat,
audiri, cognosci, decidi, fineque debito prout Iuris foret, termi-
nari debere omninò volens per quasdam suas in simili forma Bre-
uis die tertia Octobris M DC LXXIV. expeditas litteras, motu
proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione suis, deque
Apostolicæ potestatis plenitudine, memorato Archiepiscopo In-
quisitori generali, ac reliquis Inquisitoribus prædictis districtè in-
hibuit, ne in causa, & causis huiusmodi in prædicta Cardinalium
Congregatione pendentibus, aut alias quomodolibet, donec, &
quousque specialis, & expressa desuper ab ipso Clemente præde-
cessore, & eadem Sede licentia eis concessa fuisset, ad vllum simi-
lem actum (vt vocant) fidei, vllamue publicationem, promulga-

tio-

tionem,aut executionem nouarum sententiarum quarumcumque contrà prædictos Christianos nouos, vt præfertur, inquisitos, seù accusatos, vel denunciatos, & in Carceribus prædictis detentos, aut illorum aliquis, seu ipsorum, & cuiuslibet eorum respectiuè Consiliarij, Commissarij, Procuratores Fiscales, Assessores, Notarij, Actuarij, cæterique Officiales, & Ministri contrà ipsos, aut eorum quemlibet, illorumue, & cuiuslibet eorum respectiuè Aduocatos, Procuratores, Sollicitatores, Agentes, seu negotiorum gestores,aut alias quomodolibet pro eis Interuenientes quouis modo directè, vel indirectè, seu alias quomodolibet quicquã noui attentare, vel innouare præsumerent. Ipse enim Clemens prædecessor eisdem Generali, & reliquis Inquisitoribus, eorumque, & cuiuslibet eorum respectiuè Consiliarijs Commissarijs, Procuratoribus, Fiscalibus, Assessoribus, Notarijs, Actuarijs, cæterisque officialibus,& Ministris prædictis in virtute Sanctæ Obedientiæ districtè præcepit, & mandauit, vt quibuscumque mandatis, ordinationibus, & Decretis dictæ Congregationis Cardinalium in causa, seù Causis huiusmodi eatenus forsan emanatis, & in posterum vsque ad finem, & terminum earumdem causarum quomodolibet emanaturis, omni mora, dilatione, tergiuersatione, oppositione, & contradictione postpositis, & remotis, promptè, sicut deuotos dictæ Sedis filios decet, parerent, nec illa, eorumue executionem quomodolibet impedire, aut illis in Iudicio, vel extra illud se opponere, aut contradicere vllo modo auderent, seù præsumerent: Alioquin dictus Petrus Archiepiscopus Inquisitor Generalis suspensionis ab Exercitio Pontificalium, & interdicti ab ingressu Ecclesiæ, ac priuationis muneris Inquisitoris Generalis, reliqui verò Inquisitores prædicti eorumue respectiuè Consiliarij, Procuratores, Fiscales, Commissarij, Assessores Notarij, cæterique officiales, & Ministri Excommuncationis latæ sententiæ, ac priuationis officiorum quomodocumque ad Tribunal Sancti Officij spectantium poenas ipso facto, & absque vlla declaratione se respectiuè nouissent incursuros; à quibus absolutionem idem Clemens prædecessor sibi; & dictę Sedi Apostolicæ specialiter reseruauit. Verùm subindè dicto Clemente prædecessore rebus humanis exempto, cùm nos Venerabilem Fratrem Verissimum Archiepiscopum olim Bracharensem hæreticæ, & Apostaticæ prauitatis huiusmodi Inquisitorem Generalem in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis supradictis cum solitis facultatibus in locum prædicti Petri Archiepiscopi defuncti constituissemus, & deputassemus; causa verò, seù causæ prædictæ in supradicta Cardinalium Congregatione adhuc penderent; Nos

decretis quibusdam prouisionalibus ab eadem Congregatione Cardinalium in causa recursus huiusmodi anteà emanatis, & à prædicto Clemente prędecessore approbatis, à quibus recedere nullo modo intendebamus, inhærentes, ipsaque decreta renouantes, & donec ea, quæ super dubijs propositis decernenda nobis visa fuissent, statuissemus, omninò obseruari præcipientes, de prædictorum Cardinalium consilio per quasdam nostras pariter in forma Breuis die XXVIII. Nouembris M DC LXXVI. emanatas litteras Venerabili Fratri Marcello Archiepiscopo Chalcedonensi in Portugalliæ, & Algarbiorum Regni prædictis nostro, & dictæ Sedis Nuncio dedimus in mandatis, vt inhibitionem à memorato Clemente prædecessore per suas litteras prædictas, sicut præmittitur, factam, in omnibus eius partibus auctoritate nostra Apostolica ita moderaretur, & reformaret, vt Verissimo Archiepiscopo generali à nobis deputato, & reliquis Inquisitoribus prædictis contra supradictos Christianos nouos nuncupatos in dictis carceribus, vt præfertur, detentos, seruato Iuris ordine, ac iuxtà ęquitatis, & Iustitiæ regulas liceret procedere ad pænas, & animaduersiones debitas, præterquam vltimi supplicij triremium perpetuarum, & confiscationis bonorum, á quibus eos, eorum quemlibet, donec, & quousque à nobis, & sede prædicta aliter dispositum fuisset, omninò abstinere voluimus: Ac proindè eisdem Verissimo Archiepiscopo generali, & reliquis Inquisitoribus, illorumque, & cuiuslibet eorum respectiuè Commissarijs, Consiliariis, Procuratoribus, Fiscalibus, Assessoribus, Notarijs, Actuarijs cæterisque Officialibus, & Ministris dicta auctoritate districtè, & sub pænis, quæ in prædictis Clementis prædecessoris litteris expressæ sunt, denuò inhiberet, ne contrà eosdem Christianos nouos in carceribus huiusmodi detentos, aut eorum aliquem intereà ad vltimi supplicii, vel triremium perpetuarum, aut confiscationis bonorum huiusmodi pænas procedere auderent quouis modo, seu præsumerent. Prętereà ipsi Marcello Archiepiscopo, & Nuncio facultatem tribuimus eadem auctoritate permittendi Verissimo Archiepiscopo generali, reliquisque Inquisitoribus prædictis, vt prout Iustitia exigeret, & ordo posceret rationis, procedere possent etiam contrà prædictorum Christianorum nouorum in dictis Carceribus detentorum Procuratores, Aduocatos, Agentes, seu negotiorum gestores, & aliàs quomodolibet pro eis interuenientes, dummodo tamen non posset subesse suspicio hoc fieri in odium recursus supradicti ad hanc Sanctam Sedem habiti, & ab eadem Sede admissi, ad quem effectum dicti inquisitores acta talium

processuum eidem Marcello Archiepiscopo, & Nuncio ad eius beneplacitum communicare tenerentur. Sed cum nos postmodum grauissimis ex causis adducti omninò oportere existimassemus, vt quidam processus in Tribunali Inquisitionis aduersus hæreticam prauitatem huiusmodi in dictis Regnis auctoritate Apostolica instituto, contrà nonnullos prætensos Iudaizantes expediti, & terminati, in quibus etiam ipsorum assertorum Iudaizantium tanquam negatiuorum condemnationem in pænam ordinariam contineri dicebatur, apud hanc Sanctam Sedem inspicerentur, dictoque Verissimo Archiepiscopo Inquisitori generali nostro nomine mandari curassemus, vt eosdem processus ad Nos, & Sedem eandem quamprimum transmitteret. Ipse verò non nullas rationes coram Nobis allegari curauisset, quibus se ab illorum transmissione excusare satagebat; Sed Nos omnibus, quæ eius nomine super ea re deducta fuerant, auditis, consideratis, & maturè perpensis, illa omnia, & singula irreleuantia, nulliusque ponderis esse iudicauissemus, ac proindè in priori mandato, quo processus prædictos transmitti præceperamus, perstitissemus; quinimò ipsi super ea cum Venerabili etiam Fratre Ludouico Archiepiscopo Bracharense pro dilectissimo in Christo filio nostro Petro Principe Portugalliæ, & Algarbiorum Regnorum prædictorum Gubernatore apud Nos, & Sedem prædictam Oratore pluries egissemus, hæcque enixa nostra voluntas tam dicto Petro Principi, & Gubernatori, quàm prædicto Verissimo Archiepiscopo Inquisitori generali, & nonnullis Regiæ Coronæ Lusitanicæ Administris iussu nostro per supradictum Marcellum Archiepiscopum, & Nuncium nostrum pluries quoque significata extitisset, nec tamen æquissimis præceptis, & mandatis nostris huiusmodi eatenus paritum fuisset, nec adhuc pareretur. Nos eiusmodi contumaciam, quæ non minus in nostrum, & huius Sanctę Sedis contemptum, quàm in Iustitiæ, & ordinis, quem in Sancta sua Ecclesia constituit Deus, subuersionem tendere dignoscebatur, opportunis rationibus compescere, debitamque nostris, & Apostolicæ Sedis mandatis obedientiam omninò præstari volentes, per alias nostras similiter in forma Breuis litteras die xxiv. Decembris MDCLXXVIII. expeditas, motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine memorato Verissimo Archiepiscopo Inquisitori Generali districtè præcepimus, & mandauimus, vt intrà terminum decem dierum à die, quo eædem litteræ nostræ ipsi per prædictum Marcellum Archiepiscopum, & Nuncium præsentatæ fuissent, computandum, quatuor, vel quin-

que processus originales in Tribunali supradicto contrà Reos de Iudaismo inquisitos, seu accusatos, vel denunciatos, qui etiam tanquam negatiui in pœnam ordinariam condemnati fuerant, iam finitos, & terminatos in manibus eiusdem Marcelli Archiepiscopi, & Nuncij realiter, & cum effectu consignasse, & tradidisse omnino deberet: Alioquin elapso dicto termino, nec secuta effectiua consignatione processuum huiusmodi, eo ipso tam eumdem Verissimum Archiep. ab officio Generalis Inquisitoris in Regnis prædictis ei per alias priores nostras in simili forma Breuis litteras de mandato, omnique, & quacumque auctoritate sibi per easdem litteras quomodolibet attributa, quam omnes, & singulos alios Inquisitores in eisdem Regnis ab ipso Verissimo Archiepisco, eiusque prædecessoribus Inquisitoribus Generalibus respectiuè Electos, seu Deputatos, vel confirmatos, à suis pariter muneribus, omnique potestate agendi, seu procedendi, aut alias quomodolibet se ingerendi in causis ad Sanctum Inquisitionis Officium in prædictis Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis quouis modo spectantibus, donec, & quousque aliter à nobis, & Sede Apostolica prædicta dispositum, vel ordinatum fuisset, ex nunc prout ex illo tempore penitus, & omninò suspendimus, ac ipso facto suspensos fore, irritumque, & inane si quid subindè desuper tàm à dicto Verissimo Archiepiscopo, quàm ab alijs Inquisitoribus prædictis, vel eorum aliquo quomodolibet, & quauis auctoritate scienter, vel ignoranter attentari contigisset; & tàm ipsum Verissimum Archiepiscopum, quàm cæteros omnes, & singulos Inquisitores prædictos, si præceptum nostrum huiusmodi transgredi, aut alias quomodolibet litteris nostris, quibus præceptum ipsum fiebat, contrauenire ausi fuissent, ipso facto in pœnas canonicas, ipsum quidem Verissimum Archiepiscopum Inquisitorem Generalem in pœnam interdicti ab ingressu Ecclesiæ, cæteros verò Inquisitores prædictos in excommunicationem maiorem respectiuè absque alia declaratione incursuros esse itidem ex tunc prout ex illo tempore decreuimus, & declarauimus: Absolutionem autem ab ijsdem pœnis nobis, & huic Sanctæ Sedi specialiter reseruauimus: Porrò nec prætextum impeditæ forsan eidem Verissimo Archiepiscopo Inquisitori Generali consignationis processuum huiusmodi, nec vllam aliam excusationem, prætextum, causam, vel impedimentum, etiam non expressum, ac de necessitate specialiter exprimendum illi, cæterisque Inquisitoribus supradictis, si eisdem litteris nostris in omnibus, & per omnia promptè, & accuratè non paruissent,

sent,

ſent, vllo modo ſuffragari poſſe voluimus, quominus tàm ipſe Veriſſimus Archiepiſcopus, quàm dicti Inquiſitores, ſicut præmittitur, ſuſpenſi remanerent ab omni, & quacumque facultate ſe ingerendi in cauſis ſupradictis; quarum cognitionem, durante ſuſpenſione huiuſmodi, & interim ad noſtrum, & dictæ Sedis Apoſtolicæ beneplacitum commiſimus, & demandauimus locorum Ordinarijs, prout eiuſmodi cauſarum cognitio ante inſtitutionem Officij Sanctæ Inquiſitionis huiuſmodi auctoritate Apoſtolica in Luſitania factam ad eos pertinebat; Qui Ordinarij proindè in eiſdem cauſis iuxtà iuris communis regulas, ac Sacrorum Canonum, & Conſtitutionum Apoſtolicarum diſpoſitionem procedere deberent: Nos enim ipſis Ordinarijs ſic in cauſis huiuſmodi procedendi quamcumque neceſſariam, & opportunam facultatem donec, & quouſque à Nobis, & Sede prædicta aliter ordinatum fuiſſet dumtaxat duraturam earumdem litterarum ſerie tribuimus, & impartiti ſumus. Et ſucceſſiuè per Nos accepto, quod idem Veriſſimus Archiepiſcopus olim Inquiſitor Generalis mandato, & præcepto noſtris ſuper conſignatione dictorum proceſſuum ſibi factis non paruiſſet, & proindè tàm ipſe, quàm cæteri olim Inquiſitores prædicti ſuſpenſionem à ſuis reſpectiuè muneribus præfatis, omnique poteſtate, & auctoritate agendi, ſeu procedendi, aut alias quomodolibet ſe ingerendi in cauſis ad Sanctum Inquiſitionis Officium quouis modo ſpectantibus incurriſſe reperirentur: Nos iſta ad omnium, quorum intererat, & in futurum intereſſet, notitiam, ne quis illorum ignorantia forſan deciperetur, deduci volentes, motu, ſcientia, deliberatione, & poteſtatis plenitudine paribus per alias noſtras etiam in forma Breuis die xxvij. Maij MDCLXXIX. emanatas litteras memoratum Veriſſimum Archiepiſcopum olim Inquiſitorem Generalem, cæteroſque olim Inquiſitores prædictos ob non præſtitam mandato, & præcepto noſtris huiuſmodi circà conſignationem proceſſuum ſupradictorum in manibus prædicti Marcelli Archiepiſcopi, & Nuncij, vt præfertur faciendam in termino ſupra expreſſo debitam paritionem eo ipſo ſupradictam ſuſpenſionem incurriſſe, ac proindè ſtatim elapſo termino huiuſmodi eos omnes, & ſingulos nullam omninò in materijs ad Sanctum Inquiſitionis Officium quomodolibet pertinentibus iuriſdictionem habuiſſe, nec tunc habere, & propterea omnia, & ſingula per eoſdem geſta poſt incurſum dictæ ſuſpenſionis, & ſi quæ forſan per eos in poſterum agerentur in materijs Sancti Officij huiuſmodi ob defectum Iuriſdictionis penitùs, &
Fff 6 omni-

omninò nulla, & inualida fuiſſe, & eſſe, ac fore declarauimus: Quinimò cùm à nonnullis aſſereretur, eumdem Veriſſimum Archiepiſcopum olim Inquiſitorem Generalem, cæteroſque olim Inquiſitores prædictos, ſeu eorum aliquos poſt incurſum ſuſpenſionis huiuſmodi Iuriſdictionem in materijs ad Sanctum Inquiſitionis Officium prædictum ſpectantibus nulliter, & de facto exercere præſumpſiſſe, & forſan adhuc præſumere, pœnas in litteris noſtris prædictis expreſſas, aliaſque à Sacris Canonibus, & Conſtitutionibus Apoſtolicis contrà ſimilia perpetrantes impoſitas damnabiliter incurrendo: Nos eiuſmodi exceſſus minimè impunitos remanere, ſed debita animaduerſione caſtigari, ideòque exactam, & accuratam deſuper informationem capi volentes, motu, ſcientia, deliberatione, & poteſtatis plenitudine ſimilibus per alias noſtras itidem in forma Breuis eadem die xxvij. Maij M DC LXXIX. expeditas litteras memorato Marcello Archiepiſcopo, & Nuncio cauſam, ſeù cauſas eorumdem exceſſuum, ſeù delictorum eatenùs in præmiſſis quouis modo commiſſorum, & eorum, quos, & quæ forſan in poſterum committi contingeret, contrà prædictum Veriſſimum Archiepiſcopum olim Inquiſitorem generalem, cæteroſque omnes, & ſingulos olim Inquiſitores prædictos cum illius, ſeu illarum incidentibus, emergentibus, annexis, & connexis, vſque ad ſententiam definitiuam excluſiuè commiſimus, & demandauimus; mandantes ipſi Marcello Archiepiſcopo, & Nuncio, vt omni diligentia proceſſum, ſeù proceſſus deſuper quomodolibet neceſſarios, & opportunos auctoritate noſtra Apoſtolica formaret, & conficeret, ſeu formari, & confici curaret; Si quid autem contra illos reſultaret, informationes, ac proceſſum, ſeu proceſſus huiuſmodi ſub ſuo ſigillo clauſos ad Nos quamprimum traſmitteret, vt quod deſuper ſtatuendum foret, matura deliberatione adhibita decerneremus, & aliàs prout in ſingulis noſtris, & memorati Clementis prædeceſſoris litteris prædictis, quarum tenores præſentibus pro plenè, & ſufficienter expreſſis, & inſertis haberi volumus, vberius continetur. Cum autem tandem duo ex prædictis proceſſibus, quos in manibus ſupradicti Marcelli Archiepiſcopi, & Nuncij, ſicut præmittitur, conſignari præceperamus, ex Luſitania ad memoratum Ludouicum Archiepiſcopum dicti Petri Principis, & Gubernatoris Oratorem apud Nos, & Sedem prædictam reſidentem tranſmiſſi, & Congregationi ſupradictorum Cardinalium generalium Inquiſitorum iuſſu noſtro traditi, ac ab illa inſpecti, & diſcuſſi fuerint, indeque ſufficiens

habi-

habita fuerit notitia, seu informatio illorum, de quibus edoceri cupiebamus; Ipsi verò Cardinales habitis inter se multis congressibus super querelis supradictorum Christianorum nouorum, ac grauaminibus, quæ sibi inferri asserebant, querelas, & grauamina huiusmodi, variasque scripturas à partibus, & præsertim à dilecto filio Hieronymo Soarez vno ex minoribus Inquisitoribus dictorum Regnorum, qui pro tuendis iuribus, & stilis Tribunalis Sanctæ Inquisitionis eorumdem Regnorum ad hanc Almam Vrbem venit, in eaque de præsenti residet, porrectas diligentissimè, & accuratissimè discusserint, & examinauerint, sed intereà cessante propter suspensionem supradictam Iurisdictione eiusdem Tribunalis, locorum Ordinarij, quibus durante suspensione huiusmodi in causis ad prædictum Inquisitionis Officium spectantibus procedendi facultatem sicut supra expressum est, tribueramus, eiusmodi facultate propter varia impedimenta vsi non fuerint; Indè verò grauissimum puritati Catholicæ Religionis in Regnis prædictis detrimentum, siue periculum sit extortum, nec minùs præiudicium Animabus, & Corporibus miserabilium illorum, qui in carceribus Tribunalis prædicti detinenrur, resultauerit, molestè id etiam ferentibus Verissimo Archiepiscopo generali, alijsque Inquisitoribus prædictis, ac illorum Officialibus, & Ministris, qui (sicut accepimus) nostris, & Apostolicæ Sedis prædictæ mandatis filiali, sinceroque obsequio promptè morem in omnibus gerere parati sunt: Hinc est, quod Nos Christianæ Religionis, Catholicæque Fidei conseruationi, quantum nobis ex alto conceditur consulere, ac dicti Tribunalis, illiusque Ministrorum, & Officialium statui, & fælici directioni, nec non Christianorum nouorum prædictorum consolationi, publicæque omnium vtilitati paterna charitate prouidere cupientes; Habita super præmissis cum memoratis Cardinalibus generalibus Inquisitoribus deliberatione, matura, exquisitisque, & auditis illorum sententijs, Motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, Verissimo Archiepiscopo, olim generali, cæterisque olim Inquisitoribus prædictis, suspensionem à generalis Inquisitoris, alijsque suis respectiuè muneribus, omnique potestate agendi, seu procedendi, aut alias quomodolibet se ingerendi in causis ad Sanctum Inquisitionis Officium in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis prædictis quouis modo spectantibus in eos à Nobis latam, & declaratam, vt præfertur, itaùt ipsi de cætero munera sua exercere, ac facultatibus sibi respectiuè

uè attributis, & competentibus vti, frui, & gaudere liberè, & licitè poſſint & valeant in omnibus, & per omnia, prout poterant, & valebant antequam ſuſpenſionem prædictam incurrerent (ſeruatis tamen infraſcriptis legibus, & ordinationibus) tenore præſentium de ſpecialis dono gratiæ relaxamus; Facultatem verò prædictis locorum Ordinarijs durante ſuſpenſione huiuſmodi cognoſcendi cauſas ad prædictum Inquiſitionis Officium quomodolibet ſpectantes, in eiſque procedendi à Nobis, ſicut præmittitur, conceſſam, ex nunc reuocamus, irritamus, & annullamus, viribuſque, & effectu penitùs, & omninò vacuamus, ipſoſque Ordinarios locorum ijs tantùm facultatibus, quibus ante eamdem ſuſpenſionem vtebantur, & vti poterant, de cætero vti poſſe decernimus, & declaramus. Ac veriſſimum Archiepiſcopum, cæteroſque Inquiſitores prædictos, ac illorum reſpectiuè Officiales, & Miniſtros quoſcumque aduerſus præmiſſa, & præiudicialia quæcumque eis exindè quomodolibet enata in integrum, & priſtinum, & eum, in quo antequam ſuſpenſio huiuſmodi emanaret quomodolibet reſpectiuè erant, ſtatum reſtituimus, reponimus, & plenariè reintegramus; Illoſque, & eorum quemlibet à cenſuris, & pænis eccleſiaſticis quibuſcumque, quas propter præmiſſa, ſeu illorum occaſione forſan quouis modo incurrerunt, ſeu incurriſſe dici, cenſeri, intelligi, vel prætendi poſſent, auctoritate Apoſtolica harum ſerie in vtroque foro abſoluimus, & totaliter liberamus, dictaſque pænas eis, & eorum cuilibet gratioſè remittimus, & condonamus; nec non cum ipſis omnibus, & ſingulis ſuper irregularitate per eos, quia cenſuris huiuſmodi propter præmiſſa forſan innodati, Sacroſanctum Miſſæ Sacrificium, & alia Diuina Officia (non tamen in contemptum Clauium) celebrarunt, ſeu aliàs Diuinis ſeſe ingreſſerunt, aut in Ordinibus ſuis quomodolibet miniſtrarunt, ſeu aliàs quouis modo eorumdem præmiſſorum occaſione contracta, ad quemcumque effectum, etiam ſpecifica, & indiuidua mentione dignum, & de neceſſitate ſpecialiter exprimendum, itidem de ſpecialis dono gratiæ diſpenſamus. *Porrò certam rebus in prædicto Inquiſitionis aduerſus Apoſtaticam, hæreticamque prauitatem Officio in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis ſupradictis auctoritate Apoſtolica inſtituto de cætero gerendis normam in cauſis fidei, & præſertim contra Chriſtianos nouos motis, & quandocumque mouendis inuiolabiliter ſeruandam tradere volentes, motu, ſcientia, deliberatione, & poteſtatis plenitudine paribus earumdem tenore præſentium ſtatuimus, ſancimus, decernimus,*

nimus, & ordinamus, vt de cætero confiscatio nunquam fiat ante sententiam, vel declaratoriam, nec bona interim prætensi Rei quacumque de causa distrahantur, præterquàm ex causa Alimentorum; sed tantùm conficiatur Inuentarium omnium bonorum, cum interuentu personæ cum Inquisito coniunctæ, & bona prædicta cum debita cautione eidem personæ coniunctæ, vel alteri idoneæ in forma depositi consignentur, ex quibus alimenta toti familiæ eiusdem Inquisiti subministrentur, & legitimis Creditoribus proùt de iure satisfiat. Et si in confectione Inuentarij inueniantur bona, seu pecuniæ ad alios spectantes, hoc summariè iustificato, illicò restituantur. Post sententiam verò bona emphyteutica, seu fideicommissaria, aut alias quomodolibet subiecta restituantur quibus de iure: Et his peractis, Fiscus vtatur iure suo. Nec deueniatur ad carcerationem Inquisiti, nisi præcedentibus legitimis indicijs, & proùt de iure, neque detineantur Carcerati vltrà necessitatem sub quouis prætextu, sed quàm citiùs fieri possit expediantur, non expectato actu publico, quem vocant actum fidei. In iuramento autem, quod defertur Aduocato Reorum Sancti Officij non ponantur illa verba — se per congettura, vel alia idem importantia. Idem verò Aduocatus Sancti Officij possit alloqui Reos sine assistentia, & eidem tradatur copia processus, suppressis nominibus, & circumstantijs denotantibus personas Testium. Quod si Reus alium Aduocatum petat, ei concedatur, dummodò sit bonæ famæ, cui pariter (præstito priùs iuramento de secreto seruando) tradatur copia processus, supprefsis supprimendis, proùt supra; Non tamen illi permittatur alloqui Reos, nisi cum assistentia Deputati ab Inquisitoribus ad hunc finem, & effectum. Christiani noui non habentes exceptiones legales, admittantur ad deponendum in defensam Reorum. Quo verò ad probationes negatiuæ coarctatæ, procedatur iuxtà Iuris dispositionem, & Canonicas Sanctiones. Nec Tutor, seu Curator, quibus de iure dandus est, vllo modo detur Custos Carcerum, neque alius Officialis Sancti Officij, sed deputetur alia persona grauis, fidelis, & bonæ conscientiæ: Probibeantur autem omninò quæcumque suggestiones, concussiones, promissiones, & similia in examinibus Testium, & Reorum Constitutis; nec ex descendentia sanguinis Hebrei vlla deduci possit probatio Iudaismi contra talem descendentem; Imò nec ex ipsa sola descendentia vlla præsumptio sufficiens ad actum iudicialem. Si autem Carcerati non veniant condemnandi, nullo modo compellantur ascendere palcum; & si non fuerint reperti culpabiles, non retardetur eorum expeditio, sed illicò relaxentur, etiam non expectato actu publico; quem vocant actum fidei. Neque Christiani noui ex sola qualitate repelli debeant à Testimonio ferendo contra Christianos veteres, saluis tamen exceptionibus legalibus, nec ab eisdem exigatur Iuramentum de non deponendo contra Christianos Veteres: Et tollatur omninò statutum,

tum, seu consuetudo, si adsit, puniendi Christianos nouos ex eo, quod deposuerint contra Christianos Veteres. In illis autem casibus, in quibus potest constare de corpore delicti facti permanentis, procedi non possit ad constituendum Inquisitum inter Reos, nisi priùs de illo legitimè constiterit. Nec sit habendus pro diminuto is, qui in sua confessione non nominat Testem informatum, qui tanquam purus Testis contra ipsum deposuit, quantumuis sibi coniunctum in quocumque gradu. Confessus autem in causis Apostasiæ à fide, qui non nominauit sibi coniunctum in primo gradu eiusdem delicti complicem, non sit habendus pro diminuto, nisi copulatiuè concurrant plena, & legitima probatio dictæ complicitatis, dolosa occultatio prædicti complicis, & nulla vigeat in ipso Reo confesso obliuionis præsumptio. Quod si Reus, qui post suam confessionem de cæremonijs Iudaicis in obseruantiam legis Moysis ab ipso factis tempore, quo in illam credebat, non fuerit conuictus à Testibus legalibus, siue idoneis, denuò repetijsse easdem cæremonias Iudaicas, quas in nouis Constitutis negauerit, non sit damnandus ad pœnam ordinariam, & multò minùs si cæremoniæ illæ essent æquiuocæ, & indifferentes. Testes verò loco, & tempore singulares, contestes tamen in specie hæresis determinatæ, seu Apostasiæ à fide, admitti possint ad testificandum contra Inquisitos de Iudaismo in Regno Lusitaniæ, iuxtà illius antiquissimam consuetudinem, & ex nonnullis alijs circumstantijs in eodem Regno in fidei fauorem concurrentibus, dummodò tamen sint plures in numero, & in qualitate considerabiles, idonei, fidedigni, legales, & quales de Iure esse debent, atque insimul concurrentibus verisimilibus coniecturis, & attentis, atque diligenter examinatis alijs circumstantijs, & qualitate eorum, contrà quos deponitur, sic testificantes, vt falsa non dicere præsumantur. Testes autem singulares, deponentes inuerisimilia, & impossibilia nullum gradum probationis faciant. Porrò repetitio Testium sit omninò necessaria post litem contestatam cum citatione, scilicet cum notitia Rei, & interrogatorijs dandis per Procuratorem ipsius Rei, seu ex officio supplendis, alias eorum depositiones non afficiant. Testes quoque deponentes de indicijs remotis confessionis extraiudicialis Iudaismi non probent ad effectum condemnandi negatiuum ad pœnam ordinariam. Quam verò probationem faciant prædicti Testes quoad alias pœnas, vel alios effectus, remittitur conscientiæ, & prudentiæ Iudicis Ecclesiastici timentis Deum. Confessiones autem extortæ contra formam Iuridicam, vel per suggestionem, vel promissionem Vitæ, & liberationis, seu generales, aut obscuræ, seu repugnantes ætati, sexui, & intellectui confitentis, non sufficiant contra negatiuum pro pœna ordinaria, & nisi aliundè legitimè adminiculentur prædictæ confessiones, nullam probationem faciant. Carcerati verò charitatiuè tractentur, & redigantur carceres minùs rigidi, & non tam obscuri. Ac demùm Carcera-

tis

tis in Sancto Officio, siue confessis, siue non permitti possiat libri spirituales, & Officium Beatæ Mariæ Virginis, vel Breuiarium modis opportunis, & eisdem Carceratis dentur Confessarij, & Assistentes in articulo mortis. Quoad Sacramentum verò Eucharistiæ, & Extremæ Vnctionis arbitrio, & conscientia Iudicis, vt supra id remittimus. Mandantes proptcrea in virtute Sanctæ Obedientiæ prædicto Verissimo Archiepiscopo Moderno, & pro tempore existentibus Inquisitoribus generalibus, cæterisque Inquisitoribus præsentibus,& quandocunque futuris dictorum Regnorum Portugalliæ, & Algarbiorum, ac illorum, & cuiuslibet eorum respectiuè Ministris, & Officialibus quibuscunque, vt omnes, & singulas leges, & ordinationes suprascriptas inuiolabiliter, ac exactè, & accuratè in omnibus, & per omnia obseruent, & ab illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit pariformiter obseruari curent, & faciant? *Alioquin Inquisitor quidem generalis Interdicti ab ingressu Ecclesiæ, cæteri verò Inquisitores, ac Officiales, & Ministri prædicti excommunicationis maioris latæ sententiæ pœnas respectiuè ab ijs, qui quoquomodo contranenerint ipso facto absque alia declaratione incurrendas, à quibus relaxationis, seu absolutionis beneficium à nemine, præterquàm à Nobis, seù Romano Pontifice pro tempore existente (nisi in mortis articulo constituti) obtinere valeant, se nouerint incursuros.* Ac decernentes ipsas præsentes litteras & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo quod præfati, & alij quilibet cuiuscunque status, gradus, ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, etiam specifica, & indiuidua mentione, & expressione digni, ad ea vocati, citati, & auditi, seu causæ, propter quas eædem præsentes emanarint, sufficienter adductæ, verificatæ, & iustificatæ non fuerint, aut ex alia quacumque, etiam quantumuis iuridica, pia, & priuilegiata causa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore iuris clauso etiam enormis, enormissimæ, & totalis læsionis, nullo vnquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, aut interesse habentium consensus, alioue quolibet etiam quantumuis magno formali, & substantiali, ac inexcogitato, & inexcogitabili, indiuiduamque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, modificari, limitari in controuersiam vocari, aut ad terminos Iuris reduci, seu aduersus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudue quodcumque Iuris, facti, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine

pari-

paribus concesso, vel emanato quempiam in Iudicio, vel extrà illud vti, seù se iuuare vllo modo posse, sed easdem præsentes litteras semper, & perpetuò firmas, validas, & efficaces existere, & fore suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit inuiolabiliter, & inconcussè obseruari, & adimpleri, & illis respectiuè in omnibus, & per omnia plenissimè suffragari, sicque, & non aliter in præmissis omnibus, & singulis censeri, atque ita per quoscumque Iudices ordinarios, & delegatos, etiam Causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ prædictæ Cardinales, etiam de latere Legatos, dictæque Sedis Apostolicæ Nuncios, & alios quoslibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate iudicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, si secùs super his à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus litteris supradictis, alijsque præmissis, ac quatenus opus sit nostra, & Cancellariæ Apostolicæ Regula de Iure quæsito non tollendo, alijsque Apostolicis, ac in vniuersalibus, Prouincialibusque, & Synodalibus Concilijs editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & ordinationibus, nec non Tribunalis prædicti, & alijs quibusuis etiam Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, stylis, vsibus, & consuetudinibus, etiam immemorabilibus; priuilegijs quoque, Indultis & litteris Apostolicis, etiam in fauorem fidei, & dicti Tribunalis, ac Regnorum prædictorum, nec non Inquisitorum, aliarumque personarum quarumlibet, etiam specifica, & indiuidua mentione, & expressione dignarum sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque, & alijs Decretis, etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, ac ad quarumcumque personarum, etiam Regia, aliaue qualibet mundana, vel Ecclesiastica dignitate fulgentium Instantiam, seu earum contemplatione, etiam concistorialiter, & alias quomodolibet in contrarium præmissorum in genere, vel in specie concessis, ac pluries, & quantiscumque vicibus confirmatis, iteratis, approbatis, & innouatis. Quibus omnibus, & singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis,

cialis, specifica, expressa, & indiuidua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quæuis alia expressio, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc seruanda foret, tenores huiusmodi præsentibus pro plenè, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis, illis aliàs in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialitèr, & expressè derogamus, & derogatum esse volumus, cæterisque contrarijs quibuscumque. Volumus autem, vt Inquisitores, & alij prædicti pœnitentiam, quam eis Sacerdos idoneus propter præmissa respectiuè imposuerit, omninò adimpleant; alioquin præsentes litteræ, quoad absolutionem in foro conscientiæ eis minimè suffragentur; Vtque earumdem præsentium litterarum transumptis, seù exemplis, etiam impressis manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides, tam in iudicio, quàm extra illud vbique locorum habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si exhibitæ forent, vel ostensæ. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub anulo Piscatoris die XXII. Augusti MDCLXXXI. Pontificatus nostri anno quinto.

Sumptum ex minuta Origiuali Breuium Secretorum fel.rec. Innocentij Papæ XI. collatum concordat.

Loco † Sigilli

I.F. Albanus.

TA-

TAVOLA
DELLE COSE PIV' NOTABILI
NEL SACRO ARSENALE.

A

Apo-

Con-

De-

De-

Di-

Esdra

G

Giu-

H

Here-

Here-

Indul-

Inter-

L

Mezi

Modo

Modo

O

P

Pe-

Q

R

Reo

Reo.

al.

S

Testi-

Testi-

Tortu-

IL FINE.